

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO LVII

BARI, 12 FEBBRAIO 2026

n. 12



Determinazioni dirigenziali aventi contenuto di interesse generale

Atti degli Enti locali e degli enti pubblici e privati

Altri atti e avvisi della Regione e di altri enti pubblici che interessano la collettività regionale

Atti e avvisi relativi a procedure di affidamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture

Concorsi e avvisi relativi alle procedure di reclutamento del personale

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della Legge regionale 15 giugno 2023, n. 18, è pubblicato con frequenza bisettimanale, attraverso edizioni ordinarie, di norma il lunedì e il giovedì, straordinarie e supplementari. Il BURP si articola in tre sezioni.

Nella prima sezione sono pubblicati gli atti della Regione Puglia, di seguito elencati per tipologia:

- a) lo Statuto, le leggi e i regolamenti regionali;
- b) gli atti aventi contenuto normativo a rilevanza esterna;
- c) le deliberazioni del Consiglio regionale;
- d) le deliberazioni della Giunta regionale;
- e) i decreti e le ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- f) i decreti del Presidente del Consiglio regionale;
- g) le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;
- h) le determinazioni dirigenziali aventi contenuto di interesse generale, in primis quelle che definiscono i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili e vantaggi economici di qualunque genere, oppure che specificano criteri e modalità per il rilascio di autorizzazioni, accreditamenti, licenze e provvedimenti analoghi, nonché ogni determinazione dirigenziale che la struttura regionale adottante ritenga di pubblicare;
- i) gli atti dell'amministrazione regionale di cui sia disposta la pubblicazione in base all'ordinamento vigente;
- j) le richieste di referendum regionali, i relativi atti d'indizione e la proclamazione dei risultati.

Nella seconda sezione sono pubblicati gli atti degli enti pubblici e privati e degli organi giurisdizionali dello Stato, di seguito elencati per tipologia:

- a) le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Puglia o a leggi statali o a conflitti di attribuzione che coinvolgono la Regione Puglia;
- b) le ordinanze degli organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità costituzionale relative a leggi regionali;
- c) i ricorsi e le ordinanze promossi innanzi alla Corte costituzionale aventi ad oggetto questioni di legittimità costituzionale delle leggi della Regione Puglia, insieme ai provvedimenti adottati dalla Corte costituzionale per la definizione di tali giudizi;
- d) gli atti di organi statali o comunitari di cui sia prescritta la pubblicazione nel bollettino ufficiale da norma di legge oppure la cui pubblicazione sia disposta dal Presidente della Giunta regionale;
- e) gli atti degli enti locali e degli enti pubblici e privati, la cui pubblicazione sia richiesta dagli stessi anche in ragione di prescrizioni normative o regolamentari;
- f) tutti gli altri atti di particolare interesse per la Regione Puglia, adottati da qualunque autorità o ente diverso dalla Regione, la cui pubblicazione sia disposta dal Presidente della Giunta regionale o dall'autorità giudiziaria.

Nella terza sezione sono pubblicati tutti gli atti e gli avvisi della Regione e di altri enti pubblici che interessano la collettività regionale la cui pubblicità risponda a esigenze di carattere informativo diffuso, nonché gli atti e avvisi relativi alle procedure di reclutamento del personale o alle procedure di affidamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, con particolare riferimento a:

- a) provvedimenti di approvazione di bandi e avvisi in materia di contratti pubblici;
- b) provvedimenti di avvio delle procedure di reclutamento del personale;
- c) determinazioni dirigenziali di approvazione delle graduatorie di affidamento e/o di concorso;
- d) determinazioni dirigenziali di costituzione delle commissioni di gara e/o di concorso;
- e) altri atti delle procedure di affidamento e/o procedure concorsuali la cui pubblicazione sia richiesta da legge.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

SEZIONE PRIMA

Determinazioni dirigenziali aventi contenuto di interesse generale

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ACCREDITAMENTO E QUALITÀ 13 gennaio 2026, n. 4
“CITTA’ DI LECCE HOSPITAL GVM CARE & RESEARCH S.R.L.” (P. IVA 01367410394) – Autorizzazione all’esercizio, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) e dell’art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per lo svolgimento di diverse discipline di attività specialistica ambulatoriale chirurgica ex art. 5, comma 1, punto 1.6.1 e di un ambulatorio medico ex art. 5, comma 1, punto 1.7.1, presso la struttura ubicata in Lecce, alla Via Provinciale per Arnesano Km 4. 7606

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ACCREDITAMENTO E QUALITÀ 15 gennaio 2026, n. 5
“STUDIO DENTISTICO STEFANELLI S.R.L.”. Conferma del parere di compatibilità favorevole rilasciato con D.D. n. 156 del 24/05/2023, per la struttura specialistica ambulatoriale chirurgica per la branca di oculistica ex art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della L.R. n.9/2017 s.m.i., con sede in Lecce alla via A. Gramsci angolo V.le Japigia n. 3, a seguito dell’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione alla realizzazione per modifica di layout..... 7614

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ACCREDITAMENTO E QUALITÀ 28 gennaio 2026, n. 9
Conferma dei pareri di compatibilità rilasciati con Determine n. 156/2023 e n. 222/2023 per la realizzazione, da parte della società “Villa Immacolata S.R.L.”, di una struttura erogante prestazioni di specialistica ambulatoriale chirurgica per le branche di Area medica, Area chirurgica, Chirurgia plastica ed Oculistica (art. 5, comma 1, p. 1.6.1 della L.R. n. 9/2017) a seguito dell’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione alla realizzazione per trasferimento della sede prevista nell’ambito del Comune di Cutrofiano (LE), dalla Via Vicinale Pagliare-Località “Pozzo Dolce” alla Via Catania n. 28 – Angolo Via Cagliari n. 20. 7620

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA 28 gennaio 2026, n. 48
Legge regionale 30 settembre 2004, n.15 e s.m.i. - Regolamento regionale 29 gennaio 2008, n.1 e s.m.i. - Albo dei Direttori Generali delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) - Avviso pubblico per l’aggiornamento dell’Albo dei Direttori Generali delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) di cui alla A.D. n. 1006 del 13 ottobre 2025 della Sezione Inclusione Sociale Attiva. Pubblicazione Albo Aggiornato. 7627

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SANITARIA E MEDICINA CONVENZIONATA 29 dicembre 2025, n. 78
D.D. n. 28 del 13/02/2024 riconoscimento idoneità titolo professionale estero di infermiera alla Dott.ssa Nino Kobakhidze e autorizzazione a esercizio temporaneo attività lavorativa in deroga a riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, ai sensi del combinato

disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, dell'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni dalla L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024. PROROGA AL 31.03.2026. 7634

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SANITARIA E MEDICINA CONVENZIONATA 29 dicembre 2025, n. 79

D.D. n. 79 del 04/03/2024 riconoscimento idoneità titolo professionale estero di infermiere Dott. Endri Ilir Kreci e autorizzazione a esercizio temporaneo attività lavorativa in deroga a riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, ai sensi del combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, dell'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni dalla L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024,. PROROGA AL 31.03.2026. 7643

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SANITARIA E MEDICINA CONVENZIONATA 29 dicembre 2025, n. 80

D.D. n. 63 del 01/03/2024 riconoscimento idoneità titolo professionale estero infermiera alla Dott.ssa Flavja Sherif Vogli e autorizzazione a esercizio temporaneo attività lavorativa in deroga a riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, ai sensi del combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, dell'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni dalla L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024,. PROROGA AL 31.03.2026. 7652

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SANITARIA E MEDICINA CONVENZIONATA 29 dicembre 2025, n. 82

D.D. n. 20 del 08/02/2024 riconoscimento idoneità titolo professionale estero di infermiera alla Dott.ssa Halyna Mahera e autorizzazione a esercizio temporaneo attività lavorativa in deroga a riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, ai sensi del combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, dell'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni dalla L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024,. PROROGA AL 31.03.2026. 7661

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SANITARIA E MEDICINA CONVENZIONATA 30 dicembre 2025, n. 83

D.D. n. 274 del 29/09/2023 riconoscimento idoneità titolo professionale estero di tecnico radiologo al Dott. Fernando Daniel Varcaro e autorizzazione a esercizio temporaneo attività lavorativa in deroga a riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, ai sensi del combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, dell'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni dalla L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024. PROROGA AL 31.03.2026. 7670

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SANITARIA E MEDICINA CONVENZIONATA 8 gennaio 2026, n. 3

D.D. n. 129 del 27/03/2024 riconoscimento idoneità titolo professionale estero medico della Dott.ssa Tània Domingos Intutche e autorizzazione a esercizio temporaneo attività lavorativa in deroga a riconoscimento

delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, ai sensi del combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, dell'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni dalla L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024. PROROGA AL 31.03.2026..... 7679

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SOCIO SANITARIA 30 dicembre 2025, n. 75

RICLASSIFICAZIONE ISTITUTO ORTOFRENICO sede di Foggia – Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'ar. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della LR n. 9 del 02/05/2017 e ss.mm.ii., e dell'accreditamento ai sensi dell'art 24 della L.R. n.9 del 02.05.2017 e ss.mm.ii., CON PRESCRIZIONE, per 5 nuclei da 20 pl di Assistenza Residenziale Riabilitativa di Mantenimento di paziente 2° tipologia di cui al RR 12 del 2015, n. 41 pl di Rsa disabili pluriminorati di cui alla DGR 1066/2022; n. 20 posti letto (10 pl di prestazioni estensive per anziani e 10 pl di prestazioni estensive per soggetti affetti da demenza) e 100 pl (n. 4 nuclei da 20 pl di prestazione di mantenimento anziani e n. 1 nucleo da n. 20 pl di prestazione di mantenimento per soggetti affetti da demenza) di cui al RR 4 del 2019, per 1 nucleo da 20 pl di Rsa R1 di cui al RR 6 del 2019 di titolarità della "UNIVERSO SALUTE SRL" denominata "Universo Salute Opera Don Uva" avente sede legale e operativa nel Comune di Foggia alla Via Lucera n. 110. 7688

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SOCIO SANITARIA 13 gennaio 2026, n. 1

Madre Teresa srl (P.Iva 02075210746) - Rimodulazione dei posti autorizzati all'esercizio rilasciati con D.D. n.338 del 08/11/2023 e rilascio dell'accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e smi, di una Rsa non autosufficienti di cui al RR n. 4/2019, con prescrizione, di titolarità della denominata "Madre Teresa", sita in via San Cosimo alla Macchia s.n.c.– Oria(BR). 7701

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE IDRICHE 27 gennaio 2026, n. 25

Autorizzazione provvisoria allo scarico nel Canale di bonifica "Marana Pantanelle" dell'effluente del depuratore a servizio della frazione di Borgata Loconia dell'agglomerato di Canosa di Puglia (BT) - art. 124 del d.lgs. 152/2006, LR n. 18/2012 e RR n. 13/2017..... 7713

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 2 dicembre 2025, n. 296

Autorizzazione Unica (da ora, "AU"), ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i., relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, sito nel Comune di San Severo (FG), in località "Torre dei Giunchi – San Matteo", di potenza elettrica prevista pari a 12,60 MWe, costituito da n. 3 aerogeneratori della potenza uninominale pari a 4,20 MWe, nonché delle opere e infrastrutture connesse ricadenti nel Comune di San Severo (FG).

Proponente: Eolica Aragon S.r.l. P.IVA: 06931580960 con sede legale in Milano (MI), Largo Augusto 3, C.A.P. 20122. 7723

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 15 gennaio 2026, n. 13

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, art.12 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto fotovoltaico da realizzarsi nel Comune di Brindisi (BR), località "Masseria Maffei", denominato "Impianto AEPV10" di potenza nominale prevista pari a 6,60 MWp in DC e 5,98 MW in AC, nonché delle opere e infrastrutture connesse (Codice di rintracciabilità: 222171758– E-Distribuzione) ricadenti nel Comune di Brindisi.

Società proponente: Solar Energy AEPV10 S.r.l. (ex Columns Energy S.p.a), Via Sebastian Altmann 9, Bolzano (BZ), P. IVA 03274620214..... 7762

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO 29 gennaio 2026, n. 22
PR Puglia FESR-FSE+2021-2027. Priorità II Azione 2.13 - Sub Azione 2.13.1 D.D. n. 6 del 22/01/2025 Avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali di attuazione della Rete Ecologica Regionale. Approvazione graduatoria definitiva. 7792

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE URBANISTICA 27 giugno 2025, n. 259
Legge regionale n.23 del 30.05.2024 - Costituzione Tavolo Tecnico per la redazione del Regolamento regionale per la qualificazione e la valorizzazione del verde urbano di cui all'art.4, comma 3. Nomina dei componenti del Tavolo Tecnico regionale per la redazione del regolamento per la qualificazione e la valorizzazione del verde urbano di cui alla L.R. n.23/2024 e impegno di spesa. 7802

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 7 ottobre 2025, n. 438
[ID VIP 8233] - Parco eolico da realizzare nei comuni di Torre Santa Susanna (BR) e Oria (BR), di potenza complessiva pari a 50,4 MW e opere di connessione alla RTN da realizzare nel comune di Erchie (BR). Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale e Provvedimento Unico in Materia Ambientale ex artt. 23 e 27 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. Proponente: Land and Wind S.r.l. 7809

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 7 ottobre 2025, n. 439
[ID VIP 8110] - Parco fotovoltaico "Castellaneta 1" da realizzare nel comune di Castellaneta (TA), località "Terzo Dieci", di potenza complessiva pari a 28,75 MW. Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. Proponente: Castellaneta S.r.l. 7821

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 7 ottobre 2025, n. 440
[ID VIP 7840] - Parco agrivoltaico da realizzare nei comuni di Santeramo in Colle (BA) e Matera, di potenza elettrica nominale pari a 17,23 MW. Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. Proponente: ASP Bove S.r.l. 7837

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO VIA/VINCA 9 ottobre 2025, n. 441
ID_6735. Pratica SUAP nr. 55955 - PNRR misura M2C1 - Investimento 3.4 - Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF). Progetto di "Restauro e risanamento conservativo e recupero funzionale di alcuni ambienti del complesso di masseria Martucci - stralcio di completamento" in agro di Altamura (BA). Proponente: Azienda Agricola Domenico Cagnazzi. Valutazione di incidenza ambientale ex art. 5 del DPR 357/97 e ss.mm.ii. – livello I "fase di screening". (Fasc. 172/2025). 7851

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO VIA/VINCA 9 ottobre 2025, n. 442
ID_6887 - Pratica SUAP 80007530738-16012025-0925 Prot. 0018290 del 16/01/2025 del SUAP di GINOSA in delega alla CCIAA BRINDISI – TARANTO - "Museo rupestre a cielo aperto: la chiesa di San Marco ed il villaggio Rivolta, dal consolidamento alla valorizzazione primi interventi di mitigazione del rischio di geomorfologico CUP D36C23000090006. CIG: A03B388E41". Proponente: Comune di Ginosa (TA). Valutazione di incidenza ambientale, ex art. 5 del DPR 357/97 e ss.mm.ii.- Livello II "fase appropriata" 7864

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO VIA/VINCA 9 ottobre 2025, n. 443
POR PUGLIA 2014-2020 - Asse IV "Energia sostenibile e qualità della vita" - Azione 4.4 "Interventi per l'aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane e sub urbane" - AVVISO PER LA SELEZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI RETI DI PERCORSI CICLABILI E/O CICLOPEDONALI IN AREE URBANE E SUB-URBANE. "PFTE DEI PERCORSI CICLABILI E/O CICLOPEDONALI - MARINA DI GINOSA - CICLOVIA MAGNA GRECIA". Comune di Ginosa - Valutazione di Incidenza Ambientale (I livello di Screening) 7877

SEZIONE SECONDA

Atti degli Enti locali e degli enti pubblici e privati

ARPAL PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE U.O. COORDINAMENTO SERVIZI PER L'IMPIEGO AMBITO TERRITORIALE DI BARI 27 gennaio 2026, n. 77

Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzata all'accREDITamento degli Operatori legittimati all'erogazione dei servizi al lavoro approvato con A.D. n. 287 del 28/03/2024. Autorizzazione all'associazione MONDO NUOVO APS all'erogazione dei servizi per il lavoro nell'area "Servizi di Base" e "Servizi specialistici" (Inserimento lavorativo dei disabili, delle donne e dei migranti) nella sede ubicata in Lucera (FG) alla Via Dell'Artigianato n. 19 – Codice Pratica X3BQEC6. 7884

COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI BARLETTA-ANDRIA-TRANI

Provvedimento 29 gennaio 2026 n. 11.

Determinazione dei Valori Agricoli Medi (VAM) annualità 2025. 7888

COMUNE DI BARLETTA

Estratto Ordinanza di svincolo parziale 30 dicembre 2025, n. 025/11-12-2025.

Espropriazione del suolo compreso nel 3° PTA del PdZ ex lege 167/1962, (già) censito in catasto al fg. 86, p.lla 3159, della superficie di mq 2.932 - Pagamento dell'indennità depositata presso la Cassa depositi e prestiti (art. 28 del D.P.R. n. 327/2001), per un importo pari ad € 235.240,29=, a favore di FILANNINO Anna, a seguito di procedimento giurisdizionale. 7892

COMUNE DI GIOVINAZZO

Deliberazione del Consiglio Comunale 27 gennaio 2026, n. 1.

Piano Urbanistico Generale (PUG). Approvazione in via definitiva del PUG, ai sensi dell'art. 11, comma 12, della L.R. n. 20/2001. 7896

COMUNE DI PESCHICI

Avviso di deposito indennità, ai sensi dell'art. 20, c. 14, ed art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001 s.m.i., ai fini dell'acquisizione ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 s.m.i., di beni immobili ubicati in Comune di Peschici.

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX MERCATO IN LOC. SCALANDRONE - REALIZZAZIONE ANFITEATRO" - CUP: J37D24000000004. 7904

COMUNE DI RUFFANO

Decreto di esproprio 9 dicembre 2025, n. 1

Lavori di "Mitigazione del rischio idraulico nel Comune di Ruffano – Primo stralcio funzionale" (CUP: J16B16000000006) 7905

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.

Provvedimento 27 gennaio 2026, n. 08/22b/PAG.

Autorizzazione al pagamento dell' indennità depositata. 7908

AGREN S.R.L.

Pubblicazione avviso di avvenuto perfezionamento del titolo abilitativo ai sensi dell'art. 8, comma 9, del D.Lgs. n. 190/2024. Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) per lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza nominale di 9.999,99 kW in DC e 9.999,25 kW in AC e relative opere ed infrastrutture connesse, da ubicare in agro del Comune di Foggia (FG), Località San Giuseppe, al fg. 152, p.lla 144 e al fg. 155, p.lla 35. 7911

COVERSOL 2 S.R.L.

Pubblicazione avviso di avvenuto perfezionamento del titolo abilitativo ai sensi dell'art. 8, comma 9, del D.Lgs. n. 190/2024. Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra, di potenza pari a 710,64 kWp e delle relative opere di connessione alla rete MT di E-Distribuzione SpA, da realizzarsi nel comune di Modugno (BA), in c.da Conella, individuato al Catasto Terreni fg. 17, p.lla 191. - Protocollo n. REP_PROV_BA/BA-SUPRO/0232720 del 31/07/2025. 7912

ECLIPSE S.R.L.

Pubblicazione avviso di avvenuto perfezionamento del titolo abilitativo ai sensi dell'art. 8, comma 9, del D. Lgs. n. 190/2024. Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) per lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza complessiva pari a 998.40 KW e relative opere ed infrastrutture nonché relative opere di e-Distribuzione S.p.A., da ubicare in agro del Comune di Orta Nova (FG), Loc. La Palata 7913

ECLIPSE S.R.L.

Pubblicazione avviso di avvenuto perfezionamento del titolo abilitativo ai sensi dell'art. 8, comma 9, del D. Lgs. n. 190/2024. Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) per lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza complessiva pari a 998.40 KW e relative opere ed infrastrutture, da ubicare in agro del Comune di Orta Nova (FG), Loc. Trionfo. 7914

GROW UP S.R.L.

Pubblicazione avviso di avvenuto perfezionamento del titolo abilitativo ai sensi dell'art. 8, comma 9, del D. Lgs. n. 190/2024. Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) per la realizzazione di un impianto in Comunità Energetica Rinnovabile di potenza nominale pari a 830,00 KWp da realizzare nel territorio Comunale di Conversano (BA) e delle relative infrastrutture e opere di connessione. 7915

LUMEN S.R.L.

Pubblicazione avviso di avvenuto perfezionamento del titolo abilitativo ai sensi dell'art. 8, comma 9, del D. Lgs. n. 190/2024. Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) per lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza complessiva pari a 998.40 KW e relative opere ed infrastrutture connesse nonché opere di e-Distribuzione, da ubicare in agro del Comune di Orta Nova (FG), Loc. Torracò. 7916

SOLARIND GREEN S.R.L.

Pubblicazione avviso di avvenuto perfezionamento del titolo abilitativo ai sensi dell'art. 8, comma 9, del D. Lgs. n. 190/2024. Procedura abilitativa semplificata (PAS) per l'installazione di impianti alimentati da energia rinnovabile da fonte solare fotovoltaica (ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 28/2011 art. 6 LR 25/2012) - da ubicarsi in agro di San Pietro Vernotico (BR) e opere di connessione ricadenti anche nei Comuni di Cellino San Marco (BR) e Brindisi. Potenza nominale lato c.c. 10.800,40 kWp - Potenza nominale lato c.a. 9.900,00 kVA. 7917

SEZIONE TERZA

Altri atti e avvisi della Regione e di altri enti pubblici che interessano la collettività regionale

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE FOGGIA

RENDE NOTO. Domanda di Autorizzazione alla ricerca delle acque sotterranee ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 7/2025. Comune: CERIGNOLA - località: BELMANTELLO..... 7918

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE FOGGIA

RENDE NOTO. Domanda di Autorizzazione alla ricerca delle acque sotterranee ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 7/2025. Comune: CERIGNOLA - località: BOMBACE. 7919

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE FOGGIA

RENDE NOTO. Domanda di Autorizzazione alla ricerca delle acque sotterranee ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 7/2025. Comune: CERIGNOLA - località: C.DA QUARTO..... 7920

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE FOGGIA

RENDE NOTO. Domanda di Autorizzazione alla ricerca delle acque sotterranee ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 7/2025. Comune: CERIGNOLA - località: PARCHI. 7921

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE FOGGIA

RENDE NOTO. Domanda di Autorizzazione alla ricerca delle acque sotterranee ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 7/2025. Comune: CERIGNOLA - località: PIGNATELLA. 7922

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE FOGGIA

RENDE NOTO. Domanda di Autorizzazione alla ricerca delle acque sotterranee ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 7/2025. Comune: CERIGNOLA - località: SCARAFONE. 7923

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE FOGGIA

RENDE NOTO. Domanda di Autorizzazione alla ricerca delle acque sotterranee ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 7/2025. Comune: CERIGNOLA - località: TAMARICE. 7924

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE FOGGIA

RENDE NOTO. Domanda di Autorizzazione alla ricerca delle acque sotterranee ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 7/2025. Comune: CERIGNOLA - località: TAVOLETTA. 7925

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE FOGGIA

RENDE NOTO. Domanda di Autorizzazione alla ricerca delle acque sotterranee ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 7/2025. Comune: SAN SEVERO- località: CAPPUCCINI. 7926

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE FOGGIA

RENDE NOTO. Domanda di Autorizzazione alla ricerca delle acque sotterranee ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 7/2025. Comune: STORNARA - località: FEMMINA MORTA..... 7928

Atti e avvisi relativi a procedure di affidamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture

ADISU PUGLIA - DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 5 febbraio 2026, n. 169

APPROVAZIONE E INDIZIONE DI AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO NON VINCOLANTE PER LA RICERCA DI IMMOBILE O PORZIONI DI IMMOBILE DA ACQUISIRE IN LOCAZIONE PASSIVA NEL COMUNE DI LECCE, DA DESTINARE A RESIDENZA UNIVERSITARIA (POSTI LETTO MIN. 60 MAX 110) 7929

Concorsi e avvisi relativi alle procedure di reclutamento del personale

ASL BA

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Fisico disciplina Fisica Sanitaria..... 7946

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI

Avviso Pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di Direttore dell'Unità Operativa Complessa di Anestesia Ospedaliera – AOU Consorziale Policlinico - disciplina di Anestesia e Rianimazione. 7947

POLICLINICO FOGGIA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIO

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente Medico nella disciplina di Chirurgia Generale. 7969

SEZIONE PRIMA

Determinazioni dirigenziali aventi contenuto di interesse generale

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ACCREDITAMENTO E QUALITÀ 13 gennaio 2026, n. 4

“CITTA’ DI LECCE HOSPITAL GVM CARE & RESEARCH S.R.L.” (P. IVA 01367410394) – Autorizzazione all’esercizio, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) e dell’art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per lo svolgimento di diverse discipline di attività specialistica ambulatoriale chirurgica ex art. 5, comma 1, punto 1.6.1 e di un ambulatorio medico ex art. 5, comma 1, punto 1.7.1, presso la struttura ubicata in Lecce, alla Via Provinciale per Arnesano Km 4.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *“riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *“Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0”* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata *“Agenda di Genere”*;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022, di conferimento *ad interim* dell’incarico di Direzione del Servizio Accreditamento e Qualità;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell’incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;

Viste le LL. RR. del 29/12/2023 nn. 37 e 38 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 18 del 22/01/2024;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta n. 212 del 30/04/2024 di conferimento dell’incarico di Elevata Qualificazione *“Autorizzazione ed Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale”*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 26 settembre 2024, n. 1295 recante *“Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale”*;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 22 aprile 2024, n. 526 recante *“Approvazione del ‘Programma triennale di rotazione ordinaria del personale della Regione Puglia 2023-2025”*;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1154 del 04 agosto 2025 *“Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale 7 dicembre 2020, n. 1974 e s.m.i. “Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello organizzativo MAIA 2.0”. – Ridefinizione assetto Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Aggiornamento Allegato A-bis”*;

Visto il D.P.G.R. n. 442 del 06 agosto 2025 con cui sono state apportate ulteriori integrazioni e modifiche all’Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo *“MAIA 2.0”*;

Vista la D.G.R. n. 1368 del 22 settembre 2025 avente ad oggetto: *“D.G.R. n. 1289/2021, recante ‘applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 - Funzioni delle Sezioni di Dipartimento.’ Rimodulazione delle funzioni delle Sezioni del Dipartimento*

Promozione della Salute e del Benessere Animale, in ossequio alle previsioni della D.G.R. n. 1154/2025 e il D.P.G.R. n. 442/2025”;

Visto il D.P.G.R. n. 516 del 24 settembre 2025 con cui si è provveduto a rimodulare le funzioni delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, in ossequio alle previsioni della D.G.R. n. 1154/2025 e del D.P.G.R. n. 442/2025;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale del 29 ottobre 2025, n. 1657 recante “ *Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0” e s.m.i.. Affidamento incarichi di direzione delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Giunta Regionale oggetto di rimodulazione.*”.

In Bari, presso la Sezione Accreditamento e Qualità, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile dell’Incarico E.Q. “*Autorizzazione ed Accreditamento di Strutture di Specialistica Ambulatoriale*” della medesima Sezione, riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 2 maggio 2017, n. 9 (“*Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private*”) e s.m.i. stabilisce:

- all’art. 3 (“*Compiti della Regione*”), co. 3, lett. c) che “*Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): (...) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento.*”;
- all’art. 8 (“*Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie ... (omissis)*”), come modificato dall’art. 7 co. 1 lett. c) della L.R. n. 42/2024, che“
 1. *Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione all’esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al comune, nonché al Dipartimento di Prevenzione della ASL competente per territorio.*
 2. *Alla domanda di autorizzazione all’esercizio devono essere allegati il titolo attestante l’agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall’ente competente. L’atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale sanitario da impiegare nella struttura”;*
 3. *Alla Regione compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art. 5, comma 1 (...) [tra le quali sono comprese le “strutture per prestazioni di specialistica ambulatoriale chirurgica” di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della medesima legge – n.d.r];*
 4. *...(omissis)*
 5. *Il Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente, verificata la completezza della documentazione di cui al comma 2 e richieste eventuali integrazioni a tale scopo, accerta entro novanta giorni dalla presentazione della domanda l’effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell’autorizzazione alla realizzazione.*
 6. *Completato l’iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione o al comune competente, che, in caso di esito favorevole, rilasciano l’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria ... (omissis)”;*

Il R. R. 20 agosto 2020, n. 15 e s.m.i. (“*Attuazione della L. R. n. 9/2017 e s.m.i.. Definizione dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici delle strutture specialistiche eroganti prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche*”) prevede:

- all’art. 2 (“*Definizioni*”) che “*1. Ai fini del presente regolamento, valgono le definizioni che seguono.*

...(omissis)

b1) Ambulatorio chirurgico di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017: ambulatorio che svolge prevalentemente attività di tipo chirurgico. Le prestazioni chirurgiche e le procedure diagnostico-terapeutiche considerate a maggiore invasività che richiedano gli standard di sicurezza dell'ambulatorio protetto di cui all'Allegato 3A e OC3 sono erogabili in via esclusiva nell'ambito degli ambulatori chirurgici, ferma restando la possibilità per tali strutture di erogare anche le prestazioni di cui agli Allegati 1A 2A ed OC1, OC2 del presente provvedimento...(omissis)";

- all'art. 4 ("Classificazione delle strutture eroganti prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche ai fini del regime autorizzativo applicabile") co. 2 che "Ferma restando la distinzione circa le branche mediche e chirurgiche di cui al D.M. 30 gennaio 1998 e ss.mm.ii, si individuano gli elenchi delle prestazioni chirurgiche e le procedure diagnostico-terapeutiche, così come di seguito riportato:

- a) prestazioni medico chirurgiche a minore invasività - **ALLEGATO 1A e OC1**;
- b) prestazioni medico chirurgiche ovvero diagnostico-terapeutiche a media invasività - **ALLEGATO 2A e OC2**;
- c) prestazioni chirurgiche a maggiore invasività in ambulatorio protetto (prestazioni H del nomenclatore delle prestazioni di specialistica ambulatoriale) e altre prestazioni di particolare rischio - **ALLEGATO 3A e OC3**;
- d) prestazioni mediche ed in regime di day-service (di branca medica), riconducibili ad alcune delle prestazioni espressamente codificate dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1202/2014 e ss.mm. ii., erogabili nell'ambulatorio medico, considerate di medio-bassa invasività - **ALLEGATO 4A**."

Con **D.D. n. 113 del 20/04/2023** il Dirigente della scrivente Sezione ha determinato "di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Lecce in relazione all'istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione in ambulatori chirurgici per le discipline di **oculistica, chirurgia generale, ortopedia, neurochirurgia, cardiologia** presso la struttura sanitaria "Città di Lecce Hospital", di cui è titolare la società "Città di Lecce Hospital GVM Care & Research S.r.l.", ai sensi dell'art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e del R.R. n. 15/2020 e s.m.i., ubicata in Lecce alla Via Prov.le Lecce – Arnesano, km 4".

Con riferimento all'autorizzazione n. 14 dell'11/01/2024, il Dirigente del Settore Ambiente, Igiene e Sanità del Comune di Lecce ha autorizzato la realizzazione, "per trasformazione, di **ambulatori chirurgici** presso la struttura sanitaria "**Città di Lecce Hospital GVM Care & Research S.r.l.**", per le discipline di **oculistica, chirurgia generale, ortopedia, neurochirurgia e cardiologia**, in favore della Sig.ra ...(omissis) in qualità di amministratore e legale rappresentante della medesima società...(omissis)".

Con **PEC del 29/01/2024**, acquisita dalla scrivente Sezione al prot. n.**E/59823 del 02/02/2024**, e con **PEC del 28/03/2024**, acquisita al prot. n. **E/164823 del 03/04/2024**, la **legale rappresentante** della Società in indirizzo ha chiesto quanto segue:

"il rilascio della autorizzazione all'esercizio per attività ambulatoriale chirurgica per l'erogazione delle prestazioni di cui agli allegati 3A, 2A, 1A, OC3, OC2, °C1, ai sensi del R.R.15/2020 e s.m.i., nelle discipline di ricovero per le quali è autorizzata di seguito elencate:

- Chirurgia generale;
- Ortopedia;
- Neurochirurgia;
- Oculistica;
- Cardiologia;

...(omissis)".

Con nota prot. U503012/2024 del 15/10/2024 la scrivente Sezione ha rappresentato quanto segue:

"Posto quanto sopra, atteso che la L.R. n. 9/2017 e s.m.i. "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e

socio-sanitarie pubbliche e private” prevede:

- all’art. 8, comma 3 che “Alla Regione compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.”, tra cui le strutture per prestazioni di specialistica ambulatoriale chirurgica (art. 5, comma 1, punto 1.6.1.);
- all’art. 8, comma 5 che “Il Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente, verificata la completezza della documentazione di cui al comma 2 e richieste eventuali integrazioni a tale scopo, accerta entro novanta giorni dalla presentazione della domanda l’effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell’autorizzazione alla realizzazione.”;
- all’art. 9 (“Trasferimento di titolarità dell’autorizzazione all’esercizio e decadenza”) comma 5 che “La decadenza è pronunciata, inoltre, nei confronti di:

- a. coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 416 bis (Associazione di tipo mafioso anche straniera) e 416 ter (Scambio elettorale politico-mafioso) del codice penale;

...(omissis)”;

Per quanto sopra esposto,

La scrivente Sezione invita il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Lecce, ai sensi dell’art. 8, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., **ad effettuare idoneo sopralluogo** presso la citata struttura di specialistica ambulatoriale, ubicata in Lecce alla Via Provinciale per Arnesano km 4 e di cui è titolare la società in indirizzo, al fine di verificare il possesso dei requisiti minimi, generali e specifici, previsti dal R.R. n. 3/2010 e s.m.i. alle Sezioni A – REQUISITI GENERALI e B.01.01 (colonna di sinistra), dal R.R. n. 15/2020 e s.m.i. – Allegati ROC3 e 3B, nonché dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività specialistica ambulatoriale chirurgica (punto 1.6.1) in **ALTA INVASIVITÀ**, per le prestazioni erogabili di cui agli allegati **1A, 2A, 3A, OC1, OC2 e OC3**, nelle discipline di:

- 1. CHIRURGIA GENERALE**
- 2. ORTOPEDIA**
- 3. NEUROCHIRURGIA**
- 4. OCULISTICA**

nonché al fine di verificare il possesso dei requisiti minimi, generali e specifici, previsti dal R.R. n. 3/2010 e s.m.i. alle Sezioni A - REQUISITI GENERALI e B.01.01 (colonna di sinistra), dal R.R. n. 15/2020 e s.m.i. - Allegati 1B e 2B, dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i. per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività specialistica ambulatoriale medica (punto 1.7.1) in **MINORE INVASIVITÀ** per le prestazioni erogabili di cui all’allegato 4A per la disciplina di:

5 CARDIOLOGIA

comunicando l’esito alla scrivente.”

Con **PEC del 26/11/2025**, acquisita dalla scrivente Sezione al **prot. n. E673917/2025 del 28/11/2025**, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl Lecce ha trasmesso la nota **prot. n. U.25830 del 12/02/2025**, avente ad oggetto **“Casa di Cura Città di Lecce Hospital S.r.l. – Lecce, Via Provinciale per Arnesano Km 4 – Verifica del possesso dei requisiti minimi per autorizzazione all’esercizio di ambulatorio chirurgico e di ambulatori medici – ESITO”**, nella quale ha rappresentato quanto segue:

“(…)

In riferimento all’incarico pervenuto con nota in epigrafe indicata e relativo a quanto in oggetto, si

comunica che questo Dipartimento ha concluso l'iter istruttorio finalizzato all'accertamento dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio dell'ambulatorio chirurgico (art.5 comma 1.6.1 LR 9/2017) e ambulatorio medico (art.5 comma 1.7.1 LR 1.7.1) ubicato all'interno della Casa di Cura "Città di Lecce Hospital", sita in Lecce alla Via P.le Arnesano Km. 4, gestita dalla Società CITTA' DI LECCE HOSPITAL GVM CARE & RESEARCH S.R.L., In breve "CDLH GVM CARE & RESEARCH S.R.L.", rappresentata legalmente dalla Dott.ssa Eleonora SANSAVIN, nata a Forlì il 15/11/1974, con sede legale in Lecce alla Via Arnesano Km 4.

Vista l'autorizzazione alla realizzazione trasmessa con prot. 6273 del 10/01/2024 rilasciata dal Comune di Lecce a seguito di parere favorevole alla verifica di compatibilità ex art 7 LR 9/2017 per trasformazione in ambulatori chirurgici.

Sulla base degli accertamenti effettuati, la precitata Casa di Cura risulta in possesso dei requisiti minimi, previsti dal RR n.3/2010 – SEZ.A (requisiti generali), SEZ. B.01.01 e SEZ. B.01.12 (requisiti specifici) e dal RR 10/2022 (Allegato ROC3 ed 3B) **per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività specialistica ambulatoriale chirurgica di alta invasività All. 3 A, ex LR 9/2017 art. 5 comma 1 punto 1.6.1 per le seguenti prestazioni:**

- CHIRURGIA GENERALE
- ORTOPEDIA
- NEUROCHIRURGIA
- OCULISTICA

e per l'attività ambulatoriale medica di minore invasività All. 4 A, ex LR 9/2017 art.5 comma 1 punto 1.7.1 di:

- CARDIOLOGIA

Il Direttore Sanitario della Casa di Cura è la Dott. ssa Stefania DONNO, specialista in Igiene e Medicina Preventiva, Iscritta all'Ordine dei Medici della Provincia di Lecce.”

Per tutto quanto innanzi esposto;

Si propone di **rilasciare**, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. C) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., l'autorizzazione all'esercizio presso la struttura sanitaria ubicata in Lecce (LE) alla Via Provinciale per Arnesano Km 4, di cui è titolare la "Città di Lecce Hospital GVM Care & Research S.r.l." (P. IVA 01367410394), il cui **Responsabile Sanitario** è la **dott.ssa Stefania Donno (...)** – laureata in Medicina e Chirurgia e specializzata in **Igiene e Medicina Preventiva** – per l'**attività specialistica ambulatoriale chirurgica** (prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche in maggiore invasività) di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1, per le seguenti **discipline**:

Num.	Area
1	Chirurgia generale
2	Ortopedia
3	Neurochirurgia
4	Oculistica

e per l'attività ambulatoriale medica di minore invasività All. 4 A, ex LR 9/2017 art.5 comma 1 punto 1.7.1 di:

1	CARDIOLOGIA

con le seguenti precisazioni:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il rappresentante legale della società autorizzata è tenuto a comunicare tempestivamente al Servizio regionale competente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;

- il rappresentante legale della società autorizzata è tenuto a comunicare al Servizio regionale competente ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *“Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”*

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 302 del 07/03/2022.

L'impatto di genere stimato è:

- ☐ diretto
- ☐ indiretto
- ☒ neutro

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

di **rilasciare**, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c), e dell'art. 8, comma 3, della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.,

l'autorizzazione all'esercizio presso la **struttura sanitaria ubicata in Lecce (LE) alla Via Prov. per Arnesano Km 4**, di cui è titolare "**Città di Lecce Hospital GVM Care & Research S.r.l.**" (P. IVA 01367410394), il cui **Responsabile Sanitario** di struttura è la **dott.ssa Stefania Donno (...)**, laureata in Medicina e Chirurgia e specializzata in Igiene e Medicina Preventiva, per l'**attività specialistica ambulatoriale chirurgica** (prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche in maggiore invasività) di cui all'**art. 5, comma 1, punto 1.6.1**, per le seguenti **discipline**:

Num.	area
1	Chirurgia generale
2	Ortopedia
3	Neurochirurgia
4	Oculistica

e per l'**attività ambulatoriale medica di minore invasività All. 4 A, ex LR 9/2017 art.5 comma 1 punto 1.7.1** di:

Num.	area
1	CARDIOLOGIA

con le seguenti precisazioni:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il rappresentante legale della società autorizzata è tenuto a comunicare tempestivamente al Servizio regionale competente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il rappresentante legale della società autorizzata è tenuto a comunicare al Servizio regionale competente ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *"Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno."*

Di notificare il presente provvedimento:

- al rappresentante legale della Società (gvm-cdl@legalmail.it)
- al Direttore Generale dell'ASL LE
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL LE

(dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it)

- al Sindaco di Lecce

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di 10 facciate è dichiarato immediatamente esecutivo:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- viene redatto in forma integrale.

[Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.] *(non inserire in cifra 2)*

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 214/DIR/2026/00003

Sottoscrittori Proposta:

- Istruttore Proposta
Francesco D'Aquino
- EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale
Irene Vogiatzis

Firmato digitalmente da:

Istruttore Proposta
Francesco D'Aquino

EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale
Irene Vogiatzis

Il Dirigente della Sezione Accreditamento e Qualità
Mauro Nicastro

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ACCREDITAMENTO E QUALITÀ 15 gennaio 2026, n. 5

“STUDIO DENTISTICO STEFANELLI S.R.L.”. Conferma del parere di compatibilità favorevole rilasciato con D.D. n. 156 del 24/05/2023, per la struttura specialistica ambulatoriale chirurgica per la branca di oculistica ex art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della L.R. n.9/2017 s.m.i., con sede in Lecce alla via A. Gramsci angolo V.le Japigia n. 3, a seguito dell’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione alla realizzazione per modifica di layout.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *“riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *“Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0”* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata *“Agenda di Genere”*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell’incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta n. 212 del 30/04/2024 di conferimento dell’incarico di Elevata Qualificazione *“Autorizzazione ed Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale”*;

Viste le LL.RR. del 29/12/2023 nn. 37 e 38 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 18 del 22/01/2024;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 22 aprile 2024, n. 526 recante *“Approvazione del ‘Programma triennale di rotazione ordinaria del personale della Regione Puglia 2023-2025”*;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1154 del 04 agosto 2025 *“Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale 7 dicembre 2020, n. 1974 e s.m.i. ‘Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello organizzativo MAIA 2.0’. – Ridefinizione assetto Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Aggiornamento Allegato A-bis”*;

Visto il D.P.G.R. n. 442 del 06 agosto 2025 con cui sono state apportate ulteriori integrazioni e modifiche all’Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo *“MAIA 2.0”*;

Vista la D.G.R. n. 1368 del 22 settembre 2025 avente ad oggetto: *“D.G.R. n. 1289/2021, recante ‘applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 - Funzioni delle Sezioni di Dipartimento.’ Rimodulazione delle funzioni delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, in ossequio alle previsioni della D.G.R. n. 1154/2025 e il D.P.G.R. n. 442/2025”*;

Visto il D.P.G.R. n. 516 del 24 settembre 2025 con cui si è provveduto a rimodulare le funzioni delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, in ossequio alle previsioni della D.G.R. n. 1154/2025 e del D.P.G.R. n. 442/2025;

Vista la D.G.R. n. 1657 del 29 ottobre 2025 recante *“Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 ‘Modello Organizzativo Maia 2.0’ e ss.mm.ii.. Affidamento incarichi di direzione delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Giunta regionale oggetto di rimodulazione.”*

In Bari presso la Sezione Accreditamento e Qualità, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario e confermata dalla Responsabile E.Q. "Autorizzazione ed Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale", riceve la seguente relazione.

L'art. 8-ter, comma 3 del D. Lgs. n. 502/92 prevede che: *"Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture."*

La L. R. 2 maggio 2017, n. 9 (*"Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private"*) e ss.mm.ii. stabilisce:

- all'art. 3 (*"Compiti della Regione"*) co. 3 che *"Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo):*

- a. *rilascia il parere favorevole di compatibilità ex articolo 8-ter del d.lgs. 502/1992, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di cui all'articolo 7;*

(omissis)";

- all'art. 5 (*"Autorizzazioni"*), comma 1 che: *"Sono soggetti all'autorizzazione alla realizzazione (omissis) 1.6. strutture che erogano le seguenti prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale: 1.6.1. strutture per prestazioni di specialistica ambulatoriale chirurgica individuate con apposito provvedimento di Giunta regionale; (omissis)"*
- al comma 2 che: *"Le strutture di cui al comma 1 sono soggette ad autorizzazione alla realizzazione anche nelle seguenti ipotesi:*

2.1 gli ampliamenti di strutture già esistenti e autorizzate, in essi compresi:

2.1.1 l'aumento del numero dei posti letto, posti letto-tecnici e grandi apparecchiature rispetto a quelli già autorizzati;

2.1.2 l'attivazione di funzioni sanitarie e/o socio-sanitarie aggiuntive rispetto a quelle già autorizzate;

2.2 la trasformazione di strutture già esistenti e specificamente:

2.2.1 la modifica della tipologia (disciplina) di posti letto rispetto a quelli già autorizzati;

2.2.2 la modifica di altre funzioni sanitarie e/o socio-sanitarie già autorizzate;

2.2.3 il cambio d'uso degli edifici, finalizzato a ospitare nuove funzioni sanitarie o socio-sanitarie, con o senza lavori;

2.2.4 l'adattamento delle strutture già esistenti e la loro diversa utilizzazione;

2.3 il trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate";

- all'art. 7 (*"Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie"*) che: "
 1. *I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.*
 2. *Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro, e non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando*

l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1.

- 3. Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2, sentita l'azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni.*
- 4. Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal successivo comma 5, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza.*
- 5. Il comune inderogabilmente, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione. (omissis)".*
- 6. Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo è prorogato, con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabili al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso superare i centottanta giorni.*

6-bis. Il termine di scadenza del provvedimento di conferma del parere di compatibilità coincide con il termine di scadenza del parere di compatibilità nella sede originaria, di cui al comma 4 e salvo quanto disposto dal comma 6

6-ter. Per far fronte alle attuali condizioni della congiuntura economica, i pareri di compatibilità regionale di cui al comma 4 in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente disposizione anche per effetto di eventuali proroghe già concesse ai sensi del comma 6, sono ulteriormente prorogati di un anno. Detta proroga opera di diritto ed è subordinata alla comunicazione dell'interesse ad avvalersene, presentata dal titolare dell'autorizzazione alla realizzazione di cui al comma 5 al dirigente della sezione regionale competente prima della scadenza del termine di validità attualmente in corso.

6-quater. Per continuare a far fronte alle attuali condizioni della congiuntura economica, i pareri di compatibilità regionale di cui al comma 4, in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche per effetto di eventuali proroghe concesse ai sensi dei commi 6 e 6 ter, sono ulteriormente prorogati di un anno. Detta proroga opera di diritto ed è subordinata alla comunicazione dell'interesse ad avvalersene, presentata dal titolare dell'autorizzazione alla realizzazione di cui al comma 5, al dirigente della sezione regionale competente, prima della scadenza del termine di validità attualmente in corso. Alla comunicazione dell'interesse ad avvalersi della proroga sono allegati copia del titolo abilitativo edilizio conseguito, o della pratica presentata al competente ufficio comunale, completa dei prescritti elaborati progettuali, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Con D.D. n.156 del 24/05/2023 il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio delle verifiche di compatibilità richieste dal Comune di Lecce in relazione alle istanze di autorizzazione alla realizzazione di una struttura di specialistica ambulatoriale chirurgica per la branca di OCULISTICA presentate dalla società (...) e dalla società "Studio Dentistico Stefanelli S.r.l." con sede legale in Botrugno (LE) alla via Roma n. 28.

Con istanza trasmessa con Pec del 29/01/2024 il dott. Oronzo Stefanelli, in qualità di Amministratore Unico della società unipersonale "Studio Dentistico Stefanelli S.r.l." (C.F. e P. IVA 04220880753), ha comunicato

l'interesse di avvalersi della proroga prevista dall'art. 7, comma 6-ter della L.R. n. 9/2017 (che opera di diritto) del parere favorevole di compatibilità per la struttura specialistica ambulatoriale per la branca di oculistica di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e al R.R. n. 5/2020 e s.m.i., la cui autorizzazione alla realizzazione n. 13/2023 è stata rilasciata dal Comune di Lecce in data 28/09/2023 e la cui scadenza è quindi aggiornata al 22/09/2026.

Con successiva istanza trasmessa con nota del 20/02/2025, il medesimo dott. Oronzo Stefanelli ha manifestato l'interesse di avvalersi della proroga prevista dall'art. 7, comma 6-quater della L.R. n. 9/2017 (che opererà di diritto) del suddetto parere di compatibilità, per il quale sta operando la proroga prevista dall'art. 7, comma 6-ter, della L.R. n. 9/2017, e la cui scadenza sarà il 21/09/2027

Con nota ad oggetto **"Istanza di PROROGA autorizzazione alla realizzazione di struttura specialistica ambulatoriale chirurgica di cui all'art.5, comma 1, punto 1.6.2 della L.R.n.9/2017 e s.m.i. e R.R. n.5/2020 e s.m.i. e s.m.i. per la branca di OCULISTICA in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabile al soggetto interessato ex art. 7 comma 6 della L.R. 9 del 02/05/2017.**

- parere di compatibilità regionale di cui alla Determinazione Regionale num. 156 del 24.05.2023 ",
trasmessa con Pec del 06/11/2025 ed acquisita dalla scrivente Sezione al prot. n. 0631712 del 10/11/2025, il Dott. Oronzo STEFANELLI, in qualità di Amministratore Unico della società Unipersonale "Studio Dentistico Stefanelli S.r.l.", ha chiesto:

"ai sensi dell'art. 7 comma 6 della L.R. 9 del 02/05/2017, una proroga di 180 giorni al termine di conclusione dei lavori, così come ricalcolato in base alle proroghe di legge più innanzi emarginate.",
allegando:

- "1. istanza al Tribunale di Lecce e fissazione udienza;**
- 2. nomina CTU;**
- 3. verbale 1° e 2° sopralluogo 22-10-2024 e 21-11-2024;**
- 4. n.5 e-mail di corrispondenza col CTU;**
- 5. autorizzazione del giudice per la ripresa lavori;**
- 6. Autorizzazione comunale alla REALIZZAZIONE n.13/2023;**
- 7. Determine Regionali su richiamate n.156 del 24.05.2023."**

Con nota prot. n. 0199087 del 05/11/2025, trasmessa con Pec di pari data ed acquisita dalla scrivente Sezione al prot. n. 0622716 del 05/11/2025, ad oggetto **"Istanza di aggiornamento autorizzazione alla realizzazione n. 13 /2023 per modifica layout e conferma del parere di compatibilità regionale alla realizzazione di struttura specialistica ambulatoriale chirurgica di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della L.R. n. 09/2017 e ss.mm.ii. e R.R. n. 05/2020 e ss.mm.ii. a seguito di modifiche sul progetto che ha già ottenuto il parere di compatibilità regionale con D.D. n. 156 del 24/05/2023."**, il Dirigente dell'Ufficio Edilizia Produttiva del Comune di Lecce, **"visto l'art. 7, comma 2, L.R. n. 09/2017, ha attestato l'avvenuta verifica, con esito positivo:**

- ✓ dei titoli di cui all'art. 7, comma 1, L.R. n. 09/2017 e ss.mm.ii.;**
- ✓ della conformità dell'intervento richiesto dal dr. Oronzo Stefanelli, nella sua qualità di amministratore unico della società Unipersonale Studio Dentistico Stefanelli S.r.l. con sede legale in Botrugno (Le) alla via Roma, 28, C.F. e P.IVA 04220880753, alla normativa urbanistica ed edilizia ai fini della richiesta alla Regione Puglia della verifica di compatibilità di cui all'art. 3, comma 3, lett. a) L.R. n. 09/2017 e ss.mm.ii.", allegandovi:**
 - planimetria locali ex ante;**
 - permesso di costruire n. 158/2025;**
 - relazione descrittiva dei lavori apportati con la variante in corso d'opera;**
 - impegno a realizzare quanto previsto nel progetto e nella relazione tecnica;**
 - attestazione di Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio prot. gen. n. 123842 del 23/10/2020 e prot. gen. N. 67324 del 14/04/2023;**
 - Autorizzazione Comune di Lecce n. 13/2023;**
 - D.D. regionale n. 156 del 24/05/2023".**

Per tutto quanto sopra riportato;

si precisa che il legale rappresentante potrà trasmettere l'istanza di proroga ai sensi dell'art. 7, comma 6, della L.R. n. 9/2017, con riferimento alle branche per le quali il termine di validità del parere non risulti ancora scaduto per effetto delle proroghe operanti di diritto, **esclusivamente in prossimità della scadenza** della predetta proroga e **qualora sussista ancora la necessità di richiederla**, per le ragioni espressamente contemplate dal medesimo art. 7, comma 6 della L.R. n. 9 del 02/05/2017, ossia in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o al completamento dell'opera, non imputabili al soggetto interessato, che ne dimostri la sussistenza mediante specifica certificazione rilasciata dal Comune o dal Direttore dei lavori. La prefata proroga dovrà essere richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non potrà, in ogni caso, superare i centottanta giorni;

si propone di rilasciare alla società **"STUDIO DENTISTICO STEFANELLI S.R.L."**, per la struttura specialistica ambulatoriale per la branca di oculistica ex art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della L.R. n.9/2017 s.m.i., con sede in Lecce alla via A. Gramsci angolo V.le Japigia n. 3, la **conferma del parere di compatibilità favorevole** rilasciato con **D.D. n. 156 del 24.05.2023** a seguito dell'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione alla realizzazione per modifica di layout.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n.196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26 settembre 2024.

L'impatto di genere stimato è:

- ☐ diretto
- ☐ indiretto
- ☒ neutro
- ☐ non rilevato

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- di rilasciare alla società **“STUDIO DENTISTICO STEFANELLI S.R.L.”**, per la struttura specialistica ambulatoriale chirurgica per la branca di oculistica ex art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della L.R. n.9/2017 s.m.i., con sede in Lecce alla via A. Gramsci angolo V.le Japigia n. 3 la **conferma del parere di compatibilità favorevole** rilasciato con con **D.D. n. 156 del 24.05.2023**, a seguito dell’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione alla realizzazione per modifica di layout;
- di notificare il presente provvedimento:
 - al legale rappresentante della società **“STUDIO DENTISTIFICO STEFANELLI S.R.L.”**;
 - al Direttore Generale dell’ASL LECCE;
 - al Sindaco del Comune di LECCE;
 - al Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio, Patrimonio Ufficio Edilizia Produttiva

Il presente provvedimento:

- è stato elaborato mediante la piattaforma informatica **“Cifra2”**, composto da pagine progressivamente numerate, firmato digitalmente e adottato in unico originale;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18;
- sarà pubblicato all’Albo della Sezione Accreditamento e Qualità/Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
- viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 214/DIR/2026/00006

Sottoscrittori Proposta:

- Istruttore Proposta e Responsabile Pubblicazione
Maria Concetta Capozzi
- EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale
Irene Vogiatzis

Firmato digitalmente da:

Istruttore Proposta e Responsabile Pubblicazione
Maria Concetta Capozzi

EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale
Irene Vogiatzis

Il Dirigente della Sezione Accreditamento e Qualità
Mauro Nicastro

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ACCREDITAMENTO E QUALITÀ 28 gennaio 2026, n. 9

Conferma dei pareri di compatibilità rilasciati con Determine n. 156/2023 e n. 222/2023 per la realizzazione, da parte della società “Villa Immacolata S.R.L.”, di una struttura erogante prestazioni di specialistica ambulatoriale chirurgica per le branche di Area medica, Area chirurgica, Chirurgia plastica ed Oculistica (art. 5, comma 1, p. 1.6.1 della L.R. n. 9/2017) a seguito dell’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione alla realizzazione per trasferimento della sede prevista nell’ambito del Comune di Cutrofiano (LE), dalla Via Vicinale Pagliare-Località “Pozzo Dolce” alla Via Catania n. 28 – Angolo Via Cagliari n. 20.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *“riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *“Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0”* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata *“Agenda di Genere”*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell’incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta n. 212 del 30/04/2024 di conferimento dell’incarico di Elevata Qualificazione *“Autorizzazione ed Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale”*;

Viste le LL.RR. del 29/12/2023 nn. 37 e 38 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 18 del 22/01/2024;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 22 aprile 2024, n. 526 recante *“Approvazione del ‘Programma triennale di rotazione ordinaria del personale della Regione Puglia 2023-2025”*;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1154 del 04 agosto 2025 *“Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale 7 dicembre 2020, n. 1974 e s.m.i. “Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello organizzativo MAIA 2.0”. – Ridefinizione assetto Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Aggiornamento Allegato A-bis”*;

Visto il D.P.G.R. n. 442 del 06 agosto 2025 con cui sono state apportate ulteriori integrazioni e modifiche all’Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo *“MAIA 2.0”*;

Vista la D.G.R. n. 1368 del 22 settembre 2025 avente ad oggetto: *“D.G.R. n. 1289/2021, recante ‘applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 - Funzioni delle Sezioni di Dipartimento.’ Rimodulazione delle funzioni delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, in ossequio alle previsioni della D.G.R. n. 1154/2025 e il D.P.G.R. n. 442/2025”*;

Visto il D.P.G.R. n. 516 del 24 settembre 2025 con cui si è provveduto a rimodulare le funzioni delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, in ossequio alle previsioni della D.G.R. n. 1154/2025 e del D.P.G.R. n. 442/2025;

Vista la D.G.R. n. 1657 del 29 ottobre 2025 recante *“Decreto del Presidente della Giunta regionale 22*

gennaio 2021, n. 22 'Modello Organizzativo Maia 2.0' e ss.mm.ii.. Affidamento incarichi di direzione delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Giunta regionale oggetto di rimodulazione.”.

In Bari presso la Sezione Accreditamento e Qualità, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario e confermata dalla Responsabile E.Q. "Autorizzazione ed Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale", riceve la seguente relazione:

L'art. 8-ter, comma 3 del D. Lgs. n. 502/92 prevede che: *“Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture.”.*

La L. R. 2 maggio 2017, n. 9 (*“Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”*) e ss.mm.ii. stabilisce:

- all'art. 3 (*“Compiti della Regione”*) co. 3 che *“Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo):*
 - a. *rilascia il parere favorevole di compatibilità ex articolo 8-ter del d.lgs. 502/1992, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di cui all'articolo 7;*

(omissis)”;

- all'art. 5 (*“Autorizzazioni”*),
 - comma 1 che: *“Sono soggetti all'autorizzazione alla realizzazione (omissis)*
 - 1.6. *strutture che erogano le seguenti prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale:*
 - 1.6.1. *strutture per prestazioni di specialistica ambulatoriale chirurgica individuate con apposito provvedimento di Giunta regionale; (omissis)”*
 - comma 2 che: *“Le strutture di cui al comma 1 sono soggette ad autorizzazione alla realizzazione anche nelle seguenti ipotesi:*
 - 2.1 *gli ampliamenti di strutture già esistenti e autorizzate, in essi compresi:*
 - 2.1.1 *l'aumento del numero dei posti letto, posti letto-tecnici e grandi apparecchiature rispetto a quelli già autorizzati;*
 - 2.1.2 *l'attivazione di funzioni sanitarie e/o socio-sanitarie aggiuntive rispetto a quelle già autorizzate;*
 - 2.2 *la trasformazione di strutture già esistenti e specificamente:*
 - 2.2.1 *la modifica della tipologia (disciplina) di posti letto rispetto a quelli già autorizzati;*
 - 2.2.2 *la modifica di altre funzioni sanitarie e/o socio-sanitarie già autorizzate;*
 - 2.2.3 *il cambio d'uso degli edifici, finalizzato a ospitare nuove funzioni sanitarie o socio-sanitarie, con o senza lavori;*
 - 2.2.4 *l'adattamento delle strutture già esistenti e la loro diversa utilizzazione;*
 - 2.3 *il trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate”;*
 - all'art. 7 (*“Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie”*) che: “
 - 1. *I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per*

territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.

- 2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro, e non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1.*
- 3. Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2, sentita l'azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni.*
- 4. Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal successivo comma 5, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza.*
- 5. Il comune inderogabilmente, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione. (omissis)".*
- 6. Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo è prorogato, con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabili al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso superare i centottanta giorni.*

6-bis. Il termine di scadenza del provvedimento di conferma del parere di compatibilità coincide con il termine di scadenza del parere di compatibilità nella sede originaria, di cui al comma 4 e salvo quanto disposto dal comma 6

6-ter. Per far fronte alle attuali condizioni della congiuntura economica, i pareri di compatibilità regionale di cui al comma 4 in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente disposizione anche per effetto di eventuali proroghe già concesse ai sensi del comma 6, sono ulteriormente prorogati di un anno. Detta proroga opera di diritto ed è subordinata alla comunicazione dell'interesse ad avvalersene, presentata dal titolare dell'autorizzazione alla realizzazione di cui al comma 5 al dirigente della sezione regionale competente prima della scadenza del termine di validità attualmente in corso.

6-quater. Per continuare a far fronte alle attuali condizioni della congiuntura economica, i pareri di compatibilità regionale di cui al comma 4, in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche per effetto di eventuali proroghe concesse ai sensi dei commi 6 e 6 ter, sono ulteriormente prorogati di un anno. Detta proroga opera di diritto ed è subordinata alla comunicazione dell'interesse ad avvalersene, presentata dal titolare dell'autorizzazione alla realizzazione di cui al comma 5, al dirigente della sezione regionale competente, prima della scadenza del termine di validità attualmente in corso. Alla comunicazione dell'interesse ad avvalersi della proroga sono allegati copia del titolo abilitativo edilizio conseguito, o della pratica presentata al competente ufficio comunale, completa dei prescritti elaborati progettuali, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

La L.R. n. 42/2024 stabilisce all'art. 7 ("interpretazione e modifiche alla L.R. n.9/2017 s.m.i.") comma 1 che: "La legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e

all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) è così interpretata e modificata:

a) il comma 6 bis dell'articolo 7, è interpretato nel senso che si riferisce alla conferma del parere di compatibilità per trasferimento di sede della struttura sanitaria o sociosanitaria, nello stesso Comune, precedente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio; (omissis)";

Con Determinazione Dirigenziale **n. 156 del 24.05.2023** il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta ha rilasciato *"parere di compatibilità favorevole, ai sensi dell'art. 7, comma 3 della L. R. n. 9/2017 s.m.i., per la branca di OCULISTICA alle richieste trasmesse, nell'ambito territoriale dell'ASL LE, con riferimento all'arco temporale del I bimestre, per la tipologia di struttura di specialistica ambulatoriale chirurgica di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della medesima L. R. n. 9/2017 s.m.i. (OMISSIS) dal Comune di Cutrofiano (LE), a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società "Villa Immacolata S.r.l.", con sede operativa in Cutrofiano in località "Pozzo Dolce"*",

Con Determinazione Dirigenziale **n. 222 del 01.08.2023** il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta ha rilasciato *"parere di compatibilità favorevole, ai sensi dell'art. 7, comma 3 della L. R. n. 9/2017 ss.mm.ii. nell'ambito territoriale dell'ASL LECCE con riferimento all'arco temporale del I bimestre per la tipologia di struttura di specialistica ambulatoriale chirurgica di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della medesima L. R. n. 9/2017 ss.mm.ii.: per una o più branche di AREA MEDICA, di AREA CHIRURGICA e per la branca di CHIRURGIA PLASTICA alle richieste trasmesse: (Omissis) dal Comune di Cutrofiano (LE), a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società "Villa Immacolata S.r.l.", con sede operativa in Cutrofiano in località "Pozzo Dolce"*"; (omissis)

Con provvedimento prot. **N. 3431 del 11.03.2025** il Comune di Cutrofiano ha rilasciato l'"Autorizzazione alla realizzazione di strutture eroganti prestazioni di specialistica ambulatoriale chirurgica per le branche di Area medica, Area chirurgica, Chirurgia plastica e Oculistica (art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della L.R n.9/2017 e del R.R n.15/2020) presso la RSA "Villa Immacolata", nella sede operativa ubicata in Cutrofiano, Via Vicinale Pagliare, Località "Pozzo Dolce"

Con pec trasmessa in data **20/09/2025, acquisita al prot. di questo Ente al n. 521152 del 25/09/2025**, l'Amministratore Unico della Società "Villa Immacolata S.r.l.", con P.IVA 04333970756 e sede legale in Cutrofiano (LE) alla Via Vicinale Pagliare Pozzo Dolce s.n, ha chiesto:

"

- a. *proroga di validità del parere di compatibilità per il periodo massimo consentito dalla legge, così come previsto dalle modifiche apportate alla L. R. n. 9 del 2017 e successivamente dalla Legge di Bilancio della Regione Puglia pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 13 straord. del 31-12-2024 che ne apporta le modifiche all'Art. 7 in considerazione anche dell'autorizzazione alla realizzazione pervenuta soltanto in data 11.03.2025; Si precisa, ai sensi dell'art. 7, comma 6 della L.R. 9/2017, che il mancato completamento dell'iter autorizzativo è da attribuirsi esclusivamente a ritardi amministrativi e non a responsabilità della scrivente o della società Villa Immacolata S.r.l.*
- b. *al fine di evitare ulteriori ritardi incompatibili con i termini previsti per la realizzazione e l'esercizio degli ambulatori, si chiede contestualmente il trasferimento degli stessi presso l'immobile sito in Cutrofiano, Via Catania n. 28 – angolo Via Cagliari n. 20, attualmente oggetto di procedura per il cambio di destinazione d'uso da abitativo a servizi. Gli interventi strutturali per l'adeguamento dell'immobile sopra citato consentirebbero l'apertura degli stessi nei termini previsti dalla legge con la concessione della proroga richiesta. Per lo stesso immobile sono già in corso procedure di cambio di destinazione d'uso da abitativo a servizi.", all'uopo allegando:*

“- copia documento di identità dell'Amministratore Unico di Villa Immacolata S.r.l.

- Integrazione documenti comune 23.05.23

- Parere compatibilità AREA OCULISTICA (atto dirigenziale N 156 del 24.05.2023)

- Parere compatibilità AREA MEDICA, AREA CHIRURGICA E CHIRURGIA PLASTICA (atto dirigenziale n. 222 del 01.08.2023)

- Delibera proroga Comune n 24 del 24.06.24

- Autorizzazione Paesaggistica 15_02_25

- Autorizzazione alla Realizzazione 11_03_25

- Contratto di comodato con documenti

- Registrazione del contratto di comodato d'uso

- Elaborati_progetti_SCIA_planimetrie_SUAP”.

Con pec del 04/12/2025 la scrivente Sezione ha trasmesso la nota prot. n. U065505 con la quale è stata comunicata alla Società “Villa Immacolata S.r.l.” di aver preso atto dell'intenzione della suddetta società di avvalersi delle proroghe che operano di diritto comma 6 ter e comma 6 quater dell'art 7 L.R 9/2017 e nel contempo è stata indicata la procedura da seguire per avviare correttamente il procedimento di trasferimento di sede.

Con pec del 17/12/2025, acquisita con prot. n. 725574 di pari data, l'Amministratore Unico della Società “Villa Immacolata s.r.l.” ha presentato al Comune di Cutrofiano istanza di aggiornamento dell'autorizzazione alla realizzazione prot. n. 3431 del 11.03.2025 rilasciata per una struttura erogante prestazioni di specialistica ambulatoriale chirurgica per le branche di Area medica, Area chirurgica, Chirurgia plastica ed Oculistica (art. 5, comma 1, p. 1.6.1 della L.R n. 9/2017), per trasferimento della sede prevista nell'ambito del medesimo Comune, da Via Vicinale Pagliare-Località “Pozzo Dolce” a Via Catania n. 28 – Angolo Via Cagliari n. 20.

Con pec del 14.01.2026 ad oggetto “*Richiesta di Conferma/aggiornamento, ai sensi dell'art. 7 c.2 della L.R. n.9/2017, dei pareri di compatibilità rilasciati con determine dirigenziali nn. 156 e 222 del 2023*”, acquisita con prot. n. 16993 di pari data, il Comune di Cutrofiano ha chiesto “*la conferma del parere di compatibilità già rilasciato alla Società “Villa Immacolata s.r.l.” con DD 156 del 20/05/2023 e con DD 222 del 01/08/2023 per la realizzazione per una struttura erogante prestazioni di specialistica ambulatoriale chirurgica per le branche di Area medica, Area chirurgica, Chirurgia plastica ed Oculistica per trasferimento **definitivo della struttura nel medesimo Comune, da Via Vicinale Pagliare-Località “Pozzo Dolce” a Via Catania n. 28 – Angolo Via Cagliari n. 20**, allegando:*

- *copia della documentazione di cui al c.1 dell'art 7 L.R. 9/2017 trasmessa dal richiedente con prot. 13148/2025;*
- *copia della SCIA EDILIZIA- S.U.E. DI CUTROFIANO – Pratica n. 143/25- Prot. n. 13745 del 01/10/2025 relativa al progetto cambio destinazione d'uso da residenziale a poliambulatori di immobile sito in via Cagliari angolo via Catania;*
- *copia dell'attestazione di conformità alla normativa urbanistica ed edilizia, con riferimento agli indici previsti in detto comparto, dell'intervento edilizio di cui alla SCIA di cui al punto precedente”.*

Per tutto quanto sopra riportato;

verificata la completezza della documentazione trasmessa prevista dalla normativa sopra richiamata

si propone di confermare i pareri di compatibilità rilasciati con Determine n. 156 del 20/05/2023 e n. 222 del 01/08/2023 per la realizzazione, da parte della società “Villa Immacolata S.R.L.”, di una struttura erogante prestazioni di specialistica ambulatoriale chirurgica per le branche di Area medica, Area chirurgica, Chirurgia plastica ed Oculistica (art. 5, comma 1, p. 1.6.1 della L.R n. 9/2017), a seguito dell'istanza di aggiornamento

dell'autorizzazione comunale alla realizzazione prot. n. 3431 del 11.03.2025 per trasferimento della sede prevista nell'ambito del Comune di Cutrofiano (LE), dalla Via Vicinale Pagliare-Località "Pozzo Dolce" alla Via Catania n. 28 – Angolo Via Cagliari n. 20.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n.196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26 settembre 2024.

L'impatto di genere stimato è:

- ☐ diretto
- ☐ indiretto
- ☒ neutro
- ☐ non rilevato

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- di confermare i pareri di compatibilità rilasciati con Determine n. 156 del 20/05/2023 e n. 222 del 01/08/2023 per la realizzazione, da parte della società "Villa Immacolata S.R.L.", di una struttura erogante prestazioni di specialistica ambulatoriale chirurgica per le branche di Area medica, Area chirurgica, Chirurgia plastica ed Oculistica (art. 5, comma 1, p. 1.6.1 della L.R n. 9/2017), a seguito dell'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione comunale alla realizzazione prot. n. 3431 del 11.03.2025 per trasferimento della sede prevista nell'ambito del Comune di Cutrofiano (LE), dalla Via Vicinale Pagliare-Località "Pozzo Dolce" alla Via Catania n. 28 – Angolo Via Cagliari n. 20;
- di notificare il presente provvedimento:
 - al legale rappresentante della società "VILLA IMMACOLATA S.R.L."
 - al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL LECCE;
 - al Sindaco del Comune di Cutrofiano (LE);
 - al Sue del Comune di Cutrofiano (LE).

Il presente provvedimento:

- è stato elaborato mediante la piattaforma informatica “Cifra2”, composto da pagine progressivamente numerate, firmato digitalmente e adottato in unico originale;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18;
- sarà pubblicato all’Albo della Sezione Accreditamento e Qualità/Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
- viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 214/DIR/2026/00010

Sottoscrittori Proposta:

- Istruttore Proposta e Responsabile Pubblicazione
Maria Concetta Capozzi
- EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale
Irene Vogiatzis

Firmato digitalmente da:

Istruttore Proposta e Responsabile Pubblicazione
Maria Concetta Capozzi

EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale
Irene Vogiatzis

Il Dirigente della Sezione Accreditamento e Qualità
Mauro Nicastro

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA 28 gennaio 2026, n. 48

Legge regionale 30 settembre 2004, n.15 e s.m.i. - Regolamento regionale 29 gennaio 2008, n.1 e s.m.i. - Albo dei Direttori Generali delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) - Avviso pubblico per l'aggiornamento dell'Albo dei Direttori Generali delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) di cui alla A.D. n. 1006 del 13 ottobre 2025 della Sezione Inclusione Sociale Attiva. Pubblicazione Albo Aggiornato.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997.

VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998.

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001.

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

VISTO l'art. 18 del D. Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

VISTI gli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.Lgs n. 82/2005, come modificato dal D. Lgs 13 dicembre 2017 n. 217.

VISTO il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.

VISTA la Legge regionale n. 18 del 27 ottobre 2025 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2026 e bilancio pluriennale 2026-2028 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2026)".

VISTA la Legge regionale n. 19 del 27 ottobre 2025 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2026 e pluriennale 2026-2028".

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1818 del 19 novembre 2025 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2026 e pluriennale 2026-2028. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione".

VISTO il DPGR del 22 gennaio 2021, n. 22, pubblicato sul BURP n. 15 del 28-1-2021, che adotta l'Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0".

VISTO il DPGR n. 263 del 10/08/2021 recante: "Attuazione modello Organizzativo MAIA 2.0 adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22 gennaio 2021 e s.m.i. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni" come modificato e integrato con D.P.G.R. n. 328 del 17/09/2021;

VISTA l'A.D. n. 013/DIR/2021/00028 avente ad oggetto: "ricollocazione servizi afferenti le nuove Sezioni della Giunta regionale in attuazione della DGR 1576 del 30/09/2021".

VISTO l'A.D. n. 1 del 16/02/2022 avente per oggetto la Rimodulazione dei Servizi afferenti il Dipartimento Welfare.

VISTA la D.G.R. n. 1998 del 29/12/2022 con cui è stato conferito alla Dr.ssa Caterina Binetti l'incarico di direzione della Sezione Inclusione Sociale Attiva.

VISTA la D.G.R. n. 1959 del 09/12/2025 con cui è stato prorogato l'incarico di direzione della Sezione Inclusione Sociale Attiva della Dr.ssa Caterina Binetti sino al 28 febbraio 2026.

VISTA la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere".

VISTA la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale".

VISTO l'A.D. n. 1282/2024 avente ad oggetto il conferimento al Dott. Manuel Grittani dell'incarico di responsabilità equiparato ad Elevata Qualificazione denominato "Monitoraggio dei servizi sociali alla persona erogati tramite ASP", presso la Sezione Inclusione Sociale Attiva del Dipartimento Welfare, alle dirette dipendenze del Servizio Inclusione Sociale Attiva, accessibilità dei servizi sociali, contrasto alle povertà e ASP.

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dal funzionario di E.Q., che di seguito si riporta,

PREMESSO CHE:

- La Legge Regionale n. 15/2004 e s.m.i recante "*Riforma delle Istituzioni di Assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alla persona*", ed il Regolamento regionale 28 gennaio 2008,

n. 1 e s.m.i, attuativo della citata L. R. n. 15/2004, hanno dato avvio al processo di trasformazione delle IPAB Pugliesi;

- L'art. 31 della predetta Legge Regionale dispone che: *"1. È istituito, presso il Settore servizi sociali della Regione, l'Albo regionale dei Direttori generali delle aziende pubbliche di servizi alla persona. 2. Il regolamento di attuazione della presente legge stabilisce le modalità per la costituzione dell'Albo, i requisiti, i criteri e i modi per l'iscrizione. 3. L'Albo ha validità triennale ed è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione"*;

- L'art. 20 del sopra citato Regolamento regionale n. 1/2008 ha stabilito che la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore al ramo, istituisce presso il Settore Sistema Integrato dei Servizi Sociali l'Albo Regionale dei Direttori Generali delle Aziende Pubbliche di Servizi alla persona (ASP) di durata triennale, prevedendo, altresì, l'aggiornamento annuale dello stesso Albo a seguito di avviso da pubblicarsi entro il 31 dicembre del terzo anno di vigenza;

- Con Deliberazione di Giunta Regionale N. 1829 del 30 settembre 2008, avente ad oggetto *"LL.RR. 39/09/2004 n.15 e 15/05/2006 n.13 - Istituzione dell'Albo dei Direttori Generali. Definizione, criteri e modalità per l'iscrizione"* è stato istituito presso il Settore Sistema Integrato Servizi Sociali, l'Albo dei Direttori Regionali delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona e sono state definite le relative modalità, i criteri e i requisiti per l'iscrizione al predetto Albo;

- A seguito della ridefinizione delle sezioni dei Dipartimenti e delle relative funzioni, avvenuta con DPGR n. 263/2021 e DGR n. 1289/2021, la competenza in materia di Asp, compresa la procedura per la costituzione dell'Albo dei Direttori Generali delle Asp della Puglia, è stata ascrivita alla Sezione inclusione Sociale Attiva - Servizio inclusione sociale attiva, accessibilità dei servizi sociali e contrasto alla povertà ed Asp;

DATO ATTO CHE:

- Con Determinazione del Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva n. 698 del 18.07.2022, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 82 del 21.07.2022, si dava avvio alle procedure per la ricostituzione dell'Albo dei Direttori Generali delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona;

- Con Determinazione del Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva n. 1227 del 29.12.2022, rettificata con successiva D.D. n. 10 del 17 gennaio 2023 e, da ultimo, con D.D. n. 310 del 27 marzo 2023, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 30 del 30.03.2023, veniva approvato il nuovo albo dei Direttori generali delle ASP, unitamente alla pubblicazione dell'elenco degli iscritti;

- Con A.D. n. 56 del 01/02/2024 della Sezione Inclusione Sociale Attiva, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 12 del 08.02.2024, venivano attivate le procedure per l'aggiornamento annuale dell'Albo, entro il termine di validità triennale dello stesso, come previsto dall'art. 31, co. 3 della L.R. n. 15/2004 e s.m.i e dall'art. 20, co. 6 del Regolamento di Attuazione n. 1/2008 e s.m.i.;

- Con successivo A.D. n. 426 del 16/05/2024 della Sezione Inclusione Sociale Attiva, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 42 del 23.05.2024, veniva approvato l'Albo aggiornato, unitamente alla pubblicazione dell'elenco degli iscritti;

CONSIDERATO CHE:

- In attuazione dell'art. 20, comma 6, del sopra citato Regolamento Regionale n. 1/2008, sono state attivate entro il 31/12/2025 le procedure per l'aggiornamento del ridetto Albo e, con A.D. n. 1006 del 13/10/2025, pubblicato sul BURP n. 84 del 20/10/2025, è stato approvato l'Avviso pubblico per l'aggiornamento annuale del predetto Albo;

- Con A.D. n. 00007 del 14/01/2026 è stata nominata la Commissione esaminatrice per la valutazione delle istanze pervenute, ai sensi dell'art. 3 del sopra richiamato Avviso.

DATO ATTO CHE:

- in data 15/01/2026 il Dott. Manuel Grittani, nella sua qualità di RUP, ha comunicato ai componenti della Commissione l'elenco dei partecipanti alla procedura *de qua* con nota prot. 0020818/2026;

- La Commissione ha rilevato che le istanze pervenute entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, attengono sia a n. 47 nuove candidature, che a n. 32 soggetti già

iscritti nell'Albo Regionale dei Direttori delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona;

- la Commissione ha, quindi, esaminato le istanze per le candidature finalizzate all'iscrizione nell'Albo Regionale dei Direttori di Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (Allegato "B", approvato con A.D. n. 1006 del 13/10/2025, BURP n. 84 del 20/10/2025), secondo l'ordine riportato nella nota trasmessa dal RUP in data 15/01/2026;
- la Commissione ha concluso la valutazione delle predette n. 47 candidature finalizzate all'iscrizione nell'Albo Regionale dei Direttori di Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (Allegato "B"), al fine di accertare il possesso dei requisiti soggettivi per la ridetta iscrizione, come da verbali n.1 del 21 gennaio 2026 e n.2 del 23 gennaio 2026, agli atti della Sezione Inclusione Sociale Attiva;

PRESO ATTO CHE, all'esito della verifica della documentazione prodotta, e per quanto di interesse ai fini dell'aggiornamento dell'Albo dei Direttori di cui all'avviso approvato con A.D. n. 1006 del 13/10/2025, n. 42 candidati sono risultati in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione, mentre n. 5 candidati sono risultati non ammessi per carenza dei requisiti previsti dal predetto Avviso;

RITENUTO, pertanto, di dover:

- approvare i verbali n. 1 del 21/01/2026 e n. 2 del 23/01/2026, redatti dalla Commissione di Valutazione;
- approvare, in conformità alle risultanze dei predetti verbali, l'Albo aggiornato dei Direttori Generali delle ASP della Puglia, riportato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il quale è costituito dall'elenco unificato dei nuovi iscritti e dei soggetti già iscritti nell'Albo approvato con A.D. n. 426/2024 della Sezione Inclusione Sociale Attiva che hanno presentato istanza di permanenza.

**Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 101/2018 -
Garanzie di riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla L. n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali nonché dal D. Lgs. n. 101/2018 ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE

Ai sensi della D.G.R. n. 1295/2024, la presente determinazione è stata sottoposta a
Valutazione di Impatto di Genere.

L'impatto di genere stimato risulta neutro

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA

L.R. n. 28/2001 e al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Si dichiara che il presente atto non comporta adempimenti contabili di cui alla legge regionale 16 novembre 2011, n. 28 non derivando dallo stesso alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui crediti potrebbero rivolgersi sulla regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

- sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
- viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
- ritenuto di dover provvedere in merito;
- rilevata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, dell'art. 7 del DPR n. 62/2013 e dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Puglia

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

1. Di approvare i verbali n. 1 del 21/01/2026 e n. 2 del 23/01/2026, della Commissione di Valutazione;
2. Di approvare l'Albo aggiornato dei Direttori generali delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona della Regione Puglia (Allegato A), quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il quale è costituito dall'elenco unificato dei nuovi iscritti e dei soggetti già iscritti nell'Albo approvato con A.D. n. 426/2024 della Sezione Inclusione Sociale Attiva e che hanno presentato istanza di permanenza;
3. Di dare atto che le motivazioni di non ammissione, relative alle istanze dei n. 5 candidati che hanno presentato domanda di nuova iscrizione all'Albo dei Direttori generali delle Aziende pubbliche di servizi alla Persona, saranno comunicate ai candidati ai rispettivi indirizzi PEC indicati nelle domande di partecipazione;
4. Di demandare gli adempimenti conseguenti al presente atto al Servizio inclusione sociale attiva, accessibilità dei servizi sociali e contrasto alla povertà ed Asp;
5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, unitamente all'Allegato A come sopra specificato, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
6. Di Dare atto che il presente provvedimento, composto da n. 9 pagine, compreso l'Allegato:
 - Viene redatto in forma integrale, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e dal d.lgs. n.101/2018;
 - È immediatamente esecutivo.
 - Sarà pubblicato in forma integrale all'Albo telematico-provvisorio delle determinazioni del Dipartimento WELFARE sul Sistema Puglia per 10 giorni lavorativi e poi archiviato nel sistema informativo di gestione documentale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del DPGR n. 22/2021.
 - Sarà pubblicizzato in formato tabellare mediante indicazione degli estremi identificativi nelle pagine del sito www.regione.puglia.it – sezione - “Amministrazione Trasparente” – sottosezione “Provvedimenti dirigenti Amministrativi”.
 - Sarà trasmesso in modalità digitale alla Segreteria della Giunta Regionale.
 - Sarà trasmesso all'assessorato al Welfare.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
ALLEGATO A _Albo Direttori Generali ASP Puglia 2025.pdf - c8f8338c4522e8d605dc039d5a32c253804b18b1f2b81b6e04d4abff09e52d72

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 146/DIR/2026/00062

Sottoscrittori Proposta:

- E.Q. Monitoraggio dei servizi sociali alla persona erogati tramite ASP
Manuel Grittani

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva
Caterina Binetti



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA

ALLEGATO "A"

Legge regionale 30 settembre 2004, n.15 e s.m.i. - Regolamento regionale 29 gennaio 2008, n.1 e s.m.i. - Albo dei Direttori Generali delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) - Avviso pubblico per l'aggiornamento dell'Albo dei Direttori Generali delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) di cui alla A.D. n. 1006 del 13 ottobre 2025 della Sezione Inclusioni Sociale Attiva. PUBBLICAZIONE ALBO AGGIORNATO.

Elenco dei soggetti iscritti nell'Albo dei Direttori Generali delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona

1. Abbasciano Mariagrazia
2. Antonelli Domenico
3. Antonelli Nicola
4. Argeze Francesca
5. Bisceglie Nicola
6. Caracciolo Alessio
7. Carone Arturo
8. Casolari Carla
9. Colella Luigi
10. Colucci Lucia
11. Consiglio Anna
12. Crisetti Marco
13. Dachille Giacomo
14. D'Amico Pietro
15. De Giosa Leonardo
16. De Leo Maria
17. De Meo Cristina Immacolata
18. Desario Michele
19. Di Gennaro Girolamo
20. Falsetti Francesca
21. Ferrara Augusto
22. Ferro Michele Fabio
23. Forte Giacomo Francesco
24. Frascaria Rocco
25. Frugis Maurizio Raffaele
26. Fruscio Luigi
27. Gallifuoco Salvatore
28. Guerra Matteo
29. Guida Dimitri
30. Ianora Rocco
31. Lacapra Rosanna
32. Lavanna Roberto
33. Licci Massimo
34. Lusi Patrizia Carolina



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA

35. Magistro Giovanna
36. Mancini Emanuele
37. Mascolo Domenico Maria
38. Miacola Marilina
39. Miolli Gian Domenico Nicola
40. Munno Domenica
41. Murri Pietro Vincenzo
42. Neretino Marianna
43. Netti Pietro
44. Nicoletti Luca
45. Notarangelo Annarosa
46. Panettieri Immacolata
47. Pasqua Tommaso
48. Piano Giovanni
49. Picardi Vincenzo
50. Pinto Federica
51. Potente Antonio
52. Potì Carlo
53. Ricchiuti Alessandro
54. Rizzi Roberto
55. Romano Andrea Paolo Filippo
56. Rubino Carlo
57. Ruggeri Maria Domenica
58. Russi Alberto
59. Ruvolo Fabio
60. Sabatelli Francesco Maria
61. Santamaria Leonardo
62. Santoro Danilo Antonio
63. Santoro Giuseppina
64. Saponaro Alessandra
65. Scalinci Silvio
66. Schiraldi Giuseppe
67. Serio Alessandra
68. Sicilia Antonio
69. Spada Francesco
70. Stanca Luigi
71. Trotta Arturo Antonio
72. Urbano Maria
73. Vinale Massimo
74. Zagaria Giovanni

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SANITARIA E MEDICINA CONVENZIONATA 29 dicembre 2025, n. 78

D.D. n. 28 del 13/02/2024 riconoscimento idoneità titolo professionale estero di infermiera alla Dott.ssa Nino Kobakhidze e autorizzazione a esercizio temporaneo attività lavorativa in deroga a riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, ai sensi del combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, dell'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni dalla L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024. PROROGA AL 31.03.2026.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

- **VISTO** il D.Lgs. n. 29 del 03.03.1993;
- **VISTO** il D.Lgs. n. 80 del 31.03.1998;
- **VISTA** la L.R. n. 18 del 25.03.1974;
- **VISTA** la L.R. n. 7 del 04.02.1997;
- **VISTA** la L.R. n. 20 del 31.12.2010;
- **VISTA** la L.R. n. 2 del 09.03.2011;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28.07.1998;
- **VISTI** gli articoli 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
- **VISTO** l'art. 32 della L. n. 69 del 18.06.2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- **VISTO** l'art. 18 del D. Lgs. 196/03 *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 04.10.2005;
- **VISTA** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20.04.2015 di Riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12.05.2015, avente ad oggetto *"Art. 18 comma 2 del D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 – Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità"*;
- **VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 31.07.2015, avente ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione."*;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1974 del 07.12.2020, pubblicata sul BURP n. 14 del 26.01.2021, che approva l'Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo *"MAIA 2.0"*;
- **VISTO** il D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021, pubblicato sul BURP n. 15 del 28.01.2021, che adotta l'Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo *"MAIA 2.0"*;
- **VISTA** la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 22 del 29.08.2022, con la quale è stato conferito l'incarico di Direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza territoriale – Rapporti istituzionali e Capitale umano S.S.R.;
- **VISTA** la L.R. n. 42 del 31.12.2024, avente ad oggetto *"Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025–2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025)"*;
- **VISTA** la L.R. n. 43 del 31.12.2024, avente ad oggetto *"Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027"*;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 26 del 20.01.2025, avente ad oggetto *"Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione."*;

- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1466 del 15.09.2021, recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata *"Agenda di Genere"*;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1295 del 26.09.2024, avente ad oggetto *"Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale"*;
- **VISTO** il D.P.G.R. n. 516 del 24.09.2025 con cui si è provveduto a rimodulare le funzioni delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, in ossequio alle previsioni della D.G.R. n. 1154/2025 e del D.P.G.R. n. 442/2025;
- **VISTA** la D.G.R. n. 1657 del 29.10.2025 recante *"Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0" e ss.mm.ii.. Affidamento incarichi di direzione delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Giunta regionale oggetto di rimodulazione"*;

Considerato che:

- la materia dell'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero è disciplinata dal combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, dell'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni dalla L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024, nonché dell'art. 2 comma 8 bis del D.L. n. 145/2024 convertito dalla L. n. 187/2024;
- con l'emergenza COVID-19, infatti, la normativa nazionale italiana ha introdotto con il citato art. 13 del D.L. 18/2020 la possibilità di impiegare temporaneamente professionisti sanitari con qualifiche conseguite all'estero, in deroga alle procedure ordinarie di riconoscimento formale dei titoli esteri presso il Ministero della Salute ex lege prescritte;
- tale deroga, inizialmente pensata per i cittadini europei e per l'assunzione temporanea nelle strutture pubbliche legate all'emergenza, è stata successivamente ampliata e prorogata più volte:
 - con estensione dei beneficiari ai cittadini extra-UE e agli Operatori Socio-Sanitari ed inclusione anche della possibilità di lavoro autonomo e presso strutture private accreditate coinvolte nell'emergenza;
 - con estensione dell'ambito di applicazione dell'esercizio in deroga anche a contesti lavorativi delle strutture non strettamente correlate alla gestione COVID-19, con l'obiettivo di affrontare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario a livello nazionale;
 - con proroghe della vigenza dapprima al 31.12.2023, poi al 31.12.2025 e da ultimo al 31.12.2027;
- detta normativa ha creato un canale derogatorio temporaneo e più agile per il reclutamento di professionisti sanitari formati all'estero, evolvendo da una misura strettamente connessa all'emergenza pandemica ad uno strumento strutturale per fronteggiare la carenza di personale nel Servizio Sanitario Nazionale, concretizzando, in sostanza, una via d'accesso semplificata, seppur limitata nel tempo, per colmare la necessità urgente di medici ed altri operatori sanitari in Italia;
- ulteriori modifiche alla normativa nazionale di che trattasi sono state sancite dall'art. 15 del D.L. n. 34/2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 56/2023, che ha prescritto la definizione della disciplina per l'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa con adozione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dell'anzidetto decreto legge, di apposita Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, stabilendo, altresì, che, nelle more dell'adozione dell'Intesa, restassero vigenti le norme di cui all'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 126/2021 ed all'art. 13 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020;
- a causa dell'articolata complessità della materia, di discordanze emerse nei processi decisionali e di criticità rilevate nelle fasi organizzative, operative ed istruttorie, sono state convocate e tenute, nell'arco temporale di pertinenza, svariate riunioni in Tavoli Tecnici Interregionali, finalizzati all'esecuzione dei lavori propedeutici al conseguimento dell'Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni-Province

Autonome, alla stesura definitiva della stessa e alla sua successiva approvazione;

- nei menzionati Tavoli Tecnici, si è dibattuto sulle procedure di reclutamento, sulle modalità operative, sulle tempistiche, sul possesso dei requisiti e sulla verifica in concreto degli stessi, nonché sull'iter specifico che i professionisti con titoli esteri debbano seguire per ottenere l'autorizzazione all'esercizio temporaneo, in attesa della procedura definitiva di riconoscimento ministeriale;
- i riferiti Tavoli Tecnici hanno inteso predisporre bozze di schemi di Intesa, recanti proposte di prescrizioni normative e procedurali per la gestione del reclutamento di personale sanitario estero in un regime temporaneo e derogatorio, garantendo al contempo che tali professionisti operino con gli stessi standard deontologici, disciplinari, di formazione professionale e di aggiornamento degli iscritti agli Ordini italiani;
- la fase di formulazione e definizione della disciplina attuativa per l'esercizio temporaneo in deroga è ancora in corso e le attività svolte nell'ambito dei riferiti Tavoli Tecnici per conseguire una convergenza decisionale costituiscono i presupposti basilari sui quali fondare l'adozione formale dell'Intesa in Conferenza Stato-Regioni-Province Autonome per consentire l'applicazione della norma di che trattasi;
- è doveroso porre in debita evidenza che, a seguito di apposita richiesta effettuata dalla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, con prot. n. 0337456 del 03.07.2024, inerente la possibilità di estendere la previsione normativa dell'esercizio in deroga in oggetto anche ad altre figure professionali sanitarie, nella specie, agli igienisti dentali o odontoiatri, è pervenuto parere del Ministero della Salute, recante prot. n. 0063389-22/10/2024-DGPROF-MDS-P ed acquisito al prot. n. 0517307 del 22.10.2024, del seguente tenore: *"Nelle more dell'adozione della citata intesa, spetta esclusivamente all'autonomia della singola Regione valutare se, in base al proprio fabbisogno di personale sanitario e socio-sanitario, tra le qualifiche professionali sanitarie per le quali gli interessati possono esercitare temporaneamente l'attività lavorativa in deroga nel territorio della Regione, presso cui i medesimi hanno fatto richiesta, possa rientrarvi altresì la professione sanitaria ... odontoiatra e igienista dentale e procedere, dunque, verso gli stessi professionisti richiedenti parimenti a come si è ritenuto opportuno comportarsi per il personale medico ed infermieristico ed, in particolare, in virtù delle stesse necessità dettate esclusivamente dalla carenza del personale sanitario in oggetto."* Tra i rilievi ministeriali, inoltre, è stato posto in debita evidenza che per alcune tipologie di figure professionali, *"in particolare, gli igienisti dentali con titolo conseguito in Spagna, il riconoscimento della qualifica, ai sensi del d.Lgs. n. 206/2007 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE, avviene previo superamento di consistenti misure compensative"*;

Rilevato, inoltre, che:

- a. è d'uopo segnalare il significativo rilievo rappresentato dai contenuti giuridici recati dai provvedimenti giurisdizionali emanati dalla magistratura amministrativa, nella specie due sentenze gemelle del T.A.R. per la Lombardia - Sezione III, n. 2941 e n. 2942 del 15.09.2025, che hanno accolto i ricorsi presentati dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) e dall'Ordine dei Medici di Milano (OMCeO) contro la Deliberazione della Giunta Regionale n. XII/3392 dell'11.11.2024 e il conseguente Decreto Dirigenziale n. 17712 del 21.11.2024, disponendo l'annullamento delle disposizioni regionali che introducevano procedure derogatorie semplificate per l'esercizio temporaneo delle professioni sanitarie, come medici, fisioterapisti, infermieri etc., con titoli conseguiti all'estero:
 1. il nucleo delle citate pronunce risiede nell'affermazione che la deroga prevista dalla normativa nazionale emergenziale – originariamente l'art. 13 del D.L. n. 18/2020 e l'art. 6-bis del D.L. n. 105/2021 poi prorogati – riguardasse esclusivamente le procedure amministrative e non i requisiti sostanziali per l'abilitazione all'esercizio della professione, laddove, invece, la Regione Lombardia avrebbe ecceduto i limiti delle deroghe previste da detta normativa statale, introducendo una procedura semplificata/accelerata per l'autorizzazione all'esercizio temporaneo delle professioni sanitarie in deroga alla normativa ordinaria, basata esclusivamente su verifiche documentali, permettendo, di fatto, l'esercizio della professione sanitaria a prescindere dalle verifiche sostanziali attitudinali, di competenza e di capacità (misure compensative, come

- tirocini o prove integrative), dirette ad assicurare l'equivalenza formativa;
2. in considerazione dell'eccedenza della competenza della Regione Lombardia, nonché della violazione della gerarchia delle fonti e della riserva statale, ossia della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della salute e di riconoscimento delle qualifiche professionali e dell'accesso all'esercizio delle professioni sanitarie, questa sorta di scorciatoia regionale è stata ritenuta illegittima dai giudici amministrativi lombardi, in quanto elusiva delle garanzie statali sulla verifica sostanziale delle competenze professionali, prescritta dalle norme europee e nazionali (Direttiva n. 2013/55/UE e D.Lgs. n. 206/2007) e sussistenti, in via esclusiva, in capo al Ministero della Salute, il quale deve assicurare che gli standard formativi siano equivalenti a quelli italiani, a tutela del fondamentale valore della salute pubblica, costituzionalmente garantito dall'art. 32 Cost.;
 3. Il T.A.R., infatti, ha sottolineato come la garanzia che il professionista sanitario possieda le necessarie conoscenze cliniche, specialistiche e linguistiche sia un requisito imprescindibile ed irrinunciabile per la qualità della prestazione sanitaria erogata, la tutela del preminente valore della salute e la sicurezza dei cittadini;
- b. a conforto dell'orientamento della giustizia amministrativa nel senso innanzi descritto si segnala la recentissima Ordinanza Cautelare n. 588 del 27.11.2025, emanata dal T.A.R. per il Veneto - Sezione Terza, pronunciata sul ricorso presentato dalla FNOMCEO e dagli Ordini provinciali veneti contro la Regione Veneto per l'annullamento, previa sospensione, di due Delibere della Giunta Regionale del Veneto, n. 830 del 15.07.2025 e n. 961 del 12.08.2025, impugnate in quanto autorizzavano il reclutamento temporaneo, tramite avviso pubblico, di medici specialisti, cittadini UE ed extra UE con titoli conseguiti all'estero non ancora riconosciuti dal Ministero della Salute, per la copertura di carenze di organico nelle strutture di emergenza-urgenza e pronto soccorso delle Aziende Ulss del Veneto:
1. segnatamente, l'adito Tribunale, riservando al merito ogni valutazione sulle complesse questioni giuridiche prospettate con il ricorso, nella fase cautelare ha preso atto della grave carenza di organico nelle strutture sanitarie, nonché dell'immissione in servizio del personale reclutato prevista solo per la metà del 2026 e, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, ossia il diritto alla salute e le questioni di legittimità sollevate dai medici, ha accolto parzialmente la domanda cautelare, disponendo la sospensione parziale dell'efficacia dell'impugnata delibera solo nella parte relativa alla stipula del contratto di lavoro subordinato con il personale medico oggetto di reclutamento e alla conseguente immissione in servizio dello stesso, così da consentire, nelle more della conclusione del giudizio, lo svolgimento delle procedure propedeutiche previste dalla delibera, come l'acquisizione delle manifestazioni di interesse, la nomina della commissione, la valutazione delle istanze e l'espletamento del colloquio;
- c. all'esito di tanto, è doveroso ribadire ed evidenziare la rilevante necessità di conseguire l'Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni-Province Autonome ex art. 15 del D.L. n. 34/2023, che disciplinerà in modo capillare ed uniforme il procedimento di reclutamento in deroga di professionisti sanitari in possesso di titoli conseguiti all'estero, nonché l'urgente occorrenza che, nelle more della sua adozione, lo scrivente Ente regionale assuma condotte cautelari a tutela della salute dei pazienti e della sicurezza delle cure;

Ritenuto, altresì, che:

- a livello regionale, coerentemente con lo scopo della normativa ex art. 15 del D.L. n. 34/2023, ossia fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale ha consentito l'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa in deroga, al fine di sopperire al deficit riscontrato nel S.S.R. per le professioni sanitarie mediche ed infermieristiche a fronte della ben nota impellente necessità di tali figure professionali;
- le prescrizioni normative dello scrivente Ente, inerenti alla materia dell'esercizio temporaneo in deroga, sono confluite nella determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024, avente ad oggetto "*Articolo 6-bis D.L. 105/2021 convertito con L. 126/2021 s.m.i.*"

Disposizioni in materia di esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero. INDIRIZZI OPERATIVI", che, nell'allegato "MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA", ha disposto che i soggetti interessati, cittadini europei e/o extra UE, dovessero inderogabilmente presentare alla riferita Sezione, a mezzo P.E.C., la seguente documentazione:

- istanza, corredata di copia del titolo di studio rilasciato in esito ad un percorso di livello universitario/post istruzione secondaria di secondo grado, unitamente a traduzione giurata dello stesso;
- copia dell'iscrizione all'Ordine/Albo professionale del Paese in cui il titolo di studio è stato conseguito, in corso di validità, unitamente a traduzione giurata della stessa. Qualora il Paese estero sia privo di Ordine/Albo professionale, è facoltà della Regione Puglia accettare la presentazione della dichiarazione di valore rilasciata dall'Autorità Diplomatica o Consolare italiana presente nello Stato in cui è stato conseguito il titolo, che attesti, tra l'altro, che il titolo è abilitante all'esercizio della professione;
- copia di documento d'identità in corso di validità dal quale si evinca che il professionista è residente o domiciliato nel territorio pugliese;
- allo stato attuale, tenuto conto sia delle argomentazioni precedentemente illustrate inerenti ai lavori preparatori tuttora in corso per il conseguimento dell'accordo di che trattasi e la formalizzazione dell'Intesa – che tradurrà i lavori tecnici in regole vincolanti – sia della manifesta rilevanza dei contenuti giuridici esplicitati nei provvedimenti giurisdizionali di cui innanzi, sia, altresì, dell'ingente entità delle istanze presentate e dell'articolata complessità istruttoria sottesa ad esse, nelle more dell'adozione dell'Intesa da formalizzare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, prescritta ex art. 15 del D.L. n. 34/2023, lo scrivente Ente regionale intende assumere una condotta maggiormente prudentiale e cautelare, dettata prioritariamente dall'esigenza di garantire il bene supremo della salute, quale diritto fondamentale ed inviolabile e quale interesse vitale per l'intera collettività;
- motivata dalle stesse esigenze precauzionali e finalizzata agli stessi scopi è la decisione della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia, in attesa dell'adozione della riferita Intesa ed in aderenza al costante orientamento giurisprudenziale innanzi esplicitato, di costituire apposita Commissione per la verifica sostanziale del possesso delle qualifiche professionali sanitarie e delle competenze linguistiche necessarie sia per la concessione dell'autorizzazione all'esercizio temporaneo in deroga nel territorio regionale e delle proroghe richieste dagli autorizzati, sia per l'accertamento in itinere del possesso effettivo dei requisiti da parte degli istanti cui è stata concessa l'autorizzazione in argomento fino al 31.12.2027, che necessita, sulla scorta dei rilievi evidenziati, di ulteriore validazione;
- la citata Commissione da costituire sarà composta da esperti della Regione, da rappresentanti degli Ordini competenti in relazione al profilo professionale preso in considerazione e da rappresentanti degli Atenei regionali di riferimento, in relazione al corso di studi interessato ed espletterà funzioni di verifica ed accertamento sostanziali dei requisiti afferenti al possesso delle qualifiche professionali sanitarie documentalmente attestate e della fondamentale conoscenza della lingua italiana, nonché di valutazione del percorso formativo espletato e dell'esperienza professionale maturata;
- in conseguenza di tanto, per la pluralità di motivazioni analiticamente rappresentate in narrativa, la scrivente Sezione regionale ritiene necessario e doveroso, all'attualità, accordare e consentire una proroga al 31.03.2026 dell'autorizzazione all'esercizio temporaneo in deroga a coloro, la cui concessione è in scadenza al 31.12.2025 e ne abbiano fatto formale richiesta, quale tempo necessario per la costituzione della Commissione e per la predisposizione degli atti conseguenti;

Atteso, inoltre, che:

- in data 23/8/2023, con prot. n. AOO183-12121 del 30/8/1982, è stata presentata dalla

dott.ssa Nino Kobakhidze alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta istanza di autorizzazione all'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa di infermiere o medico in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, la cui disciplina è regolamentata dal combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020, dell' art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni nella L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni nella L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024;

- a seguito della menzionata istanza, è stata espletata pertinente istruttoria dall'istruttrice amministrativa e dalla Responsabile della E.Q. *"Sviluppo Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) e attività progettuali"*, il cui esito è stato condiviso e confermato dalla Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, senza alcuna carenza probatoria, a conclusione della quale è stata emanata la determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, contrassegnata dal n. 28 del 13/02/2024, la quale ha autorizzato l'esercizio temporaneo in deroga dei titoli conseguiti all'estero della Dott.ssa Nino Kobakhidze nel rispetto delle condizioni in essa espresse, fino al 31.12.2025;
- in data 27/06/2025, con prot. n. 355666 del 27/06/2025, la medesima Dott.ssa Nino Kobakhidze ha effettuato istanza di proroga dell'autorizzazione de qua, che la Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia intende concedere nei termini innanzi indicati, nella specie fino al 31.03.2026, per la pluralità di motivazioni analiticamente rappresentate in narrativa;

Alla luce di tutto quanto innanzi rappresentato, valutata l'istanza in oggetto ed in coerenza con tutte le argomentazioni e le motivazioni dettagliatamente illustrate nel presente atto, si propone di:

- ritenere accoglibile, nei termini di seguito specificati, l'istanza di proroga della Dott.ssa Nino Kobakhidze dell'autorizzazione all'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa di infermiera in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020, dell'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni nella L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni nella L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024, nonché dell'art. 2 comma 8 bis del D.L. n. 145/2024 convertito nella L. n. 187/2024, nel rispetto di tutte le condizioni definite nella D.D. n. 28 del 13/02/2024;
- di prorogare l'autorizzazione all'esercizio temporaneo indicata nel precedente punto fino alla data del 31.03.2026, quale tempo necessario per la costituzione della Commissione e per la predisposizione degli atti conseguenti, per tutte le motivazioni e le argomentazioni espresse in narrativa;
- di stabilire che, allo scopo di assicurare coerenza ed uniformità di trattamento ed analisi, tutte le istanze presentate, sia quelle nuove, sia quelle in corso di istruzione, sia quelle già prorogate fino al 2027, sia quelle prorogate al 31.03.2026, siano sottoposte alla valutazione della Commissione per la verifica del possesso dei requisiti inerenti all'esercizio temporaneo in deroga documentalmente attestati, con ulteriori approfondimenti istruttori, da effettuarsi entro novanta giorni dalla costituzione della Commissione con atto dirigenziale;
- di disporre che si fa obbligo al destinatario del presente provvedimento di rappresentare al datore di lavoro la durata della validità di tale proroga, scadente in data 31.03.2026, qualora si avvalga dell'esercizio temporaneo della connessa attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020, dell' art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito

con modificazioni nella L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni nella L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024, nonché dell'art. 2 comma 8 bis del D.L. n. 145/2024 convertito nella L. n. 187/2024;

- di stabilire che è responsabilità del datore di lavoro verificare in concreto, in via prioritaria, la conoscenza della lingua italiana da parte del professionista sanitario autorizzato, nonché le sue competenze professionali specifiche, a garanzia del bene supremo della salute da tutelare, della sicurezza dei pazienti e delle prestazioni sanitarie erogate.

GARANZIE ALLA RISERVATEZZA DETERMINE DIRIGENZIALI ESERCIZIO IN DEROGA

VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE

La presente determinazione è stata sottoposta a valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 938 del 03.07.2023.

L'impatto di genere stimato è: NEUTRO.

Adempimenti contabili ai sensi del D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii.

Il presente atto non comporta implicazioni dirette e/o indirette di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Verifica ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 679/2016

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione dell'atto sull'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SANITARIA E MEDICINA CONVENZIONATA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'istruttrice amministrativa, dalla Responsabile della E.Q. *"Sviluppo Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) e attività progettuali"*, dalla Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata;
- richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della L.R. n.7/1997, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

1. di approvare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. ritenere accoglibile, nei termini di seguito specificati, l'istanza di proroga della Dott.ssa Nino Kobakhidze dell'autorizzazione all'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa di infermiera in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020, dell'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni nella L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L.

- n. 34/2023 convertito con modificazioni nella L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024, nel rispetto di tutte le condizioni definite nella D.D. n. 28 del 13/02/2024;
3. di prorogare l'autorizzazione all'esercizio temporaneo indicata nel precedente punto fino alla data del 31.03.2026, quale tempo necessario per la costituzione della Commissione e per la predisposizione degli atti conseguenti, per tutte le motivazioni e le argomentazioni espresse in narrativa;
 4. di stabilire che, allo scopo di assicurare coerenza ed uniformità di trattamento ed analisi, tutte le istanze presentate, sia quelle nuove, sia quelle in corso di istruzione, sia quelle già prorogate fino al 2027, sia quelle prorogate al 31.03.2026, siano sottoposte alla valutazione della Commissione per la verifica del possesso dei requisiti inerenti all'esercizio temporaneo in deroga documentalmente attestati, con ulteriori approfondimenti istruttori, da effettuarsi entro novanta giorni dalla costituzione della Commissione con atto dirigenziale;
 5. di disporre che si fa obbligo al destinatario del presente provvedimento di rappresentare al datore di lavoro la durata della validità di tale proroga, scadente in data 31.03.2026, qualora si avvalga dell'esercizio temporaneo della connessa attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020, dell' art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni nella L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni nella L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024, nonché dell'art. 2 comma 8 bis del D.L. n. 145/2024 convertito nella L. n. 187/2024;
 6. di stabilire che è responsabilità del datore di lavoro verificare in concreto, in via prioritaria, la conoscenza della lingua italiana da parte del professionista sanitario autorizzato, nonché le sue competenze professionali specifiche, a garanzia del bene supremo della salute da tutelare, della sicurezza dei pazienti e delle prestazioni sanitarie erogate;
 7. di redigere il presente provvedimento in forma integrale e "per estratto", con parti oscurate non necessarie ai fini della pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii;
 8. di notificare il presente provvedimento, nella versione comprensiva dei dati anagrafici e di ulteriori informazioni, come tale non soggetta a pubblicazione, alla Dott.ssa Nino Kobakhidze.

Il presente provvedimento è composto di 13 facciate:

- **è unicamente formato** con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- **sarà conservato** nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle *"Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1"* dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
- **sarà reso pubblico**, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, in ottemperanza alle medesime *"Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA"* ut supra;
- **sarà pubblicizzato** in *"Amministrazione Trasparente"* sotto la sezione *"Provvedimenti Dirigenziali"* del sito www.regione.puglia.it;
- **sarà pubblicizzato** sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 13 del 12.04.1994;
- **sarà trasmesso**, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale.

Il presente atto, composto da 13 facciate, è adottato in originale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 212/DIR/2025/00081

Sottoscrittori Proposta:

- Istruttore Proposta
Leonardo Augelli
- Istruttore Proposta
Domenica Brindisi

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Sezione Programmazione e monitoraggio Assistenza Sanitaria e
Medicina convezionata
Antonella Caroli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SANITARIA E MEDICINA CONVENZIONATA 29 dicembre 2025, n. 79

D.D. n. 79 del 04/03/2024 riconoscimento idoneità titolo professionale estero di infermiere Dott. Endri Ilir Kreci e autorizzazione a esercizio temporaneo attività lavorativa in deroga a riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, ai sensi del combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, dell'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni dalla L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024, . PROROGA AL 31.03.2026.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

- **VISTO** il D.Lgs. n. 29 del 03.03.1993;
- **VISTO** il D.Lgs. n. 80 del 31.03.1998;
- **VISTA** la L.R. n. 18 del 25.03.1974;
- **VISTA** la L.R. n. 7 del 04.02.1997;
- **VISTA** la L.R. n. 20 del 31.12.2010;
- **VISTA** la L.R. n. 2 del 09.03.2011;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28.07.1998;
- **VISTI** gli articoli 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
- **VISTO** l'art. 32 della L. n. 69 del 18.06.2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- **VISTO** l'art. 18 del D. Lgs. 196/03 *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 04.10.2005;
- **VISTA** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20.04.2015 di Riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12.05.2015, avente ad oggetto *"Art. 18 comma 2 del D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 – Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità"*;
- **VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 31.07.2015, avente ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione."*;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1974 del 07.12.2020, pubblicata sul BURP n. 14 del 26.01.2021, che approva l'Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo *"MAIA 2.0"*;
- **VISTO** il D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021, pubblicato sul BURP n. 15 del 28.01.2021, che adotta l'Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo *"MAIA 2.0"*;
- **VISTA** la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 22 del 29.08.2022, con la quale è stato conferito l'incarico di Direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza territoriale – Rapporti istituzionali e Capitale umano S.S.R.;
- **VISTA** la L.R. n. 42 del 31.12.2024, avente ad oggetto *"Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025–2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025)"*;
- **VISTA** la L.R. n. 43 del 31.12.2024, avente ad oggetto *"Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027"*;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 26 del 20.01.2025, avente ad oggetto *"Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione."*;

- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1466 del 15.09.2021, recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata *"Agenda di Genere"*;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1295 del 26.09.2024, avente ad oggetto *"Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale"*;
- **VISTO** il D.P.G.R. n. 516 del 24.09.2025 con cui si è provveduto a rimodulare le funzioni delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, in ossequio alle previsioni della D.G.R. n. 1154/2025 e del D.P.G.R. n. 442/2025;
- **VISTA** la D.G.R. n. 1657 del 29.10.2025 recante *"Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0" e ss.mm.ii.. Affidamento incarichi di direzione delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Giunta regionale oggetto di rimodulazione"*;

Considerato che:

- la materia dell'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero è disciplinata dal combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, dell'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni dalla L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024, nonché dell'art. 2 comma 8 bis del D.L. n. 145/2024 convertito dalla L. n. 187/2024;
- con l'emergenza COVID-19, infatti, la normativa nazionale italiana ha introdotto con il citato art. 13 del D.L. 18/2020 la possibilità di impiegare temporaneamente professionisti sanitari con qualifiche conseguite all'estero, in deroga alle procedure ordinarie di riconoscimento formale dei titoli esteri presso il Ministero della Salute ex lege prescritte;
- tale deroga, inizialmente pensata per i cittadini europei e per l'assunzione temporanea nelle strutture pubbliche legate all'emergenza, è stata successivamente ampliata e prorogata più volte:
 - con estensione dei beneficiari ai cittadini extra-UE e agli Operatori Socio-Sanitari ed inclusione anche della possibilità di lavoro autonomo e presso strutture private accreditate coinvolte nell'emergenza;
 - con estensione dell'ambito di applicazione dell'esercizio in deroga anche a contesti lavorativi delle strutture non strettamente correlate alla gestione COVID-19, con l'obiettivo di affrontare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario a livello nazionale;
 - con proroghe della vigenza dapprima al 31.12.2023, poi al 31.12.2025 e da ultimo al 31.12.2027;
- detta normativa ha creato un canale derogatorio temporaneo e più agile per il reclutamento di professionisti sanitari formati all'estero, evolvendo da una misura strettamente connessa all'emergenza pandemica ad uno strumento strutturale per fronteggiare la carenza di personale nel Servizio Sanitario Nazionale, concretizzando, in sostanza, una via d'accesso semplificata, seppur limitata nel tempo, per colmare la necessità urgente di medici ed altri operatori sanitari in Italia;
- ulteriori modifiche alla normativa nazionale di che trattasi sono state sancite dall'art. 15 del D.L. n. 34/2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 56/2023, che ha prescritto la definizione della disciplina per l'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa con adozione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dell'anzidetto decreto legge, di apposita Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, stabilendo, altresì, che, nelle more dell'adozione dell'Intesa, restassero vigenti le norme di cui all'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 126/2021 ed all'art. 13 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020;
- a causa dell'articolata complessità della materia, di discordanze emerse nei processi decisionali e di criticità rilevate nelle fasi organizzative, operative ed istruttorie, sono state convocate e tenute, nell'arco temporale di pertinenza, svariate riunioni in Tavoli Tecnici Interregionali, finalizzati all'esecuzione dei lavori propedeutici al conseguimento dell'Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni-Province Autonome, alla stesura definitiva della stessa e alla sua successiva approvazione;

- nei menzionati Tavoli Tecnici, si è dibattuto sulle procedure di reclutamento, sulle modalità operative, sulle tempistiche, sul possesso dei requisiti e sulla verifica in concreto degli stessi, nonché sull'iter specifico che i professionisti con titoli esteri debbano seguire per ottenere l'autorizzazione all'esercizio temporaneo, in attesa della procedura definitiva di riconoscimento ministeriale;
- i riferiti Tavoli Tecnici hanno inteso predisporre bozze di schemi di Intesa, recanti proposte di prescrizioni normative e procedurali per la gestione del reclutamento di personale sanitario estero in un regime temporaneo e derogatorio, garantendo al contempo che tali professionisti operino con gli stessi standard deontologici, disciplinari, di formazione professionale e di aggiornamento degli iscritti agli Ordini italiani;
- la fase di formulazione e definizione della disciplina attuativa per l'esercizio temporaneo in deroga è ancora in corso e le attività svolte nell'ambito dei riferiti Tavoli Tecnici per conseguire una convergenza decisionale costituiscono i presupposti basilari sui quali fondare l'adozione formale dell'Intesa in Conferenza Stato-Regioni-Province Autonome per consentire l'applicazione della norma di che trattasi;
- è doveroso porre in debita evidenza che, a seguito di apposita richiesta effettuata dalla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, con prot. n. 0337456 del 03.07.2024, inerente la possibilità di estendere la previsione normativa dell'esercizio in deroga in oggetto anche ad altre figure professionali sanitarie, nella specie, agli igienisti dentali o odontoiatri, è pervenuto parere del Ministero della Salute, recante prot. n. 0063389-22/10/2024-DGPROF-MDS-P ed acquisito al prot. n. 0517307 del 22.10.2024, del seguente tenore: *"Nelle more dell'adozione della citata intesa, spetta esclusivamente all'autonomia della singola Regione valutare se, in base al proprio fabbisogno di personale sanitario e socio-sanitario, tra le qualifiche professionali sanitarie per le quali gli interessati possono esercitare temporaneamente l'attività lavorativa in deroga nel territorio della Regione, presso cui i medesimi hanno fatto richiesta, possa rientrarvi altresì la professione sanitaria ... odontoiatra e igienista dentale e procedere, dunque, verso gli stessi professionisti richiedenti parimenti a come si è ritenuto opportuno comportarsi per il personale medico ed infermieristico ed, in particolare, in virtù delle stesse necessità dettate esclusivamente dalla carenza del personale sanitario in oggetto."* Tra i rilievi ministeriali, inoltre, è stato posto in debita evidenza che per alcune tipologie di figure professionali, *"in particolare, gli igienisti dentali con titolo conseguito in Spagna, il riconoscimento della qualifica, ai sensi del d.Lgs. n. 206/2007 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE, avviene previo superamento di consistenti misure compensative"*;

Rilevato, inoltre, che:

- a. è d'uopo segnalare il significativo rilievo rappresentato dai contenuti giuridici recati dai provvedimenti giurisdizionali emanati dalla magistratura amministrativa, nella specie due sentenze gemelle del T.A.R. per la Lombardia - Sezione III, n. 2941 e n. 2942 del 15.09.2025, che hanno accolto i ricorsi presentati dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) e dall'Ordine dei Medici di Milano (OMCeO) contro la Deliberazione della Giunta Regionale n. XII/3392 dell'11.11.2024 e il conseguente Decreto Dirigenziale n. 17712 del 21.11.2024, disponendo l'annullamento delle disposizioni regionali che introducevano procedure derogatorie semplificate per l'esercizio temporaneo delle professioni sanitarie, come medici, fisioterapisti, infermieri etc., con titoli conseguiti all'estero:
 1. il nucleo delle citate pronunce risiede nell'affermazione che la deroga prevista dalla normativa nazionale emergenziale – originariamente l'art. 13 del D.L. n. 18/2020 e l'art. 6-bis del D.L. n. 105/2021 poi prorogati – riguardasse esclusivamente le procedure amministrative e non i requisiti sostanziali per l'abilitazione all'esercizio della professione, laddove, invece, la Regione Lombardia avrebbe ecceduto i limiti delle deroghe previste da detta normativa statale, introducendo una procedura semplificata/accelerata per l'autorizzazione all'esercizio temporaneo delle professioni sanitarie in deroga alla normativa ordinaria, basata esclusivamente su verifiche documentali, permettendo, di fatto, l'esercizio della professione sanitaria a prescindere dalle verifiche sostanziali attitudinali, di competenza e di capacità (misure compensative, come tirocini o prove integrative), dirette ad assicurare l'equivalenza formativa;

2. in considerazione dell'eccedenza della competenza della Regione Lombardia, nonché della violazione della gerarchia delle fonti e della riserva statale, ossia della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della salute e di riconoscimento delle qualifiche professionali e dell'accesso all'esercizio delle professioni sanitarie, questa sorta di scorciatoia regionale è stata ritenuta illegittima dai giudici amministrativi lombardi, in quanto elusiva delle garanzie statali sulla verifica sostanziale delle competenze professionali, prescritta dalle norme europee e nazionali (Direttiva n. 2013/55/UE e D.Lgs. n. 206/2007) e sussistenti, in via esclusiva, in capo al Ministero della Salute, il quale deve assicurare che gli standard formativi siano equivalenti a quelli italiani, a tutela del fondamentale valore della salute pubblica, costituzionalmente garantito dall'art. 32 Cost.;
 3. Il T.A.R., infatti, ha sottolineato come la garanzia che il professionista sanitario possieda le necessarie conoscenze cliniche, specialistiche e linguistiche sia un requisito imprescindibile ed irrinunciabile per la qualità della prestazione sanitaria erogata, la tutela del preminente valore della salute e la sicurezza dei cittadini;
- b. a conforto dell'orientamento della giustizia amministrativa nel senso innanzi descritto si segnala la recentissima Ordinanza Cautelare n. 588 del 27.11.2025, emanata dal T.A.R. per il Veneto - Sezione Terza, pronunciata sul ricorso presentato dalla FNOMCEO e dagli Ordini provinciali veneti contro la Regione Veneto per l'annullamento, previa sospensione, di due Delibere della Giunta Regionale del Veneto, n. 830 del 15.07.2025 e n. 961 del 12.08.2025, impugnate in quanto autorizzavano il reclutamento temporaneo, tramite avviso pubblico, di medici specialisti, cittadini UE ed extra UE con titoli conseguiti all'estero non ancora riconosciuti dal Ministero della Salute, per la copertura di carenze di organico nelle strutture di emergenza-urgenza e pronto soccorso delle Aziende Ulss del Veneto:
1. segnatamente, l'adito Tribunale, riservando al merito ogni valutazione sulle complesse questioni giuridiche prospettate con il ricorso, nella fase cautelare ha preso atto della grave carenza di organico nelle strutture sanitarie, nonché dell'immissione in servizio del personale reclutato prevista solo per la metà del 2026 e, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, ossia il diritto alla salute e le questioni di legittimità sollevate dai medici, ha accolto parzialmente la domanda cautelare, disponendo la sospensione parziale dell'efficacia dell'impugnata delibera solo nella parte relativa alla stipula del contratto di lavoro subordinato con il personale medico oggetto di reclutamento e alla conseguente immissione in servizio dello stesso, così da consentire, nelle more della conclusione del giudizio, lo svolgimento delle procedure propedeutiche previste dalla delibera, come l'acquisizione delle manifestazioni di interesse, la nomina della commissione, la valutazione delle istanze e l'espletamento del colloquio;
- c. all'esito di tanto, è doveroso ribadire ed evidenziare la rilevante necessità di conseguire l'Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni-Province Autonome ex art. 15 del D.L. n. 34/2023, che disciplinerà in modo capillare ed uniforme il procedimento di reclutamento in deroga di professionisti sanitari in possesso di titoli conseguiti all'estero, nonché l'urgente occorrenza che, nelle more della sua adozione, lo scrivente Ente regionale assuma condotte cautelari a tutela della salute dei pazienti e della sicurezza delle cure;

Ritenuto, altresì, che:

- a livello regionale, coerentemente con lo scopo della normativa ex art. 15 del D.L. n. 34/2023, ossia fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale ha consentito l'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa in deroga, al fine di sopperire al deficit riscontrato nel S.S.R. per le professioni sanitarie mediche ed infermieristiche a fronte della ben nota impellente necessità di tali figure professionali;
- le prescrizioni normative dello scrivente Ente, inerenti alla materia dell'esercizio temporaneo in deroga, sono confluite nella determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024, avente ad oggetto *"Articolo 6-bis D.L. 105/2021 convertito con L. 126/2021 s.m.i. Disposizioni in materia di esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento*

delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero. *INDIRIZZI OPERATIVI*", che, nell'allegato "MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA", ha disposto che i soggetti interessati, cittadini europei e/o extra UE, dovessero inderogabilmente presentare alla riferita Sezione, a mezzo P.E.C., la seguente documentazione:

- istanza, corredata di copia del titolo di studio rilasciato in esito ad un percorso di livello universitario/post istruzione secondaria di secondo grado, unitamente a traduzione giurata dello stesso;
- copia dell'iscrizione all'Ordine/Albo professionale del Paese in cui il titolo di studio è stato conseguito, in corso di validità, unitamente a traduzione giurata della stessa. Qualora il Paese estero sia privo di Ordine/Albo professionale, è facoltà della Regione Puglia accettare la presentazione della dichiarazione di valore rilasciata dall'Autorità Diplomatica o Consolare italiana presente nello Stato in cui è stato conseguito il titolo, che attesti, tra l'altro, che il titolo è abilitante all'esercizio della professione;
- copia di documento d'identità in corso di validità dal quale si evinca che il professionista è residente o domiciliato nel territorio pugliese;
- allo stato attuale, tenuto conto sia delle argomentazioni precedentemente illustrate inerenti ai lavori preparatori tuttora in corso per il conseguimento dell'accordo di che trattasi e la formalizzazione dell'Intesa – che tradurrà i lavori tecnici in regole vincolanti – sia della manifesta rilevanza dei contenuti giuridici esplicitati nei provvedimenti giurisdizionali di cui innanzi, sia, altresì, dell'ingente entità delle istanze presentate e dell'articolata complessità istruttoria sottesa ad esse, nelle more dell'adozione dell'Intesa da formalizzare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, prescritta ex art. 15 del D.L. n. 34/2023, lo scrivente Ente regionale intende assumere una condotta maggiormente prudentiale e cautelare, dettata prioritariamente dall'esigenza di garantire il bene supremo della salute, quale diritto fondamentale ed inviolabile e quale interesse vitale per l'intera collettività;
- motivata dalle stesse esigenze precauzionali e finalizzata agli stessi scopi è la decisione della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia, in attesa dell'adozione della riferita Intesa ed in aderenza al costante orientamento giurisprudenziale innanzi esplicitato, di costituire apposita Commissione per la verifica sostanziale del possesso delle qualifiche professionali sanitarie e delle competenze linguistiche necessarie sia per la concessione dell'autorizzazione all'esercizio temporaneo in deroga nel territorio regionale e delle proroghe richieste dagli autorizzati, sia per l'accertamento in itinere del possesso effettivo dei requisiti da parte degli istanti cui è stata concessa l'autorizzazione in argomento fino al 31.12.2027, che necessita, sulla scorta dei rilievi evidenziati, di ulteriore validazione;
- la citata Commissione da costituire sarà composta da esperti della Regione, da rappresentanti degli Ordini competenti in relazione al profilo professionale preso in considerazione e da rappresentanti degli Atenei regionali di riferimento, in relazione al corso di studi interessato ed espletterà funzioni di verifica ed accertamento sostanziali dei requisiti afferenti al possesso delle qualifiche professionali sanitarie documentalmente attestate e della fondamentale conoscenza della lingua italiana, nonché di valutazione del percorso formativo espletato e dell'esperienza professionale maturata;
- in conseguenza di tanto, per la pluralità di motivazioni analiticamente rappresentate in narrativa, la scrivente Sezione regionale ritiene necessario e doveroso, all'attualità, accordare e consentire una proroga al 31.03.2026 dell'autorizzazione all'esercizio temporaneo in deroga a coloro, la cui concessione è in scadenza al 31.12.2025 e ne abbiano fatto formale richiesta, quale tempo necessario per la costituzione della Commissione e per la predisposizione degli atti conseguenti;

Atteso, inoltre, che:

- in data 20/02/2024, con prot. n. 90347 del 20/02/2024, è stata presentata dal Dott. Endri Ilir Kreci alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta istanza di autorizzazione all'esercizio temporaneo dell'attività

lavorativa di infermiere in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, la cui disciplina è regolamentata dal combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020, dell' art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni nella L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni nella L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024;

- a seguito della menzionata istanza, è stata espletata pertinente istruttoria dall'istruttrice amministrativa e dalla Responsabile della E.Q. *"Sviluppo Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) e attività progettuali"*, il cui esito è stato condiviso e confermato dalla Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, senza alcuna carenza probatoria, a conclusione della quale è stata emanata la determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, contrassegnata dal n. 79 del 04/03/2024, la quale ha autorizzato l'esercizio temporaneo in deroga dei titoli conseguiti all'estero del Dott. Endri Ilir Kreci, nel rispetto delle condizioni in essa espresse, fino al 31.12.2025;
- in data 22/10/2025, con prot. n. 596529 del 23/10/2025, il medesimo Dott. Endri Ilir Kreci ha effettuato istanza di proroga dell'autorizzazione de qua, che la Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia intende concedere nei termini innanzi indicati, nella specie fino al 31.03.2026, per la pluralità di motivazioni analiticamente rappresentate in narrativa;

Alla luce di tutto quanto innanzi rappresentato, valutata l'istanza in oggetto ed in coerenza con tutte le argomentazioni e le motivazioni dettagliatamente illustrate nel presente atto, si propone:

- di ritenere accoglibile, nei termini di seguito specificati, l'istanza di proroga del Dott. Endri Ilir Kreci dell'autorizzazione di all'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa di infermiere in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020, dell'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni nella L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni nella L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024, nel rispetto di tutte le condizioni definite nella D.D. n. 79 del 04/03/2024;
- di prorogare l'autorizzazione all'esercizio temporaneo indicata nel precedente punto fino alla data del 31.03.2026, quale tempo necessario per la costituzione della Commissione e per la predisposizione degli atti conseguenti, per tutte le motivazioni e le argomentazioni espresse in narrativa;
- di stabilire che, allo scopo di assicurare coerenza ed uniformità di trattamento ed analisi, le istanze già presentate ed in corso di attuale istruzione, nonché le istanze già prorogate fino al 2027, siano anch'esse sottoposte alla valutazione della Commissione per la verifica del possesso dei requisiti inerenti all'esercizio in deroga documentalmente attestati e delle competenze linguistiche, con ulteriori approfondimenti istruttori, da effettuarsi entro novanta giorni dalla costituzione della Commissione con atto dirigenziale, salvo sospensione o interruzione dei termini secondo la disciplina del procedimento amministrativo;
- di disporre che si fa obbligo al destinatario del presente provvedimento di rappresentare al datore di lavoro la durata della validità di tale proroga, scadente in data 31.03.2026, qualora si avvalga dell'esercizio temporaneo della connessa attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020, dell' art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni nella L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni nella L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024, nonché dell'art. 2 comma 8 bis del D.L. n. 145/2024 convertito nella L. n. 187/2024;
- di stabilire che è responsabilità del datore di lavoro verificare in concreto, in via prioritaria, la conoscenza della lingua italiana da parte del professionista sanitario autorizzato, nonché le sue competenze

professionali specifiche, a garanzia del bene supremo della salute da tutelare, della sicurezza dei pazienti e delle prestazioni sanitarie erogate.

**GARANZIE ALLA RISERVATEZZA DETERMINE DIRIGENZIALI
ESERCIZIO IN DEROGA**

VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE

La presente determinazione è stata sottoposta a valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 938 del 03.07.2023.

L'impatto di genere stimato è: NEUTRO.

Adempimenti contabili ai sensi del D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii.

Il presente atto non comporta implicazioni dirette e/o indirette di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

**Verifica ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 679/2016
Garanzie di riservatezza**

La pubblicazione dell'atto sull'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

**LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
ASSISTENZA SANITARIA E MEDICINA CONVENZIONATA**

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'istruttrice amministrativa, dalla Responsabile della E.Q. *"Sviluppo Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) e attività progettuali"*, dalla Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata;

richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della L.R. n.7/1997, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

1. di approvare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di ritenere accoglibile, nei termini di seguito specificati, l'istanza di proroga del Dott. Endri Ilir Kreci dell'autorizzazione all'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa di infermiere in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020, dell'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni nella L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni nella L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024, nel rispetto di tutte le condizioni definite nella D.D. n. 79 del 04/03/2024;

3. di prorogare l'autorizzazione all'esercizio temporaneo indicata nel precedente punto fino alla data del 31.03.2026, quale tempo necessario per la costituzione della Commissione e per la predisposizione degli atti conseguenti, per tutte le motivazioni e le argomentazioni espresse in narrativa;
4. di stabilire che, allo scopo di assicurare coerenza ed uniformità di trattamento ed analisi, le istanze già presentate ed in corso di attuale istruzione, nonché le istanze già prorogate fino al 2027, siano anch'esse sottoposte alla valutazione della Commissione per la verifica del possesso dei requisiti inerenti all'esercizio in deroga documentalmente attestati e delle competenze linguistiche, con ulteriori approfondimenti istruttori, da effettuarsi entro novanta giorni dalla costituzione della Commissione con atto dirigenziale, salvo sospensione o interruzione dei termini secondo la disciplina del procedimento amministrativo;
5. di disporre che si fa obbligo al destinatario del presente provvedimento di rappresentare al datore di lavoro la durata della validità di tale proroga, scadente in data 31.03.2026, qualora si avvalga dell'esercizio temporaneo della connessa attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020, dell' art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni nella L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni nella L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024, nonché dell'art. 2 comma 8 bis del D.L. n. 145/2024 convertito nella L. n. 187/2024;
6. di stabilire che è responsabilità del datore di lavoro verificare in concreto, in via prioritaria, la conoscenza della lingua italiana da parte del professionista sanitario autorizzato, nonché le sue competenze professionali specifiche, a garanzia del bene supremo della salute da tutelare, della sicurezza dei pazienti e delle prestazioni sanitarie erogate;
7. di redigere il presente provvedimento in forma integrale e "per estratto", con parti oscure non necessarie ai fini della pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii;
8. di notificare il presente provvedimento, nella versione comprensiva dei dati anagrafici e di ulteriori informazioni, come tale non soggetta a pubblicazione, al Dott. Endri Ilir Kreci.

Il presente provvedimento è composto di 13 facciate:

- **è unicamente formato** con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- **sarà conservato** nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle "Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1" dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
- **sarà reso pubblico**, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, in ottemperanza alle medesime "Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA" ut supra;
- **sarà pubblicizzato** in "Amministrazione Trasparente" sotto la sezione "Provvedimenti Dirigenziali" del sito www.regione.puglia.it;
- **sarà pubblicizzato** sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 13 del 12.04.1994;
- **sarà trasmesso**, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale.

Il presente atto, composto da 13 facciate, è adottato in originale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 212/DIR/2025/00084

Sottoscrittori Proposta:

- Istruttore Proposta
Leonardo Augelli
- Istruttore Proposta
Domenica Brindisi

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Sezione Programmazione e monitoraggio Assistenza Sanitaria e
Medicina convezionata
Antonella Caroli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SANITARIA E MEDICINA CONVENZIONATA 29 dicembre 2025, n. 80

D.D. n. 63 del 01/03/2024 riconoscimento idoneità titolo professionale estero infermiera alla Dott.ssa Flavja Sherif Vogli e autorizzazione a esercizio temporaneo attività lavorativa in deroga a riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, ai sensi del combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, dell'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni dalla L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024, . PROROGA AL 31.03.2026.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

- **VISTO** il D.Lgs. n. 29 del 03.03.1993;
- **VISTO** il D.Lgs. n. 80 del 31.03.1998;
- **VISTA** la L.R. n. 18 del 25.03.1974;
- **VISTA** la L.R. n. 7 del 04.02.1997;
- **VISTA** la L.R. n. 20 del 31.12.2010;
- **VISTA** la L.R. n. 2 del 09.03.2011;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28.07.1998;
- **VISTI** gli articoli 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
- **VISTO** l'art. 32 della L. n. 69 del 18.06.2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- **VISTO** l'art. 18 del D. Lgs. 196/03 *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 04.10.2005;
- **VISTA** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20.04.2015 di Riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12.05.2015, avente ad oggetto *"Art. 18 comma 2 del D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 – Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità"*;
- **VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 31.07.2015, avente ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione."*;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1974 del 07.12.2020, pubblicata sul BURP n. 14 del 26.01.2021, che approva l'Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo *"MAIA 2.0"*;
- **VISTO** il D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021, pubblicato sul BURP n. 15 del 28.01.2021, che adotta l'Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo *"MAIA 2.0"*;
- **VISTA** la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 22 del 29.08.2022, con la quale è stato conferito l'incarico di Direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza territoriale – Rapporti istituzionali e Capitale umano S.S.R.;
- **VISTA** la L.R. n. 42 del 31.12.2024, avente ad oggetto *"Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025–2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025)"*;
- **VISTA** la L.R. n. 43 del 31.12.2024, avente ad oggetto *"Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027"*;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 26 del 20.01.2025, avente ad oggetto *"Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione."*;

- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1466 del 15.09.2021, recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata *"Agenda di Genere"*;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1295 del 26.09.2024, avente ad oggetto *"Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale"*;
- **VISTO** il D.P.G.R. n. 516 del 24.09.2025 con cui si è provveduto a rimodulare le funzioni delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, in ossequio alle previsioni della D.G.R. n. 1154/2025 e del D.P.G.R. n. 442/2025;
- **VISTA** la D.G.R. n. 1657 del 29.10.2025 recante *"Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0" e ss.mm.ii.. Affidamento incarichi di direzione delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Giunta regionale oggetto di rimodulazione"*;

Considerato che:

- la materia dell'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero è disciplinata dal combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, dell'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni dalla L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024, nonché dell'art. 2 comma 8 bis del D.L. n. 145/2024 convertito dalla L. n. 187/2024;
- con l'emergenza COVID-19, infatti, la normativa nazionale italiana ha introdotto con il citato art. 13 del D.L. 18/2020 la possibilità di impiegare temporaneamente professionisti sanitari con qualifiche conseguite all'estero, in deroga alle procedure ordinarie di riconoscimento formale dei titoli esteri presso il Ministero della Salute ex lege prescritte;
- tale deroga, inizialmente pensata per i cittadini europei e per l'assunzione temporanea nelle strutture pubbliche legate all'emergenza, è stata successivamente ampliata e prorogata più volte:
 - con estensione dei beneficiari ai cittadini extra-UE e agli Operatori Socio-Sanitari ed inclusione anche della possibilità di lavoro autonomo e presso strutture private accreditate coinvolte nell'emergenza;
 - con estensione dell'ambito di applicazione dell'esercizio in deroga anche a contesti lavorativi delle strutture non strettamente correlate alla gestione COVID-19, con l'obiettivo di affrontare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario a livello nazionale;
 - con proroghe della vigenza dapprima al 31.12.2023, poi al 31.12.2025 e da ultimo al 31.12.2027;
- detta normativa ha creato un canale derogatorio temporaneo e più agile per il reclutamento di professionisti sanitari formati all'estero, evolvendo da una misura strettamente connessa all'emergenza pandemica ad uno strumento strutturale per fronteggiare la carenza di personale nel Servizio Sanitario Nazionale, concretizzando, in sostanza, una via d'accesso semplificata, seppur limitata nel tempo, per colmare la necessità urgente di medici ed altri operatori sanitari in Italia;
- ulteriori modifiche alla normativa nazionale di che trattasi sono state sancite dall'art. 15 del D.L. n. 34/2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 56/2023, che ha prescritto la definizione della disciplina per l'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa con adozione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dell'anzidetto decreto legge, di apposita Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, stabilendo, altresì, che, nelle more dell'adozione dell'Intesa, restassero vigenti le norme di cui all'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 126/2021 ed all'art. 13 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020;
- a causa dell'articolata complessità della materia, di discordanze emerse nei processi decisionali e di criticità rilevate nelle fasi organizzative, operative ed istruttorie, sono state convocate e tenute, nell'arco temporale di pertinenza, svariate riunioni in Tavoli Tecnici Interregionali, finalizzati all'esecuzione

dei lavori propedeutici al conseguimento dell'Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni-Province Autonome, alla stesura definitiva della stessa e alla sua successiva approvazione;

- nei menzionati Tavoli Tecnici, si è dibattuto sulle procedure di reclutamento, sulle modalità operative, sulle tempistiche, sul possesso dei requisiti e sulla verifica in concreto degli stessi, nonché sull'iter specifico che i professionisti con titoli esteri debbano seguire per ottenere l'autorizzazione all'esercizio temporaneo, in attesa della procedura definitiva di riconoscimento ministeriale;
- i riferiti Tavoli Tecnici hanno inteso predisporre bozze di schemi di Intesa, recanti proposte di prescrizioni normative e procedurali per la gestione del reclutamento di personale sanitario estero in un regime temporaneo e derogatorio, garantendo al contempo che tali professionisti operino con gli stessi standard deontologici, disciplinari, di formazione professionale e di aggiornamento degli iscritti agli Ordini italiani;
- la fase di formulazione e definizione della disciplina attuativa per l'esercizio temporaneo in deroga è ancora in corso e le attività svolte nell'ambito dei riferiti Tavoli Tecnici per conseguire una convergenza decisionale costituiscono i presupposti basilari sui quali fondare l'adozione formale dell'Intesa in Conferenza Stato-Regioni-Province Autonome per consentire l'applicazione della norma di che trattasi;
- è doveroso porre in debita evidenza che, a seguito di apposita richiesta effettuata dalla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, con prot. n. 0337456 del 03.07.2024, inerente la possibilità di estendere la previsione normativa dell'esercizio in deroga in oggetto anche ad altre figure professionali sanitarie, nella specie, agli igienisti dentali o odontoiatri, è pervenuto parere del Ministero della Salute, recante prot. n. 0063389-22/10/2024-DGPROF-MDS-P ed acquisito al prot. n. 0517307 del 22.10.2024, del seguente tenore: *"Nelle more dell'adozione della citata intesa, spetta esclusivamente all'autonomia della singola Regione valutare se, in base al proprio fabbisogno di personale sanitario e socio-sanitario, tra le qualifiche professionali sanitarie per le quali gli interessati possono esercitare temporaneamente l'attività lavorativa in deroga nel territorio della Regione, presso cui i medesimi hanno fatto richiesta, possa rientrarvi altresì la professione sanitaria ... odontoiatra e igienista dentale e procedere, dunque, verso gli stessi professionisti richiedenti parimenti a come si è ritenuto opportuno comportarsi per il personale medico ed infermieristico ed, in particolare, in virtù delle stesse necessità dettate esclusivamente dalla carenza del personale sanitario in oggetto."* Tra i rilievi ministeriali, inoltre, è stato posto in debita evidenza che per alcune tipologie di figure professionali, *"in particolare, gli igienisti dentali con titolo conseguito in Spagna, il riconoscimento della qualifica, ai sensi del d.Lgs. n. 206/2007 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE, avviene previo superamento di consistenti misure compensative"*;

Rilevato, inoltre, che:

- a. è d'uopo segnalare il significativo rilievo rappresentato dai contenuti giuridici recati dai provvedimenti giurisdizionali emanati dalla magistratura amministrativa, nella specie due sentenze gemelle del T.A.R. per la Lombardia - Sezione III, n. 2941 e n. 2942 del 15.09.2025, che hanno accolto i ricorsi presentati dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) e dall'Ordine dei Medici di Milano (OMCeO) contro la Deliberazione della Giunta Regionale n. XII/3392 dell'11.11.2024 e il conseguente Decreto Dirigenziale n. 17712 del 21.11.2024, disponendo l'annullamento delle disposizioni regionali che introducevano procedure derogatorie semplificate per l'esercizio temporaneo delle professioni sanitarie, come medici, fisioterapisti, infermieri etc., con titoli conseguiti all'estero:
 - il nucleo delle citate pronunce risiede nell'affermazione che la deroga prevista dalla normativa nazionale emergenziale – originariamente l'art. 13 del D.L. n. 18/2020 e l'art. 6-bis del D.L. n. 105/2021 poi prorogati – riguardasse esclusivamente le procedure amministrative e non i requisiti sostanziali per l'abilitazione all'esercizio della professione, laddove, invece, la Regione Lombardia avrebbe ecceduto i limiti delle deroghe previste da detta normativa statale, introducendo una procedura semplificata/accelerata per l'autorizzazione all'esercizio temporaneo delle professioni

sanitarie in deroga alla normativa ordinaria, basata esclusivamente su verifiche documentali, permettendo, di fatto, l'esercizio della professione sanitaria a prescindere dalle verifiche sostanziali attitudinali, di competenza e di capacità (misure compensative, come tirocini o prove integrative), dirette ad assicurare l'equivalenza formativa;

- in considerazione dell'eccedenza della competenza della Regione Lombardia, nonché della violazione della gerarchia delle fonti e della riserva statale, ossia della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della salute e di riconoscimento delle qualifiche professionali e dell'accesso all'esercizio delle professioni sanitarie, questa sorta di scorciatoia regionale è stata ritenuta illegittima dai giudici amministrativi lombardi, in quanto elusiva delle garanzie statali sulla verifica sostanziale delle competenze professionali, prescritta dalle norme europee e nazionali (Direttiva n. 2013/55/UE e D.Lgs. n. 206/2007) e sussistenti, in via esclusiva, in capo al Ministero della Salute, il quale deve assicurare che gli standard formativi siano equivalenti a quelli italiani, a tutela del fondamentale valore della salute pubblica, costituzionalmente garantito dall'art. 32 Cost.;
- Il T.A.R., infatti, ha sottolineato come la garanzia che il professionista sanitario possieda le necessarie conoscenze cliniche, specialistiche e linguistiche sia un requisito imprescindibile ed irrinunciabile per la qualità della prestazione sanitaria erogata, la tutela del preminente valore della salute e la sicurezza dei cittadini;

b. a conforto dell'orientamento della giustizia amministrativa nel senso innanzi descritto si segnala la recentissima Ordinanza Cautelare n. 588 del 27.11.2025, emanata dal T.A.R. per il Veneto - Sezione Terza, pronunciatisi sul ricorso presentato dalla FNOMCEO e dagli Ordini provinciali veneti contro la Regione Veneto per l'annullamento, previa sospensione, di due Delibere della Giunta Regionale del Veneto, n. 830 del 15.07.2025 e n. 961 del 12.08.2025, impugnate in quanto autorizzavano il reclutamento temporaneo, tramite avviso pubblico, di medici specialisti, cittadini UE ed extra UE con titoli conseguiti all'estero non ancora riconosciuti dal Ministero della Salute, per la copertura di carenze di organico nelle strutture di emergenza-urgenza e pronto soccorso delle Aziende Ulss del Veneto:

- segnatamente, l'adito Tribunale, riservando al merito ogni valutazione sulle complesse questioni giuridiche prospettate con il ricorso, nella fase cautelare ha preso atto della grave carenza di organico nelle strutture sanitarie, nonché dell'immissione in servizio del personale reclutato prevista solo per la metà del 2026 e, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, ossia il diritto alla salute e le questioni di legittimità sollevate dai medici, ha accolto parzialmente la domanda cautelare, disponendo la sospensione parziale dell'efficacia dell'impugnata delibera solo nella parte relativa alla stipula del contratto di lavoro subordinato con il personale medico oggetto di reclutamento e alla conseguente immissione in servizio dello stesso, così da consentire, nelle more della conclusione del giudizio, lo svolgimento delle procedure propedeutiche previste dalla delibera, come l'acquisizione delle manifestazioni di interesse, la nomina della commissione, la valutazione delle istanze e l'espletamento del colloquio;

c. all'esito di tanto, è doveroso ribadire ed evidenziare la rilevante necessità di conseguire l'Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni-Province Autonome ex art. 15 del D.L. n. 34/2023, che disciplinerà in modo capillare ed uniforme il procedimento di reclutamento in deroga di professionisti sanitari in possesso di titoli conseguiti all'estero, nonché l'urgente occorrenza che, nelle more della sua adozione, lo scrivente Ente regionale assuma condotte cautelari a tutela della salute dei pazienti e della sicurezza delle cure;

Ritenuto, altresì, che:

- a livello regionale, coerentemente con lo scopo della normativa ex art. 15 del D.L. n. 34/2023, ossia fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale ha consentito l'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa in deroga, al fine

di sopperire al deficit riscontrato nel S.S.R. per le professioni sanitarie mediche ed infermieristiche a fronte della ben nota impellente necessità di tali figure professionali;

- le prescrizioni normative dello scrivente Ente, inerenti alla materia dell'esercizio temporaneo in deroga, sono confluite nella determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024, avente ad oggetto *"Articolo 6-bis D.L. 105/2021 convertito con L. 126/2021 s.m.i. Disposizioni in materia di esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero. INDIRIZZI OPERATIVI"*, che, nell'allegato *"MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA"*, ha disposto che i soggetti interessati, cittadini europei e/o extra UE, dovessero inderogabilmente presentare alla riferita Sezione, a mezzo P.E.C., la seguente documentazione:
 - istanza, corredata di copia del titolo di studio rilasciato in esito ad un percorso di livello universitario/post istruzione secondaria di secondo grado, unitamente a traduzione giurata dello stesso;
 - copia dell'iscrizione all'Ordine/Albo professionale del Paese in cui il titolo di studio è stato conseguito, in corso di validità, unitamente a traduzione giurata della stessa. Qualora il Paese estero sia privo di Ordine/Albo professionale, è facoltà della Regione Puglia accettare la presentazione della dichiarazione di valore rilasciata dall'Autorità Diplomatica o Consolare italiana presente nello Stato in cui è stato conseguito il titolo, che attesti, tra l'altro, che il titolo è abilitante all'esercizio della professione;
 - copia di documento d'identità in corso di validità dal quale si evinca che il professionista è residente o domiciliato nel territorio pugliese;
- allo stato attuale, tenuto conto sia delle argomentazioni precedentemente illustrate inerenti ai lavori preparatori tuttora in corso per il conseguimento dell'accordo di che trattasi e la formalizzazione dell'Intesa – che tradurrà i lavori tecnici in regole vincolanti – sia della manifesta rilevanza dei contenuti giuridici esplicitati nei provvedimenti giurisdizionali di cui innanzi, sia, altresì, dell'ingente entità delle istanze presentate e dell'articolata complessità istruttoria sottesa ad esse, nelle more dell'adozione dell'Intesa da formalizzare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, prescritta ex art. 15 del D.L. n. 34/2023, lo scrivente Ente regionale intende assumere una condotta maggiormente prudentiale e cautelare, dettata prioritariamente dall'esigenza di garantire il bene supremo della salute, quale diritto fondamentale ed inviolabile e quale interesse vitale per l'intera collettività;
- motivata dalle stesse esigenze precauzionali e finalizzata agli stessi scopi è la decisione della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia, in attesa dell'adozione della riferita Intesa ed in aderenza al costante orientamento giurisprudenziale innanzi esplicitato, di costituire apposita Commissione per la verifica sostanziale del possesso delle qualifiche professionali sanitarie e delle competenze linguistiche necessarie sia per la concessione dell'autorizzazione all'esercizio temporaneo in deroga nel territorio regionale e delle proroghe richieste dagli autorizzati, sia per l'accertamento in itinere del possesso effettivo dei requisiti da parte degli istanti cui è stata concessa l'autorizzazione in argomento fino al 31.12.2027, che necessita, sulla scorta dei rilievi evidenziati, di ulteriore validazione;
- la citata Commissione da costituire sarà composta da esperti della Regione, da rappresentanti degli Ordini competenti in relazione al profilo professionale preso in considerazione e da rappresentanti degli Atenei regionali di riferimento, in relazione al corso di studi interessato ed espletterà funzioni di verifica ed accertamento sostanziali dei requisiti afferenti al possesso delle qualifiche professionali sanitarie documentalmente attestate e della fondamentale conoscenza della lingua italiana, nonché di valutazione del percorso formativo espletato e dell'esperienza professionale maturata;
- in conseguenza di tanto, per la pluralità di motivazioni analiticamente rappresentate in narrativa, la scrivente Sezione regionale ritiene necessario e doveroso, all'attualità, accordare e consentire

una proroga al 31.03.2026 dell'autorizzazione all'esercizio temporaneo in deroga a coloro, la cui concessione è in scadenza al 31.12.2025 e ne abbiano fatto formale richiesta, quale tempo necessario per la costituzione della Commissione e per la predisposizione degli atti conseguenti;

Atteso, inoltre, che:

- in data 29/01/2024, con prot. n. 49582 del 30/01/2024, è stata presentata dalla Dott.ssa Flavja Sherif Vogli alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta istanza di autorizzazione all'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa di infermiera in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, la cui disciplina è regolamentata dal combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020, dell'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni nella L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni nella L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024;
- a seguito della menzionata istanza, è stata espletata pertinente istruttoria dall'istruttrice amministrativa e dalla Responsabile della E.Q. *"Sviluppo Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) e attività progettuali"*, il cui esito è stato condiviso e confermato dalla Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, senza alcuna carenza probatoria, a conclusione della quale è stata emanata la determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, contrassegnata dal n. 63 del 01/03/2024, la quale ha autorizzato l'esercizio temporaneo in deroga dei titoli conseguiti all'estero del Dott.ssa Flavja Sherif Vogli., nel rispetto delle condizioni in essa espresse, fino al 31.12.2025;
- in data 22/10/2025, con prot. n. 596488 del 23/10/2025, la medesima Dott.ssa Flavja Sherif Vogli ha effettuato istanza di proroga dell'autorizzazione de qua, che la Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia intende concedere nei termini innanzi indicati, nella specie fino al 31.03.2026, per la pluralità di motivazioni analiticamente rappresentate in narrativa;

Alla luce di tutto quanto innanzi rappresentato, valutata l'istanza in oggetto ed in coerenza con tutte le argomentazioni e le motivazioni dettagliatamente illustrate nel presente atto, si propone:

- di ritenere accoglibile, nei termini di seguito specificati, l'istanza di proroga della Dott.ssa Flavja Sherif Vogli dell'autorizzazione di all'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa di infermiera in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020, dell'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni nella L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni nella L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024, nel rispetto di tutte le condizioni definite nella D.D. n. 63 del 01/03/2024;
- di prorogare l'autorizzazione all'esercizio temporaneo indicata nel precedente punto fino alla data del 31.03.2026, quale tempo necessario per la costituzione della Commissione e per la predisposizione degli atti conseguenti, per tutte le motivazioni e le argomentazioni espresse in narrativa;
- di stabilire che, allo scopo di assicurare coerenza ed uniformità di trattamento ed analisi, le istanze già presentate ed in corso di attuale istruttoria, nonché le istanze già prorogate fino al 2027, siano anch'esse sottoposte alla valutazione della Commissione per la verifica del possesso dei requisiti inerenti all'esercizio in deroga documentalmente attestati e delle competenze linguistiche, con ulteriori approfondimenti istruttori, da effettuarsi entro novanta giorni dalla costituzione della Commissione con atto dirigenziale, salvo sospensione o interruzione dei termini secondo la disciplina del procedimento amministrativo;
- di disporre che si fa obbligo al destinatario del presente provvedimento di rappresentare al datore di

lavoro la durata della validità di tale proroga, scadente in data 31.03.2026, qualora si avvalga dell'esercizio temporaneo della connessa attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020, dell' art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni nella L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni nella L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024, nonché dell'art. 2 comma 8 bis del D.L. n. 145/2024 convertito nella L. n. 187/2024;

- di stabilire che è responsabilità del datore di lavoro verificare in concreto, in via prioritaria, la conoscenza della lingua italiana da parte del professionista sanitario autorizzato, nonché le sue competenze professionali specifiche, a garanzia del bene supremo della salute da tutelare, della sicurezza dei pazienti e delle prestazioni sanitarie erogate.

**GARANZIE ALLA RISERVATEZZA DETERMINE DIRIGENZIALI
ESERCIZIO IN DEROGA
VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE**

La presente determinazione è stata sottoposta a valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 938 del 03.07.2023.

L'impatto di genere stimato è: NEUTRO.

Adempimenti contabili ai sensi del D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii.

Il presente atto non comporta implicazioni dirette e/o indirette di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Verifica ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 679/2016

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione dell'atto sull'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

**LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
ASSISTENZA SANITARIA E MEDICINA CONVENZIONATA**

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'istruttrice amministrativa, dalla Responsabile della E.Q. *"Sviluppo Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) e attività progettuali"*, dalla Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata;
- richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della L.R. n.7/1997, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

1. di approvare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di ritenere accoglibile, nei termini di seguito specificati, l'istanza di proroga della Dott.ssa Flavja Sherif

Vogli dell'autorizzazione all'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa di infermiera in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020, dell'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni nella L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni nella L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024, nel rispetto di tutte le condizioni definite nella D.D. n. 63 del 01/03/2024;

3. di prorogare l'autorizzazione all'esercizio temporaneo indicata nel precedente punto fino alla data del 31.03.2026, quale tempo necessario per la costituzione della Commissione e per la predisposizione degli atti conseguenti, per tutte le motivazioni e le argomentazioni espresse in narrativa;
4. di stabilire che, allo scopo di assicurare coerenza ed uniformità di trattamento ed analisi, le istanze già presentate ed in corso di attuale istruzione, nonché le istanze già prorogate fino al 2027, siano anch'esse sottoposte alla valutazione della Commissione per la verifica del possesso dei requisiti inerenti all'esercizio in deroga documentalmente attestati e delle competenze linguistiche, con ulteriori approfondimenti istruttori, da effettuarsi entro novanta giorni dalla costituzione della Commissione con atto dirigenziale, salvo sospensione o interruzione dei termini secondo la disciplina del procedimento amministrativo;
5. di disporre che si fa obbligo al destinatario del presente provvedimento di rappresentare al datore di lavoro la durata della validità di tale proroga, scadente in data 31.03.2026, qualora si avvalga dell'esercizio temporaneo della connessa attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020, dell'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni nella L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni nella L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024, nonché dell'art. 2 comma 8 bis del D.L. n. 145/2024 convertito nella L. n. 187/2024;
6. di stabilire che è responsabilità del datore di lavoro verificare in concreto, in via prioritaria, la conoscenza della lingua italiana da parte del professionista sanitario autorizzato, nonché le sue competenze professionali specifiche, a garanzia del bene supremo della salute da tutelare, della sicurezza dei pazienti e delle prestazioni sanitarie erogate;
7. di redigere il presente provvedimento in forma integrale e "per estratto", con parti oscurate non necessarie ai fini della pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii;
8. di notificare il presente provvedimento, nella versione comprensiva dei dati anagrafici e di ulteriori informazioni, come tale non soggetta a pubblicazione, alla Dott.ssa Flavja Sherif Vogli.

Il presente provvedimento è composto di 13 facciate:

- **è unicamente formato** con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- **sarà conservato** nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle "Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1" dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
- **sarà reso pubblico**, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, in ottemperanza alle medesime "Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA" ut supra;
- **sarà pubblicizzato** in "Amministrazione Trasparente" sotto la sezione "Provvedimenti Dirigenziali" del sito www.regione.puglia.it;
- **sarà pubblicizzato** sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 13 del 12.04.1994;

- **sarà trasmesso**, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale.

Il presente atto, composto da 13 facciate, è adottato in originale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 212/DIR/2025/00086

Sottoscrittori Proposta:

- Istruttore Proposta
Leonardo Augelli
- Istruttore Proposta
Domenica Brindisi

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Sezione Programmazione e monitoraggio Assistenza Sanitaria e
Medicina convezionata
Antonella Caroli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SANITARIA E MEDICINA CONVENZIONATA 29 dicembre 2025, n. 82

D.D. n. 20 del 08/02/2024 riconoscimento idoneità titolo professionale estero di infermiera alla Dott.ssa Halyna Mahera e autorizzazione a esercizio temporaneo attività lavorativa in deroga a riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, ai sensi del combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, dell'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni dalla L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024, . PROROGA AL 31.03.2026.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

- **VISTO** il D.Lgs. n. 29 del 03.03.1993;
- **VISTO** il D.Lgs. n. 80 del 31.03.1998;
- **VISTA** la L.R. n. 18 del 25.03.1974;
- **VISTA** la L.R. n. 7 del 04.02.1997;
- **VISTA** la L.R. n. 20 del 31.12.2010;
- **VISTA** la L.R. n. 2 del 09.03.2011;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28.07.1998;
- **VISTI** gli articoli 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
- **VISTO** l'art. 32 della L. n. 69 del 18.06.2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- **VISTO** l'art. 18 del D. Lgs. 196/03 *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 04.10.2005;
- **VISTA** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20.04.2015 di Riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12.05.2015, avente ad oggetto *"Art. 18 comma 2 del D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 – Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità"*;
- **VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 31.07.2015, avente ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione."*;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1974 del 07.12.2020, pubblicata sul BURP n. 14 del 26.01.2021, che approva l'Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo *"MAIA 2.0"*;
- **VISTO** il D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021, pubblicato sul BURP n. 15 del 28.01.2021, che adotta l'Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo *"MAIA 2.0"*;
- **VISTA** la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 22 del 29.08.2022, con la quale è stato conferito l'incarico di Direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza territoriale – Rapporti istituzionali e Capitale umano S.S.R.;
- **VISTA** la L.R. n. 42 del 31.12.2024, avente ad oggetto *"Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025–2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025)"*;
- **VISTA** la L.R. n. 43 del 31.12.2024, avente ad oggetto *"Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027"*;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 26 del 20.01.2025, avente ad oggetto *"Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione."*;

- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1466 del 15.09.2021, recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata *"Agenda di Genere"*;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1295 del 26.09.2024, avente ad oggetto *"Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale"*;
- **VISTO** il D.P.G.R. n. 516 del 24.09.2025 con cui si è provveduto a rimodulare le funzioni delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, in ossequio alle previsioni della D.G.R. n. 1154/2025 e del D.P.G.R. n. 442/2025;
- **VISTA** la D.G.R. n. 1657 del 29.10.2025 recante *"Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0" e ss.mm.ii.. Affidamento incarichi di direzione delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Giunta regionale oggetto di rimodulazione"*;

Considerato che:

- la materia dell'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero è disciplinata dal combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, dell'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni dalla L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024, nonché dell'art. 2 comma 8 bis del D.L. n. 145/2024 convertito dalla L. n. 187/2024;
- con l'emergenza COVID-19, infatti, la normativa nazionale italiana ha introdotto con il citato art. 13 del D.L. 18/2020 la possibilità di impiegare temporaneamente professionisti sanitari con qualifiche conseguite all'estero, in deroga alle procedure ordinarie di riconoscimento formale dei titoli esteri presso il Ministero della Salute ex lege prescritte;
- tale deroga, inizialmente pensata per i cittadini europei e per l'assunzione temporanea nelle strutture pubbliche legate all'emergenza, è stata successivamente ampliata e prorogata più volte:
 - con estensione dei beneficiari ai cittadini extra-UE e agli Operatori Socio-Sanitari ed inclusione anche della possibilità di lavoro autonomo e presso strutture private accreditate coinvolte nell'emergenza;
 - con estensione dell'ambito di applicazione dell'esercizio in deroga anche a contesti lavorativi delle strutture non strettamente correlate alla gestione COVID-19, con l'obiettivo di affrontare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario a livello nazionale;
 - con proroghe della vigenza dapprima al 31.12.2023, poi al 31.12.2025 e da ultimo al 31.12.2027;
- detta normativa ha creato un canale derogatorio temporaneo e più agile per il reclutamento di professionisti sanitari formati all'estero, evolvendo da una misura strettamente connessa all'emergenza pandemica ad uno strumento strutturale per fronteggiare la carenza di personale nel Servizio Sanitario Nazionale, concretizzando, in sostanza, una via d'accesso semplificata, seppur limitata nel tempo, per colmare la necessità urgente di medici ed altri operatori sanitari in Italia;
- ulteriori modifiche alla normativa nazionale di che trattasi sono state sancite dall'art. 15 del D.L. n. 34/2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 56/2023, che ha prescritto la definizione della disciplina per l'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa con adozione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dell'anzidetto decreto legge, di apposita Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, stabilendo, altresì, che, nelle more dell'adozione dell'Intesa, restassero vigenti le norme di cui all'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 126/2021 ed all'art. 13 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020;
- a causa dell'articolata complessità della materia, di discordanze emerse nei processi decisionali e di criticità rilevate nelle fasi organizzative, operative ed istruttorie, sono state convocate e tenute, nell'arco temporale di pertinenza, svariate riunioni in Tavoli Tecnici Interregionali, finalizzati all'esecuzione dei lavori propedeutici al conseguimento dell'Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni-Province Autonome, alla stesura definitiva della stessa e alla sua successiva approvazione;

- nei menzionati Tavoli Tecnici, si è dibattuto sulle procedure di reclutamento, sulle modalità operative, sulle tempistiche, sul possesso dei requisiti e sulla verifica in concreto degli stessi, nonché sull'iter specifico che i professionisti con titoli esteri debbano seguire per ottenere l'autorizzazione all'esercizio temporaneo, in attesa della procedura definitiva di riconoscimento ministeriale;
- i riferiti Tavoli Tecnici hanno inteso predisporre bozze di schemi di Intesa, recanti proposte di prescrizioni normative e procedurali per la gestione del reclutamento di personale sanitario estero in un regime temporaneo e derogatorio, garantendo al contempo che tali professionisti operino con gli stessi standard deontologici, disciplinari, di formazione professionale e di aggiornamento degli iscritti agli Ordini italiani;
- la fase di formulazione e definizione della disciplina attuativa per l'esercizio temporaneo in deroga è ancora in corso e le attività svolte nell'ambito dei riferiti Tavoli Tecnici per conseguire una convergenza decisionale costituiscono i presupposti basilari sui quali fondare l'adozione formale dell'Intesa in Conferenza Stato-Regioni-Province Autonome per consentire l'applicazione della norma di che trattasi;
- è doveroso porre in debita evidenza che, a seguito di apposita richiesta effettuata dalla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, con prot. n. 0337456 del 03.07.2024, inerente la possibilità di estendere la previsione normativa dell'esercizio in deroga in oggetto anche ad altre figure professionali sanitarie, nella specie, agli igienisti dentali o odontoiatri, è pervenuto parere del Ministero della Salute, recante prot. n. 0063389-22/10/2024-DGPROF-MDS-P ed acquisito al prot. n. 0517307 del 22.10.2024, del seguente tenore: *"Nelle more dell'adozione della citata intesa, spetta esclusivamente all'autonomia della singola Regione valutare se, in base al proprio fabbisogno di personale sanitario e socio-sanitario, tra le qualifiche professionali sanitarie per le quali gli interessati possono esercitare temporaneamente l'attività lavorativa in deroga nel territorio della Regione, presso cui i medesimi hanno fatto richiesta, possa rientrarvi altresì la professione sanitaria ... odontoiatra e igienista dentale e procedere, dunque, verso gli stessi professionisti richiedenti parimenti a come si è ritenuto opportuno comportarsi per il personale medico ed infermieristico ed, in particolare, in virtù delle stesse necessità dettate esclusivamente dalla carenza del personale sanitario in oggetto."* Tra i rilievi ministeriali, inoltre, è stato posto in debita evidenza che per alcune tipologie di figure professionali, *"in particolare, gli igienisti dentali con titolo conseguito in Spagna, il riconoscimento della qualifica, ai sensi del d.Lgs. n. 206/2007 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE, avviene previo superamento di consistenti misure compensative"*;

Rilevato, inoltre, che:

- a. è d'uopo segnalare il significativo rilievo rappresentato dai contenuti giuridici recati dai provvedimenti giurisdizionali emanati dalla magistratura amministrativa, nella specie due sentenze gemelle del T.A.R. per la Lombardia - Sezione III, n. 2941 e n. 2942 del 15.09.2025, che hanno accolto i ricorsi presentati dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) e dall'Ordine dei Medici di Milano (OMCeO) contro la Deliberazione della Giunta Regionale n. XII/3392 dell'11.11.2024 e il conseguente Decreto Dirigenziale n. 17712 del 21.11.2024, disponendo l'annullamento delle disposizioni regionali che introducevano procedure derogatorie semplificate per l'esercizio temporaneo delle professioni sanitarie, come medici, fisioterapisti, infermieri etc., con titoli conseguiti all'estero:
 - il nucleo delle citate pronunce risiede nell'affermazione che la deroga prevista dalla normativa nazionale emergenziale – originariamente l'art. 13 del D.L. n. 18/2020 e l'art. 6-bis del D.L. n. 105/2021 poi prorogati – riguardasse esclusivamente le procedure amministrative e non i requisiti sostanziali per l'abilitazione all'esercizio della professione, laddove, invece, la Regione Lombardia avrebbe ecceduto i limiti delle deroghe previste da detta normativa statale, introducendo una procedura semplificata/accelerata per l'autorizzazione all'esercizio temporaneo delle professioni sanitarie in deroga alla normativa ordinaria, basata esclusivamente su verifiche documentali, permettendo, di fatto, l'esercizio della professione sanitaria a prescindere dalle verifiche sostanziali attitudinali, di competenza e di capacità (misure compensative, come tirocini o prove integrative), dirette ad assicurare l'equivalenza formativa;

- in considerazione dell'eccedenza della competenza della Regione Lombardia, nonché della violazione della gerarchia delle fonti e della riserva statale, ossia della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della salute e di riconoscimento delle qualifiche professionali e dell'accesso all'esercizio delle professioni sanitarie, questa sorta di scorciatoia regionale è stata ritenuta illegittima dai giudici amministrativi lombardi, in quanto elusiva delle garanzie statali sulla verifica sostanziale delle competenze professionali, prescritta dalle norme europee e nazionali (Direttiva n. 2013/55/UE e D.Lgs. n. 206/2007) e sussistenti, in via esclusiva, in capo al Ministero della Salute, il quale deve assicurare che gli standard formativi siano equivalenti a quelli italiani, a tutela del fondamentale valore della salute pubblica, costituzionalmente garantito dall'art. 32 Cost.;
 - Il T.A.R., infatti, ha sottolineato come la garanzia che il professionista sanitario possieda le necessarie conoscenze cliniche, specialistiche e linguistiche sia un requisito imprescindibile ed irrinunciabile per la qualità della prestazione sanitaria erogata, la tutela del preminente valore della salute e la sicurezza dei cittadini;
- b. a conforto dell'orientamento della giustizia amministrativa nel senso innanzi descritto si segnala la recentissima Ordinanza Cautelare n. 588 del 27.11.2025, emanata dal T.A.R. per il Veneto - Sezione Terza, pronunciatisi sul ricorso presentato dalla FNOMCEO e dagli Ordini provinciali veneti contro la Regione Veneto per l'annullamento, previa sospensione, di due Delibere della Giunta Regionale del Veneto, n. 830 del 15.07.2025 e n. 961 del 12.08.2025, impugnate in quanto autorizzavano il reclutamento temporaneo, tramite avviso pubblico, di medici specialisti, cittadini UE ed extra UE con titoli conseguiti all'estero non ancora riconosciuti dal Ministero della Salute, per la copertura di carenze di organico nelle strutture di emergenza-urgenza e pronto soccorso delle Aziende Ulss del Veneto:
- segnatamente, l'adito Tribunale, riservando al merito ogni valutazione sulle complesse questioni giuridiche prospettate con il ricorso, nella fase cautelare ha preso atto della grave carenza di organico nelle strutture sanitarie, nonché dell'immissione in servizio del personale reclutato prevista solo per la metà del 2026 e, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, ossia il diritto alla salute e le questioni di legittimità sollevate dai medici, ha accolto parzialmente la domanda cautelare, disponendo la sospensione parziale dell'efficacia dell'impugnata delibera solo nella parte relativa alla stipula del contratto di lavoro subordinato con il personale medico oggetto di reclutamento e alla conseguente immissione in servizio dello stesso, così da consentire, nelle more della conclusione del giudizio, lo svolgimento delle procedure propedeutiche previste dalla delibera, come l'acquisizione delle manifestazioni di interesse, la nomina della commissione, la valutazione delle istanze e l'espletamento del colloquio;
- c. all'esito di tanto, è doveroso ribadire ed evidenziare la rilevante necessità di conseguire l'Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni-Province Autonome ex art. 15 del D.L. n. 34/2023, che disciplinerà in modo capillare ed uniforme il procedimento di reclutamento in deroga di professionisti sanitari in possesso di titoli conseguiti all'estero, nonché l'urgente occorrenza che, nelle more della sua adozione, lo scrivente Ente regionale assuma condotte cautelari a tutela della salute dei pazienti e della sicurezza delle cure;

Ritenuto, altresì, che:

- a livello regionale, coerentemente con lo scopo della normativa ex art. 15 del D.L. n. 34/2023, ossia fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale ha consentito l'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa in deroga, al fine di sopperire al deficit riscontrato nel S.S.R. per le professioni sanitarie mediche ed infermieristiche a fronte della ben nota impellente necessità di tali figure professionali;
- le prescrizioni normative dello scrivente Ente, inerenti alla materia dell'esercizio temporaneo in deroga, sono confluite nella determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024, avente ad oggetto *"Articolo 6-bis D.L. 105/2021 convertito con L. 126/2021 s.m.i. Disposizioni in materia di esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento*

delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero. *INDIRIZZI OPERATIVI*", che, nell'allegato "MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA", ha disposto che i soggetti interessati, cittadini europei e/o extra UE, dovessero inderogabilmente presentare alla riferita Sezione, a mezzo P.E.C., la seguente documentazione:

- istanza, corredata di copia del titolo di studio rilasciato in esito ad un percorso di livello universitario/post istruzione secondaria di secondo grado, unitamente a traduzione giurata dello stesso;
- copia dell'iscrizione all'Ordine/Albo professionale del Paese in cui il titolo di studio è stato conseguito, in corso di validità, unitamente a traduzione giurata della stessa. Qualora il Paese estero sia privo di Ordine/Albo professionale, è facoltà della Regione Puglia accettare la presentazione della dichiarazione di valore rilasciata dall'Autorità Diplomatica o Consolare italiana presente nello Stato in cui è stato conseguito il titolo, che attesti, tra l'altro, che il titolo è abilitante all'esercizio della professione;
- copia di documento d'identità in corso di validità dal quale si evinca che il professionista è residente o domiciliato nel territorio pugliese;
- allo stato attuale, tenuto conto sia delle argomentazioni precedentemente illustrate inerenti ai lavori preparatori tuttora in corso per il conseguimento dell'accordo di che trattasi e la formalizzazione dell'Intesa – che tradurrà i lavori tecnici in regole vincolanti – sia della manifesta rilevanza dei contenuti giuridici esplicitati nei provvedimenti giurisdizionali di cui innanzi, sia, altresì, dell'ingente entità delle istanze presentate e dell'articolata complessità istruttoria sottesa ad esse, nelle more dell'adozione dell'Intesa da formalizzare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, prescritta ex art. 15 del D.L. n. 34/2023, lo scrivente Ente regionale intende assumere una condotta maggiormente prudentiale e cautelare, dettata prioritariamente dall'esigenza di garantire il bene supremo della salute, quale diritto fondamentale ed inviolabile e quale interesse vitale per l'intera collettività;
- motivata dalle stesse esigenze precauzionali e finalizzata agli stessi scopi è la decisione della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia, in attesa dell'adozione della riferita Intesa ed in aderenza al costante orientamento giurisprudenziale innanzi esplicitato, di costituire apposita Commissione per la verifica sostanziale del possesso delle qualifiche professionali sanitarie e delle competenze linguistiche necessarie sia per la concessione dell'autorizzazione all'esercizio temporaneo in deroga nel territorio regionale e delle proroghe richieste dagli autorizzati, sia per l'accertamento in itinere del possesso effettivo dei requisiti da parte degli istanti cui è stata concessa l'autorizzazione in argomento fino al 31.12.2027, che necessita, sulla scorta dei rilievi evidenziati, di ulteriore validazione;
- la citata Commissione da costituire sarà composta da esperti della Regione, da rappresentanti degli Ordini competenti in relazione al profilo professionale preso in considerazione e da rappresentanti degli Atenei regionali di riferimento, in relazione al corso di studi interessato ed espletterà funzioni di verifica ed accertamento sostanziali dei requisiti afferenti al possesso delle qualifiche professionali sanitarie documentalmente attestate e della fondamentale conoscenza della lingua italiana, nonché di valutazione del percorso formativo espletato e dell'esperienza professionale maturata;
- in conseguenza di tanto, per la pluralità di motivazioni analiticamente rappresentate in narrativa, la scrivente Sezione regionale ritiene necessario e doveroso, all'attualità, accordare e consentire una proroga al 31.03.2026 dell'autorizzazione all'esercizio temporaneo in deroga a coloro, la cui concessione è in scadenza al 31.12.2025 e ne abbiano fatto formale richiesta, quale tempo necessario per la costituzione della Commissione e per la predisposizione degli atti conseguenti;

Atteso, inoltre, che:

- in data 20/12/2023, con prot. n. AOO183-20869 del 28/12/2023, è stata presentata dalla

dott.ssa Mahera Halyna alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta istanza di autorizzazione all'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa di infermiere o medico in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, la cui disciplina è regolamentata dal combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020, dell' art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni nella L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni nella L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024;

- a seguito della menzionata istanza, è stata espletata pertinente istruttoria dall'istruttrice amministrativa e dalla Responsabile della E.Q. *"Sviluppo Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) e attività progettuali"*, il cui esito è stato condiviso e confermato dalla Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, senza alcuna carenza probatoria, a conclusione della quale è stata emanata la determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, contrassegnata dal n. 20 del 08/02/2024, la quale ha autorizzato l'esercizio temporaneo in deroga dei titoli conseguiti all'estero del Dott.ssa Mahera Halyna nel rispetto delle condizioni in essa espresse, fino al 31.12.2025;
- in data 25/09/2025, con prot. n. 520638 del 25/09/2025, la medesima Dott.ssa Mahera Halyna ha effettuato istanza di proroga dell'autorizzazione de qua, che la Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia intende concedere nei termini innanzi indicati, nella specie fino al 31.03.2026, per la pluralità di motivazioni analiticamente rappresentate in narrativa;

Alla luce di tutto quanto innanzi rappresentato, valutata l'istanza in oggetto ed in coerenza con tutte le argomentazioni e le motivazioni dettagliatamente illustrate nel presente atto, si propone:

- di ritenere accoglibile, nei termini di seguito specificati, l'istanza di proroga della Dott.ssa Mahera Halyna dell'autorizzazione di all'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa di infermiera in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020, dell'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni nella L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni nella L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024, nel rispetto di tutte le condizioni definite nella D.D. n. 20 del 08/02/2024;
- di prorogare l'autorizzazione all'esercizio temporaneo indicata nel precedente punto fino alla data del 31.03.2026, quale tempo necessario per la costituzione della Commissione e per la predisposizione degli atti conseguenti, per tutte le motivazioni e le argomentazioni espresse in narrativa;
- di stabilire che, allo scopo di assicurare coerenza ed uniformità di trattamento ed analisi, le istanze già presentate ed in corso di attuale istruttoria, nonché le istanze già prorogate fino al 2027, siano anch'esse sottoposte alla valutazione della Commissione per la verifica del possesso dei requisiti inerenti all'esercizio in deroga documentalmente attestati e delle competenze linguistiche, con ulteriori approfondimenti istruttori, da effettuarsi entro novanta giorni dalla costituzione della Commissione con atto dirigenziale, salvo sospensione o interruzione dei termini secondo la disciplina del procedimento amministrativo;
- di disporre che si fa obbligo al destinatario del presente provvedimento di rappresentare al datore di lavoro la durata della validità di tale proroga, scadente in data 31.03.2026, qualora si avvalga dell'esercizio temporaneo della connessa attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020, dell' art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni nella L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni nella L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024, nonché dell'art. 2 comma 8 bis del D.L. n. 145/2024 convertito nella L. n. 187/2024;

- di stabilire che è responsabilità del datore di lavoro verificare in concreto, in via prioritaria, la conoscenza della lingua italiana da parte del professionista sanitario autorizzato, nonché le sue competenze professionali specifiche, a garanzia del bene supremo della salute da tutelare, della sicurezza dei pazienti e delle prestazioni sanitarie erogate.

**GARANZIE ALLA RISERVATEZZA DETERMINE DIRIGENZIALI
ESERCIZIO IN DEROGA
VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE**

La presente determinazione è stata sottoposta a valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 938 del 03.07.2023.

L'impatto di genere stimato è: NEUTRO.

Adempimenti contabili ai sensi del D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii.

Il presente atto non comporta implicazioni dirette e/o indirette di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

**Verifica ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 679/2016
Garanzie di riservatezza**

La pubblicazione dell'atto sull'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

**LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
ASSISTENZA SANITARIA E MEDICINA CONVENZIONATA**

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'istruttrice amministrativa, dalla Responsabile della E.Q. *"Sviluppo Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) e attività progettuali"*, dalla Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata;
- richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della L.R. n.7/1997, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

1. di approvare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di ritenere accoglibile, nei termini di seguito specificati, l'istanza di proroga della Dott.ssa Mahera Halyna dell'autorizzazione all'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa di infermiera in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020, dell'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni nella L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni nella L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione

Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024, , nel rispetto di tutte le condizioni definite nella D.D. n. 20 del 08/02/2024

3. di prorogare l'autorizzazione all'esercizio temporaneo indicata nel precedente punto fino alla data del 31.03.2026, quale tempo necessario per la costituzione della Commissione e per la predisposizione degli atti conseguenti, per tutte le motivazioni e le argomentazioni espresse in narrativa;
4. di stabilire che, allo scopo di assicurare coerenza ed uniformità di trattamento ed analisi, le istanze già presentate ed in corso di attuale istruzione, nonché le istanze già prorogate fino al 2027, siano anch'esse sottoposte alla valutazione della Commissione per la verifica del possesso dei requisiti inerenti all'esercizio in deroga documentalmente attestati e delle competenze linguistiche, con ulteriori approfondimenti istruttori, da effettuarsi entro novanta giorni dalla costituzione della Commissione con atto dirigenziale, salvo sospensione o interruzione dei termini secondo la disciplina del procedimento amministrativo;
5. di disporre che si fa obbligo al destinatario del presente provvedimento di rappresentare al datore di lavoro la durata della validità di tale proroga, scadente in data 31.03.2026, qualora si avvalga dell'esercizio temporaneo della connessa attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020, dell' art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni nella L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni nella L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024, nonché dell'art. 2 comma 8 bis del D.L. n. 145/2024 convertito nella L. n. 187/2024;
6. di stabilire che è responsabilità del datore di lavoro verificare in concreto, in via prioritaria, la conoscenza della lingua italiana da parte del professionista sanitario autorizzato, nonché le sue competenze professionali specifiche, a garanzia del bene supremo della salute da tutelare, della sicurezza dei pazienti e delle prestazioni sanitarie erogate;
7. di redigere il presente provvedimento in forma integrale e "per estratto", con parti oscure non necessarie ai fini della pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii;
8. di notificare il presente provvedimento, nella versione comprensiva dei dati anagrafici e di ulteriori informazioni, come tale non soggetta a pubblicazione, Dott.ssa Mahera Halyna.

Il presente provvedimento è composto di 13 facciate:

- **è unicamente formato** con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- **sarà conservato** nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle *"Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1"* dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
- **sarà reso pubblico**, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, in ottemperanza alle medesime *"Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA"* ut supra;
- **sarà pubblicizzato** in *"Amministrazione Trasparente"* sotto la sezione *"Provvedimenti Dirigenziali"* del sito www.regione.puglia.it;
- **sarà pubblicizzato** sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 13 del 12.04.1994;
- **sarà trasmesso**, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale.

Il presente atto, composto da 13 facciate, è adottato in originale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 212/DIR/2025/00088

Sottoscrittori Proposta:

- Istruttore Proposta
Leonardo Augelli
- Istruttore Proposta
Domenica Brindisi

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Sezione Programmazione e monitoraggio Assistenza Sanitaria e
Medicina convezionata
Antonella Caroli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SANITARIA E MEDICINA CONVENZIONATA 30 dicembre 2025, n. 83

D.D. n. 274 del 29/09/2023 riconoscimento idoneità titolo professionale estero di tecnico radiologo al Dott. Fernando Daniel Varcaro e autorizzazione a esercizio temporaneo attività lavorativa in deroga a riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, ai sensi del combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, dell'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni dalla L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024. PROROGA AL 31.03.2026.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

- **VISTO** il D.Lgs. n. 29 del 03.03.1993;
- **VISTO** il D.Lgs. n. 80 del 31.03.1998;
- **VISTA** la L.R. n. 18 del 25.03.1974;
- **VISTA** la L.R. n. 7 del 04.02.1997;
- **VISTA** la L.R. n. 20 del 31.12.2010;
- **VISTA** la L.R. n. 2 del 09.03.2011;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28.07.1998;
- **VISTI** gli articoli 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
- **VISTO** l'art. 32 della L. n. 69 del 18.06.2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- **VISTO** l'art. 18 del D. Lgs. 196/03 *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 04.10.2005;
- **VISTA** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20.04.2015 di Riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12.05.2015, avente ad oggetto *"Art. 18 comma 2 del D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 – Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità"*;
- **VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 31.07.2015, avente ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione."*;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1974 del 07.12.2020, pubblicata sul BURP n. 14 del 26.01.2021, che approva l'Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo *"MAIA 2.0"*;
- **VISTO** il D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021, pubblicato sul BURP n. 15 del 28.01.2021, che adotta l'Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo *"MAIA 2.0"*;
- **VISTA** la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 22 del 29.08.2022, con la quale è stato conferito l'incarico di Direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza territoriale – Rapporti istituzionali e Capitale umano S.S.R.;
- **VISTA** la L.R. n. 42 del 31.12.2024, avente ad oggetto *"Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025–2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025)"*;
- **VISTA** la L.R. n. 43 del 31.12.2024, avente ad oggetto *"Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027"*;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 26 del 20.01.2025, avente ad oggetto *"Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione."*;

- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1466 del 15.09.2021, recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata *"Agenda di Genere"*;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1295 del 26.09.2024, avente ad oggetto *"Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale"*;
- **VISTO** il D.P.G.R. n. 516 del 24.09.2025 con cui si è provveduto a rimodulare le funzioni delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, in ossequio alle previsioni della D.G.R. n. 1154/2025 e del D.P.G.R. n. 442/2025;
- **VISTA** la D.G.R. n. 1657 del 29.10.2025 recante *"Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0" e ss.mm.ii.. Affidamento incarichi di direzione delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Giunta regionale oggetto di rimodulazione"*;

Considerato che:

- la materia dell'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero è disciplinata dal combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, dell'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni dalla L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024, nonché dell'art. 2 comma 8 bis del D.L. n. 145/2024 convertito dalla L. n. 187/2024;
- con l'emergenza COVID-19, infatti, la normativa nazionale italiana ha introdotto con il citato art. 13 del D.L. 18/2020 la possibilità di impiegare temporaneamente professionisti sanitari con qualifiche conseguite all'estero, in deroga alle procedure ordinarie di riconoscimento formale dei titoli esteri presso il Ministero della Salute ex lege prescritte;
- tale deroga, inizialmente pensata per i cittadini europei e per l'assunzione temporanea nelle strutture pubbliche legate all'emergenza, è stata successivamente ampliata e prorogata più volte:
 - con estensione dei beneficiari ai cittadini extra-UE e agli Operatori Socio-Sanitari ed inclusione anche della possibilità di lavoro autonomo e presso strutture private accreditate coinvolte nell'emergenza;
 - con estensione dell'ambito di applicazione dell'esercizio in deroga anche a contesti lavorativi delle strutture non strettamente correlate alla gestione COVID-19, con l'obiettivo di affrontare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario a livello nazionale;
 - con proroghe della vigenza dapprima al 31.12.2023, poi al 31.12.2025 e da ultimo al 31.12.2027;
- detta normativa ha creato un canale derogatorio temporaneo e più agile per il reclutamento di professionisti sanitari formati all'estero, evolvendo da una misura strettamente connessa all'emergenza pandemica ad uno strumento strutturale per fronteggiare la carenza di personale nel Servizio Sanitario Nazionale, concretizzando, in sostanza, una via d'accesso semplificata, seppur limitata nel tempo, per colmare la necessità urgente di medici ed altri operatori sanitari in Italia;
- ulteriori modifiche alla normativa nazionale di che trattasi sono state sancite dall'art. 15 del D.L. n. 34/2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 56/2023, che ha prescritto la definizione della disciplina per l'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa con adozione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dell'anzidetto decreto legge, di apposita Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, stabilendo, altresì, che, nelle more dell'adozione dell'Intesa, restassero vigenti le norme di cui all'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 126/2021 ed all'art. 13 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020;
- a causa dell'articolata complessità della materia, di discordanze emerse nei processi decisionali e di criticità rilevate nelle fasi organizzative, operative ed istruttorie, sono state convocate e tenute, nell'arco temporale di pertinenza, svariate riunioni in Tavoli Tecnici Interregionali, finalizzati all'esecuzione dei lavori propedeutici al conseguimento dell'Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni-Province Autonome, alla stesura definitiva della stessa e alla sua successiva approvazione;

- nei menzionati Tavoli Tecnici, si è dibattuto sulle procedure di reclutamento, sulle modalità operative, sulle tempistiche, sul possesso dei requisiti e sulla verifica in concreto degli stessi, nonché sull'iter specifico che i professionisti con titoli esteri debbano seguire per ottenere l'autorizzazione all'esercizio temporaneo, in attesa della procedura definitiva di riconoscimento ministeriale;
- i riferiti Tavoli Tecnici hanno inteso predisporre bozze di schemi di Intesa, recanti proposte di prescrizioni normative e procedurali per la gestione del reclutamento di personale sanitario estero in un regime temporaneo e derogatorio, garantendo al contempo che tali professionisti operino con gli stessi standard deontologici, disciplinari, di formazione professionale e di aggiornamento degli iscritti agli Ordini italiani;
- la fase di formulazione e definizione della disciplina attuativa per l'esercizio temporaneo in deroga è ancora in corso e le attività svolte nell'ambito dei riferiti Tavoli Tecnici per conseguire una convergenza decisionale costituiscono i presupposti basilari sui quali fondare l'adozione formale dell'Intesa in Conferenza Stato-Regioni-Province Autonome per consentire l'applicazione della norma di che trattasi;
- è doveroso porre in debita evidenza che, a seguito di apposita richiesta effettuata dalla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, con prot. n. 0337456 del 03.07.2024, inerente la possibilità di estendere la previsione normativa dell'esercizio in deroga in oggetto anche ad altre figure professionali sanitarie, nella specie, agli igienisti dentali o odontoiatri, è pervenuto parere del Ministero della Salute, recante prot. n. 0063389-22/10/2024-DGPROF-MDS-P ed acquisito al prot. n. 0517307 del 22.10.2024, del seguente tenore: *"Nelle more dell'adozione della citata intesa, spetta esclusivamente all'autonomia della singola Regione valutare se, in base al proprio fabbisogno di personale sanitario e socio-sanitario, tra le qualifiche professionali sanitarie per le quali gli interessati possono esercitare temporaneamente l'attività lavorativa in deroga nel territorio della Regione, presso cui i medesimi hanno fatto richiesta, possa rientrarvi altresì la professione sanitaria ... odontoiatra e igienista dentale e procedere, dunque, verso gli stessi professionisti richiedenti parimenti a come si è ritenuto opportuno comportarsi per il personale medico ed infermieristico ed, in particolare, in virtù delle stesse necessità dettate esclusivamente dalla carenza del personale sanitario in oggetto."* Tra i rilievi ministeriali, inoltre, è stato posto in debita evidenza che per alcune tipologie di figure professionali, *"in particolare, gli igienisti dentali con titolo conseguito in Spagna, il riconoscimento della qualifica, ai sensi del d.Lgs. n. 206/2007 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE, avviene previo superamento di consistenti misure compensative"*;

Rilevato, inoltre, che:

- a. è d'uopo segnalare il significativo rilievo rappresentato dai contenuti giuridici recati dai provvedimenti giurisdizionali emanati dalla magistratura amministrativa, nella specie due sentenze gemelle del T.A.R. per la Lombardia - Sezione III, n. 2941 e n. 2942 del 15.09.2025, che hanno accolto i ricorsi presentati dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) e dall'Ordine dei Medici di Milano (OMCeO) contro la Deliberazione della Giunta Regionale n. XII/3392 dell'11.11.2024 e il conseguente Decreto Dirigenziale n. 17712 del 21.11.2024, disponendo l'annullamento delle disposizioni regionali che introducevano procedure derogatorie semplificate per l'esercizio temporaneo delle professioni sanitarie, come medici, fisioterapisti, infermieri etc., con titoli conseguiti all'estero:
 - il nucleo delle citate pronunce risiede nell'affermazione che la deroga prevista dalla normativa nazionale emergenziale – originariamente l'art. 13 del D.L. n. 18/2020 e l'art. 6-bis del D.L. n. 105/2021 poi prorogati – riguardasse esclusivamente le procedure amministrative e non i requisiti sostanziali per l'abilitazione all'esercizio della professione, laddove, invece, la Regione Lombardia avrebbe ecceduto i limiti delle deroghe previste da detta normativa statale, introducendo una procedura semplificata/accelerata per l'autorizzazione all'esercizio temporaneo delle professioni sanitarie in deroga alla normativa ordinaria, basata esclusivamente su verifiche documentali, permettendo, di fatto, l'esercizio della professione sanitaria a prescindere dalle verifiche sostanziali attitudinali, di competenza e di capacità (misure compensative, come tirocini o prove integrative),

- dirette ad assicurare l'equivalenza formativa;
- in considerazione dell'eccedenza della competenza della Regione Lombardia, nonché della violazione della gerarchia delle fonti e della riserva statale, ossia della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della salute e di riconoscimento delle qualifiche professionali e dell'accesso all'esercizio delle professioni sanitarie, questa sorta di scorciatoia regionale è stata ritenuta illegittima dai giudici amministrativi lombardi, in quanto elusiva delle garanzie statali sulla verifica sostanziale delle competenze professionali, prescritta dalle norme europee e nazionali (Direttiva n. 2013/55/UE e D.Lgs. n. 206/2007) e sussistenti, in via esclusiva, in capo al Ministero della Salute, il quale deve assicurare che gli standard formativi siano equivalenti a quelli italiani, a tutela del fondamentale valore della salute pubblica, costituzionalmente garantito dall'art. 32 Cost.;
 - Il T.A.R., infatti, ha sottolineato come la garanzia che il professionista sanitario possieda le necessarie conoscenze cliniche, specialistiche e linguistiche sia un requisito imprescindibile ed irrinunciabile per la qualità della prestazione sanitaria erogata, la tutela del preminente valore della salute e la sicurezza dei cittadini;
- b. a conforto dell'orientamento della giustizia amministrativa nel senso innanzi descritto si segnala la recentissima Ordinanza Cautelare n. 588 del 27.11.2025, emanata dal T.A.R. per il Veneto - Sezione Terza, pronunciatisi sul ricorso presentato dalla FNOMCEO e dagli Ordini provinciali veneti contro la Regione Veneto per l'annullamento, previa sospensione, di due Delibere della Giunta Regionale del Veneto, n. 830 del 15.07.2025 e n. 961 del 12.08.2025, impugnate in quanto autorizzavano il reclutamento temporaneo, tramite avviso pubblico, di medici specialisti, cittadini UE ed extra UE con titoli conseguiti all'estero non ancora riconosciuti dal Ministero della Salute, per la copertura di carenze di organico nelle strutture di emergenza-urgenza e pronto soccorso delle Aziende Ulss del Veneto:
- segnatamente, l'adito Tribunale, riservando al merito ogni valutazione sulle complesse questioni giuridiche prospettate con il ricorso, nella fase cautelare ha preso atto della grave carenza di organico nelle strutture sanitarie, nonché dell'immissione in servizio del personale reclutato prevista solo per la metà del 2026 e, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, ossia il diritto alla salute e le questioni di legittimità sollevate dai medici, ha accolto parzialmente la domanda cautelare, disponendo la sospensione parziale dell'efficacia dell'impugnata delibera solo nella parte relativa alla stipula del contratto di lavoro subordinato con il personale medico oggetto di reclutamento e alla conseguente immissione in servizio dello stesso, così da consentire, nelle more della conclusione del giudizio, lo svolgimento delle procedure propedeutiche previste dalla delibera, come l'acquisizione delle manifestazioni di interesse, la nomina della commissione, la valutazione delle istanze e l'espletamento del colloquio;
- c. all'esito di tanto, è doveroso ribadire ed evidenziare la rilevante necessità di conseguire l'Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni-Province Autonome ex art. 15 del D.L. n. 34/2023, che disciplinerà in modo capillare ed uniforme il procedimento di reclutamento in deroga di professionisti sanitari in possesso di titoli conseguiti all'estero, nonché l'urgente occorrenza che, nelle more della sua adozione, lo scrivente Ente regionale assuma condotte cautelari a tutela della salute dei pazienti e della sicurezza delle cure;

Ritenuto, altresì, che:

- a livello regionale, coerentemente con lo scopo della normativa ex art. 15 del D.L. n. 34/2023, ossia fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale ha consentito l'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa in deroga, al fine di sopperire al deficit riscontrato nel S.S.R. per le professioni sanitarie mediche ed infermieristiche a fronte della ben nota impellente necessità di tali figure professionali;
- le prescrizioni normative dello scrivente Ente, inerenti alla materia dell'esercizio temporaneo in deroga, sono confluite nella determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n.

154 del 29.03.2024, avente ad oggetto “*Articolo 6-bis D.L. 105/2021 convertito con L. 126/2021 s.m.i. Disposizioni in materia di esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero. INDIRIZZI OPERATIVI*”, che, nell'allegato “*MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA*”, ha disposto che i soggetti interessati, cittadini europei e/o extra UE, dovessero inderogabilmente presentare alla riferita Sezione, a mezzo P.E.C., la seguente documentazione:

- istanza, corredata di copia del titolo di studio rilasciato in esito ad un percorso di livello universitario/post istruzione secondaria di secondo grado, unitamente a traduzione giurata dello stesso;
- copia dell'iscrizione all'Ordine/Albo professionale del Paese in cui il titolo di studio è stato conseguito, in corso di validità, unitamente a traduzione giurata della stessa. Qualora il Paese estero sia privo di Ordine/Albo professionale, è facoltà della Regione Puglia accettare la presentazione della dichiarazione di valore rilasciata dall'Autorità Diplomatica o Consolare italiana presente nello Stato in cui è stato conseguito il titolo, che attesti, tra l'altro, che il titolo è abilitante all'esercizio della professione;
- copia di documento d'identità in corso di validità dal quale si evinca che il professionista è residente o domiciliato nel territorio pugliese;
- allo stato attuale, tenuto conto sia delle argomentazioni precedentemente illustrate inerenti ai lavori preparatori tuttora in corso per il conseguimento dell'accordo di che trattasi e la formalizzazione dell'Intesa – che tradurrà i lavori tecnici in regole vincolanti – sia della manifesta rilevanza dei contenuti giuridici esplicitati nei provvedimenti giurisdizionali di cui innanzi, sia, altresì, dell'ingente entità delle istanze presentate e dell'articolata complessità istruttoria sottesa ad esse, nelle more dell'adozione dell'Intesa da formalizzare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, prescritta ex art. 15 del D.L. n. 34/2023, lo scrivente Ente regionale intende assumere una condotta maggiormente prudentiale e cautelare, dettata prioritariamente dall'esigenza di garantire il bene supremo della salute, quale diritto fondamentale ed inviolabile e quale interesse vitale per l'intera collettività;
- motivata dalle stesse esigenze precauzionali e finalizzata agli stessi scopi è la decisione della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia, in attesa dell'adozione della riferita Intesa ed in aderenza al costante orientamento giurisprudenziale innanzi esplicitato, di costituire apposita Commissione per la verifica sostanziale del possesso delle qualifiche professionali sanitarie e delle competenze linguistiche necessarie sia per la concessione dell'autorizzazione all'esercizio temporaneo in deroga nel territorio regionale e delle proroghe richieste dagli autorizzati, sia per l'accertamento in itinere del possesso effettivo dei requisiti da parte degli istanti cui è stata concessa l'autorizzazione in argomento fino al 31.12.2027, che necessita, sulla scorta dei rilievi evidenziati, di ulteriore validazione;
- la citata Commissione da costituire sarà composta da esperti della Regione, da rappresentanti degli Ordini competenti in relazione al profilo professionale preso in considerazione e da rappresentanti degli Atenei regionali di riferimento, in relazione al corso di studi interessato ed espletterà funzioni di verifica ed accertamento sostanziali dei requisiti afferenti al possesso delle qualifiche professionali sanitarie documentalmente attestate e della fondamentale conoscenza della lingua italiana, nonché di valutazione del percorso formativo espletato e dell'esperienza professionale maturata;
- in conseguenza di tanto, per la pluralità di motivazioni analiticamente rappresentate in narrativa, la scrivente Sezione regionale ritiene necessario e doveroso, all'attualità, accordare e consentire una proroga al 31.03.2026 dell'autorizzazione all'esercizio temporaneo in deroga a coloro, la cui concessione è in scadenza al 31.12.2025 e ne abbiano fatto formale richiesta, quale tempo necessario per la costituzione della Commissione e per la predisposizione degli atti conseguenti;

Atteso, inoltre, che:

- con determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, contrassegnata dal n. 274 del 29/09/2023, è stata concessa al Dott. Fernando Daniel Varcaro autorizzazione all'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa di tecnico radiologo in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, la cui disciplina è regolamentata dal combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020, dell' art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni nella L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni nella L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024;
- con successiva D.D. n. 00257 del 24/05/2024, è stata concessa proroga dell'autorizzazione all'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa di tecnico radiologo in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero fino al 31.12.2025;
- in data 30.10.2025, con prot. n. 612296 del 31.10.2025, il medesimo Dott. Fernando Daniel Varcaro ha effettuato istanza di proroga dell'autorizzazione de qua, che la Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia intende concedere nei termini innanzi indicati, nella specie fino al 31.03.2026, per la pluralità di motivazioni analiticamente rappresentate in narrativa;

Alla luce di tutto quanto innanzi rappresentato, valutata l'istanza in oggetto ed in coerenza con tutte le argomentazioni e le motivazioni dettagliatamente illustrate nel presente atto, si propone:

- di ritenere accoglibile, nei termini di seguito specificati, l'istanza di proroga del Dott. Fernando Daniel Varcaro dell'autorizzazione di all'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa di tecnico radiologo in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020, dell'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni nella L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni nella L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024, nel rispetto di tutte le condizioni definite nella D.D. n. 274 del 29/09/2023;
- di prorogare l'autorizzazione all'esercizio temporaneo indicata nel precedente punto fino alla data del 31.03.2026, quale tempo necessario per la costituzione della Commissione e per la predisposizione degli atti conseguenti, per tutte le motivazioni e le argomentazioni espresse in narrativa;
- di stabilire che, allo scopo di assicurare coerenza ed uniformità di trattamento ed analisi, le istanze già presentate ed in corso di attuale istruzione, nonché le istanze già prorogate fino al 2027, siano anch'esse sottoposte alla valutazione della Commissione per la verifica del possesso dei requisiti inerenti all'esercizio in deroga documentalmente attestati e delle competenze linguistiche, con ulteriori approfondimenti istruttori, da effettuarsi entro novanta giorni dalla costituzione della Commissione con atto dirigenziale, salvo sospensione o interruzione dei termini secondo la disciplina del procedimento amministrativo;
- di disporre che si fa obbligo al destinatario del presente provvedimento di rappresentare al datore di lavoro la durata della validità di tale proroga, scadente in data 31.03.2026, qualora si avvalga dell'esercizio temporaneo della connessa attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020, dell' art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni nella L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni nella L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024, nonché dell'art. 2 comma 8 bis del D.L. n. 145/2024 convertito nella L. n. 187/2024;
- di stabilire che è responsabilità del datore di lavoro verificare in concreto, in via prioritaria, la conoscenza della lingua italiana da parte del professionista sanitario autorizzato, nonché le sue competenze professionali specifiche, a garanzia del bene supremo della salute da tutelare, della sicurezza dei pazienti e delle prestazioni sanitarie erogate.

**GARANZIE ALLA RISERVATEZZA DETERMINE DIRIGENZIALI
ESERCIZIO IN DEROGA**

VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE

La presente determinazione è stata sottoposta a valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 938 del 03.07.2023.

L'impatto di genere stimato è: NEUTRO.

Adempimenti contabili ai sensi del D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii.

Il presente atto non comporta implicazioni dirette e/o indirette di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

**Verifica ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 679/2016
Garanzie di riservatezza**

La pubblicazione dell'atto sull'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

**LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
ASSISTENZA SANITARIA E MEDICINA CONVENZIONATA**

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'istruttrice amministrativa, dalla Responsabile della E.Q. *"Sviluppo Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) e attività progettuali"*, dalla Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata;
- richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della L.R. n.7/1997, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

1. di approvare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di ritenere accoglibile, nei termini di seguito specificati, l'istanza di proroga del Dott. Fernando Daniel Varcaro dell'autorizzazione all'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa di tecnico radiologo in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020, dell'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni nella L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni nella L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024, nel rispetto di tutte le condizioni definite nella D.D. n. 274 del 29/09/2023;
3. di prorogare l'autorizzazione all'esercizio temporaneo indicata nel precedente punto fino alla data del 31.03.2026, quale tempo necessario per la costituzione della Commissione e per la predisposizione degli atti conseguenti, per tutte le motivazioni e le argomentazioni espresse in narrativa;

4. di stabilire che, allo scopo di assicurare coerenza ed uniformità di trattamento ed analisi, le istanze già presentate ed in corso di attuale istruzione, nonché le istanze già prorogate fino al 2027, siano anch'esse sottoposte alla valutazione della Commissione per la verifica del possesso dei requisiti inerenti all'esercizio in deroga documentalmente attestati e delle competenze linguistiche, con ulteriori approfondimenti istruttori, da effettuarsi entro novanta giorni dalla costituzione della Commissione con atto dirigenziale, salvo sospensione o interruzione dei termini secondo la disciplina del procedimento amministrativo;
5. di disporre che si fa obbligo al destinatario del presente provvedimento di rappresentare al datore di lavoro la durata della validità di tale proroga, scadente in data 31.03.2026, qualora si avvalga dell'esercizio temporaneo della connessa attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020, dell' art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni nella L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni nella L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024, nonché dell'art. 2 comma 8 bis del D.L. n. 145/2024 convertito nella L. n. 187/2024;
6. di stabilire che è responsabilità del datore di lavoro verificare in concreto, in via prioritaria, la conoscenza della lingua italiana da parte del professionista sanitario autorizzato, nonché le sue competenze professionali specifiche, a garanzia del bene supremo della salute da tutelare, della sicurezza dei pazienti e delle prestazioni sanitarie erogate;
7. di redigere il presente provvedimento in forma integrale e "per estratto", con parti oscurate non necessarie ai fini della pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii;
8. di notificare il presente provvedimento, nella versione comprensiva dei dati anagrafici e di ulteriori informazioni, come tale non soggetta a pubblicazione, al Dott. Fernando Daniel Varcaro.

Il presente provvedimento è composto di 13 facciate:

- **è unicamente formato** con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- **sarà conservato** nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle "Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1" dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
- **sarà reso pubblico**, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, in ottemperanza alle medesime "Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA" ut supra;
- **sarà pubblicizzato** in "Amministrazione Trasparente" sotto la sezione "Provvedimenti Dirigenziali" del sito www.regione.puglia.it;
- **sarà pubblicizzato** sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 13 del 12.04.1994;
- **sarà trasmesso**, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale.

Il presente atto, composto da 13 facciate, è adottato in originale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 212/DIR/2025/00089

Sottoscrittori Proposta:

- Istruttore Proposta
Leonardo Augelli
- Istruttore Proposta
Domenica Brindisi

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Sezione Programmazione e monitoraggio Assistenza Sanitaria e
Medicina convezionata
Antonella Caroli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SANITARIA E MEDICINA CONVENZIONATA 8 gennaio 2026, n. 3

D.D. n. 129 del 27/03/2024 riconoscimento idoneità titolo professionale estero medico della Dott.ssa Tània Domingos Intutche e autorizzazione a esercizio temporaneo attività lavorativa in deroga a riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, ai sensi del combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, dell'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni dalla L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024. PROROGA AL 31.03.2026.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

- **VISTO** il D.Lgs. n. 29 del 03.03.1993;
- **VISTO** il D.Lgs. n. 80 del 31.03.1998;
- **VISTA** la L.R. n. 18 del 25.03.1974;
- **VISTA** la L.R. n. 7 del 04.02.1997;
- **VISTA** la L.R. n. 20 del 31.12.2010;
- **VISTA** la L.R. n. 2 del 09.03.2011;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28.07.1998;
- **VISTI** gli articoli 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
- **VISTO** l'art. 32 della L. n. 69 del 18.06.2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- **VISTO** l'art. 18 del D. Lgs. 196/03 *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 04.10.2005;
- **VISTA** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20.04.2015 di Riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12.05.2015, avente ad oggetto *"Art. 18 comma 2 del D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 – Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità"*;
- **VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 31.07.2015, avente ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione."*;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1974 del 07.12.2020, pubblicata sul BURP n. 14 del 26.01.2021, che approva l'Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo *"MAIA 2.0"*;
- **VISTO** il D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021, pubblicato sul BURP n. 15 del 28.01.2021, che adotta l'Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo *"MAIA 2.0"*;
- **VISTA** la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 22 del 29.08.2022, con la quale è stato conferito l'incarico di Direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza territoriale – Rapporti istituzionali e Capitale umano S.S.R.;
- **VISTA** la L.R. n. 42 del 31.12.2024, avente ad oggetto *"Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025–2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025)"*;
- **VISTA** la L.R. n. 43 del 31.12.2024, avente ad oggetto *"Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027"*;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 26 del 20.01.2025, avente ad oggetto *"Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione."*;

- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1466 del 15.09.2021, recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata *"Agenda di Genere"*;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1295 del 26.09.2024, avente ad oggetto *"Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale"*;
- **VISTO** il D.P.G.R. n. 516 del 24.09.2025 con cui si è provveduto a rimodulare le funzioni delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, in ossequio alle previsioni della D.G.R. n. 1154/2025 e del D.P.G.R. n. 442/2025;
- **VISTA** la D.G.R. n. 1657 del 29.10.2025 recante *"Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0" e ss.mm.ii.. Affidamento incarichi di direzione delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Giunta regionale oggetto di rimodulazione"*;

Considerato che:

- la materia dell'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero è disciplinata dal combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, dell'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni dalla L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024, nonché dell'art. 2 comma 8 bis del D.L. n. 145/2024 convertito dalla L. n. 187/2024;
- con l'emergenza COVID-19, infatti, la normativa nazionale italiana ha introdotto con il citato art. 13 del D.L. 18/2020 la possibilità di impiegare temporaneamente professionisti sanitari con qualifiche conseguite all'estero, in deroga alle procedure ordinarie di riconoscimento formale dei titoli esteri presso il Ministero della Salute ex lege prescritte;
- tale deroga, inizialmente pensata per i cittadini europei e per l'assunzione temporanea nelle strutture pubbliche legate all'emergenza, è stata successivamente ampliata e prorogata più volte:
 - con estensione dei beneficiari ai cittadini extra-UE e agli Operatori Socio-Sanitari ed inclusione anche della possibilità di lavoro autonomo e presso strutture private accreditate coinvolte nell'emergenza;
 - con estensione dell'ambito di applicazione dell'esercizio in deroga anche a contesti lavorativi delle strutture non strettamente correlate alla gestione COVID-19, con l'obiettivo di affrontare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario a livello nazionale;
 - con proroghe della vigenza dapprima al 31.12.2023, poi al 31.12.2025 e da ultimo al 31.12.2027;
- detta normativa ha creato un canale derogatorio temporaneo e più agile per il reclutamento di professionisti sanitari formati all'estero, evolvendo da una misura strettamente connessa all'emergenza pandemica ad uno strumento strutturale per fronteggiare la carenza di personale nel Servizio Sanitario Nazionale, concretizzando, in sostanza, una via d'accesso semplificata, seppur limitata nel tempo, per colmare la necessità urgente di medici ed altri operatori sanitari in Italia;
- ulteriori modifiche alla normativa nazionale di che trattasi sono state sancite dall'art. 15 del D.L. n. 34/2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 56/2023, che ha prescritto la definizione della disciplina per l'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa con adozione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dell'anzidetto decreto legge, di apposita Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, stabilendo, altresì, che, nelle more dell'adozione dell'Intesa, restassero vigenti le norme di cui all'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 126/2021 ed all'art. 13 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020;
- a causa dell'articolata complessità della materia, di discordanze emerse nei processi decisionali e di criticità rilevate nelle fasi organizzative, operative ed istruttorie, sono state convocate e tenute, nell'arco temporale di pertinenza, svariate riunioni in Tavoli Tecnici Interregionali, finalizzati all'esecuzione dei lavori propedeutici al conseguimento dell'Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni-Province Autonome, alla stesura definitiva della stessa e alla sua successiva approvazione;

- nei menzionati Tavoli Tecnici, si è dibattuto sulle procedure di reclutamento, sulle modalità operative, sulle tempistiche, sul possesso dei requisiti e sulla verifica in concreto degli stessi, nonché sull'iter specifico che i professionisti con titoli esteri debbano seguire per ottenere l'autorizzazione all'esercizio temporaneo, in attesa della procedura definitiva di riconoscimento ministeriale;
- i riferiti Tavoli Tecnici hanno inteso predisporre bozze di schemi di Intesa, recanti proposte di prescrizioni normative e procedurali per la gestione del reclutamento di personale sanitario estero in un regime temporaneo e derogatorio, garantendo al contempo che tali professionisti operino con gli stessi standard deontologici, disciplinari, di formazione professionale e di aggiornamento degli iscritti agli Ordini italiani;
- la fase di formulazione e definizione della disciplina attuativa per l'esercizio temporaneo in deroga è ancora in corso e le attività svolte nell'ambito dei riferiti Tavoli Tecnici per conseguire una convergenza decisionale costituiscono i presupposti basilari sui quali fondare l'adozione formale dell'Intesa in Conferenza Stato-Regioni-Province Autonome per consentire l'applicazione della norma di che trattasi;
- è doveroso porre in debita evidenza che, a seguito di apposita richiesta effettuata dalla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, con prot. n. 0337456 del 03.07.2024, inerente la possibilità di estendere la previsione normativa dell'esercizio in deroga in oggetto anche ad altre figure professionali sanitarie, nella specie, agli igienisti dentali o odontoiatri, è pervenuto parere del Ministero della Salute, recante prot. n. 0063389-22/10/2024-DGPROF-MDS-P ed acquisito al prot. n. 0517307 del 22.10.2024, del seguente tenore: *"Nelle more dell'adozione della citata intesa, spetta esclusivamente all'autonomia della singola Regione valutare se, in base al proprio fabbisogno di personale sanitario e socio-sanitario, tra le qualifiche professionali sanitarie per le quali gli interessati possono esercitare temporaneamente l'attività lavorativa in deroga nel territorio della Regione, presso cui i medesimi hanno fatto richiesta, possa rientrarvi altresì la professione sanitaria ... odontoiatra e igienista dentale e procedere, dunque, verso gli stessi professionisti richiedenti parimenti a come si è ritenuto opportuno comportarsi per il personale medico ed infermieristico ed, in particolare, in virtù delle stesse necessità dettate esclusivamente dalla carenza del personale sanitario in oggetto."* Tra i rilievi ministeriali, inoltre, è stato posto in debita evidenza che per alcune tipologie di figure professionali, *"in particolare, gli igienisti dentali con titolo conseguito in Spagna, il riconoscimento della qualifica, ai sensi del d.Lgs. n. 206/2007 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE, avviene previo superamento di consistenti misure compensative"*;

Rilevato, inoltre, che:

- a. è d'uopo segnalare il significativo rilievo rappresentato dai contenuti giuridici recati dai provvedimenti giurisdizionali emanati dalla magistratura amministrativa, nella specie due sentenze gemelle del T.A.R. per la Lombardia - Sezione III, n. 2941 e n. 2942 del 15.09.2025, che hanno accolto i ricorsi presentati dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) e dall'Ordine dei Medici di Milano (OMCeO) contro la Deliberazione della Giunta Regionale n. XII/3392 dell'11.11.2024 e il conseguente Decreto Dirigenziale n. 17712 del 21.11.2024, disponendo l'annullamento delle disposizioni regionali che introducevano procedure derogatorie semplificate per l'esercizio temporaneo delle professioni sanitarie, come medici, fisioterapisti, infermieri etc., con titoli conseguiti all'estero:
 - il nucleo delle citate pronunce risiede nell'affermazione che la deroga prevista dalla normativa nazionale emergenziale – originariamente l'art. 13 del D.L. n. 18/2020 e l'art. 6-bis del D.L. n. 105/2021 poi prorogati – riguardasse esclusivamente le procedure amministrative e non i requisiti sostanziali per l'abilitazione all'esercizio della professione, laddove, invece, la Regione Lombardia avrebbe ecceduto i limiti delle deroghe previste da detta normativa statale, introducendo una procedura semplificata/accelerata per l'autorizzazione all'esercizio temporaneo delle professioni sanitarie in deroga alla normativa ordinaria, basata esclusivamente su verifiche documentali, permettendo, di fatto, l'esercizio della professione sanitaria a prescindere dalle verifiche sostanziali attitudinali, di competenza e di capacità

- (misure compensative, come tirocini o prove integrative), dirette ad assicurare l'equivalenza formativa;
- in considerazione dell'eccedenza della competenza della Regione Lombardia, nonché della violazione della gerarchia delle fonti e della riserva statale, ossia della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della salute e di riconoscimento delle qualifiche professionali e dell'accesso all'esercizio delle professioni sanitarie, questa sorta di scorciatoia regionale è stata ritenuta illegittima dai giudici amministrativi lombardi, in quanto elusiva delle garanzie statali sulla verifica sostanziale delle competenze professionali, prescritta dalle norme europee e nazionali (Direttiva n. 2013/55/UE e D.Lgs. n. 206/2007) e sussistenti, in via esclusiva, in capo al Ministero della Salute, il quale deve assicurare che gli standard formativi siano equivalenti a quelli italiani, a tutela del fondamentale valore della salute pubblica, costituzionalmente garantito dall'art. 32 Cost.;
 - Il T.A.R., infatti, ha sottolineato come la garanzia che il professionista sanitario possieda le necessarie conoscenze cliniche, specialistiche e linguistiche sia un requisito imprescindibile ed irrinunciabile per la qualità della prestazione sanitaria erogata, la tutela del preminente valore della salute e la sicurezza dei cittadini;
- b. a conforto dell'orientamento della giustizia amministrativa nel senso innanzi descritto si segnala la recentissima Ordinanza Cautelare n. 588 del 27.11.2025, emanata dal T.A.R. per il Veneto - Sezione Terza, pronunciatisi sul ricorso presentato dalla FNOMCEO e dagli Ordini provinciali veneti contro la Regione Veneto per l'annullamento, previa sospensione, di due Delibere della Giunta Regionale del Veneto, n. 830 del 15.07.2025 e n. 961 del 12.08.2025, impugnate in quanto autorizzavano il reclutamento temporaneo, tramite avviso pubblico, di medici specialisti, cittadini UE ed extra UE con titoli conseguiti all'estero non ancora riconosciuti dal Ministero della Salute, per la copertura di carenze di organico nelle strutture di emergenza-urgenza e pronto soccorso delle Aziende Ulss del Veneto:
- segnatamente, l'adito Tribunale, riservando al merito ogni valutazione sulle complesse questioni giuridiche prospettate con il ricorso, nella fase cautelare ha preso atto della grave carenza di organico nelle strutture sanitarie, nonché dell'immissione in servizio del personale reclutato prevista solo per la metà del 2026 e, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, ossia il diritto alla salute e le questioni di legittimità sollevate dai medici, ha accolto parzialmente la domanda cautelare, disponendo la sospensione parziale dell'efficacia dell'impugnata delibera solo nella parte relativa alla stipula del contratto di lavoro subordinato con il personale medico oggetto di reclutamento e alla conseguente immissione in servizio dello stesso, così da consentire, nelle more della conclusione del giudizio, lo svolgimento delle procedure propedeutiche previste dalla delibera, come l'acquisizione delle manifestazioni di interesse, la nomina della commissione, la valutazione delle istanze e l'espletamento del colloquio;
- c. all'esito di tanto, è doveroso ribadire ed evidenziare la rilevante necessità di conseguire l'Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni-Province Autonome ex art. 15 del D.L. n. 34/2023, che disciplinerà in modo capillare ed uniforme il procedimento di reclutamento in deroga di professionisti sanitari in possesso di titoli conseguiti all'estero, nonché l'urgente occorrenza che, nelle more della sua adozione, lo scrivente Ente regionale assuma condotte cautelari a tutela della salute dei pazienti e della sicurezza delle cure;

Ritenuto, altresì, che:

- a livello regionale, coerentemente con lo scopo della normativa ex art. 15 del D.L. n. 34/2023, ossia fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale ha consentito l'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa in deroga, al fine di sopperire al deficit riscontrato nel S.S.R. per le professioni sanitarie mediche ed infermieristiche a fronte della ben nota impellente necessità di tali figure professionali;

- le prescrizioni normative dello scrivente Ente, inerenti alla materia dell'esercizio temporaneo in deroga, sono confluite nella determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024, avente ad oggetto *"Articolo 6-bis D.L. 105/2021 convertito con L. 126/2021 s.m.i. Disposizioni in materia di esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero. INDIRIZZI OPERATIVI"*, che, nell'allegato *"MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA"*, ha disposto che i soggetti interessati, cittadini europei e/o extra UE, dovessero inderogabilmente presentare alla riferita Sezione, a mezzo P.E.C., la seguente documentazione:
 - istanza, corredata di copia del titolo di studio rilasciato in esito ad un percorso di livello universitario/post istruzione secondaria di secondo grado, unitamente a traduzione giurata dello stesso;
 - copia dell'iscrizione all'Ordine/Albo professionale del Paese in cui il titolo di studio è stato conseguito, in corso di validità, unitamente a traduzione giurata della stessa. Qualora il Paese estero sia privo di Ordine/Albo professionale, è facoltà della Regione Puglia accettare la presentazione della dichiarazione di valore rilasciata dall'Autorità Diplomatica o Consolare italiana presente nello Stato in cui è stato conseguito il titolo, che attesti, tra l'altro, che il titolo è abilitante all'esercizio della professione;
 - copia di documento d'identità in corso di validità dal quale si evinca che il professionista è residente o domiciliato nel territorio pugliese;
- allo stato attuale, tenuto conto sia delle argomentazioni precedentemente illustrate inerenti ai lavori preparatori tuttora in corso per il conseguimento dell'accordo di che trattasi e la formalizzazione dell'Intesa – che tradurrà i lavori tecnici in regole vincolanti – sia della manifesta rilevanza dei contenuti giuridici esplicitati nei provvedimenti giurisdizionali di cui innanzi, sia, altresì, dell'ingente entità delle istanze presentate e dell'articolata complessità istruttoria sottesa ad esse, nelle more dell'adozione dell'Intesa da formalizzare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, prescritta ex art. 15 del D.L. n. 34/2023, lo scrivente Ente regionale intende assumere una condotta maggiormente prudentiale e cautelare, dettata prioritariamente dall'esigenza di garantire il bene supremo della salute, quale diritto fondamentale ed inviolabile e quale interesse vitale per l'intera collettività;
- motivata dalle stesse esigenze precauzionali e finalizzata agli stessi scopi è la decisione della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia, in attesa dell'adozione della riferita Intesa ed in aderenza al costante orientamento giurisprudenziale innanzi esplicitato, di costituire apposita Commissione per la verifica sostanziale del possesso delle qualifiche professionali sanitarie e delle competenze linguistiche necessarie sia per la concessione dell'autorizzazione all'esercizio temporaneo in deroga nel territorio regionale e delle proroghe richieste dagli autorizzati, sia per l'accertamento in itinere del possesso effettivo dei requisiti da parte degli istanti cui è stata concessa l'autorizzazione in argomento fino al 31.12.2027, che necessita, sulla scorta dei rilievi evidenziati, di ulteriore validazione;
- la citata Commissione da costituire sarà composta da esperti della Regione, da rappresentanti degli Ordini competenti in relazione al profilo professionale preso in considerazione e da rappresentanti degli Atenei regionali di riferimento, in relazione al corso di studi interessato ed espletterà funzioni di verifica ed accertamento sostanziali dei requisiti afferenti al possesso delle qualifiche professionali sanitarie documentalmente attestate e della fondamentale conoscenza della lingua italiana, nonché di valutazione del percorso formativo espletato e dell'esperienza professionale maturata;
- in conseguenza di tanto, per la pluralità di motivazioni analiticamente rappresentate in narrativa, la scrivente Sezione regionale ritiene necessario e doveroso, all'attualità, accordare e consentire una proroga al 31.03.2026 dell'autorizzazione all'esercizio temporaneo in deroga a coloro, la cui concessione è in scadenza al 31.12.2025 e ne abbiano fatto formale richiesta, quale tempo necessario per la costituzione della Commissione e per la predisposizione degli atti conseguenti;

Atteso, inoltre, che:

- in data 16/02/2024, con prot. n. 89128 del 20/02/2024, è stata presentata dal Dott.ssa Tània Domingos Intutche alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta istanza di autorizzazione all'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa di medico in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, la cui disciplina è regolamentata dal combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020, dell' art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni nella L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni nella L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024;
- a seguito della menzionata istanza, è stata espletata pertinente istruttoria dall'istruttrice amministrativa e dalla Responsabile della E.Q. *"Sviluppo Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) e attività progettuali"*, il cui esito è stato condiviso e confermato dalla Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, senza alcuna carenza probatoria, a conclusione della quale è stata emanata la determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, contrassegnata dal n. 129 del 27/03/2024, la quale ha autorizzato l'esercizio temporaneo in deroga dei titoli conseguiti all'estero della Dott.ssa Tània Domingos Intutche, nel rispetto delle condizioni in essa espresse, fino al 31.12.2025;
- in data 06/09/2025, con prot. n. 480956 del 08/09/2025, la medesima Dott.ssa Tània Domingos Intutche ha effettuato istanza di proroga dell'autorizzazione de qua, che la Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia intende concedere nei termini innanzi indicati, nella specie fino al 31.03.2026, per la pluralità di motivazioni analiticamente rappresentate in narrativa;

Alla luce di tutto quanto innanzi rappresentato, valutata l'istanza in oggetto ed in coerenza con tutte le argomentazioni e le motivazioni dettagliatamente illustrate nel presente atto, si propone:

- di ritenere accoglibile, nei termini di seguito specificati, l'istanza di proroga della Dott.ssa Tània Domingos Intutche dell'autorizzazione di all'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa di medico in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020, dell'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni nella L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni nella L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024, , nel rispetto di tutte le condizioni definite nella D.D. n. 129 del 27/03/2024;
- di prorogare l'autorizzazione all'esercizio temporaneo indicata nel precedente punto fino alla data del 31.03.2026, quale tempo necessario per la costituzione della Commissione e per la predisposizione degli atti conseguenti, per tutte le motivazioni e le argomentazioni espresse in narrativa;
- di stabilire che, allo scopo di assicurare coerenza ed uniformità di trattamento ed analisi, le istanze già presentate ed in corso di attuale istruttoria, nonché le istanze già prorogate fino al 2027, siano anch'esse sottoposte alla valutazione della Commissione per la verifica del possesso dei requisiti inerenti all'esercizio in deroga documentalmente attestati e delle competenze linguistiche, con ulteriori approfondimenti istruttori, da effettuarsi entro novanta giorni dalla costituzione della Commissione con atto dirigenziale, salvo sospensione o interruzione dei termini secondo la disciplina del procedimento amministrativo;
- di disporre che si fa obbligo al destinatario del presente provvedimento di rappresentare al datore di lavoro la durata della validità di tale proroga, scadente in data 31.03.2026, qualora si avvalga dell'esercizio temporaneo della connessa attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020, dell' art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito

con modificazioni nella L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni nella L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024, nonché dell'art. 2 comma 8 bis del D.L. n. 145/2024 convertito nella L. n. 187/2024;

- di stabilire che è responsabilità del datore di lavoro verificare in concreto, in via prioritaria, la conoscenza della lingua italiana da parte del professionista sanitario autorizzato, nonché le sue competenze professionali specifiche, a garanzia del bene supremo della salute da tutelare, della sicurezza dei pazienti e delle prestazioni sanitarie erogate.

GARANZIE ALLA RISERVATEZZA DETERMINE DIRIGENZIALI ESERCIZIO IN DEROGA VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE

La presente determinazione è stata sottoposta a valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 938 del 03.07.2023.

L'impatto di genere stimato è: NEUTRO.

Adempimenti contabili ai sensi del D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii.

Il presente atto non comporta implicazioni dirette e/o indirette di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Verifica ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 679/2016 Garanzie di riservatezza

La pubblicazione dell'atto sull'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SANITARIA E MEDICINA CONVENZIONATA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'istruttrice amministrativa, dalla Responsabile della E.Q. *"Sviluppo Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) e attività progettuali"*, dalla Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata;
- richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della L.R. n.7/1997, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

1. di approvare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di ritenere accoglibile, nei termini di seguito specificati, l'istanza di proroga della Dott.ssa Tània Domingos Intutche dell'autorizzazione all'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa di medico in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020, dell'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni nella L. n. 126/2021,

dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni nella L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024, nel rispetto di tutte le condizioni definite nella D.D. n. 129 del 27/03/2024;

3. di prorogare l'autorizzazione all'esercizio temporaneo indicata nel precedente punto fino alla data del 31.03.2026, quale tempo necessario per la costituzione della Commissione e per la predisposizione degli atti conseguenti, per tutte le motivazioni e le argomentazioni espresse in narrativa;
4. di stabilire che, allo scopo di assicurare coerenza ed uniformità di trattamento ed analisi, le istanze già presentate ed in corso di attuale istruzione, nonché le istanze già prorogate fino al 2027, siano anch'esse sottoposte alla valutazione della Commissione per la verifica del possesso dei requisiti inerenti all'esercizio in deroga documentalmente attestati e delle competenze linguistiche, con ulteriori approfondimenti istruttori, da effettuarsi entro novanta giorni dalla costituzione della Commissione con atto dirigenziale, salvo sospensione o interruzione dei termini secondo la disciplina del procedimento amministrativo;
5. di disporre che si fa obbligo al destinatario del presente provvedimento di rappresentare al datore di lavoro la durata della validità di tale proroga, scadente in data 31.03.2026, qualora si avvalga dell'esercizio temporaneo della connessa attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020, dell' art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni nella L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni nella L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024, nonché dell'art. 2 comma 8 bis del D.L. n. 145/2024 convertito nella L. n. 187/2024;
6. di stabilire che è responsabilità del datore di lavoro verificare in concreto, in via prioritaria, la conoscenza della lingua italiana da parte del professionista sanitario autorizzato, nonché le sue competenze professionali specifiche, a garanzia del bene supremo della salute da tutelare, della sicurezza dei pazienti e delle prestazioni sanitarie erogate;
7. di redigere il presente provvedimento in forma integrale e "per estratto", con parti oscurate non necessarie ai fini della pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii;
8. di notificare il presente provvedimento, nella versione comprensiva dei dati anagrafici e di ulteriori informazioni, come tale non soggetta a pubblicazione, alla Dott.ssa Tània Domingos Intutche.

Il presente provvedimento è composto di 13 facciate:

- **è unicamente formato** con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- **sarà conservato** nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle "Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1" dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
- **sarà reso pubblico**, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, in ottemperanza alle medesime "Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA" ut supra;
- **sarà pubblicizzato** in "Amministrazione Trasparente" sotto la sezione "Provvedimenti Dirigenziali" del sito www.regione.puglia.it;
- **sarà pubblicizzato** sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 13 del 12.04.1994;
- **sarà trasmesso**, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale.

Il presente atto, composto da 13 facciate, è adottato in originale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 212/DIR/2026/00003

Sottoscrittori Proposta:

- Istruttore Proposta
Leonardo Augelli
- Istruttore Proposta
Domenica Brindisi

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Sezione Programmazione e monitoraggio Assistenza Sanitaria e
Medicina convezionata
Antonella Caroli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SOCIO SANITARIA 30 dicembre 2025, n. 75

RICLASSIFICAZIONE ISTITUTO ORTOFRENICO sede di Foggia – Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'ar. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della LR n. 9 del 02/05/2017 e ss.mm.ii., e dell'accreditamento ai sensi dell'art 24 della L.R. n.9 del 02.05.2017 e ss.mm.ii., CON PRESCRIZIONE, per 5 nuclei da 20 pl di Assistenza Residenziale Riabilitativa di Mantenimento di paziente 2° tipologia di cui al RR 12 del 2015, n. 41 pl di Rsa disabili pluriminorati di cui alla DGR 1066/2022; n. 20 posti letto (10 pl di prestazioni estensive per anziani e 10 pl di prestazioni estensive per soggetti affetti da demenza) e 100 pl (n. 4 nuclei da 20 pl di prestazione di mantenimento anziani e n. 1 nucleo da n. 20 pl di prestazione di mantenimento per soggetti affetti da demenza) di cui al RR 4 del 2019, per 1 nucleo da 20 pl di Rsa R1 di cui al RR 6 del 2019 di titolarità della "UNIVERSO SALUTE SRL" denominata "Universo Salute Opera Don Uva" avente sede legale e operativa nel Comune di Foggia alla Via Lucera n. 110.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la D.G.R. n. 1466 del 15 settembre 2021 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

Vista la D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 recante *"Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturali"*;

Vista la D.G.R. n. 1154 del 04/08/2025 recante *"Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale 7 dicembre 2020, n. 1974 e s.m.i. "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello organizzativo MAIA 2.0". – Ridefinizione assetto Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Aggiornamento Allegato A-bis)."*;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1657 del 29/10/2025, recante "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0" e ss.mm.ii.. Affidamento incarichi di direzione delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Giunta regionale oggetto di rimodulazione".

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari istruttori, e confermata dal Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria, riceve la seguente relazione.

In attuazione dell'art 3, comma 5, legge 23 dicembre 1994, n. 724, modificata dalla Legge 23 dicembre 1996 e dalla legge 27 dicembre 1997 n. 449, con Deliberazione n.380/1999 il Consiglio Regionale pugliese ha approvato la riconversione degli ex ospedali psichiatrici "Casa Divina Provvidenza" di Bisceglie e Foggia autorizzando in ogni ospedale psichiatrico un numero di strutture dell'area sanitaria e sociosanitaria che a quella data a livello regionale presentavano spazi e necessità di potenziamento. Con successiva Deliberazione n. 1870 del 2002 la Giunta Regionale ha dato seguito al processo di riconversione degli ex ospedali psichiatrici di Bisceglie e Foggia facenti capo all'Ente Ecclesiastico Congregazione delle Ancelle della Divina Provvidenza.

Le strutture sanitarie facenti capo al predetto Ente, autorizzate e convenzionate alla data del 31/12/1993, hanno dapprima beneficiato dello status di soggetto transitoriamente/provvisoriamente accreditato (ai sensi dell'art 6 della L. n. 724/1994 e della LR 10/2007 art 36) per poi accedere all'accREDITAMENTO istituzionale a seguito della LR 4/2010 (art 12 commi 2 e 3).

Con DD n. 212 del 22/09/2017 si disponeva, ai sensi dell'art 9, comma 2 e dell'art 24, comma 5 della LR 9 del 2017, a seguito di cessione dei rami d'azienda della Congregazione delle Ancelle della Divina Provvidenza il trasferimento in capo alla *"Universo Salute srl"* di Foggia della titolarità delle autorizzazioni all'esercizio e degli accREDITamenti istituzionali della attività afferenti alla *"Casa della Divina Provvidenza"* sita in Bisceglie e Foggia, e per i posti letto non ancora attivati a quella data e previsti in atti di programmazione regionale si disponeva l'autorizzabilità ed accREDITabilità in capo alla cessionaria.

In particolare con la predetta Determinazione n. 212 del 22/09/2017 la Regione riconosceva i seguenti posti letto/posti/prestazioni afferenti alla *"Casa della divina provvidenza"* con sede in Bisceglie:

- Presidio di Riabilitazione funzionale ex art 26 L 833/78, con riabilitazione intensiva post acuzie ed estensiva (70 pl), Regime ambulatoriale (10 prest/die) e prestazioni domiciliari (75 prest/die);
- Rsa geriatrica (90 pl attivi + 30 pl da attivare)
- Rsa disabili (120 pl da attivare);
- Istituto Ortofrenico con 407 pl ad esaurimento alla data del 29/02/2016 e n. 86 pl ad esaurimento alla data del 29/02/2016 all'area disabili e area disabili geriatrici;

Il RR 16 aprile 2015, n. 12 ad oggetto *"Presidi territoriali di recupero e riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste: fabbisogno autorizzazione alla realizzazione, autorizzazione all'esercizio, accREDITamento, requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici"* all'art 123 *"Determinazione del fabbisogno"* come modificato dall'art 13, punto 13.5 del RR n. 22/2019, ha stabilito che rientrano nel fabbisogno i posti letto occupati da pazienti ricoverati nell'ex Istituto Ortofrenico di Bisceglie e di Foggia con la seguente precisazione:

"Il numero dei posti letto occupati da pazienti ricoverati nell'ex Istituto Ortofrenico di Bisceglie e di Foggia alla data di promulgazione del presente regolamento saranno riconvertiti in nuclei di assistenza residenziale di mantenimento riabilitativo ad esaurimento, con esclusione dei posti letto occupati da pazienti eleggibili ad altro setting assistenziale di tipo sociosanitario".

Il Regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 4 ad oggetto *"Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento- Centro diurno per soggetti non autosufficienti."* all'art 9 *"Fabbisogno per l'autorizzazione all'esercizio"* comma 3 lett d) e all'art 10 *"Fabbisogno per l'accREDITamento"* comma 3 lett i) ha stabilito che rientrano nel fabbisogno di autorizzazione all'esercizio e di accREDITamento *"i posti di RSA ex R.R. n. 3/2005 già assegnati con la deliberazione della Giunta regionale 18 novembre 2002, n. 1870 (Piano di riconversione dei Presidi ospedalieri di Bisceglie e Foggia di cui alla del. cons. reg. n. 380/1999 e successive modificazioni di cui alla del. giunta reg. 1087/2002 – Definizione dei rapporti con la congregazione religiosa "Casa della Divina provvidenza"*.

Inoltre con il citato art 10, comma 4 del RR 4 del 2019 si è stabilito che:

"I posti di RSA di cui alla deliberazione della Giunta regionale 18 novembre 2002, n. 1870 si riconvertono in:

- n. 40 posti letto di RSA estensiva:
- n. 1 nucleo da n. 20 p.l. di prestazioni estensive per anziani;
- n. 1 nucleo da n. 20 p.l. di prestazioni estensive per soggetti affetti da demenza

per ciascuna delle due sedi di Foggia e Bisceglie;

- n. 200 posti letto di RSA di mantenimento:
- n. 8 nucleo da n. 20 p.l. di prestazioni di mantenimento per anziani;
- n. 2 nucleo da n. 20 p.l. di prestazioni di mantenimento per soggetti affetti da demenza;

per ciascuna delle due sedi di Foggia e Bisceglie”

Con RR 5 del 2019 ad oggetto *“Regolamento regionale sull’Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili - Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili”* la Regione disciplinava i requisiti

Con RR del 21 gennaio 2019, n. 6 ad oggetto *“Regolamento regionale sull’Assistenza residenziale extraospedaliera ad elevato impegno sanitario - Residenza Sanitaria Assistenziale R1.”* la Regione disciplinava i requisiti di autorizzazione e di accreditamento della Rsa R1.

Nel processo di riorganizzazione dell’offerta sanitaria e sociosanitaria del Gruppo Universo Salute srl - sedi di Foggia e Bisceglie - è emersa la necessità di procedere a riclassificare i pazienti degli Istituti ortofrenici in ragione del loro status di salute ed eventualmente avviarli ad diversi setting assistenziali previsti da specifici regolamenti regionali.

A tal fine con Determinazione del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità n. 18 del 05/11/2018 si costituiva il Collegio Medico che a seguito delle valutazioni effettuate sui pazienti ospitati nell’Istituto Ortofrenico emetteva verbale e la relativa relazione tecnica da cui emergevano i seguenti esiti finali relativi ai 394 pazienti degenti presso la sede di Bisceglie:

- 86 pz Nucleo di Assistenza Residenziale di Mantenimento Riabilitativo tipo 2 (RR 12/2015);
- 135 Rsa per disabili pluriminorati psicosensoriali in condizioni di gravità;
- 41 pz Rsa ad elevato impegno sanitario tipologia R1 (RR 6 del 2019);
- 11 pz di Rsa estensiva di tipo B (RR 4 del 2019);
- 8 pz di Rsa estensiva di tipo A (Rr 4 del 2019);
- 8 pz di Rsa di Mantenimento di tipo A (ex Rr 4 del 2019);
- 5 pz di cui 2 da rivalutare per pericolosità sociale di Strutture di riabilitazione psichiatrica.

Successivamente a tale attività la Regione, al fine di procedere ad individuare e formalmente istituire i setting assistenziali idonei ad ospitare i predetti pazienti, ha avviato una attività programmatica che ha impattato sui Regolamenti Regionali esistenti, ed ovvero: RR 16 aprile 2015 n. 12, RR 21 gennaio 2019 n. 4, RR 21 gennaio 2019, n. 5, RR 21 gennaio 2019 n. 6.

Con DGR 275 del 02/03/2020 ad oggetto *“Classificazione pazienti degli Istituti Ortofrenici di Foggia e Bisceglie – Approvazione schema di regolamento regionale “Modifiche al RR n. 12/2015 e smi al RR n. 4/2019, al RR n. 5/2019 ed al RR n. 6/2019”* la Giunta Regionale deliberava di

- *“dichiarare chiuso il percorso di riclassificazione dei pazienti ospitati negli istituti Ortofrenici di Foggia e Bisceglie;*
- *di approvare lo Schema di Regolamento Regionale “Modifica ed integrazione al Regolamento Regionale 16 aprile 2015, n. 12, al Regolamento Regionale 21 gennaio 2019, n.4, al Regolamento Regionale 21 gennaio 2019, n. 5 ed al Regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 6”.*

Il RR 7 settembre 2020, n. 16 ad oggetto *“Modifica al RR n. 12/2015 e s.m.i., al RR n. 4/2019 ed al RR n. 6/2019”* (pubblicato sul BURP n. 128 suppl. del 10/09/2020) concludeva il percorso di riclassificazione dei pazienti ospitati negli ex Istituti Ortofrenici di Foggia e di Bisceglie a titolarità del Gruppo Universo Salute, prevedendo con particolare riferimento alla sede di Foggia la riconversione dei posti letto occupati nei seguenti setting assistenziali:

RR N. 12/2015 RELATIVO AI PRESIDI DI RIABILITAZIONE (EX ART. 26)

SEDE DI FOGGIA

- n.100 posti letto pari a 5 nuclei da 20 pl ciascuno di NUCLEO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE DI MANTENIMENTO RIABILITATIVO – 2° tipologia

RR N 4/2019 RELATIVO ALLE RSA NON AUTOSUFFICIENTI

SEDE DI FOGGIA

- n. 20 posti letto di RSA ESTENSIVA suddivisi in:
- n. 10 pl di prestazioni estensive per anziani;
- n. 10 pl di prestazioni di estensive per soggetti affetti da demenza;
- n. 100 posti letto di RSA DI MANTENIMENTO:
- n. 4 nuclei da 20 pl di prestazioni di mantenimento per anziani;
- n.1 nuclei da 20 pl di prestazioni di mantenimento per soggetti affetti da demenze.

RR N 5/2019 RELATIVO ALLE RSA DISABILI

SEDE DI FOGGIA

- n. 120 posti letto, pari a n. 6 nuclei da 20 pl ciascuno, di RSA DI MANTENIMENTO PER DISABILI GRAVI – tipo A.

RR N. 6/2019 RELATIVO ALLE RSA R1

SEDE DI FOGGIA

- n. 40 posti letto, pari a n. 2 nuclei da n. 20 p.l., per ospitare i pazienti ricoverati negli Istituti Ortofrenici presso “Casa della Divina Provvidenza” nelle sedi di Foggia e/o Bisceglie, riclassificati in pazienti da ospitare in RSA R1.

Con pec del 15 maggio 2020 il legale rappresentante della società Universo Salute srl – Opera Don Uva, con sede legale a Foggia alla Via Lucera 110 (PIVA 04052520717) chiedeva la conversione dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale secondo la nuova configurazione e riclassificazione dei posti letto prevista con la DGR 275 del 02/03/2020.

All’istanza veniva allegata la relazione relativa al Piano di adeguamento ai requisiti strutturali e tecnologici ex DGR 275 del 02/03/2000 “*Classificazione pazienti degli Istituti Ortofrenici di Foggia e Bisceglie*”.

Nella predetta relazione il legale rappresentante della società Universo Salute srl esponeva che, in riferimento ad alcuni setting non si possiedono i requisiti strutturali e tecnologici e presentava un piano di adeguamento ai predetti requisiti da realizzare entro il termine massimo di anni 3 per i requisiti strutturali e di mesi 6 per i requisiti tecnologici.

Facendo seguito all’istanza presentata la Regione con nota prot. n. AOO 183 17520 del 02/12/2020 tenuto conto che:

- la LR 9/2017 art 29 comma 5 bis, come introdotto dall’art 59 della LR 67/2018 prevede che “*Alle strutture sanitarie, ivi comprese quelle disciplinate dal Reg. reg. 11 aprile 2017, n. 10 Determinazione dei requisiti strutturali e organizzativi per l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture e dei servizi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l’assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica. Fabbisogno) e a quelle socio sanitarie di cui al successivo comma 6, già contrattualizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, che siano interessate da un processo di adeguamento ai nuovi requisiti minimi e ulteriori previsti da sopravvenute norme regionali, sono rilasciati o confermati l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale, previa verifica del possesso dei requisiti organizzativi, fatto salvo l’obbligo di adeguamento dei requisiti strutturali nei termini previsti dalle predette norme e comunque non oltre tre anni dalla data di presentazione dell’istanza congiunta di autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzionale ai sensi dell’articolo 24, comma 2, della presente legge, e salve diverse disposizioni, anche in deroga, dei rispettivi regolamenti.*”
- i RR n. 12 /2015, RR. n. 4/2019, RR. n. 5/2019 prevedono la possibilità di adeguarsi ai nuovi requisiti in base alle seguenti scadenze:

a) Entro 6 mesi per i requisiti organizzativi e tecnologici minimi e specifici;
b) Entro 3 anni per i requisiti strutturali minimi e specifici mediante comunicazione del piano di adeguamento, fermo restando che le attività di verifica possono essere attivate alla scadenza dei predetti termini;
incaricava i Dipartimenti di prevenzione delle Asl BT e FG, ad effettuare idoneo sopralluogo, ai sensi dell'art. 8 commi 3 e 5 (autorizzazione) e degli artt. 20, 24 e 25 (accreditamento) L.R. n. 9 del 02/05/2017 e ss.mm.ii, presso la sede di Foggia degli ex Istituti Ortofrenici del Gruppo Universo Salute presso la sede di Foggia per la verifica dei requisiti organizzativi e tecnologici previsti dal R.R. n. 4/2019 – RR 5/2019 – RR 6/2019 e RR 12/2015.

Con pec del 13/07/2022, acquisita al protocollo di questa Sezione al n. 9193 del 14/07/2022, il Dipartimento di Prevenzione della Asl FG inoltrava nota prot.n. 74418/2022 del 13/07/2022 avente ad oggetto *“Parere per rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 8 commi 3 e 5 della L.R. 02/08/2017, n. 9 e s.m.i., per le seguenti strutture presenti nell'ex Istituto Ortofrenico di Foggia “DON UVA” del Gruppo Universo Salute:*

1. *RR12/2015N. 5 nuclei da n. 20 p.l. ciascuno di >Nucleo Assistenziale Residenziale di mantenimento Riabilitativo 2° tipologia (paziente 2);*
2. *RR 4/2019N. 20 pl. RSA estensiva suddivisi in 10 p.l. estensiva per anziani; 10 p.l. prestazione estensiva per demenza; N. 100 pl RSA di mantenimento: 4 nuclei da 20 pl ciascuno mantenimento anziani e 1 nucleo da 20 pl mantenimento demenze;*
3. *RR n. 5/2019N. 120 pl RSA disabili per 6 nuclei da 20 pl RSA mantenimento disabili di tipo A*
4. *RR n. 6/2019N. 40 pl per n. 2 nuclei da 20 pl ciascuno RSA R1”.*

con cui comunicava l'esito della verifica.

Con la predetta nota il Dipartimento di Prevenzione della Asl FG a conclusione del procedimento, *“Effettuati appositi sopralluoghi in data 17/03/2022 e in data 05/04/2022 presso la struttura in oggetto, nel corso dei quali si è accertato che i locali risultano essere conformi a quanto previsto dalla normativa sopra richiamata”* disaminata la documentazione acquisita e valutate le risultanze dei sopralluoghi effettuati presso la struttura in oggetto, verificato il possesso dei requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici, generali e specifici previsti dai Regolamenti Regionali n. 4, 5 e 6 del 21/01/2019, dal Regolamento Regionale 16/04/2015 n. 12 e s.m.i. e dal Reg. Regionale 13/01/2005 n. 3 e s.m.i., ai fini del rilascio dell'Autorizzazione all'esercizio per le strutture in oggetto riportate.” esprimeva parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 8 commi 3 e 5 della Legge Regionale n. 9 del 02.05.2017 e s.m.i., per le seguenti strutture presenti nell'ex Istituto Ortofrenico di Foggia *“DON UVA”* del Gruppo Universo Salute:

- *RR12/2015N. 5 nuclei da n. 20 p.l. ciascuno di Nucleo Assistenziale Residenziale di mantenimento Riabilitativo 2° tipologia (paziente 2);*
- *RR 4/2019N. 20 pl. RSA estensiva suddivisi in 10 p.l. estensiva per anziani; 10 p.l. prestazione estensiva per demenza; N. 100 pl RSA di mantenimento: 4 nuclei da 20 pl ciascuno mantenimento anziani e 1 nucleo da 20 pl mantenimento demenze;*
- *RR n. 5/2019N. 120 pl RSA disabili per 6 nuclei da 20 pl RSA mantenimento disabili di tipo A*
- *RR n. 6/2019N. 40 pl per n. 2 nuclei da 20 pl ciascuno RSA R1.*

Responsabile Legale: Dott. Paolo Giulio Angelo Maria TELESFORO, nato a omissis il 02/08/1949 ed ivi residente alla Via omissis.

Responsabile Sanitario: Dott. Eugenio IORIO nato a omissis il 25.05.1952 ed ivi residente al omissis, Iscritto all'Ordine dei Medici Chirurghi della (FOGGIA) al n. 2164 del 06/03/1979”.

Con pec del 25/07/2022, acquisita al protocollo di questa Sezione al n. 9523 del 25/07/2022, il Dipartimento di Prevenzione della Asl BT inoltrava nota prot. n. 74418/2022 del 13/07/2022 avente ad oggetto: *“Giudizio finale – Riclassificazione Istituto Ortofrenico di Foggia – accreditamento istituzionale – verifica del possesso dei requisiti organizzativi e tecnologici previsti dal R.R. N. 4/2019, R.R. n. 5/2019, R.R. 6/2019 e R.R. n. 12/2015*

per gli edifici ubicati all'interno del complesso don uva, sito alla via lucera 110 – foggia – conferimento incarico regione puglia assessorato alla salute Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità – Assistenza socio- sanitaria prot. 17520 del 02/12/2020.” con cui comunicava :

- *Visto l'esito del sopralluogo effettuato in data 22.07.2022;*
- *Visto l'esito della verifica delle griglie di autovalutazione, acquisite in occasione del sopralluogo del 22.07.2022, attestante il possesso dei requisiti ulteriori generali e specifici, previsti dai manuali di accreditamenti, limitatamente alla fase di “Plan” e di “Do”, con esito favorevole;*
- *Verificato il rispetto dei requisiti del R.R. 03/2005 e s.m.i.*

*si esprime **giudizio favorevole** , per quanto di competenza, per il rilascio dell'accreditamento istituzionale, limitatamente ai requisiti organizzativi e tecnologici, secondo la tabella di seguito riportata:*

Denominazione OPERA DON UVA – UNIVERSO SALUTE

Titolare Universo Salute Srl

Sede Legale Via Lucera 110 – Foggia

Sede operativa Via Lucera 110 – Foggia

Attività e ricettività

- Presidio di riabilitazione residenziale - R.R. 12/2015 - 100 p.l.
- RSA NON AUTOSUFFICIENTI estensiva anziani - R.R. 4/2019 - 10 p.l.
- RSA NON AUTOSUFFICIENTI estensiva demenze - R.R. 4/2019 - 10 p.l.
- RSA NON AUTOSUFFICIENTI mantenimento anziani - R.R. 4/2019 - 80 p.l.
- RSA NON AUTOSUFFICIENTI mantenimento demenze - R.R. 4/2019 - 20 p.l.
- RSA DISABILI mantenimento per disabili gravi - R.R. 5/2019 - 120 p.l.
- RSA R1 - R.R. 6/2019 - 40 p.l.

Facendo seguito al parere espresso dal dipartimento di prevenzione della Asl foggia con note prot. n. AOO 183 10898 del 07/09/2022 (e poi con successiva nota prot. AOO 183 11398 del 19/09/2022) la Regione rilevato che *“Ai fini del rilascio dell'atto di conferma e di accreditamento è necessario pertanto indicare i nomi dei responsabili sanitari dei singoli setting assistenziali e che il monte ore sia rispettato”. La Regione infatti non può arbitrariamente individuare i Responsabili sanitari tra quelli genericamente indicati nelle tabelle allegate. Ed invero, come chiarito nella Circolare prot. n. AOO 183 9207 del 18/07/2022 “Quanto alla possibilità di inserire le cd. “prescrizioni di obblighi” nel parere e conseguentemente nell'atto finale si precisa che la possibilità di inserire le c.d. clausole impositive di obblighi è riconosciuta nell'attività amministrativa solo se “queste non siano ex se incompatibili con la natura dell'atto e non alterino la tipicità del provvedimento stesso”. Va da sé che il nome del responsabile sanitario debba essere indicato nell'atto in quanto elemento essenziale dello stesso” chiedeva al Dipartimento di prevenzione della Asl Foggia di fornire chiarimenti in merito ai Responsabili Sanitari della Struttura per singolo setting assistenziale.” chiedeva al Dipartimento di Prevenzione di fornire i dovuti chiarimenti in merito ai responsabili sanitari della struttura.*

Con nota prot. AOO 183 12834 del 10/10/2022 la Regione, facendo seguito alla pubblicazione sul BURP della Delibera di Giunta Regionale n. 1066 del 25/07/2022 (BURP n. 99 del 8-9-2022) avente ad oggetto *“R.R. 7 settembre 2020, n. 16 - Riclassificazione Istituti ortofrenici di Foggia e Bisceglie - Approvazione tariffa di riferimento regionale per degenza nel modulo di assistenza di mantenimento riabilitativo - tipologia di paziente 2 di cui al R.R. n. 12/2015 - Indirizzi applicativi alle Aziende Sanitarie Locali”* incaricava nuovamente i Dipartimenti di Prevenzione ASL BT e ASL FG della verifica dello standard organizzativo della Rsa disabili pluriminorati psicosensoriali in condizioni di gravità rapportando il predetto standard al numero di utenti in carico nelle sedi di Foggia e Bisceglie al momento della verifica.

Con la predetta nota la Regione chiedeva, altresì, al Dipartimento di Prevenzione della Asl Foggia di verificare quanto già richiesto nella nota prot. n. AOO 183 10898 del 07/09/2022 e AOO 183 11389 del 16/09/2022 in riferimento alle figure a cui è affidata la responsabilità sanitaria nella sede di Foggia fornendo i dovuti chiarimenti alla Regione.

Con pec del 14/12/2022, acquisita al protocollo di questa Sezione al n. 15725 del 15/12/2022, , il Dipartimento di Prevenzione della Asl FG inoltrava nota prot. n. 125718 del 14/12/2022 avente ad oggetto: *“Universo*

Salute Srl — Opera Don Uva, Riclassificazione Istituto Ortofrenico di Foggia Verifiche finalizzate all'attuazione della DGR 1066 del 25/07/2022 e in riscontro alle note regionali prot. n. AOO_183/10898 del 07.09.2022, n. AOO_183/11398 del 16.09.2022 e n. AOO183/12834 del 10/10/2022. Riscontro". Rispetto alle attività di verifica relazionava fornendo i nominativi dei responsabili sanitari dei vari setting assistenziali da autorizzare all'esercizio, individuava il numero dei pazienti pluriminorati presenti a quella data e segnalava l'adempimento alle carenze organizzative in precedenza riscontrate attraverso potenziamento dell'organico.

A seguito di indagini giudiziarie che coinvolgevano numerosi dipendenti della struttura di Foggia, la Regione Puglia sospendeva il rilascio dei provvedimenti di conferma dell'autorizzazione e dell'accreditamento ed incaricava con nota 1848 del 27 gennaio 2023, la ASL di Foggia e BAT di verificare: la sostituzione effettiva del personale coinvolto nelle indagini; l'assenza di "sottrazione" di personale da altre sedi (Bisceglie) per coprire i vuoti a Foggia, lo stato di salute dei pazienti e l'eventuale necessità di trasferimenti.

Con nota prot 4108 del 03/03/2023 la Regione ad integrazione di quanto già richiesto chiedeva altresì di *"di acquisire copia dei predetti registri di tutti i setting assistenziali di entrambe le sedi di Foggia e Bisceglie."*

A seguito dell'avvio del procedimento, veniva condotta un'articolata attività istruttoria caratterizzata da approfondite verifiche ispettive e massive acquisizioni documentali, culminata nel parere dell'ASL Foggia che con pec del 18/04/2023 comunicava che *"A completamento di quanto sopra si evidenzia quanto segue:*

- Dalla documentazione acquisita, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Ente, il personale implicato nelle vicende giudiziarie non è più presente nell'organigramma ed è stato sostituito con altro personale di pari qualifica;*
- D'intesa con il Dipartimento di Prevenzione della ASL BT sono stati scambiati ed incrociati gli elenchi delle rispettive strutture del Don Uva sede di Foggia e della sede di Bisceglie la verifica non ha evidenziato duplicazione di personale.*
- Nel confrontare i turni del personale con i registri di reparto (quaderno di consegna) per verifica l'effettiva presenza in servizio, non sempre il personale presente è identificato a mezzo firma o apposizione di altra dicitura scritta sui rispettivi registri, sia per la figura dell'infermiere che per quella dell'operatore socio sanitario/O.T.A..*
- La ubicazione promiscua per ogni piano dei due setting assistenziali presenti nella Palazzina "B" ex Ortofrenico, con allocazione dei pazienti suddivisi solo per sesso, non identifica in maniera corretta le due tipologie sia per quanto riguarda la definizione degli aspetti strutturali che per quelli organizzativi.*

Con pec del 12/12/2023, acquisita da questo Ente al prot. n. 19719 DEL 12/12/2023, l'Amministratore delegato della società UNIVERSO SALUTE SRL: *"comunica che vi è stata definitiva variazione della compagine della società, titolare delle strutture delle sedi di FOGGIA e BISCEGLIE "Universo Salute Opera Don UVA", a seguito di atto del 19 ottobre 2023 – omissis*

Pertanto l'attuale compagine della società Universo Salute Srl è attualmente composta:

- San Francesco Hospital Srl titolare della quota del 96% (novantasei per cento) del capitale sociale;*
- Centro di ricerche Cliniche ed Ormonali Srl titolare della quota del 2% (due per cento) del capitale sociale"*

Con pec del 12/05/2025 n. 246455 la Regione *"In relazione alla struttura con sede in Foggia, al fine di concludere il procedimento che risulta fermo alla nota regionale mai riscontrata e avente prot. prot. n. AOO_005/PROT/03/08/2023/0005971, richiedeva la trasmissione della seguente documentazione aggiornata:*

-autocertificazione resa dal legale rappresentante della struttura ai sensi del DPR 445/2000 riportante l'elenco della dotazione organica aggiornato ed opportunamente dettagliato, specificando per ciascun setting i nominativi degli operatori, con le relative qualifiche professionali, titolo di studio, eventuale iscrizione all'Albo, la tipologia di contratto (se indeterminato o determinato con eventuale scadenza) data assunzione, CCNL applicato e il debito orario, l'indicazione se il personale è alla dirette dipendenze della società ovvero è in somministrazione;

- nominativi dei responsabili sanitari assegnati ad ogni setting assistenziale con indicazione del debito orario e della specializzazione inoltrando altresì la dichiarazione di accettazione dell'incarico e sull'insussistenza delle

*cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al d.Lgs. 8 aprile 2013 n.39 di ogni Responsabile sanitario;
- UNILAV di tutti gli operatori”*

In riscontro alla predetta nota con pec del 20/06/2025, acquisita da questo Ente al prot. n. 339873 del 23/06/2025, l'Amministratore delegato della società Universo Salute srl, inviava la documentazione richiesta. Con pec del 09/10/2025, acquisita da questo Ente al prot. n. 556427 del 10/10/2025, l'Amministratore delegato della società Universo Salute srl, trasmetteva alla Scrivente ulteriore documentazione relativa al personale in dotazione alle articolazioni funzionali relative alla riconversione dell'ex Istituto Ortofrenico di Foggia e Bisceglie.

In relazione al setting RSA disabili RR 5/2019 si precisa che, secondo quanto riportato nella DGR n. 1066/2022, quota parte dei pazienti degli ex Istituti Ortofrenici di Bisceglie e Foggia sono stati valutati dal Collegio Medico ad hoc istituito come pazienti eleggibili al setting assistenziale di RSA per disabili pluriminorati psicosensoriali in condizioni di gravità di cui alla DGR n. 1146 del 28/06/2018. Tale RSA è equiparabile alla RSA pubblica della ASL BA per disabili sordociechi e pluriminorati avente sede a Molfetta ed entrambe riconducibili alle RSA disabili di cui al R.R. n. 5/2019 ma con uno specifico standard organizzativo ed una specifica tariffa stabiliti con la predetta DGR n. 1146/2018. Tale tipologia unica e specifica di RSA disabili, nel caso specifico dei posti letto oggetto di riclassificazione, si intende autorizzata in via transitoria sino ad esaurimento dei pazienti ex ortofrenici oggi ospitati, fermo restando il possesso degli specifici requisiti organizzativi previsti dalla DGR n. 1146/2018. A decorrere dalla sostituzione di ogni singolo paziente ex ortofrenico con un paziente disabile grave, il relativo posto letto s'intenderà autorizzato ai sensi del R.R. n. 5/2019 con lo specifico standard organizzativo ivi previsto a cui sarà applicata la specifica tariffa di mantenimento disabili gravi di cui alla DGR n. 1512/2020 e relativa quota a carico del SSR (70%). Dall'analisi del personale in organico alla Universo Salute srl per la RSA disabili RR 5/2019, trasmesso con pec del 09/10/2025 e acquisito al prot. n. 556427 del 10/10/2025, emerge che detto personale è congruo per l'assistenza ai n. 41 pazienti pluriminorati presenti in struttura. Resta inteso che, quando i predetti pazienti saranno dimessi, previa istanza del legale rappresentante di Universo Salute srl, saranno attivati i nuclei ordinari della RSA disabili RR 5/2019.

All'esito dell'ulteriore valutazione istruttoria effettuata sulla documentazione trasmessa, si propone:

- I. in attuazione della DGR n. 275 del 02/03/2020 e del RR 7 settembre 2020, n.16, e ai successivi provvedimenti di riclassificazione dell'istituto Ortofrenico di Foggia, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, co 3 della LR n.9/2017 nonché dei RR 4/2019, 5/2019 e 12/2015; e del RR 6 del 2019 di rilasciare, l'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'ar. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della LR n. 9 del 02/05/2017 e ss.mm.ii., e l'accreditamento ai sensi dell'art 24 della L.R. n.9 del 2.05.2017 e ss.mm.ii., alla

“UNIVERSO SALUTE s.r.l.” – P.I. 04052520717, il cui Amministratore Delegato è l'Avv. Luca Vigilante con sede legale e operativa in Foggia alla Via Lucera n. 110 per:

- Riabilitazione di Mantenimento (ex R.R. 12/2015): 100 posti letto (articolati in 5 nuclei da 20 PL);
- RSA Disabili Gravi - Tipo A (ex R.R. 5/2019): 41 pl di Rsa disabili pluriminorati di cui alla DGR 1066/2022;
- RSA Non Autosufficienti (ex R.R. 4/2019): 120 posti letto complessivi, di cui: 20 pl per prestazioni estensive (10 pl estensiva per anziani e 10 pl estensiva per soggetti con demenza); 100 pl per prestazioni di mantenimento (suddivisi tra 80 pl di mantenimento anziani e 20 pl di mantenimento per soggetti con demenza);
- RSA R1 (ex R.R. 6/2019): 20 posti letto (articolati in 1 nucleo da 20 PL).

e i cui Responsabili sanitari dei rispettivi setting sopra individuati sono:

RESPONSABILE SANITARIO del Presidio di riabilitazione RR 12/2015 ai sensi della LR 9 del 2017

Dott.ssa Alessandra RUSSO, nata a omissis il 16/07/1961 ed ivi residente alla Via omissis, Laureata in Medicina

e Chirurgia e specialista in Medicina dello Sport, iscritta all'Ordine dei Medici della Provincia di Foggia al n. 3928 dal 23/12/1987

RESPONSABILE SANITARIO Rsa disabili RR 5 del 2019 ai sensi dell'art 12 della LR 9 del 2017

Dott.ssa Laura Patrizia LEONE, nata a omissis il 06.01.1959 ed ivi residente alla piazza omissis, laureata in Medicina e Chirurgia e specialista in Ginecologia, iscritta all'Ordine dei Medici della Provincia di Foggia al n. 4092 dal 21.04.1994;

RESPONSABILE SANITARIO Rsa non autosufficienti RR 4 del 2019

De Rosa Salvatore nato il 02/03/1954 Laureato in Medicina e Chirurgia presso l'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA il 05/04/1982, con specializzazione in Neurologia, iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Foggia al n. 2812 del 11/05/1982;

RESPONSABILE SANITARI RSA R1 (ex R.R. 6/2019):

Dott. Iorio Eugenio: nato il 20/05/1952 laureato in Medicina e Chirurgia il 27/02/1977 presso l'Università degli Studi di Napoli, specializzato in Igiene e Medicina Preventiva in data 15/07/1982 presso l'Università degli Studi di Napoli ed iscritto all'albo degli Ordini dei Medici della Provincia di Foggia dal 06/03/1979 al numero 2164.

con la **PRESCRIZIONE** che il legale rappresentante della società UNIVERSO SALUTE srl entro e non oltre giorni 30 dalla notifica del presente atto, pena l'inefficacia del medesimo e dandone comunicazione al Dipartimento di Prevenzione della Asl Foggia, trasmetta:

- a. per ciascun Responsabile sanitario sopra indicato: la dichiarazione di accettazione dell'incarico; la dichiarazione sull'insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al d.lgs. 8 aprile 2013 n.39 del Responsabile sanitario; copia del contratto di assunzione del Responsabile sanitario; Autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante i titoli professionali posseduti.
 - b. Integri le seguenti carenze organizzative: OSS della RSA non autosufficienti di cui al RR 4 del 2019 per 63 ore/sett.; terapeuta occupazionale e logopedista del Presidio di riabilitazione (ex art 26) – 2° tipologia di cui al RR 12/ del 2015 per 19 ore/sett.;
 - c. sostituisca, ai sensi del RR 3 del 2010 Sez. A 01.03, tutto il personale medico che ha superato i 70 anni di età, pena revoca dell'accreditamento, ai sensi dell'art. 26, comma 3, della L.R. n. 09/2017 e s.m.i..
- II. di incaricare il Dipartimento di Prevenzione della Asl FG della verifica dell'adempimento della prescrizione di cui sopra entro i termini previsti e di darne comunicazione alla Regione Puglia che in caso di esito negativo provvederà senza preavviso a dichiarare la decadenza del predetto provvedimento ovvero, ricorrendone i presupposti, la revoca/annullamento d'ufficio ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- III. disporre che il Direttore Generale che sottoscrive il contratto e l'Area Sociosanitaria che predispongono gli atti, in caso di stipula dell'accordo contrattuale in relazione al setting oggetto del presente provvedimento, dovranno preliminarmente accertare l'adempimento alle prescrizioni di cui sopra in capo alla struttura accreditata per il tramite del Dipartimento di Prevenzione della Asl di riferimento;

Con l'ulteriore precisazione che:

- il legale rappresentante della Universo Salute s.r.l. è tenuto a comunicare ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura, compreso il responsabile sanitario, con allegati documenti (incarico/contratto, titoli, dichiarazioni sostitutive, ecc.);
- in caso di sostituzione del/dei responsabile/i sanitari, il legale rappresentante della Universo Salute s.r.l. è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentandone i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- il legale rappresentante della Universo Salute s.r.l. è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt. 11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- ai sensi dell'articolo 5.3 dei RR 4 e 5 n. 4/2019: "La struttura trasmette annualmente l'elenco della

dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario”;

- ai sensi dell’art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017, *“Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”*
- ai sensi dell’articolo 24, comma 4, Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l’obbligo di cui all’articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell’apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell’accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Che nello stesso termine, il legale rappresentante deve rendere, altresì, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale; che in caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio;
- ai sensi dell’art. 26, comma 1 *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché l’attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell’Organismo tecnicamente accreditante”.*

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

VALUTAZIONE IMPATTO DI GENERE

La presente Determinazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26 settembre 2024.

L’impatto di genere stimato è:

- ☐ diretto
- ☐ indiretto
- ☒ neutro
- ☐ non rilevato

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

I. in attuazione della DGR n. 275 del 02/03/2020 e del RR 7 settembre 2020, n.16, e ai successivi

provvedimenti di riclassificazione dell'istituto Ortofrenico di Foggia, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, co 3 della LR n.9/2017 nonché dei RR 4/2019, 5/2019 e 12/2015; e del RR 6 del 2019 di **rilasciare**, l'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'ar. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della LR n. 9 del 02/05/2017 e ss.mm.ii., e l'accreditamento ai sensi dell'art 24 della L.R. n.9 del 2.05.2017 e ss.mm.ii., alla

“UNIVERSO SALUTE s.r.l.” – P.I. 04052520717, il cui Amministratore Delegato è l'Avv. Luca Vigilante con sede legale e sede operativa in Foggia alla Via Lucera n. 110 per:

- Riabilitazione di Mantenimento (ex R.R. 12/2015): 100 posti letto (articolati in 5 nuclei da 20 PL);
- RSA Disabili Gravi - Tipo A (ex R.R. 5/2019): 41 pl di Rsa disabili pluriminorati di cui alla DGR 1066/2022;
- RSA Non Autosufficienti (ex R.R. 4/2019): 120 posti letto complessivi, di cui: 20 pl per prestazioni estensive (10 pl estensiva per anziani e 10 pl estensiva per soggetti con demenza); 100 pl per prestazioni di mantenimento (suddivisi tra 80 pl di mantenimento anziani e 20 pl di mantenimento per soggetti con demenza);
- RSA R1 (ex R.R. 6/2019): 20 posti letto (articolati in 1 nucleo da 20 PL).

e i cui Responsabili sanitari dei rispettivi setting sopra individuati sono:

RESPONSABILE SANITARIO del Presidio di riabilitazione RR 12/2015 ai sensi della LR 9 del 2017

Dott.ssa Alessandra RUSSO, nata a omissis il 16/07/1961 ed ivi residente alla Via omissis, Laureata in Medicina e Chirurgia e specialista in Medicina dello Sport, iscritta all'Ordine dei Medici della Provincia di Foggia al n. 3928 dal 23/12/1987

RESPONSABILE SANITARIO Rsa disabili RR 5 del 2019 ai sensi dell'art 12 della LR 9 del 2017

Dott.ssa Laura Patrizia LEONE, nata a omissis il 06.01.1959 ed ivi residente alla piazza omissis, laureata in Medicina e Chirurgia e specialista in Ginecologia, iscritta all'Ordine dei Medici della Provincia di Foggia al n. 4092 dal 21.04.1994;

RESPONSABILE SANITARIO Rsa non autosufficienti RR 4 del 2019

De Rosa Salvatore nato il 02/03/1954 Laureato in Medicina e Chirurgia presso l'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA il 05/04/1982, con specializzazione in Neurologia, iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Foggia al n. 2812 del 11/05/1982;

RESPONSABILE SANITARI RSA R1 (ex R.R. 6/2019):

Dott. Iorio Eugenio: nato il 20/05/1952 laureato in Medicina e Chirurgia il 27/02/1977 presso l'Università degli Studi di Napoli, specializzato in Igiene e Medicina Preventiva in data 15/07/1982 presso l'Università degli Studi di Napoli ed iscritto all'albo degli Ordini dei Medici della Provincia di Foggia dal 06/03/1979 al numero 2164.

con la **PRESCRIZIONE** che il legale rappresentante della società UNIVERSO SALUTE srl entro e non oltre giorni 30 dalla notifica del presente atto, pena l'inefficacia del medesimo e dandone comunicazione al Dipartimento di Prevenzione della Asl Foggia, trasmetta:

- a. per ciascun Responsabile sanitario sopra indicato: la dichiarazione di accettazione dell'incarico; la dichiarazione sull'insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al d.lgs. 8 aprile 2013 n.39 del Responsabile sanitario; copia del contratto di assunzione del Responsabile sanitario; Autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante i titoli professionali posseduti.
 - b. Integri le seguenti carenze organizzative: OSS della RSA non autosufficienti di cui al RR 4 del 2019 per 63 ore/sett.; terapeuta occupazionale e logopedista del Presidio di riabilitazione (ex art 26) – 2° tipologia di cui al RR 12/ del 2015 per 19 ore/sett.;
 - c. sostituisca, ai sensi del RR 3 del 2010 Sez. A 01.03, tutto il personale medico che ha superato i 70 anni di età, pena revoca dell'accreditamento, ai sensi dell'art. 26, comma 3, della L.R. n. 09/2017 e s.m.i..
- II. di incaricare il Dipartimento di Prevenzione della Asl FG della verifica dell'adempimento della prescrizione di cui sopra entro i termini previsti e di darne comunicazione alla Regione Puglia che in caso di esito

negativo provvederà senza preavviso a dichiarare la decadenza del predetto provvedimento ovvero, ricorrendone i presupposti, la revoca/annullamento d'ufficio ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i.;

III. disporre che il Direttore Generale che sottoscrive il contratto e l'Area Sociosanitaria che predispone gli atti, in caso di stipula dell'accordo contrattuale in relazione ai setting oggetto del presente provvedimento, dovranno preliminarmente accertare l'adempimento alle prescrizioni di cui sopra in capo alla struttura accreditata per il tramite del Dipartimento di Prevenzione della Asl di riferimento;

Con l'ulteriore precisazione che:

- il legale rappresentante della Universo Salute s.r.l. è tenuto a comunicare ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura, compreso il responsabile sanitario, con allegati documenti (incarico/contratto, titoli, dichiarazioni sostitutive, ecc.);
- in caso di sostituzione del/dei responsabile/i sanitari, il legale rappresentante della Universo Salute s.r.l. è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentandone i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- il legale rappresentante della Universo Salute s.r.l. è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt. 11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- ai sensi dell'articolo 5.3 dei RR 4 e 5 n. 4/2019: "La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario";
- ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017, *"Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati."*
- ai sensi dell'articolo 24, comma 4, Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Che nello stesso termine, il legale rappresentante deve rendere, altresì, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale; che in caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio;
- ai sensi dell'art. 26, comma 1 *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante"*.
- di notificare il presente provvedimento:
 - Al legale rappresentante della Universo Salute srl
 - Al Direttore Generale della ASL BT;
 - Al Direttore Generale della ASL Foggia.
 - Al Dipartimento di Prevenzione della Asl Bat;
 - Al Dipartimento di Prevenzione della asl Foggia;

Il presente provvedimento:

- a. sarà Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 18 del 15 giugno 2023;
- b. sarà pubblicato all'Albo della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- e. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f. il presente atto, composto da n. 20 facciate, è adottato in originale;
- g. viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 213/DIR/2025/00077

Sottoscrittori Proposta:

- EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti territoriali

Brindisi-Lecce-Taranto

Francesca Vantaggiato

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria

Elena Memeo

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SOCIO SANITARIA 13 gennaio 2026, n. 1

Madre Teresa srl (P.Iva 02075210746) - Rimodulazione dei posti autorizzati all'esercizio rilasciati con D.D. n.338 del 08/11/2023 e rilascio dell'accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e s.m.i, di una Rsa non autosufficienti di cui al RR n. 4/2019, con prescrizione, di titolarità della denominata "Madre Teresa", sita in via San Cosimo alla Macchia s.n.c.– Oria(BR).

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la D.G.R. n. 1466 del 15 settembre 2021 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

Vista la D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 recante "*Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturali*";

Vista la D.G.R. n. 1154 del 04/08/2025 recante "*Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale 7 dicembre 2020, n. 1974 e s.m.i. "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello organizzativo MAIA 2.0". – Ridefinizione assetto Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Aggiornamento Allegato A-bis*);

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1657 del 29/10/2025, recante "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "*Modello Organizzativo Maia 2.0*" e ss.mm.ii. *Affidamento incarichi di direzione delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Giunta regionale oggetto di rimodulazione*".

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari istruttori, e confermata dal Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria, riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 e s.m.i., avente ad oggetto "*Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private*", successivamente modificata con L.R. 22 dicembre 2017, n. 65 "*Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private)*", stabilisce:

- all'articolo 8, commi da 1 a 6, che:

"1. Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al comune.

2. Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura.

3. Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.

4. Al comune compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'articolo 5, comma 3, punto 3.2.

5. La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro novanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica.

6. Completato l'iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione o al comune competente, che, in caso di esito favorevole, rilasciano l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria o socio-sanitaria entro i successivi sessanta giorni, fatta salva l'interruzione del termine, per non più di trenta giorni e per una sola volta, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione, e che questa non possa acquisire autonomamente. Il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa"

- all'articolo 24 commi 1, 2, 3 e 4 (Procedure di accreditamento e di verifica dei requisiti) che: "1. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, autorizzate all'esercizio dell'attività sanitaria, che intendono chiedere l'accREDITAMENTO istituzionale, inoltrano la relativa domanda alla competente sezione regionale. Tali strutture, qualora siano già in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge della verifica del fabbisogno territoriale e dell'autorizzazione regionale all'esercizio, ottengono l'accREDITAMENTO istituzionale su apposita richiesta e previo esito positivo dell'istruttoria di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6. (OMISSIS);

2. Le strutture pubbliche e private, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere con unica istanza il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accREDITAMENTO istituzionale.

3. Ai fini della concessione dell'accREDITAMENTO, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accREDITAMENTO, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale.

4. Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accREDITAMENTO, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."

Con Regolamento Regionale 23 luglio 2019, n. 16 (pubblicato sul BURP n. 84 suppl. del 25-7-2019) ad oggetto: *"Disposizioni in materia di accreditamento – approvazione manuali di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie"* la Regione approvava i manuali di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie definendo tempi e modalità di prima applicazione.

I predetti Manuali di accreditamento stabiliscono i requisiti ulteriori per l'accreditamento istituzionale, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i. e sono articolati in *"Criteri"*, declinati in *"Requisiti"* a cui corrispondono le *"Evidenze"*, queste ultime individuate in relazione alle quattro fasi del ciclo di Deming (PDCA), ossia:

- prima fase: "Plan" (pianificazione/programmazione);
- seconda fase: "Do" (attuazione/implementazione);
- terza fase: "Check" (monitoraggio/controllo);
- quarta fase: "Act" (azione volta al miglioramento della qualità).

Con Regolamento Regionale 19 aprile 2021, n. 4 (pubblicato sul BURP n. 57 suppl. del 22-4-2021) ad oggetto: *"Disposizioni in materia di accreditamento – approvazione manuali di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie". Modifiche e integrazioni"* la Regione apportava delle modifiche al R.R. n. 16/2019.

A seguito delle modifiche suddette e in base a quanto stabilito dall'art. 2 del R.R. n. 16/2019:

- per le strutture già accreditate e per quelle che hanno presentato istanza di accreditamento prima della data di entrata in vigore del regolamento R.R. n. 16/2019 ed entro il semestre successivo a tale data, i Manuali di accreditamento si applicano nei seguenti tempi e modi:

"a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, limitatamente alle evidenze previste per la prima fase di "Plan";

b) entro il 9 febbraio 2022, oltre a quelle per la fase precedente, limitatamente alle evidenze previste per la seconda fase di "Do".

c) entro il 9 agosto 2022, oltre a quelle previste per le fasi precedenti, anche le evidenze previste per la terza e quarta fase di "Check" e di "Act" (tutte) Il possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento deve essere attestato dal legale rappresentante della struttura mediante la presentazione entro le scadenze sopra indicate, alla sezione regionale competente ed all'organismo tecnicamente accreditante (OTA), di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 corredata da una griglia di autovalutazione debitamente compilata e firmata. A tal fine, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'OTA predispone le griglie di autovalutazione con note esplicative, secondo le tipologie di strutture individuate dai Manuali di accreditamento e assicura la loro diffusione e conoscenza agli operatori interessati mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale e nelle altre forme ritenute più appropriate."

- per le strutture che hanno presentato istanza di accreditamento dopo il semestre successivo all'entrata in vigore del regolamento, come previsto dall'art. 3 del R.R. n. 16/2019, i Manuali di Accreditamento si applicano nei seguenti tempi e modalità:

- a) alla data di presentazione dell'istanza, limitatamente alle evidenze previste per la prima fase di "Plan";*
- b) entro 12 mesi dal rilascio dell'accREDITAMENTO, oltre a quelle previste per la fase precedente, limitatamente alle evidenze previste per la seconda fase di "Do";*
- c) entro 18 mesi dal rilascio dell'accREDITAMENTO, oltre a quelle previste per le fasi precedenti, anche le evidenze previste per la terza e quarta fase di "Check" e di "Act" (tutte). Il possesso dei requisiti ulteriori di accREDITAMENTO deve essere attestato dal legale rappresentante della struttura mediante la presentazione, entro le scadenze sopra indicate alla sezione regionale competente ed all'OTA, di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 corredata da una griglia di autovalutazione debitamente compilata e firmata".*

Inoltre, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 2 del R.R. n.16/2019, le dichiarazioni sostitutive costituiscono atto preliminare alle verifiche del possesso dei requisiti stabiliti dai Manuali di accREDITAMENTO da parte dell'OTA. Il possesso dei requisiti, attestato alle scadenze stabilite, costituisce condizione necessaria al mantenimento dell'accREDITAMENTO, pena revoca-decadenza ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lett. b) della legge regionale n. 9/2017.

Con Deliberazione della Giunta Regionale 19 giugno 2023, n. 880 (pubblicata sul BURP n. 62 del 29/6/2023) ad oggetto: "R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 - Ricognizione dei posti disponibili da fabbisogno regionale ai fini del rilascio di ulteriori accREDITAMENTI - Definizione dei criteri di assegnazione - Apertura termini per la presentazione delle istanze." la Regione dava attuazione agli articoli 10 commi 5 e 7 dei RR 4 e 5 del 2019 e all'art 29 comma 7 e 10 septies della L.R. n. 9 del 2017 approvando le tabelle ricognitive dei posti disponibili nell'ambito del fabbisogno di cui all'art. 10 del R.R. n. 4/2019 e all'art. 10 del R.R. n. 5/2019 da assegnare ai fini dell'accREDITAMENTO alle RSA - Centri diurni per soggetti non autosufficienti e disabili.

Con la stessa Deliberazione la Regione approvava i criteri di assegnazione, la procedura e i termini per la presentazione delle relative istanze da parte dei soggetti ammessi. Nello specifico, è stato previsto quanto segue:

- Alla SEZIONE 1 - TIPOLOGIE DI STRUTTURE AMMESSE ALLA PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO E CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTI LETTO/POSTI DISPONIBILI

"Individuato il numero dei posti/posti letto disponibili come riportati nelle Tabelle da 9 a 15 occorre dare attuazione dapprima ai commi 7 bis e 10 septies dell'art 29 della LR 9 del 2017 assegnando i posti in accREDITAMENTO con il seguente ordine di priorità: (...)

- c) altre strutture già autorizzate o che, a seguito di rilascio di parere di compatibilità valido ai sensi dell'art 7 comma 4 della LR 9 del 2017, abbiano presentato istanza di autorizzazione all'esercizio alla data di pubblicazione del presente provvedimento. Alle predette strutture saranno assegnati massimo 20 pl per Rsa e 30 posti per Centro diurno (...)"*

- Alla SEZIONE 2 - PROCEDURE DA SEGUIRE PER PRESENTARE ISTANZA DI ACCREDITAMENTO

*"I soggetti indicati nelle lettere da a) a c) della Sezione 1 **entro e non oltre** l'arco temporale dato dal bimestre decorrente dal **01/07/2023 al 31/08/2023** potranno presentare l'istanza di accREDITAMENTO inviando esclusivamente i modelli di domanda allegati al presente provvedimento con la documentazione prevista dallo stesso modello. Non saranno accettati modelli di domanda modificati nel contenuto o ricopiati dalla società/ente su carta intestata o altro.*

*Le istanze devono essere inoltrate **esclusivamente** alla pec sociosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it dal*

legale rappresentante della struttura che richiederà l'accreditamento ai sensi dell'art 24 della L.R. n. 9/2017 inserendo nell'oggetto della pec la seguente dicitura "ISTANZA DI ACCREDITAMENTO SECONDO IL MODELLO [inserire la denominazione del modello ad esempio "Mod. ACCR1"] DA PARTE DELLA [inserire tipologia struttura ad esempio "RSA NON AUTOSUFFICIENTI"] DI TITOLARITÀ DELLA [inserire ragione sociale]". **Non saranno ammesse richieste indirizzate ad altre pec della Regione.** Completato l'iter istruttorio, la Regione avvalendosi dell'Organismo Tecnicamente accreditante (OTA) verificherà, per le strutture ammesse, il possesso dei requisiti di qualità ai fini di accreditamento. (...)"

• **ALLA SEZIONE 3 - ELENCO DEI MODELLI DA UTILIZZARE PER L'ISTANZA DI ACCREDITAMENTO**

"Quanto ai modelli da utilizzare sono allegati i seguenti modelli da utilizzare ai fini dell'istanza di accreditamento: (...)

d. Modello ACCR. 4 – RSA - CENTRO DIURNO (non autosufficienti e disabili) già autorizzato ovvero già autorizzato e accreditato/accreditabile;"

Con **PEC del 28/08/2023** acquisita al protocollo Regione Puglia n.12703 del 31/08/2023, il Legale Rappresentante della Società Madre Teresa s.r.l., trasmetteva l'istanza di accreditamento formulata secondo il modello ACCR.4 "Rsa - Centro Diurno (Non Autosufficienti E Disabili) già autorizzato e accreditato/accreditabile", ai sensi della DGR 880/2023. Alla predetta istanza veniva allegata la seguente documentazione:

- Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, con cui il Sig. Giovanni Miccoli, in qualità di legale rappresentante della Società Madre Teresa s.r.l. dichiara "il possesso dei requisiti generali e specifici ulteriori di accreditamento previsti dal R.R. n. 3/2010 e s.m.i. alle sezioni A ed al R.R. n. 16/2019 (Manuale di accreditamento per le strutture residenziali e semiresidenziali), corredata dalla griglia di autovalutazione predisposta dal Qu.O.T.A. – Aress relativa alla Fase PLAN debitamente compilata e firmata.";
- Documento di riconoscimento del Sig. Giovanni Miccoli, in qualità di legale rappresentante della Società Madre Teresa s.r.l.;
- Griglie di autovalutazione requisiti comuni per la fase PLAN delle strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera. Ex Reg. Reg. n. 16/2019 – Allegato B-Sezione 1; griglie di autovalutazione requisiti specifici per la fase PLAN delle strutture per anziani, ex Reg. Reg. n. 16/2019 – Allegato B – Sezione 2 A.

Con la **Determinazione Dirigenziale n.338 del 08/11/2023** questa Sezione confermava l'autorizzazione all'esercizio e rilasciava l'accreditamento per la Rsa non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 di titolarità della Società Madre Teresa s.r.l. denominata "Madre Teresa" ubicata a Oria (BR) in via C.da San Cosimo alla Macchia snc, con dotazione di 94 posti ai fini dell'autorizzazione all'esercizio (di cui: n.7 p.l. Estensiva di tipo B, n.77 p.l. RSA mantenimento tipo A e n.10 p.l. RSA mantenimento tipo B) e 84 posti letto ai fini dell'accreditamento (di cui: n.7 p.l. Estensiva di tipo B, n.67 p.l. RSA mantenimento tipo A e n.10 p.l. RSA mantenimento tipo B).

Con PEC del 03/02/2025 acquisita al protocollo regionale RP_56331 del medesimo giorno, il Legale Rappresentante della Società Madre Teresa srl, comunicava la sostituzione del Responsabile Sanitario nella persona del Dott. Francesco Galasso.

Successivamente, con la **Deliberazione della giunta regionale 11 dicembre 2024, n. 1754** (pubblicata sul BURP n. 14 del 17/02/2025) ad oggetto: "Assegnazione provvisoria di posti accreditabili alle strutture sociosanitarie di cui ai Regolamenti Regionali nn 4 e 5 del 2019 - DGR 880 del 19/06/2023 – Riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di accreditamento e definizione dei nuovi criteri di assegnazione" la Regione procedeva all'assegnazione dei posti concedibili in accreditamento nell'ambito del fabbisogno residuo individuato a seguito della ricognizione effettuata con la DGR 880 del 19/06/2023 e destinati alle RSA e Centri diurni di cui ai R.R. n.4 e n. 5 del 2019.

Con la predetta DGR 1754 del 11 dicembre 2024 risultano **concedibili in accreditamento alla Società Madre**

Teresa srl n.9 posti letto di Rsa di mantenimento di tipo B e n.1 posti letto di Rsa di mantenimento di tipo A.

Con la nota prot. **RP_138262 del 17/03/2025**, questa Sezione ha invitato:

Il legale rappresentante della Società Madre Teresa srl a trasmettere a questa Sezione e al Servizio Qualità e Organismo Tecnicamente Accreditante (Qu.OTA - ARESS) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riguardante il possesso dei requisiti comuni di accreditamento previsti dal Manuale di Accreditamento per le strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera, come indicato nell'allegato B – Sezione 1, e i requisiti specifici per le strutture per anziani, di cui all'allegato B – Sezione 2A del Regolamento Regionale n. 16/2019. Tale dichiarazione deve riguardare esclusivamente le evidenze previste per la fase di "Plan" ed essere corredata dalle griglie di autovalutazione compilate e firmate.

Il Dipartimento di Prevenzione ASL Brindisi, ai sensi dell'art. 8, commi 3 e 5 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e successive modifiche, a valutare e comunicare a questa Sezione se la struttura in oggetto rispettasse i requisiti organizzativi previsti dal Regolamento Regionale n. 4/2019, in relazione a **n. 94 posti autorizzabili (di cui n.7 p.l. Estensiva di tipo B, n.68 p.l. RSA mantenimento tipo A e n.19 p.l. RSA mantenimento tipo B)**. Precisando che devono essere rispettati i requisiti organizzativi indicati all'art. 7.3.3 (per i posti di RSA non autosufficienti di mantenimento anziani) e all'art. 7.3.4 (per i posti di RSA non autosufficienti di mantenimento demenze) del medesimo regolamento.

Inoltre, si richiedeva di trasmettere l'elenco aggiornato di tutto il personale assunto o incaricato presso la struttura, con le seguenti informazioni per ciascun nominativo: data di assunzione o conferimento dell'incarico, qualifica, tipologia contrattuale (tempo determinato o indeterminato), impegno orario, titolo di studio e/o accademico, titolo professionale, iscrizione all'albo (se prevista) e contratto collettivo applicato.

Parallelamente, si invitava **il Servizio Qualità e Organismo Tecnicamente Accreditante (Qu.O.T.A.)**, ai sensi degli articoli 24 e 29, comma 9, della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e successive modifiche, a verificare i requisiti minimi e specifici previsti dal Regolamento Regionale n. 16/2019 per l'accreditamento istituzionale e dalla Sezione A del Regolamento Regionale n. 3/2010, relativamente alle fasi DO – CHECK – ACT, per **n. 94 posti letto accreditabili, (di cui n.7 p.l. Estensiva di tipo B, n.68 p.l. RSA mantenimento tipo A e n.19 p.l. RSA mantenimento tipo B)**.

Con **PEC del 24/06/2025** acquisita al protocollo Regione Puglia n.347877 del 25/06/2025 il **Dipartimento di Prevenzione della ASL Brindisi** riscontrava la nota regionale prot. n.138262 del 17/03/2025, comunicando: *"(...) si ritiene che la RSA non autosufficienti R.R. 4/20109 "RSA Madre Teresa", sita alla c.da San Cosimo alla Macchia civ.23 – Oria (Br) possieda i requisiti organizzativi, previsti dal R.R. 4/2019, per i seguenti posti letto: n.7 estensiva demenze, n.68 mantenimento anziani, n.19 mantenimento demenze. (...)"*

Unitamente al predetto parere veniva allegato l'elenco aggiornato alla data del 20/06/2025 di tutto il personale assunto o incaricato vidimato e sottoscritto in ogni foglio.

Con **PEC del 30/10/2025** acquisita al protocollo Regione Puglia n.615017 del 03/11/2025 il **legale rappresentante della Società Madre Teresa srl**, trasmetteva a questa Sezione ed al Servizio Qu.OTA – Aress:

- dichiarazione sostitutiva atto di notorietà in ordine al possesso dei requisiti comuni di accreditamento previsti dal Manuale Di Accreditamento per le strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all'allegato B sez. 1 e dei requisiti specifici per le strutture per anziani di cui all'allegato B- sez. 2A del R.R. n.16/2019 limitatamente alle evidenze previste per la fase DO – CHECK – ACT.
- Griglie di autovalutazione compilate e firmate
- Elenco del personale in organico alla data 30/10/2025
- Documento d'identità del Legale Rappresentante

Con **PEC del 15/12/2025** acquisita al protocollo Regione Puglia n.717456 del 15/12/2025, il **Qu.O.T.A. – Servizio Qualità e Organismo Tecnicamente Accreditante**, trasmetteva alla scrivente Sezione nota prot.4183 del 15/12/2025 con cui comunicava: *"(...) si esprime parere favorevole al rilascio dell'accreditamento istituzionale per la struttura una R.S.A non autosufficienti denominata "RSA Madre Teresa" con dotazione di n.68 p.l. mantenimento anziani e n.19 p.l. mantenimento demenze e n.7 p.l. estensiva demenze, sita in Oria*

(BR) alla C.da San Cosimo alla Macchia n.23 e gestita dalla società "Madre R Teresa srl" con sede legale in Oria (BR), in quanto in possesso degli specifici requisiti previsti dal combinato disposto del R.R. n.3/2005 e ss.mm. ii. e del "Manuale di Accreditamento per le strutture di assistenza territoriale extraospedaliera" approvato con R.R. n.16/2019 e ss.mm.ii. relativi alle fasi di "Plan, Do Check e Act", come formalmente valutati dallo scrivente Servizio. (...) "

Dall'istruttoria condotta è emerso che non è stata trasmessa la dichiarazione di accettazione dell'incarico e sull'insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al d.Lgs. 8 aprile 2013 n.39 del Responsabile sanitario;

Posto quanto sopra, si propone di:

Rimodulare i posti autorizzati all'esercizio, confermati con **D.D. n.338 del 08/11/2023**, e rilasciare **l'accREDITAMENTO istituzionale degli ulteriori n.9 posti letto di Rsa di mantenimento di tipo B e n.1 posti letto di Rsa di mantenimento di tipo A** ai sensi dell'art 24 della L.R. n. 9 del 2017 e ss.mm.ii a:

Titolare: Società Madre Teresa srl (P.Iva 02075210746)

Rappresentante legale: Giovanni Miccoli

Attività: Rsa non autosufficienti R.R. 4 del 2019

Sede legale: c. da San Cosimo alla Macchia n. 23 – Oria (BR)

Sede operativa: c. da San Cosimo alla Macchia n.23 – Oria (BR)

Denominazione: "Rsa Madre Teresa"

N. posti autorizzati: 94 posti letto di cui: n.7 p.l. Estensiva di tipo B, n.68 p.l. RSA mantenimento tipo A e n.19 p.l. RSA mantenimento tipo B

N. posti accreditati: 94 posti letto di cui: n.7 p.l. Estensiva di tipo B, n.68 p.l. RSA mantenimento tipo A e n.19 p.l. RSA mantenimento tipo B

Responsabile sanitario: Galasso Francesco, nato il 18/01/1957, laureato in Medicina e Chirurgia il 03/11/1981 presso l'Università degli Studi di Bologna, specializzato in Dermatologia e Venereologia il 16/07/1984 presso l'Università degli Studi di Bari, iscritto all'Ordine dei Medici e Chirurghi della Prov. di Brindisi al nr. 1436 dal 31/12/1981 – in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, punto 5.3, del R.R. n. 4/2019

Con la **PRESCRIZIONE** che il legale rappresentante della Società Madre Teresa srl entro e non oltre giorni 30 dalla notifica del presente atto, pena l'inefficacia del medesimo e dandone comunicazione al Dipartimento di Prevenzione della ASL Brindisi:

- trasmetta la comunicazione da parte del Responsabile Sanitario resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante: i titoli accademici e la relativa iscrizione all'Albo, la dichiarazione di accettazione dell'incarico e sull'insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013 n.39 copia del contratto di lavoro del Responsabile Sanitario.
- di incaricare il Dipartimento di Prevenzione della ASL Brindisi della verifica dell'adempimento delle prescrizioni di cui sopra entro i termini previsti il quale ne valuterà la congruità, anche con riguardo alla turnistica programmata rispetto agli operatori presenti, ai fini del definitivo ed effettivo accertamento della sussistenza dei requisiti organizzativi previsti dal R.R. n. 4/2019 per Rsa non autosufficienti e ne comunicherà l'esito a questa Sezione entro i successivi 30 giorni. In caso di esito negativo provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- Disporre che il Direttore Generale che sottoscrive il contratto e l'Area Sociosanitaria che predispone gli atti, in caso di stipula dell'accordo contrattuale, dovranno preliminarmente accertare l'adempimento alle prescrizioni di cui sopra in capo alla struttura accreditata per il tramite del Dipartimento di Prevenzione della Asl di riferimento.

Con la precisazione che:

- I. In caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Società Madre Teresa

- s.r.l., è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentandone i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- II. la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- III. il legale rappresentante della Società Madre Teresa s.r.l., è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- IV. ai sensi degli articoli 5.3, del R.R. n. 4/2019: *“La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario”.*
- V. ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *“(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”;*
- VI. ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017, *“Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”*
- VII. ai sensi dell'articolo 24, comma 4, Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Che nello stesso termine, il legale rappresentante deve rendere, altresì, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale; che in caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio;
- VIII. ai sensi dell'art. 26, comma 1 *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante”.*

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

VALUTAZIONE IMPATTO DI GENERE

La presente Determinazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26 settembre 2024.

L'impatto di genere stimato è:

- ☐ diretto
- ☐ indiretto
- ☒ neutro
- ☐ non rilevato

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Rimodulare i posti autorizzati all'esercizio, confermati con **D.D. n.338 del 08/11/2023**, e rilasciare **l'accreditamento istituzionale degli ulteriori n.9 posti letto di Rsa di mantenimento di tipo B e n.1 posti letto di Rsa di mantenimento di tipo A** ai sensi dell'art 24 della L.R. n. 9 del 2017 e ss.mm.ii a:

Titolare: Società Madre Teresa srl (P.Iva 02075210746)

Rappresentante legale: Giovanni Miccoli

Attività: Rsa non autosufficienti R.R. 4 del 2019

Sede legale: c. da San Cosimo alla Macchia n. 23 – Oria (BR)

Sede operativa: c. da San Cosimo alla Macchia n.23 – Oria (BR)

Denominazione: "Rsa Madre Teresa"

N. posti autorizzati: 94 posti letto di cui: n.7 p.l. Estensiva di tipo B, n.68 p.l. RSA mantenimento tipo A e n.19 p.l. RSA mantenimento tipo B

N. posti accreditati: 94 posti letto di cui: n.7 p.l. Estensiva di tipo B, n.68 p.l. RSA mantenimento tipo A e n.19 p.l. RSA mantenimento tipo B

Responsabile sanitario: Galasso Francesco, nato il 18/01/1957, laureato in Medicina e Chirurgia il 03/11/1981 presso l'Università degli Studi di Bologna, specializzato in Dermatologia e Venereologia il 16/07/1984 presso l'Università degli Studi di Bari, iscritto all'Ordine dei Medici e Chirurghi della Prov. di Brindisi al nr. 1436 dal 31/12/1981 – in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, punto 5.3, del R.R. n. 4/2019

Con la **PRESCRIZIONE** che il legale rappresentante della Società Madre Teresa srl entro e non oltre giorni 30 dalla notifica del presente atto, pena l'inefficacia del medesimo e dandone comunicazione al Dipartimento di Prevenzione della ASL Brindisi:

- trasmetta la comunicazione da parte del Responsabile Sanitario resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante: i titoli accademici e la relativa iscrizione all'Albo, la dichiarazione di accettazione dell'incarico e sull'insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013 n.39 copia del contratto di lavoro del Responsabile Sanitario.
- di incaricare il Dipartimento di Prevenzione della ASL Brindisi della verifica dell'adempimento delle prescrizioni di cui sopra entro i termini previsti il quale ne valuterà la congruità, anche con riguardo alla turnistica programmata rispetto agli operatori presenti, ai fini del definitivo ed effettivo accertamento della sussistenza dei requisiti organizzativi previsti dal R.R. n. 4/2019 per Rsa non autosufficienti e ne comunicherà l'esito a questa Sezione entro i successivi 30 giorni. In caso di esito negativo provvederà

senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.;

- Disporre che il Direttore Generale che sottoscrive il contratto e l'Area Sociosanitaria che predispone gli atti, in caso di stipula dell'accordo contrattuale, dovranno preliminarmente accertare l'adempimento alle prescrizioni di cui sopra in capo alla struttura accreditata per il tramite del Dipartimento di Prevenzione della Asl di riferimento.

Con la precisazione che:

- I. In caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Società Madre Teresa s.r.l., è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentandone i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- II. la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- III. il legale rappresentante della Società Madre Teresa s.r.l., è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt. 11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- IV. ai sensi degli articoli 5.3, del R.R. n. 4/2019: *"La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario"*.
- V. ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno."*;
- VI. ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017, *"Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati."*
- VII. ai sensi dell'articolo 24, comma 4, Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Che nello stesso termine, il legale rappresentante deve rendere, altresì, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale; che in caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio;
- VIII. ai sensi dell'art. 26, comma 1 *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale*

dell'Organismo tecnicamente accreditante".

di notificare il presente provvedimento:

- Al legale rappresentante della Società Madre Teresa srl
madreteresasrl@pec.it
- al Direttore Generale della ASL Brindisi
direzionegenerale@asl.brindisi.it
- al Direttore dell'Area Socio Sanitaria ASL Brindisi
servizisociali.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
- Al Dipartimento di prevenzione della Asl Brindisi
prevenzione.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
- Al Servizio Qualità e Organismo Tecnicamente Accreditante (Qu.O.T.A.)
quota.aress@pec.rupar.puglia.it

Il presente provvedimento:

- a) Il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURP ai sensi della Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 16
- b) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art.23 del D.Lgs. n. 33/2013;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- f) il presente atto, composto da n. 16 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 213/DIR/2026/00001

Sottoscrittori Proposta:

- Istruttore Proposta
Rosa Floriana Cafagna
- EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti territoriali
Brindisi-Lecce-Taranto
Francesca Vantaggiato

Firmato digitalmente da:

Istruttore Proposta
Rosa Floriana Cafagna

EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti territoriali
Brindisi-Lecce-Taranto
Francesca Vantaggiato

Il Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria
Elena Memeo

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE IDRICHE 27 gennaio 2026, n. 25

Autorizzazione provvisoria allo scarico nel Canale di bonifica "Marana Pantanelle" dell'effluente del depuratore a servizio della frazione di Borgata Loconia dell'agglomerato di Canosa di Puglia (BT) - art. 124 del d.lgs. 152/2006, LR n. 18/2012 e RR n. 13/2017.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI

- gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/07/1998, con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
- l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- la normativa del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016, nonché del D.lgs. 196/03 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;
- il D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021 di adozione della struttura organizzativa regionale "MAIA 2.0 – Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa Regionale" che, nell'individuare l'articolazione in Dipartimenti – Sezioni – Servizi, colloca, in particolare, la Sezione Risorse Idriche nell'ambito del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture;
- l'AD n. 16 del 31.03.17 di "Attuazione del decreto del Presidente della GR n. 443 del 31.07.2015". Conferimento incarichi di Direzione di Sezione;
- la D.G.R. n. 1576 del 30 settembre 2021 con la quale è stato confermato l'incarico di direzione della Sezione Risorse Idriche all'ing. Andrea Zotti e ss. ii.; la D.G.R. n. 1375 del 30 settembre 2025 con la quale è stato prorogato l'incarico di direzione delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale;
- la D.G.R. n. 1466 del 15/09/2021, recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 recante Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale;

VISTI ALTRESÌ:

- il D. lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii. recante "Norme in Materia Ambientale" ed in particolare la Parte Terza dello stesso che detta "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" con il quale vengono stabiliti, nella Sezione II "Tutela delle acque dall'inquinamento", i principi generali e le competenze per il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi delle acque reflue;
- l'Allegato 5 alla parte III del predetto D. lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. recante "Limiti di emissione degli scarichi idrici";
- la L. 241/90 e ss.mm.ii;
- l'aggiornamento del PTA 2015-2021 approvato definitivamente con Delibera di Consiglio Regionale n. 154 del 23/05/2023;
- gli artt. 75 e 124 del richiamato D. lgs. 152/06 e ss. mm. ed ii. e la LR 18 del 3 luglio 2012, art. 22 che attribuisce alla Regione Puglia la competenza al rilascio dell'autorizzazione allo scarico degli impianti di depurazione a servizio degli agglomerati di cui al PTA;
- la nota prot. 1311 del 20.07.2012 del Direttore di Area che invita i Dirigenti di Servizio, ciascuno per quanto di competenza, a porre in essere gli atti amministrativi conseguenti agli art. 22 e 23 della LR n. 18/2012;

- l'attuale assetto delle competenze in materia di controllo, rilevamento e sanzionatoria inerente agli scarichi di cui alla parte III del d.lgs. 152/2006, così come definito dalle seguenti disposizioni normative: LR 17/2000 così come da ultimo modificata dall'art. 43 della LR n. 7/2025, DGR 1116/2006, LR 30/2015 e ss. mm. ii., LR 37/2015 e ss. mm. ii., LR 9/2016, DD.GG.RR. 1080/2016, 124/2018, RR.RR. 4/2018 e 21/2019;
- il RR n. 13/2017 *"Disposizioni in materia di reti di fognatura, di impianti di depurazione delle acque reflue urbane e dei loro scarichi a servizio degli agglomerati urbani"* che ha abrogato i Regolamenti Regionali 3 e 5 del 1989;
- la LR n. 4/2012 ed il RR n. 17/2013 in materia di bonifica integrale, riordino dei consorzi di bonifica e uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia;
- la DGR n. 1100 del 31/07/2023 - "LR n. 1/2017 art. 2 comma 7 – approvazione operatività del nuovo Consorzio Unico di Bonifica Centro-Sud Puglia";
- la nota del 11/01/2024, con la quale è stata comunicata l'operatività del Consorzio unico a far data dal 01/01/2024;

PREMESSO CHE:

- il PTA 2015-2021, approvato definitivamente con Delibera di Consiglio Regionale n. 154 del 23/05/2023, ha previsto, per l'agglomerato di Canosa di Puglia, la presenza di due impianti di depurazione: il primo denominato "Canosa di Puglia 1" (codice impianto 1611000401A) di potenzialità nominale di 48.630 AE e a servizio del centro urbano, attualmente autorizzato con AD n. 4 del 20/01/2022; il secondo, di nuova realizzazione ed oggetto del presente atto, denominato "Borgata Loconia" (codice impianto 1611000401B) di potenzialità nominale pari a 1.000 AE;
- come emerge dai documenti esaminati, l'AQP, al fine di subentrare al Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia nella gestione delle reti idriche e fognarie e del preesistente impianto di depurazione a servizio della Borgata Loconia, si è impegnato ad effettuare la progettazione e la realizzazione ex novo dell'intero sistema di distribuzione, collettamento e trattamento dei reflui urbani ed al rifacimento di tutti gli allacci di utenza;
- l'AIP, con DD n. 208 del 29/12/2020, ha concluso favorevolmente la conferenza di servizi decisa ex art. 14 ter della L 241/90, attivata al fine di acquisire i pareri necessari all'approvazione e successiva realizzazione del progetto definitivo redatto da AQP denominato P1752 e relativo ai "Lavori di realizzazione dell'impianto di depurazione a servizio della frazione di Borgata Loconia, agglomerato di Canosa di Puglia (BT)";
- l'AQP, con nota prot. 16714 del 14/03/2022, ha riscontrato una richiesta di chiarimenti formulata dal Comune in merito alle fasce di rispetto;
- l'AIP, con nota prot. 6199 del 26/11/2024, ha trasmesso il verbale della riunione tecnica svolta in data 13/11/2024, in occasione della quale sono stati condivisi alcuni aspetti inerenti al passaggio in gestione in AQP delle infrastrutture idriche e fognarie di Località Borgata Loconia;
- l'AQP, con nota prot. 54141 del 31/07/2025, ha chiesto alla scrivente Sezione il rilascio dell'autorizzazione provvisoria allo scarico del depuratore a servizio della frazione di Borgata Loconia ai sensi dell'art. 124 del TUA;
- la Scrivente Sezione, avendo accertato la necessità di acquisire i prodromici pareri della competente AdB, per gli aspetti connessi al piano stralcio di assetto idrogeologico (PAI) e piano di gestione rischio alluvioni (PGRA), nonché del competente Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia (ex Terre d'Apulia) per gli aspetti connessi alla LR n. 4/2012 e al RR n. 17/2013, ha indetto apposita Conferenza di Servizi ex artt. 14 e seguenti della L 241/90, giusta nota prot. 577439 del 16/10/2025;

CONSIDERATO CHE:

- nell'ambito delle due riunioni di CdS svolte in data 17/11/2025 (cfr verbale trasmesso con nota prot. 648038 del 18/11/2025) ed in data 14/01/2026 (cfr verbale trasmesso con nota prot. 19481 del 15/01/2026) gli Enti convocati hanno espresso le seguenti loro posizioni:

- il Servizio regionale Autorità Idraulica, con parere prot. 624443 del 06/11/2025, ha dichiarato che *“(...) non sussistono condizioni ostative allo scarico dell’effluente dalla condotta del depuratore sito nella frazione di Borgo Loconia, a Canosa di Puglia (BT), fermo restando che il Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia è l’Ente esclusivamente competente al rilascio della concessione, ai sensi del Regolamento Regionale n. 17 del 1° agosto 2013”*;
- il Consorzio Centro Sud Puglia, con parere prot. 36119 del 17/11/2025, ha dichiarato che *“si esprime parere favorevole, ai sensi dell’art. 4, comma 6, del Regolamento Regionale n. 17/2013, allo scarico dell’effluente proveniente dalla condotta del depuratore. Il soggetto proponente, AQP spa, preliminarmente all’esecuzione delle opere, è obbligato ad acquisire l’autorizzazione prevista dal Regolamento Regionale n. 17/2013 in materia di uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia oltre al rispetto del R.D. 8 maggio 1904 n. 368. Per tale autorizzazione, il cui rilascio è in capo a questo Ente, codesta Società sarà tenuta ad accettare le condizioni e le prescrizioni che saranno riportate in apposito disciplinare nonché al pagamento di un canone annuo e al versamento di oneri istruttori da determinarsi.”*;
- l’ADB Distrettuale dell’Appennino Meridionale, con parere prot. 44065 del 10/12/2025, si è così espressa: *“Pertanto, alla luce di quanto innanzi esposto e in considerazione dell’intera documentazione progettuale acquisita e valutata, questa Autorità di Bacino Distrettuale, per quanto di propria competenza, ritiene di esprimere parere di compatibilità dello scarico con la Pianificazione di Bacino e di Distretto, alle condizioni che seguono:*
 - 1. siano eseguite le verifiche indicate nell’allegato C, commi C2.1, C2.2, C2.3, del citato Regolamento della Regione Puglia n. 13/2017;*
 - 2. in caso di impossibilità di eseguire la manutenzione del corso d’acqua, sia installata allo sbocco della condotta una valvola a clapet.”*
- L’Arpa Puglia, con dichiarazioni a verbale ha formulato una serie di osservazioni e richieste di chiarimenti ad AQP relativamente al progetto dell’impianto di depurazione e al Piano di Monitoraggio e Controllo;
- L’AQP ha riscontrato le osservazioni e le richieste di integrazione formulate nell’ambito della CdS sia attraverso la documentazione trasmessa con nota AQP prot. 87757 del 18/12/2025, sia attraverso le dichiarazioni rese a verbale in occasione delle riunioni del 17/11/2025 e del 14/01/2026;
- Sulla base delle posizioni assunte dagli Enti e soggetti convocati relativamente ai profili di propria competenza, la Conferenza di Servizi si è espressa favorevolmente con prescrizioni in merito alla richiesta avanzata da AQP, con l’impegno del gestore di trasmettere il PMC aggiornato secondo le indicazioni fornite in CDS;

ATTESO CHE:

- il nuovo impianto di depurazione di Borgo Loconia è un sistema a biotecnologia mista (Sistema Integrato di Fitodepurazione - SIF), progettato per una potenzialità di 1.000 A.E. e caratterizzato dall’assenza di una linea fanghi convenzionale;
- il processo abbina un reattore biologico a biomassa adesa (PAS - Percolazione Areata Sommersa) a stadi di finitura naturale (fitoassorbimento e lagunaggio); l’impianto è progettato per minimizzare l’impatto odorigeno e visivo, integrandosi nel contesto agricolo circostante;
- anche al fine di conformare l’impianto alle prescrizioni impartite in fase di conferenza di servizi svolta da AIP, l’AQP ha inserito un gruppo elettrogeno dimensionato per intervenire automaticamente in caso di interruzione della fornitura di energia elettrica (blackout), garantendo il funzionamento delle utenze essenziali (elettropompe stadio A, Sistemi di aerazione stadio, apparecchiature di telecontrollo e quadri elettrici); inoltre, ha modificato la configurazione iniziale dei pretrattamenti, inserendo sul canale di ingresso una filtro-coclea per grigliatura automatica fine, comprensiva dei sistemi di compattazione e disidratazione del grigliato;

- l'impianto, sulla base delle attuali informazioni, risulta costituito dalle seguenti stazioni di trattamento:

Linea acque

- arrivo reflui;
- filtro-coclea per grigliatura fine;
- misuratore di portata;
- Vasca di accumulo/sedimentazione/disoleazione (grigliatura grossolana manuale di emergenza/extraportate) dotata di bypass di emergenza collegato alla disinfezione finale;
- Reattore biologico a Percolazione Areata Sommersa (letto fisso sommerso con areazione forzata per l'ossidazione della sostanza organica e nitrificazione);
- Bacino di Fitoassorbimento: Vasca a flusso sub-superficiale o superficie libera con macrofite per rimozione nutrienti, metalli e patogeni;
- Laghetto di Lagunaggio (Finissaggio): Bacino a specchio liquido libero con catena trofica attiva (fitoplancton, zooplancton, ittiofauna) per la chiarificazione finale e l'ulteriore abbattimento batterico;
- Pozzetto di misurazione fiscale;
- Disinfezione (clorazione);
- Opera di scarico nel corpo recettore;

Linea fanghi

- Assente (Gestione Integrata): l'impianto non prevede digestori, ispessitori o disidratazione meccanica; i fanghi primari e di supero vengono mineralizzati in situ all'interno del sistema PAS e nel letto di fitoassorbimento; i residui mineralizzati (simili a terriccio) vengono rimossi con frequenza pluriennale (manutenzione straordinaria) mediante autospurgo, senza produzione continua di fango da smaltire;
- Il recapito finale del depuratore è rappresentato dal canale di Bonifica "**Marana Pantanelle**" con punto di scarico individuato alle seguenti coordinate cartografiche nel sistema di riferimento **UTM 33N WGS84: X = 4557136,16; Y = 578683,13** (15°56'16,31"E, 41°9'42,27"N - sistema WGS84); a tal proposito, nell'ambito della cds decisoria svolta dalla scrivente Sezione, l'AQP ha riscontrato le richieste dell'AdB distrettuale, **prevedendo l'installazione allo sbocco della condotta del canale ricettore una valvola a clapet**;
- l'avviamento del nuovo depuratore consortile avverrà secondo lo specifico disciplinare trasmesso da AQP:
 - dopo aver superato i test di collaudo, si procederà all'apertura della fogna adducente, al progressivo riempimento degli stadi impiantistici e contestuale accensione delle apparecchiature elettromeccaniche installate;
 - nei primi 30 giorni è atteso il raggiungimento del regime biologico (batteri/alghe) con il conseguimento dei valori limite di tabella 4 all. V alla parte III del TUA;
 - nei successivi 30 giorni si prevede l'integrazione della componente ecologica del sistema con l'inserimento dei pesci nel laghetto di finissaggio e la messa a dimora delle piante nel settore fitoassorbente;
 - seguirà una terza fase di completamento e attecchimento delle piante con l'entrata a regime della componente ecologica;

VISTO CHE:

- per effetto dell'art. 22 della LR n. 18/2012, delle LL.RR. n. 31/2015 e ss. mm. ii., 37/2015 e ss. mm. ii. e 9/2016, del RR n. 21 del 2019, della LR n. 17/2000, così come da ultimo modificata dall'art. 43 della LR n. 7/2025, la **Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione** è identificabile come autorità preposta alla vigilanza e controllo degli scarichi dei depuratori comunali a servizio degli agglomerati urbani di cui al PTA; inoltre, unitamente alla **Sezione Contenzioso Amministrativo**, ha la competenza

all'irrogazione delle sanzioni amministrative per superamento dei limiti allo scarico e mancato rispetto delle prescrizioni impartite con i relativi titoli autorizzativi, limitatamente agli scarichi di cui sopra;

- Arpa Puglia, ai sensi della DGR 1116/2006 e della L 132/2016, è il soggetto preposto all'esecuzione degli accertamenti analitici sugli effluenti dei depuratori comunali, con le frequenze e le modalità definite dall'all. V alla parte III del d.lgs. 152/2006 e dall'allegato 1 della precitata DGR 1116/2006;
- le Province, le Asl ed i Comuni, cui sono attribuite specifiche funzioni in materia ambientale, igienico sanitaria e di vigilanza e controllo del territorio, per le finalità del presente atto risultano ulteriori soggetti deputati al controllo;
- il Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia, ai sensi della LR n. 4 del 2012, del RR n. 17/2013, della LR 1/2017 e della DGR n. 1100 del 31/07/2023, è l'Autorità preposta alla manutenzione del canale "Marana Pantanelle", corpo recettore dello scarico del depuratore denominato "Borgata Loconia" (codice impianto 1611000401B);

RILEVATO CHE sulla base del quadro istruttorio acquisito nell'ambito del procedimento *de quo* e degli elementi informativi sopra esposti, si ravvedono i presupposti di fatto e le ragioni di diritto per procedere all'adozione del presente provvedimento;

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. n. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto in materia di protezione dei dati personali dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e dal D.Lgs. 196/03 e ss. mm. ii., nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Atto sottoposto a Valutazione di Impatto di Genere di cui alla D.G.R. del 26/09/2024 n. 1295

Esiti Valutazione di impatto di genere: NEUTRO

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

1. **di assumere** all'unanimità la decisione finale favorevole con prescrizioni della Conferenza di Servizi sulla base dei pareri acquisiti ai sensi dell'art. 14 ter della L 241/90 e ss.mm.ii.;
2. **di stabilire che**, ai sensi dell'art. 14 quater della L 241/90 e ss.mm.ii, la presente determinazione:
 - integra e sostituisce il parere prot. 44065 del 10/12/2025 formulato dall'AdB Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
 - integra e sostituisce il nulla osta rilasciato dalla Regione Puglia – Sezione Autorità Idrica con nota prot. 624443 del 06/11/2025;
 - integra e sostituisce il parere prot. 36119 del 17/11/2025 rilasciato dal Consorzio Centro Sud Puglia;
 - integra la validazione da parte di Arpa del PMC comprensivo di tutte le osservazioni formulate in CDS;
3. **di autorizzare conseguentemente ed in via provvisoria** l'AQP spa, ai sensi della Parte III del D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e ss. mm. ed ii., dell'art. 22 della Legge Regionale n.18 del 3 luglio 2012, l'AQP,

allo scarico dell'effluente del depuratore denominato "Borgata Loconia" nel corpo idrico recettore "canale Marana Pantanelle, nel punto di scarico individuabile alle seguenti coordinate nel sistema di riferimento **UTM 33N WGS84: X = 4557136,16; Y = 578683,13** (15°56'16,31"E, 41°9'42,27"N - sistema WGS84);

4. **di stabilire che:**

- a. la presente **autorizzazione** avrà validità di **1 (uno) anno** decorrenti dalla data di attivazione del depuratore in esame; almeno 2 mesi prima della scadenza, l'AQP Spa, dovrà inoltrare alla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, l'istanza di rinnovo del titolo autorizzativo, allegando la documentazione necessaria alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni impartite e quella attestante il corretto funzionamento dell'impianto; lo scarico, ai sensi del comma 8 dell'art. 124 del d.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., potrà essere provvisoriamente mantenuto nel rispetto delle richiamate prescrizioni fino all'adozione del nuovo provvedimento ed a condizione che la domanda di rinnovo dell'autorizzazione sia stata tempestivamente presentata;
- b. la data di attivazione dell'impianto dovrà essere comunicata con un preavviso di almeno 15 giorni e durante le fasi di avviamento dovranno essere osservate le misure gestionali previste dal disciplinare di avviamento; ogni eventuale dilazione dei tempi di avviamento dovrà essere prontamente comunicata alla scrivente Sezione al fine di attivare tutte le misure correttive per assicurare la tutela del corpo recettore eventualmente interessato dallo scarico; l'entrata a regime dell'impianto dovrà essere prontamente comunicata da AQP;
- c. raggiunta la fase di regime secondo le tempistiche previste dal disciplinare di avviamento, l'effluente depurato dovrà rispettare i valori limite di emissione di cui alla Tab. 4 dell'allegato 5 alla Parte III del D.lgs. n. 152/06 e ss. mm., con assenza delle sostanze indicate al punto 2.1 dello stesso allegato (per scarico su suolo e sottosuolo) e con un limite massimo di *E. Coli* pari a 1.000 UFC/100 ml;

5. **di stabilire che** l'AQP osservi le seguenti prescrizioni:

- a. entro 60 giorni dalla notifica del presente atto:
 - dovrà attestare la piena funzionalità degli auto-campionatori e dei misuratori di portata dell'impianto;
 - dovrà provvedere alla collocazione dei cartelli riportanti i rischi igienici ed i divieti nelle fasce di rispetto di cui all'art. 9 del RR n. 13/2017, attestandone l'avvenuta installazione;
- b. nella concessione delle autorizzazioni allo scarico in fogna nera di reflui industriali e/o di processo, dovrà tenere in debita considerazione i valori limite allo scarico di cui al precedente punto **4c)**, potendo individuare, in ragione della natura dei processi produttivi sottesi allo scarico, valori limite non meno restrittivi di quelli di tab. 3, o finanche di tab. 4 per tutti quei parametri che il presidio depurativo in esame non è in grado di trattare; resta comunque ferma la necessità di garantire l'assenza allo scarico del depuratore delle sostanze di cui al punto 2.1 dell'allegato V alla parte III del d.lgs. 152/2006;
- c. ai sensi della DGR 1116/2006 e dell'allegato V alla parte III del TUA, dovrà effettuare autocontrolli sull'effluente depurato, considerando i parametri ed i valori limite di tab. 4 all. V alla parte III del TUA, con valore limite del parametro **E. Coli pari a 1.000 ufc/100 ml**, secondo le seguenti indicazioni:
 - dopo l'entrata a regime dell'impianto e per il primo anno di funzionamento dovranno essere effettuati 6 autocontrolli;
 - dal secondo anno in poi, qualora i controlli analitici di Arpa Puglia su base annuale siano tutti conformi, il gestore potrà ridurre a 4 all'anno i controlli dei parametri di tab.4;
 - lo stesso numero **minimo** di autocontrolli dovrà essere effettuato sulle acque in ingresso al depuratore;
- d. dovrà rendere operativi tutti i monitoraggi indicati nel **PMC aggiornato secondo le indicazioni della CDS**; in particolare dovrà attivare il monitoraggio delle acque del corpo idrico recettore, a monte ed a valle del punto di scarico, prevedendo una frequenza semestrale delle misure e

considerando il seguente set minimo di parametri: COD, pH, Nitrati, Salinità, Azoto e Fosforo, Batteri Coliformi a 37°, Streptococchi Fecali, Escherichia Coli, Test di tossicità acuta;

6. **di stabilire che** AQP spa ottemperi alle seguenti prescrizioni in tema di comunicazioni:
- i risultati degli autocontrolli dovranno essere trasmessi in allegato alla richiesta di rilascio dell'autorizzazione definitiva allo scarico, comunicandoli anche alla Sezione regionale di Vigilanza Ambientale, all'Arpa Puglia e all'AIP;
 - solo nel caso si rilevino superamenti dei valori limite negli autocontrolli sull'effluente, questi dovranno essere prontamente trasmessi unitamente ad una relazione che ne descriva le possibili cause e indichi le misure gestionali intraprese per la risoluzione delle problematiche occorse;
 - Unitamente agli autocontrolli di cui ai precedenti punti **5c)** e **5d)**, l'AQP, **in occasione della richiesta di rilascio dell'autorizzazione definitiva allo scarico ex art. 124 del d.lgs. 152/2006**, dovrà trasmettere alla Regione Puglia (Sezione Risorse Idriche e Sezione di Vigilanza Ambientale), ad Arpa Puglia e all'AIP:
 - Il certificato di regolare esecuzione delle opere progettate;
 - l'attestazione di efficienza funzionale dell'impianto rilasciata sulla base dell'andamento complessivo del processo depurativo e dei risultati analitici dei suddetti autocontrolli;
 - l'attestazione di efficienza funzionale del recapito finale;
 - le schede riassuntive dei dati di esercizio mensili, nel format allegato al disciplinare di gestione ordinaria, firmate e vidimate dal Responsabile Tecnico dell'impianto;
 - l'elenco aggiornato delle utenze idriche allacciate in fogna che scaricano reflui di processo, con l'indicazione della specifica attività produttiva svolta;
 - l'eventuale attivazione del disciplinare di gestione speciale dovrà essere comunicata con un preavviso di almeno 7 giorni dall'inizio dell'intervento manutentivo, al fine di consentire ad Arpa Puglia ed allo stesso gestore di programmare, per tempo, i controlli e gli autocontrolli secondo le indicazioni del disciplinare ed in ragione dei tempi di ritenzione idraulica del depuratore;
 - qualora ricorra all'attivazione degli ulteriori disciplinari di emergenza o di gestione provvisoria, dovrà osservare gli obblighi di comunicazione ivi previsti, in conformità alle disposizioni del RR n. 13/2017; il Gestore dovrà chiaramente aggiungere nell'elenco dei destinatari la Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione;
 - dovrà inoltre segnalare alle autorità competenti ogni possibile problematica che possa condizionare la qualità dello scarico; rientrano tra tali forme di segnalazione certamente le comunicazioni di arrivo, all'impianto di depurazione, di scarichi anomali sia di tipo quantitativo che qualitativo che dovranno essere portate a conoscenza delle predette autorità competenti, al fine di attivare le idonee forme di controllo del territorio e della rete fognaria;
 - dovrà altresì comunicare alla Sezione Risorse Idriche e alla Sezione di Vigilanza ambientale della Regione Puglia, ad Arpa Puglia, agli ulteriori soggetti deputati al controllo (Provincia e Comune) ogni mutamento che, successivamente all'emanazione del presente provvedimento, dovesse verificarsi nei valori di portata dei reflui al recapito finale, nel processo depurativo e sulle attrezzature;
7. **di stabilire che** AQP spa rispetti gli obblighi di registrazione e di conservazione dei documenti previsti dal Piano di Gestione e dagli annessi allegati, nonché dal disciplinare di gestione ordinaria;
8. **di stabilire che** AQP rispetti le seguenti ed ulteriori prescrizioni relative alla gestione dell'impianto di depurazione:
- dovranno essere attivate e rese pienamente funzionanti tutte le linee ed i sistemi realizzati per il trattamento dei reflui, così come tutte le linee ed i sistemi realizzati per il trattamento dei fanghi di supero prodotti presso l'impianto stesso, assicurando una idonea manutenzione degli stessi al fine di garantire un efficiente funzionamento, così come previsto nel Piano di manutenzione dell'impianto;
 - dovranno essere adottate le misure necessarie e gli accorgimenti tecnici che prevengano, li

dove tecnicamente possibile, l'aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento eventualmente causato dal malfunzionamento dell'impianto, la diffusione di cattivi odori ed aerosol, proliferazione di insetti e larve sia nell'area del depuratore che nell'area del recapito finale, come previsto nel Disciplinare della Gestione di Emergenza per ogni eventuale fuori servizio dell'impianto e nei piani di disinfestazione dell'area del depuratore e del punto di scarico del recapito finale;

- c. i fanghi prodotti dal depuratore dovranno essere smaltiti o riutilizzati secondo le norme vigenti ed in particolare in conformità alle modalità previste nella Parte IV del DL.gs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii, ovvero nel DL.gs. n. 99/92 e dalla LR n. 29/95;
- d. il gestore dovrà utilizzare l'impianto per il solo trattamento dei reflui convogliati tramite fognatura dinamica; solo dopo la conclusione della fase di avvio del depuratore e dopo che lo stesso abbia raggiunto gli standard di efficienza depurativa, il gestore potrà fare ricorso alla facoltà offerta dal **comma 3 (lettera c) dell'art. 110 del d.lgs. 152/2006**, qualora siano positivamente verificati tutti i presupposti indicati nel medesimo articolo, siano adottate le conseguenti misure gestionali e non venga pregiudicato il rispetto dei valori limite allo scarico e la qualità del corpo recettore;
- e. dovranno essere garantite le condizioni di sicurezza *ex lege* previste contro i rischi igienico-sanitari connessi alla gestione del presidio depurativo e allo scarico del relativo effluente;
- f. lo scarico dell'impianto di depurazione dovrà avvenire nel rispetto delle norme ambientali, senza produrre alterazioni significative dello stato qualitativo del recettore finale;

9. di impegnare Arpa Puglia:

- a. sulla base delle disposizioni di cui all'allegato V alla parte III del d.lgs. 152/2006, della DGR 1116/2006 e del RR n. 13/2017, ad eseguire 4 accertamenti analitici all'anno sull'effluente depurato per i parametri di tab. 4 (**E. Coli max 1.000 ufc/100 ml**);
- b. a trasmettere tempestivamente alla Scrivente Sezione gli esiti degli accertamenti analitici (comprensivi del verbale di campionamento) che abbiano evidenziato superamenti dei valori limite, al fine di consentire l'eventuale attivazione delle procedure di cui all'art. 130 del D.lgs. 152/2006;
- c. a trasmettere con le modalità e la cadenza trimestrale attualmente adottata il riepilogo degli accertamenti analitici condotti su base provinciale;

10. di impegnare l'Autorità Idrica Pugliese a monitorare le attività connesse con la gestione del presidio depurativo di che trattasi, anche attraverso l'approvazione del programma di manutenzione, di cui al RR n. 13/2017, proposto da AQP, che dovrà sempre contemperare l'esigenza di effettuare interventi manutentivi sull'impianto con quella di tutela del corpo recettore, soprattutto per quelle manutenzioni che prevedano l'attivazione delle gestioni speciali o provvisorie; il predetto programma di manutenzione dovrà essere trasmesso alla scrivente Sezione, alla Sezione di Vigilanza Ambientale, all'Arpa Puglia e agli ulteriori soggetti deputati al controllo;

11. di impegnare il Comune di Canosa di Puglia, la Sezione Vigilanza Ambientale della Regione e la Provincia, ciascuno per quanto di propria competenza, a supportare l'AQP nei controlli sulle reti fognarie, soprattutto a seguito delle segnalazioni di arrivo di scarichi anomali all'impianto di depurazione;

12. di impegnare specificatamente il Comune di Canosa di Puglia:

- a. **ad emettere apposita ordinanza sindacale** ai sensi del comma 3 dell'art. 9 del RR n. 13/2017 (BURP n. 60 *suppl.* del 25/05/2017) relativamente ai divieti di cui al comma 1 del medesimo articolo;
- b. ad assicurare il controllo del proprio territorio con riguardo alle disposizioni e ai divieti contenuti nel R.R. n. 26 del 09/12/2013, nel regolamento di igiene e sanità pubblica dei Comuni (L.R. n.36 del 20/07/94, DGR n.3819 del 06/10/84) e nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato, in merito al divieto di immettere nella rete di fogna nera le acque meteoriche di dilavamento;

13. di stabilire che intorno al punto di scarico valgono i divieti di cui all'art. 9 del RR n. 13/2017;

14. di impegnare il Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia a garantire il corretto inalveamento delle portate effluenti, attraverso appropriati interventi di manutenzione del tratto del corso d'acqua a valle del punto di scarico;

15. **di impegnare** la Provincia BAT ed il Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia, ognuno per le specifiche competenze, a verificare l'esistenza di concessioni all'emungimento/derivazioni di acque ancora attive, ricadenti nelle fasce di rispetto dal punto di scarico di cui all'art. 9 comma 1 del RR n. 13/2017, e, qualora esistenti, a revocarle tempestivamente per effetto dei divieti di cui al citato articolo;
16. **di impegnare la Sezione di Vigilanza Ambientale** della Regione a disporre controlli periodici presso l'impianto al fine di verificare il rispetto da parte del gestore delle prescrizioni contenute nel presente atto autorizzativo e la corretta gestione dell'impianto, come risultante anche dalla verifica dei registri, delle schede tecniche e del giornale di impianto sopra indicati; gli esiti di tali verifiche dovranno essere trasmessi alla Sezione Risorse Idriche per gli adempimenti di propria competenza;
17. **di impegnare la Sezione di Vigilanza Ambientale unitamente alla Sezione Contenzioso Amministrativo** della Regione a notificare la scrivente Sezione, anche con report annuali, delle attività di controllo effettuate sull'impianto e delle procedure sanzionatorie attivate a seguito di superamento dei valori limite allo scarico e/o mancato rispetto delle prescrizioni impartite nei titoli autorizzativi ex art. 124 del TUA;
18. **di stabilire** che il mancato rispetto delle disposizioni e delle prescrizioni di cui alla presente determinazione e di ogni altra norma di legge o regolamento in materia non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà, anche su segnalazione di Arpa Puglia e della Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione, nonché degli ulteriori soggetti deputati al controllo, l'adozione dei provvedimenti di diffida, revoca o sospensione di cui all'art. 130 del D.lgs. n. 152/06 e ss. mm., fermo restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V parte terza del succitato decreto, da parte della **Sezione di Vigilanza Ambientale e della Sezione Contenzioso Amministrativo**;
19. **di dare atto** che la presente autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza il titolare dell'autorizzazione allo scarico viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi;
20. **di precisare** che il presente provvedimento non esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti;
21. **di dare altresì atto che** la Regione Puglia si riserva di modificare ed integrare il presente provvedimento in ragione delle criticità che potrebbero verificarsi nel corso di esercizio dello scarico e delle segnalazioni che potrebbero pervenire dagli organi preposti al controllo e dagli altri enti interessati;
22. **di disporre** la notifica a mezzo pec del presente provvedimento all'AQP S.p.a, all'Autorità Idrica Pugliese, all'ADB Distrettuale dell'Appennino Meridionale, al Servizio regionale Autorità Idraulica, alla Sezione Regionale di Vigilanza Ambientale, alla Sezione Regionale Contenzioso Amministrativo, al Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia, all'ARPA Puglia, alla Provincia di Barletta Andria Trani, al comune di Canosa di Puglia;
23. **di dare atto** che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso, ricorso al TAR Puglia, ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il presente provvedimento costituito da n. 14 facciate, sarà:

- a. conservato e custodito nei sistemi di archiviazione digitale dell'Amministrazione Regionale;
- b. inviato telematicamente e in formato digitale al Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture e all'Assessore alle Risorse Idriche;
- c. inviato in formato digitale al Segretariato della Giunta Regionale e sempre per il tramite della piattaforma informatica regionale;
- d. inviato in formato digitale all'AQP S.p.a, all'Autorità Idrica Pugliese, all'ADB Distrettuale dell'Appennino Meridionale, al Servizio regionale Autorità Idraulica, alla Sezione Regionale di Vigilanza Ambientale, alla Sezione Regionale Contenzioso Amministrativo, al Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia, all'ARPA Puglia, alla Provincia di Barletta Andria Trani, al comune di Canosa di Puglia;

- e. pubblicato all'albo pretorio della Regione Puglia per il tempo prescritto dalla normativa vigente;
- f. pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 075/DIR/2026/00036

Sottoscrittori Proposta:

- Istruttore Proposta
Maria Anna Nico
- EQ Controllo delle infrastrutture del Servizio Idrico Integrato
Emiliano Pierelli

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Sezione Risorse Idriche
Andrea Zotti

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 2 dicembre 2025, n. 296

Autorizzazione Unica (da ora, "AU"), ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i., relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, sito nel Comune di San Severo (FG), in località "Torre dei Giunchi – San Matteo", di potenza elettrica prevista pari a 12,60 MWe, costituito da n. 3 aerogeneratori della potenza uninominale pari a 4,20 MWe, nonché delle opere e infrastrutture connesse ricadenti nel Comune di San Severo (FG).

Proponente: Eolica Aragon S.r.l. P.IVA: 06931580960 con sede legale in Milano (MI), Largo Augusto 3, C.A.P. 20122.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica, ing. Francesco Corvace, su istruttoria del funzionario Ing. Concetta Lunanuova

PREMESSO CHE, nell'ordinamento eurounitario ed italiano si segnalano, in materia energetica:

- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, che ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la Legge n. 204 del 4 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2016, che ha ratificato gli accordi di Parigi (COP 21), già ratificati il 4 ottobre 2016 dall'Unione Europea;
- la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il quarto pacchetto comunitario "energia" del giugno 2019 composto da una direttiva (direttiva sull'energia elettrica, 2019/944/UE) e tre regolamenti (regolamento sull'energia elettrica, 2019/943/UE, regolamento sulla preparazione ai rischi, 2019/941/UE, e regolamento sull'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), 2019/942/UE);
- Il quinto pacchetto energia, "Pronti per il 55 %", pubblicato il 14 luglio 2021 con l'obiettivo di allineare gli obiettivi energetici dell'UE alle nuove ambizioni europee in materia di clima per il 2030 e il 2050;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la D.G.R. del 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la Legge n. 34 del 27/04/2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali" ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
- la Legge 79/2022 di conversione del D.L. 36/2022 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", cosiddetto Decreto PNRR 2;
- la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)" (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;
- Il Regolamento UE 2577 del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle

energie rinnovabili;

- D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;
- D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, convertito con Legge 2 febbraio 2024, n. 11;
- D.L. 2 marzo 2024, n. 19, “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, convertito con Legge 29 aprile 2024, n. 56;
- Il DM 21 giugno 2024. “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”;
- la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 recante “Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale;
- il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 sulla “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”.

ATTESO CHE

- il Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall’articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un’Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le “Linee Guida per il procedimento di cui all’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi”;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l’Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
- il Decreto Legislativo n. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” che ha integrato il quadro regolatorio ed autorizzativo delle FER;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti Rinnovabili”;
- l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall’art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione

- e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
 - ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;
 - Con D.Lgs. n. 104 del 16 giugno 2017:
 - è stato introdotto (art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006) il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale secondo cui "nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso".
 - è stato rivisto l'Allegato II alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006, definendo di competenza statale "gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 10 MW, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale";
 - la Legge n. 34 del 27/04/2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali" ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
 - la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)" (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;
 - la Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28 "Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica", in applicazione dei principi di efficientamento e di riduzione delle emissioni climalteranti e al fine di attenuare gli effetti negativi della crisi energetica, ha disciplinato le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici;
 - Con D.G.R. del 19 dicembre 2022, n. 1901 "Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo" sono stati aggiornati e ridefiniti gli incombenti in capo ai proponenti di FER;
 - con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997, "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia", la Giunta ha inteso fornire indirizzi agli uffici regionali in relazione alla strategicità rivestita dal tema dell'incremento della produzione e dell'uso delle fonti rinnovabili.
 - il D.L. n. 63/2024, convertito in Legge 12 luglio 2024 n. 101, ha introdotto disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale; le limitazioni riferite all'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra (rif. art.5) non si applicano ai progetti per i quali sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la

costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi;

- è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2024 il Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190, "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118" che introduce importanti semplificazioni per i regimi amministrativi relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili (FER). Il decreto, in attuazione dell'articolo 26 della legge 5 agosto 2022, n. 118, mira a favorire la diffusione degli impianti FER attraverso una razionalizzazione e un riordino delle procedure, in linea con le direttive europee. Per le procedure in corso *ratione temporis* continua ad applicarsi l'art. 12 del D. Lgs. 387/2003, non avendo il proponente esercitato facoltà di applicazione della normativa sopraggiunta;
- con D.G.R. 7 luglio 2025, n. 933 si è provveduto alla approvazione delle "Linee guida per la disciplina del procedimento di Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione e stoccaggio di energia elettrica da fonte rinnovabile".

RILEVATO CHE

- La società **Eolica Aragon S.r.l.** (da ora "Società proponente", o anche solo "società"), ha richiesto a questa Regione, con nota pec del 29/11/2019 (acquisita al prot. n. 5016 del 02/12/2019), ai sensi del D.Lgs. 387/2003 – art.12, l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile - eolica della potenza elettrica di 12,60 MWe costituito da n. 3 aerogeneratori aventi potenza elettrica uninominale pari a 4,2 MWe, sito località "Torre dei Giunchi — San Matteo", nonché delle infrastrutture connesse site nel Comune San Severo (FG). Tale progetto diviene quindi parte distintiva e autonoma di un progetto più ampio, in cui solo i tre aerogeneratori che lo compongono rappresentano la parte assentita.
- La Provincia di Foggia, con nota prot. n. 27710 del 24/05/2019, comunicava di aver rilasciato proroga parziale del provvedimento di VIA di cui alla Determina Dirigenziale n. 2588 del 02/12/2013, limitatamente agli aerogeneratori contraddistinti dai numeri 8, 13 e 17; e, facendo proprio il parere del Comitato VIA espresso in data 23/05/20219 rilasciava parere "*.. non favorevole alla proroga della valutazione paesaggistica rilasciata con Determina Dirigenziale n. 2588 del 2/12/2013 per le torri n. 11, 16, e 19 ...*". Contestualmente demandava al Comune di San Severo, la verifica della decorrenza delle norme di salvaguardia susseguenti al provvedimento di adozione dell'adeguamento dello strumento Urbanistico (PUG - Delibera CC n.43 del 7/9/2017) al PPTR, che il tecnico di parte in perizia giurata, affermava non essere efficaci al momento della presentazione dell'istanza di proroga della validità della D.D. n. 2588 del 02/12/2013. I tre aerogeneratori contraddistinti dai numeri 8, 13 e 17 sono quindi la parte distintiva e autonoma del progetto di cui all'istanza di Autorizzazione Unica regionale richiamata al punto precedente.
- La Società proponente, contestualmente, depositava istanza di "variante non sostanziale" della D.D. n. 2588 del 02/12/2013 di Valutazione di Impatto Ambientale favorevole limitatamente a n. 3 aerogeneratori, rilasciata dalla Provincia di Foggia; e con nota pec del 14/02/2020 (acquisita al prot. n. 1141 del 17/02/2020) trasmetteva documentazione integrativa spontanea.
- Il Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili, effettuata la verifica formale sulla completezza dell'istanza, trasmetteva con nota prot. n. 1457 del 02/03/2020 preavviso di improcedibilità e invito al completamento dell'istanza sul portale telematico sistema.puglia assegnando il termine di 30 giorni. La Società istante in riscontro a suddetta comunicazione con nota pec del 14/05/2020 (acquisita al prot. n. 3529 del 14/05/2020) alla luce della sospensione dei termini procedurali amministrativi prevista dall'art. 103 del D.L. 17/03/2020 n. 18 e dell'art. 37 del D.L. 08/04/2020 n. 23 (sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi nel periodo dell'emergenza COVID-19) informava, il Servizio procedente, che la decorrenza del termine assegnato pari a 30 giorni avrebbe cominciato a decorrere dal 16/05/2020; cui lo scrivente Servizio rispondeva con la nota prot. n. 3563 del 18/05/2020.
- La società Eolica Aragon S.r.l. con nota pec del 12/06/2020 (acquisita al prot. n. 4112 del 15/06/2020)

trasmetteva la documentazione integrativa richiesta con la citata nota prot. n. 1457 del 02/03/2020 e con successiva nota pec del 22/06/2020 (acquisita al prot. n. 4497 del 23/06/2020) trasmetteva ulteriore documentazione integrativa. Il Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili provvedeva alla verifica documentale della documentazione integrata sul portale telematico sistema.puglia nonché della ulteriore documentazione trasmessa con la succitata nota pec del 22/06/2020 (acquisita al prot. n. 4497 del 23/06/2020), dalla quale emergevano ulteriori anomalie formali; pertanto, con successiva nota prot. n. 5449 del 31/07/2020 trasmetteva richiesta di integrazioni, cui l'istante rispondeva con nota pec del 31/08/2020 (acquisita al prot. n. 6024 del 04/09/2020).

- Il Servizio procedente, considerata la documentazione integrativa trasmessa ovvero depositata sul portale telematico sistema.puglia, con nota prot. n. 8108 13/11/2020, comunicava la procedibilità dell'istanza di AU; invitando la Provincia di Foggia, per il prosieguo del procedimento di Autorizzazione Unica, a voler chiarire se *"... le modifiche progettuali apportate dovranno essere sottoposte ad ulteriori valutazioni di carattere ambientale ..."* informando il Proponente che *"... in detta fattispecie, ..., con l'introduzione dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la VIA non potrà essere in alcun modo resa al di fuori del PAUR e lo stesso provvedimento di AU dovrà necessariamente confluire nel PAUR ..."*; cui la Provincia di Foggia non dava riscontro.
- La Società Proponente con nota pec del 03/03/2022 (acquisita al prot. n. 1856 del 04/03/2022) alla luce di quanto precede, richiamando integralmente il contenuto dell'Istanza, diffidava la Regione Puglia *"... a convocare, ai sensi dell'articolo 12, comma quarto, del D.Lgs. 387/2003, apposita conferenza di servizi ..."*.
- Alla luce di quanto innanzi esposto:
 - a seguito dell'esito positivo della verifica, effettuata da questo Servizio, della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi necessari per l'ammissibilità dell'istanza,
 - considerato il lungo tempo intercorso al fine di consentire alla Provincia di Foggia di potersi determinare in merito alla valutazione dell'istanza di "Variante non Sostanziale" presentata dalla società Eolica Aragon S.r.l. in data 16/10/2019,
 - considerato che il Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili doveva potersi determinare in merito al rilascio dell'Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto, con nota prot. n. 4892 del 06/06/2022, questo Servizio Energia comunicava il formale avvio del procedimento e contestualmente convocava per il giorno 28 giugno 2022 la prima riunione della Conferenza di Servizi per l'esame del progetto come descritto nelle premesse in modalità video conferenza.
- Contestualmente, con riferimento alla documentazione sin a quel momento prodotta e ed in particolare alla nota prot. n. 8108 13/11/2020, con la quale il Servizio procedente comunicava la presenza dei requisiti tecnici in merito alla procedibilità dell'Istanza, si invitava la Società proponente a voler provvedere al deposito della documentazione trasmessa a mezzo pec, laddove non vi avesse già provveduto, 10 giorni prima della data prevista della riunione della Conferenza di Servizi sul portale telematico sistema.puglia nella sezione "Conferenza di Servizi/Da Integrare" al fine di renderla disponibile agli Enti in indirizzo.
- La riunione, convocata con la citata nota prot. n. 4892 del 06/06/2022, si teneva con le modalità previste ed era aggiornata con l'invito rivolto, rispettivamente alla Società proponente: 1) a voler provvedere al deposito della documentazione integrativa richiesta dall'Ufficio per le Espropriazioni; 2) a provvedere alla trasmissione del progetto delle opere elettriche al fine del rilascio del necessario benestare da parte del Gestore di Rete e 3) a formalizzare istanza per il rilascio dell'autorizzazione all'uso dei beni di cui all'art. 10 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.. Contestualmente si invitava il Consorzio per la Bonifica della Capitanata a voler concludere le proprie attività istruttorie al fine di individuare le interferenze e definire laddove possibile le modalità di superamento delle stesse.
- Successivamente la Provincia di Foggia con nota prot. n. 6602 del 09/02/2023 riferiva che *"... con nota Prot. 2019/0000027710 del 24/05/2019 la Provincia di Foggia assentiva la proroga della VIA limitatamente a 3 aerogeneratori (8, 13 e 17) sui 6 originariamente assentiti con la D.D. 2588/2013"*

...”, e precisava che “... *non può predicarsi alcun «assorbimento» dell’autorizzazione paesaggistica nella V.I.A. ...*”.

- Pertanto, la Società proponente con nota pec del 27/01/2023 (acquisita al prot. n. 1654 del 27/01/2023) e successiva nota del 12/04/2023 (acquisita al prot. n. 6601 del 12/04/2023) segnalava e ulteriormente ribadiva, con riferimento alla D.D. n. 27710 del 24/05/2019 con cui la Provincia di Foggia prorogava la validità della D.D. n. 2588 del 02/12/2013 di V.I.A. favorevole limitatamente a n. 3 aerogeneratori contraddistinti dai numeri WTG8, WTG13 e WTG17 “... *per gli aspetti relativi alla posizione, alla consistenza strutturale, [...], all’impatto che genera sui valori patrimoniali e sugli aspetti percettivi, in un quadro di insufficiente coerenza con il mantenimento degli obiettivi di qualità paesaggistica indicati dal PPTR vigente ...*”, che con sentenza n. 1627/2020 il TAR Puglia – Sez. I si era definitivamente espresso in merito facendo proprie le valutazioni riportate nella citata D.D. n. 27710/2019 in particolare precisava che “... *il Comitato VIA, nel rilevare l’ininfluenza della pregressa VIA basata sull’applicazione del PUTT/P, ha confermato il giudizio di incompatibilità paesaggistica relativo alla gran parte degli aerogeneratori (nn. 1, 2, 6, 10, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36 e 39), già rilevata con la determinazione emessa nel 2013, ma non solo; dei 6 ammessi, ben 3 (nn. 11, 16 e 19) non hanno ricevuto la proroga dell’efficacia e per gli altri 3 (nn. 8, 13 e 17) è stato previsto che «non potrà essere valutata alcuna eventuale variazione geometrica in aumento degli aerogeneratori autorizzati». Il tutto in applicazione delle disposizioni del PPTR, laddove, al contrario, il predetto Comitato ha perentoriamente stabilito che «la valutazione di impatto ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. in vigore del PUTT/p non rileva» ...*”.
- Successivamente, l’istante con nota del 29/05/2023 (acquisita al prot. n. 9299 del 30/05/2023) comunicava alla Provincia di Foggia di volersi avvalere “... *relativamente alla D.D. n. 2588/2013 (la cui validità è stata dichiarata con D.D. n. 27710/2019) della proroga ex lege di due anni prevista dall’art. 10-septies comma 1 del D.L. n. 21 del 21/03/2022 ...*”, e con nota del 17/01/2024 (acquisita al prot. n. 27228 del 17/01/2024) trasmetteva la D.D. n. 1873 del 21/11/2023 con cui la Provincia di Foggia prorogava i termini di validità della citata D.D. n. 27710/2019; e con ulteriore nota del 16/01/2024 (acquisita al prot. n. 36662 del 23/01/2024) presentava osservazioni alla nota prot. n. 12616 del 22/09/2022 con la quale il Servizio Amministrazione Beni del Demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria della Regione Puglia rilasciava parere non favorevole “...*alla occupazione delle aree tratturali con le opere in progetto...*”.
- Con nota prot. n. 156600 del 27/03/2024 il Servizio Energia e Fonti alternative e Rinnovabili convocava la seconda riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 18/04/2024.
- Con nota prot. n. 203104/2024 del 26/04/2024 la scrivente Sezione provvedeva alla trasmissione del verbale relativo alla II Conferenza dei Servizi tenutasi in modalità sincrona in data 18/04/2024, richiedendo al contempo integrazioni.
- Con nota acquisita al prot. n. 461937 del 24/09/2024, la Società proponente segnalava ad ANAS s.p.a. la presenza di interferenze del cavidotto MT con l’ampliamento S.S. 16 Adriatica e la futura nuova complanare EST in realizzazione, prospettando quale modalità di risoluzione delle stesse l’utilizzo della tecnica della TOC. Si rileva che, seppur convocata in Conferenza di Servizi ad esprimere il proprio parere di competenza, ANAS s.p.a. non trasmetteva alcun contributo in merito.
- Con nota del 12/12/2024 acquisita in pari data al prot. n. 619881/2024, la Società proponente comunicava di aver provveduto all’aggiornamento del progetto caricato sul portale sistema.puglia, resosi necessario al fine di superare le interferenze rilevate, nonché al fine di conformare il progetto alla variata configurazione della stazione utente in corso di costruzione da parte di altra società proponente, giusta Determinazione Regione Puglia n. 53/2016, nonché PAS depositata dalla Società Luxenia, capofila per la progettazione, in data 20/06/2024 presso il SUAP del Comune di San Severo.
- Con nota prot. n. 12465/2025 del 10/01/2025, la scrivente Sezione contestualmente provvedeva a dare atto dei pareri e contributi pervenuti successivamente ai lavori della II CdS ed a convocare per il giorno 06/02/2025 la III riunione di Conferenza di Servizi, invitando le Amministrazioni ed Enti coinvolti nel procedimento, a fornire il nulla osta, atto o parere richiesto, nonché a verificare l’attualità dei

contributi già forniti, alla luce delle modifiche progettuali intervenute, ed il proponente ad integrare la documentazione depositata sul portale sistema.puglia.

- Con la medesima nota, questa Sezione richiedeva al proponente di dare evidenza, in merito al titolo paesaggistico, di aver presentato apposita istanza, pena la retrocessione a stato di improcedibilità della richiesta di A.U. in oggetto. Nell'occasione, questa Sezione evidenziava che, nel caso di specie, in riscontro, altresì, alla nota della Provincia di Foggia prot. n. 6602 del 09/02/2023, acquisita al prot. AOO_159 PROT. 09-02-2023 n. 2665 con la quale si sosteneva che l'ente delegato al rilascio dei titoli in materia paesaggistica fosse il Comune di San Severo, si riferiva, invece, che lo stesso fosse la Provincia di Foggia, nella qualità di autorità delegata all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 7 della legge regionale n. 20/2009 e s.m.i..
- Con nota del 23/01/2025 acquisita in pari data al prot. n. 37541/2025, il proponente provvedeva a riscontrare alle richieste contenute nella convocazione della III CdS di cui sopra, riferendo di ritenere acquisito il titolo paesaggistico in quanto definito nel giudizio della sentenza del Consiglio di Stato n. 8838/2024 del 5/11/2024.
- Con nota prot. n.0059823/2025 del 04/02/2025, la scrivente Sezione riferiva che gli atti resi dalla Provincia di Foggia (Provvedimento di VIA di cui alla Determina Dirigenziale n. 2588 del 2 dicembre 2013; nota prot. n. 2019/0000027710 del 24 maggio 2019) erano gravati dal proponente innanzi al Giudice Amministrativo mediante i ricorsi sub R.G. 368/2014 e R.G. 1052/2019, in merito ai quali intervenivano le sentenze n. 1627/2020 del 15.12.2020 del TAR Puglia, Sede di Bari, e n. 8838/2024 del 5/11/2024 del Consiglio di Stato.
- Con la medesima nota di cui sopra questa Sezione riteneva, alla luce degli atti sopraggiunti, di differire a data da destinarsi la CdS di cui alla convocazione prot. n. 12465/2025 del 10/01/2025, già prevista per il 06/02/2025, al fine di effettuare le valutazioni di competenza ed assumere le relative decisioni.
- Con nota del 10/02/2025 acquisita in pari data al prot. n. 71126/2025, la Società proponente sollecitava la Sezione ad indire la Conferenza di Servizi alla prima data disponibile e prossima, al fine di *"... discutere la questione nella sede più adatta per favorire il confronto sulla corretta interpretazione delle sentenze..."*.
- Con nota prot. n.0080951/2025 del 14/02/2025 questa Sezione provvedeva a convocare per il 27/02/2024 la III riunione di Conferenza di Servizi in modalità sincrona e da remoto per l'esame del progetto di cui trattasi.
- La Società proponente con nota del 17/02/2025, acquisita in pari data al prot. n. 85299/2025, comunicava l'avvenuto deposito delle integrazioni sulla piattaforma istituzionale sistema.puglia.
- Con nota prot. n. 137530/2025 del 17/03/2025, questa Sezione trasmetteva il verbale relativo ai lavori della III Conferenza di Servizi tenutasi il 27/02/2025, invitando il proponente a provvedere entro il termine di 15 giorni dalla ricezione dello stesso agli adempimenti ivi indicati, compresa la formalizzazione dell'accettazione della proposta di misure di compensazione da parte del Comune interessato, oltreché a quelli derivanti dai pareri pervenuti successivamente alla data in cui si teneva la Conferenza.
- La Società proponente con nota del 18/03/2025, acquisita in pari data al prot. n. 141794/2025, provvedeva a rinnovare la trasmissione, già effettuata ad ANSFISA, del parere favorevole dell'esercente dell'impianto di trasporto pubblico interessato dall'interferenza, Autostrade per l'Italia S.p.A., di cui al prot. ASPI/RM/2025/0003819/EU_26/02/2025, acquisita al prot. n. 105374 del 27/02/2025.
- Con successiva nota del 21/03/2025, acquisita in pari data al prot. n. 150041/2025, la Società sollecitava il Comune di San Severo *"... all'organizzazione di un incontro per discutere delle misure compensative proposte e alla trasmissione alla scrivente società dei CDU, essendo, per quest'ultimi, ampiamente trascorsi i termini definiti dal comma 3 dell'articolo 30 del D.P.R. n. 380/2001, pari a 30 giorni..."*, riferendo, altresì, quanto di seguito riportato: *"...In assenza di un riscontro sulle misure compensative che consentano alla scrivente di rispondere al Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Puglia nei termini previsti dal Verbale della III Conferenza dei Servizi, tali misure si considerano accettate, avendo dato al Comune l'opportunità di proporre le proprie misure all'interno della procedura della Conferenza dei Servizi, come previsto dalla normativa vigente..."*

- Con nota del 28/03/2025, acquisita in pari data al prot. n. 164007/2025, la Società proponente dichiarava quanto di seguito riportato: *“...nel Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato dal Comune di San Severo in data 11 febbraio 2020, su istanza della Società Eolica Aragon del 10 gennaio 2020 n. prot. 00491, sono contenute le previsioni e prescrizioni urbanistiche che possono ritenersi tutt’ora valide ed efficaci...”*.
- Con ulteriore nota del 28/03/2025, acquisita in pari data al prot. n. 164579/2025, la Società comunicava alla Sezione scrivente l’avvenuto deposito delle integrazioni sulla piattaforma istituzionale sistema puglia.

Con riferimento al provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, si dà atto che:

- La Provincia di Foggia, con nota prot. n. 27710 del 24/05/2019, comunicava di aver rilasciato proroga parziale del provvedimento di VIA di cui alla Determina Dirigenziale n. 2588 del 02/12/2013, limitatamente agli aerogeneratori contraddistinti dai numeri 8, 13 e 17; e, facendo proprio il parere del Comitato VIA espresso in data 23/05/20219 rilasciava parere *“.. non favorevole alla proroga della valutazione paesaggistica rilasciata con Determina Dirigenziale n. 2588 del 2/12/2013 per le torri n. 11, 16, e 19 ...”*.
- La Provincia di Foggia, con nota prot. n. 0051974/2024 del 11/10/2024, depositata dal proponente sul portale “Sistema Puglia”, in riscontro all’istanza, presentata in data 16/10/2019 ed acquisita al prot. n. 50656 della Provincia di Foggia e successivi solleciti ed integrazioni volontarie, relativamente alla Valutazione preliminare di una Variante “non sostanziale” per adeguamento tecnico consistente, secondo quanto riferito nella nota della Provincia di cui innanzi, in:

*“ ... ammodernamento tecnologico mediante cambio di modello di aerogeneratore del tipo Vestas V112 da 3 MW (H mozzo = 119 m; D = 112 m; TIP = 175 m) ad uno nuovo del tipo Vestas V136 da 4,2 MW (H mozzo = 105 m; D = 136 m; TIP = 173 m);
miglioramento dei tracciati dell’elettrodotto interrato interno ed aereo di collegamento alla SSE (sottostazione elettrica), tramite interrimento di quest’ultimo, a seguito della riduzione del numero di aerogeneratori e della viabilità di servizio, al fine di minimizzare le interferenze con il reticolo idrografico, le infrastrutture stradali preesistenti, le reti di trasporto e ridurre il consumo di suolo...”*

riferiva quanto di seguito riportato: *“...Alla luce di quanto predetto, ai sensi dell’art. 6, commi 9 e 9- bis del D.Lgs. 152/2006, l’Ufficio dichiara: la non assoggettabilità della Variante a VIA ovvero a verifica di assoggettabilità a VIA, in ragione dell’assenza di qualunque impatto ambientale significativo e negativo”*.

- da ultimo con Determinazione del Responsabile del Settore Ambiente n. 1867 del 10/11/2025, notificata a questa Sezione con nota prot. n. 61442 del 10/11/2025 ed acclarata in pari data al prot. n. 631526/2025, la Provincia di Foggia ha inteso prorogare ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 25, comma 5, del D. Lgs. 152/2006, i termini di efficacia del Provvedimento di VIA n. 27710 del 24/05/2019, per un periodo ulteriore di 5 (cinque) anni decorrenti dal 02/12/2026 e, pertanto, con nuova scadenza al 02/12/2031 per la realizzazione di n. 3 aerogeneratori (WTG08, WTG13 e WTG17) come precedentemente autorizzati.

Con riferimento al titolo paesaggistico,

- acclarata la competenza della Provincia di Foggia in materia di paesaggio con riferimento all’intervento de quo, come già ribadito da questa Sezione, in ultimo con la nota prot. n. 12465/2025 del 10/01/2025,
- preso atto delle controdeduzioni trasmesse dalla Società proponente con nota del 23/01/2025 acquisita in pari data al prot. n. 37541/2025, qui di seguito richiamate: *“...l’autorità giudiziaria, in ultimo grado, ha ritenuto che l’istruttoria compiuta dalla Provincia di Foggia nel contesto del procedimento di proroga VIA fosse legittima proprio in forza dell’esecuzione dell’accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 89 delle NTA al PPTR, compiuto in coerenza con l’art. 14, co. 1, lett. c), della L.R. n. 11/2001, novellato dopo l’emissione del provvedimento di VIA dalla L.R. n. 4/2014, il quale dispone una forma*

di coordinamento tra il procedimento di VIA e quello di compatibilità paesaggistica. Non può dunque dubitarsi che il provvedimento di proroga VIA sia sostitutivo dell'accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 89 delle NTA al PPTR...",

- preso atto, altresì, delle sentenze intervenute, più precisamente nn. 1627/2020 del 15/12/2020 del TAR Puglia, Sede di Bari e 8838/2024 del 5/11/2024 del Consiglio di Stato, le quali confermavano i provvedimenti di VIA impugnati e ordinavano l'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa.
- dato atto della nota della Sezione Transizione Energetica prot. n. 80951 del 14/02/2025 con cui veniva reiterato l'invito alla Provincia di Foggia, già sollecitata con nota Protocollo N.0203104/2024 del 26/04/2024 di trasmissione del verbale relativo alla II CdS, a voler fornire riscontro a quanto statuito dai giudici in entrambi i gradi di giudizio, che si erano riportati alle valutazioni paesaggistiche condotte nell'ambito del procedimento ambientale, con espresso richiamo alle valutazioni riportate nella citata nota prot. 2019/0027710 del 24/05/2019 di proroga del provvedimento ambientale D.D. n. 2588/13 del 2/12/2013.
- rilevato che la Provincia di Foggia non aveva fornito riscontro.
- rilevato, altresì, che pendeva in capo a codesta Amministrazione procedente l'obbligo di addivenire alla conclusione del procedimento ed, in assenza di ulteriori contributi da parte della Provincia di Foggia, le uniche valutazioni paesaggistiche all'uopo disponibili erano quelle già rese nell'ambito della valutazione di impatto ambientale, le quali sono state ritenute, in ordine alla compatibilità paesaggistica dei 3 aerogeneratori che hanno ottenuto un esito favorevole del procedimento di VIA, sufficienti giusta nota prot. n. n. 177916 del 04/04/2025. Con quest'ultima comunicazione, infatti, questa Sezione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., avendo provveduto altresì alla verifica formale della documentazione caricata da codesto proponente sul portale sistema.puglia, comunicava la conclusione positiva della Conferenza di Servizi, con riguardo alla procedibilità ai fini del conseguimento del titolo AU.
- Con la medesima nota prot. n. 177916 del 04/04/2025 questa Sezione invitava la Società proponente al perfezionamento della documentazione necessaria ai fini dell'avvio delle procedure espropriative.

Questa sezione, **con riferimento alle misure di compensazione** di cui al DM 10/09/2010, dato atto che risultano agli atti le seguenti interlocuzioni, successive alla chiusura dei lavori di Conferenza dei Servizi, fra la Società proponente ed il Comune interessato dalle opere di che trattasi:

Per la Società proponente:

- Nota acquisita al prot. n. 330572 del 18/06/2025, contenente l'impegno della Società proponente di seguito riportato: *"...Di concordare, ai fini della quantificazione delle misure compensative in favore del Comune di San Severo, l'applicazione dell'aliquota massima prevista dal D.M. 10/09/2020, pari al 3% dei proventi derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto, con l'inserimento di tale previsione all'interno del provvedimento di Autorizzazione Unica..."*;
- Nota acquisita al prot. n. 424910 del 25/07/2025.

Per il Comune di San Severo

- Nota prot. n. 21011 del 18/04/2025, acquisita al prot. n. 209856 del 22/04/2025.
- Nota prot. n. 31682 del 13/06/2025, acquisita in pari data al prot. n. 318216/2025.
- Nota prot. n. 35920 del 04/07/2025, acquisita in pari data al prot. n. 376824/2025, mediante la quale si rappresentava quanto di seguito: *"...si coglie l'occasione per richiedere alla società proponente Eolica Aragon, che legge per conoscenza, di dare seguito alla nota del 18/06/2025, comunicando l'aggiornamento del valore delle compensazioni ambientali nella misura del 3% della valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto, al fine di concordare la definizione degli interventi di compensazione ambientale e procedere alla sottoscrizione della relativa Convenzione..."*;

in assenza, tuttavia, di qualsivoglia formalizzazione fra le parti degli accordi all'uopo dedicati, con nota prot.

n. 448993 del 08/08/2025, questa Autorità procedente ha ritenuto che sono dovute all'Amministrazione Comunale le misure di compensazione nella misura quantitativa massima consentita dal DM 10/09/2010, con favor verso iniziative tese al contrasto della povertà energetica sul territorio (es. creazione di comunità energetiche e condivisione di risorse energetiche a basso costo a favore del territorio), sulle quali lo scrivente Ufficio si riserva di esercitare diritto di veto, fino alla perdita di efficacia del titolo autorizzativo ai sensi dell'Allegato 2, punto 3 del predetto decreto, qualora gli accordi successivamente formalizzati non contemplino adeguatamente detta tematica tra le alternative, a mente anche della L.R. n. 28/2022.

Questa Sezione, **con riferimento ai certificati di destinazione urbanistica**, posto che la Società proponente trasmetteva istanza al Comune di San Severo in data 23/01/2025 e relativo sollecito in data 21/03/2025, come da documentazione trasmessa in data 05/08/2025 ed acquisita in pari data al prot. n. 443626/2025, non essendo stati rilasciati i suddetti certificati da parte del Comune interessato, con nota prot. n. 448993 del 08/08/2025 prendeva atto della dichiarazione della Società proponente del 28/03/2025, acquisita in pari data al prot. n. 164579/2025, nonché dell'asseverazione del tecnico progettista acquisita al prot. n. 445586 del 06/08/2025, con la quale si dichiarava quanto di seguito riportato: *"...le aree catastali interessate dalle suddette opere non hanno subito alcuna variazione di destinazione urbanistica rispetto a quanto indicato dal Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato dal comune di San Severo in data 11/02/2020..."*.

- Con la nota prot. n. 448993 del 08/08/2025, questa Sezione comunicava, inoltre, la conclusione dell'attività istruttoria finalizzata al rilascio del titolo ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 per l'impianto in oggetto.

PRESO ATTO delle note e dei pareri acquisiti ed espressi in Conferenza di Servizi, di seguito riportati in stralcio:

ENAC-Ente Nazionale Aviazione Civile, Direzione Operazioni Sud, prot. n. ENAC – TSU-21/06/2020-0060083-P, depositata dalla Società proponente:

"...Si fa riferimento all'istanza di codesta Società, assunta al protocollo ENAC con il n. 141008/2019, con cui è stato chiesto il parere di competenza relativamente all'installazione del parco eolico in oggetto.

In proposito si comunica che:

- *l'ENAV con foglio ENAV\U\11429\2020\OPS\OC\ADC\AD\OSAC (ENAC-PROT-2020-6770-A) ha comunicato che la realizzazione dell'impianto in oggetto non comporta implicazioni per quanto riguarda gli Annessi ICAO 4, 14 e DOC 8697, nonché per i sistemi/apparati di propria competenza mentre la valutazione delle procedure strumentali di volo è di competenza dell'Aeronautica Militare;*

- *in relazione ai dati tecnici (ubicazione ed altezza) indicati nella richiesta, l'impianto ricade al di fuori delle superfici di limitazione ostacoli del Regolamento ENAC per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti, ma superando di oltre 100 metri la quota del terreno, costituisce comunque ostacolo alla navigazione aerea, ai sensi del Cap.4 § 11.1.3 del citato Regolamento ENAC, ed è pertanto soggetto a segnalazione diurna e notturna.*

Gli aerogeneratori dovranno essere segnalati nel rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento (UE) 139/2014 e specificatamente dall'annesso alla ED Decision 2017/021/R Issue 4 – CS ADR DSN. Q.851 Marking and lighting of wind turbines. In merito alla segnaletica diurna (Marking), si prescrive che le pale siano verniciate con 3 bande alternate di colore rosso-bianco-rosso di 6 m l'una di larghezza, in modo da impegnare gli ultimi 18 m delle pale stesse. Per le caratteristiche delle luci si dovrà fare riferimento alle tabelle allegate al capitolo Q, in particolare le luci di media intensità da installare sulle navicelle dovranno essere di Tipo B.

- *per quanto riguarda l'anemometro, essendo tale elemento costituito da un sottile palo centrale tralicciato dell'altezza di m 90, sostenuto da tre gruppi di stralli realizzati con cavi in acciaio, a causa delle dimensioni e delle caratteristiche fisico geometriche nonché per la bassa visibilità di detto impianto, esso rappresenta un rischio per la navigazione aerea ai sensi del par. 11.1.3 del RCEA e, pertanto, se ne prescrive la segnalazione in conformità a quanto previsto dal citato Regolamento al Cap. 4 § 11. In particolare si prevede la seguente segnaletica:*

diurna:

- colorazione del traliccio centrale di sostegno: secondo RCEA cap.4 § 11.3.5 e § 11.4;
 - cavi: segnali sferici da collocare sulla lunghezza dei cavi più esterni secondo RCEA cap.4 § 11.5.1 e § 11.5.2;
- notturna:
- luci di segnalazione ostacolo a media e bassa intensità di colore rosso secondo RCEA cap. 4 § 11.8.1 (b), § 11.9 e § 11.12. Per quanto non esplicitamente espresso dal RCEA, da realizzarsi secondo ICAO Annex 14 Chapter 6 - § 6.2.3.25 e Appendix 5-2 nonché Reg. EU 139/2014 all'annesso alla ED Decision 2017/021/B Issue 4 - CS ADR DSN.Q848 c).

Le luci dovranno essere accese nel periodo da trenta minuti prima del tramonto a trenta minuti dopo il sorgere del sole.

Dovrà essere prevista a cura e spese del proprietario del bene una procedura manutentiva della segnaletica diurna e notturna che preveda, fra l'altro, il monitoraggio della segnaletica luminosa con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell'80% della vita utile delle stesse lampade.

Ai fini della pubblicazione degli ostacoli in AIP-Italia, codesta Società dovrà comunicare all'ENAV con almeno 90 giorni di anticipo la data di inizio lavori, con contestuale inoltro dei seguenti dati definitivi del progetto:

1. coordinate geografiche sessagesimali (gradi, primi e secondi) nel sistema WGS 84 degli aerogeneratori e dell'anemometro;
2. altezza massima degli aerogeneratori (torre + raggio pala) e dell'anemometro;
3. quota s.l.m al top degli aerogeneratori (altezza massima + quota terreno) e dell'anemometro;
4. segnaletica diurna e notturna, con la data di attivazione della segnaletica luminosa notturna di aerogeneratori e anemometro;

Al termine dei lavori, senza ulteriore avviso da parte di ENAC, codesta Società dovrà comunicare ad ENAV il completamento e l'attivazione della segnaletica definitiva.

Durante il corso dei lavori, su ciascuna torre, superati i 100 m dal suolo, dovrà essere apposta una segnaletica provvisoria.

Si rilascia, per gli aspetti aeronautici di competenza, il nulla osta alla realizzazione dell'impianto eolico corredato con le predette prescrizioni.

Si fa infine presente che per la costruzione dell'impianto eolico in questione deve essere acquisito da parte di codesta Società il nulla osta dell'Aeronautica Militare.

In applicazione del Regolamento per le Tariffe ENAC art. 50 c.1 lett. e, l'emissione del presente parere comporta il pagamento del pertinente diritto di prestazione...".

Regione Puglia – Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione, Sezione Demanio e Patrimonio, Servizio Amministrazione del Patrimonio, prot. AOO_108/prot. n. 3175 del 17/02/2021, trasmessa con nota pec del 07/06/2022:

"...Al fine di agevolare i proponenti nell'individuazione dei beni di proprietà regionale, si comunica che all'indirizzo <http://www.sit.puglia.it/> è possibile consultare il Catalogo Patrimoniale Regionale.

Si comunica, dunque, di escludere la scrivente Sezione dal coinvolgimento nei procedimenti in oggetto, in quanto anche nel caso in cui il progetto interferisca con proprietà regionali, questa Sezione non è tenuta al rilasciare in tale procedimento alcun parere.

Mentre il rilascio di eventuale concessione per l'uso dei beni ovvero il consenso per l'instaurazione di un diritto di attraversamento segue le modalità disciplinate dalla Legge Regionale n. 27/1995 e dal R.R. n. 23/2011 "Regolamento per l'uso dei beni immobili regionali". Solo in caso di interessamento di beni di proprietà regionale, il proponente potrà produrre specifica istanza, contenente l'esatta individuazione catastale del bene regionale, che dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo pec...".

Adempimenti / Controdeduzioni della Società proponente riportate nel verbale della III seduta di Conferenza dei Servizi tenutasi in data 27/02/2025, di cui al verbale con nota prot. n. 137530/2024 del 17/03/2025:

"...la Società proponente ha riscontrato di aver adempiuto alla consultazione del Catalogo Patrimoniale Regionale, indicato dall'Ente, depositando la dichiarazione del progettista incaricato circa la non interferenza del progetto con tali beni..." [dichiarazione del progettista del 20/01/2025].

Comune di San Severo, prot. n. 021682 del 27/06/2022:

“...In conclusione, per le motivazioni sopra esposte, si esprime parere non favorevole alla realizzazione dell’impianto eolico in progetto, sia per gli aspetti connessi alla compatibilità urbanistica, sia per gli aspetti connessi alla compatibilità paesaggistica...”.

Ministero delle Finanze – Agenzia del Demanio, Direzione generale Puglia e Basilicata, prot. n. 12185 del 11/07/2022:

“...si è potuto appurare che l’immobile intestata a “Demanio Pubblico dello Stato” (Comune di San Severo, Fg 126 plla 401) è stato acquisito al Demanio pubblico dello Stato – Ramo Bonifiche ...Ciò premesso, essendo la gestione di tali immobili di competenza del Consorzio di Bonifica per la Capitanata, si rappresenta che la scrivente non esprimerà alcun parere finalizzato all’esecuzione dell’opera e che lo stesso potrà essere rilasciato dal competente Consorzio. Il Consorzio per la Bonifica della Capitanata è pregato di procedere alla voltura degli immobili di che trattasi, attribuendo agli stessi la corretta intestazione catastale...”.

Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione per i Servizi di Comunicazione Elettronica – di Radiodiffusione e Postali, Divisione VIII – Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise, prot. n. mise.AOO_COM. REGISTRO UFFICIALE.U.0089801.14-07-2022:

“...PARERE FAVOREVOLE ALL’AVVIO DELLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO: Costruzione ed esercizio di un elettrodotto aereo 150 kV tra la stazione di trasformazione MT/AT condivisa e la sezione 150 kV della nuova Stazione Terna 380/150 kV di San Severo...”

*...Con riferimento all’allegata dichiarazione d’impegno trasmessa il 28/06/2022 con la quale la società **EOLICA ARAGON S.r.l.** si impegna a realizzare le opere in questione secondo la normativa vigente, nonché a rispettare tutte le altre prescrizioni indicate nella stessa dichiarazione e sulla base di quanto disciplinato dalla “Procedura per il rilascio dei consensi relativi agli elettrodotti di 3^a classe” di cui alla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento delle Comunicazioni n. 70820 del 04/10/2007, con la presente si rilascia il parere favorevole in oggetto per la realizzazione di quanto richiesto. La scrivente rimane pertanto in attesa di ricevere, da parte della stessa società **EOLICA ARAGON S.r.l.**, il progetto esecutivo delle opere e delle eventuali interferenze geometriche e la relazione di calcolo delle forze elettromotrici indotte con impianti della Rete Pubblica di Comunicazione delle varie Società autorizzate al fine di avviare il procedimento di rilascio dei nulla osta di competenza e, al termine dei lavori, la relativa comunicazione per poter permettere ai funzionari preposti la prevista verifica tecnica. Sarà cura dei responsabili del Ministero verificare il rispetto, da parte della società **EOLICA ARAGON S.r.l.**, di tutte le prescrizioni previste nella citata dichiarazione d’impegno e rilasciare alla Regione Puglia il conclusivo attestato di conformità dell’opera elettrica con le modalità previste nella Procedura sopracitata...”.*

Adempimenti Società proponente: si rileva che la Società proponente con nota del 23/01/2025 acquisita in pari data al prot. n. 37541/2025, ha dichiarato che *“...ha provveduto ad inoltrare al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in data 21 gennaio 2025 a mezzo pec, le dichiarazioni asseverate... sia per il cavidotto MT e sia per il cavidotto AT con la configurazione aggiornata... preme precisare che la nuova configurazione del cavidotto AT è già stata realizzata da parte della società Luxenia...”.*

Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Sezione Urbanistica, Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici, prot. n. r_puglia/AOO_079-18/07/2022/8102:

“...Poiché, i terreni coinvolti dall’intervento e opere connesse, secondo quanto riportato nella suddetta nota, appaiono interessare il Comune di San Severo, si attesta che per il Comune di San Severo non risultano terreni gravati da Uso Civico...”

Ministero della Difesa, Comando Militare Esercito Puglia, prot. n. M_D AC9641C REG2022 0024197 14-09-2022:

“...ESPRIME, limitatamente agli aspetti di propria competenza, il PARERE FAVOREVOLE per l’esecuzione dell’opera. Al riguardo, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica

sistematica, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla Legge 1 ottobre 2012, n. 177, questo Comando ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. Tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile, unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa, al seguente link: http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx...”.

Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali ed Infrastrutture, Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture, Servizio Gestione Opere Pubbliche, Ufficio per le espropriazioni, prot. n. r_puglia/AOO_064/PROT/28/09/2022/0016027: “...Esprime parere favorevole per quanto di competenza, relativamente alla procedura espropriativa, in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera...”.

Comando Scuole A.M./3ª Regione Aerea, Ufficio Territorio e Patrimonio, Sezione Servitù e Limitazioni, prot. n. M_D ABA001 REG2022 0049171 24-10-2022:

“...Pratica: I1-Ost.19.676... Riferimento:

a. fgl. prot. n. 0004892 del 06.06.2022;

b. fgl. prot. n. 146/394/4422 del 09.08.2000.

1. In esito a quanto comunicato da codesta Amministrazione procedente con il foglio in riferimento “a”, relativo al procedimento autorizzativo in epigrafe, verificato che l'intervento proposto non interferirebbe con le installazioni di questa Forza Armata né con i vincoli imposti a tutela delle stese, si esprime il parere favorevole dello scrivente Comando territoriale dell'A.M. alla sua realizzazione, ai sensi dell'art. 710 del R.D. 30 marzo 1942, n. 327, e dell'art. 334, comma 1, del D. lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

2. Nondimeno, tenuto conto che la citata opera determinerà la costituzione di nuovi ostacoli alla navigazione aerea, si prescrive il rispetto delle indicazioni della circolare in “b” dello Stato Maggiore della Difesa, concernente la segnaletica e la rappresentazione cartografica degli ostacoli, comunicandone le caratteristiche al C.I.G.A. dell'A.M., almeno 30 giorni prima dell'avvio dei lavori, all'indirizzo di posta elettronica certificata aerogeo@postacert.difesa.it...”.

Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Comando Vigili Del Fuoco Di Foggia, prot. n. dipvvf.COM-FG.REGISTRO UFFICIALE.U.0004933.03-04-2024:

“...si rappresenta che per tale tipologia di procedimento rileva l'istruttoria, ex art. 3 DPR 151/2011, laddove i progetti di che trattasi ricomprendano attività individuate nell'elenco allegato al citato disposto legislativo. Per la compiuta attivazione occorrerà avviare il richiamato procedimento unicamente per attività in categ. “B” e “C” mentre per le restanti, ricadenti in categ. “A”, non necessita la preventiva acquisizione del parere di conformità sul progetto, da parte di questo Comando, ritenendosi l'adempimento assolto con la presentazione della SCIA ai fini antincendi.

La documentazione da produrre, conformemente alle indicazioni di cui al D.M. 07.08.2012, dovrà essere costituita da istanza in bollo e corredata, altresì, dalla ricevuta del versamento in C/C ovvero bonifico IBAN, trattandosi di servizio a pagamento reso da parte del Comando dei Vigili del fuoco.

Sul punto si evidenzia che l'inoltro dovrà necessariamente avvenire all'indirizzo pec.com.prev.foggia@cert.vigilfuoco.it evitando, quindi, collegamenti a link esterni per l'acquisizione degli allegati trasmessi...”.

Adempimenti Società proponente: si rileva che la Società proponente depositava all'interno del portale sistema.puglia il documento denominato “Asseverazione tecnico” del 17/02/2025, mediante il quale specificava che: “...Gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica non sono assoggettati ai controlli di Prevenzione Incendi ex. D.Lg.vo n.139/06, non essendo compresi nell'allegato I al DPR 151/2011 che riporta l'elenco delle attività il cui esercizio è subordinato alla presentazione della SCIA di prevenzione incendi; - Ed inoltre, non sono previste per l'intervento in oggetto, attività individuabili nell'Allegato I al D.P.R. n° 151/2011 ricadenti nelle categorie “B” e “C”, soggette ai procedimenti di cui agli artt. 3 e 4 del DPR medesimo...”.

SNAM Rete Gas S.p.A., prot. n. EAM80637/ prot 106 del 04/04/2024:

"...è emerso che le opere ed i lavori di che trattasi NON interferiscono con impianti di proprietà della scrivente Società. Ad ogni buon fine, in considerazione della peculiare attività svolta dalla scrivente Società, inerente il trasporto del gas naturale ad alta pressione, è necessario, qualora venissero apportate modifiche o varianti al progetto analizzato, che la scrivente Società venga nuovamente interessata affinché possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto con i propri impianti in esercizio. Si evidenzia, infine, che in prossimità degli esistenti gasdotti nessun lavoro potrà essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione della scrivente Società e che, in difetto, Vi riterremo responsabili di ogni e qualsiasi danno possa derivare al metanodotto, a persone e/o a cose..."

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Dipartimento Energia Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza, Divisione VIII – Sezione UNMIG dell'Italia Meridionale prot. n. m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0076483.24-04-2024:

"...Relativamente alle interferenze dei progetti proposti con attività minerarie, la Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012 ha previsto importanti semplificazioni delle procedure per il rilascio del Nulla osta dell'autorità competente, ai sensi dell'articolo 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, secondo quanto indicato nelle disposizioni consultabili all'indirizzo: "<https://unmig.mite.gov.it/altre-attivita/nulla-osta-minerario-per-linee-elettriche-e-impianti>". In particolare è previsto che il soggetto proponente la realizzazione di linee elettriche, sia da fonti rinnovabili che ordinarie, verifichi preliminarmente e autonomamente la sussistenza di interferenze del progetto con le aree interessate da titoli minerari vigenti (permessi di ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi), utilizzando i dati cartografici disponibili nel sito del Ministero, accessibili all'indirizzo sopra riportato.

A seguito della verifica anzidetta, possono presentarsi situazioni diverse...

...2. Il progetto interferisce con l'area di un titolo minerario ubicato in terraferma ma a seguito di specifico sopralluogo il proponente ha rilevato che le aree di interesse risultano prive di impianti minerari...

...In presenza di interferenze con titoli minerari in terraferma (Caso 2.), ma in assenza di impianti minerari nell'area interessata, sono consentite specifiche semplificazioni, con il rilascio della "dichiarazione di non interferenza" da parte del progettista e la comunicazione alla Sezione UNMIG competente (utilizzando la modulistica riportata nel sito), con la quale si assume l'impegno a modificare l'ubicazione degli impianti, qualora all'atto dell'avvio dei lavori di realizzazione del progetto risultino in corso lavori minerari.

Per gli adempimenti previsti in questi due casi (Caso 1. e Caso 2.), che consentono l'assolvimento degli obblighi di coinvolgimento di questo Ufficio previsti dall'articolo 120 del R.D. n. 1775/1933, mediante l'effettuazione di una procedura in via autonoma da parte del proponente/progettista, si richiama la necessità di utilizzare esclusivamente la modulistica ottenibile per download alla pagina internet del Ministero al link sopra indicato...

...Le procedure sopra indicate dovranno essere adottate anche in caso di integrazioni/modifiche di progetti già presentati.

Si invitano pertanto codeste Amministrazioni a richiedere al proponente la verifica preliminare di interferenza con le attività minerarie, secondo quanto disciplinato dalla predetta direttiva direttoriale, interessando questa Sezione UNMIG nel procedimento solo nei casi che ne prevedono l'effettivo coinvolgimento...

...Infine, qualora al ricevimento della presente informativa il proponente avesse già ottemperato alle verifiche e alle disposizioni previste dalla Direttiva Direttoriale in parola con esiti riconducibili ai casi 1 e 2, non è necessario che produca nuovamente l'eventuale dichiarazione di non interferenza in quant' l'obbligo di coinvolgimento di quest'Ufficio è stato già assolto..."

Adempimenti Società proponente: La Società proponente in data 11/12/2019 trasmetteva all'indirizzo dgsunmig.div04@pec.mise.gov.it la dichiarazione del progettista secondo cui *"...le strutture del progetto ricadono nell'area del titolo minerario "Masseria Petrilli – codice 868" di proprietà CANOEL ITALIA e GAS PLUS ITALIANA 50% ma a seguito di specifico sopralluogo è stato rilevato che le aree di interesse risultano prive di impianti minerari, assumendo contestualmente l'impegno a modificare l'ubicazione degli impianti qualora all'atto dell'avvio dei lavori di realizzazione delle linee elettriche risultino in corso lavori minerari..."*

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale prot. n. 15956/2024 del 21/05/2024, acquisita

in pari data al prot.n. 240915/2024, pervenuta successivamente all'incompleta trasmissione della stessa nota riportante il prot. n. 14089 del 06/05/2024, acquisita al prot. n. 215472/2024:

"...questa Autorità di Bacino Distrettuale è dell'avviso che la progettazione proposta possa ritenersi coerente con le Pianificazioni di Distretto e di Bacino, a condizione che si pongano in essere tutte le misure e gli accorgimenti utili ad assicurare nel tempo l'incolumità delle persone e la sicurezza delle opere, evitando in particolare di modificare negativamente le condizioni di stabilità geomorfologica e di regime idraulico nell'area di intervento ed in quelle contermini; in tale contesto, nella successiva fase di progettazione esecutiva, si dovrà ottemperare alle seguenti prescrizioni:

- *si tenga in debito conto quanto riportato nella Relazione Geotecnica, ove si specifica che "ai fini delle successive fasi progettuali, si prevede di realizzare puntuali indagini geognostiche finalizzate ad una precisa ed esaustiva analisi del modello geologico e geotecnica dei terreni di imposta delle fondazioni."; a tale riguardo, dovranno essere effettuate accurate indagini geognostiche sito-specifiche di tipo diretto (sondaggi con prelievo di campioni; analisi e prove certificate di laboratorio), che consentano di ricostruire in maniera fedele il modello geologico-geotecnico dei terreni di sedime degli aerogeneratori in progetto; sulla base di tale modello saranno definite le migliori soluzioni progettuali a garanzia della stabilità e durabilità delle nuove installazioni, ed eseguite le verifiche di stabilità dei versanti che le ospitano (in condizioni ante operam e post operam, rispettando le disposizioni delle NTC 2018); resta inteso che le verifiche di stabilità dovranno restituire valori del fattore di sicurezza ampiamente cautelativi in rapporto al tipo di intervento e al contesto ambientale; tali approfondimenti non dovranno essere trasmessi alla scrivente Autorità in quanto adempimento di una prescrizione tesa a definire modalità esecutive sito-specifiche;*
- *in merito all'impiego della tecnica T.O.C. pe' l'attraversamento dei reticoli idrografici, si assicuri che il cavidotto sia attestato ad una profondità che ne garantisca la protezione dalle sollecitazioni idrodinamiche dei deflussi di piena, dai conseguenti fenomeni erosivi e dall'evoluzione morfologica dell'alveo; inoltre, non dovrà essere alterato in alcun modo il regime idraulico dei corsi d'acqua intercettato ovvero la funzionalità idraulica delle opere d'arte eventualmente presenti (per queste ultime dovranno essere preventivamente concordate, con gli Enti gestori e/o manutentori, le cautele e le precauzioni da adottarsi);*
- *per le strade di nuova realizzazione siano previsti idonei sistemi di raccolta delle acque superficiali opportunamente dimensionati;*
- *si garantisca la stabilità dei fronti di scavo;*
- *si assicuri un'adeguata protezione delle opere da eventuali fenomeni erosivi e/o allagamenti;*
- *si evitino il peggioramento delle condizioni di funzionalità idraulica e/o la creazione di ostacoli al regolare deflusso delle acque;*
- *si limiti l'impermeabilizzazione superficiale del suolo privilegiando l'impiego di tipologie costruttive e materiali in grado di controllare la ritenzione temporanea delle acque;*
- *le attività e gli interventi siano tali da non compromettere eventuali futuri interventi di mitigazione del rischio;*
- *al termine dei lavori, la sistemazione dei luoghi sia eseguita a perfetta regola d'arte;*
- *il materiale di risulta, qualora non riutilizzato, sia conferito in ossequio alla normativa vigente in materia;*
- *sia acquisito, ove previsto, il parere de' l'Autorità Idraulica competente..."*

Adempimenti / Controdeduzioni della Società proponente riportate nel verbale della III seduta di Conferenza dei Servizi tenutasi in data 27/02/2025, di cui al verbale trasmesso con nota prot. n. 137530/2024 del 17/03/2025:

"...si rileva che la Società proponente ha provveduto a depositare sul portale Sistema Puglia la dichiarazione del progettista circa il rispetto delle prescrizioni ivi contenute..." [dichiarazione del progettista del 20/01/2025].

Consorzio per la Bonifica della Capitanata prot. n. 0012717/2024 del 29/05/2024, acquisita in pari data al prot. n.256082/2024:

“...Riguardo alla rete idrografica regionale si precisa che a questo Consorzio compete di esprimere solamente un parere in ordine alla compatibilità fra le opere proposte e l'esercizio delle attività di manutenzione degli alvei dei corsi d'acqua, mentre l'autorizzazione alla esecuzione delle opere eventualmente interferenti con la rete idrografica è rilasciata dalla Autorità Idraulica, ai sensi del R.D.25.07.1904 n°523.

Per quanto attiene invece le interferenze con la rete di distribuzione irrigua e con gli acquedotti rurali è nelle competenze esclusive di questo Ente rilasciare l'autorizzazione alla esecuzione dei relativi lavori.

Inoltre per effetto della Legge Regionale 13.03.2012 n°4 “Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica” e del R.R. 1 agosto 2013 n°17 pubblicato sul BURP n°109-Suppl. del 07.08.2013 “Regolamento per l'uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia” questo Consorzio è istituzionalmente preposto al rilascio delle concessioni e/o autorizzazioni per l'utilizzo dei beni demaniali regionali/statali.

Dall'esame della documentazione tecnica caricata sul portale sono emerse interferenze degli interventi in progetto sia con la rete idrografica e sia con la rete di distribuzione irrigua del Comprensorio del Fortore.

a. Rete Idrografica

L'elettrodotto di connessione dell'impianto eolico attraversa i torrenti Santa Maria e Ferrante; l'attraversamento degli alvei è consentito unicamente mediante t.o.c. con franco netto rispetto al fondo e al profilo degli alvei non inferiore a mt 3,00 e con distanza dei punti di inizio e termine della trivellazione rispetto ai cigli attuali degli alvei almeno di mt. 25,00; la stessa distanza minima deve essere rispettata contemporaneamente rispetto ai limiti della proprietà demaniale. La presenza dell'elettrodotto deve essere segnalata adeguatamente per mezzo di apposite paline, saldamente ancorate al suolo ed aventi altezza fuori terra pari a mt 2,00. Prescrizioni più severe, rispetto al franco ed alla distanza dei punti di inizio e fine t.o.c. potranno essere imposti dagli altri soggetti istituzionali competenti (Servizio Autorità Idraulica, Autorità di Distretto dell'Appennino Meridionale). Prima dell'inizio dei lavori deve essere acquisita inoltre l'autorizzazione all'uso dei beni demaniali ai sensi del Regolamento Regionale n°17/2013.

b. Rete Irrigua

L'elettrodotto di connessione dell'impianto eolico interferisce con condotte sia della adduzione che della distribuzione del Comprensorio Irriguo del Fortore, Distretti 6° e 11; le interferenze con le condotte sono riportate sugli stralci planimetrici allegati.

A riguardo si evidenzia che le aree interessate dalle condotte sono espropriate e/o asservite a favore del Demanio Pubblico dello Stato Ramo Bonifiche; esse non possono essere oggetto di interventi quali scavi, movimenti di terra, apertura di fossi, costruzioni, piantagioni, impianti, ingombri, depositi di terra e altre materie, né possono essere delimitate da recinzioni che impediscono il libero accesso al personale consortile; non possono essere destinate, infine, a sede di viabilità permanente. Tenuto conto della fascia di asservimento in asse alle suddette condotte (1,50 mt per condotte fino a Φ 275 mm., mt 2,50 per condotte da Φ 300 a Φ 500 mm. e mt 4,50 per condotte da Φ 600 a Φ 1200 mm.) e di quella di rispetto su ambo i lati delle stesse (mt. 3,00), occorre che le condotte ed i manufatti dell'impianto di progetto (compreso viabilità e recinzioni) sussista una distanza non inferiore a mt. 3,75 ($1,50/2 + 3,00$) per condotte fino a Φ 275 mm., a mt 4,25 ($2,50/2 + 3,00$) per condotte da Φ 300 a Φ 500 mm. e mt 5,25 ($4,50/2 + 3,00$) per condotte da Φ 600 a Φ 1200 mm.. Per condotte posate in fascia espropriativa tutti i manufatti, compreso recinzioni e viabilità, devono rispettare la distanza di mt. 3,00 dal limite dell'area demaniale.

Pertanto per il superamento delle interferenze rilevate con le condotte irrigue occorre che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

Parallelismi

Tenuto conto della fascia di asservimento in asse alle condotte e di quella di rispetto su ambo i lati delle stesse, occorre che tra le condotte ed il cavidotto elettrico, e qualsiasi altro manufatto, sussista una distanza non inferiore a mt 3,75 ($1,50/2 + 3,00$) per condotte fino a Φ 275 mm., a mt 4,25 ($2,50/2 + 3,00$) e mt 5,25 ($4,50/2$

+ 3,00) per condotte da Φ 600 a Φ 1200 mm.. Per condotte posate in fascia espropriativa tutti i manufatti, compreso recinzioni e viabilità, devono rispettare la distanza di mt. 3,00 dal limite dell'area demaniale.

Intersezioni (elettrودotto interrato)

1. Il cavidotto deve essere posato al di sotto delle condotte irrigue e deve essere protetto meccanicamente per mezzo di una tubazione in acciaio (pead per posa in opera con sonda teleguidata) della lunghezza non inferiore a mt. 10.50 (in asse alla condotta) per diametri sino a Φ 275 mm., non inferiore a mt. 11.50 per diametri da Φ 300 a Φ 500 mm., non inferiore a mt. 13.50 per diametri da Φ 600 a Φ 1200 mm.; per condotte di diametro superiore a Φ 1200 mm. la lunghezza della tubazione di protezione deve essere pari alla lunghezza della fascia di esproprio maggiorata di mt. 6.00, sempre in asse alla condotta, con un minimo di mt. 30.00;
2. La profondità di posa deve essere tale da garantire un franco netto tra le generatrici di condotta irrigua e tubo di protezione del cavidotto non inferiore a cm. 100 (cm. 150 per posa con sonda teleguidata);
3. La profondità e la posizione effettiva delle condotte deve essere determinata, ove necessario, mediante saggi in sito da effettuarsi, a cura e spese di codesta Spett.le Società, in presenza di tecnici consortili;
4. Il conduttore elettrico da posare deve essere adatto ad ambienti umidi e bagnati, anche se immerso in acqua, senza giunzioni o derivazioni con altre linee nel tratto interessato;
5. La presenza del cavidotto deve essere adeguatamente segnalata su ambo i lati della condotta irrigua con cartelli indicatori posizionati su palo metallico ancorato al contro tubo ed avente un'altezza dal piano campagna non inferiore a mt. 2.00;
6. Al di sopra del contro tubo deve essere posato un nastro di segnalazione per tutta la sua lunghezza;
7. L'attraversamento di condotte in cemento amianto e/o diametro superiore a 500 mm. è consentito solo con tecnica spingi tubo o sonda teleguidata; in tal caso la profondità di posa deve essere tale da garantire un franco netto tra le generatrici di adduttore irriguo e tubo di protezione del cavidotto non inferiore a cm. 100 per spingi tubo e cm. 150 per sonda teleguidata; la distanza di inizio e fine trivellazione dall'asse della condotta deve essere non inferiore alla metà della lunghezza del tubo di protezione descritto al punto 1);
8. La tecnica dello spingi tubo o della sonda teleguidata può essere adottata anche per l'attraversamento di condotte in materiali diversi dal cemento amianto o per diametri inferiori a 500 mm. (auspicabile).

Intersezioni strade di servizio

Per il superamento delle interferenze tra strade di servizio e condotte irrigue occorre che siano rispettate e seguenti prescrizioni:

1. Le condotte irrigue devono essere protette meccanicamente per mezzo di tubazioni in acciaio con rivestimento bituminoso di tipo pesante, di adeguato spessore, avente diametro interno maggiore o uguale a due volte il diametro esterno delle condotte irrigue e lunghezza maggiore o uguale alla larghezza della strada di servizio maggiorata di due volte (una per lato) la profondità di posa delle condotte medesime; il tubo di protezione deve in ogni caso consentire lo sfilaggio delle condotte irrigue;
2. La protezione delle condotte irrigue deve essere eseguita tassativamente in presenza di personale consortile e con le modalità che verranno appositamente impartite in sito;
3. Nel caso di condotte in cemento amianto dovrà prevedersi necessariamente la sostituzione degli elementi interessati dalla protezione meccanica con tubazioni in acciaio con rivestimento bituminoso di tipo pesante, di adeguato spessore, con oneri a totale carico della società richiedente, compreso lo smaltimento dei tubi sostituiti ed i pezzi speciali di collegamento.

Sovrapposizioni

Non vi può essere compatibilità in situazioni di sovrapposizione tra i manufatti delle opere in progetto e gli impianti consortili.

Qualora non risulti possibile rispettare le prescrizioni sopra indicate occorre richiedere lo spostamento delle condotte interferenti; lo spostamento sarà consentito, qualora non sussistano impedimenti di natura tecnica e/o amministrativa, a condizione che la società proponente si faccia carico dei relativi oneri di spesa, ivi

compreso quelli relativi alla istituzione delle nuove servitù di acquedotto – a favore del Demanio dello Stato Ramo Bonifica – ed alla estinzione di quelle non più necessarie.

Per le interferenze con la rete distribuzione irrigua il nulla osta di competenza di questo Consorzio è rilasciato sotto l'imprescindibile condizione che vengano rispettate le prescrizioni in precedenza elencate e che, prima dell'inizio dei lavori, venga acquisita l'autorizzazione all'uso dei beni demaniali ai sensi del Regolamento Regionale n°.17/2013...";

Adempimenti / Controdeduzioni della Società proponente riportate nel verbale della III seduta di Conferenza dei Servizi tenutasi in data 27/02/2025, di cui al verbale trasmesso con nota prot. n. 137530/2024 del 17/03/2025:

"...si rileva che la Società proponente ha provveduto a depositare sul portale Sistema Puglia la dichiarazione del progettista circa il rispetto delle prescrizioni ivi contenute...". [dichiarazione del progettista del 20/01/2025].

Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture, Servizio Autorità Idraulica prot. 348387/2024 del 09/07/2024:

"...le indagini istruttorie evidenziano che l'elettrodoto nella sua totale percorrenza interseca le aste appartenenti al demanio idrico superficiale, di seguito elencate, nonché una serie di impluvi appartenenti al reticolo idrografico...

...Tutti gli attraversamenti sopradescritti saranno superati mediante l'utilizzo della tecnologia T.O.C., così come riportato chiaramente nelle tavole degli studi di fattibilità (nome file: 4.5c_Inquadramento vincolistico_AT).

Per le intersezioni relative al Canale "Ferrante", Canale "Santa Maria" e per le interferenze derivanti dal reticolo idrografico minore occorre specificare che per effetto della disciplina contenuta nel co. 2 dell'art. 22 della Legge regionale 29 dicembre 2022, n. 32 le "funzioni e compiti" attribuiti alle Province ai sensi dell'art. 25, lett. e), co. 1 della L.R. n. 17/2000", concernenti le attività di polizia idraulica [sono] comprensiv[e] delle funzioni e compiti concernenti l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua, così come previsto dall'articolo 89, comma 1, lettera c), del d.lgs. 112/1998."

Si sottolinea, dunque, la necessità di un coinvolgimento nel procedimento in parola del competente Ufficio della Provincia di Foggia - Servizio edilizia sismica e approvvigionamento idrico, quale Ente preposto alle attività di polizia idraulica, nonché al rilascio del parere favorevole/nulla osta (autorizzazione idraulica) per i corsi d'acqua, interessati dalle iniziative edilizie e/o infrastrutturali o, comunque, dalle modificazioni e/o trasformazioni del territorio valutabili secondo la disciplina del Capo VII del R.D. n. 523/1904 "Polizia delle acque pubbliche".

Atteso che le intersezioni sopraindicate ricadono all'interno del comprensorio del Consorzio per la Bonifica della Capitanata, come si rileva agevolmente dal Piano Generale di Bonifica tutela e valorizzazione del territorio della Capitanata (DGR n.736 del 23.05.2022), accessibile al link di seguito riportato <https://www.regione.puglia.it/web/agricoltura/irrigazione-e-bonifica>, la società proponente dovrà produrre allo stesso Consorzio apposita istanza per il rilascio della relativa concessione, previa acquisizione del parere favorevole/nulla osta (autorizzazione idraulica) innanzi specificato, considerate le eventuali modifiche dell'intervento valutate in sede di Conferenza di servizi.

Diversamente l'intersezione per il Canale "Venolo", trattandosi di un bene demaniale dello Stato per le opere di bonifica, ai sensi della L.R. 4/2012 "Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica", nonché del R.R. 17/2013 "Regolamento per l'uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia", il Consorzio di Bonifica territorialmente competente è istituzionalmente preposto al rilascio delle autorizzazioni e concessioni per l'utilizzo dei beni demaniali statali/regionali con ramo bonifica..."

Adempimenti / Controdeduzioni della Società proponente riportate nel verbale della III seduta di Conferenza dei Servizi tenutasi in data 27/02/2025, di cui al verbale trasmesso con nota prot. n. 137530/2024 del 17/03/2025:

"...si rileva che la Società proponente ha provveduto a depositare sul portale Sistema Puglia la dichiarazione del progettista circa il rispetto delle prescrizioni ivi contenute...". [dichiarazione del progettista del 20/01/2025].

Si rileva che non risultano pervenuti contributi da parte della Provincia di Foggia - Servizio edilizia sismica e approvvigionamento idrico.

Terna S.p.A., prot. n. GRUPPO TERNA/P20240101953-20/09/2024, depositato dalla Società proponente all'interno del portale sistema.puglia:

“...Codice Pratica 201000046 – Comune di SAN SEVERO (FG) – Benestare al progetto.

Richiesta di modifica della connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per un impianto di generazione da fonte rinnovabile (eolica) con potenza nominale pari a 12,6 MW e potenza in immissione pari a 12,6 MW.

Ci riferiamo:

- *al preventivo di connessione rilasciato da Terna e da Voi accettato, il quale prevede che la Vs. centrale venga collegata in antenna a 150 kV sulla Stazione Elettrica (SE) a 380/150 kV della RTN denominata “San Severo”;*
 - *alla documentazione progettuale da Voi trasmessa in data 05/08/2024 tramite il portale My Terna;*
- per comunicarVi quanto di seguito riportato.*

La documentazione progettuale relativa agli impianti di rete per la connessione, per quanto è possibile rilevare dagli elaborati in ns. possesso, è da considerarsi rispondente ai requisiti tecnici di connessione di cui al Codice di Rete, ai soli fini dell’ottenimento delle autorizzazioni necessarie, fatte salve eventuali future modifiche in sede di progettazione esecutiva e la risoluzione a Vostro carico di eventuali interferenze.

Relativamente alle Opere di Utente, fermo restando che la corretta progettazione e realizzazione delle stesse rimane nella Vs. esclusiva responsabilità, il presente benestare si riferisce esclusivamente alla correttezza dell’interfaccia con le Opere di Rete. Fanno parte del seguente parere di rispondenza gli elaborati delle Opere Utente e delle Opere RTN di seguito elencati...

...Vi informiamo inoltre che:

- *non possiamo garantirVi circa le possibili interferenze del Vs. impianto di utenza con opere di altre utenze in aree esterne alla stazione non sotto il ns. controllo;*
- *al fine di razionalizzare l'utilizzo delle strutture di rete, sarà necessario condividere lo stallo in stazione con gli impianti codice pratica 090022480 della LUXENIA SRL e con eventuali altri utenti della RTN; in alternativa sarà necessario prevedere ulteriori interventi di ampliamento da progettare;*
- *tutte le attività relative agli impianti di utenza all'interno della SE dovranno essere condivise con Terna.*

Vi segnaliamo inoltre che il Vs. trasformatore AT/MT dovrà essere del tipo YNd11 con neutro accessibile ad isolamento pieno e che relativamente alle apparecchiature di protezione da installare sul Vs. stallo utente nonché ai telesegnali ed alle telemisure occorrenti per la visibilità della Centrale sul sistema di controllo di Terna, a valle dell’ottenimento delle autorizzazioni necessarie, sarà Vs. cura prendere accordi con l’Area Dispacciamento Centro-Sud (struttura Analisi ed Esercizio), anche al fine di stipulare il Regolamento di esercizio. Vi rappresentiamo che per quanto riguarda i contatori da installare sul Vs. impianto di utenza, sarà Vs. cura contattare la struttura Terna “Misura e Osservazione del Sistema” (metering_mail@terna.it).

Vi rappresentiamo che tale documentazione di progetto dovrà essere presentata alle competenti Amministrazioni ai fini del rilascio dell’autorizzazione completa e definitiva alla costruzione ed esercizio degli impianti.

Vi informiamo inoltre che il presente parere si riferisce esclusivamente alla rispondenza del progetto delle opere RTN ai requisiti del Codice di Rete; qualora il valore di potenza in immissione in rete dell’impianto di cui all’oggetto fosse inferiore o superiore al valore indicato in sede di richiesta di connessione, ai sensi della normativa vigente, è necessario che il proponente presenti alla scrivente richiesta di modifica di connessione (corredata di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente).

Vi ricordiamo infine che, restano ferme le previsioni di cui al Codice di Rete e relativi allegati (A-7 - Contratto Tipo per la Connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale), tra cui gli adempimenti a Vs. cura, a titolo non esaustivo di seguito indicati:

- *rendere disponibile a Terna la piena proprietà dell’area, libera da vincoli, pesi e formalità pregiudizievoli e non gravata da contenziosi, nonché priva di vizi strutturali e idrogeologici e idonea alla sua destinazione, al fine della realizzazione della nuova stazione con le opere connesse e strumentali, nella configurazione*

di massima espansione per futuri sviluppi;

- *rendere disponibile a Terna il diritto di servitù perpetua e inamovibile di elettrodotto, non gravato da pesi e formalità pregiudizievoli e da contenziosi, per i nuovi elettrodotti RTN, ed ogni altro titolo di servitù accessorio (ad esempio, servitù di passaggio sulla strada di accesso all'impianto).*

Vi ricordiamo infine, che in seguito all'ottenimento delle autorizzazioni ed all'acquisizione dei titoli di proprietà delle aree su cui ricadono i nuovi impianti RTN, sarà Vs. cura, prima dell'avvio dei lavori di realizzazione, richiedere alla scrivente la soluzione tecnica minima di dettaglio (STMD), da considerarsi come riferimento per la progettazione esecutiva e la realizzazione degli impianti di rete per la connessione.

Vi segnaliamo infine che, a far data dalla presente, riprendono le tempistiche di cui all'art. 33.2 della delibera 99/08 e s.m.i. relative al periodo di validità del preventivo di connessione ed alla prenotazione temporanea della capacità di rete..."

Marina Militare Comando Interregionale Marittimo Sud - MARSUD prot. n. M_D MARSUD n. 0021273 - 09-06-2022:

"...per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare – non sono ravvisabili motivi ostativi alla realizzazione dell'impresa, come da documentazione progettuale visionata tramite il link indicato nella summenzionata nota..."

Successiva prot. n. M_D MARSUD n.2207 del 20/01/2025 acquisita in pari data al prot. n. 29321/2025:

"...questo Comando Interregionale Marittimo Sud – per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare – conferma le proprie favorevoli determinazioni già partecipate..."

Nota Autostrade per l'Italia S.p.A. prot. ASPI/RM/2022/0021804/EU 01/12/2022: *"...Dall'esame della documentazione di progetto emerge che il cavidotto che collega il parco eolico alla Stazione Elettrica interferisce con l'infrastruttura autostradale sotto attraversando la A14 in corrispondenza di un cavalcavia in esercizio alla prog. Km 532+785, nel territorio comunale di San Severo...*

...viene prevista come metodologia di risoluzione dell'interferenza con la A14 una trivellazione Orizzontale Controllata (T.O.C.)...

...Si deve evidenziare che gli elaborati visionati non sono corredati di adeguate planimetrie e sezioni che diano evidenza del limite di proprietà e della estensione della fascia di rispetto come anche della estensione del tubo di protezione e del posizionamento dei relativi sfiati e/o eventuali pozzetti di ispezione.

Manca inoltre specifica Relazione Tecnica che dia evidenza della metodologia e degli apprestamenti che si intendono adottare per eseguire l'attraversamento autostradale, corredata di adeguate tavole progettuali quotate con il posizionamento delle opere rispetto alla proprietà autostradale.

Stante quanto sopra, si rappresenta che, tutti gli attraversamenti e le occupazioni di proprietà autostradali, per quanto di competenza della scrivente Concessionaria, sono regolati dagli artt. 16 e ss. del Nuovo Codice della Strada (D.lgs. n. 285/92) e dagli artt. 25 e ss. del Relativo Regolamento di Attuazione (D.P.R.495/92) ed in caso di sottoattraversamento l'interferenza deve risultare in linea col disposto del comma 3 dell'art. 66 D.P.R. n. 495/1992.

Inoltre, in attuazione degli artt. 25, 26, 27, 28 dello stesso D.lgs. n. 285/92, gli attraversamenti sono soggetti al perfezionamento di apposito atto convenzionale oneroso, corredato degli elaborati di dettaglio esecutivo sopra indicati, al fine di regolare i rapporti realizzativi, patrimoniali, gestionali e manutentivi dell'intersezione, la cui efficacia è subordinata all'approvazione del concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, qui presente in copia conoscenza.

In conclusione, si esprime un parere di massima favorevole, il quale non costituisce nulla osta all'avvio dei lavori all'attraversamento autostradale sopra descritto.

A valle del ricevimento della progettazione di maggior dettaglio sopra elencata, sarà redatta convenzione onerosa sottoposta all'autorizzazione del nostro concedente Ministero, senza della quale i lavori di che trattasi non potranno essere autorizzati.

Si ricorda, infine, che l'uso/attraversamento della proprietà autostradale resta comunque condizionato alla prescrizione che i lavori non comportino in nessun caso interruzione e/o rallentamento al traffico autostradale,

oltre all'impegno della proponente Ditta a rimuovere qualsiasi opera, realizzata nella fascia di rispetto, in caso di esigenze autostradali a giudizio e a richiesta della scrivente Aspi o del concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti..."

Successiva nota prot. ASPI/RM/2025/0003819/EU_26/02/2025, acquisita al prot. n. 105374 del 27/02/2025:

"...Il tracciato del nuovo elettrodotto di connessione in progetto interferisce con l'infrastruttura autostradale sottoattraversando la A14 in corrispondenza della prog. km 532+760 circa, mediante la posa con T.O.C di n.1 tubo in PVC Ø300 DN750 e del cavo MT in progetto, per una lunghezza di circa 130 m. Stante quanto sopra, esaminata la documentazione integrativa posta alla base del presente procedimento, non si evidenziano difformità rispetto a quanto precedentemente autorizzato con nota ASPI prot. 21804/EU del 01/12/2022; pertanto, per quanto di competenza, si conferma il parere di massima favorevole all'interferenza in esame, condizionato al recepimento delle seguenti prescrizioni:

- 1. In attuazione degli artt. 25, 26, 27, 28 del D.lgs. n. 285/92, per l'attraversamento in esame dovrà essere perfezionato apposito atto convenzionale a titolo oneroso, subordinato all'approvazione del Concedente MIT. L'apposita istanza, da inoltrare alla ns. Direzione 8° Tronco di Bari, andrà completata degli allegati progettuali in fase definitiva/esecutiva (planimetrie, profili, sezioni, inquadramento catastale e particolari in scala adeguata) che riportino le distanze dell'interferenza in esame dal limite di proprietà autostradale, come anche la distanza dello scavo dalla vicina opera d'arte e dalla relativa fondazione, e che forniscano in maniera esaustiva contezza delle modalità tecniche che si intendono adottare per l'attraversamento dell'infrastruttura autostradale. Detto progetto dovrà essere allegato al succitato atto convenzionale per la necessaria autorizzazione.*
- 2. Le tubazioni per la connessione dovranno essere posate ad una profondità non inferiore a 3 m dal piano viabile autostradale e ad una profondità non inferiore a 1,50 m dal fondo del fosso di guardia autostradale, misurata a partire dall'estradosso del tubo di protezione.*
- 3. Nella realizzazione delle opere in progetto dovrà essere garantito il puntuale rispetto di tutta la legislazione vigente in materia di infrastrutture autostradali e relative zone vincolate (D.lgs. n.285 del 30.04.92, D.P.R. n. 495 del 16.12.92, Circolari ANAS n. 109707-P del 29.07.10 e n. 86754-P del 16.06.11).*

In conclusione, si rappresenta che il presente parere non costituisce nulla osta all'avvio dei lavori per le opere interferenti con l'infrastruttura autostradale, che potranno essere avviati solo a seguito dell'approvazione della concessione di attraversamento, in stesura definitiva, da parte dello stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Si ricorda, infine, che l'uso/attraversamento della proprietà autostradale resta comunque condizionato alla prescrizione che i lavori non comportino in nessun caso interruzione e/o rallentamento al traffico autostradale..."

Adempimenti / Controdeduzioni della Società proponente: Si riferisce che la Società proponente provvedeva a depositare la dichiarazione sottoscritta in data 18/03/2025 di impegno a rispettare le prescrizioni indicate nella nota di cui trattasi. Vieppiù, con nota del 18/03/2025, acquisita in pari data al prot. n. 141794/2025, la stessa provvedeva a rinnovare la trasmissione, già effettuata ad ANSFISA, del parere favorevole dell'esercente dell'impianto di trasporto pubblico interessato dall'interferenza, Autostrade per l'Italia S.p.A., di cui al prot. ASPI/RM/2025/0003819/EU_26/02/2025, acquisita al prot. n. 105374 del 27/02/2025.

RETE FERROVIARIA ITALIA S.p.A - RFI prot. n. RFI-VDO-DOIT.BA\A0011\P\2025\0000457 acquisita al prot. n. 43250/2025 del 27/01/2025: *"...Dall'esame degli elaborati prodotti dalla Proponente, si è potuto riscontrare l'interferenza del realizzando cavidotto in MT da 30 KV con aree di proprietà di R.F.I. In particolar modo si è riscontrato un attraversamento interrato del realizzando cavidotto, mediante tecnica "No-Dig" teleguidata, sulla linea ferroviaria Bologna – Lecce, tratta San Severo – Rignano Garganico, alla progressiva chilometrica ferroviaria Km 502+950 circa, censito catastalmente nel Catasto terreni del Comune di San Severo (FG) al Foglio di mappa 72 particella 41, di proprietà di R.F.I. S.p.a.. La Scrivente, nell'ambito del procedimento*

in corso e al fine di esperire le verifiche necessarie per il rilascio del parere di competenza, precisa quanto segue:

- lo sviluppo del tracciato planimetrico del cavidotto MT in attraversamento dovrà garantire la distanza planimetrica minima rispetto ai plinti di fondazione dei pali ferroviari della trazione elettrica pari a 10,00 m;*
- la profondità minima di infissione del cavidotto in attraversamento dovrà essere di almeno 3,00 m misurata dalla generatrice superiore del cavo rispetto al piano di rotolamento delle rotaie della linea ferroviaria di R.F.I.;*
- per l'attraversamento in oggetto la proprietà di RFI S.p.A. non potrà essere gravata da servitù coattive di elettrodotto con annesse fasce di rispetto. A tal fine si precisa che ogni procedura di acquisizione coatta e/o soggezione dei diritti reali a danno del patrimonio immobiliare di RFI è da considerarsi illegittima (v. pronuncia del Consiglio di Stato n. 6923/2002) ai sensi dell'art. 15 della legge 210/85 istitutiva dell'Ente F.S., della legge 359/92 istitutiva delle F.S. S.p.A., nonché ai sensi del D.P.R. 753/80 (Nuove norme di polizia ferroviaria), pertanto a valle dell'autorizzazione si procederà con la stipula di apposita convenzione;*
- Al fine del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione dei suddetti attraversamenti, la Proponente dovrà concordare opportuno sopralluogo preventivo con tecnici incaricati da Questa Società e fornire, a valle del procedimento autorizzativo in oggetto, il progetto esecutivo delle opere in attraversamento, sottoscritto dal progettista, contenente una serie di elaborati da produrre di cui si dà indicazione nell' "Elenco degli elaborati", allegato alla presente nota;*
- L'autorizzazione per l'attraversamento suddetto sarà rilasciata a valle del procedimento istruttorio e mediante la preventiva stipula di un atto di convenzione onerosa tra le parti, nei modi in uso a Questa Società.*

Premesso quanto sopra, il presente parere favorevole con prescrizioni non autorizza l'immediata esecuzione delle opere, come noto, l'autorizzazione in fascia di rispetto ferroviaria, può essere emessa da questa Sede solo a seguito del completamento di un'apposita istruttoria (che potrà essere avviata successivamente alla conclusione, con esito positivo, del procedimento autorizzativo di cui all'oggetto), in cui viene accertata l'esistenza di tutte le garanzie previste e disciplinate dalle Leggi e dai Regolamenti sull'argomento, compresa la fattibilità tecnica.

Infine, una volta compiuti gli adempimenti di natura tecnica, amministrativa ed economica, ed avvenuta la preventiva stipula di un atto formale tra le parti, questa Sede rilascerà l'Autorizzazione suddetta.

Si tenga conto ad ogni modo, che interventi posti in essere a distanza tale dalla sede ferroviaria che possano, ad insindacabile giudizio di RFI, cagionare soggezioni all'esercizio ferroviario o attraversare la stessa sede ferroviaria, senza preventiva e prescritta, separata autorizzazione RFI (art. 58 DPR 753/80), verranno perseguiti a norma di legge, anche sotto l'aspetto penale, per possibili limitazioni e/o interruzioni del servizio pubblico primario ferroviario.

Si precisa sin d'ora che interferenze, anche di natura patrimoniale, saranno regolamentate in occasione dell'apposito atto di convenzione che sarà stipulato, nei modi in uso a Questa Società, nell'ambito dell'autorizzazione relativa all'iter di attraversamento della linea ferroviaria..."

Adempimenti / Controdeduzioni della Società proponente riportate nel verbale della III seduta di Conferenza dei Servizi tenutasi in data 27/02/2025, di cui al verbale trasmesso con nota prot. n. 137530/2024 del 17/03/2025:

"...si prende atto della disponibilità della Società proponente ad ottemperare alle prescrizioni contenute all'interno delle note di cui trattasi, non ravvisando motivi ostativi..."

Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia prot. n. 10325 del 09/12/2019:

"...Le aree interessate dalle opere in progetto non sono sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica e monumentale ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004, né sono interessate da relativi procedimenti in itinere.

Fa eccezione il Regio Tratturo n. 1 "Aquila-Foggia", sottoposto a vincolo con D.M. 22.12.1983, interessato longitudinalmente dal cavidotto esterno di connessione alla stazione elettrica.

Si evidenzia al contempo che l'opera in progetto si inserisce in un comparto territoriale ad altissimo indice di significatività archeologica, caratterizzato da un ricco patrimonio di insediamenti antichi cronologicamente differenziabili, databili in particolare tra il Neolitico e l'Età medievale. Come criticità archeologiche già note e degne di massima attenzione basti citare i villaggi di età neolitica in loc. Demanio, loc. Masseria Maselli, loc. Stelatella, loc. Madonna dell'Oliveto, loc. Casina Mascia, loc. Masseria del Sordo, loc. Motta del Lupo, loc. Motta della Regina, l'insediamento pluristratificato in loc. Contrada Casone, la motta di età medievale in loc. Motta del Lupo e il casale di età medievale in loc. Masseria Motta del Lupo..."

Successiva nota Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia prot. MIC|MIC_SABAP-FG|05/02/2025|0001529-P acquisita in pari data al prot. n. 63818/2025:

"...Si comunica che le aree interessate dalle opere in progetto (impianto propriamente detto e opere di connessione) non sono sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. 42/2004, né sono interessate da procedimenti in itinere di tutela archeologica ai sensi degli artt. 10, -3 - 14 e 45 del citato D.Lgs. 42/2004.

Fanno eccezione il Regio Braccio n. 10 "Nunziatella-Stignano" e il Regio Tratturo n.1 "Aquila-Foggia", sottoposti a vincolo con D.M. 22/12/1983, e interessati dal tracciato del cavidotto esterno rispettivamente in località Zecchino per circa 130 m e in località Masseria Mascia per circa 560 m...

... Pertanto, ai sensi della vigente normativa sull'archeologia preventiva si prescrive che:

- 1. Vengano condotti saggi di scavo archeologici preliminari alla realizzazione delle opere, da parte di società qualificata in possesso di certificazione SOA cat. OS25 che dovrà redigere il relativo piano di indagini, ai fini di acquisire un primo e parziale quadro conoscitivo delle interferenze con beni archeologici, e di definire di conseguenza le più idonee modalità di tutela, in particolare nei casi di eventuali evidenze di particolare rilievo con beni la cui conservazione non può che essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l'integrale mantenimento in situ. I saggi di scavo dovranno essere condotti nelle seguenti aree di interferenza diretta:*

Il cavidotto esterno di collegamento alla SE:

- 1. Interferisce con il villaggio di età neolitica in località Demanio, noto da fotointerpretazione;*
- 2. coincide con il perimetro occidentale dell'insediamento pluristratificato databile dal Neolitico all'età medievale in località Casone, nota da bibliografia e interferisce con la relativa rea di rispetto;*
- 3. interferisce con il villaggio neolitico in località Madonna dell'Oliveto, noto da fotointerpretazione;*
- 4. interferisce con la villa e relativa necropoli annessa, databile dall'età imperiale all'età tardoantica, in località Madonna dell'Oliveto, noto da bibliografia;*
- 5. interferisce con il villaggio neolitico in località Masseria del Sordo, noto da fotointerpretazione;*
- 6. interferisce con l'area di rispetto e di pertinenza dell'insediamento pluristratificato in località Motta del Lupo, costituito da un villaggio di età neolitica, da un'area insediativa databile dall'età imperiale all'età tardoantica e da un insediamento fortificato di età medievale, noto da bibliografia;*
- 7. interferisce con l'insediamento pluristratificato, databile dall'età neolitica all'età medievale, in località Motta della Regina.*

Gli esiti delle indagini archeologiche relative alla fase prodromica del procedimento hanno ulteriormente confermato l'impatto dell'impianto, evidenziando puntuali e specifiche interferenze con segnalazioni archeologiche nell'area come qui di seguito indicato. In particolare il cavidotto esterno:

- 1. interferisce con l'area di dispersione di materiale UT 3 in località Stelatella/Canale Venolo riferibile a un'abitazione dauna;*
- 2. interferisce con l'area di dispersione di materiale preistorico Sporadico 2 in località Pod. S. Anna/Motta del Lupo;*

3. *interferisce con tracce relative alla viabilità romana antica, nota da bibliografia, in corrispondenza delle località Zecchino, Stelatella, Motta del Lupo e Pod. S. Alfredo.*
2. *Venga attivata la sorveglianza archeologica continuativa per tutte le attività di scavo previste per la realizzazione del parco agro-fotovoltaico e delle relative opere di connessione elettrica alla rete di trasmissione nazionale.*

Si precisa che qualora durante tutti i lavori di realizzazione di tutte le opere in progetto dovessero aver luogo rinvenimenti di carattere archeologico, ai sensi degli artt. 28, 90 e 175 del D.Lgs. 42/04, la Società responsabile dell'esecuzione è tenuta a sospendere immediatamente gli stessi, dandone contestualmente comunicazione a questa Soprintendenza per i provvedimenti di competenza..."

Adempimenti / Controdeduzioni della Società proponente riportate nel verbale della III seduta di Conferenza dei Servizi tenutasi in data 27/02/2025, di cui al verbale trasmesso con nota prot. n. 137530/2024 del 17/03/2025:

"...si prende atto della disponibilità della Società proponente ad ottemperare alle prescrizioni contenute all'interno delle note di cui trattasi, non ravvisando motivi ostativi..."

Regione Puglia - Sezione Demanio E Patrimonio - Servizio Amministrazione Beni Del Demanio Armentizio, O.N.C. E Riforma Fondiaria prot. 66009 del 06/02/2025 acquisita in pari data al prot. n. 66206/2025:

"...Si premette che questo Servizio, in sede di Conferenza di Servizi convocata da codesto Servizio con nota prot. n. 4892 del 9 giugno 2022, ha espresso parere SFAVOREVOLE con nota prot. n. 12616 del 22.09.2022, e ha indicato le modifiche necessarie a rendere compatibile il progetto agli usi consentiti e regolamentati dal R.R. 23/2011, e ai c. 2 p.to a7) degli artt. 81 e 82 delle NTA del PPTR.

Tutto ciò premesso, dall'analisi degli elaborati progettuali relativi alla seconda proposta di variante progettuale utile al superamento delle interferenze con la rete tratturale, trasmessi a questo Servizio dalla società proponente Eolica Aragon s.r.l. con nota prot. EAR20240822-O-067, acquisita al ns prot. n. 0414227 del 22.08.2024, con la presente, si prende atto che sono stati rimossi i motivi ostativi al tempo rappresentati con la suddetta nota del 22.09.2022, in riferimento alla normativa di settore medio tempore vigente.

Si ricorda, infine, che in relazione all'interferenza del cavidotto con la rete tratturale, gli attraversamenti trasversali e quelli longitudinali su strade esistenti con cavidotti interrati, sono disciplinati dal R.R. 23/2011 "Regolamento per l'uso dei beni immobili regionali", mediante rilascio da parte di questo servizio di apposita concessione regolante tempi, condizioni, modalità di utilizzo e il canone annuo da corrispondersi, previa istanza di parte e acquisizione del parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio nonché della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio o Enti delegati, che concorrono alla tutela e valorizzazione della rete tratturale..."

Adempimenti / Controdeduzioni della Società proponente riportate nel verbale della III seduta di Conferenza dei Servizi tenutasi in data 27/02/2025, di cui al verbale trasmesso con nota prot. n. 137530/2024 del 17/03/2025:

"...si prende atto della disponibilità della Società proponente ad ottemperare alle prescrizioni contenute all'interno delle note di cui trattasi, non ravvisando motivi ostativi..."

Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali, Direzione Generale per la Sicurezza dei Trasporti ad Impianti Fissi e l' Operatività Territoriale, Ufficio Operativo territoriale per l'area territoriale Sud prot. ansfisa.ansfisa.REGISTRO UFFICIALE.U.0012925.18-02-2025, acquisita in pari data al prot. n. 86020/2025:

"...se per la realizzazione dell'intervento in proposta non risultano rispettate le distanze prescritte dagli articoli dal 49 al 56 del DPR 753/80, e quindi deve essere prodotta una richiesta ex art. 60 del DPR medesimo, dovrà essere inviata a questo UOT di ANSFISA (tramite PEC) all'indirizzo ansfisa@pec.ansfisa.gov.it della specifica documentazione tecnica attestante il rispetto della normativa di settore, corredata del parere favorevole dell'esercente dell'impianto di trasporto pubblico interessato. Tutti gli elaborati tecnici dovranno essere regolarmente sottoscritti dal professionista incaricato della progettazione e dal Direttore dell'Esercizio

dell'esercente della infrastruttura di trasporto. Si specifica altresì che qualora l'intervento in esame comporti invece la realizzazione di opere ed impianti con posa di opere, condotte (convoglianti liquidi, gas o sostanze solide minute, polverulente, pastose o in sospensione in veicolo fluido) o canali in attraversamento e/o parallelismo ai sensi dell'art. 58 del DPR 753/80 occorrerà invece tener conto delle disposizioni previste dal DM n.137 del 4 aprile 2014 "Norme tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto" con caratteristiche tecniche rispondenti alle indicazioni riportate al punto 8 del relativo Allegato A. Nell'occasione si segnala altresì che ("Nel caso in cui, per particolari motivi, risulti tecnicamente impossibile attenersi alle disposizioni tecniche di cui all'Allegato «A»") l'art. 2 del DM sopraindicato consente, al soggetto attraversante proporre una eventuale soluzione alternativa, in deroga, che tuttavia garantisca un grado di sicurezza non inferiore a quello ottenibile dall'applicazione delle su citate norme. In tal caso, la suddetta richiesta di deroga dovrà essere sottoposta al Tavolo tecnico, disciplinato dal successivo art. 3 del medesimo DM, in quanto (unico) soggetto deputato ad esprimere un parere vincolante sulla soluzione presentata dall'ente attraversante. Si ritiene infine opportuno precisare che nel caso l'intervento da realizzare interferisce con:

- tratte delle reti di trasporto ferroviario, le istanze andranno rappresentate direttamente all'operatore ferroviario interessato, in quanto responsabile, alla luce del complessivo attuale quadro normativo, del funzionamento sicuro della propria parte di sistema e del controllo dei rischi indotti da terzi, sulla base delle procedure del proprio Sistema di Gestione della Sicurezza;
- strade e/o autostrade della rete nazionale, le istanze andranno rappresentate al competente Ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al gestore della rete stradale/autostradale di riferimento in quanto trattasi di una specifica linea di attività non rientrante fra le competenze proprie della Direzione generale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali di questa Agenzia..."

Adempimenti / Controdeduzioni della Società proponente riportate nel verbale della III seduta di Conferenza dei Servizi tenutasi in data 27/02/2025, di cui al verbale trasmesso con nota prot. n. 137530/2024 del 17/03/2025:

"... Con riferimento alle interferenze rilevate con la rete ferroviaria, si rileva, altresì, che con successiva nota del 27/01/2025 acquisita al prot. n. 44362/2025 del 28/01/2025, la Società proponente ha trasmesso ad ANSFISA la documentazione tecnica corredata del parere favorevole con prescrizioni di RFI, esercente dell'impianto di trasporto pubblico interessato, reso con nota acquisita al prot. 43250 del 27/01/2025..."

La Società proponente con successiva nota del 18/03/2025, acquisita in pari data al prot. n. 141794/2025, provvedeva a rinnovare la trasmissione, già effettuata ad ANSFISA, del parere favorevole dell'esercente dell'impianto di trasporto pubblico interessato dall'interferenza, Autostrade per l'Italia S.p.A., di cui al prot. ASPI/RM/2025/0003819/EU_26/02/2025, acquisita al prot. n. 105374 del 27/02/2025. Non risultano pervenuti ulteriori contributi da parte dell'Agenzia di cui trattasi.

PRESO ATTO, altresì, della nota acquisita al di fuori dei lavori di Conferenza di Servizi di seguito riportata in stralcio:

Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia prot. n. CBC-P - REG_PR-T - 0032845 del 17/10/2025, acquisita in pari data al prot. n. 579673/2025:

"...si comunica che il progetto in oggetto non rientra nel comprensorio di questo Consorzio..."

CONSIDERATO CHE, con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità si evidenzia quanto segue:

- Questa Sezione, con nota prot. n. 212393 del 23/04/2025, invitava la Regione Puglia – Servizio Gestione Opere Pubbliche, a voler fornire il proprio contributo istruttorio al fine di provvedere alle incombenze inerenti la "Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità" ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L.R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi

vigenti, attesa la chiusura con segno positivo della Conferenza di Servizi in data 04/04/2025 precisando che in assenza di riscontro e di rilievi ostativi in tempi congrui alla conclusione del procedimento, che si riferivano indicativamente in 10 giorni a far data dalla stessa nota, lo scrivente ufficio avrebbe provveduto comunque sulla scorta dei pareri già in atti.

- Posto che, ad ogni buon conto, risulta agli atti della CdS la nota Prot. 64/PROT28/09/2022/16027 dell'Ufficio per le Espropriazioni del Servizio Gestione Opere Pubbliche, con nota acquisita al prot. n. 212393 del 23/04/2025 il Servizio Gestione Opere Pubbliche richiama la nota circolare prot. AOO_064-20742 del 16/11/2023, comunicando di attenersi a *"Indirizzi tecnici per la predisposizione della documentazione espropriativa e iter procedurale"*.
- La Sezione scrivente, con nota prot. 263418 del 19/05/2025, invitava il Comune di San Severo (FG) a pubblicare presso il proprio albo pretorio la *"comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità"*; contestualmente la Sezione scrivente invitava la Società in indirizzo alla pubblicazione su due quotidiani, di cui uno a carattere nazionale e uno a carattere regionale dell'avviso di che trattasi.
- La Società proponente, con nota acquisita al prot. n. 288264 del 29/05/2025, trasmetteva i giustificativi delle pubblicazioni sui giornali e, decorsi 30 giorni, non intervenivano osservazioni.
- Il Comune di San Severo (FG), con nota prot. n. 35920 del 04/07/2025, acquisita al prot. n. 376824 di pari data, trasmetteva relata di avvenuta pubblicazione (dal 23/05/2025 al 23/06/2025) dell'Avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo e comunicava che durante il periodo di pubblicazione non erano pervenute osservazioni.

CONSIDERATO CHE, con riferimento alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022, si rimanda a quanto riportato in narrativa.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE

- la **Eolica Aragon S.r.l.**, con nota acquisita agli atti dell'ufficio al prot. n. 484224 del 09/09/2025 e prot. n. 606445 del 29/10/2025 notificava l'avvenuto deposito della documentazione necessaria al rilascio del titolo autorizzativo ed in particolare:
- progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione "adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi", caricato sul portale Sistema Puglia;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 del progettista circa la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato ha attestato che in nessuna area dell'impianto vi sia la presenza di ulivi dichiarati "monumentali" ai sensi della L.R. 14/2007;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il tecnico abilitato ha attestato il non ricadere dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agricole presenti che danno origine ai prodotti con riconoscimento I.G.P.; I.G.T.; D.O.C. e D.O.P.;
- dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa all'assenza delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 co' l'indicazione dei familiari conviventi resa da tutti i soggetti previsti dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti), ovvero dichiarazione asseverata di permanenza dei requisiti già dichiarati alla Sezione procedente nell'arco

temporale di sei mesi dalla data di acquisizione della succitata documentazione (art. 86, c. 1 D.Lgs. 159/2001 e s.m.i.);

- documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l'espresso impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta nelle forme di cui al dpr 445/2000, attestante il pagamento da parte del committente dei correlati compensi calcolati in conformità alle tariffe professionali vigenti, in applicazione della legge n. 30 del 05/07/2019, che ha approvato le *"Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale"*;
- Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 del DPR 13 giugno 2017, n. 120 *"Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo"*, pubblicato sulla G.U. n. 183 del 7 agosto 2017 (caricamento su Sistema Puglia, sezione Progetto Definitivo, folder *"Allegato_AU_JK6CPC3_JK6CPC3_DocumentazioneSpecialisticaPD_pdf"*, file *"JK6CPC3_DocumentazioneSpecialistica_08.pdf.p7m"*, oltre che formale impegno a trasmettere lo stesso almeno novanta (90) giorni prima della data di inizio dei lavori, come previsto dalla normativa sopra richiamata, unitamente al Piano di gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti in fase esecutiva.
- La Società proponente, inoltre:
 - ha ottemperato a quanto previsto dalla D.G.R. 19 dicembre 2022, n. 1901, relativo agli oneri per monitoraggio mediante versamento a favore della Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economi-o - Sezione Transizione Energetica, e pe' l'accertamento della regolare esecuzione delle opere";
 - ha depositato quietanza del versamento F24 di tipo ordinario Sezione Erario, Codice tributo 1552 per i diritti di registrazione dell'Atto Unilaterale d'obbligo.

PRESO ATTO CHE

- questa Sezione, con nota prot. n. 448993 del 08/08/2025, comunicava, nella persona del Responsabile del Procedimento, di **poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto, richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 *"Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica"*, per cui possono essere previste misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale a carico dei proponenti, dei produttori, dei vettori e dei gestori di impianti e infrastrutture energetiche sul territorio pugliese;
- in data 13/10/2025 veniva sottoscritto, dal rappresentante legale della **Eolica Aragon S.r.l.**, l'atto unilaterale d'obbligo ai sensi della deliberazione di giunta regionale 19 dicembre 2022, n. 1901; questa Sezione, con nota prot. n. 563302 del 14/10/2025, trasmetteva all'Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, il detto Atto, il quale veniva repertoriato al n. 026944 del 21/10/2025 e notificato alla Società proponente con nota prot. n. 651512 del 19/11/2025;
- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto allorquando controfirmato digitalmente dalla Sezione Transizione Energetica; nelle more fa fede quanto caricato dal proponente nella più recente sezione progettuale del Portale Sistema Puglia dedicata al procedimento di che trattasi, ed adeguato agli esiti conferenziali;
- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione acquisiva:
 - documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
 - copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;

- comunicazione di informativa antimafia prot. PR_MIUTG_Ingresso_0315946_20251007 fatto salvo che il presente provvedimento comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di informativa antimafia negativa.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Risultano soddisfatti i presupposti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii., con tutte le prescrizioni e condizioni richiamate in narrativa, per la costruzione e l'esercizio di:

- un impianto eolico da realizzarsi nel Comune di San Severo (FG) di potenza prevista pari a 12,6 MW, costituito da n. 3 aerogeneratori di potenza unitaria di 4,2MW secondo le seguenti coordinate (come riportate nell'elaborato "*Relazione Descrittiva*") e riportate in tabella:
- un cavidotto MT a 30 kV dall'impianto alla sottostazione 30/150KV;
- uno stallo di trasformazione MT/AT e l'edificio quadro e protezione dello stallo stesso all'interno della sottostazione 30/150KV;
- di tutte le opere ed infrastrutture strettamente connesse e funzionali alle precedenti ubicate nel Comune di San Severo.

COORDINATE UTM - WGS 84 F33N		
WTG	E	N
8	535833	4618706
13	536196	4618444
17	537608	4618213

Si precisa che la sottostazione 30/150KV ed il cavidotto AT, per il collegamento in antenna a 150 KV sulla Stazione Elettrica (SE) a 380/150 kV della RTN denominata "San Severo", non saranno oggetto della presente Autorizzazione Unica, risultando autorizzata e in costruzione in forza di altra Determinazione dirigenziale Regione Puglia n. 53/2016, nonché di PAS depositata dalla Luxenia S.r.l., depositata in data 20/06/2024 presso il SUAP del Comune di San Severo.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato condotto nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Funzionario istruttore

Ing. Concetta Lunanuova

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03,
come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018
Garanzie alla riservatezza"**

"La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n.

196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati".

Valutazione di impatto di genere (prima valutazione)
Ai sensi della D.G.R. n. 398 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere. L'impatto di genere stimato risulta (segnare con una X): diretto indiretto X neutro non rilevato

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di provvedimento amministrativo rilasciato *ex lege* su istanza di parte.

Il Dirigente ad interim del Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili
Ing. Francesco Corvace

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA VISTI E RICHIAMATI:

- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l'art. 32 della L. n. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii., *"Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili"*;
- la Legge Regionale Puglia n. 34 del 23 luglio 2019 in materia di promozione dell'utilizzo dell'idrogeno e disposizioni per il rinnovo di impianti eolici e fotovoltaici esistenti;
- la Legge Regionale Puglia n. 51 del 30 dicembre 2021, art. 36 rivolto agli interventi di modifica non sostanziale su impianti da fonti rinnovabili autorizzati;
- la D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (Burp n. 159 del 19/10/2010): *buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile.*
- la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010, approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;
- il R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012 nel cui ambito d'applicazione rientra l'istanza in oggetto.
- La D.D. del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo 3 gennaio 2011, n. 1: *"Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/20-3 - DGR n. 3029 del 30.12.20-0 -*

Approvazione delle “Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell’Autorizzazione Unica” e delle “Linee Guida Procedura Telematica”.

- il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);
 - la D.G.R. 07/12/2020 n. 1974 con cui è stato approvato l’Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato “*modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0*”;
 - D.P.G.R. 22/01/2021 n. 22 “*Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”*”;
 - il D.P.G.R. 10/02/2021 n. 45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo “MAIA 2.0”;
 - la D.G.R. 22/07/2021 n. 1204 “*D.G.R. 1974/2020 ‘Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0’. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 ‘Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale’. Aggiornamento Allegato B)*”;
 - la D.G.R. 28/07/2021 n. 1289 “*Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento*”;
 - la D.G.R. 30/09/2021 n. 1576 “*Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n. 22*”;
 - la LR 11/2001 e ss.mm.ii. applicabile *ratione temporis*, oggi sostituita da L.R. 26 del 7.11.2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali nella Regione Puglia a norma del Codice dell’Ambiente;
 - la D.G.R. del 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “*Agenda di Genere*”;
 - la L. n. 91/2022 sulla “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*”;
 - la D.G.R. del 19 dicembre 2022, n. 1901 “*Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo*”;
 - la L.R. 28/2022 e s.m.i “*norme in materia di transizione energetica*”;
 - la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante “*D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati*”;
 - la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997, “*Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia*”;
 - il D.L. 63/2024, convertito in Legge 12 luglio 2024 n. 101, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale; le limitazioni riferite all’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra (rif. art. 5) non si applicano ai progetti per i quali sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all’ottenimento dei titoli per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi;
 - la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 “*Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale*”;
 - la DGR 7 luglio 2025, n. 933 di recepimento dei principi del D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 “*Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118*”;
- non applicata al procedimento *de quo*, non avendo il proponente esercitato la facoltà di applicazione della normativa sopraggiunta.

VERIFICATO CHE, sussistono le condizioni di cui all’art. 12 c. 3 del D.Lgs. 387/2003 poiché, in particolare:

- il progetto è parte distintiva e autonoma di un progetto più ampio, in cui solo i tre aerogeneratori che lo compongono rappresentano la parte assentita ed autorizzabile;

- con Determinazione del Responsabile del Settore Ambiente n. 1867 del 10/11/2025, notificata a questa Sezione con nota prot. n. 61442 del 10/11/2025 ed acclarata in pari data al prot. n. 631526/2025, la Provincia di Foggia ha inteso prorogare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25, comma 5, del D. Lgs. 152/2006, i termini di efficacia del Provvedimento di VIA n. 27710 del 24/05/2019, per un periodo ulteriore di 5 (cinque) anni decorrenti dal 02/12/2026 e, pertanto, con nuova scadenza al 02/12/2031 per la realizzazione di n. 3 aerogeneratori (WTG08, WTG13 e WTG17) I tre aerogeneratori contraddistinti dai numeri 8, 13 e 17 sono, quindi, la parte distintiva e autonoma del progetto di cui all'istanza di Autorizzazione Unica regionale.
- Con riferimento al titolo paesaggistico,
 - preso atto delle sentenze intervenute, più precisamente nn. 1627/2020 del 15/12/2020 del TAR Puglia, Sede di Bari e 8838/2024 del 5/11/2024 del Consiglio di Stato, le quali confermavano i provvedimenti di VIA impugnati e ordinavano l'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa;
 - dato atto della nota della Sezione Transizione Energetica prot. n. 80951 del 14/02/2025 con cui veniva reiterato l'invito alla Provincia di Foggia, già sollecitata con nota Protocollo N.0203104/2024 del 26/04/2024 di trasmissione del verbale relativo alla II CdS, a voler fornire riscontro a quanto statuito dai giudici in entrambi i gradi di giudizio, che si erano riportati alle valutazioni paesaggistiche condotte nell'ambito del procedimento ambientale, con espresso richiamo alle valutazioni riportate nella citata nota prot. 2019/0027710 del 24/05/2019 di proroga del provvedimento ambientale D.D. n. 2588/13 del 2/12/2013;
 - rilevato che la Provincia di Foggia non aveva fornito riscontro;
 - rilevato, altresì, che pendeva in capo a codesta Amministrazione procedente l'obbligo di addivenire alla conclusione del procedimento ed, in assenza di ulteriori contributi da parte della Provincia di Foggia, le uniche valutazioni paesaggistiche all'uopo disponibili erano quelle già rese nell'ambito della valutazione di impatto ambientale, le quali sono state ritenute, in ordine alla compatibilità paesaggistica dei 3 aerogeneratori che hanno ottenuto un esito favorevole del procedimento di VIA, sufficienti giusta nota prot. n. 177916 del 04/04/2025.

Questa **Sezione regionale Transizione Energetica**, con nota prot. n. 448993 del 08/08/2025, comunicava, nella persona del Responsabile del Procedimento, di **poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni in atti da ritenersi parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto, richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 "*Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica*", per cui possono essere previste misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale a carico dei proponenti, dei produttori, dei vettori e dei gestori di impianti e infrastrutture energetiche sul territorio pugliese.

Tale possibilità è stata verificata e resa cogente in seno ai lavori conferenziali e nell'iter istruttorio come sopra riferito.

DATO ATTO CHE

- la D.G.R. n. 1944 del 21/12/2023 con la quale l'ing. Francesco Corvace, è stato individuato quale Dirigente della Sezione nella quale è incardinato il procedimento del rilascio dell'Autorizzazione Unica e, per il quale, lo stesso risulta anche Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e ss.mm. ii.
- in capo al Responsabile del presente atto e agli altri estensori e firmatari non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6-bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012.

VISTO l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto dalla **Eolica Aragon S.r.l.** in data 13/10/2025;

FATTI SALVI gli obblighi in capo alla Società Proponente e specificatamente:

- la **Eolica Aragon S.r.l.** ha provveduto a depositare sul portale telematico regionale Sistema Puglia nella Sezione “Progetti Definitivi” il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N;
- la **Eolica Aragon S.r.l.** dovrà provvedere alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del D.M. 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022 come richiamato negli atti istruttori;

PRECISATO CHE il provvedimento di Autorizzazione Unica è adottato sotto riserva espressa di revoca ove, all’atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 448993 del 08/08/2025 con la quale la Sezione Transizione Energetica nella persona del Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori, comunicava la conclusione della fase dell’istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art.12 del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l’esercizio dell’impianto in oggetto.

ART. 2)

di provvedere al rilascio, alla **Eolica Aragon S.r.l.** (C.F./P. Iva 06931580960) con sede legale: Largo Augusto 3 Cap 20122 Milano, dell’Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell’art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e s.m.i. per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto eolico da realizzarsi nel Comune di San Severo (FG) di potenza prevista pari a 12,6 MW, costituito da n. 3 aerogeneratori di potenza unitaria di 4,2MW secondo le seguenti coordinate (come riportate nell’elaborato “*Relazione Descrittiva*”) e riportate in tabella:
- un cavidotto MT a 30 kV dall’impianto alla sottostazione 30/150KV;
- uno stallo di trasformazione MT/AT e l’edificio quadro e protezione dello stallo stesso all’interno della sottostazione 30/150KV;
- di tutte le opere ed infrastrutture strettamente connesse e funzionali alle precedenti ubicate nel Comune di San Severo.

COORDINATE UTM - WGS 84 F33N		
WTG	E	N
8	535833	4618706
13	536196	4618444
17	537608	4618213

Si precisa che la sottostazione 30/150KV ed il cavidotto AT, per il collegamento in antenna a 150 KV sulla Stazione Elettrica (SE) a 380/150 kV della RTN denominata “San Severo”, non saranno oggetto di Autorizzazione, risultando in corso di costruzione da parte di altra società proponente, giusta Determinazione Regione Puglia n. 53/2016, nonché PAS depositata dalla Società Luxenia S.r.l., capofila per la progettazione, in data 20/06/2024 presso il SUAP del Comune di San Severo.

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata in seno ad un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza convocata nell'ambito del presente procedimento.

Tra le condizioni che vincolano l'efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore del Comune territorialmente interessato, a norma dell'Allegato 2 del DM 10/09/2010, richiamate in atti del procedimento e nella narrativa del presente provvedimento e tali da consentire, qualora non già formalizzate e stipulate direttamente con le amministrazioni beneficiarie, la sottoscrizione del Protocollo di Intesa come da D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (BURP n. 159 del 19/10/2010), alla cui stipula è delegato dalla Giunta regionale il Dirigente al Servizio Assetto del Territorio, oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia.

Anche nelle more di tale stipula ai sensi della deliberazione regionale, restano valide e vincolanti ai fini dell'efficacia del presente provvedimento.

ART. 4)

La **Eolica Aragon S.r.l.** nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

In ordine alle prescrizioni da rispettare, rilevano anche quelle relative alla compatibilità ambientale, per le quali si rimanda al provvedimento di VIA di cui alla nota prot. n. 27710 del 24/05/2019 della Provincia di Foggia, di proroga parziale del provvedimento di VIA di cui alla Determina Dirigenziale n. 2588 del 02/12/2013, alla nota prot. n. 0051974/2024 del 11/10/2024 che ha statuito la non assoggettabilità della Variante a VIA ovvero a verifica di assoggettabilità a VIA, nonché, da ultimo, alla Determinazione del Responsabile del Settore Ambiente n. 1867 del 10/11/2025, della Provincia di Foggia di proroga del Provvedimento di VIA nr. 27710 del 24 maggio 2019.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente riferito in atti, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della Rete;
- laddove le opere elettriche siano realizzate dalla Società gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

Laddove le opere elettriche siano realizzate dal gestore di Rete, l'inizio e la durata dei relativi lavori decorreranno dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

Inoltre, con riguardo all'esercizio, si specifica che, viste anche le determinazioni del Dirigente della Sezione già Infrastrutture Energetiche e digitali n.49 del 24/10/2016 e n. 71 del 30/11/2016, il presente titolo può coprire su richiesta tutto il periodo di incentivazione dell'energia prodotta da parte del GSE, ove applicabile e attivata a norma di legge, fino a 20 anni a partire dall'entrata in esercizio commerciale dell'impianto, purché quest'ultima intervenga entro e non oltre 18 mesi dalla data di fine dei lavori.

In assenza di evidenza all'autorità competente regionale della data di entrata in esercizio commerciale ai fini dell'applicazione del periodo precedente, resta l'accezione generale di esercizio dell'impianto ai fini del campo di applicazione del presente titolo autorizzativo.

Pertanto il proponente è tenuto a comunicare a questo Servizio regionale, l'entrata in esercizio commerciale dell'impianto nei termini suddetti ai fini dell'automatica estensione della durata del titolo autorizzativo *ut supra*.

ART. 6)

Di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolico nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso e, di apporre il vincolo preordinato all'esproprio, ove si renda necessario, e, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 7)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*, effettuata dalla Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia, Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. n. 177916 del 04/04/2025.

ART. 8)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della dismissione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R. ovvero dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019, nonché D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 "Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo".

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al

paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 9)

Il termine di inizio dei lavori, per effetto dell'art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, convertito nella Legge n. 91/2022, è di mesi 36 (trentasei) dal rilascio della autorizzazione unica; quello per l'ultimazione dei lavori è di anni tre dall'inizio dei lavori conformemente all'art.15, comma 2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi. Il collaudo finale dei lavori, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207. La fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione non può essere svincolata prima di trenta giorni dal deposito del certificato ad esso relativo.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto e il ripristino dello stato dei luoghi ex ante:

- a) mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- b) mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- c) mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dell'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto;
- d) il mancato rispetto dell'esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nella Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate;
- e) esito sfavorevole del collaudo statico dei lavori e delle opere a tal fine collaudabili;
- f) emissione di provvedimenti interdittivi o aventi comunque l'effetto di limitare la capacità giuridica della società destinataria.

ART. 10)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, o di perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al proponente accertati nel corso del procedimento, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 11)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del

titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 12)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto di produzione di energia rinnovabile da fonte eolica non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte solare;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini

dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 13)

Questa Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e ai Comuni interessati.

ART. 14)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

ART. 15)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da n. 53 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
 - all'Albo Telematico, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it,
 - sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso:
 - alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - alla Direzione amministrativa del Gabinetto del Presidente;
 - alla Segreteria Generale della Presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale – Servizio Contratti e Programmazione Acquisti, Ufficiale Rogante;
- per gli adempimenti consequenziali, ivi compreso il controllo di ottemperanza delle prescrizioni qualora disposte, sarà trasmesso:
 - al Comune di San Severo (FG);
 - alla Provincia di Foggia;
 - alla Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali, Servizio territoriale di Foggia;
 - alla Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Sezione Autorizzazioni Ambientali;
 - alla Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia, Sezione Tutela del Paesaggio;
 - alla Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia, Sezione Urbanistica, Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici;
 - alla Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Demanio e Patrimonio, Servizio Amministrazione del Patrimonio;
 - alla Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture - Servizio Autorità Idraulica;
 - alla Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Demanio e Patrimonio, Servizio Amministrazione Beni del Demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria;
 - alla Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture Servizio Gestione Opere Pubbliche;

- al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Divisione Valutazioni Ambientali e all'attenzione delle Commissioni VIA e PNRR/PNIEC;
- al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Dipartimento Energia, Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza - Divisione VI-I - Sezione U.N.M.I.G. dell'Italia Meridionale;
- al Ministero della Cultura, Soprintendenza Speciale per il PNRR;
- al Ministero della Cultura, Direzione Generale ABAP, Servizio II – Scavi e Tutela del Patrimonio Archeologico;
- al Ministero della Cultura, Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio delle Province di BAT e Foggia;
- al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per la Programmazione strategica, i Sistemi Infrastrutturali di Trasporto a Rete, Informativi e Statistici Direzione Generale per le Strade e le Autostrade, l'Alta Sorveglianza sulle Infrastrutture Stradali e la Vigilanza sui Contratti Concessori Autostradali Ufficio Ispettivo Territoriale di ROMA;
- al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali;
- al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Div. XII – Ispettorato Territoriale (Casa del Made in Italy) – Puglia Basilicata e Molise;
- Ministero dell'Interno, Comando Vigili del Fuoco di Foggia;
- al Ministero della Difesa, Comando Militare Esercito Puglia;
- al Ministero della Difesa, Aeronautica Militare – Comando Scuole A.M. - 3^ Regione Aerea;
- al Ministero della Difesa, Marina militare, Comando Marittimo Sud;
- all'Agenzia del Demanio, Direzione Territoriale Puglia e Basilicata;
- ad ANSFISA;
- all'Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Meridionale;
- al Consorzio di Bonifica per la Capitanata;
- al Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia;
- ad ENAC;
- al GSE S.p.a.;
- a InnovaPuglia S.p.a.;
- ad Autostrade per l'Italia S.p.A.;
- a R.F.I. S.p.A.;
- ad ANAS S.p.A.;
- ad Arpa Puglia;
- a SNAM Rete Gas;
- a Terna S.p.a.;
- ad E-Distribuzione S.p.a.;
- alla **Eolica Aragon S.r.l.** in qualità di destinatario diretto del provvedimento.

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica

Ing. Francesco Corvace

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 159/DIR/2025/00319

Sottoscrittori Proposta:

- Istruttore Proposta e Responsabile Pubblicazione
Concetta Lunanuova

Firmato digitalmente da:

Istruttore Proposta e Responsabile Pubblicazione
Concetta Lunanuova

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica
Francesco Corvace

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 15 gennaio 2026, n. 13

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, art.12 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto fotovoltaico da realizzarsi nel Comune di Brindisi (BR), località "Masseria Maffei", denominato "Impianto AEPV10" di potenza nominale prevista pari a 6,60 MWp in DC e 5,98 MW in AC, nonché delle opere e infrastrutture connesse (Codice di rintracciabilità: 222171758- E-Distribuzione) ricadenti nel Comune di Brindisi.

Società proponente: Solar Energy AEPV10 S.r.l. (ex Columns Energy S.p.a), Via Sebastian Altmann 9, Bolzano (BZ), P. IVA 03274620214.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica ing. Francesco Corvace, su istruttoria del funzionario, Arch. Adriano Maldera.

PREMESSO CHE, nell'ordinamento eurounitario ed italiano si segnalano, in materia energetica:

- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, che ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la Legge n. 204 del 4 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2016, che ha ratificato gli accordi di Parigi (COP 21), già ratificati il 4 ottobre 2016 dall'Unione Europea;
- la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il quarto pacchetto comunitario "energia" del giugno 2019 composto da una direttiva (direttiva sull'energia elettrica, 2019/944/UE) e tre regolamenti (regolamento sull'energia elettrica, 2019/943/UE, regolamento sulla preparazione ai rischi, 2019/941/UE, e regolamento sull'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), 2019/942/UE);
- con D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 104:
 1. è stato introdotto (art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006) il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale secondo cui *"... nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso ..."*;
 2. è stato rivisto l'Allegato II alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006, definendo di competenza statale *"... gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 10 MW, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale ..."*; il quinto pacchetto energia, "Pronti per il 55 %", pubblicato il 14 luglio 2021 con l'obiettivo di allineare gli obiettivi energetici dell'UE alle nuove ambizioni europee in materia di clima per il 2030 e il 2050;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante *«Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»*;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione

del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

- la Legge n. 34 del 27/04/2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – *“Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”* ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
- la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 *“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)”* (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;
- la Legge 79/2022 di conversione del D.L. 36/2022 recante *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, cosiddetto Decreto PNRR 2;
- il Regolamento UE 2577 del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 *“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*;
- la Legge 21 aprile 2023, n. 41, che ha convertito il Decreto-Legge n. 13/2023 recante *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, cosiddetto Decreto PNRR ter;
- il D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con Legge 2 febbraio 2024, n. 11 recante *“disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”*;
- il D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, *“Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*;
- il D.M. 21 giugno 2024, recante *“Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”*;
- il D.L. n. 63/2024, convertito in Legge 12 luglio 2024 n. 101, ha introdotto disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale. Le limitazioni riferite all’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra (rif. art. 5) non si applicano ai progetti per i quali sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all’ottenimento dei titoli per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi;
- il D. Lgs. 25 novembre 2024, n. 190, *“Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”* ha introdotto importanti semplificazioni per i regimi amministrativi relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili (FER);
- il D. L. 21 novembre 2025, n. 175, *“Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili.”* di modifica del D. Lgs. n. 190 del 2024.

ATTESO CHE:

- il Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall’articolo 43 della Legge 1 marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003, gli impianti alimentati

da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;

- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12 come da ultimo modificato dal Decreto Legge 24 febbraio 2023 n. 13 convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023 n. 41, dalla Regione;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall'art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede; il Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le *"Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi"*;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il *"Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia"*;
- il Decreto Legislativo n. 28/2011 *"Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE"* che ha integrato il quadro regolatorio ed autorizzativo delle FER;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la *"Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili"*;
- la Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28 *"Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica"*, in applicazione dei principi di efficientamento e di riduzione delle emissioni climalteranti e al fine di attenuare gli effetti negativi della crisi energetica, ha disciplinato le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici;
- con DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 *"Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo"* sono stati aggiornati e ridefiniti gli incombenti in capo ai proponenti di FER;
- con DGR 17 luglio 2023, n. 997 la giunta regionale pugliese ha espresso il proprio *"Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia"* attesa la rinnovata strategicità rivestita dal tema dell'incremento della produzione e dell'uso delle fonti rinnovabili, per gli obiettivi di decarbonizzazione raggiungibili anche con la penetrazione dell'idrogeno tra le FER;
- con D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 è stata introdotta la *"Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118"*, recepita nell'ordinamento regionale con DGR n. 933 del 7.07.2025;

per le procedure in corso *ratione temporis* continua ad applicarsi l'art. 12 del D. Lgs. 387/2003, non avendo il proponente esercitato facoltà di sottoposizione alla normativa sopraggiunta;

- con DGR 933 del 07/07/2025 la Giunta ha provveduto alla Approvazione Linee guida per la disciplina del procedimento di Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione e stoccaggio di energia elettrica da fonte rinnovabile.
- con DGR 1824 del 19/11/2025 la Giunta ha approvato l'aggiornamento dell' Atto d'indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia reso con Deliberazione della Giunta Regionale 17 luglio 2023, n. 997.

RILEVATO CHE:

- con nota prot. n. 21769 del 18/08/2020, acquisita in pari data al prot. n. 5883, la Provincia di Brindisi indicava la Conferenza di Servizi in modalità asincrona ex art. 14 – bis della L. 241/1990 e s.m.i., avente ad oggetto il giudizio di compatibilità ambientale per l'impianto di cui all'oggetto.
- Con nota prot. n. 6614 del 25/09/2020, questa Sezione (già Infrastrutture Energetiche e Digitali) informava la Provincia di Brindisi, in qualità di Autorità procedente, nonché la Columns Energy S.p.A., in qualità di proponente, che al fine del rilascio del titolo autorizzativo ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. la Società istante avrebbe dovuto formalizzare istanza di Autorizzazione Unica (AU) sul portale telematico "Sistema Puglia", con le modalità previste dalla D.G.R. 3029/2010 e dalla D.D. 1/2011.
- Con successiva nota prot. n. 8733 del 04/12/2020, questa Sezione, in riscontro alla nota della Provincia di Brindisi, prot. n. 0032915 del 02/12/2020, acquisita al prot. n. 8666 del 03/12/2020, di convocazione Conferenza di Servizi decisoria asincrona, rilevato che non era stata ancora presentata istanza telematica di AU, invitata il Proponente a procedere alla presentazione dell'istanza e della relativa documentazione, al fine di consentire l'istruttoria del procedimento;
- Con comunicazione del 12/02/2021, acquisita in pari data al prot. n. 1445, la Provincia di Brindisi comunicava l'avvenuta pubblicazione della documentazione ai fini PAUR per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto in oggetto, chiedendo agli Enti di verificare l'adeguatezza e completezza della stessa e di comunicare al proponente l'eventuale richiesta di integrazione documentale, assegnando un termine massimo di trenta giorni.
- Solo a partire da questa data risultava accertato che il procedimento di che trattasi, volto al rilascio del titolo di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, solidalmente al titolo ambientale, di un impianto fotovoltaico da realizzarsi nel Comune di Brindisi (BR), località "Masseria Maffei", denominato "Impianto AEPV10" di potenza nominale prevista pari a 6,60 MWp in DC e 5,98 MW in AC, nonché delle opere e infrastrutture connesse ricadenti nel Comune di Brindisi proposto dalla società proponente Columns Energy S.p.a, convogliava nel modulo procedimentale del PAUR ex art.27 bis del D Lgs 152/2006. L'autorità procedente ai fini PAUR, e quindi alla conduzione delle conferenze di servizi autorizzatorie, era la Provincia di Brindisi, quella competente ai fini del rilascio del titolo di AU (Autorizzazione Unica) ex art.12 del D lgs 387/2003 era la Regione Puglia, Sezione Transizione Energetica, competente al rilascio del presente atto. Per quest'ultimo procedimento di AU, alla data riferita non era ancora tuttavia stata presentata specifica istanza dal proponente.
- Con nota prot. n. 2738 del 18/03/2021, questa Sezione, effettuata la verifica formale sulla documentazione pubblicata sul portale istituzionale dell'Autorità Provinciale competente, comunicava la presenza di anomalie formali e, conseguentemente, l'improcedibilità dell'istanza per carenza documentale, e contestualmente invitava nuovamente la Società a formalizzare istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., caricando, mediante la procedura telematica sul portale "Sistema Puglia", tutta la documentazione comprensiva delle integrazioni richieste con la succitata nota, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della stessa.
- **Con comunicazione del 06/04/2021**, acquisita al prot. n. 3463 del 07/04/2021, la Columns Energy S.p.A. (di seguito solo "Società" o "Proponente" o entrambi) **trasmetteva a questa Sezione istanza telematica di Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs n.387/2003** per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di cui all'oggetto, acquisita dal sistema telematico con il **Cod. Id. JKDTOY4**, caricando sul portale "Sistema

Puglia” la documentazione relativa al progetto non comprensiva delle integrazioni richieste da questa Sezione con la sopra richiamata nota prot. n. 2738 del 18/03/2021.

- Con comunicazione del 07/04/2021, acquisita al prot. n. 3487 del 07/04/2021, la Società trasmetteva dichiarazione di non interferenza con ostacoli e pericoli per la navigazione aerea di cui al Codice della Navigazione ENAC; con comunicazione del 16/04/2021, acquisita al prot. n. 3930 del 19/04/2021, trasmetteva attestazione di non interferenza con titoli minerari per idrocarburi; con comunicazione del 17/04/2021, acquisita al prot. n. 3932 del 19/04/2021, trasmetteva copia dell’istanza per il rilascio dell’autorizzazione alla installazione ed esercizio di reti di comunicazione elettronica ad uso privato.
- Questa Sezione, tenuto conto che la Società proponente, con comunicazione del 17/04/2021, acquisita al prot. n. 3933 del 19/04/2021, aveva comunicato che avrebbe provveduto al caricamento della documentazione integrativa sul portale telematico regionale non appena predisposta l’apertura della specifica sezione del summenzionato portale, al fine di consentire l’istruttoria di rito dell’istanza di cui all’oggetto, procedeva alla verifica formale della documentazione caricata dal proponente sul portale regionale e, con nota prot. n. 6538 del 17/06/2021, comunicava il permanere di anomalie formali, già rilevate con precedente nota prot. n. 2738 del 18/03/2021; con la medesima nota questa Sezione invitava la Società ad integrare la documentazione allegata all’istanza all’interno del portale telematico regionale “Sistema Puglia”, entro un arco temporale congruo, tale da consentire l’istruttoria entro la data convenuta per la seduta della Conferenza di Servizi.
- Con nota prot. n. 17199 del 21/05/2021, acquisita al prot. n. 5521 in pari data, la Provincia di Brindisi convocava, ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, la prima riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 25/06/2021 avente ad oggetto il giudizio di compatibilità ambientale con contestuale eventuale rilascio dei titoli abilitativi alla realizzazione ed esercizio dell’impianto in oggetto.
- Con comunicazione del 22/06/2021, acquisita al prot. n. 6838 del 28/06/2021, la Società provvedeva al caricamento della documentazione integrativa richiesta con la succitata nota prot. n. 6538 del 17/06/2021 sul portale telematico regionale.
- Questa Sezione, con nota prot. n. 6662 del 25/06/2021, trasmetteva il proprio parere di competenza rilevando che dalla verifica della documentazione depositata sul portale telematico “Sistema Puglia” emergevano ulteriori elementi di improcedibilità che non consentivano la conclusione favorevole della verifica dei requisiti tecnici ed amministrativi necessari per l’ammissibilità dell’istanza.
- Con nota prot. n. 22002 del 1/07/2021, acquisita al prot. n. 7219 pari data, la Provincia di Brindisi trasmetteva il verbale della Conferenza di Servizi ai fini PAUR svoltasi in data 25/06/2021.
- Con nota del 22/07/2021, acquisita al prot. n. 8030 del 23/07/2021, la Columns Energy S.p.A. trasmetteva il link dal quale poter scaricare la documentazione richiesta con la succitata nota prot. n. 6662 del 25/06/2021, non avendo potuto procedere al caricamento della stessa sul portale telematico regionale.
- Con nota prot. n. 31059 del 28/09/2021, acquisita agli atti al prot. n. 10155 del 29/09/2021, la Provincia di Brindisi convocava la Conferenza di Servizi decisoria per il giorno 19/10/2021.
- Con nota prot. n. 10888 del 19/10/2021, questa Sezione comunicava la conclusione con esito favorevole della verifica dei soli requisiti tecnici, mentre in merito a quelli amministrativi chiedeva di aggiornare alcuni documenti, come ivi specificati.
- Con nota prot. n. 33945 del 22/10/2021, acquisita agli atti al prot. n. 11105 del 26/10/2021, la Provincia di Brindisi, trasmetteva il verbale della Conferenza di Servizi del 19/10/2021. La seduta si concludeva con quanto di seguito “Il Presidente della Conferenza di Servizi decide:

1. di poter considerare chiusi i lavori della Conferenza di Servizi decisoria considerando NON soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all’utilizzo delle aree agricole per le motivazioni di cui ai pareri sopra riportati;
2. di demandare all’ufficio procedente, Servizio Ambiente della Provincia di Brindisi, l’adozione del provvedimento definitivo di PAUR in relazione al giudizio di compatibilità ambientale sulla base delle risultanze della conferenza di servizi”.

Nella stessa seduta questa Sezione dichiarava *“che tenuto conto che il Presidente della Conferenza ha dichiarato che la valutazione di impatto ambientale si chiude negativamente sulla base delle posizioni prevalenti, e che il comma 3 dell’art.12 del D.Lgs 387/03 s.m.i., indica che “La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, (...), nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi (...) sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione (...), nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico.....”e, fermo restando quanto indicato nella nota prot. n. 10888 del 19/10/2021, la Regione dichiara che emergono elementi ostativi al rilascio dell’Autorizzazione Unica di cui allo stesso art.12 del D.Lgs n.387/2003, per mancanza del giudizio favorevole di VIA pertanto, il titolo abilitativo di AU non può essere concesso e, pertanto, si procede all’archiviazione dell’istanza”.*

- La Provincia di Brindisi, con nota prot. n. 37169 del 17/11/2021, acquisita al prot. n. 12119 del 18/11/2021, comunicava i motivi ostativi all’accoglimento positivo della domanda di cui in oggetto ai sensi dell’art. 10-bis della L. n. 241 del 1990.
- Con nota prot. n.1253 del 14/01/2022, acquisita al prot. n. 283 pari data, la Provincia di Brindisi emanava il provvedimento dirigenziale n. 1 del 14/01/2022, recante giudizio negativo, avverso il quale il proponente medesimo presentava ricorso al TAR di Lecce; tale provvedimento veniva successivamente annullato con sentenza n. 1583 del 12/10/2022 del Tar Lecce., notificato al prot. n. 10652 del 18/10/2022.
- Con nota prot. n. 31177 del 21/09/2023, acquisita al prot. n. 12935 in pari data, la Provincia di Brindisi, comunicava l’avvio del procedimento di riesame del PAUR, ex art. 27-bis del D.Lgs 152/2006, e convocava la Conferenza di Servizi per il giorno 13/10/2023. Con successiva nota prot. n. 33891 del 13/10/2023, acquisita al prot. n. 13739 in pari data, trasmetteva il verbale della seduta del 13/10/2023 e convocava una nuova seduta della Conferenza di Servizi per il giorno 27/10/2023.
- Con nota prot. n.37723 del 14/11/2023, acquisita al prot. n. 14703 in pari data, la Provincia di Brindisi, trasmetteva il verbale della conferenza di servizi svoltasi in data 27/10/2023 che si concludeva con quanto di seguito *“Il Presidente della Conferenza di Servizi decide di:*
 1. *fatta salva ogni decisione che potrà essere assunta dalla Provincia di Brindisi all’esito dell’acquisizione del parere richiesto all’Ufficio Legale in merito alla verifica della competenza in materia di VIA/PAUR a seguito delle novità introdotte con Decreto legge del 24 febbraio 2023, n. 13 “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, di assegnare 20 giorni al proponente dalla notifica del verbale della conferenza per presentare le proprie osservazioni e/o dare riscontro a quanto richiesto dagli Enti interessati;*
 2. *di sollecitare il Servizio Agricoltura della Regione Puglia a rilasciare il proprio parere sia in relazione al piano di sviluppo dell’azienda agricola che la Società dovrà integrare nei termini sopra indicati che in relazione alla rispondenza dell’impianto agrivoltaico alle Linee Guida Ministeriali in tal senso emanate;*
 3. *di rinviare la seduta finale della Conferenza di Servizi a data da individuare da parte del Servizio Ambiente della Provincia di Brindisi secondo il cronoprogramma sopra proposto e condiviso da tutti i partecipanti laddove il parere dell’Ufficio Legale dovesse confermare il permanere della competenza in capo alla Provincia;*
 4. *laddove il Comune non provvederà a produrre nell’ambito dei lavori della Conferenza di Servizi le proposte di compensazione ambientale le stesse si intenderanno non vincolanti e, pertanto, ogni eventuale valutazione in ordine alle compensazioni ambientali sarà rimesso all’autorità competente al rilascio dell’AU ex art. 12 D.lgs. n. 387/2003”.*

- Con la stessa nota la Provincia di Brindisi dichiarava che *“L’Ufficio legale di questo Ente con nota prot. n. 37252 del 10/11/2023 ha chiarito che debba applicarsi la normativa sopravvenuta e precisamente l’art. 11 bis del Decreto Legge n. 13 del 24 febbraio, n. 23, convertito con la legge 21 aprile 2023, n. 41, che dispone l’incompetenza della Provincia nei casi in esame, con applicazione del principio generale tempus regit actum. Pertanto detto Decreto, non avendo previsto norme transitorie che disciplinano diversamente, trova applicazione anche ai procedimenti in corso all’entrata in vigore dello stesso e, pertanto, con la presente si comunica l’intervenuta incompetenza della Provincia relativamente al procedimento di VIA/PAUR in questione e, contestualmente, si demanda all’Ufficio Energia della Regione Puglia ogni adempimento inerente il prosieguo del procedimento di Autorizzazione Unica, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs 387/2003.”*
- Con nota prot. n. 1502 del 24/11/2023 questa Sezione regionale, con riferimento al dettato normativo indicato dalla Provincia di Brindisi durante la seduta della conferenza di servizi del 27/10/2023, invitava la stessa Autorità Competente a chiarire, vista la dichiarata “incompetenza” dell’Amministrazione Provinciale per il procedimento di VIA/PAUR in oggetto, in quale delle tre condizioni elencate “(a, b, o c)” e l’“innalzamento delle soglie” citati all’**articolo 47** del D.L. 13/2023, e nello specifico al **comma 1-bis** (introdotto in sede di conversione dalla L. 41/2023), che disciplina le **esenzioni dalle valutazioni ambientali** per specifici progetti in aree idonee. , rientrasse l’impianto fotovoltaico, oggetto della procedura di che trattasi. Pertanto nelle more di ricevere il chiarimento richiesto, questa Sezione non avrebbe potuto concludere il procedimento di Autorizzazione Unica, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs 387/2003, fino a quel momento destinato a confluire nel procedimento provinciale con le modalità di cui all’art. 27-bis del D.Lgs n.152/2006, non essendo stata accertata l’esclusione del progetto in questione dal campo di applicazione della normativa sulla Valutazione d’Impatto Ambientale.
- Con nota prot.n.40555 del 7/12/2023, acquisita al prot. n. 15549 pari data, la Provincia di Brindisi riscontrava la nota sopra citata dichiarando che *“il proponente, con nota in atti al prot. n. 30962 del 20/09/2023, ha dichiarato che il progetto è localizzato in un’area qualificata come idonea ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-quater, del d.lgs. n. 199/2021. Tanto premesso, nel richiamare e confermare integralmente quanto deciso in sede di Conferenza di Servizi, come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 37723 del 14/11/2023, si rappresenta che il procedimento di VIA/PAUR non presenta più legittimità per intervenuta incompetenza della Provincia di Brindisi ai sensi dell’art. 47 del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41”.*
- Con nota acquisita al prot.n. 15577 del 7/12/2023, la Società proponente dichiarava che, *“come accertato dal Consiglio di Stato, il Progetto ricade in area idonea e, allo stesso tempo, risulta addirittura al di fuori delle aree non idonee. Con la conseguenza per cui la compatibilità ambientale deriva direttamente dalla legge, essendo escluso dal procedimento di VIA secondo una precisa scelta compiuta a monte dal Legislatore. Pertanto chiedeva a questa Amministrazione regionale di procedere, con salvezza del protocollo di presentazione dell’istanza di AU, con il rilascio dell’Autorizzazione Unica ex art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 previa ove occorra convocazione di apposita Conferenza dei Servizi”.*
- Con nota del 21/02/2024, acquisita al prot. n. 98785 del 23/02/2024, la Società proponente dichiarava *“di non avere più interesse alla definizione del procedimento di valutazione di impatto ambientale e, quindi di PAUR, alla luce della normativa di riferimento che ha disposto l’esenzione ex lege del Progetto da valutazioni ambientali, nonché alla luce dei chiarimenti forniti dalla Provincia, autorità ambientale competente; chiede all’Amministrazione regionale di dare impulso al procedimento propedeutico al rilascio dell’Autorizzazione Unica ex art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 con salvezza del protocollo dell’istanza presentata in data 6.4.2021, procedendo con gli adempimenti di rito e l’indizione della Conferenza dei Servizi. La Società manleva espressamente la Regione Puglia da ogni tipo di responsabilità da ritardo, restando inteso che i termini per la conclusione del procedimento decorreranno dalla presente richiesta e dalla successiva indizione della Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n.387/2003. Si precisa che la presente dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse e conseguente archiviazione del procedimento di PAUR pendente è condizionata alla effettiva attivazione e prosecuzione del procedimento di Autorizzazione Unica da parte di codesta Amministrazione regionale, con salvezza*

del protocollo dell'istanza presentata in data 6.4.2021".

- La Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, con nota prot.n. 33201 del 12/02/2024 prendendo atto della determinazione assunta dalla provincia di Brindisi in merito all'applicabilità della disposizione normativa di cui al D.L. n. 13/2023, rimetteva a questa Sezione Energia ogni valutazione in merito alle modalità di gestione e/o conclusione del procedimento di Autorizzazione unica ex 387/03.
- Questa Sezione, alla luce di quanto sopra esposto in merito alla non obbligatorietà della verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, all'esito della verifica dei requisiti tecnici ed amministrativi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, con nota prot. n. 208558 del 1/05/2024 comunicava l'avvio formale del procedimento e convocava, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 ter, comma 4 della L. n. 241 del 1990, la riunione di Conferenza di Servizi per l'esame del progetto di cui trattasi per il giorno 3/06/2024, successivamente rinviata al 05/06/2024 con nota della Sezione prot. n. 257458 del 30/05/2024.
- La comunicazione di cui al punto precedente definiva quindi la sopravvenienza delle competenze "rafforzate" della Regione Puglia, Sezione Transizione Energetica, anche ai fini della conduzione delle conferenze di servizi autorizzatorie, inizialmente assegnata alla Provincia di Brindisi. L'unico titolo autorizzativo occorrente diviene quindi l'A.U. ex art.12 del D lgs 387/2003 e ss.mm.ii.
- Con nota acquisita al prot.n. 238407 del 20/05/2024, la Società trasmetteva la documentazione integrativa richiesta dalla scrivente Sezione con la nota prot. n. 208558/2024.
- Con nota prot.n. 0360464 del 16/07/2024, questa Sezione trasmetteva il verbale della conferenza di servizi del 05/06/2024 ed invitava il Comune di Brindisi, in qualità di autorità delegata con D.G.R. 14 dicembre 2010, n. 2766 per le procedure di cui all'art. 7 della LR 20/2009 al rilascio del titolo paesaggistico; alla luce di quanto riferito dal Servizio Autorità Idraulica della Regione Puglia, invitava il Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia ad esprimere il nulla osta ai fini idraulici e al rilascio della concessione di attraversamento del demanio idrico.
- Con nota acquisita al prot.n. 382455 del 26/07/2024 la Società trasmetteva una nota integrativa al verbale della conferenza di servizi del 5/06/2024 con la quale dichiarava che *"tenuto conto dell'esenzione da procedura ambientale e dell'insussistenza di vincoli nelle aree di intervento, la società ritiene che non sia necessario acquisire un parere di compatibilità paesaggistica"*.
- Con nota acquisita al prot. n. 428930 del 4/09/2024 e nota acquisita al prot.n. 449860 del 17/09/2024, la Società trasmetteva al Consorzio Centro Sud Puglia la documentazione richiesta dall'ente.
- Questa Sezione, con nota prot.n. 484948 del 7/10/2024 convocava per il giorno 25/10/2024 la Conferenza di servizi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 ter, comma 4 della L. n. 241 del 1990.
- Con nota acquisita al prot.n. 509403 del 17/10/2024 la Società trasmetteva al Comune di Brindisi l'Allegato alla Deliberazione G.C. n. 374 del 21/11/2023 con le proposte di revisione e l'importo del contributo economico proposto in merito alle misure di compensazione previste dal D.M. del 10.09.2010,.
- Questa Sezione, con nota prot.n. 109206 del 28/02/2025 trasmetteva il verbale della Conferenza di Servizi del 25/10/2024 e, contestualmente, comunicava di aver provveduto alla comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.
- Con nota acquisita al prot.n. 463784 del 27/08/2025 la Società, comunicava la sopravvenuta scissione parziale della Columns Energy s.p.a. in Solar Energy AEPV01 S.r.l., Solar Energy AEPV04 S.r.l., Solar Energy AEPV10 S.r.l., Solar Energy AEPV12 S.r.l., Solar Energy AEPV13 S.r.l., Solar Energy AEPV24 S.r.l. e Solar Energy AEPV25 S.r.l., e contestualmente chiedeva l'aggiornamento/voltura della titolarità nella procedura di Autorizzazione Unica in oggetto in favore della **Solar Energy AEPV10 S.r.l.**;
- Con successiva nota acquisita al prot. n. 503384 del 17/09/2025, la Società trasmetteva la documentazione a supporto della verifica della trasformazione societaria sopra riferita.
- Questa amministrazione regionale, nella persona del Responsabile del procedimento A.U., alla luce di quanto sin qui esposto, con nota prot. 529324 del 30/09/2025 riteneva di poter **concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione**

Unica ai sensi del D. Lgs. n. 387/2003, con tutte le prescrizioni e a ogni altra indicazione e condizione fornita con i pareri in atti.

Preso atto delle note e pareri acquisiti ed espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati in stralcio:

- **Marina Militare – Comando Marittimo Sud**, nota prot. n. 17389 del 14/05/2024, con la quale comunica che *“qualora non sia intervenuta alcuna variante progettuale rispetto al progetto già valutato e visionato sul portale della Provincia di Brindisi, conferma le proprie favorevoli determinazioni espresse con i fogli in riferimento c) e d) – qui uniti in copia a beneficio della Regione Puglia.”*
- **AQP Acquedotto Pugliese SpA**, nota prot. 36081 del 28/05/2024, acquisita al prot. n. 252892 di pari data, con la quale *“[...] si rilascia nulla-osta di massima da parte della scrivente, nelle more della stipula della relativa convenzione, al cui perfezionamento resta subordinato l'avvio dei lavori, se pur con le dovute precauzioni a realizzarsi, secondo le norme tecniche di sicurezza e nelle more del puntuale rispetto delle seguenti prescrizioni generali:*
 1. *in ogni caso di attraversamento (con condotte idriche e fognanti), i cavidotti dovranno essere posti al di sotto della condotta esistente, ad una profondità tale da garantire una distanza minima non inferiore a 0,5 m tra il piano di posa della condotta e la generatrice superiore del cavidotto.*
 2. *il tracciato, per i tratti interferenti con la condotta idrica (attraversamenti e parallelismi), dovrà essere facilmente individuabile in sito;*
 3. *in caso di parallelismo su strade pubbliche, i cavidotti in progetto in nessun caso dovranno essere posati all'interno della trincea di scavo delle condotte gestite da questa Società. In particolare, l'interasse fra il tracciato dell'opera in progetto e le condotte idriche e/o fognanti in esercizio dovrà essere maggiore di 1,0 m;*
 4. *le opere di attraversamento delle condotte dovranno essere dettagliate in appositi elaborati grafici e descrittivi delle opere a farsi;*
 5. *le eventuali trincee di scavo per gli attraversamenti delle condotte dovranno essere provviste di idonee armature per garantire la stabilità delle pareti. Il rinterro degli scavi dovranno essere eseguiti con materiale di cava di granulometria adeguata, vagliato e compattato fino a raggiungere, in ogni punto, una densità non minore del 95% dell'AASHO modificato, eventualmente con inumidimenti od essiccamenti del materiale di rinterro, ciò al fine di evitare qualsiasi cedimento dello strato di posa della condotta idrica in parola;*
 6. *Nell'eventualità si dovrà passare al di sopra di alcune opere, oltre al benessere preventivo di questa Azienda, bisognerà rispettare quanto di seguito prescritto:*
 - *l'attraversamento dovrà avere asse ortogonale a quello della condotta stessa, la distanza minima fra il piano di posa della tubazione e la generatrice superiore della condotta, non inferiore a 0,50 m. Inoltre, in corrispondenza dell'intersezione, la tubazione dovrà essere inserita in apposito tubo di protezione in polietilene, le cui estremità dovranno essere estese per una lunghezza non inferiore a m 2,0 dall'asse della condotta idrica intersecata;*
 - *il tubo di protezione dovrà essere inserito, per il tratto di attraversamento della condotta (circa 2.0 m) in un cordolo di protezione in c.a., avente sezione quadrata di lato non inferiore a 0.70 x 0.70 m;*
 - *il tracciato, nel tratto interferente con la condotta, dovrà essere facilmente individuabile in sito attraverso il posizionamento, all'interno degli scavi, di appositi nastri monitori, nonché di apposite paline o etichette indicatrici poste all'esterno*
 - *l'opera di attraversamento della condotta dovrà essere dettagliata in appositi elaborati grafici e descrittivi*
 7. *nel corso dei lavori, tutti gli interventi che dovessero rendersi necessari sulle condotte idrica e sugli organi di manovra a servizio delle stesse, e/o sulla condotta fognaria, dovranno essere eseguiti esclusivamente da personale AQP.*

Si rappresenta che prima di procedere alle attività lavorative è necessario eseguire la verifica della puntuale ubicazione delle opere idriche e fognarie al fine di valutare le probabili interferenze.

Tutte le interferenze rilevate dovranno essere riportate in appositi elaborati progettuali, corredati di un rilievo planaltimetrico di dettaglio del tracciato delle condotte idriche e fognanti gestite da questa Società circoscritto alle aree di interferenza.

Per ciascuna delle interferenze che si dovessero riscontrare sarà necessario presentare una proposta progettuale risolutiva, su cui AQP esprimerà preventivamente specifico parere.

Qualora se ne ravvisi la necessità si potrà procedere all'esecuzioni di saggi eseguiti con piccoli mezzi meccanici, previo accordo con i tecnici di AQP S.p.A.. Qualora in fase esecutiva si dovessero rinvenire interferenze con condotte idriche e/o fognanti, ancorché non esplicitamente individuate, sarà cura del proponente darne comunicazione immediata ad AQP S.p.A. – UT di Taranto, per l'adozione di ogni utile accorgimento tecnico, finalizzato alla salvaguardia delle opere gestite dalla scrivente."

- **Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture Servizio Autorità Idraulica**, nota prot. n. 253701 del 28/05/2024, acquisita al prot. n. 254826 del 29/05/2025, con la quale riferisce che "osserva che il cavidotto di connessione alla cabina di consegna "CP SAN PAOLO" interseca un tratto dell'affluente al "Canale Fiume Grande" facente parte della rete consortile già in gestione al cessato Consorzio per la Bonifica di Arneo, le cui competenze e funzioni sono state assunte dal Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia. Pertanto in riferimento alla fattispecie evidenziata per l'intervento in oggetto, ai sensi della L.R. n.17/2013 le competenze in ordine al nulla osta ai fini idraulici e al rilascio della concessione di attraversamento del demanio idrico sono attribuite al citato Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia."
- **Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio**, nota 0268076 del 4/06/2024, con la quale comunica che "preso atto che l'opera non è sottoposta a procedimento di valutazione di impatto ambientale di competenza della Regione o della Provincia e che la stessa interessa il territorio di un solo Ente locale, la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e/o dei provvedimenti autorizzatori, comunque denominati, previsti dal capo IV del titolo I della parte II e dal capo II del titolo I della parte IV del D.Lgs. 42/2004 nonché dalla pianificazione paesaggistica, è in capo al Comune di Brindisi, delegato ai sensi della D.G.R. n. 1152 del 11.05.2010".

Con riferimento al coinvolgimento del Comune di Brindisi si prende atto del parere rilasciato dal medesimo Comune, Settore n. 7 – Paesaggio e Demanio Costiero, con nota n. 109005 del 24/10/2024.

- **Provincia di Brindisi, Area 3 — Servizi tecnici Viabilità e Regolazione circolazione stradale**, nota prot. n. 20524 del 24/06/2024, esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:
 - a. Qualora il progetto comporti modifiche al tracciato stradale, si fa presente che esse non sono ammesse, se non assicurando:
 - 1. Rispondenza del progetto alle prescrizioni dei DDMM 5.11.2001 e 19.04.2006, integrando in tal senso la documentazione progettuale in atti;
 - 2. in alternativa, totale reversibilità dell'intervento;
 - 3. In ogni caso, specifici accordi con l'ente proprietario.
 - b. Qualora il progetto necessiti di adeguamenti rispetto alle prescrizioni allegate, sarà cura del proponente documentare attraverso opportuni elaborati scritto-grafici ad integrazione del progetto definitivo, nell'ambito del procedimento autorizzativo in corso;
 - 1. Tali adeguamenti dovranno inoltre essere specificati attraverso apposita scheda sintetica di corrispondenza tra le prescrizioni qui allegate e le specifiche di progetto adottate dal proponente;
 - 2. A procedimento autorizzativo conclusosi positivamente, al fine di poter procedere

all'occupazione dello spazio demaniale pubblico, il proponente dovrà ottenere specifica Concessione all'occupazione del suolo pubblico, la quale comporterà i seguenti ulteriori obblighi a carico del proponente stesso:

3. Versamento degli importi disciplinati dalle norme qui di seguito elencate (tabella 1);

4. Stipula di apposita Convenzione con la Provincia.

La Tabella 1 citata riporta le seguenti prescrizioni, per la cui trascrizione integrale si rimanda al documento/parere originale:

- “Le opere che ricadono in fascia di rispetto stradale devono conformarsi alle disposizioni degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 285/1992, degli artt. 26 e 27 del D.P.R. 495/1992, del D.M. 1404/1968 e del D.M. 10.09.2010.”
- “Le alberature devono rispettare una distanza minima di 6 m dal confine stradale ovvero, per altezze superiori, una distanza pari all'altezza a maturità della pianta ($d = h$).”
- “Le siepi vive con altezza superiore a 1 m devono rispettare una distanza minima di 3 m dal confine stradale.”
- “Le recinzioni con altezza inferiore a 1 m o i cordoli inferiori a 30 cm devono rispettare una distanza minima di 1 m dal confine stradale.”
- “Le recinzioni con altezza superiore a 1 m o i cordoli superiori a 30 cm devono rispettare una distanza minima di 3 m dal confine stradale.”
- “Le nuove costruzioni e opere assimilabili devono rispettare una distanza minima di 30 m dal confine stradale, ridotta a 10 m nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente.”
- “I muri di cinta su strade di tipo C devono essere realizzati a una distanza minima di 3 m dal confine stradale.”
- “Gli armadietti e i manufatti tecnologici devono rispettare le distanze previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento e non devono costituire pericolo per la circolazione.”
- “Gli accessi privati esistenti su strada provinciale devono essere muniti di regolare autorizzazione o comunque risultare legittimamente realizzati.”
- “Gli accessi privati di nuova realizzazione devono essere progettati nel rispetto delle distanze e delle condizioni di visibilità dalle intersezioni stradali, secondo la normativa vigente.”
- “I progetti di nuovi accessi devono essere preventivamente approvati dall'Amministrazione provinciale previa presentazione di apposita richiesta di concessione corredata dalla documentazione prescritta.”
- “Le occupazioni longitudinali in sotterraneo devono essere realizzate, ove possibile, al di fuori della carreggiata e alla massima distanza dal margine della stessa.”
- “Gli attraversamenti longitudinali devono essere intervallati da pozzetti di ispezione realizzati esclusivamente esternamente alla carreggiata, con giunti realizzati in pozzetto.”
- “La mancanza di spazio per il posizionamento dell'infrastruttura deve essere adeguatamente giustificata mediante appositi elaborati tecnici.”
- “L'infrastruttura deve essere posata nella fascia di pertinenza esterna alla banchina oppure, in caso di comprovata impossibilità, in banchina o in carreggiata mediante mini trincea, previa valutazione di minore impatto rispetto alle tecniche tradizionali da parte dell'Ente gestore della strada.”
- “Gli attraversamenti trasversali in sotterraneo devono essere realizzati, ove possibile, mediante sistema a spinta con perforazione orizzontale e andamento ortogonale all'asse stradale.”
- “Le perforazioni sub-orizzontali devono avere un estradosso minimo pari a 100 cm.”
- “La profondità dell'estradosso dei manufatti protettivi rispetto al piano stradale, alla banchina o alla cunetta non deve essere inferiore a 1 m.”
- “I lavori devono essere svolti nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., con adozione della segnaletica temporanea prescritta.”
- “Prima dell'inizio dei lavori deve essere verificata l'eventuale presenza di sottoservizi interferenti.”
- “Per scavi di qualsiasi tipo deve essere effettuata la valutazione del rischio da rinvenimento di ordigni

inesplosi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.”

- **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Dipartimento Energia, Direzione Generale Fonti Energetiche e Titoli Abilitativi, ex Divisione VIII - Sezione UNMIG dell'Italia meridionale**, nota prot. 119373 del 28/06/2024, acquisita al prot. 326460 pari data, con la quale richiama le semplificazioni previste dalla Direttiva direttoriale 11 giugno 2012 in materia di procedure per il rilascio del nulla osta ai sensi dell'art. 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, che pongono in capo al soggetto proponente la verifica preliminare di interferenza con le attività minerarie.

Con riferimento alla verifica di interferenza con le attività minerarie e al parere del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Dipartimento Energia, Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza, Divisione VIII - Sezione UNMIG, sopra richiamato, si rappresenta quanto segue:

- la Società istante, con nota acquisita al prot. 428937 del 04/09/2024 ha trasmesso la *“Dichiarazione di non interferenza con attività minerarie”* resa dal progettista il 05/08/2024 che *“equivale a pronuncia positiva da parte dell'amministrazione mineraria prevista dall'articolo 120 del Regio Decreto 1775/1993”*.

Pertanto, si ritiene assolto, da parte della Società, l'obbligo di effettuare la suddetta verifica.

- **Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale**, nota prot. n. 21589 del 10/07/2024, con la quale riferisce che:

“[...] Preso atto ed esaminata la documentazione progettuale complessivamente resa disponibile e innanzi richiamata, questa Autorità di Bacino Distrettuale evidenzia che, in rapporto alla Pianificazione di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I.), le cui cartografie sono pubblicate sul sito istituzionale di questa autorità Distrettuale, il parco fotovoltaico non interferiscono con le aree disciplinate dalle orme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del richiamato P.A.I. Il cavidotto aereo, invece, interseca e lambisce il “reticolo idrografico” (insieme dei corsi d'acqua comunque denominati), riportato con il simbolo di “linea azzurra” sia sulla cartografia ufficiale dell'Istituto Geografico Militare (I.G.M.) in scala 1 :25.000, sia sulla Carta Idrogeomorfologica della Regione Puglia, formalmente recepita dall'Amministrazione comunale di Brindisi nella Variante di Adeguamento del PRG al PUTT/P (adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 19.12.2014, successivamente approvata dalla Regione Puglia con D.G.R. n. 1885 del 27.10.2015), e le cui aree di pertinenza (entro la distanza di 150 metri a destra e a sinistra del citato corso d'acqua), assimilabili ad aree a pericolosità idraulica, sono disciplinate dagli artt. 4, 6 e 10 delle .T.A. del P.A.I. In tali aree, in accordo alle disposizioni e agli indirizzi dei richiamati artt. 4, 6 e 10 delle .T.A., la realizzazione degli interventi consentiti è subordinata alla redazione di uno specifico “Studio di compatibilità idrologica ed idraulica” che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle delle aree interessate e dimostri l'esistenza di adeguate condizioni di sicurezza idraulica, per le opere previste, come definite all'art. 36 delle richiamate N.T.A. del P.A.I.

Nello studio idraulico presentato dalla società non si fa riferimento al cavidotto aereo ma solo al campo fotovoltaico, pertanto, questa Autorità di Bacino Distrettuale esprime parere preliminare favorevole di conformità al P.A.I. per l'intervento, con le seguenti prescrizioni:

- la fase di progettazione esecutiva del cavidotto aereo, sia supportata da uno “Studio di compatibilità idrologica ed idraulica” che definisca gli accorgimenti tecnici utili ad assicurare che le opere in progetto non subiscano danni e non costituiscano un rischio per le persone, anche se esposte alla eventuale presenza d'acqua. Tale studio non dovrà essere trasmesso alla scrivente in quanto adempimento di una prescrizione tesa a definire modalità esecutive sito-specifiche;
- *le attività e gli interventi siano comunque tali da non peggiorare le condizioni di funzionalità idraulica né compromettere eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e/o mitigazione del rischio; resta inteso che, sia in fase di cantiere e sia in fase di esercizio della linea elettrica e*

delle opere connesse, questa Autorità di Bacino Distrettuale si ritiene sollevata da qualsivoglia responsabilità conseguente a danneggiamenti e/o disservizi che dovessero occorrere, anche accidentalmente, a seguito di potenziali fenomeni di allagamento nell'aree di intervento;

- si garantisca la sicurezza, evitando sia l'accumulo di materiale, sia qualsiasi altra forma di ostacolo al regolare deflusso delle acque;*
 - gli scavi siano tempestivamente richiusi e ripristinati a regola d'arte, evitando l'infiltrazione di acqua all'interno degli stessi sia durante i lavori e sia in fase di esercizio;*
 - il materiale di risulta, qualora non riutilizzato, sia conferito in ossequio alla normativa vigente materia."*
- **Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia:** nota prot. n. 28655 del 26/09/2024, acquisita al prot. 466882 pari data, con la quale "esprime parere favorevole alla realizzazione dell'intervento richiamato in oggetto, a condizione che, per l'attraversamento di che trattasi, codesta Società acquisisca, prima dell'esecuzione delle opere, l'autorizzazione prevista dal Regolamento Regionale n° 17/2013 in materia di uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia.

Si comunica inoltre che questo ufficio, preso atto della documentazione inoltrata e dell'ordine di esecuzione bonifico relativo al versamento degli oneri istruttori richiesti, ha espresso, per quanto di competenza, parere in linea tecnica favorevole alla realizzazione dell'intervento e ha proceduto, alla determinazione del canone annuo dovuto, così come previsto dal Regolamento Regionale Pugliese n.17 del 01 agosto 2013 e alla predisposizione della bozza del disciplinare.

Tale bozza sarà trasmessa a codesta Società contestualmente alla richiesta degli adempimenti necessari per il rilascio dell'autorizzazione cui si potrà dare corso soltanto ad avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica Regionale - cod. Id. JKDTOY4.

Il presente parere non costituisce autorizzazione ai sensi del R.R. 17/2013 che si concretizzerà soltanto con la registrazione del Disciplinare, da approvarsi con Delibera Commissariale e che dovrà essere firmato dalle parti".

Nota prot. n. 29822 del 08/10/2024, acquisita al prot. 487840 pari data, con la quale comunica che "si rileva che la nuova linea MT in cavo aereo AL 150 mmq interferisce con il Canale "Fiume Grande" sul quale questo Consorzio ha competenza. Con la presente, pertanto, si comunica per quanto di competenza, la fattibilità dell'intervento proposto a condizione che, per l'interferenza di che trattasi, la Società richiedente acquisisca, preliminarmente all'esecuzione delle opere, l'autorizzazione prevista dal RR n. 17/2023 in materia di uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della regione Puglia oltre al rispetto del R.D. 8 maggio 1904 n. 368. Tale autorizzazione sarà subordinata all'accettazione delle condizioni e delle prescrizioni di rito da rispettare nella fase esecutiva e di validità della stessa da inserire in apposito "Disciplinare" di autorizzazione comprendente il pagamento di un canone annuo."

Considerato che la Società, giusto verbale della Conferenza di Servizi del 25/10/2025, dichiarava la propria disponibilità alla predisposizione della bozza del disciplinare a valle del rilascio dell'autorizzazione unica, si prescrive prima dell'esecuzione delle opere di adempiere a quanto richiesto dal medesimo Consorzio.

- **Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali,** nota prot. n. 74559 del 17/10/2024, acquisita al prot. n. 507538 pari data, con le quali fornisce indicazioni in ordine alla verifica d'interferenza con i sistemi di trasporto pubblico ed impianti fissi in esercizio, come di seguito indicato:

"... solo nel caso in cui l'opera da realizzare o modificare sia interferente, come disposto dal D.P.R. 753/80, con sistemi di trasporto pubblico ad impianti fissi in esercizio, ovvero non risulti rispondente a quanto disposto dal Titolo III del D.P.R. 753/1980 "Disciplina delle separazioni delle proprietà laterali dalla sede ferroviaria e di altri servizi di trasporto, delle servitù e dell'attività di terzi in prossimità della sede ferroviaria ai fini della tutela della sicurezza dell'esercizio;

In particolare, se per la realizzazione dell'intervento in proposta non risultano rispettate le distanze prescritte dagli articoli dal 49 al 56 del DPR 753/80, e quindi deve essere prodotta una richiesta ex art. 60 del DPR medesimo, dovrà essere inviata a questo UOT di ANSFISA (tramite PEC) all'indirizzo ansfisa@pec.ansfisa.gov.it della specifica documentazione tecnica attestante il rispetto della normativa di settore, corredata del parere favorevole dell'esercente dell'impianto di trasporto pubblico interessato. Tutti gli elaborati tecnici dovranno essere regolarmente sottoscritti dal professionista incaricato della progettazione e dal Direttore dell'Esercizio dell'esercente della infrastruttura di trasporto. Si specifica altresì che qualora l'intervento in esame comporti invece la realizzazione di opere ed impianti con posa di opere, condotte (convoglianti liquidi, gas o sostanze solide minute, polverulente, pastose o in sospensione in veicolo fluido) o canali in attraversamento e/o parallelismo ai sensi dell'art. 58 del DPR 753/80 occorrerà invece tener conto delle disposizioni previste dal DM n.137 del 4 aprile 2014 "Norme tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto" con caratteristiche tecniche rispondenti alle indicazioni riportate al punto 8 del relativo Allegato A. Nell'occasione si segnala altresì che ("Nel caso in cui, per particolari motivi, risulti tecnicamente impossibile attenersi alle disposizioni tecniche di cui all'Allegato «A»."

Considerato che la Società, giusto verbale della Conferenza di Servizi del 25/10/2025, dichiarava l'assenza di interferenza con la rete ferroviaria e con le strade e/o autostrade della rete nazionale, si ritiene assolto, da parte della Società, l'obbligo di effettuare la suddetta verifica.

- **ARPA Puglia**, nota prot. n. 0076526 del 21/10/2024, acquisita al prot. n. 513093 pari data, con la quale trasmette il precedente parere prot. n. 44952 del 28/05/2024, acquisito al prot. n. 253037 pari data, in cui osserva che:

"[...] l'impianto proposto ed esaminato da parte di questa Agenzia non rientra nella definizione di "agrivoltaico", ma bensì di un impianto fotovoltaico con misure di mitigazione, in quanto, non soddisfa quanto previsto da Linee Guida del M.I.TE.

Pertanto le misure di mitigazione proposte dal proponente risultano insufficienti (vedasi punto 1 del presente parere per impatti cumulativi).

Inoltre, si rappresenta che il progetto, risulta carente di alcuni aspetti come, ad esempio, i sistemi di monitoraggio che consentono di verificare l'impatto sulle colture, il bilancio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità dell'attività agricola presente.

3) Manca specifica relazione in merito all'interferenza dovuta alla presenza dei pannelli fotovoltaici (compresa la normale manutenzione) e le pratiche colturali (sia per la presenza di trattrici e macchine operatrici);

4) Non è stato relazionato in merito agli impatti ambientali relativi al cavidotto di connessione tra l'impianto e la stazione elettrica.

5) il PMA fornito risulta essere generico e non determinato sul contesto in cui si dovrebbe realizzare il progetto in oggetto [...].

Inoltre, si segnalano le seguenti criticità che andrebbero approfondite da parte del Proponente:

23 non è stato predisposto un idoneo elaborato dove specificare quali siano le modalità di pulizia dei pannelli oltre alle sostanze, i prodotti chimici e i mezzi eventualmente adoperati (se si intende utilizzare preferibilmente acqua di recupero delle precipitazioni atmosferiche che, prodotti ecocompatibili, ecc.);

24 sono assenti informazioni circa le operazioni di diserbo, le quali devono essere effettuate esclusivamente mediante attrezzature meccaniche;

25 non è stato previsto un monitoraggio dell'ambiente idrico, né delle acque superficiali che percorrono i canali episodici adiacenti le aree dell'impianto, né delle acque sotterranee;

26 non è chiaro se sia stato previsto un sistema di recupero e raccolta e stoccaggio delle acque meteoriche ricadenti sui pannelli;

27 non sono altresì esplicitate le operazioni di approvvigionamento idrico e gestione delle acque;

Si rammenta che la realizzazione dell'impianto deve risultare per il terreno che lo ospita meno invasiva possibile e nel caso in esame, dopo le operazioni di montaggio, il terreno dovrà essere riportato alla

sua naturalità permettendo l'assorbimento delle acque piovane ed il naturale deflusso delle stesse. Pertanto, deve essere presentato un programma di minimizzazione degli impatti, compatibile con la gestione dell'impianto, definendo la natura delle strade interne ed esterne con relativa ottimizzazione dei percorsi, il trattamento dello sfato superficiale del terreno e modalità di coltivazione e diserbo, costituzione delle aree al servizio dell'impianto (parcheggi, piazzole, ecc.), costituzione dei supporti di sostegno delle cabine prefabbricate."

Questa Sezione, preso atto delle controdeduzioni formulate dalla Società nel corso della Conferenza di Servizi del 25/10/2025, e sulla scorta della documentazione di progetto e degli ulteriori pareri in atti ha ritenuto di poter concludere positivamente il procedimento finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i., per la costruzione e l'esercizio con prescrizioni di un impianto fotovoltaico.

- **Comune di Brindisi**, nota congiunta prot. n. 109188 del 23/10/2024, acquista al prot. n. 522937 del 24/10/2024, con la quale riporta i contenuti dei pareri dei Servizi comunali interessati dal procedimento, come di seguito indicato, allegando altresì le comunicazioni di riferimento richiamate:

" [...] Nota Settore Pianificazione e gestione del Territorio [...] Parere negativo alla realizzazione dell'intervento

[...] Nota del Settore AMBIENTE [...] parere negativo alla realizzazione dell'intervento

[...] Nota del Settore Paesaggio [...]

Parere paesaggistico

Si rappresenta che il procedimento paesaggistico non è delegato a questo Ente come da disposizione dell'art.7 della L.20/2009 - Norme per la pianificazione paesaggistica aggiornata l.r. n. 33/2015, "Norma interpretativa alla legge 7 ottobre 2009, n. 20" art.7. [...]

Si rimanda alla comunicazione del Settore Paesaggio Prot. Gen. n. 1090005 del 24/10/2024, che si allega come parte integrate e sostanziale [...]

Contributo Paesaggistico istruttorio

[...] Gli interventi proposti contrasterebbero con le previsioni del PPTR per gli aspetti paesaggistici di compatibilità con il P.P.T.R. in quanto l'impianto, risulterebbe nel complesso in contrasto con quanto previsto dalla Sezione C2 delta Scheda D'Ambito della Campagna Brindisina, nei suoi obiettivi di quality e nella normativa d'uso e comporta pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi [...]

- **Comune di Brindisi, Settore Urbanistica e Gestione del Territorio, Servizio Pianificazione**, prot. 114954 del 26/10/2023, rimanda al precedente parere trasmesso con nota prot. 109562 del 13/10/2023, e *"Ulteriormente, si evidenzia che il parere di competenza del Settore Urbanistica e Gestione del Territorio, è riferito esclusivamente al carattere urbanistico. Difatti, la variante di adeguamento del PRG di Brindisi al PUTT/P della Regione Puglia, approvata con DGR n. 1885 del 27 ottobre 2015, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 56/1980 e dell'art. 5.06 delle NTA del PUTT/P, e, pertanto, ha valore di variante propriamente urbanistica del PRG comunale. A conferma di quanto riportato, nella Delibera di Giunta Regionale n. 1885 del 27 ottobre 2015, mentre al punto 3 sono descritti gli aspetti paesaggistici, al punto 4, che si riporta testualmente di seguito, sono riportati gli aspetti urbanistici legati all'approvazione:*

"4.Aspetti urbanistici

Gli aspetti urbanistici relativi alla Variante di adeguamento del PRG di Brindisi al PUTT/P riguardano specificamente:

- a. Il recepimento e implementazione delle tutele paesaggistiche in ragione di conoscenze di maggior dettaglio con rimodulazione degli Ambiti Territoriali Estesi e ridefinizione delle aree di pertinenza ad aree annesse degli Ambiti Territoriali Distinti.*

Si prende atto che la Variante in questione non comporta alcuna modifica delle destinazioni urbanistiche di zona del PRG attualmente vigente".

- **Comune di Brindisi, Settore Urbanistica e Gestione del Territorio, Servizio Pianificazione**, prot. 109562 del 13/10/2023, con il quale esprime parere “riferito esclusivamente al carattere urbanistico” non favorevole evidenziando i motivi ostativi che potevano essere superati mediante:
- *Modifica del layout dell’impianto fotovoltaico, nel rispetto delle prescrizioni di base dell’art. 3.08 delle NTA PUTT/p;*
- *Modifica della recinzione e della viabilità interna, nel rispetto delle prescrizioni di base dell’art. 3.08 delle NTA PUTT/p;*
- *Delocalizzazione della cabina di consegna, nel rispetto delle prescrizioni di base dell’art. 3.08 delle NTA PUTT/p.”*
- **Comune di Brindisi, IX Ripartizione Assetto del Territorio - Sezione Urbanistica**, prot. 1077 del 20/10/2021, con il quale conferma parere urbanistico espresso con nota prot. n. 2798 del 12/01/2021.
- **Comune di Brindisi, IX Ripartizione Assetto del Territorio - Sezione Urbanistica**, prot. n. 2798 del 12/01/2021.
- **Comune di Brindisi, Settore n. 7 – Paesaggio e Demanio Costiero**, nota n. 109005 del 24/10/2024, acquisita al prot. n. 521665 pari data, con la quale:

“[...] In merito alle competenze, in materia paesaggistica, delegate a questo Ente, si espone quanto segue che:

- 1) le aree dell’intervento non risultano comprendere Beni Paesaggistici (B.P.) per cui è richiesta l’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del D.Lgs n.42/2004 e s.m.i.;*
- 2) le aree dell’intervento non risultano comprendere Ulteriori Contesti Paesaggistici (U.C.P.) come individuati nell’art.38 co. 3.1 delle NTA del vigente P.P.T.R. per cui è richiesta il provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui articoli 89 e 91 delle NTA del PPTR.*
- 3) dalla documentazione, agli atti di questo ufficio, non risulta che l’intervento sia assoggettato a procedura di VIA, nazionale e/o regionale, nonché a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, procedimenti che qualificherebbero l’intervento come di “rilevante trasformazione del paesaggio” prerogativa per acquisire il procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica ovunque siano localizzate.*

In merito al precedente punto 3) si rileva che dal verbale della Conferenza di Servizi del 05/06/2024 trasmesso dalla stessa Sezione Transizione Energetica della Regione Puglia – Protocollo N.0360464/2024 del 16/07/2024 (in atti al Comune di Brindisi Prot. Gen. n. 0073795/2024 del 16/07/2024) la Società COLUMNS ENERGY S.p.A. ha indicato che: <<...in relazione alla compatibilità paesaggistica...Il Consiglio di Stato ha evidenziato che “il Progetto in esame non ricade sotto alcun vincolo paesaggistico”. Pertanto, tenuto conto dell’esenzione da procedura ambientale e dell’insussistenza di vincoli nelle aree di intervento, la società ritiene che non sia necessario acquisire un parere di compatibilità paesaggistica”>>.

*Si rileva, inoltre, che dalla relazione paesaggistica (rev. 01/2021) redatta, ai sensi del D.P.C.M. del 12 dicembre 2005, dallo studio MAYA ENGINEERING SRLS, indicata come: “...analisi utile sia nei casi obbligatori di verifica di compatibilità paesaggistica di interventi che interessano aree e beni soggetti a tutela diretta dal Codice (anche ai fini dell’ottenimento dell’Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’Art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e sia ai fini della verifica della compatibilità generale di opere di trasformazione potenziale che interessano qualunque tipo di paesaggio...”, viene inoltre affermato che “... **A prescindere dalla sussistenza di Beni Paesaggistici presenti nell’area e dall’applicazione o meno del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e del PPTR, l’intervento rientra tra le opere e interventi di grande impegno territoriale**, così come definite al Punto 4 dell’Allegato Tecnico del D.P.C.M. 12/12/2005, per i quali va comunque verificata la compatibilità paesaggistica. In particolare, l’intervento è ricompreso tra le opere di carattere aerale (punto 4.1) in quanto ricadente nella tipologia “Impianti per la produzione energetica, di termovalorizzazione, di stoccaggio.” **Lo stesso P.P.T.R. (Piano Paesaggistico Territoriale Regionale) considera l’intervento “di rilevante trasformazione”***

ai sensi dell'art.89 della NTA (Norme Tecniche di Attuazione) del Piano, in quanto assoggettato a procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, sia pure per scelta metodologica e preliminare operata dal Committente....”.

Per tutto quanto sopra rappresentato, si chiede alla Regione Puglia indicazioni sulla base di quale procedimento paesaggistico il Comune di Brindisi debba valutare la coerenza dell'intervento rispetto alle tutele paesaggistiche del vigente P.P.T.R.”.

Si comunica, che qualora la Società COLUMNS ENERGY S.p.A. ritenga necessario di dover attivare il procedimento paesaggistico, la modulistica è reperibile dal sito istituzionale del Comune di Brindisi <http://www.comune.brindisi.it/brindisi/zf/index.php/modulistica> mentre la verifica cartografica dal sito istituzionale del Servizio Funzioni Regionali delegate <http://www.brindisiwebgis.it/>. Al fine dell'avvio dell'iter istruttorio paesaggistico è necessario che l'istanza sia corredata di attestazione dell'avvenuto versamento degli oneri istruttori (comma 2 dell'art.10 bis della l.r. n.20/2009) e diritti di segreteria.

- **Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari generali e Infrastrutture, Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture, Servizio Autorità idraulica**, nota prot. n. 521742 del 24/10/2024, acquisita al prot. n. 521837 pari data;

“[...] Dall'esame della documentazione presente nel succitato link, si evidenzia che il cavidotto MT, interferisce con elementi del reticolo idrografico della Carta idrogeomorfologica della Regione Puglia (approvata con Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 48 del 30/11/2009 e recepita con D.G.R. della Puglia n. 176 del 16/02/2015).

I predetti reticoli attraversati risultano in gestione al Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia (Arneo) territorialmente competente, così come riportato nel documento programmatico del Piano Generale di Bonifica adottato dalla Giunta Regionale con propria Deliberazione n. 42/2023 reperibile al seguente link (<https://www.regione.puglia.it/web/agricoltura/irrigazione-e-bonifica>).

Non sussistendo competenze specifiche di questa Sezione, pertanto, si suggerisce di coinvolgere il ridetto Consorzio di Bonifica, quale Autorità amministrativa competente in materia di polizia idraulica per le aste idrografiche in gestione, ai sensi della L.R. n. 4/2012.”

Con riferimento al coinvolgimento del Consorzio di Bonifica, si prende atto del parere con prescrizioni espresso dal Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia prot. n. 29822 dell'8/10/2024 richiamato in atti.

- **Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Sezione Opere Pubbliche, Servizio Gestione Opere Pubbliche**, con nota protocollo n. 91823 del 20/02/2025, richiama la nota circolare prot. n. 20742 del 16/11/2023, recante l'elenco puntuale degli elaborati afferenti il procedimento espropriativo, e la Determinazione Dirigenziale n. 762 del 09/10/2024 con la quale “è stata approvata la seguente documentazione:

- modulo per la “Dichiarazione di manleva”;
- modulo per l’“Istanza di delega all'esercizio dei poteri espropriativi”, utilizzabile dalle Società proponenti che intendono richiedere la delega all'esercizio dei poteri espropriativi ex art. 6 co. 9-bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii.;
- documentorecante le “Indicazioni operative per Società proponenti opere di pubblico interesse” reperibile, da parte delle Società proponenti, sul sito istituzionale della Regione Puglia all'interno del portale tematico “Territorio, mobilità e Infrastrutture”, Sezione Tematica “Opere Pubbliche e Infrastrutture”, pagina di approfondimento “Autorità Espropriante” di cui al seguente link: https://www.regione.puglia.it/web/territorio-mobilita-e-infrastrutture/autorita%20espropriante?_back_url=%2Fweb%2Fgest%2Fricerca%3Fq%3Dordinanza%2Bn%2B240%26modified%3Dpast-month%26delta%3D60”.

CONSIDERATO CHE, con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità si evidenzia quanto segue:

- questa Sezione, con la nota prot. n. 84116 del 17/02/2025 invitava la Regione Puglia – Servizio Gestione

Opere Pubbliche, a voler fornire il proprio contributo istruttorio al fine di consentire alla scrivente Sezione di poter provvedere alle incombenze inerenti alla "Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità" ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L.R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

- Il Servizio Gestione Opere Pubbliche, con nota protocollo n. 91823 del 20/02/2025, richiama la nota circolare prot. n. 20742 del 16/11/2023, recante l'elenco puntuale degli elaborati afferenti il procedimento espropriativo, e la Determinazione Dirigenziale n. 762 del 09/10/2024.
- Questa Sezione provvedeva a trasmettere propria nota di *"Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alla ditta catastale in indirizzo proprietaria dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità"* con prot. nn. 92716/2025, 92726/2025, 92733/2025, 92739/2025, 92743/2025, 92746/2025, 92749/2025, 92754/2025, 92756/2025, 92763/2025, 92769/2025 del 20/02/2025, prot. n. 0093964/2025 del 21/02/2025 e prot. n. 143325 del 19/03/2025 .
- Alcune delle ditte catastali interessate dal progetto in questione, con nota acquisita al prot. n. 0206126 del 17/04/2025, trasmettevano a questa Sezione la diffida e messa in mora riferita alla procedura espropriativa.
- Questa Sezione, con nota prot.n. 0217851 del 28/04/2025 trasmetteva alla Società e a quanti altri interessati, la nota di cui al prot.n. 0206126 del 17/04/2025 inerente alle osservazioni di alcune ditte catastali in ordine alla procedura finalizzata all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, cui la Società riscontrava con nota acquisita al prot. n. 265320 del 19/05/2025.
- Una ditta catastale interessata dal progetto in questione, con nota acquisita al prot.n. 0240428 del 07/05/2025, trasmetteva a questa Sezione la "contestazione avvio procedura di esproprio relativa alla costruzione ed esercizio" dell'impianto di questione e relativa ai terreni identificati al catasto al Foglio 153, particelle n.486, 489 e 492 del Comune di Brindisi esprimendo formalmente la propria contestazione in merito all'avvio della procedura di esproprio riguardante i suddetti terreni.
- Questa Sezione, con nota prot.n. 0249127 del 12/05/2025 trasmetteva alla Società e a quanti altri interessati, la nota di opposizione prot.n. 0240428 del 07/05/2025 sopra richiamata, cui la Società riscontrava, con nota acquisita al prot. n. 0249213 del 12/05/2025 e successiva nota acquisita al prot. n. 0273071 22/05/2025, fornendo le controdeduzioni alle osservazioni giunte in merito alla procedura finalizzata all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.

Con riferimento alle opere di connessione (Codice di rintracciabilità: **222171758** E-Distribuzione):

- in data 20/09/2019 prot. n. 416299 la E-Distribuzione S.p.A. ha comunicato alla Alta Energia s.r.l. il preventivo di connessione elaborato secondo le seguenti condizioni:
- potenza in immissione richiesta (art. 1.1,dd del TICA) 5990 kW;
- potenza massima in immissione con connessione nel punto della rete indicato dal richiedente (art. 6.4 del TICA) 5990 kW;
- potenza nominale dell'impianto di produzione 5990 kW;
- potenza ai fini della connessione 5990 kW;
- in data 22/11/2019 la Alta Energia s.r.l. ha accettato la STM suddetta;
- in data 22/03/2021 con lettera prot. 1121986, E-Distribuzione S.p.A. ha comunicato alla Columns Energy s.p.a. l'**esito positivo** della voltura della pratica 222171758 per la connessione dell'impianto di produzione sito in Masseria Maffei , SN - Brindisi (BR), POD IT001E744219086 , con potenza in immissione richiesta di 5990 kW.
- in data 10/12/2021 la Columns Energy s.p.a ha fatto richiesta a E-Distribuzione S.p.A. di modifica del preventivo di connessione elaborato secondo le seguenti condizioni:
- potenza in immissione richiesta (art. 1.1,dd del TICA) 5980 kW;

- potenza massima in immissione con connessione nel punto della rete indicato dal richiedente (art. 6.4 del TICA) 5980 kW;
- potenza nominale dell'impianto di produzione 5980 kW;
- potenza ai fini della connessione 5980 kW;
- in data 07/03/2022 con lettera prot. 1898607, E-Distribuzione S.p.A. ha comunicato alla Columns Energy s.p.a il preventivo di connessione e la STM con i seguenti dati identificativi:
- punto di connessione dell'impianto in oggetto alla rete MT con tensione nominale 20000 V ed identificato con il codice di rintracciabilità della richiesta 222171758;
- Indirizzo: Masseria Maffei, SN - Brindisi
- Comune: Brindisi 72100 (BR)
- codice POD: IT001E744219086 (Art. 37, c.1, Delibera 111/06),
- codice presa: 7404118400010
- codice fornitura: 744219086.
- in data 07/05/2022 la Columns Energy s.p.a. ha accettato la STM suddetta dichiarando di non avvalersi della facoltà di realizzare in proprio l'impianto di connessione;
- in data 12/09/2025 con lettera prot. 8229740, E-Distribuzione S.p.A. ha comunicato alla SOLAR ENERGY AEPV10 l'**esito positivo** della voltura della pratica 222171758 per la connessione dell'impianto di produzione sito in Masseria Maffei, SN - Brindisi (BR), POD IT001E744219086 , con potenza in immissione richiesta di 5980 kW, acquisita al prot. n. 493257 del 12/09/2025.

Con riferimento alla verifica di interferenza dell'impianto con ostacoli e pericoli per la navigazione aerea, come definite dal regolamento ENAC, la Società ha depositato sul portale regionale "Sistema Puglia" una asseverazione di non interferenza del 06/04/2021; questo Ufficio, pertanto, ritiene assolto l'obbligo della Società di effettuare la suddetta verifica.

Con riferimento alla verifica di interferenza con linee ferroviarie, la Società ha depositato sul portale regionale "Sistema Puglia" una dichiarazione di non interferenza del 31/03/2021 trasmessa alle Ferrovie del Sud Est; questo Ufficio, pertanto, ritiene assolto l'obbligo della Società di effettuare la suddetta verifica.[FC1]

Con riferimento alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022:

- il Comune di Brindisi, con nota prot. n. 109188 del 23/10/2024, acquista al prot. n. 522937 del 24/10/2024, trasmetteva lo schema di convenzione approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 374 del 21/11/2023;
- la Società, con nota acquisita al prot.n. 0509403 del 17/10/2024, ha trasmesso al Comune di Brindisi l'Allegato alla Deliberazione G.C.n. 374 del 21/11/2023 con le proposte di revisione e l'importo del contributo economico proposto.

CONSIDERATO CHE la Società, con comunicazione acquisita agli atti dell'ufficio al prot. n. 0658782 del 21/11/2025, ha comunicato di aver depositato sul portale telematico Sistema Puglia:

- il progetto definitivo, adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi e riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione "adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi";
- ai sensi e per gli effetti del c. 4-bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., evidenza della piena ed effettiva disponibilità dell'area su cui si andrà a realizzare l'impianto;
- un'asseverazione, resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, circa la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
- una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della società si è impegnato a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;

- una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato ha attestato che in nessuna area dell'impianto vi è la presenza di ulivi dichiarati "monumentali" ai sensi della L.R. 14/2007;
- una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il tecnico abilitato ha attestato che _ *"il progetto esecutivo relativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica da 6,60 MWp da realizzarsi nel territorio del Comune di Brindisi (BR) , con relative opere di connessione alla RTN di E-Distribuzione, non interessa produzioni agricole che danno origine ai prodotti con riconoscimento I.G.P., I.G.T., D.O.C. e D.O.P."*;
- dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa all'assenza delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 con l'indicazione dei familiari conviventi resa da tutti i soggetti previsti dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti);
- documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l'espresso impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- ai sensi dell'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo", il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso decreto, nonché il piano di gestione dei rifiuti in fase esecutiva.

La Società, inoltre:

- ha ottemperato a quanto previsto dalla D.G.R. 19 dicembre 2022, n. 1901, relativo agli oneri per monitoraggio mediante versamento a favore della Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Transizione Energetica, e per l'accertamento della regolare esecuzione delle opere";
 - ha depositato quietanza del versamento F24 di tipo ordinario; Sezione Erario, Codice tributo 1552, per i diritti di registrazione dell'Atto Unilaterale d'obbligo digitale al momento della sottoscrizione dello stesso;
 - ha preso atto dei contenuti della nota prot. n. 529324 del 30/09/2025 con cui questa Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di **poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni sopra elencate e a ogni altra indicazione e condizione fornita con i pareri in atti, che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione di Autorizzazione Unica, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto, richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 *"Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica"*, per la quale si richiedeva evidenza dell'impegno a fornire compensazioni a favore delle amministrazioni comunali interessate dall'intervento;
 - in data 17/12/2025 ha sottoscritto, nei confronti della Regione Puglia, l'Atto unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010; trasmesso con nota prot.n. 575960 del 15/10/2025 al Servizio Contratti e Programmazione Acquisiti, repertoriato al numero 027062 del 17/12/2025;
 - il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto allorquando controfirmato, in modalità digitale, dalla Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili;
 - ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
1. Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
 2. Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
 3. Comunicazione di informativa antimafia PR_BZUTG_Ingresso_0062595_20251210, fatto salvo che il presente provvedimento comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011,

per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di sopravvenuta positività dell'informativa antimafia.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Risultano soddisfatti i presupposti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii, con tutte le prescrizioni e condizioni richiamate in narrativa, per la costruzione e l'esercizio di:

- di un impianto fotovoltaico di potenza nominale prevista pari a 6,60 MWp in DC e 5,98 MW in AC, e delle relative opere e infrastrutture connesse ricadenti nel comune di Brindisi (BR);
- opere ed infrastrutture di connessione alla RTN di E-Distribuzione tramite realizzazione di una nuova cabina di consegna collegata in antenna da cabina primaria AT/MT SAN PAOLO CP.

Tale soluzione di connessione prevede la realizzazione di:

- n.3 cabine di campo;
- n.1 cabina di consegna connessa in antenna;
- cavo interrato 185mm²;
- cavo aereo 150 mm²
- Le opere ed infrastrutture strettamente connesse e funzionali alle precedenti (codice pratica 222171758 gestore di rete E-Distribuzione S.p.A.).

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato condotto nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

La sottoscritta attesta, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Funzionario Istruttore

Arch. Adriano Maldera

Valutazione di impatto di genere: neutro.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003, rilasciata *ex lege* su istanza di parte.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA

VISTI E RICHIAMATI:

- gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l'art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii., *“Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”*;
- la D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (Burp n. 159 del 19/10/2010): *buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile*.
- la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010, approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;
- il R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012 nel cui ambito d’applicazione rientra l’istanza in oggetto.
- la D.D. del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo 3 gennaio 2011, n. 1: *“Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - DGR n. 3029 del 30.12.2010 - Approvazione delle “Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell’Autorizzazione Unica” e delle “Linee Guida Procedura Telematica”*.
- il Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla *“protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”* e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);
- la D.G.R. 07.12.2020 n. 1974 con cui è stato approvato l’Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato *“modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0”*;
- il D.P.G.R. 22/01/2021 n. 22 *“Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”*;
- il D.P.G.R. 10/02/2021 n. 45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo *“MAIA 2.0”*;
- la D.G.R. 22/07/2021 n. 1204 *“D.G.R. 1974/2020 ‘Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0’. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 ‘Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale’. Aggiornamento Allegato B)”*;
- la D.G.R. 28/07/2021 n. 1289 *“Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento”*;
- la D.G.R. 30/09/2021 n. 1576 *“Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n. 22”*;
- la L.R. 11/2001 applicabile *ratione temporis*, oggi sostituita da L.R. 26 del 7.11.2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali a norma del Codice dell’Ambiente;
- la DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 *“Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo”*;
- la L.R. 28/2022 e s.m.i *“Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”*, per cui possono essere previste misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale a carico dei proponenti, dei produttori, dei vettori e dei gestori di impianti e infrastrutture energetiche sul territorio pugliese,
- la Deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2010, n. 2084 *“buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile”*;
- la D.G.R. del 3 luglio 2023, n. 938 recante *“D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati”*;
- la DGR 17 luglio 2023, n. 997 *“Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia”*;
- il DL n. 63/2024, convertito in Legge 12 luglio 2024 n. 101, recante disposizioni urgenti per le imprese

agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale; le limitazioni riferite all'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra (rif. art.5) non si applicano ai progetti per i quali sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi;

- la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale";
- il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118"; non applicabile *ratione temporis* al procedimento di cui si tratta, al quale continua ad applicarsi la disciplina previgente, in particolare il D Lgs 387/2003 e ss.mm.ii.

VERIFICATO CHE:

sussistono le condizioni di cui all'art. 12 c. 3 del D.Lgs. 387/2003 poiché, in particolare:

- con riferimento alla **compatibilità ambientale**, con nota prot.n.40555 del 7/12/2023, acquisita al prot. n. 15549 pari data, la Provincia di Brindisi riscontrava la nota sopra citata dichiarando che *"il proponente, con nota in atti al prot. n. 30962 del 20/09/2023, ha dichiarato che il progetto è localizzato in un'area qualificata come idonea ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-quater, del d.lgs. n. 199/2021"*.
- Con nota acquisita al prot.n. 15577 del 7/12/2023, la Società proponente dichiarava che, *"come accertato dal Consiglio di Stato, il Progetto ricade in area idonea e, allo stesso tempo, risulta addirittura al di fuori delle aree non idonee. Con la conseguenza per cui la compatibilità ambientale deriva direttamente dalla legge, essendo escluso dal procedimento di VIA secondo una precisa scelta compiuta a monte dal Legislatore."*
- Le disposizioni normative richiamate rivengono dall'articolo 47 del D.L. 13/2023, e nello specifico al comma 1-bis (introdotto in sede di conversione dalla L. 41/2023), che disciplina le esenzioni dalle valutazioni ambientali per specifici progetti in aree idonee;
- con riferimento alla compatibilità paesaggistica, il Comune di Brindisi Settore n. 7 – Paesaggio e Demanio Costiero, con nota n. 109005 del 24/10/2024 dichiarava che:

1. le aree dell'intervento non risultano comprendere Beni Paesaggistici (B.P.) per cui è richiesta l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs n.42/2004 e s.m.i.;

2. le aree dell'intervento non risultano comprendere Ulteriori Contesti Paesaggistici (U.C.P.) come individuati nell'art.38 co. 3.1 delle NTA del vigente P.P.T.R. per cui è richiesta il provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui agli articoli 89 e 91 delle NTA del PPTR.

- il D.L. 63/2024, c.d. "Decreto Agricoltura" (e il D.L. 175/2025) ha introdotto restrizioni severe per il fotovoltaico in zona agricola, imponendo di norma l'uso di impianti agrivoltaici che preservino la continuità colturale (moduli elevati da terra). Tuttavia, queste limitazioni **non si applicano** ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore delle norme restrittive, sia stata già avviata una procedura amministrativa (compresa quella di valutazione ambientale, ove necessaria) per l'ottenimento dei titoli;
- la comunicazione, prot. 529324 del 30/09/2025, con la quale questa Sezione Transizione Energetica ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di **poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni in atti da ritenersi parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto.

DATO ATTO CHE:

- con D.G.R. 1944 del 21/12/2023 è stato individuato l'ing. Francesco Corvace quale Dirigente della Sezione

Transizione Energetica nella quale è incardinato il procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica, per il quale riveste ruolo di Responsabile del Procedimento ex Legge 241/90 e ss.mm.ii.;

- in capo al Responsabile del presente atto e agli altri estensori firmatari non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6-bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012;

VISTO l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto dalla **Solar Energy AEPV10 S.r.l.** in data 17/12/2025;

FATTI SALVI gli obblighi in capo alla Società Proponente e, specificamente:

- ai sensi dell'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, "**Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo**", la Società **Solar Energy AEPV10 S.r.l.** deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso decreto, nonché il piano di gestione dei rifiuti;
- provvedere alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022 come richiamato negli atti istruttori;
- considerato che l'integrazione agricola è parte integrante della soluzione progettuale proposta, provvedere all'esercizio integrato della produzione energetica e di quella colturale del sito interessato dalle opere, per tutto il periodo di esercizio dell'impianto;

Precisato che

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

DETERMINA

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 529324/2025 del 30/09/2025 con la quale la Sezione Transizione Energetica nella persona del Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori curati dal funzionario istruttore e dal Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili, comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.

ART. 2)

Di provvedere al rilascio, alla **Solar Energy AEPV10 S.r.l.**, con sede in via Sebastian Altmann 9, Bolzano (BZ), P. IVA 03274620214, dell'Autorizzazione Unica, di cui ai commi 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e s.m.i., per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto fotovoltaico di potenza nominale prevista pari a 6,60 MWp in DC e 5,98 MW in AC, e delle relative opere e infrastrutture connesse ricadenti nel comune di Brindisi (BR);
- opere ed infrastrutture di connessione alla RTN di E-Distribuzione tramite realizzazione di una nuova cabina di consegna collegata in antenna da cabina primaria AT/MT SAN PAOLO CP(codice pratica 222171758 gestore di rete E-Distribuzione S.p.A.).

Tale soluzione di connessione prevede la realizzazione di:

- n.3 cabine di campo;
- n.1 cabina di consegna connessa in antenna;
- cavo interrato 185mm²;
- cavo aereo 150 mm²

- le opere ed infrastrutture strettamente connesse e funzionali alle precedenti

tutte ricadenti nel Comune di Brindisi.

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge n. 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza convocata nell'ambito del presente procedimento.

Tra le condizioni che vincolano l'efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente competenti, a norma dell'Allegato 2 del DM 10/09/2010, richiamate in atti del procedimento e nella narrativa del presente provvedimento, stabilite in Conferenza di Servizi decisoria e tali da consentire, qualora non già formalizzate e stipulate direttamente con le amministrazioni beneficiarie, la sottoscrizione del Protocollo di Intesa come da D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (BURP n. 159 del 19/10/2010), alla cui stipula è delegato dalla Giunta regionale il Dirigente al Servizio Assetto del Territorio, oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia. Anche nelle more di tale stipula ai sensi della deliberazione regionale, restano valide e vincolanti ai fini dell'efficacia del presente provvedimento.

ART. 4)

La **Solar Energy AEPV10 S.r.l.** nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico del Gestore della Rete.

Laddove le opere elettriche siano realizzate dal gestore di Rete, l'inizio e la durata dei relativi lavori decorreranno dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

Inoltre, con riguardo all'esercizio, si specifica che, viste anche le determinazioni del Dirigente della Sezione già Infrastrutture Energetiche e digitali n. 49 del 24/10/2016 e n. 71 del 30/11/2016), il presente titolo può coprire su richiesta tutto il periodo di incentivazione dell'energia prodotta da parte del GSE, ove applicabile e attivata a norma di legge, fino a 20 anni a partire dall'entrata in esercizio commerciale dell'impianto, purché quest'ultima intervenga entro e non oltre 18 mesi dalla data di fine dei lavori.

In assenza di evidenza all'autorità competente regionale della data di entrata in esercizio commerciale ai fini dell'applicazione del periodo precedente, resta l'accezione generale di esercizio dell'impianto ai fini del campo di applicazione del presente titolo autorizzativo.

Pertanto, il proponente è tenuto a comunicare a questo Servizio regionale, l'entrata in esercizio commerciale dell'impianto nei termini suddetti ai fini dell'automatica estensione della durata del titolo autorizzativo *ut supra*.

ART. 6)

Di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso e, di apporre, limitatamente a queste ultime (opere di connessione alla RTN), il vincolo preordinato all'esproprio, ove si renda necessario, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del

D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 7)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*, effettuata dalla Sezione Transizione Energetica con la nota n. 520914 del 25/09/2025.

ART. 8)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro 180 (centottanta) giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e dalla D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 *"Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo"*;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della dismissione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R. ovvero dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019 nonché D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 *"Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i.. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo"*.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al

paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 9)

Il termine di inizio dei lavori, per effetto dell'art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, convertito nella Legge n. 91/2022, è di mesi 36 (trentasei) dal rilascio della autorizzazione unica; quello per l'ultimazione dei lavori è di anni tre dall'inizio dei lavori conformemente all'art.15, c.2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di Autorizzazione Unica.

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi. Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207. La fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione non può essere svincolata prima di trenta giorni dal deposito del certificato ad esso relativo.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, il diritto della Regione ad escutere la fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto e il ripristino dello stato dei luoghi ex ante:

- a) mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- b) mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- c) mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto;
- d) mancato rispetto dell'esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nella Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate;
- e) esito sfavorevole del collaudo statico dei lavori e delle opere a tal fine collaudabili;
- f) emissione di provvedimenti interdittivi o aventi comunque l'effetto di limitare la capacità giuridica della società destinataria.

ART. 10)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, o di perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al proponente accertati nel corso del procedimento, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 11)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei

provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 12)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini

dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 13)

La Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

ART. 14)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

ART. 15)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da n. 42 fasciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:

all'Albo Telematico, ovvero

- nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it,
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso:
 - alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - alla Direzione amministrativa del Gabinetto del Presidente;
 - alla Segreteria Generale della Presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale – Servizio Contratti e Programmazione Acquisti, Ufficiale Rogante
- sarà trasmesso, per gli adempimenti consequenziali, ivi compreso il controllo di ottemperanza delle prescrizioni qualora disposte:
 - al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (DVA) e all'attenzione del CT VIA e della CT PNRR - PNIEC;
 - al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ex Divisione VIII - Sezione UNMIG dell'Italia meridionale;
 - al Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto;
 - al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), Div. VII - Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise;
 - al Ministero dell'Interno – Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brindisi;
 - al Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture- Sezione Opere pubbliche e infrastrutture della Regione Puglia:
 - Servizio Gestione Opere Pubbliche;
 - Servizio Autorità Idraulica;
 - Servizio Amministrazione Beni del demanio armentizio, ONC e Riforma fondiaria;
 - al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia:
 - Sezione Autorizzazioni Ambientali;

- Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
- Servizio Usi civici;
- Servizio Gestione Opere Pubbliche;
- al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali- Servizio Territoriale di Brindisi
- alla Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
- ad Arpa Puglia;
- alla Provincia di Brindisi;
- al Comune di Brindisi;
- al Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia;
- ad ANSFISA;
- ad AQP S.p.A.;
- all'ENAC;
- a SNAM Rete Gas S.p.A.;
- al GSE S.p.A.;
- a E-Distribuzione S.p.A.;
- a Innovapuglia S.p.A.;
- alla **Solar Energy AEPV10 S.r.l.**, in qualità di destinataria diretta del provvedimento.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Vista Proposta: Codice Cifra 159/DIR/2026/00010

Sottoscrittori Proposta:

- Istruttore Proposta e Responsabile Pubblicazione
Adriano Maldera

Firmato digitalmente da:

Istruttore Proposta e Responsabile Pubblicazione
Adriano Maldera

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica
Francesco Corvace

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO 29 gennaio 2026, n. 22 PR Puglia FESR-FSE+2021-2027. Priorità II Azione 2.13 - Sub Azione 2.13.1 D.D. n. 6 del 22/01/2025 Avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali di attuazione della Rete Ecologica Regionale. Approvazione graduatoria definitiva.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- gli articoli 4 e 5 della L. R. n. 7/1997;
- gli articoli 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;
- il D.lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- il D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”;
- l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici;
- il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e il successivo D. Lgs. n.101/2018 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016”;
- le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1, trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. AOO_175 N. 1875 del 28.05.2020;
- la D.G.R. n. 1518/2015 e il D.P.G.R. n. 443/2015 di adozione e approvazione del “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA”;
- la D.G.R. n. 1974 del 07.12.2020 di adozione della Macrostruttura del Modello Ambidestro della macchina amministrativa regionale denominato “MAIA 2.0”;
- il D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021 e ss.mm.ii. di adozione dell’atto di Alta Organizzazione denominato “MAIA 2.0”;
- il D.P.G.R. n. 263 del 10.08.2021 denominato “Attuazione modello Organizzativo “MAIA 2.0” adottato con Decreto n. 22/2021 e s.m.i. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”;
- il D.P.G.R. n. 487 del 22.12.2022 che ha ridefinito la competenza dei componenti della Giunta regionale in materia di “Paesaggio e Urbanistica, Pianificazione territoriale, Assetto del territorio”;
- la D.G.R. 15 settembre 2021 n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 recante “Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale”;
- la D.G.R. 21 maggio 2025, n. 637 Incarichi di Direttore di Dipartimento, Segretario Generale della Presidenza e Responsabile della Struttura Comunicazione Istituzionale: ulteriore proroga;
- la D.G.R. n. 1576 del 30.09.2021 di conferimento degli incarichi di Direzione delle Sezioni con decorrenza dal 01.11.2021 e la D.G.R. n. 1375 del 30.09.2025 con decorrenza dal 01.10.2025;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
- il principio di contabilità finanziaria relativo all’imputazione della spesa in base alla scadenza dell’obbligazione giuridica, di cui al punto 2 dell’Allegato n. 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- la Legge regionale 27 ottobre 2025, n. 18 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2026 e Bilancio pluriennale 2026-2028 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2026);
- la Legge regionale 27 ottobre 2025, n. 19 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2026 e pluriennale 2026-2028”;

- la D.G.R. n. 1818 del 19.11.2025 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2026 e pluriennale 2026-2028. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 223 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;

VISTI inoltre:

- il Reg. (UE) n. 1058/2021 relativo a Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e Fondo di coesione come modificato dal Reg. (UE) n. 2025/1914;
- il Reg. (UE) n. 1060/2021 recante disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus (FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- l’Accordo di Partenariato Italia 2021-2027 per l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei adottato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2022) 4787 final del 15 luglio 2022;
- la Deliberazione n. 556 del 27/04/2022 con cui la Giunta Regionale ha confermato quale Autorità di Gestione del PR Puglia FESR FSE+ 2021-2027 il Dirigente pro-tempore della Sezione Programmazione Unitaria, struttura afferente al Gabinetto del Presidente, affidando la funzione contabile ai sensi degli artt. 72 e 76 del Reg. 2021/1060, e quale Autorità di Audit il Dirigente pro-tempore del Servizio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie, struttura afferente alla Segreteria Generale della Presidenza;
- la Decisione di Esecuzione della Commissione n. 8461 del 17/11/22 di approvazione del Programma Regionale (di seguito PR) Puglia FESR-FSE+ 2021-2027
- la Deliberazione n. 1812 del 07/12/2022, con cui la Giunta Regionale ha preso atto della suddetta Decisione di Esecuzione ed ha dato mandato al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria di predisporre la proposta di Governance del PR Puglia FESR FSE+ 2021-2027, in coerenza con il Modello MAIA 2.0;
- la Deliberazione n. 603 del 03/05/2023, con cui la Giunta Regionale ha preso atto del documento *Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma Regionale FESR-FSE+ 2021-2027*, approvato in sede di Comitato di Sorveglianza nella riunione di insediamento del 09/03/2023, ai sensi dell’art 40 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1060/2021;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 811 del 17/06/2024 avente ad oggetto *Programma Regionale FESR-FSE+ 2021-2027. Metodologia e criteri di selezione delle operazioni approvati in sede di Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art 40 (2), lett. a) del Reg. (UE) n° 1060/2021. Presa d’atto modifiche*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 609 del 03/05/2023, recante *Programma Regionale FESR-FSE+. Governance del Programma: Approvazione delle Responsabilità di attuazione*, con la quale sono state individuate le Sezioni responsabili delle Azioni, tra cui la Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio titolare dell’Azione 2.13 *Interventi di infrastrutturazione verde del territorio*;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 17 giugno 2024, n. 813 avente ad oggetto *Programma Regionale FESR-FSE+ 2021-2027. Governance del Programma. Modifiche alla Deliberazione di Giunta Regionale n.609/2023*;
- la Determinazione della Sezione Programmazione Unitaria n. 177 del 31/10/2023 con cui sono state istituite le sub-Azioni afferenti alle Azione individuata nel Programma, rinviando con nota A00_165 n.9706 del 31.10.2023 alla successiva integrazione delle stesse;
- il D.P.G.R. n. 554 del 01/12/2023 con il quale è stato adottato l’Atto di organizzazione per l’attuazione del PR Puglia FESR-FSE+2021-2027;
- la Determinazione Dirigenziale della Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio n. 80 del 02/05/2024 di conferimento dell’incarico di Responsabilità delle seguenti Sub-Azioni, così come condivise con l’Autorità di Gestione ai fini della loro istituzione: 2.13.1 *Infrastrutturazione verde e potenziamento della continuità ecologica del territorio e della fascia costiera* e 2.13.2 *Infrastrutturazione verde e nature based solutions in ambito urbano e periurbano*;

- la Determinazione Dirigenziale n. 150 del 29/05/2024 della Sezione Programmazione Unitaria recante *PR Puglia FESR FSE+ 2021-2127 (CCI2021IT6FFPR002). Art. 69 del Reg. (UE) 2021/1060- Adozione del testo descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) e dei relativi allegati*;
- la Decisione C (2024) 6752 final del 26.9.2024 recante la modifica della Decisione di Esecuzione n. 8461 del 17/11/22 della Commissione relativa all'approvazione del Programma Regionale (di seguito PR) Puglia FESR-FSE+ 2021-2027;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 1501 del 11/11/2024 relativa alla Presa d'atto decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2024) 6752 e conseguente adeguamento del sistema di governance del PR Puglia FESR FSE+ 2021-2027;
- la Decisione di esecuzione della Commissione n. 1848 final del 20.3.2025 recante modifica della decisione di esecuzione C(2022) 8461 che approva il programma "Programma regionale Puglia FESR-FSE+ 2021-2027".

PREMESSO CHE:

- l'Azione 2.13 *Interventi di infrastrutturazione verde del territorio* costituisce una declinazione della Priorità II "Economia Verde" e del correlato Obiettivo specifico 2.7 del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 orientato a *Rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre tutte le forme di inquinamento*;
- l'Azione, come condiviso con l'Autorità di Gestione, è strutturata nelle seguenti sub Azioni: 2.13.1 *Infrastrutturazione verde e potenziamento della continuità ecologica del territorio e della fascia costiera* e 2.13.2 *Infrastrutturazione verde e nature based solutions in ambito urbano e periurbano*;
- con Deliberazione n. 1632 del 28.11.2024 la Giunta regionale, in esito all'incontro con il PES del 17 ottobre 2024, ha disposto di dare avvio all'Azione 2.13 *Interventi di infrastrutturazione verde del territorio* del PR Puglia FESR-FSE+2021-2027;
- con Determina Dirigenziale n. 6 del 22/01/2025 (pubblicata sul BURP n. 9 del 30-01-2025) è stato approvato a valere sulla sub Azione 2.13.1 **l'Avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali di attuazione della Rete Ecologica Regionale (di seguito anche Avviso pubblico RER)** destinato a Comuni, Province, Città metropolitana di Bari ed Enti gestori delle Aree naturali protette e dei Siti Rete Natura 2000, con una dotazione pari a € 5.500.00,00;
- ai sensi dell'art. 5.3 dell'Avviso il termine di scadenza per la presentazione delle candidature è stato fissato in 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P, dunque entro le ore 12:00 del 30 maggio 2025;
- con determina dirigenziale n. 65 del 14/04/2025 (pubblicata sul BURP n. 31 del 17-4-2025) è stata disposta la proroga dei termini di presentazione delle istanze di candidatura dell'**Avviso pubblico RER**, fissando la nuova scadenza alle ore 12:00 del 27 giugno 2025;
- con determinazione dirigenziale n. 103 del 09/07/2025 è stata istituita la Commissione di valutazione, ai sensi e per le finalità di cui al punto 6.1 dell'**Avviso pubblico RER** ex Determinazione Dirigenziale n. 6 del 22/01/2025;
- in data 16/07/2025 la Commissione di valutazione si è insediata, così come acclarato dal Verbale acquisito agli atti al Protocollo N. 0407090/2025 del 17/07/2025;
- in data 23/10/2025 sono stati acquisiti al Protocollo N.0595631/2025 del 23/10/2025 della Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio gli esiti dell'istruttoria condotta dalla Commissione di valutazione delle istanze relative all'Avviso pubblico RER;
- dai verbali risultano pervenute n. 35 istanze oggetto di verifica, oltre a due istanze erroneamente attribuite alla competenza della Commissione e per questo non oggetto verifica;
- con il verbale conclusivo del 15/10/2025 la Commissione di valutazione ha dettagliato l'esito della valutazione delle istanze pervenute allegando Schede di Ammissibilità formale, sostanziale e di Valutazione sostanziale e Proposte ammissibili in ordine decrescente di punteggio;
- con Determinazione Dirigenziale n. 173 del 29 ottobre 2025 (pubblicata sul BURP n. 97 del 4-12-2025) è stata approvata la graduatoria provvisoria dell'**Avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali**

di attuazione della rete ecologica regionale, composta dai seguenti elenchi:
proposte ammissibili e finanziabili in relazione alla vigente dotazione finanziaria PR Puglia 2021/2027 sub Azione 2.13.1, in ordine decrescente di punteggio;
proposte ammissibili e non finanziabili per esaurimento della dotazione attualmente disponibile, in ordine decrescente di punteggio;
proposte non ammesse per "non ammissibilità formale";
proposte non ammesse per "non ammissibilità sostanziale";
proposte non ammesse per valutazione tecnica inferiore alla soglia di sbarramento.

VERIFICATO che:

- ai sensi del punto 6.8 dell'**Avviso pubblico RER** *Entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione dell'Atto di approvazione della graduatoria provvisoria, i Soggetti interessati possono proporre istanza di riesame, presentando eventuali osservazioni alla Commissione di Valutazione per il tramite del Responsabile del Procedimento.*;
- il termine per la trasmissione delle istanze di riesame è scaduto in data 14 dicembre 2025, dieci giorni dopo la pubblicazione dell'Atto di approvazione della graduatoria provvisoria sul BURP n. 97 del 04.12.2025;
- entro tale termine agli atti della Sezione risultano pervenute 10 istanza di riesame;
- in data 07/01/2025 sono stati acquisiti al Protocollo N. 0722878/2025 della Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio i Verbali n. 10 del 17.12.2025 e n. 11 del e n. 18.12.2025, integrati con invio del 26/01/2026 acquisito al Prot. N. 0039444/2026, relativi all'istruttoria condotta dalla Commissione di valutazione in merito alle istanze di riesame, così come di seguito sintetizzata:

1) Comune di Bari (37)

Istanza di riesame: Prot. n. 0626626/2025 del 07.11.2025

Oggetto: Ammissibilità formale della proposta progettuale

Esito: NON ACCOLTA

2) Comune di Adelfia (9)

Istanza di riesame: Prot. n. 0628016/2025 del 07.11.2025

Oggetto: Valutazione sostanziale Criterio A.1 , Criterio A.2, Criterio B.1, Criterio C.1, Criterio D.1, Criterio D.2, Criterio E.1

Esito: NON ACCOLTA

3) Comune di Roseto Valfortore (10)

Istanza di riesame: Prot. n. 0628636/2025 del 07.11.2025

Oggetto: Valutazione sostanziale: Criterio A.1, Criterio A.2, Criterio B.1, Criterio C.1, Criterio D.1, Criterio D.2, Criterio E.1

Esito: PARZIALMENTE ACCOLTA Criterio D.2 (assegnato punteggio al criterio D.2.2)

4) Comune di Palagiano (28)

Istanza di riesame: Prot. n. 0631014/2025 del 10.11.2025

Oggetto: Valutazione sostanziale Criterio A.1, Criterio A.2, Criterio B.1, Criterio C.1, Criterio D.1, Criterio D.2 Criterio E.1

Esito: PARZIALMENTE ACCOLTA Criterio B.1 (assegnato punteggio al criterio B.1.3, invece che al criterio B.1.2)

5) Città Metropolitana di Bari (23)

Istanza di riesame: prot. N. 0640415/2025 del 13.11.2025, prot. N. 0672151/2025 del 28.11.2025

Oggetto: valutazione sostanziale Criterio b.1, Criterio c.1, Criterio d.1, Criterio d.2, Criterio e.1

Esito: PARZIALMENTE ACCOLTA criterio b.1 (assegnato punteggio al criterio b.1.3, invece che al criterio b.1.2)

6) Comune di Comune di Corato (35)

Istanza di riesame: Prot. n. 0663346/2025 del 25.11.2025

Oggetto: Ammissibilità formale della proposta progettuale

Esito: ACCOLTA la candidatura è stata ammessa alla fase di valutazione sostanziale e ha conseguito un punteggio di "50" punti.

7) PNR Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo (27)

Istanza di riesame: Prot. n. 0695419/2025 del 09.12.2025

Oggetto: Ammissibilità sostanziale della proposta progettuale

Esito: NON ACCOLTA

8) Comune di Bisceglie (38)

Istanza di riesame: Prot. n. 0703367/2025 del 12.12.2025

Oggetto: Mancata indicazione dell'istanza afferente al Comune di Bisceglie negli elenchi della graduatoria provvisoria

Esito: ACCOLTA: verificata la mancata istruttoria dell'istanza in sede di graduatoria provvisoria per mero errore materiale, si accerta la corretta ricezione dell'istanza e il soddisfacimento dei criteri di ammissibilità formale e sostanziale. La candidatura ha conseguito un punteggio di "30" punti, inferiore alla soglia di sbarramento.

9) Comune di Ugento (22)

Istanza di riesame: Prot. n. 0705502/2025 del 12.12.2025

Oggetto: Valutazione sostanziale Criterio E.1

Esito: NON ACCOLTA

10) Comune di San Severo (17)

Istanza di riesame: Prot. n. 0705507/2025 del 12.12.2025

Oggetto: Valutazione sostanziale Criterio D.2, Criterio E.1

Esito NON ACCOLTA

- con note del 19/01/2026 Prot.N.0025669-2026, Prot.N.0025686-2026, Prot.N.0025706-2026, Prot.N.0025723-2026, Prot.N.0025740-2026, Prot.N.0025749-2026, Prot.N.0025759-2026, Prot.N.0025777-2026, Prot.N.0025794-2026, Prot.N.0025808-2026, la Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio ha trasmesso ai rispettivi proponenti le risultanze motivate dell'istanza di riesame presentata;
- in esito alle valutazioni condotte, la Commissione ha dato atto nei Verbali n. 10 e 11, che risultano complessivamente pervenute 36 (trentasei) proposte progettuali oggetto di verifica in quanto afferenti all'Avviso RER, a fronte delle 35 (trentacinque) istanze verificate in sede di graduatoria provvisoria, accertando che per mero errore materiale non era stata verificata l'istanza di un proponente (n.38) e che a seguito delle osservazioni pervenute, la medesima Commissione ha verificato la corretta ricezione dell'istanza e il soddisfacimento dei criteri di ammissibilità formale e sostanziale ai fini della valutazione sostanziale, registrando un punteggio inferiore alla soglia di sbarramento;
- nei predetti verbali la Commissione ha confermato quanto indicato nella fase della graduatoria provvisoria, secondo cui due istanze (n.4; n.24) non sono state oggetto verifica in quanto erroneamente attribuite alla competenza della Commissione poiché non afferenti all'Avviso RER;
- con il verbale conclusivo n. 11 la Commissione ha aggiornato le valutazioni a seguito delle istanze di riesame presentate, dettagliando l'esito come segue:
 - proposte non ammesse per "non ammissibilità formale";
 - proposte non ammesse per "non ammissibilità sostanziale";
 - proposte non ammesse per valutazione tecnica inferiore alla soglia di sbarramento;
 - proposte ammissibili e finanziabili in relazione alla attuale dotazione finanziaria disponibile sul PR Puglia 2021/2027 Azione 2.13.1, in ordine decrescente di punteggio;
 - proposte ammissibili e non finanziabili per esaurimento fondi, in ordine decrescente di punteggi.
- ai sensi del punto 6.9 dell'Avviso "Entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla

pubblicazione sul BURP della graduatoria provvisoria, è adottato l'Atto Dirigenziale di approvazione della graduatoria definitiva, (...).”;

Ritenuto necessario, in adempimento alle disposizioni dell'**Avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali di attuazione della rete ecologica regionale** ex Determinazione Dirigenziale n. 6 del 22/01/2025, nel rispetto dell'esito istruttorio espresso dalla Commissione di valutazione e depositato agli atti di questa Sezione, approvare **la graduatoria definitiva** quale Allegato 1 del presente atto.

PRESO ATTO che il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze del Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio in forza di quanto disposto con D.P.G.R. n. 263 del 10.08.2021.

Esito Valutazione di impatto di Genere: neutro
Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196/2003 come
modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. lgs. n. 101/2018, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/11 E. SS.MM.II.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di approvare, con riferimento all' **Avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali di attuazione della rete ecologica regionale**, a valere sull' Azione 2.13 sub Azione 2.13.1 del PR Puglia FESR-FSE+2021-2027, la **graduatoria definitiva**, Allegato 1 del presente atto, che qui si intende integralmente riportato per farne parte integrante, composta dai seguenti elenchi:

1. **proposte ammesse a finanziamento** in relazione alla vigente dotazione finanziaria PR Puglia 2021/2027 sub Azione 2.13.1, in ordine decrescente di punteggio;
2. **proposte ammissibili e non finanziabili** per esaurimento della dotazione attualmente disponibile, in ordine decrescente di punteggio;
3. **proposte non ammesse** per “non ammissibilità formale”;
4. **proposte non ammesse** per “non ammissibilità sostanziale”;
5. **proposte non ammesse per valutazione tecnica inferiore** alla soglia di sbarramento.

Dare atto che ai sensi del punto 3.1 dell'Avviso la dotazione finanziaria stanziata “*potrà essere eventualmente integrata, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse derivanti da riprogrammazioni finanziarie ovvero da altre fonti di finanziamento europee, statali o regionali*”.

Disporre la pubblicazione del presente atto nella versione integrale sul B.U.R.P., sul sito web del Programma pr2127.regione.puglia.it e sul sito istituzionale della Regione Puglia.

Dare atto che si procederà con successivi atti dirigenziali all'impegno di spesa in favore di ciascun Ente beneficiario ammesso a finanziamento con il presente provvedimento e ai conseguenti adempimenti di cui al punto 7 dell'Avviso Pubblico.

Il presente provvedimento, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82:

- è reso pubblico per 10 giorni lavorativi sul sito www.regione.puglia.it nella Sezione Pubblicità legale - Albo pretorio on-line, ai sensi della L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22 gennaio 2021;
- è pubblicato sul sito www.regione.puglia.it nella Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione di I livello "Provvedimenti dirigenti", sottosezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi", ai sensi dell'art 23 del D.Lgs. 33/2013; nonché nella sottosezione di I livello "Sovvenzioni contributi sussidi vantaggi economici" Il livello "Atti di concessione" ai sensi dell'art 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;
- è depositato nel sistema regionale di archiviazione, secondo le modalità di cui al punto 10 delle Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici e redatto secondo il sistema Cifra 2;
- è trasmesso, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del D.P.G.R. n. 22/2021, al Segretariato Generale della Giunta Regionale.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Allegato1 Graduatoria DEFINITIVA RER.pdf - 9d34b9d8530b72a6eb15382ddcacfec2adb7756ef75f8e24ab5f8dcef8e85306

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 145/DIR/2026/00021

Sottoscrittori Proposta:

- E.Q. Programmazione delle azioni di tutela e valorizzazione del Paesaggio
Paola Romano

Firmato digitalmente da:

E.Q. Programmazione delle azioni di tutela e valorizzazione del Paesaggio
Paola Romano

Il Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Vincenzo Lasorella

REGIONE
PUGLIA
**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO**
Allegato 1

PR Puglia FESR-FSE+2021-2027. Priorità II Azione 2.13 - Sub Azione 2.13.1 D.D. n. 6 del 22/01/2025 Avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali di attuazione della **Rete Ecologica Regionale**. **Approvazione graduatoria definitiva.**

- 1. Proposte AMMESSE A FINANZIAMENTO**, in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza delle risorse di cui al paragrafo 3 dell'Avviso, in relazione alla attuale dotazione finanziaria stanziata e disponibile a valere sul PR Puglia 2021/2027 Sub Azione 2.13.1:

N.	SOGGETTO BENEFICIARIO	Valutazione	FINANZIAMENTO AMMESSO
1	Comune di Manfredonia <i>Lagune Sipontine – attuazione della rete ecologica regionale</i>	67	€ 1.100.000,00
2	Comune di Ostuni <i>Potenziamento della rete ecologica di Fiume Incalzi e della fascia costiera di Gorgognolo</i>	61	€ 1.100.000,00
3	Comune di Lecce (prevalenza D.2) <i>Progetti di natura connessa - interventi di tutela, valorizzazione e fruizione in sicurezza della rete ecologica della ZSC "Parco Naturale Regionale Bosco e paludi del Raucio"</i>	60	€ 855.072,40
4	Comune di Foggia <i>Potenziamento della continuità ecologica e valorizzazione dell'area di pregio paesaggistico ricompresa tra il Bosco del Parco Naturale Regionale "Bosco Incoronato" e Masseria Giardino – Palazzo D'Avalos, lungo il Tratturello Troia-Incoronata</i>	60	€ 1.100.000,00
5	Provincia di Foggia <i>Riqualificazione ecologica del tratto pugliese del Tratturo Pescasseroli-Candela - Progetto pilota del Documento Locale di Valorizzazione del Tratturo Pescasseroli - Candela</i>	59	€ 1.100.000,00
			€ 5.255.072,40

- 2. Proposte AMMISSIBILI E NON FINANZIABILI** per esaurimento della dotazione attualmente disponibile, in ordine decrescente di punteggio:

N.	SOGGETTO PROPONENTE	Valutazione	Importo AMMISSIBILE E NON FINANZIABILE
6	Comune di Martina Franca <i>Bosco delle Pianelle: continuità ecologica tra alveo e radici</i>	55	€ 1.090.000,00
7	Comune di Canosa <i>Intervento di riqualificazione paesaggistica del braccio tratturale Canosa Monte Carafa nel tratto a Sud Est dell'abitato</i>	51	€ 1.100.000,00



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO**

8	Comune di Corato <i>Riqualificazione ecologica del tratturo Barletta - Grumo - Progetto Pilota di valorizzazione del Tratturo Barletta - Grumo in territorio di Corato</i>	50	€ 1.100.000,00
9	Comune di Palagianello <i>Rafforzare, proteggere e preservare la natura, la biodiversità e le infrastrutture del territorio di Palagianello</i>	47	€ 1.100.000,00
10	Comune di San Nicandro Garganico <i>Valorizzazione, qualificazione e conservazione della rete ecologica regionale Canale Valle Majora e dolina carsica Pozzatina nel Comune di San Nicandro Garganico</i>	46	€ 1.099.746,80
11	Provincia di Taranto <i>Riqualificazione naturalistica e paesaggistica del Fiume Galeso e del suo reticolo idrografico</i>	45	€ 1.100.000,00
12	Comune di Mattinata <i>Riqualificazione ed incremento degli elementi della Rete Ecologica del Vallone di Vignanotica in territorio del Comune di Mattinata</i>	43	€ 717.781,56

3. Proposte non ammesse per “non ammissibilità formale” art. 6.2 dell’Avviso:

n. identificativo istanza	SOGGETTO PROPONENTE	MOTIVAZIONE	ESITO
37	Comune di Bari	non conformità alle previsioni del punto 5.3 dell’Avviso	NON AMMESSO

4. Proposte non ammesse per “non ammissibilità sostanziale” art 6.3 dell’Avviso:

n. identificativo istanza	SOGGETTO PROPONENTE	MOTIVAZIONE	ESITO
27	Parco Naturale Regionale Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo	non conformità alle previsioni del punto 2 dell’Avviso	NON AMMESSO

**5. Proposte non ammesse per valutazione tecnica inferiore alla soglia di
sbarramento art. 6.6 comma 1 dell’Avviso:**

n. identificativo istanza	SOGGETTO PROPONENTE	Valutazione	ESITO
1	Comune di Massafra	24	NON AMMESSO
3	Comune di Vico del Gargano	10	NON AMMESSO
5	Comune di Biccari	34	NON AMMESSO
6	Comune di Gravina in Puglia	38	NON AMMESSO
9	Comune di Adelfia	31	NON AMMESSO
10	Comune di Roseto Valfortore	38	NON AMMESSO
11	Comune di Andria	20	NON AMMESSO
12	Comune di Chieuti	20	NON AMMESSO
14	Comune di Trinitapoli	38	NON AMMESSO

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO**

15	Comune di Ginosa	31	NON AMMESSO
16	Comune di Ischitella	38	NON AMMESSO
17	Comune di San Severo	37	NON AMMESSO
19	Comune di Poggio Imperiale	19	NON AMMESSO
20	Comune di Polignano a Mare	36	NON AMMESSO
22	Comune di Ugento	40	NON AMMESSO
23	Città metropolitana di Bari	38	NON AMMESSO
28	Comune di Palagiano	40	NON AMMESSO
30	Comune di Lucera	31	NON AMMESSO
31	Comune di Pietramontecorvino	22	NON AMMESSO
33	Comune di Torremaggiore	29	NON AMMESSO
34	Comune di Parabita	19	NON AMMESSO
38	Comune di Bisceglie	30	NON AMMESSO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE URBANISTICA 27 giugno 2025, n. 259

Legge regionale n.23 del 30.05.2024 - Costituzione Tavolo Tecnico per la redazione del Regolamento regionale per la qualificazione e la valorizzazione del verde urbano di cui all'art.4, comma 3. Nomina dei componenti del Tavolo Tecnico regionale per la redazione del regolamento per la qualificazione e la valorizzazione del verde urbano di cui alla L.R. n.23/2024 e impegno di spesa.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4, 5 e 6 della L. R. n. 7/97;

Vista la D.G.R. n. 3261 del 28 luglio 1998;

Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

Visti il D.lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii. e il Regolamento (UE) 2016/679;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

Vista la L. 190 del 06/11/2012 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e s.m.i.;

Visti la D.G.R. n. 1974 del 7 dicembre 2020 e il D.P.G.R. n. 263 del 10 agosto 2021 e s.m.i.;

Vista la D.G.R. n. 1466 del 15/09/2021 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

Vista la D.G.R. n.1295 del 26/09/2024 recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale."

Vista la L.R. 31 dicembre 2024, n. 42 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025–2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025)";

Vista la Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 289 del 14.01.2025 "Bilancio di previsione del Consiglio Regionale per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025/2027 – Art. 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 429 del 08/04/2024 di attribuzione delle funzioni vicarie ad interim della Sezione Urbanistica afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, ai sensi dell'articolo 24, comma 5 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22.

Viste altresì:

- la L. 14.01.2013 n.10 recante "*Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani*";
- la Legge regionale n. 23 del 30.05.2024 recante "*Disposizioni per la qualificazione e la valorizzazione del sistema del verde urbano*";

Considerato che:

- con Deliberazione di G.R. n. 1974 del 7 dicembre 2020 è stato adottato il modello organizzativo denominato "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo – MAIA 2.0";
- con D.P.G.R. n. 263 del 10 agosto 2021 sono state definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni;

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n.430 del 18.11.2024 sono stati approvati e pubblicati l'avviso pubblico per l'acquisizione di candidature per il conferimento degli incarichi di componente esterno del tavolo tecnico per la redazione del Regolamento regionale per la qualificazione e la valorizzazione del verde urbano ai sensi dell'art.4 della Legge regionale n.23 del 30.05.2024 (allegato A) e il relativo modello per la presentazione della domanda di candidatura (allegato B) prevedendo termine perentorio di giorni

venti per la presentazione delle candidature decorrenti dalla data di pubblicazione sull' Albo pretorio on- line della Regione Puglia;

- l'Avviso Pubblico succitato prevede all'art. 7 che *"I lavori del Tavolo Tecnico di elaborazione del regolamento di cui all'art. 4 della L.R. n. 23/2024 dovranno concludersi entro 60 giorni dall'insediamento dello stesso. Le attività del Tavolo Tecnico proseguiranno fino alla definitiva approvazione in Giunta Regionale del Regolamento suddetto, al fine di recepire eventuali modifiche rese necessarie nelle fasi di valutazione del Regolamento da parte degli organi politici. Il compenso spettante a ciascun componente selezionato è pari a € 6.500,00 onnicomprensivo"*;
- all'art. 5 dell'avviso pubblicato si è previsto di costituire *"una commissione di valutazione composta da tre membri nominati tra il personale interno della Regione Puglia - di cui uno con funzione di Presidente e uno con funzione di segretario verbalizzante - appositamente nominata con determinazione del Dirigente della Sezione Urbanistica"*, per procedere all'istruttoria delle domande pervenute e alla formazione delle graduatorie mediante la valutazione dei titoli dichiarati dai candidati ammessi ed attribuzione del relativo punteggio";
- con Determinazione Dirigenziale n.490 del 17.12.2024 è stata nominata la Commissione interna per la valutazione delle istanze pervenute e la redazione delle graduatorie mediante l'attribuzione di punteggi base dei requisiti minimi personali e professionali fissati dall'Avviso pubblico di selezione, approvato con determinazione n.430/2024;
- con Determinazione Dirigenziale n. 22 del 10/02/2025 è stata approvata, sulla base degli esiti dei lavori svolti dalla Commissione di valutazione delle istanze, la graduatoria provvisoria dei professionisti risultati idonei alla nomina di componente del Tavolo Tecnico per la redazione del Regolamento regionale per la qualificazione e la valorizzazione del verde urbano, ai sensi dell'art.4, comma 3, della L.R. n.23/2024 per i profili agronomico, urbanistico e paesaggistico;
- è stato previsto che alla nomina dei componenti del Tavolo Tecnico per la redazione del Regolamento regionale per la qualificazione e la valorizzazione del verde urbano ai sensi dell'art.4 della Legge regionale n.23 del 30.05.2024 si proceda con successiva determinazione del Dirigente della Sezione Urbanistica;
- La determinazione n.22/2025 è stata pubblicata sull'albo telematico della Regione Puglia, sul portale tematico della Regione Puglia "Territorio Mobilità e Infrastrutture" all'interno della Sezione Tematica "Urbanistica" <https://www.regione.puglia.it/web/territorio-mobilita-e-infrastrutture/-/avviso-pubblico-per-la-costituzione-tavolo-tecnico-per-la-redazione-del-regolamento-regionale-per-la-qualificazione-e-la-valorizzazione-del-verde-urbano?redirect=%2Fweb%2Fterritorio-mobilita-e-infrastrutture%2Furbanistica>) e sulla sezione Amministrazione Trasparente del portale regionale;

Dato atto che:

- con la determinazione n.430/2024 è stata effettuata prenotazione dell'importo di € 19.500,00, per la copertura finanziaria necessaria per l'istituzione e il funzionamento del costituendo tavolo tecnico regionale nell'ambito della missione 3, programma 1, titolo1, capitolo di spesa U0801018 "Tavolo tecnico per il regolamento per la qualificazione e la valorizzazione del verde urbano (art.8 co.1 LR 23/2024)" del bilancio autonomo regionale;

Considerato che:

- l'art. 1, co. 50 della L. 190/2012, nel definire le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione, prevede l'adozione del *"criterio della non conferibilità per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale"*;
- ad esito degli accertamenti relativi alle dichiarazioni fornite ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n.445/2000 i candidati collocati in posizione utile alla nomina di componente del Tavolo Tecnico, come da allegato 1E alla D.D. n. 22 del 10.02.2025, risultano non avere carichi pendenti e non aver riportato condanne

penali, come da certificati dei carichi pendenti rilasciati dalla Procura della Repubblica e certificati del Casellario Giudiziale rilasciati dal Ministero della Giustizia, in atti;

Rilevato che:

- risulta pervenuta n.1 richiesta di accesso agli atti documentale ai sensi della L.n.241/1990 e ss.mm.ii. acquisita al prot. n. 132857 del 13.03.2025 e riscontrata con nota prot. n.247384 del 12.05.2025;
- ad oggi non risultano pervenute ulteriori richieste di chiarimenti e/o accesso agli atti;

Tanto premesso, visto, rilevato e considerato, occorre procedere:

- all'approvazione della graduatoria definitiva dei professionisti idonei alla nomina di componente del Tavolo Tecnico per la redazione del Regolamento regionale per la qualificazione e la valorizzazione del verde urbano, ai sensi dell'art.4, comma 3, della L.R. n.23/2024, di cui all' Allegato 1 al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale
- alla nomina a componente del Tavolo Tecnico per la redazione del Regolamento regionale per la qualificazione e la valorizzazione del verde urbano ai sensi dell'art.4 della Legge regionale n.23 del 30.05.2024, i seguenti professionisti utilmente collocati nella graduatoria definitiva di cui all'Allegato 1:
- Profilo Agronomico: Lucia Pesola
- Profilo Urbanistico: Annamaria Fabrizia Gagliardi
- Profilo Paesaggistico: Giovanni Battista Guerra

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

VALUTAZIONE IMPATTO DI GENERE

Ai sensi della D.G.R. del 26/09/2024, n. 1295 il presente atto dirigenziale è stato sottoposto a Valutazione di impatto di genere.

L'impatto di genere stimato risulta: Neutro

ADEMPIMENTI CONTABILI

ai sensi del D. lgs. n.118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO, QUALITA' URBANA

Sezione URBANISTICA

- **BILANCIO AUTONOMO**
- **C.R.A.** 11.05
- **Esercizio finanziario:** 2025;
- **Capitolo U0801018 di spesa** "Tavolo tecnico per il regolamento per la qualificazione e la valorizzazione del verde urbano (art.8 co.1 LR 23/2024)";
- **Codice del piano dei conti finanziario:** U.1.03.02.10.002
- **Missione Programma Titolo Macroaggregato:** 08.01.01.03

- **Somma da impegnare:** euro 19.500,00 (euro diciannovemilacinquecento/00);
- **Causale dell'impegno:** retribuzione componenti esterni del Tavolo tecnico per il regolamento per la qualificazione e la valorizzazione del verde urbano (art.8 co.1 LR 23/2024);
- Si dispone l'impegno della somma di euro 19.500,00 (euro diciannovemilacinquecento/00);
- **Creditori:** come di seguito riportati:

Nome	cognome	importo
Lucia	PESOLA	Euro 6.500,00
Annamaria Fabrizia	GAGLIARDI	Euro 6.500,00
Giovanni Battista	GUERRA	Euro 6.500,00

DICHIARAZIONI**Si attesta che:**

- l'operazione contabile rispetta le previsioni della L.R. n. 42 del 31/12/2024 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025 – 2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025)";
- l'operazione contabile rispetta le previsioni della L.R. n. 43 del 31/12/2024 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025 – 2027";
- l'importo di euro 19.500,00 (euro diciannovemilacinquecento /00) sarà liquidato e pagato con successivi provvedimenti dirigenziali in favore dei beneficiari su elencati;
- esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa U0801018 del bilancio autonomo;
- l'operazione contabile proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.lgs n. 118/2011 e s.m.i.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di prendere atto delle dichiarazioni e attestazioni riportate nella sezione "Adempimenti contabili", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intendono integralmente riportate.

Di approvare, la graduatoria definitiva dei professionisti idonei alla nomina di componente del Tavolo Tecnico per la redazione del Regolamento regionale per la qualificazione e la valorizzazione del verde urbano ai sensi dell'art.4 della Legge regionale n.23 del 30.05.2024, di cui all'Allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;

Di nominare componenti del Tavolo Tecnico per la redazione del Regolamento regionale per la qualificazione e la valorizzazione del verde urbano ai sensi dell'art.4 della Legge regionale n.23 del 30.05.2024, i seguenti professionisti:

- Profilo Agronomico: Lucia Pesola
- Profilo Urbanistico: Annamaria Fabrizia Gagliardi
- Profilo Paesaggistico: Giovanni Battista Guerra

Di prendere atto delle dichiarazioni e attestazioni riportate nella sezione "Adempimenti contabili", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intendono integralmente riportate;

Di provvedere all'impegno di spesa di € 19.500,00 (euro diciannovemilacinquecento/00), disponibili sul capitolo U0801018 come previsto dagli adempimenti contabili al presente atto, per il Tavolo Tecnico per la redazione del Regolamento regionale per la qualificazione e la valorizzazione del verde urbano ai sensi dell'art.4 della Legge regionale n.23 del 30.05.2024, in favore dei Componenti della Commissione, come di seguito riportato:

Nome	cognome	importo
Lucia	PESOLA	Euro 6.500,00
Annamaria Fabrizia	GAGLIARDI	Euro 6.500,00
Giovanni Battista	GUERRA	Euro 6.500,00

Di stabilire che l'importo complessivo di € 19.500,00 impegnato con il presente provvedimento sarà liquidato e pagato, secondo le modalità previste con D.G.R. n. 2435/2018, con successivi atti dirigenziali in favore dei soggetti sopra elencati;

Di approvare la scheda anagrafico – contabile che sarà inviata alla Sezione Bilancio e Ragioneria unitamente al presente provvedimento;

Di trasmettere il presente provvedimento alla competente sezione della Corte dei Conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione ai sensi dell'art. 1, comma 173, L. n. 266/2005 nel rispetto delle Linee Guida approvate con Deliberazione n. 46/2022/INPR;

Di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento e dei suoi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia B.U.R.P. – Sezione Prima, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito www.regione.puglia.it ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 15 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e sul portale Perla P.A. – Anagrafe delle prestazioni ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 53, comma 14, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Il presente provvedimento:

- sarà pubblicato:
- in formato elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto sezione di II livello "Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito internet <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo Pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul B.U.R.P. – Sezione Prima e sul portale tematico <http://www.regione.puglia.it/web/orca>;
- tramite il sistema CIFRA 2;
- sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- sarà archiviato sul sistema informatico regionale Sistema Puglia.

Sarà notificato ai Componenti Tavolo Tecnico per la redazione del Regolamento regionale per la qualificazione e la valorizzazione del verde urbano ai sensi dell'art.4 della Legge regionale n.23 del 30.05.2024.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)

AllegatoA.pdf -
9ff11fe4a48d6b4026e106af150f11f5d5e2114b5952220b9bd99efb70a999f7

Si autorizza la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere alla registrazione delle scritture dettagliatamente riportate nella sezione "Adempimenti Contabili".

Il presente Provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del Visto di Regolarità Contabile da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria.

Firmato digitalmente da:

EQ Supporto Tecnico Riqualificazione Urbana
Claudia Piscitelli

Il Dirigente della Sezione Urbanistica
Giuseppe Angelini

Allegato A: Graduatoria definitiva, con indicazione del punteggio complessivo conseguito, dei Candidati risultati idonei alla nomina di componente del Tavolo Tecnico per la redazione del Regolamento regionale per la qualificazione e la valorizzazione del verde urbano, ai sensi dell'art.4, comma 3, della L.R. n.23/2024 per i profili agronomico, urbanistico e paesaggistico.

	Nome	cognome	PUNTEGGIO COMPLESSIVO
PROFILO AGRONOMICO			
1	Lucia	PESOLA	9,60
PROFILO URBANISTICO			
1	Annamaria Fabrizia	GAGLIARDI	8,00
PROFILO PAESAGGISTICO			
1	Giovanni Battista	GUERRA	12,30
2	██████████	██████████	10,36
3	██████████	██████████	9,70
4	██████	██████████	9,00
5	██████████	██████████	8,41
6	██████████	██████████	8,14

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 7 ottobre 2025, n. 438

[ID VIP 8233] - Parco eolico da realizzare nei comuni di Torre Santa Susanna (BR) e Oria (BR), di potenza complessiva pari a 50,4 MW e opere di connessione alla RTN da realizzare nel comune di Erchie (BR).

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale e Provvedimento Unico in Materia Ambientale ex artt. 23 e 27 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.

Proponente: Land and Wind S.r.l.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante “Codice dell’Amministrazione Digitale”;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante “codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., “Codice in materia di protezione dei dati personali ((, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE))”;
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante “Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante “D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati”;
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante “Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”, con la quale è stato conferito all’Ing. Giuseppe Angelini l’incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”;
- la D.D. 23 maggio 2025, n. 19 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Proroga incarichi di direzione dei Servizi delle Strutture della Giunta regionale in attuazione della DGR n. 582 del 30 aprile 2025”, con la quale è stato determinato, tra l’altro, di prorogare fino alla data del 31 luglio

2025, in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 582 del 30 aprile 2025, gli incarichi di direzione dei Servizi di Sezione della Giunta regionale in scadenza al 31 maggio 2025 e quelli che medio tempore giungeranno a scadenza, fermi restando gli incarichi all'attualità ricoperti ad interim;

- la D.D. 30 settembre 2025, n. 28 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Proroga incarichi di direzione dei Servizi delle Strutture della Giunta regionale in attuazione della DGR n. 1080 del 29 luglio 2025.", con la quale è stato determinato, tra l'altro, di prorogare fino alla data del 31 ottobre 2025, in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1080 del 29 luglio 2025, gli incarichi di direzione dei Servizi di Sezione della Giunta regionale in scadenza al 30 settembre 2025;

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";

- il D.M. 21 giugno 2024 recante “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”.

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l’altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
 - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all’art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell’art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l’individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all’art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l’altro, l’individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui e’ previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all’art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l’installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità stabilite dal paragrafo 17 e dall’allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l’art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato “Principi e criteri per l’individuazione delle aree idonee”, dispone, tra l’altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall’art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all’installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell’aria e dei corpi idrici, privilegiando l’utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l’idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
 - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell’art. 10 e dell’art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - debba essere temperata la necessità di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante “Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali” dispone all’art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- la L.R. 29 settembre, n. 15 recante “XI legislatura – 27° provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e disposizioni diverse” dispone all’art. 12 che l’art. 8, co.1, L.R. 7 novembre 2022, n. 26 si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto “Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di

organizzazione e disposizioni di servizio” il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attività istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale”;

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 94683 del 29.07.2022, acquisita in data 01.08.2022 al prot. n. 9475 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva “Comunicazione di cui all’art. 27, comma 4 e 5, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.”;
- con nota prot. n. 110883 del 13.09.2022, acquisita in pari data al prot. n. 11411 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva “Comunicazione relativa a procedibilità istanza, avviso al pubblico e avvio consultazione, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.”;
- con nota prot. n. 11671 del 20.09.2022 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l’altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l’avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 12409 del 06.10.2022, con la quale il Comune di Erchie non ha rilevato motivi ostativi al rilascio del provvedimento ambientale;
- nota prot. n. 12384 del 06.10.2022, con la quale A.R.P.A. Puglia, D.A.P. Brindisi, ha formulato le osservazioni ivi indicate;

LETTI, infine, i contributi inerenti alla procedura in oggetto e pubblicati sul portale istituzionale del M.A.S.E.;

RITENUTO che:

- l’istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito non favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 8233, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal D.Lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio non favorevole di compatibilità ambientale, relativo al Parco eolico da realizzare nei comuni di Torre Santa Susanna (BR) e Oria (BR), di potenza complessiva pari a 50,4 MW e opere di connessione alla RTN da realizzare nel comune di Erchie (BR), in oggetto epigrafato, proposto dalla società " Land and Wind" S.r.l., tenuto conto dei contributi espressi e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di precisare, altresì, che gli eventuali contributi perfezionati in data successiva all'adozione del presente provvedimento saranno trasmessi direttamente alla competente Autorità ministeriale a cura del Soggetto cui il contributo è riferibile.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

Di dare atto che la presente determinazione dirigenziale è stata sottoposta a valutazione di impatto di genere con esito "NEUTRO".

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Scheda Istruttoria ID VIP 8233.pdf - f9a9ea7999f2abf4a7850785c1deba8ff433a4c17971eada17e520e8e7686aa

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti
PNRR

Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca
Giuseppe Angelini



DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto
ID_VIP 8233

Tipologia di progetto: Impianto Eolico
 Potenza: 50,4 MW,
 Ubicazione: Comuni di Torre Santa Susanna (BR) e Oria (BR) e Erchie (BR).
 Proponente: Land and Wind S.r.l.

DATI GENERALI DEL PROGETTO E LOCALIZZAZIONE IMPIANTO

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo impianto di produzione di energia da fonte eolica costituito da 12 (dodici) aerogeneratori della potenza di 4,2 MW ciascuno, per una potenza complessiva di 50,4 MW, da installare nel comune di Torre Santa Susanna (BR) e Oria (BR) in località "Pezzaviva" e con opere di connessione ricadenti anche nel comune di Erchie (BR).

L'area di intervento, destinata ad uso agricolo, è in prossimità del limite comunale al confine con i territori di Oria ed Erchie, l'impianto eolico di progetto si colloca a circa 1 km a Nord-Ovest dal centro abitato di Torre Santa Susanna, a circa 5 km a Ovest dal centro abitato di Oria, a circa 6 km a Sud dal centro abitato di Latiano. L'area d'intervento, che ricade nella parte centro-meridionale della Campagna Brindisina, si colloca ad un'altitudine che oscilla tra i 103 m. ed i 75 m. s.l.m., in un territorio prevalentemente pianeggiante. Il Parco Eolico sarà ubicato a 7-8 km a sud della SE Terna denominata RTN Erchie.

I 12 aerogeneratori hanno: Altezza del mozzo 105 metri – Diametro 150 metri – Potenza unitaria 4,2 MW – Altezza massima 180m. Gli aerogeneratori sono collegati tra di loro mediante un cavidotto in media tensione interrato per il collegamento dell'impianto alla sottostazione di trasformazione 30/150 kV di progetto, prevista in agro di Erchie, e consegna in antenna a 150 kV sulla sezione 150 kV della Stazione Elettrica di Trasformazione (SE) della RTN 150/380 kV sempre ad Erchie. Completano il quadro delle opere da realizzare una serie di adeguamenti temporanei alle strade esistenti necessari a consentire il passaggio dei mezzi eccezionali di trasporto delle strutture costituenti gli aerogeneratori.

Si riportano di seguito le coordinate degli aerogeneratori di progetto nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33.

WTG	Coordinata EST	Coordinata NORD	Altitudine	Comune	Foglio	Particella
1	731287,99	4487330,57	102	Torre S.Susanna	15	57
2	730459,81	4487210,71	103	Oria	49	20
3	730096,28	4486912,23	100	Oria	49	146
4	730598,04	4486247,04	80	Oria	50	4
5	730144,67	4486006,42	80	Torre S.Susanna	25	235
6	729568,14	4485850,21	83	Oria	48	88
7	730428,34	4485538,23	77	Torre S.Susanna	25	1033
8	729814,87	4485287,55	79	Torre S.Susanna	25	1031
9	730951,97	4485108,49	73	Torre S.Susanna	25	2374
10	730237,71	4484824,41	76	Torre S.Susanna	25	1028
11	729802,60	4484676,55	79	Torre S.Susanna	25	1045
12	730260,41	4484362,74	76	Torre S.Susanna	25	1237

La realizzazione del Parco Eolico prevede, pertanto, il posizionamento, di n. 8 aerogeneratori nel territorio comunale di Torre Santa Susanna e di n. 4 aerogeneratori nel territorio comunale di Oria. La Sottostazione di elevazione, invece, resta ubicata nel territorio comunale di Erchie (BR).

Le aree interessate dall'impianto eolico sono classificate come seminativi semplici in aree irrigue e uliveti, le aree adiacenti ai siti dell'impianto presentano una varietà di classificazioni, frutteti e frutti minori, oliveti, insediamenti produttivi agricoli e vigneti.



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

Fig. 01 - Inquadramento dell'area di progetto su base cartografica IGM:

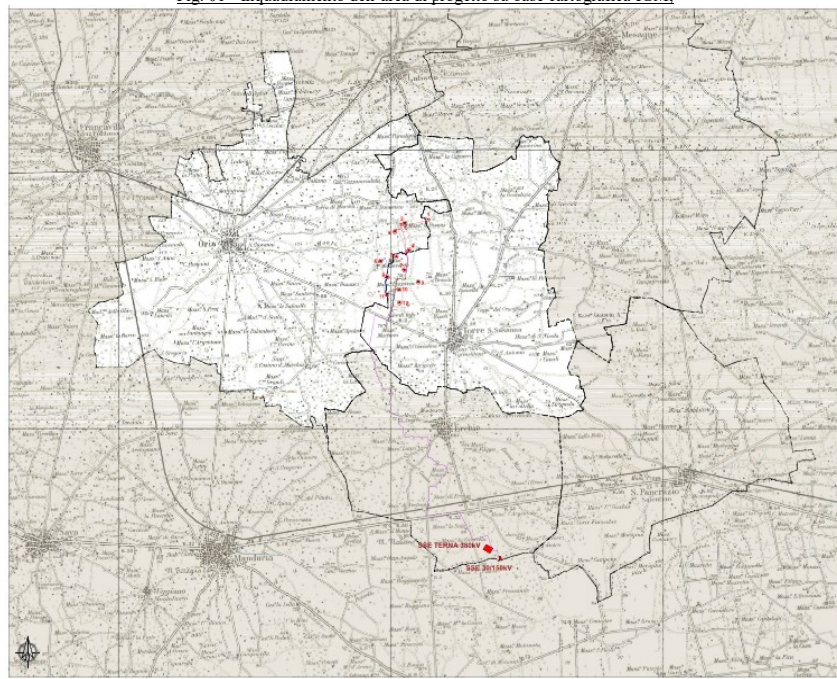
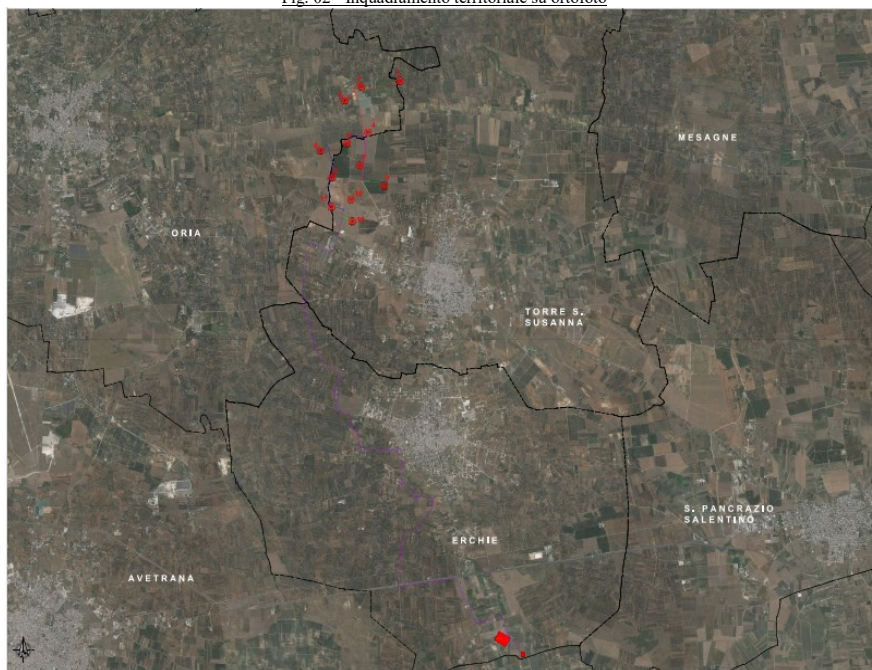


Fig. 02 - Inquadramento territoriale su ortofoto





DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

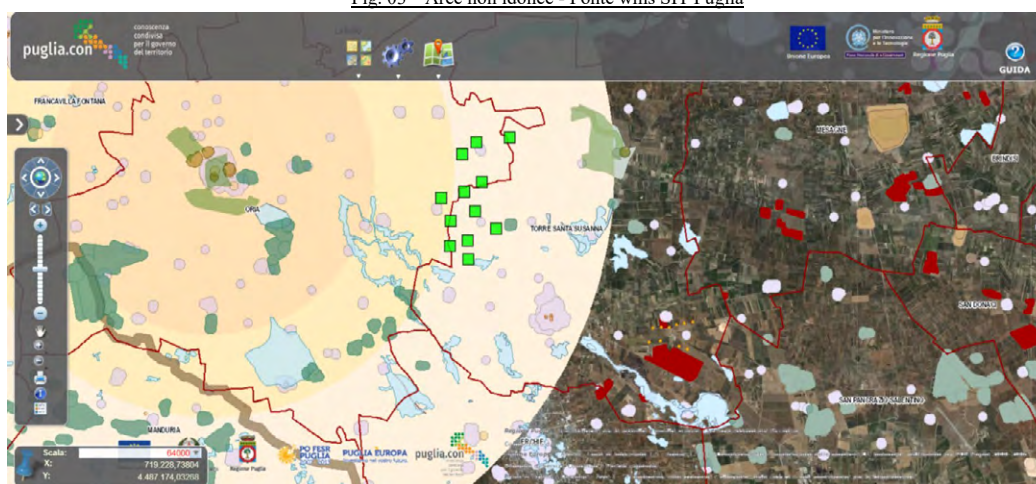
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

Verifiche ai sensi del R.R. 24/2010

Dall'analisi della cartografia delle **aree non idonee** ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010 (<http://www.sit.puglia.it>), Fig. 03, emerge che:

Fig. 03 – Aree non idonee - Fonte wms SIT Puglia



- L'intero parco **ricade** nel cono visuale del “**Oria – Castello**”, nelle fasce da 4 Km fino a 10 Km.

Verifiche ai sensi dell'art. 20, co.8, D.Lgs. n.199/2021

Il parco eolico impegna aree distribuite relative a n. 12 torri interessando fogli e particelle catastali diverse e non contigue. Gli aerogeneratori rispetto alle casistiche di cui all'art. 20, co.8, D.Lgs. 199/2021 si pongono come segue:

- lett. a)** L'area oggetto del progetto **non è interessata da impianti della stessa fonte** e non trattasi di potenziamento di impianto.
- lett. b)** L'area di progetto **non** ricade in siti oggetto di bonifica;
- lett. c)** L'area di progetto **non** ricade in siti di cave e miniere cessate;
- lett. c-bis)** L'area di progetto **non** ricade in siti e impianti nella disponibilità del gruppo Ferrovie dello Stato o società concessionarie autostradali;
- lett. c-bis 1)** L'area di progetto **non** ricade in siti e impianti nella disponibilità della società di gestione aeroportuale all'interno di sedimi aeroportuali;
- lett. c-ter)** Sull'area di progetto **non** è prevista l'installazione di impianti di tipo fotovoltaico o impianto di produzione di biometano.
- lett. c-quater)** In riferimento alla lett. c quater le torri in progetto interessate nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della II parte o dell'art.136 del medesimo decreto (3.000,00 metri per gli impianti eolici) si pongono come segue Fig. 04:

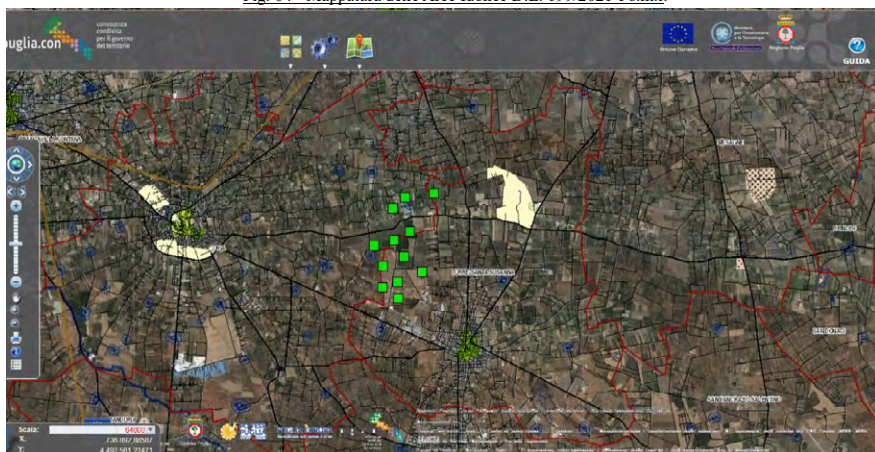


DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

Fig. 04 - Mappatura delle Aree Idonee D.L. 199/2021 e s.m.i.



- **non ricadono** nella perimetrazione di alcun decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 (Immobili e aree di notevole interesse pubblico) del D.lgs. 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- **non ricadono** nella perimetrazione di aree di cui all'art. 142 (Aree tutelate per legge) del Codice;

Mentre **ricadono** nella fascia di rispetto dei 3.000,00 m dei beni sottoposti a vincoli ai sensi della II parte o dell'art.136 del medesimo decreto:

Immobili e aree di notevole interesse pubblico

- Codice **PAE0131** - **zona "le Torri"** – comune di Torre S. Susanna - Vincolo Paesaggistico – **Vincolo diretto** - Dichiarazione di notevole interesse pubblico - Istituito ai sensi della L. 1497 – Galassino - 01-08-1985.

Zone di interesse archeologico

- Codice **ARC0256** - **S. Pietro a Crepacore** - Vincolo Archeologico – **Vincolo diretto** - istituito ai sensi della L. 1089 - 24/08/1995.

Siti storico culturali

- Codice **ARK0685** - **Chiesa di S. Pietro delle Torri** – Vincolo architettonico – **Vincolo diretto** - Istituito ai sensi della L. 1089 - 25-01-1982).

Quindi con riferimento al D.lgs. 199/21 art. 20 co.8 e modificate dall'art 47 del DL n. 13 del 2023, ora Legge n. 41/23, si rileva che il progetto **non ricade** in **aree idonee**.

Modalità di inserimento dell'impianto nel Paesaggio e sul Territorio (D.M. 10-9-2010)

In merito ai **requisiti di corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio e sul territorio**, ai sensi dell'art. 16.1 lett. e):

Si evidenzia **assenza** di integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio;



DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

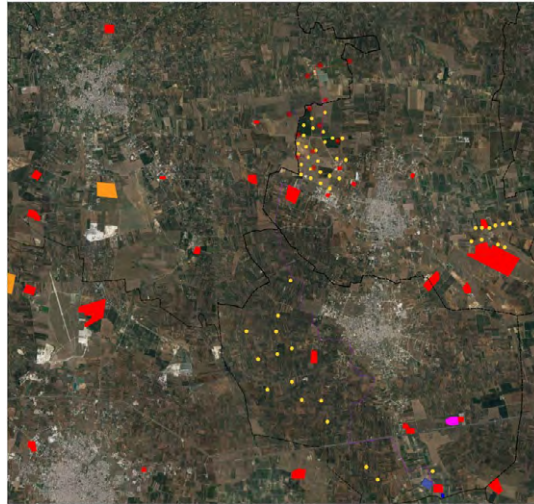
art. 16.4:

La verifica istruttoria evidenzia che tutte le particelle catastali oggetto di studio, **ricadono** all'interno delle zone D.O.P. - D.O.C. e I.G.P. per produzioni vinicole, olearie ed orticole. Gli aerogeneratori 1-2-3-6-7 ricadono in particelle classificate "Uliveto", attualmente in tale coltivazione, mentre gli altri aerogeneratori ricadono in particelle classificate "seminativi irriguo e non".

Inserimento nel Territorio

Nell'area complessiva di analisi, risultano presenti numerosi impianti FER distribuiti come meglio si evince in Fig. 05:

Fig.05 -mappa cumulativa degli impianti FER 2122 esistenti e parco eolico in progetto (in rosso)



Si rileva che il Parco Eolico in oggetto si colloca all'interno e nella stessa porzione territoriale in cui è già riportato una analoga proposta progettuale da parte della società "Gamessa S.p.a." (in giallo). Tale progetto è stato presentato il 9 marzo 2007 con una installazione di n. 25 aerogeneratori, successivamente rimodulato a 9 aerogeneratori, progetto attualmente sottoposto a procedura VIA in fase di valutazione della Regione Puglia.

Gittata massima organi rotanti in rottura

In merito al rischio dovuto alla rottura degli organi rotanti, i calcoli effettuati sono riportati nel documento *R_2_27_GITTATAMAXPALA.pdf*.

Dall'analisi del proponente si dichiara che la massima gittata si ottiene per un angolo di distacco dell'intera pala al mozzo θ pari a 26° ed è pari a circa **192,53 m**. Mentre **non** è fornito il calcolo per il caso di rottura di un frammento pari a 5 metri che in casi simili viene indicato in bibliografia tecnica da **500 a 600 m**.

Il proponente fornisce degli elaborati con potenziali recettori che comunque rientrano nel raggio dei 192,53 metri di gittata, essi sono in numero significativo. Pur dichiarati dal proponente "solamente fabbricati rurali, terreni, magazzini ed edifici collabenti e/o non abitati", le gittate dichiarate sono non garanzia di non interferenza con gli edifici abitativi e le strade principali, come si evince dagli elaborati dei recettori forniti dallo stesso proponente nella relazione sopra citata.



DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

CONCLUSIONI

Le aree propriamente destinate alle postazioni delle torri **ricadono** in *aree non idonee* ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010.

Le aree su cui sono posti gli aerogeneratori **non** ricadono tra quelle classificate come *aree idonee* ai sensi dell'art. 20 comma 8 Dlgs 199/2021 (lett. a; lett. b; lett. c; lett. c-bis; lett. c-bis1; lett. c-ter1; lett. c-ter2; lett. c-ter3; lett. c quater).

In merito alle zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità l'insediamento e l'esercizio dell'impianto **compromette** ed **interferisce** negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo.

Le Torri sono poste in un'area con presenza di fabbricati e vie di comunicazione, il calcolo della gittata di frammenti a rottura **non** fornisce garanzia ai fini della sicurezza per i bersagli.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 7 ottobre 2025, n. 439

[ID VIP 8110] - Parco fotovoltaico "Castellaneta 1" da realizzare nel comune di Castellaneta (TA), località "Terzo Dieci", di potenza complessiva pari a 28,75 MW.

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.

Proponente: Castellaneta S.r.l.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante "codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali (, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)";
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante "Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", con la quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";
- la D.D. 23 maggio 2025, n. 19 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Proroga incarichi di direzione dei Servizi delle Strutture della Giunta regionale in attuazione della DGR n. 582 del 30 aprile 2025", con la quale è stato determinato, tra l'altro, di prorogare fino alla data del 31 luglio

2025, in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 582 del 30 aprile 2025, gli incarichi di direzione dei Servizi di Sezione della Giunta regionale in scadenza al 31 maggio 2025 e quelli che medio tempore giungeranno a scadenza, fermi restando gli incarichi all'attualità ricoperti ad interim;

- la D.D. 30 settembre 2025, n. 28 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Proroga incarichi di direzione dei Servizi delle Strutture della Giunta regionale in attuazione della DGR n. 1080 del 29 luglio 2025.", con la quale è stato determinato, tra l'altro, di prorogare fino alla data del 31 ottobre 2025, in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1080 del 29 luglio 2025, gli incarichi di direzione dei Servizi di Sezione della Giunta regionale in scadenza al 30 settembre 2025;

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";

- il D.M. 21 giugno 2024 recante “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”.

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l’altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
 - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all’art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell’art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l’individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all’art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l’altro, l’individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui e’ previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all’art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l’installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità stabilite dal paragrafo 17 e dall’allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l’art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato “Principi e criteri per l’individuazione delle aree idonee”, dispone, tra l’altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall’art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all’installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell’aria e dei corpi idrici, privilegiando l’utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l’idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
 - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell’art. 10 e dell’art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - debba essere temperata la necessità di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante “Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali” dispone all’art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- la L.R. 29 settembre, n. 15 recante “XI legislatura – 27° provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e disposizioni diverse” dispone all’art. 12 che l’art. 8, co.1, L.R. 7 novembre 2022, n. 26 si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto “Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di

organizzazione e disposizioni di servizio” il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attività istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale”;

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 124892 del 10.10.2022, acquisita in data 21.10.2022 al prot. n. 13188 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva “Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento”;
- con nota prot. n. 13569 del 28.10.2022 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l’altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l’avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 13674 del 03.11.2022, con la quale l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha formulato le osservazioni ivi indicate;
- nota prot. n. 406674 del 16.07.2025, con la quale A.R.P.A. Puglia, D.A.P. Taranto, ha formulato da ultimo le osservazioni ivi indicate;
- nota prot. n. 553540 del 11.11.2024, con la quale la Provincia di Taranto ha espresso parere non favorevole di compatibilità ambientale;

LETTI, infine, i contributi inerenti alla procedura in oggetto e pubblicati sul portale istituzionale del M.A.S.E.;

RITENUTO che:

- l’istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 8110, **subordinatamente** alla verifica dei requisiti previsti dalle Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio favorevole di compatibilità ambientale, relativo al Parco fotovoltaico “Castellaneta 1” da realizzare nel comune di Castellaneta (TA), località “Terzo Dieci”, di potenza complessiva pari a 28,75 MW, in oggetto epigrafato, proposto dalla società “Castellaneta” S.r.l., **subordinatamente** alla verifica dei requisiti previsti dalle Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici, tenuto conto dei contributi espressi e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell’ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di precisare, altresì, che gli eventuali contributi perfezionati in data successiva all’adozione del presente provvedimento saranno trasmessi direttamente alla competente Autorità ministeriale a cura del Soggetto cui il contributo è riferibile.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall’intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello “Provvedimenti dirigenti amministrativi”;
- in formato elettronico all’Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione “Albo pretorio on-line”, per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

Di dare atto che la presente determinazione dirigenziale è stata sottoposta a valutazione di impatto di genere con esito “NEUTRO”.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Relazione istruttoria ID VIP 8110.pdf - 2590b6674a06cdba8b59e27b6a465841b39a9c0ef71459fd47e5e211a929cd1d

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti

PNRR

Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca

Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

ANAGRAFICA	
ID VIP:	8110
Intervento:	Progetto di un impianto fotovoltaico, denominato "Castellaneta 1", della potenza pari a 28,75 MW, e delle relative opere di connessione alla RTN, collegato ad un piano agronomico per l'utilizzo a scopi agricoli dell'area, da realizzarsi nel comune di Castellaneta (TA), in località "Terzo Dieci".
Proponente:	CASTELLANETA S.R.L.
Tipologia:	V.I.A.: <i>D.Lgs. 152/2006 -Allegato II comma 2</i>
Comune:	Castellaneta (TA)
	

1. Descrizione dell'intervento

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto solare fotovoltaico connesso alla rete, con potenza di picco pari a 28.750,80 kW e potenza in immissione pari a 22.197,00 kW, e un piano agronomico per l'utilizzo a scopi agricoli di un'area sita nel comune di Castellaneta (TA). L'intervento sarà esteso su un'area di circa 63 ettari (tutti ricadenti in agro di Castellaneta), di cui 55,53 ettari occupati dall'impianto fotovoltaico (interni alla recinzione) e la restante parte da destinarsi alla coltivazione di alberi di olivo su superficie complessiva 3,00 ettari e alla realizzazione di un prato polifita di leguminose su una superficie complessiva di 50 ettari circa.

Il sito interessato alla realizzazione dell'impianto si sviluppa nel territorio del comune di Castellaneta in provincia di Taranto in località "Terzo Dieci", ed è raggiungibile attraverso la strada provinciale SP8 da Nord-Ovest, la Strada Statale SS580 da Sud-Ovest e attraversando la strada provinciale SP10, adiacente all'area di intervento.

L'area si trova ad un'altitudine media di 45m s.l.m. e le coordinate geografiche che la individuano sono:

Latitudine: 40.496257°

Longitudine: 16.867747°

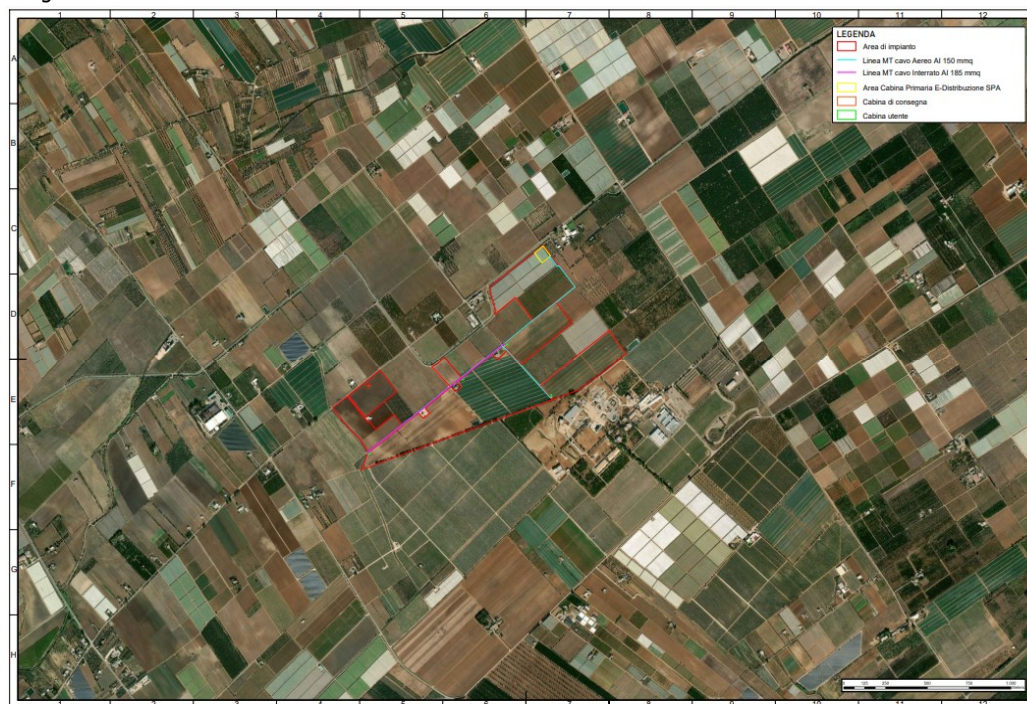


Figura 1 – Area impianto e cabina di consegna

L'impianto fotovoltaico sarà connesso alla rete con le modalità previste dal preventivo di connessione redatto da E-Distribuzione S.p.A. (codice pratica T0736770) il quale prevede il collegamento, tramite un cavidotto interrato in media tensione, di lunghezza pari a circa 1,9 km, ad una cabina primaria di nuova realizzazione, denominata Ginosa 150 RTN, da realizzare nel comune di Ginosa.

L'area che è stata scelta per l'ubicazione della Nuova Cabina Primaria E-Distribuzione è quella posta nel comune di Castellaneta (TA) al Foglio 112 particelle 356 e 190 nelle vicinanze dell'impianto di produzione. I terreni su cui insisterà l'impianto fotovoltaico, ricadono nel territorio comunale di Castellaneta (TA) e sono censiti al foglio 112 particelle 352, 353, 354, 355, 356, 190, 191, 192, 193, 220, 221, 280, 351, 476, 477, 475 e foglio 118 particelle 185, 186, 405, 85, 188, 197, 166, 187, 195, 14, 341, 255, 256, 257, 252 e 503.

Dagli elaborati prodotti dal proponente, si evince che l'area dell'impianto sorge su un terreno che viene tipizzato come "Contesto Rurale Multifunzionale della Bonifica e della Riforma Agraria" (CRM.RA) nel PUG di Castellaneta approvato con Delibera di Consiglio n. 15 del 29/02/2016 e aggiornato alla Conferenza dei Servizi del 30/01/2018. Le NTA del PUG individuano tali aree all'art. 28.2/S:

1. Sono i contesti rurali caratterizzati da una parcellizzazione territoriale diffusa e storicamente consolidata.
2. I CRM.RA sono destinati al mantenimento ed allo sviluppo dell'attività e produzione agricola. Non sono consentiti interventi in contrasto con tali finalità o che alterino il paesaggio agrario. In questi contesti, il PUG mira all'incentivazione dell'attività agricola esistente, anche nelle forme part-time o di autoconsumo, in connessione con gli obiettivi di recupero e il mantenimento degli assetti agrari, delle sistemazioni agrarie e del quadro ambientale e paesaggistico d'insieme. In queste aree, è consentita la valorizzazione delle funzioni "di servizio ambientale e paesaggistico delle attività agricole, anche per il miglioramento della qualità ambientale, degli assetti degli ecosistemi.
3. Sono comunque consentiti modesti incrementi volumetrici sugli edifici esistenti (contenuti entro minime percentuali e da consentirsi una tantum) per il mantenimento del presidio umano nelle sue diverse forme e funzioni.
4. Per le aziende con terreni non confinanti è ammesso l'accorpamento delle aree, con asservimento delle stesse regolarmente prescritto e registrato a cura e spese del richiedente. Tutte le aree devono comunque ricadere nel territorio Comunale di Castellaneta e devono avere unico proprietario. Esse devono comunque costituire un unico complesso aziendale, intendendo questo nel caso di appezzamenti utilizzati con la stessa forma di conduzione e con lo stesso parco macchine.

Si riscontra che l'area dell'impianto risulta confinante con un'area (in verde lime nella mappa) tipizzata come *Contesto Rurale Speciale Turistico/Ricreativo* in cui si rileva, da un'indagine di tipo visivo su mappa, la presenza di diversi fabbricati che costituivano il *Parco Divertimenti Felifonte*, che risulta attualmente dismesso.

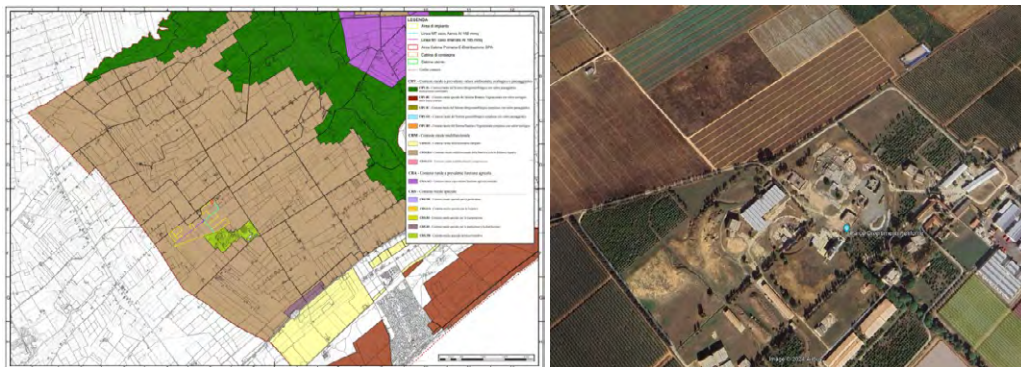


Figura 2 – Area impianto rispetto al PUG di Castellaneta particolare area parco divertimenti Felifonte

2. Verifiche ai sensi dell'art. 20 comma 8 del Decreto Legislativo n.199 del 8 novembre 2021

Dai dati analizzati si può affermare che l'area dell'impianto:

- **non** è interessata da impianti della stessa fonte (lett. a);
- **non** ricade in un sito oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (lett.b);
- **non** interessa cave o miniere o miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento (lett.c);
- **non** è nella disponibilità di gestori di infrastrutture ferroviarie, autostradali (lett. c bis) società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, (lett.c bis 1);

- **non** ricade entro 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere (lett. c ter 1), non risulta interna ad impianti industriali e stabilimenti né racchiusa entro 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento (lett. c ter 2); non è adiacente alla rete autostradale entro una distanza di 300 metri (lett. c ter 3); si riscontra che l'area dell'impianto risulta confinante con un'area tipizzata come Contesto Rurale Speciale Turistico/Ricreativo del PUG di Catellaneta, in cui si rileva, da un'indagine di tipo visivo su mappa, la presenza di diversi fabbricati che costituivano il Parco Divertimenti Felifonte, che risulta attualmente dismesso;
- **non** ricade nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela (*500 metri per gli impianti fotovoltaici, lett. c quater*).

Si segnala che l'impianto, dista circa di 800 m dal *Tratturello Palagiano – Bradano* identificato con il numero 77 e circa 550m dal *Tratturello Quero* identificato con il numero 78. Entrambi i tratturi sono di classe b) ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 4/2013 ossia rientrano tra le "aree tratturali idonee a soddisfare esigenze di carattere pubblico."

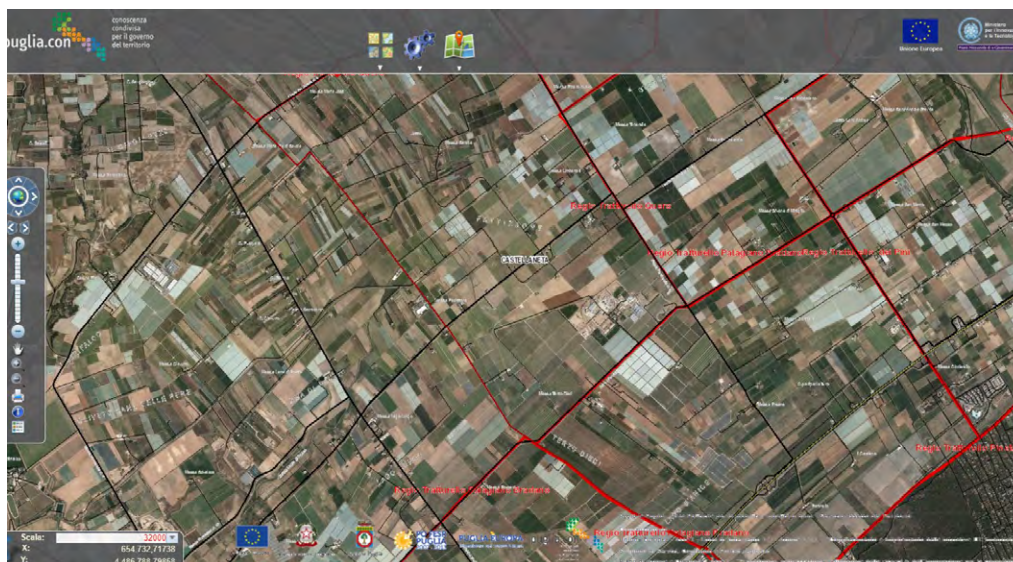


Figura 3 – <https://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/QuadroAssettoTratturiApprovato/index.html>

3. Verifiche ai sensi del Regolamento Regionale n.24 del 30 dicembre 2010

L'area dell'impianto proposto non ricade tra quelle indicate come non idonee ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010.

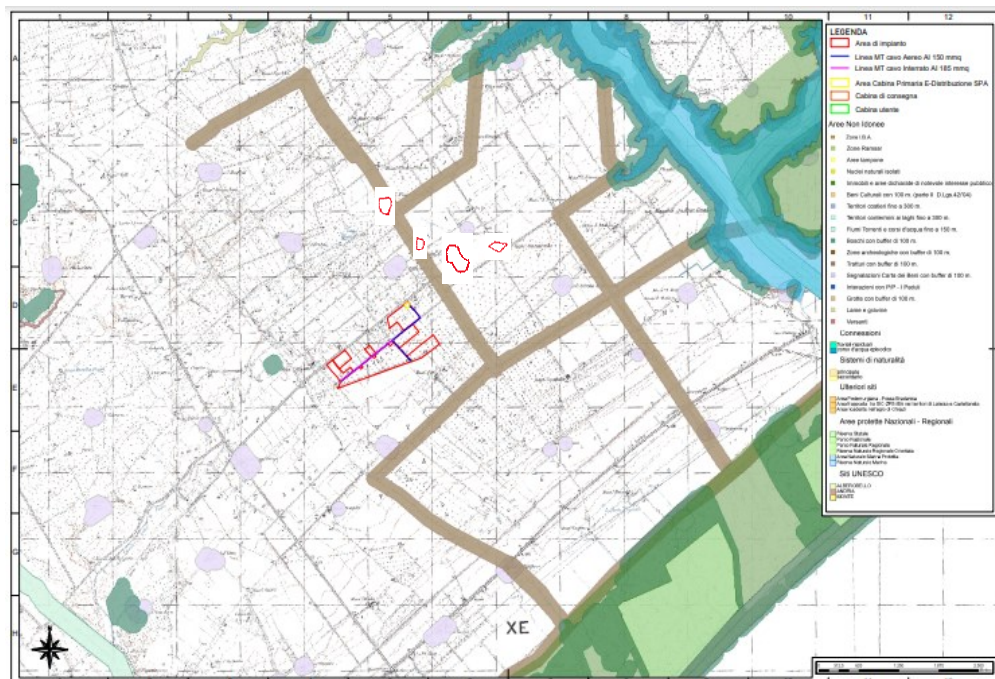


Figura 4 – Ubicazione dell'impianto rispetto alle aree non idonee ex R.R. 24/2010

4. Verifiche ai sensi del Decreto Ministeriale del 10 settembre 2010

In merito ai requisiti di corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, di cui al **punto 16 del D.M. 10/09/2010**, si evidenzia l'**assenza** dei seguenti requisiti che sono considerati, in generale, elementi per la valutazione positiva dei progetti:

- a) **non** è comprovata con l'adesione del progettista ai sistemi di gestione della qualità (ISO 9000) e ai sistemi di gestione ambientale (ISO 14000 e/o EMAS);
- b) **non** è prevista la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili.
- d) **non** è previsto il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche;
- e) l'impianto **non** risulta integrato nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio;
- f) il progetto **non** contempla la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi;
- g) risulta **assente** il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future.

È, invece, **presente** e documentato (DM 10/09/2010 punto 16 lettera c) il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili. Per il sostegno dei moduli fotovoltaici sarà infatti utilizzato un inseguitore solare monoassiale (tracker) disposto lungo l'asse nord – sud dell'impianto fotovoltaico. L'inseguitore solare sarà in grado di ruotare secondo la direttrice est – ovest in funzione della posizione del sole.

Il DM al punto 16.4. sottolinea che, nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (*produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali*) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'**impianto non comprometta** o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

Con riferimento alla tutela della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, si osserva che il progetto prevede:

- la trasformazione di una porzione di territorio consistente in un'area ad alta vocazione agricola;
- la messa a dimora di una fascia perimetrale di essenze tipiche del luogo, di altezza pari alla recinzione perimetrale quali opere di mitigazione;
- la coltivazione di alberi di olivo e di un prato polifita di leguminose.

5. Verifiche ai sensi delle "Linee guida in materia di impianti agri-voltaici" pubblicate il 27 giugno 2022 dal MITE

Il progetto viene definito dalla società proponente "agri-fotovoltaico". Si riporta di seguito la valutazione del rispetto dei requisiti progettuali in uniformità con le citate linee guida.

- Soggetto beneficiario
La società CASTELLANETA S.R.L. non si configura né come imprenditore agricolo, né come associazione temporanee di imprese che includano almeno un imprenditore agricolo; trattasi infatti di una società di produzione di energia elettrica che nello specifico si occupa di "*sviluppo, realizzazione, esercizio e acquisizione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare*".

- Requisito A: l'impianto rientra nella definizione di "agrivoltaico"

A.1) Superficie minima coltivata: è prevista una superficie minima dedicata alla coltivazione

$$S_{agricola} > 0,7 \cdot S_{tot}$$

Superficie totale: 63 ettari;

Superficie occupata dall'impianto: 55.53 ettari

Superficie agricola: 53 ettari (*considerando 3 ettari di oliveto e 50 ettari di prato polifita*);

$$S_{agricola} / S_{tot} = 0,84$$

Parametro A.1): Requisito rispettato.

A.2) LAOR massimo: è previsto un rapporto massimo fra la superficie dei moduli e quella agricola

$$LAOR \leq 40\%$$

Superficie complessiva: 63 ettari

Superficie totale pannelli: non specificato, si suppone coincida con la superficie occupata dall'impianto 55.53 ettari

Parametro A.2): Requisito rispettato.

- Requisito B: il sistema agrivoltaico è esercito, nel corso della vita tecnica dell'impianto, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli

B.1) Continuità dell'attività agricola e pastorale sul terreno oggetto dell'intervento.

Nella relazione tecnica generale non si specifica nulla in merito a questo requisito.

B.2) La producibilità elettrica dell'impianto agrivoltaico, rispetto ad un impianto standard e il mantenimento in efficienza della stessa.

$$FV_{agricola} \geq 0,6 \cdot FV_{standard}$$

Non sono presenti relazioni che permettano una verifica del requisito: nei documenti analizzati non risultano informazioni relative alla producibilità di un impianto Fotovoltaico standard localizzato nella stessa area di realizzazione dell'impianto oggetto della presente scheda.

Parametro B.2): requisito non verificabile.

- Requisito C: l'impianto agrivoltaico adotta soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra
Dagli elaborati grafici non è possibile verificare l'altezza da terra fino al bordo inferiore del tracker, né l'esistenza di una coltivazione agricola al di sotto dei moduli.

Parametro C: requisito non verificabile.

- Requisito D: i sistemi di monitoraggio
D.1) Il risparmio idrico

Non sono presenti relazioni che permettano una verifica del requisito.

D.2) La continuità dell'attività agricola, ovvero: l'impatto sulle colture, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture o allevamenti e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate.

Non sono presenti relazioni che permettano una verifica del requisito.

Parametro D: requisito non verificabile.

- Requisito E: i sistemi di monitoraggio
E.1) il recupero della fertilità del suolo;

E.2) il microclima;

E.3) la resilienza ai cambiamenti climatici.

All'interno delle relazioni non si evince se i terreni utilizzati sono già coltivati o da riutilizzare. Non sono presenti relazioni o sensori di monitoraggio relativi a queste attività.

Parametro E: requisito non verificabile.

- Rispetto del Principio DNSH
Come stabilito nella circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)", non sono riportate dichiarazioni o elaborati in merito al rispetto del requisito.

Principio non verificabile.

6. Conclusioni

L'impianto agrivoltaico in progetto è ubicato su di un terreno che viene tipizzato come *"Contesto Rurale Multifunzionale della Bonifica e della Riforma Agraria" (CRM.RA)* nel PUG di Castellaneta (TA) e unisce la coltivazione di alberi di olivo lungo la fascia perimetrale dell'area, la coltivazione di foraggio con prato polifita nelle aree tra i moduli e la produzione di energia elettrica da fonte solare tramite l'impiego di moduli fotovoltaici.

Di seguito sono riportati i risultati della verifica effettuata:

- l'area dell'impianto ricade tra quelle classificate come idonee ai sensi dell'art. 20 comma 8 lettera c-quater del D.Lgs 199/2021. Si segnala a tal proposito che l'impianto, dista circa di 800 m dal *Tratturello Palagiano – Bradano* identificato con il numero 77 e circa 600 m dal *Tratturello Quero* identificato con il numero 78. Entrambi i tratturi sono di classe b) ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 4/2013 ossia rientrano tra le *"aree tratturali idonee a soddisfare esigenze di carattere pubblico."* I tratturi, secondo la normativa vigente, sono considerati sottoposti a vincolo archeologico in virtù del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), che ha sostituito la legge 1089/1939. Con Deliberazione Della Giunta Regionale 2 maggio 2019, n. 819, Legge Regionale n. 4/2013, Testo Unico delle disposizioni in materia di demanio armentizio, artt. 6 e 7, è stato approvato in via definitiva il Quadro di Assetto dei Tratturi;
- il progetto utilizza soluzioni tecniche volte ad ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili, il che rappresenta un elemento di valutazione positiva ai sensi DM 10/09/2010 punto 16 lettera c;
- l'impianto rispetta i requisiti A1 e A2 delle Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici;
- si riscontrano interferenze dirette con beni e aree tutelate in corrispondenza del tracciato del cavidotto interrato in MT che collega l'impianto alla stazione Ginosa 150RTN ed in particolar modo relativamente *alle Componenti idrologiche: Bene Paesaggistico - Fiumi e torrenti, acque pubbliche;*
- si riscontra che l'area dell'impianto risulta confinante con un'area tipizzata come *Contesto Rurale Speciale Turistico/Ricreativo* del PUG di Castellaneta, in cui si rileva la presenza di diversi fabbricati che costituivano il *Parco Divertimenti Felifonte*, che risulta attualmente dismesso.

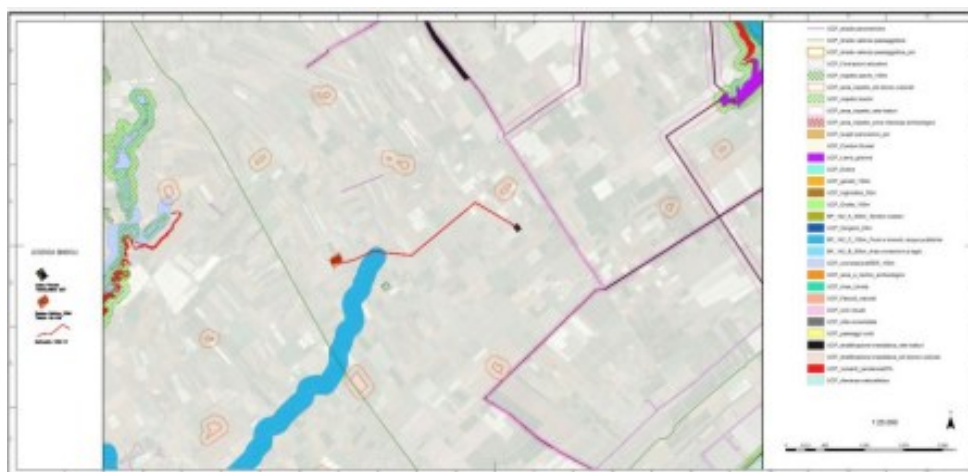


Figura 5 – Interferenza cavidotto con il Bene Paesaggistico - Fiumi e torrenti, acque pubbliche

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 7 ottobre 2025, n. 440

[ID VIP 7840] - Parco agrivoltaico da realizzare nei comuni di Santeramo in Colle (BA) e Matera, di potenza elettrica nominale pari a 17,23 MW.

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente: ASP Bove S.r.l.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante “Codice dell’Amministrazione Digitale”;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante “codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., “Codice in materia di protezione dei dati personali (, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)”;
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante “Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante “D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati”;
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante “Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”, con la quale è stato conferito all’Ing. Giuseppe Angelini l’incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”;
- la D.D. 23 maggio 2025, n. 19 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Proroga incarichi di direzione dei Servizi delle Strutture della Giunta regionale in attuazione della DGR n. 582 del 30 aprile 2025”, con la quale è stato determinato, tra l’altro, di prorogare fino alla data del 31 luglio

2025, in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 582 del 30 aprile 2025, gli incarichi di direzione dei Servizi di Sezione della Giunta regionale in scadenza al 31 maggio 2025 e quelli che medio tempore giungeranno a scadenza, fermi restando gli incarichi all'attualità ricoperti ad interim;

- la D.D. 30 settembre 2025, n. 28 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Proroga incarichi di direzione dei Servizi delle Strutture della Giunta regionale in attuazione della DGR n. 1080 del 29 luglio 2025.", con la quale è stato determinato, tra l'altro, di prorogare fino alla data del 31 ottobre 2025, in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1080 del 29 luglio 2025, gli incarichi di direzione dei Servizi di Sezione della Giunta regionale in scadenza al 30 settembre 2025;

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";

- il D.M. 21 giugno 2024 recante “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”.

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l’altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
 - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all’art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell’art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l’individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all’art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l’altro, l’individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui e’ previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all’art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l’installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità stabilite dal paragrafo 17 e dall’allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l’art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato “Principi e criteri per l’individuazione delle aree idonee”, dispone, tra l’altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall’art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all’installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell’aria e dei corpi idrici, privilegiando l’utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l’idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
 - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell’art. 10 e dell’art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - debba essere temperata la necessità di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante “Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali” dispone all’art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- la L.R. 29 settembre, n. 15 recante “XI legislatura – 27° provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e disposizioni diverse” dispone all’art. 12 che l’art. 8, co.1, L.R. 7 novembre 2022, n. 26 si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto “Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di

organizzazione e disposizioni di servizio” il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attività istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale”;

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 128936 del 18.10.2022, acquisita in data 21.10.2022 al prot. n. 13191 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva “Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento”;
- con nota prot. n. 13637 del 02.11.2022 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l’altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l’avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che non è stato acquisito agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali alcun contributo relativo alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto;

RITENUTO che:

- l’istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 7840, **subordinatamente** alla verifica dei requisiti prescritti dalle Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio favorevole di compatibilità ambientale, relativo al Parco agrivoltaico da realizzare nei comuni di Santeramo in Colle (BA) e Matera, di potenza elettrica nominale pari a 17,23 MW, in oggetto epigrafato, proposto dalla società “ASP Bove” S.r.l., **subordinatamente** alla verifica dei requisiti prescritti dalle Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici, tenuto conto dei contributi espressi e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di precisare, altresì, che gli eventuali contributi perfezionati in data successiva all'adozione del presente provvedimento saranno trasmessi direttamente alla competente Autorità ministeriale a cura del Soggetto cui il contributo è riferibile.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

Di dare atto che la presente determinazione dirigenziale è stata sottoposta a valutazione di impatto di genere con esito "NEUTRO".

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Relazione istruttoria ID VIP 7840.pdf - b1f56ad8295a869309e8e5517a624cb150d86c25911addaac743a92bc08e4956

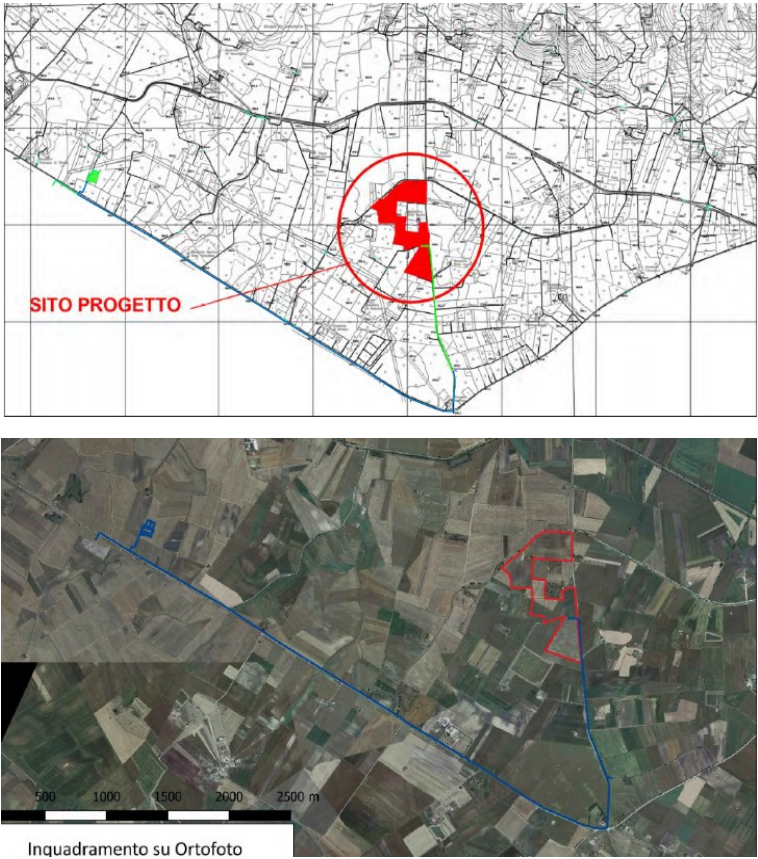
Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti
PNRR
Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca
Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

ANAGRAFICA	
ID:	7840
Intervento:	Progetto di un impianto agrivoltaico di potenza complessiva pari a 17,23 MW, e relative opere per la connessione alla RTN, da realizzarsi in Basilicata e in Puglia nei territori dei Comuni di Matera (MT) e Santeramo in Colle (BA).
Proponente:	ASP Bove S.r.l.
Tipologia:	V.I.A.: <i>D.lgs. 152/2006 -Allegato II comma 2</i>
Comuni:	Santeramo in Colle (BA), Matera (MT)
Layout su IGM e Ortofoto	

1. Descrizione dell'intervento

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto di fotovoltaico da ubicarsi nel Comune di Santeramo in Colle in provincia di Bari della potenza di immissione pari a 15,576 MVA (in corrente alternata – ca) e della potenza pari a 17.228,7 kWp (in corrente continua – cc) e la stazione RTN "Matera" 380/150 kV, posta nel limitrofo territorio comunale di Matera (MT). L'impianto, C.P. 201900250, sarà connesso alla RTN per il tramite di una stazione utente di trasformazione che consentirà di elevare la tensione dell'impianto di produzione dalla Media (MT – 30 kV) all'Alta (AT - 150 kV) Tensione, ed una stazione di condivisione (SE) con un sistema di sbarre AT, che raccoglierà l'energia prodotta sia dall'impianto in questione che da altri produttori (al momento Asp Viglione srl della potenza di 11.184 kWp ed O.R.P. srl) con i quali è stata concordata la condivisione dello stallo AT della SE RTN assegnato da Terna. Il sistema di sbarre sarà connesso alla limitrofa SE RTN "Matera" tramite connessione in cavo interrato in alluminio.

L'intervento consiste nella realizzazione di un impianto fotovoltaico che sarà costituito da n° 38.286 moduli fotovoltaici marca TRINA SOLAR modello TSM-DE17M(II) della potenza di 450 Wp cadauno (o equivalenti) ordinati in stringhe da 27 moduli in serie per un totale di n° 1.418 stringhe che saranno collegate a n. 60 quadri di parallelo, marca SMA modello DC-CMB-U10-24 con 24 ingressi (o equivalenti), posizionati sulle strutture di sostegno dei moduli fotovoltaici.

Dai quadri di parallelo stringhe i cavi di potenza afferiranno a n° 4 stazioni di conversione/elevazione per le quali si adotteranno n° 4 sistemi centralizzati Marca SMA modello MVPS 4200-S2 (o equivalenti). Ognuna di esse avrà una potenza nominale in uscita limitata dalla casa madre a 3.894 KVA mentre la potenza in ingresso lato c.c. sarà per tre macchine (1°, 2°, 3° sezione) pari a 4301,1 kWp (n. stringhe 354 x 27 moduli x 0,45 kWp) e l'ultima macchina (4° sezione) pari a 4.325,4 kWp (n. stringhe 356 x 27 moduli x 0,45 kWp). Ogni MVPS 4200-S2 è dotata di:

- n° 1 inverter Sunny Central UP SC 4200 con potenza nominale limitata a 3.894 kVA;
- Adeguato trasformatore elevatore 0,630 V /30 kV;
- Locale di distribuzione di bassa tensione tramite trasformatore BT/BT 0,630/0,400 KV da 20 KVA
- Locale di distribuzione di media tensione a 30 kV;

Le 4 stazioni di conversione e di trasformazione all'interno del campo saranno collegate in "entra ed esci" con un cavo ARP1H5EX 300 mm² per formare una rete MT 30 kV ad anello che si chiuderà ai quadri MT di distribuzione all'interno di una adeguata cabina elettrica di distribuzione posta all'ingresso del sito. L'energia elettrica sarà quindi convogliata verso la Stazione Elettrica di trasformazione (SE) 150/30 kV del produttore. La stazione elettrica utente di trasformazione 150/30 kV, comprendente i TV e TA per protezioni e misure fiscali, sarà dotata di un locale tecnico che ospiterà le apparecchiature di media e bassa tensione. Anche all'interno della stazione di raccolta è prevista la posa di un locale che possa ospitare i quadri BT di comando e controllo.

L'area impegnata dalla stazione di trasformazione AT/MT è pari a 1.500 mq circa ed interessa la particella 544 e 545 (già ex particella 310) del foglio 103, mentre la stazione di condivisione occupa un'area di circa 4.900 mq, all'interno delle p.lle 544, 545, 546 e 547 (già ex particelle 308 e 310) del medesimo foglio oltre le particelle 328, 473, 474 dello stesso foglio; le stazioni saranno opportunamente recintate. Si segnala inoltre, che il Regio Tratturo Melfi-Castellaneta è individuato e censito con la particella 13 del foglio 19 del Comune di Matera e con la particella 80 del Comune di Santeramo in Colle.

Le opere di utenza per la connessione consistono nella realizzazione di una stazione utente di trasformazione 150/30 kV, comprendente un montante TR per ciascun impianto di produzione connesso al medesimo nodo RTN; il montante sarà equipaggiato con scaricatori di sovratensione ad ossido di zinco, TV e TA per protezioni e misure fiscali, sezionatore orizzontale tripolare, interruttore e colonnini porta sbarre.

Le opere civili sono di seguito sinteticamente elencate:

- Preparazione del sito, con movimenti terra (sterri e riporti) finalizzati al raggiungimento della quota di progetto finale;
- Realizzazione della recinzione esterna delle nuove stazioni di utenza ed installazione dei rispettivi cancelli di ingresso;

- Realizzazione degli impianti di terra;
- Realizzazione di fondazioni in c.a. per apparecchiature A.T. all'interno delle stazioni elettriche;
- Realizzazione del locale Comandi nella SSE di trasformazione e nella SE di condivisione;
- Realizzazione di cunicoli, cavidotti, vasche;
- Realizzazione dell'impianto per lo smaltimento delle acque meteoriche, con l'installazione di tubazioni e pozzetti, per ciascuna stazione;
- Realizzazione dell'impianto di illuminazione esterna e di emergenza, per ciascuna stazione;
- Sistemazione del piazzale con pavimentazioni carrabili in conglomerato bituminoso, posa di cigli, spargimento di ghiaietto nelle aree apparecchiature e sistemazioni a verde, per ciascuna stazione;
- Realizzazione dell'ultimo tratto di viabilità di accesso alle stazioni di utenza.

A servizio delle apparecchiature saranno posati tubi corrugati interrati per il passaggio cavi BT e MT. I cavidotti saranno costituiti da tubazioni di diametro 160 e 200 mm.

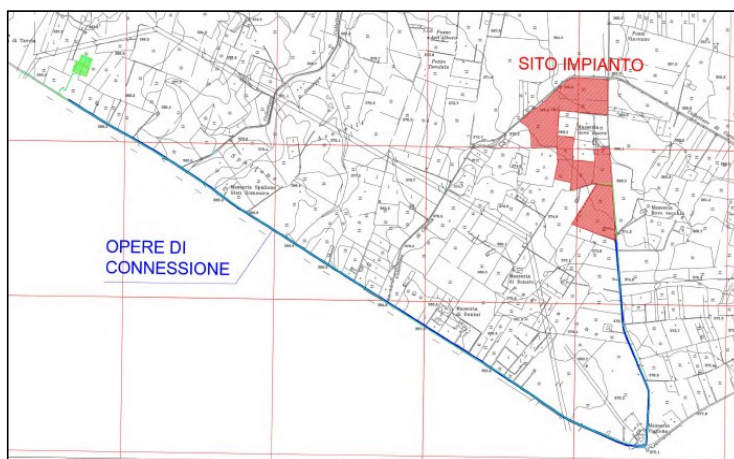


Figura 1 – Area impianto

I pannelli non avranno bisogno di opere in calcestruzzo. Si utilizzeranno, infatti, strutture di sostegno di tipo mobile realizzate in acciaio da costruzione e progettate secondo gli Eurocodici. Queste verranno ancorate al terreno per mezzo di fondazioni a vite o pali profilati a C ad infissione, ossia pali in acciaio che possono presentare sulla parte finale una filettatura in grado di consentire una vera e propria avvitatura del palo nel terreno o un'infissione a percussione tramite macchina battipali. Questi pali saranno piantati nel terreno per una profondità di 1,6 m dal piano campagna e serviranno come punto di ancoraggio per le strutture di supporto dei pannelli. Tali strutture, realizzate per mezzo di profili in acciaio zincato tra loro collegati, andranno a creare un telaio di appoggio per i pannelli fotovoltaici. La fondazione su pali infissi minimizza le perturbazioni indotte nel terreno durante le fasi di cantierizzazione dell'opera.

I cavidotti saranno dislocati lungo il perimetro del lotto e lungo SP 176, oltre ai collegamenti interni al lotto. Gli scavi per i cavidotti avranno una profondità media di 1 m e una larghezza media di 0,60 m.

Per quanto riguarda la masseria ricompresa nel lotto, essa non sarà interessata dagli interventi, la parte laterale della pertinenza sarà costeggiata dalla piantumazione di Lentisco perimetrale o specie simile.

Per la connessione alla rete del Distributore, il percorso del cavidotto seguirà la SP 176 sino ad arrivare all'intersezione con la SP 140, che verrà costeggiata sino all'arrivo alla stazione di trasformazione AT/MT e di raccolta AT e, successivamente, alla stazione Alta Tensione Matera Jesce Terna S.p.A.

Il lotto interessato da quest'opera è identificata catastalmente dal Fg. 103 p.lle 308, 310. La particella 328 sarà interessata per l'attraversamento del cavidotto. Quest'area presenta le medesime caratteristiche delle precedenti per quanto riguarda l'inquadramento urbanistico (zona agricola) e vincolistico.

Per quanto riguarda il cavidotto di connessione della suddetta stazione alla SP 140, esso attraverserà l'area di rispetto del tratturo. Gli scavi per i cavidotti AT di attraversamento trasversale avranno una profondità media di 2 m e una larghezza media di 1,50 m.

Ai fini della sicurezza l'area di posa dell'impianto sarà munita di recinzione realizzata in rete metallica, di colore verde bosco, di altezza 2 m sorretta da pali anch'essi ad infissione con passo di 2,50 m. La rete sarà posata a partire da 30 cm da terra per consentire alla fauna selvatica il normale attraversamento dei fondi. In corrispondenza degli ingressi generali dell'impianto, saranno realizzati dei cancelli, scorrevoli e/o ad ante, da 6 m.

PROGETTO AGRIVOLTAICO

Il progetto (CO2)2 consiste nella realizzazione di un mandorleto sperimentale a meccanizzazione integrale e a gestione di precisione, consociato con un impianto fotovoltaico. Il sito costituirà una piattaforma avanzata, ad alto livello di innovazione e di sostenibilità, integrata per la produzione di energia rinnovabile e di alimento salustico. L'energia solare sarà convertita parte in energia elettrica, attraverso i pannelli fotovoltaici, e parte in energia chimica, attraverso il frutteto.

Ai filari di mandorlo saranno alternate serie di pannelli fotovoltaici a inseguimento che risulteranno invisibili dalla strada in quanto occultati dagli alberi. Sui lati, dove non presenti gli alberi di mandorlo, l'occultamento avverrà tramite la piantumazione di arbusti di lentisco alti circa 3 metri.

Il lentisco (*Pistacia lentiscus* L.) è un arbusto sempreverde, xerofilo, senza particolari esigenze pedologiche; specie dioica, considerata miglioratrice del terreno con proprietà pedogenetiche, è adatto alla formazione di siepi, anche geometriche, grazie alla chioma molto densa, alla fitta ramificazione ed alle ridotte dimensioni delle foglie. La siepe di lentisco avrà funzioni eminentemente di mitigazione dell'impatto visivo, ma anche di riproposizione del passato paesaggistico del sito di intervento, nonché di zona rifugio per la fauna selvatica naturale (mammiferi, uccelli, rettili, insetti).

Verranno inoltre realizzate stazioni di conversione consistenti in cabinati prefabbricati, anch'essi mitigati da opere di verde perimetrale. Gli unici elementi a necessitare di opere in cemento sono le cabine e i pali di sostegno al cavo per le opere di connessione.

Per agevolare le operazioni di manutenzione dell'impianto verrà realizzata una viabilità interna realizzata con la tecnica della terra stabilizzata, una tecnologia ecocompatibile per costruire pavimentazioni in terra, riciclabili al 100%.

L'utilizzo del suolo sarà prevalentemente agricolo, infatti il mandorleto occuperà circa il 58 % dell'intero lotto, a fronte del 42% previsto per l'impianto fotovoltaico.

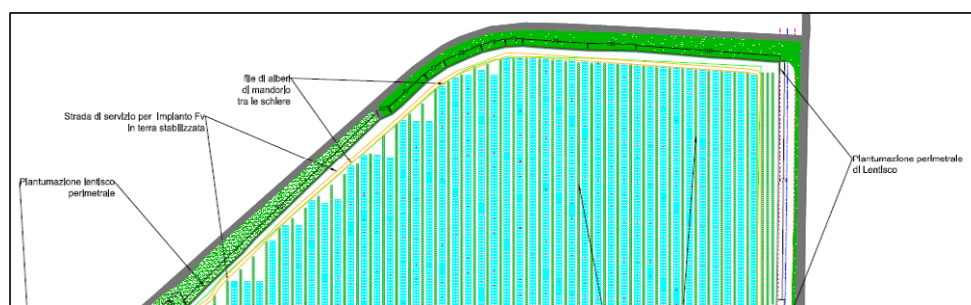


Figura 2 – Disposizione piantumazione perimetrale e mandorleto

Di seguito si riporta la verifica per l'idoneità all'installazione di impianti FER nelle aree individuate dal proponente, effettuata con gli strumenti messi a disposizione.

2. Verifiche ai sensi dell'art. 20 comma 8 del Decreto Legislativo n.199 del 8 novembre 2021

L'area dell'impianto:

- **non** è interessata da impianti della stessa fonte (lett. a); nelle immediate vicinanze dell'area di impianto sono presenti numerosi aerogeneratori;
- **non** ricade in un sito oggetto di bonifica (lett.b);
- **non** interessa cave o miniere (lett.c);
- **non** è nella disponibilità di gestori di infrastrutture ferroviarie, autostradali (lett. c bis) società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, (lett.c bis 1);
- **non** ricade entro 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale (lett. c ter 1);
- **non** ricade entro 500 metri da siti di interesse nazionale (lett. c ter 1);
- **non** ricade entro 500 metri da cave e le miniere (lett. c ter 1);
- **non** risulta interna ad impianti industriali e stabilimenti né racchiusa entro 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento (lett. c ter 2);
- **non** è adiacente alla rete autostradale entro una distanza di 300 metri (lett. c ter 3);
- **non** ricade nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela (500 metri per gli impianti fotovoltaici, lett. c quater).

Verifiche ai sensi del Regolamento Regionale n.24 del 30 dicembre 2010

L'area dell'impianto proposto non rientra nelle aree non idonee ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010. L'elettrodotto di connessione attraversa il Regio Tratturello Melfi Castellaneta n.21 di classe A.

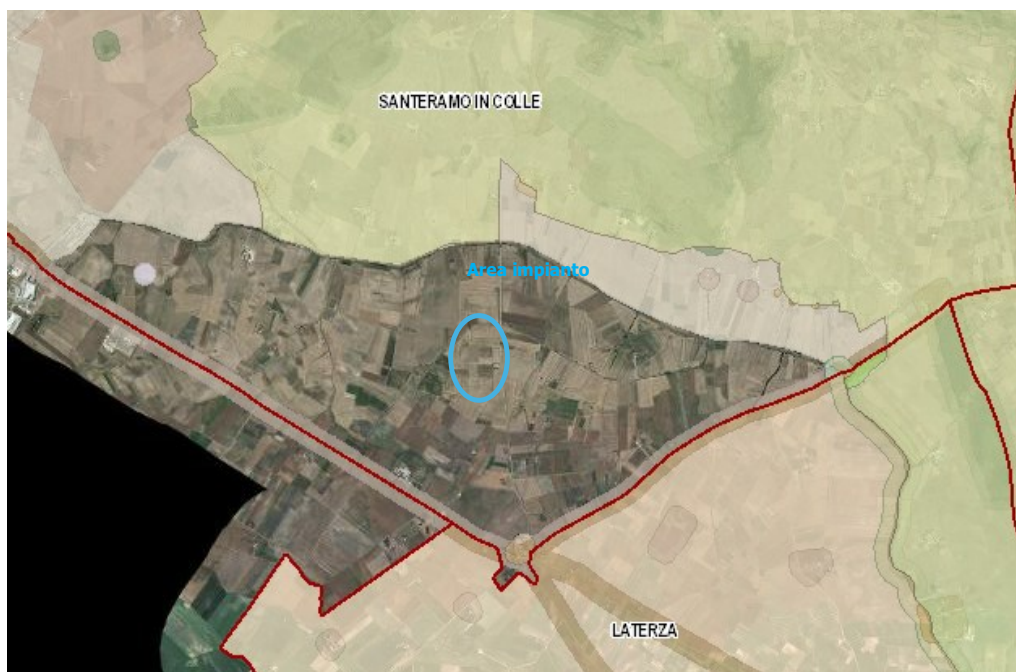


Figura 3 – Ubicazione dell'impianto rispetto alle aree non idonee ex R.R. 24/2010

L'area d'impianto, il Cavidotto interrato di connessione e l'area della Stazione elettrica di utenza si trovano nelle immediate vicinanze di: SIC e ZPS – Cod. IT9120007 "Alta Murgia" e SIC/ZPS – Cod. IT9130007 "Area delle Gravine". Risulta necessaria la Valutazione di Incidenza.

3. Verifiche ai sensi del Decreto Ministeriale del 10 settembre 2010

In merito ai requisiti di corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, di cui al **punto 16 del D.M. 10/09/2010**, si evidenzia l'**assenza** dei seguenti requisiti che sono considerati, in generale, elementi per la valutazione positiva dei progetti:

- a) **non** è comprovata con l'adesione del progettista ai sistemi di gestione della qualità (ISO 9000) e ai sistemi di gestione ambientale (ISO 14000 e/o EMAS);
- b) **non** è prevista la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili;
- d) **non** previsto il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche;
- f) il progetto **non** riguarda la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi;
- g) **assente** il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future.

È **presente** l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio; infatti, verrà realizzata la coltivazione di un mandorleto.

È **presente** e documentato (DM 10/09/2010 punto 16 lettera c) il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili, attuato a mezzo di trackers a inseguimento.

Per quanto riguarda il punto 16.4. si specifica che, per progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, l'insediamento e l'esercizio dell'**impianto non compromette** o interferisce negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

Con riferimento alla tutela della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, si osserva che il progetto prevede:

- *"Il sito costituirà una piattaforma avanzata, ad alto livello di innovazione e di sostenibilità, integrata per la produzione di energia rinnovabile e di alimento salustico, unico al mondo nel suo genere. L'energia solare sarà convertita parte in energia elettrica, attraverso i pannelli fotovoltaici, e parte in energia chimica, attraverso il frutteto";*
- *"Ai filari di mandorlo saranno alternate serie di pannelli fotovoltaici a inseguimento che risulteranno invisibili dalla strada in quanto occultati dagli alberi. Sui lati, dove non presenti gli alberi di mandorlo, l'occultamento avverrà tramite la piantumazione di arbusti di lentisco alti circa 3 metri";*
- In fase di cantiere gli impatti sul suolo e sottosuolo verranno provocati dagli interventi di adeguamento della viabilità esistente, necessari per consentire il transito degli automezzi pesanti, dalle operazioni occorrenti alla costruzione delle nuove piste d'accesso;
- L'immissione di polveri dovute al trasporto e movimentazione di materiali tramite gli automezzi di cantiere e l'uso dei macchinari può provocare danneggiamento della vegetazione posizionata a

ridosso dei lati della viabilità di accesso alle aree di intervento a causa dei gas di scarico e delle polveri che si posizionano sulla vegetazione;

- Disturbo ed allontanamento della fauna locale durante la fase di cantiere e i rumori dovuti ad operazioni di manutenzione possono indurre ad un allontanamento temporaneo o definitivo di specie sensibili.

4. Verifiche ai sensi delle "Linee guida in materia di impianti agri-voltaici" pubblicate il 27 giugno 2022 dal MITE

Il progetto viene definito dalla società proponente "agri-fotovoltaico". Si riporta di seguito la valutazione del rispetto dei requisiti progettuali in uniformità con le citate linee guida.

- Soggetto beneficiario

La società ASP BOVE S.R.L, società di produzione di energia elettrica, non si configura né come imprenditore agricolo, né come associazioni temporanee di imprese che includano almeno un imprenditore agricolo.

- Requisito A: l'impianto rientra nella definizione di "agrivoltaico"

A.1) Superficie minima coltivata: è prevista una superficie minima dedicata alla coltivazione

$$S_{agricola} > 0,7 \cdot S_{tot}$$

Non ci sono specifiche a riguardo

Parametro A.1): Requisito non rispettato.

A.2) LAOR massimo: è previsto un rapporto massimo fra la superficie dei moduli e quella totale

$$LAOR \leq 40\%$$

Non ci sono specifiche a riguardo

Parametro A.2): Requisito non rispettato.

- Requisito B: il sistema agrivoltaico è esercito, nel corso della vita tecnica dell'impianto, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli

B.1) Continuità dell'attività agricola e pastorale sul terreno oggetto dell'intervento.

Nelle relazioni si precisa che *"Il progetto (CO2)2 consiste nella realizzazione di un mandorleto sperimentale a meccanizzazione integrale e a gestione di precisione, consociato con un impianto fotovoltaico. Il sito costituirà una piattaforma avanzata, ad alto livello di innovazione e di sostenibilità, integrata per la produzione di energia rinnovabile e di alimento salutistico, unico al mondo nel suo genere. L'energia solare sarà convertita parte in energia elettrica, attraverso i pannelli fotovoltaici, e parte in energia chimica, attraverso il frutteto".*

Parametro B.1): requisito rispettato.

B.2) La producibilità elettrica dell'impianto agrivoltaico, rispetto ad un impianto standard e il mantenimento in efficienza della stessa.

$$FV_{agri} \geq 0,6 FV_{standard}$$

Non vi sono specifiche a riguardo.

Parametro B.2): requisito non verificabile.

- Requisito C: l'impianto agrivoltaico adotta soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra

Nella relazione tecnica si precisa che *"I pannelli, invece, non avranno bisogno di opere in calcestruzzo. Si utilizzeranno, infatti, strutture di sostegno di tipo mobile realizzate in acciaio da costruzione e progettate secondo gli Eurocodici. Queste verranno ancorate al terreno per mezzo di fondazioni a vite o pali profilati a C ad infissione, ossia pali in acciaio che possono presentare sulla parte finale una filettatura in grado di consentire una vera e propria avvitatura del palo nel terreno o un'infissione a percussione tramite macchina battipall".*

Parametro C: requisito non rispettato.

- Requisito D: i sistemi di monitoraggio

D.1) Il risparmio idrico

Nella relazione tecnica si precisa che *"Metodo di irrigazione: microportata a goccia sia nella variante esterna (ali gocciolanti poggiate sul suolo o sospese) che in quella interrata (subirrigazione) con sistema automatico i cui componenti saranno installati nel locale di controllo irrigazione di Dim 3 x 2,5 x 2,7 m".*

Parametro D1: requisito rispettato.

D.2) La continuità dell'attività agricola, ovvero: l'impatto sulle colture, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture o allevamenti e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate.

Non vi sono specifiche a riguardo.

Parametro D2: requisito non verificabile

- Requisito E: i sistemi di monitoraggio

E.1) il recupero della fertilità del suolo;

E.2) il microclima;

E.3) la resilienza ai cambiamenti climatici.

Non sono presenti relazioni o sensori di monitoraggio relativi a queste attività.

Parametro E: requisito non verificabile.

- Rispetto del Principio DNSH

Come stabilito nella circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)", non sono riportate dichiarazioni o elaborati in merito al rispetto del requisito.

Non vi sono specifiche a riguardo.

Principio non rispettato.

5. Conclusioni

L'impianto agrivoltaico in progetto è ubicato su di un terreno agricolo e unisce un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte solare tramite l'impiego di moduli fotovoltaici con l'attività agricola.

Di seguito sono riportati i risultati della verifica effettuata:

- L'area ricade tra quelle classificate come idonee ai sensi dell'art. 20 comma 8 del D.Lgs 199/2021;
- L'area non ricade tra quelle indicate come non idonee ai sensi del Regolamento Regionale n. 24 del 2010. L'elettrodotto di connessione attraversa il Regio Trattarello Melfi Castellaneta n.21 di classe A; nelle immediate vicinanze sono presenti: SIC e ZPS – Cod. IT9120007 "Alta Murgia" e SIC/ZPS – Cod. IT9130007 "Area delle Gravine"; risulta necessaria la Valutazione di Incidenza.
- Il progetto utilizza soluzioni tecniche volte ad ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili, il che rappresenta un elemento di valutazione positiva ai sensi DM 10/09/2010 punto 16 lettera c;
- L'impianto rispetta parzialmente i requisiti previsti dalle Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici;
- La realizzazione dell'impianto non sembra confliggere con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo.

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO VIA/VINCA 9 ottobre 2025, n. 441

ID_6735. Pratica SUAP nr. 55955 - PNRR misura M2C1 - Investimento 3.4 - Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF). Progetto di "Restauro e risanamento conservativo e recupero funzionale di alcuni ambienti del complesso di masseria Martucci - stralcio di completamento" in agro di Altamura (BA). Proponente: Azienda Agricola Domenico Cagnazzi. Valutazione di incidenza ambientale ex art. 5 del DPR 357/97 e ss.mm.ii. – livello I "fase di screening". (Fasc. 172/2025).

VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la D.G.R. n. 458 del 08.04.2016 in cui sono definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con particolare riferimento alla Sezione "Autorizzazioni Ambientali" ed alla collocazione provvisoria dei relativi Servizi;

VISTA la D.D. n. 997 del 23.12.2016 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con cui sono stati istituiti i Servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell'art. 19 c. 2 del DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 e s. m. i.;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22.01.2021 n. 22 avente oggetto Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";

VISTA la DGR 678 del 26.04.2021 avente ad oggetto "Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0". Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana" con cui è stata attribuita all'ing. Paolo Garofoli la direzione del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana;

VISTA la DGR n. 1424 del 01.09.2021 "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0". Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale";

VISTA la Determina n. 7 del 01.09.2021, avente ad oggetto: Deliberazione della Giunta regionale 30 giugno 2021, n. 1084, avente ad oggetto "Deliberazione della Giunta regionale 1 settembre 2021, n. 1424, avente ad oggetto "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0". Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale: "Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio";

VISTA la D.G.R. n. 1466 del 15.09. 2021 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

VISTA la DGR n. 1576 del 30.09.2021 avente oggetto: "Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22";

VISTO l'art. 1 c. 1 della L.R. 26/2022;

VISTA la Legge n. 18 del 15.06.2023, avente ad oggetto "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e disciplina delle forme e modalità di pubblicazione degli atti";

VISTA la D.G.R. n. 1367 del 05.10.2023 con la quale è stato attribuito l'incarico di dirigente della Sezione

Autorizzazioni Ambientali all'Ing. Giuseppe Angelini e la conseguente sottoscrizione del relativo contratto avvenuta in data 4.12.2023;

VISTA la Legge Regionale n.37 del 29.12.2023 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024 e bilancio pluriennale 2024-2026 della Regione Puglia (legge di stabilità)";

VISTA la Legge Regionale n.38 del 29.12.2023 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026";

VISTA la nota provvedimento prot. n. 35633/2024 del 22.01.2024 del Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante "Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e prime disposizioni di servizio", così come aggiornata dalla nota prot. n. aggiornata con nota n. 251613/2024 del 27.05.2024 e con nota n. 37767 del 23.01.2025;

VISTA la DGR n. 18 del 22.01.2024 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.";

VISTA la Determina n. 1 del 26.02.2024 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie ad interim del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana" con cui l'Ing. Giuseppe Angelini è stato nominato dirigente ad interim del Servizio VIA VINCA;

VISTA la Determina n. 198 del 03.05.2024 con cui sono stati attribuiti alla dott.ssa Roberta Serini l'incarico di Elevata Qualificazione "Responsabile coordinamento tecnico procedimenti di VINCA", alla dott.ssa Serena Fellingine l'incarico di Elevata Qualificazione "Supporto istruttorio alle procedure VINCA con particolare riferimento all'ambiente marino-costiero" e all'Avv. Rosa Marrone l'incarico di Elevata Qualificazione "Responsabile coordinamento procedimenti VAS regionali e coordinamento amministrativo VINCA";

VISTA la DGR del 26.09.2024, n. 1295 "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale";

VISTA la legge regionale del 31 dicembre 2024, N.42 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025)";

VISTA la legge regionale del 31 dicembre 2024, N.43 "Bilancio di previsione del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana - Sezione Autorizzazioni Ambientali Servizio VIA/VINCA per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027";

VISTA la DGR N. 26 del 20 gennaio 2025 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione";

VISTA la DD n. 289 del 26.06.2025 recante "Disposizione organizzativa. Delega di funzioni dirigenziali alla dipendente titolare di E.Q. dott.ssa Rosa Marrone, ai sensi dell'art. 45 della LR n. 10/2007, giusta determina dirigenziale n. 29 del 27.01.2025. PROROGA", con la quale l'Avv. Rosa Marrone è stata delegata a svolgere le funzioni dirigenziali consistenti nell'emanazione di atti/provvedimenti dirigenziali della Sezione Autorizzazioni ambientali relativi ai procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica e ai procedimenti di Valutazione di incidenza Ambientale.

VISTI altresì:

- il DPR n. 357 del 08.09.1997 "Regolamento recante attuazione della Direttiva habitat" e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. n. 304/2006 e ss. mm.ii. così come integrata e modificata dalla DGR n. 1362/2018 (BURP n. 114 del 31-8-2018) e ssmmii;
- il D.M. 17.10.2007 recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)";
- il R.R. n. 28/2008 "Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)" introdotti con D.M. 17 ottobre 2007."
- il R.R. n. 6/2016 così come modificato e integrato dal RR n. 12/2017 (B.U.R.P. n. 55 del 12/05/2017);

- la DGR 22 marzo 2016, n. 314, con cui è stato approvato il Piano per il Parco nazionale dell'Alta Murgia e relativo Regolamento;
- l'art. 52 c. 1 della L.r. del 29 dicembre 2017, n. 67 che, modificando l'art. 23 c. 1 della L.r. n. 18/2012, ha stabilito quanto segue: "Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di valutazione di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti ai progetti per i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche";
- la D.G.R. n. 2442 del 21.12.2018 "Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali di interesse comunitario nella Regione Puglia";
- l'art. 42 "Rete natura 2000. Sistema sanzionatorio" della L.R. n. 44 del 10/08/2018 (BURP n. 106 del 13/08/2018);
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 28 dicembre 2018 "Designazione di 24 zone speciali di conservazione (ZSC) insistenti nel territorio della regione biogeografia mediterranea della Regione Puglia" (G.U. Serie Generale 23 gennaio 2019, n. 19), con cui il SIC "Murgia Alta" è stato designato ZSC;
- le "Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT " articolo 6, paragrafi 3 e 4" pubblicate sulla GU della Repubblica Italiana n. 303 del 28/12/2019, sulle quali in data 28 novembre 2019 è stata sottoscritta l'intesa, ex art. 8, c. 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- la D.G.R. n. 1515 del 27.09.2021 (BURP 131 del 18/10/2021) avente oggetto: "Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive.";
- la DGR n. 1773 del 13.12.2024 avente ad oggetto "Rete Natura 2000. Aggiornamento dei Formulare Standard di 21 siti regionali, propedeutico alla ridefinizione di obiettivi e misure di conservazione, nell'ambito della procedura di infrazione 2015/2163 (Direttiva 92/43/CEE) secondo il percorso amministrativo approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 971 del 08.07.2024.";
- la DD n. 186 del 28.04.2025 avente ad oggetto "Adozione modulistica relativa ai diversi livelli del procedimento di valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.): Screening Specifico e Valutazione Appropriata. (DGR 1515 27/09/2021)".

PREMESSO che:

- a. con nota prot. n. 29631 del 24.03.2025, acclarata al protocollo regionale n. 153631 del 25.03.2025, il SUAP Associato del Sistema Murgiano comunicava l'avvio del procedimento ordinario, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 160/2010 riguardante la richiesta pervenuta in data 09.03.2025 da parte della Azienda Agricola "Domenico Cagnazzi", per il progetto emarginato in epigrafe;
- b. con nota prot. n. 2204/2025 del 29.04.2025, il Parco Nazionale dell'Alta Murgia (di seguito PNAM), in seguito all'esame della documentazione e degli atti consultabili dalla piattaforma telematica e-SUAP, richiedeva le seguenti integrazioni:
 - Planimetria generale, recante le sistemazioni delle pertinenze esterne e le condotte ed impianti a realizzarsi, incluso l'impianto fotovoltaico;
 - Documentazione fotografica ed individuazione planimetrica dei "manufatti rurali tipici dell'architettura rurale tipo la nevieria e i pozzi", oggetto di recupero e restauro, come indicato in relazione;
 - Verifica e dichiarazione da parte di un tecnico in possesso delle competenze naturalistiche circa l'assenza di specie faunistiche di interesse comunitario di cui all'Allegato II della Direttiva Habitat (di rifugi di chiroterri, o di nidificazioni di specie avifaunistiche di cui all'art. 4 della

Direttiva Uccelli), circa l'assenza di habitat naturali e seminaturali di interesse comunitario di cui all'Allegato I della Direttiva Habitat e dell'accertamento, tramite opportuna valutazione/indagine, dell'assenza di siti riproduttivi attivi o potenziali del Falco Grillaio presso gli immobili e le aree oggetto d'intervento;

- c. quindi, con nota prot. n. 43591 del 02.05.2025, acclarata al prot. regionale n. 238580 del 7.05.2025, il SUAP Associato del Sistema Murgiano sospendeva il termine per la conclusione del procedimento *de quo*, fino alla presentazione degli atti integrativi richiesti con la prefata nota;
- d. con nota prot. n. 56783 del 05.06.2025, acquisita in pari data al prot. regionale n. 302161, il SUAP Associato del Sistema Murgiano – Comune di Altamura (BA) comunicava la disponibilità, sulla piattaforma telematica e-SUAP, della documentazione integrativa prodotta dalla Azienda Agricola istante in data 30.05.2025;
- e. con nota prot. n. 327453 del 17.06.2025, questo Servizio, sulla scorta di una preliminare disamina dei documenti presentati sulla piattaforma telematica e-SUAP, comunicava la necessità di fornire la seguente documentazione integrativa:
- chiarimenti sulla natura dei fondi a valere dei quali sarà realizzato il progetto *de quo*;
 - attestazione dell'adeguamento del pagamento degli oneri istruttori ex LR 26/2022;
 - specifiche informazioni delle opere di progetto in formato vettoriale *shapefile*, georiferito nel sistema di riferimento WGS 84 proiezione UTM fuso 33N, comprensive delle superfici da destinare ai percorsi di transito ed accesso alla masseria e all'orto;
 - planimetria generale recante la disposizione delle condotte per l'acqua potabile a realizzarsi e la realizzazione di impianto fognario verso le vasche imhoff già esistenti, non riportate nella documentazione integrativa inviata in riscontro alla nota del PNAM prot. n. 2204/2025;
 - indagine preventiva, a cura di tecnico con accertate competenze naturalistiche, che verifichi l'assenza di specie faunistiche di interesse comunitario di cui all'Allegato II della Direttiva Habitat, in particolare di rifugi di chiroteri e di nidificazioni di specie avifaunistiche di cui all'art. 4 della Direttiva Uccelli all'interno delle strutture oggetto di restauro, nonché l'assenza di habitat naturali e seminaturali di interesse comunitario di cui all'Allegato I della Direttiva Habitat.

Inoltre, ai sensi di quanto disposto dalla DGR n. 1515/2021, ai fini del rilascio del parere di competenza, questo Servizio comunicava di rimanere in attesa del nulla osta comprensivo del parere di VINCA espresso dal PNAM;

- f. con nota acquisita al prot. n. 410279 del 18.07.2025, l'Azienda proponente trasmetteva le informazioni integrative richieste inerenti il progetto in oggetto in formato vettoriale *shapefile*, georiferito nel sistema di riferimento WGS 84 proiezione UTM fuso 33N;
- g. con nota prot. n. 75706 del 22.07.2025, acclarata al prot. regionale n. 417097 del 22.07.2025, il Suap comunicava la disponibilità, sulla piattaforma telematica e-SUAP, della documentazione integrativa richiesta da questo Servizio, prodotta dalla Azienda istante in data 18.07.2025;
- h. con nota prot. n. 4096/2025 del 05.08.2025, acquisita in pari data al prot. regionale n. 443324, il PNAM trasmetteva copia del nulla osta n. 56/2025, comprensivo del parere di valutazione di incidenza, relativo all'intervento in oggetto.

DATO ATTO che, come si evince dalla documentazione in atti, l'intervento in questione si avvale di finanziamento a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), e pertanto, ai sensi dell'art. 4 comma 9 della LR n. 26/2022 compete alla Regione la valutazione del progetto.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Secondo quanto riportato negli elaborati agli atti, il progetto è volto al recupero, ristrutturazione e risanamento conservativo di un'antica masseria, la masseria Martucci, costituente un complesso di particolare pregio

storico–architettonico sottoposto a tutela diretta ai sensi dell'art. 10 del D.to Lgs. 42/04 con provvedimento del 20/06/2017.

Parte dello stesso complesso è stato oggetto di precedenti interventi sia di messa in sicurezza statica che di recupero e riutilizzo, assentiti con parere favorevole ai fini della valutazione di incidenza con Atto dell'allora Dirigente *ad interim* del Servizio V.I.A. e V.INC.A. n. 410 del 29/11/2022.

A seguito di ulteriori acquisizioni, è stata ampliata la proprietà sia all'interno del corpo nobile (ambiente al piano terra e iazzo con manufatto cinto da muretti a secco) che all'esterno del complesso (orto, nevier e pozzo) ponendo la necessità di avviare anche su questi ulteriori spazi degli interventi di recupero e di rifunzionalizzazione a servizio delle attività dell'azienda agricola. Pertanto, il progetto proposto si pone in continuità con quelli già avviati e ne rappresenta uno stralcio di completamento.

Di seguito si elencano le unità oggetto del presente stralcio di completamento:

- al piano terreno corrispondono ad un grande ambiente voltato servito da alcuni piccoli spazi realizzati nel sottoscala realizzato all'esterno;
- lo jazzo minore che conserva al suo interno un locale collabente, un tempo deposito o ricovero per le greggi;
- gli spazi esterni corrispondenti al grande recinto dell'orto (caratterizzato da un pregevole arco d'ingresso sul lato prospiciente la masseria e da un muro strutturato ad archetti sul lato verso la campagna);
- la nevier e la piscina/pozzo esterni.

Nello specifico, come descritto nell'elaborato "R1 relazione interventi", pag. 13, è previsto:

- **il recupero e la rifunzionalizzazione dell'ambiente voltato al piano terra** da destinare a deposito agricolo a servizio delle attività dell'azienda agricola; questo ambiente sarà dotato di servizi igienici. Si prevedono interventi di risanamento delle murature con successiva scialbatura a calce, la posa di nuova pavimentazione e l'inserimento di nuovi infissi;
- **il recupero dello jazzo esterno con il restauro dei muretti a secco e la rifunzionalizzazione del manufatto collabente** presente all'interno dello jazzo sul muro di confine con la campagna; questo antico deposito sarà riutilizzato nuovamente come deposito agricolo anche per la conservazione delle sementi. Si prevedono interventi di consolidamento strutturale per poter realizzare la copertura, ad oggi crollata, con struttura in legno e finitura con coppi di recupero o antichizzati, interventi di risanamento delle murature con successiva scialbatura a calce e l'inserimento di nuovi infissi.
- **il restauro dei muretti a secco esterni**, in particolare del recinto che individua l'orto originario alla masseria, in parte coltivato ad uliveto e in parte a seminativo. Si prevedono interventi di consolidamento e riconfigurazione dei muretti ad archetti che un tempo dovevano ospitare le arnie per le api e dell'arco d'accesso principale;
- **il recupero e restauro dei manufatti rurali tipici dell'architettura rurale** tipo la nevier e i pozzi da recuperare alla loro antica funzione a servizio delle attività dell'azienda agricola per esempio per raccogliere le acque meteoriche;
- **l'inserimento moduli di fotovoltaico** per la produzione di energia rinnovabile, in aggiunta a quelli già autorizzati da posizionare sul pergolato all'interno dello jazzo retrostante il corpo delle stalle;
- **la sistemazione delle pertinenze esterne**, ricomponendo le aree verdi, nel rispetto dei campi coltivati e delle colture già presenti, riordinando i percorsi di transito ed accesso alla masseria e all'orto attraverso la formazione di tracciati in materiale naturale e permeabile tipo stabilizzato e recuperando e restaurando i cancelli in ferro esistenti."

Relativamente agli impianti, si prevede la realizzazione di:

- un nuovo impianto elettrico;
- un impianto fotovoltaico di circa 10 Kw i cui moduli saranno posizionati in aggiunta a quelli già previsti sul pergolato autorizzato e realizzato nel primo jazzo adiacente alle stalle;
- un impianto di illuminazione interna ed esterna che prevede l'utilizzo di sorgenti LED applicate su ottiche specializzate per illuminare aree, percorsi ciclo pedonali e viabilità carrabile, realizzato nel rispetto del RR 13/2006 della LR 15/2005;
- un nuovo impianto idrico fognario;
- un impianto di recupero acque meteoriche, attraverso il recupero e la rifunzionalizzazione di manufatti esistenti sia all'interno dell'aia della masseria che all'esterno in prossimità dell'arco di accesso, attraverso un consolidamento della struttura muraria originaria con rivestimento in cocciopesto ed eventuale inserimento di teli tecnologici e compatibili per garantire la tenuta e pulizia delle acque di recupero

Dal punto di vista strutturale il progetto prevede il rifacimento coperture ed interventi di consolidamento con rinforzo delle fondazioni sotto le murature.

DESCRIZIONE DEL SITO DI INTERVENTO

Le aree di intervento ricadono in agro del Comune di Altamura, catastalmente allibrate al FM 59, p.lle: 721, 720, 38 e 31 (subb.:6, 10, 11, 32, 38, 102, 119, 120, 312, 729,730).

Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. 16 febbraio 2015, n.176 (pubblicato sul BURP n. 40 del 23.03.2015) e ss.mm.ii., in corrispondenza delle superficie oggetto d'intervento si rileva la presenza di:

6.2.2 – Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

- BP – Parchi e riserve
- UCP – Siti di rilevanza naturalistica

6.3.1 - Componenti culturali e insediative

- UCP – Testimonianza della stratificazione insediativa
 - Segnalazioni architettoniche, MASSERIA MARTUCCI, codice MS000107

Ambito “Alta Murgia”

Figura territoriale “L’Altopiano murgiano”

Le aree oggetto di intervento ricadono interamente all'interno della ZSC-ZPS “Murgia Alta”, codice IT9120007, e in piccola parte, in Zona C, Aree di protezione del Parco nazionale dell'Alta Murgia.

Dalla ricognizione dei file vettoriali forniti agli atti, nonché dalla lettura congiunta del relativo formulario standard, al quale si rimanda per gli approfondimenti concernenti le specie di cui agli Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, degli strati informativi di cui alla D.G.R. n. 2442/2018, le aree di intervento non intercettano direttamente habitat di interesse conservazionistico, anche se sono prossime a superfici censite come habitat 62A0 “Formazioni erbose secche della regione subMediterranea orientale (*Scorzonera talia villosae*)”.

Inoltre, secondo quanto riportato negli strati informativi contenuti nella DGR n. 2442/2018, le aree d'intervento sono ricomprese in quelle di potenziale habitat per le seguenti specie:

- Vegetali: *Ruscus aculeatus* L.;
- Invertebrati terrestri: *Melanargia arge*, *Potamon fluviatile*;

- Anfibi: *Bufo balearicus*, *Pelophylax lessonae/esculentus* complex;
- Rettili: *Cyrtopodion kotschy*, *Hierophis viridiflavus*, *Lacerta viridis*, *Podarcis siculus*, *Zamenis lineatus*;
- Uccelli: *Alauda arvensis*, *Anthus campestris*, *Burhinus oedicnemus*, *Calandrella brachydactyla*, *Caprimulgus europaeus*, *Circaetus gallicus*, *Coracias garrulus*, *Falco biarmicus*, *Falco naumanni*, *Falco peregrinus*, *Lanius senator*, *Lullula arborea*, *Melanocorypha calandra*, *Passer italiae*, *Passer montanus*, *Oenanthe hispanica*, *Saxicola torquatus*;
- Mammiferi: *Canis lupus*, *Pipistrellus kuhlii*, *Rhinolophus ferrumequinum*.

Si richiamano, di seguito, i seguenti obiettivi e le seguenti misure di conservazione individuati per la ZSC in argomento, così come riportati dal R.R. n. 6 del 2016 e R.R. n. 12 del 2017:

- *Mantenere il corretto regime idrologico dei corpi d'acqua per la conservazione degli habitat 3140, 3170* e 3280 e delle specie di Anfibi di interesse comunitario;*
- *Mantenere i caratteristici mosaici tradizionali di aree agricole, pascoli, arbusteti e boschi;*
- *Limitare la diffusione degli incendi boschivi;*
- *Promuovere e regolamentare il pascolo estensivo per la conservazione degli habitat 6220* e 62A0 e delle specie di Invertebrati, Rettili ed Uccelli di interesse comunitario;*
- *Favorire i processi di rigenerazione e di miglioramento e diversificazione strutturale degli habitat forestali ed il mantenimento di una idonea percentuale di necromassa vegetale al suolo e in piedi e di piante deperienti.*

Misure trasversali 2 – ZOOTECNIA E AGRICOLTURA

- *Divieto di eliminazione di elementi naturali e seminaturali di alta valenza ecologica caratteristici dell'ambiente rurale quali stagni, pozze di abbeverata, fontanili, canneti, fossi, terrazzamenti, muretti a secco, specchie, cisterne (votani), siepi, filari alberati. Sono consentite le ordinarie attività di manutenzione e ripristino, fatti salvi gli interventi autorizzati dall'Ente Gestore. Per la manutenzione e il ripristino delle strutture in pietra a secco obbligo di fare riferimento alle "Linee guida per la tutela, il restauro e gli interventi sulle strutture in pietra a secco della Puglia". Per i muretti a secco valgono le indicazioni tecniche di cui alla DGR 1554/2010 di seguito riportate: nella ricostruzione parziale o totale di muri a secco devono essere garantite le loro capacità di drenaggio; in caso di ripristino totale di muri crollati, gli stessi dovranno avere la tipologia e le dimensioni originarie. Il materiale di riempimento degli spazi liberi del muro dovrà essere costituito esclusivamente da pietrame di ridotte dimensioni. Le operazioni di ripristino dei muri a secco dovranno essere condotte senza l'ausilio di mezzi meccanici ed esclusivamente con strumenti manuali. La vegetazione ormai consolidata sulla traiettoria del muro o di fianco ad esso non deve essere eliminata. Le specie arboree potranno esclusivamente essere spalcate per consentire i lavori di ripristino del muro. Quelle arbustive e sarmentose (es: biancospino *Crataegus* sp. pl., caprifoglio *Lonicera* sp. pl, prugnolo *Prunus spinosa*), presenti sui lati, potranno solo essere contenute mediante taglio raso dei polloni con diametro inferiore a 3 centimetri, lasciando almeno 3-5 polloni per pianta. Gli alberelli di perastro (*Pyrus amygdaliformis*) e mandorlo di Webb (*Prunus webbii*) devono essere salvaguardati e soltanto moderatamente potati se interferiscono con i lavori. Ogni 30 m dovranno essere realizzati cunicoli a livello del terreno per permettere il passaggio dei piccoli animali. Tali passaggi, da assimilarsi a quelli per il passaggio dell'acqua, dovranno avere dimensione minima di circa 30 x 30 cm. In alternativa potranno essere creati ogni 100 m varchi che interrompono la continuità della barriera pietrosa. Il materiale per il ripristino dei muri a secco non dovrà provenire dalle antiche specchie o dai cumuli sui quali si è affermata vegetazione arborea ed arbustiva spontanea. Potrà essere utilizzato il materiale proveniente dai crolli o presente in modo disperso in luoghi limitrofi al sito dell'intervento, emerso a seguito di ordinarie lavorazioni del terreno.*
- *Divieto di conversione delle superfici a pascolo permanente ad altri usi.*

Misure trasversali 9 – Emissioni sonore e luminose.

- *L'uso di apparecchi sonori all'interno dei siti deve avvenire senza arrecare disturbo alla quiete dell'ambiente naturale e alla fauna e comunque in rispetto del Piano di Zonizzazione Acustica, se esistente.*
- *L'Ente Gestore può imporre divieti temporanei alle emissioni sonore o luminose in prossimità di siti sensibili, ai fini della tutela di particolari specie animali, limitatamente a periodi di criticità.*

Misure trasversali 16 - indirizzi gestionali e misure di tutela delle specie e degli habitat.

- *Divieto del taglio di piante in cui sia accertata la presenza di nidi e/o dormitori di specie di interesse comunitario, fatti salvi gli interventi per salvaguardare la pubblica incolumità.*
- *Divieto di distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli, rettili e mammiferi*

Misure di conservazione per specie animali.

1. *Riguardo al Falco naumanni: Tutti gli interventi di manutenzione su edifici in cui sia accertata la presenza di nidi non possono essere eseguiti nel periodo 15 aprile – 30 luglio, fatte salve le opere urgenti e di pubblica sicurezza. Negli interventi su edifici esistenti devono essere conservati tutti i passaggi per i sottotetti, le cavità o nicchie utili ai fini della riproduzione. Nel caso di rifacimenti totali di tetti è necessario prevedere la presenza di tegole di ventilazione che consentano comunque l'accesso al Grillaio negli spazi sotto i coppi, nella misura di 1 tegola ogni 20 m² di copertura, con un minimo di 1 tegola. In presenza di sottotetti si deve prevedere l'installazione di nidi artificiali collocati all'intradosso del tetto. Per le nuove costruzioni di singoli edifici, le sopraelevazioni e gli ampliamenti di immobili esistenti, nel caso in cui la copertura venga realizzata con lastrico solare, devono essere posizionati nidi artificiali, nella misura di 1 nido ogni 10 m² di copertura, con un minimo di 1 nido. I nidi devono essere posizionati preferibilmente con esposizione a sud.*

Si richiamano, inoltre, le seguenti misure di conservazione obbligatorie in tutte le ZPS ai sensi del R.R. n. 28 del 2008:

- *è fatto divieto di distruggere o danneggiare intenzionalmente nidi, salvo quanto previsto dall'art. 9 della direttiva 79/409 e previo parere dell'autorità di gestione della ZPS;*
- *è vietato il taglio di alberi in cui sia accertata la presenza di nidi e dormitori di specie d'interesse comunitario.*

PRESO ATTO che l'Ente competente a rendere il cd. "sentito", contemplato dalle LG statali sulla Vinca e dalla DGR n. 1515/2021, segnatamente l'Ente di Gestione del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, con nota prot. n. 4096/2025 del 05.08.2025, acquisita in pari data al protocollo regionale n. 443324, in ordine agli interventi a farsi rilasciava Nulla Osta n.56/2025 esprimendo, al contempo, parere favorevole ai fini della valutazione d'incidenza, ex art. 5 c.7 DPR 357/97 e ss.mm.ii. ed ex L.R. 26/2001 alle seguenti condizioni:

1. *Siano preservate e conservate tutte le contermini superfici ad habitat, come individuate nella Carta degli habitat del Piano del Parco, che a tal fine non dovranno essere trasformate, e /o convertite ad altri usi o interessate da cantieri temporanei. Siano rispettate inoltre tutte le misure di conservazione per le Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespuglieti di cui al R.R. n. 06/2016, con riguardo agli interventi a farsi a ridosso di dette superfici e con riguardo all'eventuale pascolamento su dette superfici;*
2. *Siano rispettate le misure di conservazione di cui al Regolamento Regionale n. 28/2008 e del Regolamento Regionale del 10 maggio 2016, n. 6 e ss.mm.ii., ed in particolare:*
 - *Siano preservate e conservate tutte le superfici a pascolo permanente, giusta cartografia di cui alla*

- D.G.R. 2442/2018, contermini all'area d'intervento, che a tal fine non dovranno essere dissodate e /o convertite ad altri usi, e né utilizzate come aree a cantiere;*
- *Siano rispettate le misure di conservazione relative agli interventi di manutenzione degli edifici per il Falco naumanni, avendo cura di conservare tutti i passaggi per i sottotetti, le cavità o nicchie utili ai fini della riproduzione. Sia preventivamente accertata l'assenza di nidi presso l'area d'intervento, in assenza i lavori non possono essere eseguiti nel periodo 15 aprile-30 luglio. Per il rifacimento dei tetti è necessario prevedere la presenza di tegole di ventilazione che consentano comunque l'accesso al Grillaio negli spazi sotto i coppi nella misura di 1 tegola ogni 20 mq, in alternativa siano utilizzate tegole tipo coppo poste in opera a due file, senza l'utilizzo di sottocoppi, secondo l'uso della tradizione;*
 - *Siano rispettate le misure di conservazione per la chiroterofauna, avendo cura per gli spazi ipogei naturali e/o artificiali di predisporre cancellate idonee all'uscita e all'ingresso dei Chiroteri all'imboccatura o sostituzione di grate già esistenti con strutture in grado di consentire l'accesso ai Chiroteri (distanza barre 150-200 mm);*
 - *Siano rispettate le misure di conservazione per anfibi, in particolare le misure volte a mantenere idonee alla riproduzione della specie le strutture di origine antropica (cisterne, pozzi, fontanili, abbeveratoi, cutini, piscine ecc.) che siano oggetto di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, compresi i lavori di messa in sicurezza degli stessi;*
 - *Siano rispettate le misure di conservazione trasversali n. 16 - Indirizzi gestionali e misure di tutela delle specie e degli habitat, in particolare:*
 - *Divieto di distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli, rettili e mammiferi;*
 - *Divieto del taglio di piante in cui sia accertata la presenza di nidi e/o dormitori di specie di interesse comunitario, fatti salvi gli interventi per salvaguardare la pubblica incolumità;*
 - *Siano rispettate le misure di conservazione trasversali n. 9 – Emissioni sonore e luminose;*
 - *divieto di impermeabilizzare le strade rurali esistenti;*
 - *Siano rispettate le misure di conservazione trasversali n. 2 – zootecnia e agricoltura, ed in particolare:*
 - *divieto di eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica, in particolare dei muretti a secco, dei terrazzamenti, delle specchie, delle cisterne, dei fontanili, delle siepi, dei filari alberati, dei pascoli e delle risorgive.*
 - *Per la manutenzione ed il ripristino delle strutture in pietra a secco obbligo di fare riferimento alle "Linee guida per la tutela, il restauro e gli interventi sulle strutture in pietra a secco della Puglia"; per i muretti a secco valgono le indicazioni tecniche di cui alla DGR 1554/2010 ivi riportate;*
3. *Tutti gli interventi edilizi a farsi siano realizzati nel rispetto delle tipologie edilizie, dei materiali della tradizione storica locale, preferendo tecniche, soluzioni e materiali della bioedilizia e delle linee guida per il recupero ed il riuso dell'architettura rurale di cui all'Allegato VII al Piano per il Parco;*
4. *Siano conservati i tutti i passaggi per i sottotetti, le cavità o nicchie utili ai fini della riproduzione;*
5. *L'installazione dell'impianto fotovoltaico sia del tipo non riflettente ed utilizzi soluzioni che consentano il migliore inserimento paesaggistico e comunque nel rispetto delle prescrizioni dell'autorità competente in materia;*
6. *L'impianto di illuminazione esterno sia a bassa potenza con proiettori rivolti verso il basso;*
7. *Le aree a cantiere non interessino e non siano allestite a ridosso delle superfici a pascolo e per le lavorazioni siano utilizzati mezzi manuali o gommati di piccole dimensioni, siano adottate tutte le*

- misure atte al contenimento delle polveri e del rumore e sia ridotto al minimo lo stazionamento dei rifiuti di demolizione presso il cantiere;*
8. *I materiali di scarto, se non riutilizzati in cantiere, vengano smaltiti in apposite discariche autorizzate;*
 9. *A fine lavori, se alterati in fase di cantiere gli spazi limitrofi al manufatto in questione, sia ripristinato lo stato dei luoghi.*
 10. *Siano osservate le prescrizioni dettate dalle altre Amministrazioni intervenute nel procedimento, se non contrastanti con quelle di questo Ente oltre che le norme richiamate nel presente provvedimento;*
 11. *Siano comunicate, a questo Ente, la data di inizio lavori e la data di fine lavori.*

RILEVATO che a seguito di sopralluogo presso gli immobili e le aree oggetto di intervento da parte di tecnico competente in materie naturalistiche, è stata preventivamente accertata l'assenza di:

- specie faunistiche di interesse comunitario di cui all'Allegato II della Direttiva Habitat, in particolare di rifugi di chiroteri, o di nidificazioni di specie avifaunistiche di cui all'art. 4 della Direttiva Uccelli all'interno delle strutture oggetto di restauro;
- habitat naturali e seminaturali di interesse comunitario di cui all'Allegato I della Direttiva Habitat.

Relativamente alla presenza, in prossimità dell'area di intervento, di superfici a pascolo, è stato verificato che una porzione della particella 31 sub. 312 Fg. 59, estesa circa 800 mq, adiacente all'area di intervento, non presenta terreno vegetale di tipo agronomico soggetto a lavorazione agricola, ma è caratterizzata da roccia calcarea affiorante con vegetazione spontanea. In particolare, nella dichiarazione asseverata dal tecnico Dr. Biologo, è stato dichiarato che: *"Ad una analisi fito-sociologica più approfondita, benché tale superficie risulti in continuità fisica ed ecologica con l'adiacente habitat naturale esterno all'area di pertinenza della masseria, delimitata da muretto a secco, si rilevano in questa porzione di particella delle condizioni ambientali di semi naturalità qualitativamente inferiori in quanto area di pertinenza interna allo storico jazzo, soggetto a calpestio continuo da parte di animali, uomini e mezzi agricoli. La vegetazione che qui si rinviene è prevalentemente di tipo nitrofilo e generalmente associata agli ambienti interni e limitrofi agli jazzi dove si concentravano ovini e i caprini. Si rileva inoltre che l'habitat cartografato interessa anche una superficie di jazzo che un tempo era provvisto di copertura e che attualmente è stato ricostruito (Foto 4), come già autorizzato dal primo stralcio di progetto, anche a seguito di opportune verifiche da parte della Soprintendenza per i Beni Archeologici e Ambientali di Bari. Tanto consente di poter ragionevolmente supporre che in fase di individuazione della perimetrazione dell'habitat (PPTR e DGR 2442/2018), l'estensione della campitura all'interno dello jazzo della Masseria Martucci sia stata ottenuta dalla sola fotointerpretazione che consente sicuramente di individuare la roccia affiorante ma non consente la lettura della reale presenza delle tipiche consociazioni vegetali che caratterizzano l'habitat individuato.*

Ad ogni modo, da quanto si evince dalla documentazione di progetto, su questa porzione di particella non sono previste lavorazioni di sorta e pertanto verrà preservato l'attuale status quo della superficie naturale conservata fino ad oggi nelle sue condizioni originarie."

EVIDENZIATO che nella dichiarazione "Direttiva Habitat- masseria Martucci" è stato dichiarato che *"il rifacimento della copertura sarà condotto conservando i caratteri tipologici delle coperture e ripristinando materiali, colori e seguendo le tecniche costruttive della tradizione storica locale, lasciando eventuali passaggi, nicchie o cavità utili per la riproduzione primaverile del Falco Grillaio e, laddove non sarà possibile per ragioni di tutela dei manufatti, sarà prevista l'installazione di nidi artificiali."*

CONSIDERATO che gli interventi proposti, consistenti nel recupero di un complesso masserizio esistente e relative superfici pertinenziali ricadenti su aree censite, secondo la Carta d'uso del Suolo come uliveti e seminativi, non interesseranno le contermini superfici a pascolo naturale e non appaiono in contrasto con gli obiettivi e le misure di conservazione di cui al RR 28/2008 e RR n. 6/2016 e ss.mm.ii..

RITENUTO di condividere le considerazioni espresse dall'Ente di gestione del Parco Nazionale dell'Alta Murgia nel Nulla Osta n. 56/2025, prot. n. 4096/2025, per la realizzazione dell'intervento proposto per cui *"si ritiene che gli interventi proposti, a completamento di quelli già avviati con l'obiettivo del recupero di un complesso masserizio, come assentiti con Nulla Osta di questo Ente n. 30/2022 del 06/05/2022 e Nulla Osta n. n. 77/2023 del 03/11/2023, non contrastano con gli obiettivi di Conservazione del Sito e non determineranno incidenze significative su habitat naturali e su habitat di specie connessi al Sito, a condizione che sia garantita la conservazione e l'integrità di tutte le aree ad habitat contermini, e fermo restando il rispetto delle condizioni del presente provvedimento e delle misure di cui al Regolamento Regionale n. 28/2008 e del Regolamento Regionale n. 6 del 10 maggio 2016 e ss.mm.ii., con particolare riguardo a quelle relative alle specie associate all'areale di riferimento."*

Esaminati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame, sebbene non direttamente connesso con la gestione e conservazione della ZSC/ZPS "Murgia Alta" (IT9120007), non determini incidenza significativa ovvero non pregiudichi il mantenimento dell'integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione sopra richiamati e che, pertanto, non sia necessario richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata.

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

**"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E SS.MM.II. E D.
LGS.VO 118/2011 E SMI."**

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON COMPORTA IMPLICAZIONI DI NATURA
FINANZIARIA SIA DI ENTRATA CHE DI SPESA E DALLO STESSO NON DERIVA
ALCUN ONERE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE.**

Valutazione di impatto di genere

La presente determinazione è stata sottoposta a valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 398 del 03/07/2023 e s.m.i. L'impatto di genere stimato risulta: neutro.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di NON richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata per il progetto di *"Restauro e risanamento conservativo e recupero funzionale di alcuni ambienti del complesso di masseria Martucci - stralcio di completamento"* in agro di Altamura (BA), proposto dalla Azienda Agricola Domenico Cagnazzi nell'ambito del PNRR misura M2C1 - Investimento 3.4 - Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF), per le valutazioni e le motivazioni espresse in narrativa intendendole qui integralmente richiamate, **fatte salve le**

condizioni espresse dal Parco Nazionale dell'Alta Murgia nel Nulla Osta n. 56/2025 di cui alla nota prot. n. 4096/2025 del 5.08.2025.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento:

- è riferito a quanto previsto dalla L.r. 26/2022 relativamente alla sola Valutazione di incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 1515/2021;
- non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
- ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
- ha validità di 5 anni conformemente a quanto previsto dalle Linee guida nazionali sulla Vinca, recepite con DGR 1515/2021;
- conclude il procedimento amministrativo di che trattasi.

DI NOTIFICARE il presente provvedimento, a cura del Servizio VIA e VINCA, mediante il sistema CIFRA2, al SUAP Associato del Sistema Murgiano, Comune Capofila di Altamura.

DI TRASMETTERE il presente provvedimento, per il tramite del sistema CIFRA2, alla Azienda Agricola proponente, **che ha l'obbligo di comunicare la data di inizio e fine dei lavori alle autorità di vigilanza e sorveglianza competenti**, alla Città Metropolitana di Bari, al Comune di Altamura e, ai fini dell'esperimento delle attività di alta vigilanza e sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all'Arma dei Carabinieri (Gruppo CC Forestali di Bari e Reparto CC Parco Nazionale dell'Alta Murgia).

Di far pubblicare il presente provvedimento nella prima sezione del BURP ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e smi, emesso in forma di documento informatico ex D.Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Il presente provvedimento, creato unicamente con strumenti informatici e firmato digitalmente:

- sarà pubblicato:
 - in formato elettronico nelle pagine del sito web nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
 - in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito internet <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi;
- tramite il sistema CIFRA:
 - sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
 - sarà archiviato sui sistemi informatici.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto istruttorio alle procedure VINCA con particolare riferimento all'ambiente
marino-costiero
Serena Feline

E.Q. Responsabile coordinamento tecnico procedimenti di VINCA
Roberta Serini

delegato alle funzioni dirigenziali DD 089/DIR/2025/00029 del 27.01.2025
Rosa Marrone

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO VIA/VINCA 9 ottobre 2025, n. 442

ID_6887 - Pratica SUAP 80007530738-16012025-0925 Prot. 0018290 del 16/01/2025 del SUAP di GINOSA in delega alla CCIAA BRINDISI – TARANTO - “Museo rupestre a cielo aperto: la chiesa di San Marco ed il villaggio Rivolta, dal consolidamento alla valorizzazione primi interventi di mitigazione del rischio di geomorfologico CUP D36C23000090006. CIG: A03B388E41”. Proponente: Comune di Ginosa (TA). Valutazione di incidenza ambientale, ex art. 5 del DPR 357/97 e ss.mm.ii.- Livello II “fase appropriata”

VISTA la L. n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la DGR n. 458 del 8.04.2016 in cui sono definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con particolare riferimento alla Sezione “Autorizzazioni Ambientali” ed alla collocazione provvisoria dei relativi Servizi;

VISTA la DD n. 997 del 23.12.2016 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con cui sono stati istituiti i Servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell’art. 19 c. 2 del DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 e s. m. i.;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22.01.2021 avente oggetto Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;

VISTA la DGR n. 678 del 26.04.2021 avente ad oggetto “Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”. Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana” con cui è stata attribuita all’Ing. Paolo Garofoli la direzione del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana;

VISTA la DGR n. 1424 del 01.09.2021 “Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 “Modello Organizzativo “MAIA 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo del Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale”;

VISTA la Determina n. 7 del 01.09.2021, avente ad oggetto: Deliberazione della Giunta regionale 30 giugno 2021, n. 1084, avente ad oggetto “Deliberazione della Giunta regionale 1 settembre 2021, n. 1424, avente ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale:” Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”;

VISTA la DGR n. 1466 del 15.09.2021 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;

VISTA la DGR n. 1576 del 30.09.2021 avente oggetto: “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22”;

VISTO l'art. 1 c. 1 della L.R. 26/2022;

VISTA la Legge n. 18 del 15.06.2023 avente ad oggetto "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e disciplina delle forme e modalità di pubblicazione degli atti";

VISTA la DGR n. 1367 del 05.10.2023 con la quale è stato attribuito l'incarico di dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali all'Ing. Giuseppe Angelini e la conseguente sottoscrizione del relativo contratto avvenuta in data 4.12.2023;

VISTA la nota provvedimento prot. n. 35633/2024 del 22.01.2024 del Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante "Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e prime disposizioni di servizio", così come aggiornata dalla nota prot. n. aggiornata con nota n. 251613/2024 del 27.05.2024 e con nota n. 37767 del 23.01.2025;

VISTA la Determina n. 1 del 26.02.2024 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie ad interim del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana" con cui l'Ing. Giuseppe Angelini è stato nominato dirigente ad interim del Servizio VIA VINCA;

VISTA la Determina n. 197 del 03 maggio 2024 con cui è stato conferito al dott. Roberto Canio Caruso l'incarico di Elevata Qualificazione "Supporto istruttorio alle procedure VINCA con particolare riferimento alla gestione selvicolturale" di tipologia e);

VISTA la Determina n. 198 del 03.05.2024 con cui sono stati attribuiti alla dott.ssa Roberta Serini l'incarico di Elevata Qualificazione "Responsabile coordinamento tecnico procedimenti di VINCA", e all'Avv. Rosa Marrone l'incarico di Elevata Qualificazione "Responsabile coordinamento procedimenti VAS regionali e coordinamento amministrativo VINCA";

VISTA la Determina n. 289 del 26/06/2025 con oggetto "*Disposizione organizzativa. Delega di funzioni dirigenziali alla dipendente titolare di E.Q. dott.ssa Rosa Marrone, ai sensi dell'art. 45 della LR n. 10/2007, giusta determina dirigenziale n. 29 del 27.01.2025. PROROGA*";

VISTA la DGR del 26.09.2024, n. 1295 "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale";

VISTA la legge regionale del 31 dicembre 2024, N.42 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025)";

VISTA la legge regionale del 31 dicembre 2024, N.43 "Bilancio di previsione del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana - Sezione Autorizzazioni Ambientali Servizio VIA/VINCA per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027";

VISTA la DGR N. 26 del 20.01.2025 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione";

VISTI altresì:

- il DPR n. 357 del 8.09.1997 "Regolamento recante attuazione della Direttiva habitat" e ss.mm.ii.;
- la DGR n. 304/2006 e ss.mm.ii. così come integrata e modificata dalla DGR n. 1362/2018 (BURP n. 114 del 31.08.2018) e ss.mm.ii.;
- il DM 17.10.2007 recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)";
- il RR n. 28/2008 'Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)" introdotti con D.M. 17.10.2007.';
- la DGR 2435 del 15 dicembre 2009 con cui è stato approvato il Piano di Gestione e relativo Regolamento del SIC "Area delle Gravine";
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 10 luglio 2015 "Designazione di 35 zone speciali di conservazione (ZSC) insistenti nel territorio della regione biogeografia mediterranea della Regione Puglia" (G.U. Serie Generale 9 aprile 2018, n. 82), con cui il SIC "Area delle Gravine" è stato designato ZSC;

- il RR n. 6/2016 così come modificato e integrato dal RR n. 12/2017 (B.U.R.P. n. 55 del 12.05.2017);
- l'art. 42 "Rete natura 2000. Sistema sanzionatorio" della LR n. 44 del 10.08.2018 (BURP n. 106 del 13.08.2018);
- la DGR n. 2442 del 21.12.2018 "Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali di interesse comunitario nella Regione Puglia";
- le "Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT " articolo 6, paragrafi 3 e 4" pubblicate sulla GU della Repubblica Italiana n. 303 del 28.12.2019, sulle quali in data 28.11.2019 è stata sottoscritta l'intesa, ex art. 8, c. 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- la DGR n. 1515 del 27.09.2021 (BURP 131 del 18.10.2021) avente oggetto "Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive";
- la DGR n. 1773 del 13.12.2024 avente ad oggetto "Rete Natura 2000. Aggiornamento dei Formulare Standard di 21 siti regionali, propedeutico alla ridefinizione di obiettivi e misure di conservazione, nell'ambito della procedura di infrazione 2015/2163 (Direttiva 92/43/CEE) secondo il percorso amministrativo approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 971 del 08.07.2024";
- la DD n. 186 del 28.04.2025 avente ad oggetto "*Adozione modulistica relativa ai diversi livelli del procedimento di valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.): Screening Specifico e Valutazione Appropriata (DGR 1515 27/09/2021)*".

PREMESSO che:

- con note acquisite al Protocollo regionale n. 0024171, n. 0024172, n. 0024173, del 16/01/2025, il SUAP del Comune di Ginosa, in delega alla CCIAA BRINDISI – TARANTO, trasmetteva istanza e relativa documentazione volta all'espressione del parere di Valutazione di Incidenza (fase di Screening) ex art. 5 del DPR 357/97 e ss.mm.ii. in merito al progetto in oggetto;
- con nota prot. n. 0183939/2025 del 08/04/2025, questo Servizio, ai sensi di quanto disposto dalla DGR n. 1515/2021, invitava la Provincia di Taranto quale Ente di gestione del Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine" a trasmettere il parere di valutazione di incidenza (cd "*sentito*") ex art. 5, comma 7, del D.P.R. 357/97 s.m.i. in merito all'intervento in oggetto e, contestualmente, sulla scorta di una preliminare disamina dei documenti a corredo della suddetta istanza, richiedeva al Comune proponente integrazione documentale e, considerata l'entità di quanto proposto nell'ambito del progetto in argomento in relazione al contesto d'intervento, lo invitava a perfezionare l'istanza *de qua* fornendo un'impostazione della Vinca quale fase II - appropriata, secondo le disposizioni di cui all'Allegato alla DGR 1515/2021 (BURP n. 131 del 18-10-2021);
- con nota Prot. n. 0204066 inviata a mezzo pec ed acquisita al protocollo regionale n. 0277059 del 23/05/2025, il SUAP del Comune di Ginosa in delega alla CCIAA BRINDISI -TARANTO, trasmetteva quanto richiesto al proponente al capoverso precedente;
- con nota prot. n. 375720/2025 del 04/07/2025, questo Servizio comunicava al Comune proponente la necessità di integrare gli oneri al livello II – Appropriata, versando la quota variabile, così come previsto dall'allegato E alla LR 26/2022;
- con note Prot. n. 0306613 del 25/07/2025, n. 0345054 del 26/08/2025 e n. 0393630 del 07/10/2025, acquisite rispettivamente al Protocollo regionale ai n. 423570 del 25/07/2025, 462485 del 27/08/2025 e 544672 del 07/10/2025, il SUAP del Comune di Ginosa in delega alla CCIAA BRINDISI -TARANTO inviava copia dei pagamenti degli oneri istruttori.

DATO ATTO che il progetto in oggetto è stato ammesso a finanziamento con DD n. 208 del 15.12.2022, B.U.R.P. n. 4 del 12.01.2023, nell'ambito dell'Avviso Pubblico rivolto agli Enti Locali per l'assegnazione del

finanziamento destinato a Interventi di tutela e valorizzazione delle chiese rupestri presenti sul territorio regionale ai sensi dell'art. 48, comma 1 della L.R. n. 51/2021 (DD n. 169 del 19.10.2022, BURP n. 123 del 10.11.2022), come si evince dalla documentazione agli atti, e pertanto, ai sensi del comma 8 dell'art. 4 della L.R. n. 26/2022, compete alla Regione la valutazione del progetto e nello specifico l'istruttoria relativa al Livello 2 "fase appropriata".

DATO ATTO altresì che la presente istruttoria è stata condotta con il supporto del Gruppo Esperti, assegnati a questo Servizio a seguito dell'incarico professionale di collaborazione conferito con Atto Dirigenziale n. 839 del 12/12/2024, avente ad oggetto "D.G.R. n. 1621 del 28 novembre 2024 e determinazioni conseguenti: Missione 1, Componente 1, Investimento 2.2. Sub-Investimento 2.2.1 "Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance del PNRR: assistenza tecnica per il supporto alla gestione delle procedure complesse". CUP B91B21005330006. Accertamento di entrata e impegno di spesa correlati al rinnovo dei contratti degli Esperti per l'anno 2025".

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Secondo quanto riportato nello studio di incidenza, elaborato denominato "05.RELAZIONE-SPECIALISTICA", il sito della Chiesa di San Marco è situato a est della città vecchia, su un versante roccioso di una incisione fluviale, sulla destra idraulica, a strapiombo sulla gravina del Torrente Lagnone. La Chiesa di San Marco rappresenta la prima cavità che si incontra intraprendendo il percorso di accesso alla gravina da via Belledonne. Il percorso risulta recentemente pavimentato e illuminato, ma la presenza di massi potenzialmente instabili e l'instabilità strutturale della chiesa rendono necessari gli interventi di messa in sicurezza proposti.

Secondo quanto si riporta nella relazione generale del progetto di fattibilità tecnico-economica, file "80007530738-16012025-0925.010", il villaggio Rivolta si estende su sei registri su terrazzamenti sia naturali che, in parte, artificiali contando 62 grotte e prima tra tutte la Chiesa di San Marco sia per il suo posizionamento che "apre" il villaggio, sia per la sua importanza. Gli studi geologici e geotecnici eseguiti hanno evidenziato numerose criticità determinanti rischio geomorfologico, sia di tipo intrinseco dell'ammasso roccioso sia determinate dall'azione antropica pertanto al fine di garantire la fruizione pubblica del sito rupestre della Chiesa di San Marco, sono necessari ulteriori interventi ed ulteriori approfondimenti, anche al fine di individuare possibili vuoti al di sotto della pavimentazione. *I principali interventi previsti in questo specifico progetto hanno riguardato la messa in sicurezza di blocchi di roccia in condizioni precarie di equilibrio ed il consolidamento statico degli ingressi alla Chiesa*".

LAVORI DA ESEGUIRE Secondo quanto riportato nello Studio di incidenza, elaborato denominato "05. RELAZIONE SPECIALISTICA", sono previsti i seguenti interventi:

- Demolizione controllata di masso disarticolato lungo il percorso di accesso alla Chiesa e rimozione di vegetazione infestante;
- Disgaggio e pulizia di pareti rocciose con l'eliminazione di residui terrosi instabili e l'abbattimento di volumi di roccia in equilibrio precario, rimozione vegetazione;
- Realizzazione di chiodature passive tipo Gewi e risarcitura, con idonea miscela cementizia (eventualmente tixotropica) di talune discontinuità individuate lungo il percorso di accesso alla Chiesa e all'interno degli ambienti;
- Interventi di risarcitura delle discontinuità mediante idonee miscele cementizie da eseguirsi lungo la calotta della Chiesa per mitigare progressivi fenomeni di infiltrazione di acque meteoriche;
- Telaio in c. a. con riempimenti ed iniezioni di intasamento, chiodature passive di tipo Gewi;
- Completamento con rivestimento in pietra di tufo e realizzazione di un cancello in acciaio per l'ingresso più a sud;
- Chiusura varco di accesso centrale con realizzazione di parete in conci di tufo e stilatura dei giunti;
- Consolidamento colonna centrale con piccoli micropali eseguiti dall'alto lungo il percorso di accesso e risarcitura discontinuità;

- Allontanamento rifiuti;
- Stilatura strutturale dei giunti del setto murario che divide i due ambienti della chiesa.

All'interno della relazione di Screening di VInCA, elaborato denominato "80007530738-16012025-0925.013", sono riportati gli impatti diretti e indiretti dell'opera, in particolare è riportato che *"l'intervento interesserà una superficie di circa 300mq. Non verrà occupata nessuna nuova area ma gli interventi verranno fatti su opere già esistenti. Il trasporto dei materiali per la realizzazione delle opere non comporterà occupazione e/o intasamento del flusso viario ordinario. L'impatto appare di carattere temporaneo, legato alle fasi di cantiere, ma sostanzialmente di ridotta intensità in relazione alle opere in progetto, e non comporterà incrementi di traffico o ingorghi delle condizioni di traffico abituali. Il sito oltretutto, è raggiungibile solo a piedi. [...] Il sito non sarà dotato di energia elettrica."*

Per quanto riguarda le emissioni di inquinanti in atmosfera è riportato che *"Le emissioni in atmosfera sono legate a: - emissioni dei mezzi d'opera durante le operazioni di cantiere; -emissioni dei veicoli che in futuro fruiranno della strada. Durante i lavori saranno utilizzati macchinari con emissioni a norma. Le emissioni future sono paragonabili a quelle attuali derivanti dai mezzi che utilizzano le due strade di confine"*.

Per quanto riguarda la matrice rumore *"Tale tipo di disturbo è principalmente da imputare al transito dei mezzi pesanti durante le fasi di cantiere e durante le fasi di lavori. Tale disturbo è ridotto alle sole fasi di cantiere, si precisa che i mezzi d'opera non saranno in funzione tutti contemporaneamente"* [...]

"In fase di cantiere non sono previste emissioni di sostanze in terra e in acqua".

Per quanto riguarda le dimensioni degli scavi si riporta che *"verranno effettuate piccole demolizioni controllate dei massi potenzialmente instabili lungo la via di accesso alla chiesa e piccoli scavi per la fondazione del telaio in c.a. sopra menzionato."*

Non verranno eseguiti scavi veri e propri. Verranno realizzati scavi a sezione ristretta con profondità di 30-40cm e di 50 cm di larghezza solo per la fondazione del telaio di chiusura del varco centrale con muratura di tufo. [...] La superficie destinata al progetto è attualmente ricoperta da specie vegetali infestanti. È previsto espanto di vegetazione infestante se interferisce con le opere di progetto [...] Le attività che comportano maggiore impatto sono concentrate nella fase di cantiere: disturbo acustico, movimento terra dovuto agli scavi, emissioni di CO2 provenienti dal funzionamento dei mezzi d'opera. Si precisa che tali mezzi non entreranno in funzione contemporaneamente per cui le relative emissioni di gas di scarico e gli effetti di disturbo acustico non saranno continui ma limitati all'effettivo periodo di utilizzo. Tutte le attività di trasporto avverranno su una viabilità già presente che permetterà ai mezzi di muoversi senza causare riduzione o frammentazione di habitat. Gli effetti negativi sull'ambiente sono pertanto da ritenersi limitati nel tempo e nello spazio".

"Tutte le attività che prevedono l'utilizzo di mezzi di trasporto avverranno su una viabilità già presente che permetterà ai mezzi di muoversi senza causare riduzione o frammentazione di habitat".

CRONOPROGRAMMA. Secondo quanto riportato nel documento integrativo "06.Cronoprogramma" agli atti, le lavorazioni e i tempi per la realizzazione saranno così ripartiti:

- Fase A – Cantierizzazione, 4 giornate lavorative, in cui sono previsti: Allestimento area Logistica, compreso sistemazioni generali, allacci e utilities
- Fase B - Attività progettuali, 27 giornate lavorative, così ripartite:
 - B1 Disgaggio pareti rocciose e decespugliamento (Intervento 1-2)
 - B2 Chiusura varco sud con realizzazione telaio in c.a. e sistemazione cancello (Intervento 4)
 - B3 Chiusura varco centrale con muratura in conci di tufo (Intervento 5)
 - B4 Realizzazione micropali (Intervento 5)
 - B5 Ancoraggi con barre Gewi e sarciture fratture (Intervento 3-4-5-8-9)
 - B6 Stilatura giunti (Intervento 7)
 - B7 Piano di monitoraggio
 - B8 Trasporto e smaltimento rifiuti
- Fase C - Dismissione cantiere: 4 giornate lavorative.

DESCRIZIONE DEL SITO DI INTERVENTO

Il sito di intervento ricade in agro del Comune di Ginosa (TA), in località Chiesa di San Marco e Villaggio Rivolta, lungo il perimetro della ZSC-ZPS “Area delle Gravine” cod. IT9130007; catastalmente l’area si trova al foglio di mappa 144, particella n. 1157. Le coordinate geografiche medie, riportate in UTM, che identificano il sito in argomento sono le seguenti: LAT 40°34’45.0 N; LONG. 16°45’42.24E

Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. 16 febbraio 2015, n. 176 (pubblicato sul BURP n. 40 del 23-03-2015) e ss.mm.ii., in corrispondenza dell’area d’intervento si rileva la presenza di:

6.1 – STRUTTURA IDRO-GEO-MORFOLOGICA

6.1.1 – Componenti geomorfologiche

- UCP – Lame e gravine
- UCP – Versanti

6.1.2 – Componenti idrologiche

- BP – Fiumi-torrenti-corsi d’acqua acque pubbliche (150 m)
- UCP – Aree soggette a vincolo idrogeologico (una parte)

6.2 – STRUTTURA ECOSISTEMICA-AMBIENTALE

6.2.1 – Componenti Botanico – Vegetazionali

- UCP – Aree di rispetto dei boschi
- 2. – **Componenti delle Aree Protette e dei Siti Naturalistici**
- UCP – Aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali (100 m) (quasi per intero)
- UCP – Siti di rilevanza naturalistica (una parte): ZSC-ZPS “Area delle Gravine” cod. IT9130007

3. – STRUTTURA ANTROPICA E STORICO CULTURALE

6.3.1 - Componenti culturali e insediative

- BP – Immobili e aree di notevole interesse pubblico

L’area di intervento ricade nell’Ambito “Arco Ionico Tarantino” e nella Figura territoriale “Il paesaggio delle gravine”.

Il contesto d’intervento è caratterizzato dalla presenza di formazioni costituite, secondo la Carta della Natura di ISPRA (2019), da 86.1_m “Centri abitati e infrastrutture viarie e ferroviarie”.

La Carta delle tipologie forestali della Regione Puglia, approvata con DGR 1279/2022, riporta la presenza, in prossimità dell’area in oggetto, di “Aree a pascolo naturale, praterie, incolti”.

Dalla ricognizione dei file vettoriali forniti agli atti, nonché dalla lettura del relativo formulario standard, al quale si rimanda per gli approfondimenti concernenti le specie di cui agli Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, degli strati informativi di cui alla D.G.R. n. 2442/2018, si rileva che l’area d’intervento non intercetta habitat di valore conservazionistico.

Inoltre, secondo quanto riportato negli strati informativi contenuti nella D.G.R. n. 2442/2018, la zona in cui ricade l’area d’intervento è ricompresa in quella di potenziale habitat per le specie vegetali: *Ruscus aculeatus* L. e *Selaginella denticulata* (L.) Spring. Diverse sono invece le specie animali presumibilmente presenti:

- Anfibi: *Bombina pachypus*, *Pelophylax kl. Esculentus*, *Bufo viridis* Complex;

- Rettili: *Mediodactylus kotschyi*, *Hierophis viridiflavus*, *Zamenis situla*, *Elaphe quatuorlineata*, *Testudo hermanni*, *Podarcis siculus*, *Zamenis lineatus*, *Natrix tessellata*;
- Uccelli: *Accipiter nisus*, *Alauda arvensis*, *Anthus campestris*, *Calandrella brachydactyla*, *Caprimulgus europaeus*, *Circaetus gallicus*, *Coracias garrulus*, *Falco biarmicus*, *Falco naumanni*, *Falco peregrinus*, *Hirundo daurica*, *Lanius minor*, *Lanius senator*, *Lullula arborea*, *Neophron pecnopterus*, *Oenanthe hispanica*, *Melanocorypha calandra*, *Passer italiae*, *Passer montanus*, *Remiz pendolinus*, *Saxicola torquatus*, *Sylvia undata*;
- Mammiferi: *Lutra lutra*, *Hystrix cristata*, *Myotis emarginatus*, *Myotis blythii*, *Myotis capaccinii*, *Myotis emarginatus*, *Miniopterus schreibersii*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Pipistrellus kuhlii*;

Di seguito si riportano le disposizioni riportate nel Regolamento del Piano di Gestione della ZSC/ZPS "Area delle Gravine" cod. IT9130007, approvato con DGR n. 2435/2009, che si ritengono pertinenti rispetto all'intervento *de quo*.

PARTE SECONDA - UTILIZZO E FRUIZIONE

Art. 2 – Accesso

2) L'Ente di Gestione può limitare in tutto o in parte l'accesso a determinate zone del SIC-ZPS per particolari ragioni di tutela ambientale.

Art. 3 – Circolazione con mezzi a motore

1) La circolazione con mezzi a motore all'interno del SIC-ZPS è sempre ammessa se diretta allo svolgimento di attività agro-silvo-pastorali. Negli altri casi è consentita sulle sole strade carreggiabili o bianche.

Art. 6 – Emissioni sonore e luminose

1) L'uso di apparecchi sonori all'interno del SIC-ZPS deve avvenire senza arrecare disturbo alla quiete dell'ambiente naturale e alla fauna.

2) Le sorgenti sonore nelle aree a vegetazione naturale limitrofe ai nuclei abitati non possono determinare alcun incremento del livello di fondo misurato in assenza di interventi.

3) Nel SIC-ZPS non sono consentite emissioni luminose tali da arrecare disturbo alla fauna. Nelle aree a vegetazione naturale limitrofe ai nuclei abitati non è consentito installare o utilizzare impianti di illuminazione ad alta potenza.

4) L'Ente di Gestione può imporre divieti temporanei alle emissioni sonore o luminose in prossimità di siti sensibili ai fini della tutela di particolari specie faunistiche in periodi critici.

Articolo 8 – Abbandono di rifiuti

Nel territorio del SIC-ZPS è vietato l'abbandono, anche temporaneo, di rifiuti di ogni tipo, inclusi i rifiuti prodotti da pic-nic e da ogni altra attività connessa alla fruizione del sito. Si applicano le norme di cui alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

PARTE TERZA: TUTELA DELLA FAUNA, DELLA FLORA E DEGLI HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO

Art. 10 – Tutela della fauna

1) Nel territorio del SIC-ZPS non è consentito:

- a. distruggere o danneggiare intenzionalmente nidi, salvo quanto previsto dall'art. 9 della Direttiva 79/409/CE, par. 1, lett. a) e b), e previo parere dell'Ente di Gestione;
- b. prelevare, disturbare o danneggiare le specie faunistiche di cui all'Allegato II al presente regolamento;

2) All'interno del SIC-ZPS l'attività speleologica è ammessa per fini di ricerca scientifica, previa autorizzazione dell'Ente di Gestione. E' vietato l'uso di lampade a carburo, sostituibili con lampade a led.

5) All'interno del SIC-ZPS non è consentito avvicinarsi a pareti interessate dalla nidificazione del Capovaccaio (*Neophron pecnopterus*), del Falco pellegrino (*Falco peregrinus*), del Lanario (*Falco biarmicus*) e del Gufo reale (*Bubo bubo*).

6) Non è consentito il taglio di alberi in cui sia accertata la presenza di nidi e dormitori di specie di interesse comunitario.

7) Non è consentito l'uso di sostanze erbicide per eliminare la vegetazione lungo i corsi d'acqua, le rupi, i margini delle strade, le separazioni dei terreni agrari e nei terreni sottostanti le linee elettriche.

Art. 11 – Tutela della flora

1) Le specie vegetali protette presenti nel SIC-ZPS sono elencate nell'Allegato I del presente Regolamento. Detto Allegato sarà periodicamente aggiornato in base a studi e ricerche di settore, i cui risultati saranno tempestivamente comunicati all'Ente di Gestione perché adottati tutti i provvedimenti necessari.

2) Le specie vegetali protette di cui al comma precedente non devono essere danneggiate, estirpate o distrutte.

3) La flora spontanea può essere raccolta esclusivamente per motivi di conservazione e ricerca scientifica, previa autorizzazione dell'Ente di Gestione, che specifichi modalità, contenuti e limiti della raccolta. [...]

5) I divieti di cui al comma 4 si applicano agli individui completi nonché alle singole parti utilizzabili per la propagazione agamica, quali talee, propaggini, rizomi, ecc., o deputate alla diffusione non vegetativa, quali semi, ecc.

Art. 12 – Tutela degli habitat

4): L'accesso alle grotte costituenti habitat di rilievo comunitario che non siano ancora utilizzate per finalità turistiche è ammesso solo per esigenze di salvaguardia dell'ecosistema e della biodiversità.

PARTE QUARTA: TUTELA DEL SUOLO, DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE

Articolo 13 – Tutela del suolo

3. L'Ente di Gestione promuove il ripristino dei terrazzamenti secondo gli usi locali, con muri di contenimento realizzati con pietrame a secco.

4. I movimenti terra relativi a opere o interventi da effettuarsi nel SIC-ZPS devono essere dettagliatamente descritti in apposito allegato tecnico al progetto definitivo. L'allegato deve contenere le indicazioni relative a: volumi, modalità di utilizzo e/o smaltimento dei terreni, modalità esecutive, tempi di esecuzione, misure cautelari e azioni di ripristino.

Art. 14 – Opere di riqualificazione, recupero e ripristino ambientale

1) Gli interventi di riqualificazione, recupero e ripristino ambientale sono finalizzati al graduale recupero della naturalità attraverso la rimozione delle cause dirette di degrado del SIC-ZPS e l'insorgere spontaneo di meccanismi di riequilibrio, senza apporti di materia e/o energia.

2) Ai fini del recupero di aree in erosione e/o instabili, sono da privilegiarsi interventi di ingegneria naturalistica che utilizzino tecniche e materiali a basso impatto ecologico, tra cui, ad esempio: interventi antierosivi di rivestimento, quali semine, biostuoie, geostuoie, ecc.; interventi stabilizzanti, quali viminate, fascinate, gradonate, gabbionate, ecc.; interventi combinati di consolidamento, quali grate, palificate, terre rinforzate, ecc.

PARTE QUINTA: MODALITÀ DI COSTRUZIONE DELLE OPERE E DEI MANUFATTI

Articolo 15 – Interventi su immobili di interesse storico-culturale

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, consolidamento, risanamento e ristrutturazione di immobili nelle zone omogenee "A" e "B" dei centri edificati sono soggetti alle prescrizioni di cui al R.R. 24/2005. Gli immobili rurali di interesse storico-culturale, quali masserie, pagliai, jazzi, ecc., presenti nel SIC-ZPS dovranno rispettare le tipologie edilizie e le tecniche costruttive della tradizione storica locale.

2. Le aree di pertinenza di immobili nelle zone rurali, quali viali, percorsi interni, piazzali, aree parcheggio, ecc., possono essere pavimentate esclusivamente con materiali non impermeabilizzanti, quali la pietra calcarea a giunto aperto, il ghiaino, il manto erboso con rete autoportante, ecc. Non è consentito l'impiego di malte e/o altri leganti, tranne che nelle corsie comprese nelle stalle a stabulazione semi-libera.

PARTE SETTIMA – ATTIVITA' ECONOMICHE

Articolo 23 – Gestione forestale

2. *Gli interventi selvicolturali sono consentiti dal 1 ottobre al 15 marzo.*

3. *L'impiego di mezzi meccanici gommati a lavorazione andante è ammesso esclusivamente per operazioni di esbosco.*

PRESO ATTO che la Provincia di Taranto, in qualità di Ente di Gestione del PNR “*Terre delle Gravine*” e quale Autorità competente a rendere il cd. “*sentito*” contemplato dalle LG statali sulla Vinca e dalla DGR n. 1515/2021, coinvolto nel presente procedimento con nota prot. n. 0183939/2025 del 08/04/2025, non ha reso nei termini ivi stabiliti il proprio contributo istruttorio, il procedimento viene concluso con la documentazione agli atti di questo Servizio.

RILEVATO che nello Studio di Incidenza Ambientale, elaborato denominato “*05.RELAZIONE-SPECIALISTICA*” agli atti al prot. regionale n. 0277059 del 23/05/2025, è stata effettuata un’analisi dei potenziali impatti sulle componenti biotiche e abiotiche derivanti dalla realizzazione del progetto sia durante la fase di cantiere che nella fase di esercizio di cui, di seguito, si riportano le risultanze:

“Atmosfera - non si evidenziano impatti né in fase di cantiere né in fase di esercizio;

Inquinamento acustico - il rumore prodotto durante la fase di cantiere non arrecherà particolare disturbo in quanto concentrata in un periodo limitato, l’impatto è considerato trascurabile; non si evidenziano impatti durante la fase di esercizio

Clima - per la natura e per le caratteristiche tecniche del progetto non sono previsti impatti su tale componente, né in fase di cantiere né di esercizio;

Alterazione visiva – non è prevista una significativa alterazione visiva tale da impattare negativamente sul paesaggio circostante, impatto considerato trascurabile.

*I lavori di messa in sicurezza delle pareti prevedono soltanto il taglio della vegetazione infestante che impedirebbe la corretta esecuzione delle opere e delle piante il cui apparato radicale si insinua fra le spaccature dei massi oggetto di disaggio e/o consolidamento. Fra queste soprattutto Fico (*Ficus carica*) e Fico d’India (*Opuntia ficusindica*), quest’ultima specie non autoctona a carattere infestante la cui riduzione/eliminazione non comporterebbe conseguenze negative a carico del Sito Natura 2000. Altre specie presenti ed eventualmente interessate dal taglio, ove interferenti con le opere, quali ad esempio Capperio (*Capparis spinosa*) e Fillirea (*Phillyrea* sp.), potranno solamente essere sottoposte a taglio raso che, se ben eseguito, consente loro di rigenerarsi nelle stagioni vegetative successive ai lavori grazie alla capacità pollonifera.*

L’avifauna, grazie alle elevate caratteristiche di mobilità, può interessare tutto il territorio. In particolar modo, è caratterizzata anche dai flussi di migrazione e dagli spostamenti locali. Occasionalmente, durante questi spostamenti si può assistere a delle soste, soprattutto durante la stagione più propizia alla ricerca di alimentazione e possibili prede.

Data l’elevata mobilità della mammalofauna, molte specie sono potenzialmente osservabili anche nella zona del sito d’intervento, senza che ciò implichi necessariamente la presenza stabile nella suddetta zona.[...] La posizione dell’area, la rende idonea come tappa della fauna migratoria, in questo caso rappresentata non solo dagli uccelli ma anche da molte specie di chiroteri. [...]Le possibili interferenze del progetto sulla biodiversità dell’ecosistema riguardano principalmente:

- *Habitat: è possibile rilevare che l’intervento previsto, nelle sue due fasi di cantiere e di esercizio, non determina significative frammentazioni di habitat o interferenze con la contiguità fra le unità ambientali rilevabili nell’area;*
- *Flora: il progetto non prevede un’azione diretta sulla vegetazione ad eccezione di quella infestante o di quella che non consentirebbe di realizzare correttamente ed efficacemente quanto previsto. Trattasi comunque di specie arbustive di scarso valore naturalistico (Fico e Fico d’India);*
- *Fauna: data la brevità delle tempistiche della fase di cantiere prevista nel progetto, le relative interferenze negative possono essere classificate come basse e temporanee, riconducibili esclusivamente ad un*

allontanamento delle specie dell'avifauna e della fauna presenti durante questa fase. Durante la fase di esercizio l'impatto sarà trascurabile.

EVIDENZIATO che nello Studio di Incidenza Ambientale prodotto, è stato inoltre dichiarato che *“per ottenere una valutazione qualitativa più efficace, si è deciso di effettuare anche dei rilievi durante il tramonto circa l'attività dei pipistrelli presso il sito di progetto, al fine di verificare l'effettiva presenza/assenza delle specie. Per questa ricerca è stato adottato il modulo a ultrasuoni Echo Meter Touch 2 PRO, nel quale, gli ultrasuoni, sono captati attraverso un corno acustico integrato e poi attraverso una tromba che dirige in modo efficiente il suono nel microfono (lo stesso utilizzato nel microfono a ultrasuoni SMM-U2) catturando frequenze fino a 192 kHz, per passare infine attraverso una conversione con l'app Echo Meter Touch. Per questa ricerca è stato adottato il modulo a ultrasuoni Echo Meter Touch 2 PRO, nel quale, gli ultrasuoni, sono captati attraverso un corno acustico integrato e poi attraverso una tromba che dirige in modo efficiente il suono nel microfono (lo stesso utilizzato nel microfono a ultrasuoni SMM-U2) catturando frequenze fino a 192 kHz, per passare infine attraverso una conversione con l'app Echo Meter Touch.*

Durante il rilievo mediante modulo ad ultrasuoni sono state contattate le seguenti specie:

- *Hypsugo savii;*
- *Tadarida teniotis;*
- *Pipistrellus pipistrellus;*
- *Miniopterus schreibersii.*

[...] Sono state valutate le potenziali interferenze e i possibili impatti, sia positivi che negativi, che il progetto determina sul complesso delle componenti ambientali addivenendo ad una soluzione complessivamente positiva.

La realizzazione dell'opera non comporta l'eliminazione né la sottrazione di habitat di interesse comunitario né di habitat prioritari di cui alla Direttiva 93/43/CEE.

Per quanto si attiene alle componenti biotiche fauna e flora del sito IT9130007 si ritiene che:

- *in fase di cantiere e di esercizio non sono emersi potenziali impatti diretti significativi negativi per entrambe le componenti.*

A conclusione del presente studio, quindi, è possibile affermare che gli interventi progettuali determinano una limitata e pressoché nulla pressione sull'ambiente in fase di cantiere e impatti nulli o trascurabili in fase di esercizio”.

RITENUTO che le conclusioni dello Studio di incidenza possono essere condivise relativamente alla tutela dell'integrità del Sito Natura 2000 in cui è ricompresa l'area di intervento nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente Determinazione.

CONSIDERATO che, sulla scorta della documentazione tecnica trasmessa dal Comune proponente e a valle delle verifiche di rito effettuate in ambiente GIS in dotazione al Servizio, l'area direttamente interessata dagli interventi in progetto non intercetta direttamente habitat di interesse comunitario;

CONSIDERATO altresì che gli impatti su habitat e habitat di specie sono temporanei e legati alla sola fase di cantiere e che quindi risultano di lieve entità e limitati nel tempo (2 mesi).

CONSIDERATO ancora che la tipologia di intervento proposto non appare in contrasto con quanto disposto dal Regolamento del Piano di Gestione della ZSC/ZPS “Area delle Gravine”, in cui tra le finalità dell'azione appare come obiettivo specifico il *“Favorire una fruizione antropica delle aree delle gravine compatibile con le esigenze di conservazione degli habitat in un'ottica di valorizzazione delle gravine e delle risorse del sito”.*

Esaminati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della procedura di valutazione appropriata di incidenza, è possibile concludere che il progetto in esame, sebbene non direttamente connesso con la gestione e conservazione del Sito ZPS/ZSC "Area delle Gravine" (IT9130007), non determinerà incidenze significative ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità del sito con particolare riferimento agli specifici obiettivi di conservazione sopra richiamati, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- Siano rispettate le misure di conservazione di cui al Regolamento del PdG della ZSC/ZPS "Area delle Gravine", approvato con DGR n. 2435/2009, soprarichiamate;
- Gli interventi dovranno essere realizzati al di fuori del periodo riproduttivo delle specie faunistiche (15 marzo – 15 luglio), ed in particolare di quelle ornitiche, presenti nel Sito Natura 2000;
- In fase di cantiere siano adottate tutte le misure atte al contenimento delle polveri e del rumore e sia ridotto il tempo di stazionamento dei materiali di risulta/rifiuti, presso l'area di intervento;

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 Garanzia della riservatezza La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

**"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E SS.MM.II. E D.
LGS.VO 118/2011 E SMI."**

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON COMPORTA IMPLICAZIONI DI NATURA
FINANZIARIA SIA DI ENTRATA CHE DI SPESA E DALLO STESSO NON DERIVA
ALCUN ONERE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE.**

Valutazione di impatto di genere

La presente determinazione è stata sottoposta a valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 398 del 03/07/2023 e s.m.i. L'impatto di genere stimato risulta: neutro.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

di esprimere PARERE FAVOREVOLE di valutazione di incidenza appropriata per il progetto "*Museo rupestre a cielo aperto: la chiesa di San Marco ed il villaggio Rivolta, dal consolidamento alla valorizzazione primi interventi di mitigazione del rischio di geomorfologico CUP D36C23000090006. CIG: A03B388E41*" presentato dal Comune di Ginosa (TA), per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa intendendole qui integralmente richiamate e **fatte salve le condizioni e prescrizioni precedentemente riportate/sopra richiamate.**

DI DARE ATTO che il presente provvedimento:

- è riferito a quanto previsto dalla L.R. 26/2022 relativamente alla sola Valutazione di incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 1515/2021;
- non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
- ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;

- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
- ha validità di 5 anni conformemente a quanto previsto dalle Linee guida nazionali sulla Vinca, recepite con D.G.R. 1515/2021.

DI NOTIFICARE il presente provvedimento, a cura del Servizio VIA e VINCA, mediante il sistema CIFRA2, al Comune di Ginosa che **ha l'obbligo di comunicare la data di inizio e di fine dei lavori alle autorità di vigilanza e sorveglianza competenti**;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento, mediante il sistema CIFRA2, al SUAP di GINOSA in delega alla CCIAA BRINDISI – TARANTO, al responsabile della linea di finanziamento, alla Provincia di Taranto in qualità di Ente Gestore del PNR "*Terra delle Gravine*" e, ai fini dell'esperimento delle attività di alta vigilanza e sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all'Arma dei carabinieri (Gruppo CC Forestale di Taranto).

Di far pubblicare il presente provvedimento nella prima sezione del BURP ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

Di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e smi, emesso in forma di documento informatico ex D.Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Il presente provvedimento, creato unicamente con strumenti informatici e firmato digitalmente:

- sarà pubblicato:
 - in formato elettronico nelle pagine del sito web nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
 - in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito internet <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi;
- tramite il sistema CIFRA:
 - sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
 - sarà archiviato sui sistemi informatici.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto istruttorio alle procedure VINCA con particolare riferimento alla gestione selvicolturale
Roberto Canio Caruso

E.Q. Valutazioni di Incidenza Ambientale nel settore del patrimonio forestale
Giovanni Zaccaria

E.Q. Responsabile coordinamento tecnico procedimenti di VINCA
Roberta Serini

delegato alle funzioni dirigenziali DD 089/DIR/2025/00029 del 27.01.2025
Rosa Marrone

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO VIA/VINCA 9 ottobre 2025, n. 443

POR PUGLIA 2014-2020 - Asse IV "Energia sostenibile e qualità della vita" - Azione 4.4 "Interventi per l'aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane e sub urbane" - AVVISO PER LA SELEZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI RETI DI PERCORSI CICLABILI E/O CICLOPEDONALI IN AREE URBANE E SUB-URBANE. "PFTE DEI PERCORSI CICLABILI E/O CICLOPEDONALI - MARINA DI GINOSA - CICLOVIA MAGNA GRECIA". Comune di Ginosa - Valutazione di Incidenza Ambientale (I livello di Screening)

VISTA la Legge Regionale 4/02/1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO l'art. 1 della L.R. 26/2022;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 e successive proroghe e la D.G.R. n. 211 del 25/02/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Riccio Antonietta;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la D.G.R. n. 458 del 8/4/2016 in cui sono definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con particolare riferimento alla Sezione "Autorizzazioni Ambientali" ed alla collocazione provvisoria dei relativi Servizi;

VISTA la D.D. n. 997 del 23 dicembre 2016 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con cui sono stati istituiti i Servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell'art. 19 c. 2 del DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 e s. m. i.;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";

VISTA la DGR 678 del 26/04/2021 avente ad oggetto "Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0". Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana" con cui è stata attribuita all'ing. Paolo Garofoli la direzione del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana;

VISTA la DD n. 276 del 22 settembre 2020 con cui è stata attribuita la Struttura di responsabilità equiparata a P.O. di tipo C) "VINCA nel Settore del patrimonio forestale" al dott. Giovanni Zaccaria;

VISTA la DGR n. 1576 del 30/09/2021 avente oggetto: "Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22";

VISTA la DD n. 9 del 04/03/2022 della Direzione del Dipartimento Personale e organizzazione avente ad oggetto il "Conferimento incarichi di direzione dei Servizi delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22" con cui l'arch. Vincenzo Lasorella è stato nominato dirigente ad interim del Servizio VIA VINCA;

VISTA la DD n. 75 del 10/03/2022 della Dirigente a.i della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante "Atto di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti";

VISTA la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

VISTA la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati;

VISTA la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

VISTA la D.G.R. del 26 settembre 2024, n. 1295 “Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale”.

VISTA la D.G.R. n. 1367 del 05/10/2023 con la quale è stato attribuito l’incarico di dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali all’ing. Giuseppe Angelini e la conseguente sottoscrizione del relativo contratto avvenuta in data 4.12.2023;

VISTA la Legge Regionale del 29 dicembre 2023, N.37 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024 e bilancio pluriennale 2024-2026 della Regione Puglia (legge di stabilità)”;

VISTA la L. R. 38/2023, “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024*2026”;

VISTA la DGR N. 18 DEL 22 GENNAIO 2024 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione;

VISTA la Determina n. 1 del 26/02/2024 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Conferimento delle funzioni vicarie ad interim del Servizio VIA e VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 198 del 03/05/2024 con la quale è stata conferita EQ “Valutazioni di Incidenza Ambientale nel settore del patrimonio forestale” al dott. Giovanni Zaccaria;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 29 del 27/01/2025 con la quale è stata conferita la Delega di funzioni dirigenziali alla dipendente titolare di E.Q. dott.ssa Rosa Marrone, ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 10/2007;

VISTA la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;

VISTA la D.G.R. del 26 settembre 2024, n. 1295 “Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale”

VISTI altresì:

- il DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della Direttiva habitat” e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. 304/2006 e s.m.i. così come integrata e modificata dalla DGR n. 1362/2018 e ssmmii;
- il D.M. 17 ottobre 2007 recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”;
- il Regolamento regionale 22 dicembre 2008, n. 28, «Modifiche e integrazioni al Regolamento regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) introdotti con D.M. 17 ottobre 2007;
- il R.R. 6/2016 come modificato dal Regolamento 12/2017;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 28 dicembre 2018 “Designazione di ventiquattro zone speciali di conservazione (ZSC) insistenti nel territorio della regione biogeografia mediterranea della Regione Puglia” (G.U. Serie Generale 23 gennaio 2019, n. 19), con cui il SIC/ZPS IT9120007 “Murgia Alta” è stata designata Zona speciale di conservazione (ZSC);
- l’art. 52 c. 1 della L.r. del 29 dicembre 2017, n. 67 che, modificando l’art. 23 c. 1 della L.r. n. 18/2012, ha stabilito quanto segue: “Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di valutazione di impatto ambientale valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti ai progetti per i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche”;
- la DGR n. 2442 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali di interesse comunitario nella regione Puglia”;
- l’art. 42 “Rete natura 2000. Sistema sanzionatorio” della L.R. n. 44 del 10/08/2018 (BURP n. 106 del 13/08/2018);
- la D.G.R. n. 218 del 25/02/2020 “Rete Natura 2000. Aggiornamento Formulare Standard. Presa d’atto”;
- le “Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VINCA) - Direttiva 92/43/CEE “HABITAT” articolo

6, paragrafi 3 e 4" pubblicate sulla GU della Repubblica Italiana n. 303 del 28/12/2019, sulle quali in data 28 novembre 2019 è stata sottoscritta l'intesa, ex art. 8, c. 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

- la D.G.R. n. 1515 del 27/09/2021 (BURP 131 del 18/10/2021) avente oggetto: "Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE dell'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive".

PREMESSO che:

- Con nota acclarata al protocollo regionale n. 0471845/2025 del 02/09/2025, l'ente proponente con nota prot. n. 0030731 del 02/09/2025 trasmetteva a codesta Sezione, istanza e relativa documentazione volta all'espressione del parere di Valutazione di Incidenza (fase di Screening) ex art. 5 del DPR 357/97 e ss.mm.ii. in merito al progetto in oggetto;
- con nota protocollo n. 494058 del 15/09/2025, lo scrivente Servizio VIA e VINCA, sulla scorta di una preliminare disamina della documentazione trasmessa, procedeva all'avvio della Valutazione di incidenza – Livello I "fase di screening", in epigrafe e, ai fini del sentito, coinvolgeva i Carabinieri Forestali di Martina Franca in qualità di Ente Gestore del sito Rete Natura 2000.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

L'intervento, localizzato nell'ambito urbano di Marina di Ginosa (TA), è elaborato in coerenza con l'Avviso pubblico e con l'obiettivo di potenziare la resilienza ecologica dell'ecotono costiero.

Esso prevede la realizzazione di circa 5,67 km di piste ciclabili, perlopiù in sede propria e articolate in tratti sia bidirezionali sia monodirezionali. L'infrastruttura si sviluppa principalmente sui sedimi stradali esistenti e comporta una riconfigurazione della carreggiata esistente a favore della mobilità ciclistica, preservando integralmente i marciapiedi e migliorando la sicurezza ciclo-pedonale. Tale scelta riduce lo spazio destinato al traffico automobilistico, incentivando l'uso della bicicletta e scoraggiando il traffico di attraversamento, con effetti positivi su qualità dell'aria, rumore e congestione.

Il progetto include inoltre aree di sosta attrezzate lungo il percorso, dotate di rastrelliere per biciclette e concepite come spazi pubblici sostenibili. La rete ciclabile è pensata come infrastruttura verde, capace di riconfigurare gli assi urbani e trasformarli in luoghi multifunzionali, integrando alberature esistenti, nuove piantumazioni e pavimentazioni drenanti per favorire il bilancio ecologico e la biodiversità.

In questo quadro, i cordoli verdi previsti lungo la nuova infrastruttura ciclabile saranno destinati alla piantumazione di arbusti, con l'obiettivo di incrementare la qualità paesaggistica, migliorare l'inserimento ambientale dell'opera e favorire la biodiversità. Le specie utilizzate saranno coerenti con il contesto mediterraneo locale e comprenderanno essenze autoctone quali *Pistacia lentiscus* (lentisco), *Cytisus scoparius* (ginestra), *Juniperus communis* (ginepro) e *Ruscus aculeatus* (pungitopo), insieme ad altri arbusti tipici della macchia mediterranea. La vegetazione sarà inserita anche nelle aree di sosta attrezzate, realizzate con pavimentazione permeabile, con la duplice funzione di mitigare l'impatto ambientale e qualificare gli spazi pubblici, garantendo al contempo la naturale infiltrazione delle acque meteoriche e la riduzione del ruscellamento superficiale.

In coerenza con il PUMS e il PMC comunale, l'intervento non si limita a promuovere la mobilità legata al tempo libero, ma sostiene anche gli spostamenti quotidiani – in particolare quelli scolastici – con benefici ambientali, sociali e sanitari.

Infine, in linea con il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica, l'infrastruttura si connette alle reti ciclabili di interesse regionale e nazionale, rafforzando la continuità della mobilità lenta e sostenibile e contribuendo a migliorare la qualità urbana e territoriale complessiva.

Gli obiettivi specifici dell'intervento sono:

- Riduzione del traffico veicolare urbano, con conseguente abbattimento delle emissioni inquinanti e miglioramento della qualità dell'aria;
- Diminuzione delle emissioni di gas serra (GHG) tramite la promozione della mobilità dolce come alternativa ai mezzi motorizzati;
- Incentivazione della mobilità sostenibile, attraverso un'infrastruttura dedicata a ciclisti e pedoni che garantisca sicurezza e accessibilità universale;
- Incremento della sicurezza stradale, mediante percorsi separati dal traffico motorizzato;
- Miglioramento dell'efficienza della viabilità, favorendo una mobilità fluida e sicura;
- Adozione di soluzioni ecocompatibili e resilienti in grado di affrontare eventi climatici estremi.

L'intervento prevede complessivamente circa 5,67 km di percorsi ciclabili, con prevalenza di tratti in sede propria, sia bidirezionali che monodirezionali. In particolare:

- la realizzazione di nuovi tratti di percorsi ciclabili in sede propria a doppio senso di marcia, fisicamente separata da quella relativa ai veicoli a motore. Le opere dovranno prevedere la fresatura del pavimento stradale, la resinatura del manto nelle intersezioni, etc. la realizzazione di spartitraffico (50/80 cm) per consentire l'apposizione di opportuni cartelli stradali e della siepe, la segnaletica stradale (orizzontale e verticale). La larghezza della corsia dovrà avere una sezione minima di 2.50m. (Via Trieste – BICITALIA 14; Viale Pitagora – BICITALIA 14; Viale Italia – BICITALIA 14)
- l'adeguamento e/o la messa in sicurezza di tratti esistenti di percorsi ciclabili su corsia riservata. Le opere prevedono in maniera sintetica: il rifacimento del manto stradale, la resinatura del manto nelle intersezioni, la messa a norma dei cordoli, il potenziamento della segnaletica stradale, la segnaletica stradale (orizzontale e verticale). La larghezza della corsia dovrà avere una sezione minima di 1.50m. (Viale Ionio – BICITALIA 14; Viale Italia/ direzione Tratturello; Viale Ionio / direzione RFI);
- la realizzazione di apposite aree di sosta lungo i tratti ciclabili. L'area di sosta è una soluzione modulare ideata altresì per arricchire i percorsi e gli spazi pubblici aperti trasformandoli in aree verdi utilizzabili per vari scopi dalla comunità. I parklet ipotizzati come un'agopuntura urbana lungo i percorsi ciclabili, serviranno altresì a generare occasioni per rivitalizzare le strade che prima erano esclusivamente assi di scorrimento. I servizi ecosistemici previsti contribuiscono ad un migliore funzionamento dei sistemi fisici quali acqua, aria, suolo. In particolare, contribuiscono alla regolazione del clima (sia a livello urbano che di microclima), al miglioramento della qualità dell'aria (riduzione del particolato e delle polveri), alla qualità delle acque (capacità di filtrazione delle acque piovane, fitodepurazione), alla riduzione dell'erosione.
- I tratti ex novo su Via Trieste, Viale Pitagora e Viale Italia saranno bidirezionali in sede propria, garantendo un flusso sicuro e continuo;
- I tratti di adeguamento su Viale Ionio e Viale Italia (direzione Tratturello e direzione RFI) saranno monodirezionali, in parte su corsia riservata, in parte in sede propria, con separazione fisica dalla carreggiata veicolare.

DESCRIZIONE DEL SITO DI INTERVENTO

L'area di intervento si colloca nel Comune di Marina di Ginosa, all'interno del tessuto urbano consolidato, su sedimi stradali esistenti e già infrastrutturati.

Un tratto della pista ciclabile ricade parzialmente nella ZSC IT9130006 Pinete dell'Arco Ionico.

Nel caso specifico, il segmento della rete ciclabile interessato da tali tutele si sviluppa per tratti limitati lungo viale Trieste, viale Pitagora, viale Italia viale Ionio, interessando esclusivamente porzioni di sede stradale già urbanizzata e infrastrutturata, senza occupazione di suolo naturale né alterazioni morfologiche o ambientali del sito. La pista ciclabile progettata coincide con il tracciato della rete nazionale Bicitalia 14/ Ciclovia della Magna Grecia e con la rete ciclabile individuata nel Piano Regionale della Mobilità Ciclistica approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 406 del 27/03/2023.

Secondo il PPTR, l'area di intervento ricade nell'Ambito Paesaggistico n. 8 Arco Ionico Tarantino e in particolare nella Figura Territoriale 8.2 "Il paesaggio delle gravine ioniche".

L'area di interesse ricade nell'ambito del Paesaggio Costiero, e in particolare nel sotto ambito del Paesaggio Costiero PC 8.2 "Il Paesaggio delle pinete costiere ionico-metapontine".

Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. 16 febbraio 2015, n. 176 (pubblicato sul BURP n. 40 del 23-03-2015) e ss.mm.ii., in corrispondenza dell'area d'intervento si rileva la presenza di:

Componenti Botanico – Vegetazionali

UCP - Aree di rispetto dei boschi

Componenti delle Aree Protette e dei Siti Naturalistici

UCP - Siti di rilevanza naturalistica (una parte): ZSC IT9130006 Pinete dell'Arco Ionico

Componenti culturali e insediative

BP - Immobili e aree di notevole interesse pubblico

UCP - Testimonianze della stratificazione insediativa (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)

UCP - Area di rispetto delle componenti culturali e insediative (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Componenti dei valori percettivi

UCP Strade a valenza paesaggistica (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Dalla ricognizione dei file vettoriali forniti agli atti, nonché dalla lettura del relativo formulario standard, al quale si rimanda per gli approfondimenti concernenti le specie di cui agli Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, degli strati informativi di cui alla D.G.R. n. 2442/2018, si rileva che l'area d'intervento non intercetta habitat di valore conservazionistico.

PRESO ATTO che:

con nota protocollo n. 494058 del 15/09/2025, lo scrivente Servizio VIA e VINCA, ha coinvolto i Carabinieri Forestali di Martina Franca quale Autorità competente a rendere il cd. "*sentito*" contemplato dalle LG statali sulla Vinca e dalla DGR n. 1515/2021, i quali non hanno reso nei termini *ivi* stabiliti il proprio contributo istruttorio, e pertanto, il procedimento viene concluso con la documentazione agli atti di questo Servizio.

CONSIDERATO che:

sulla scorta della documentazione tecnica trasmessa dal Comune di Ginosa e a valle delle verifiche di rito effettuate in ambiente GIS in dotazione al Servizio, l'area direttamente interessata dagli interventi in progetto non intercetta direttamente habitat di interesse comunitario;

CONSIDERATO che: dalla lettura ed analisi dei dati presentati nella Relazione Tecnica del Progetto non emergono particolari effetti negativi o irreversibili sull'ambiente circostante, stante la natura dell'intervento e la sua localizzazione su strade già esistenti e a conclusione della procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame, sebbene non connesso con la gestione e conservazione della ZSC IT9130006 "Pinete dell'Arco Ionico", non determinerà incidenza significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione,

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 Garanzia della riservatezza La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale

n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

**“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E SS.MM.II. E D.
LGS.VO 118/2011 E SMI.”**

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON COMPORTA IMPLICAZIONI DI NATURA
FINANZIARIA SIA DI ENTRATA CHE DI SPESA E DALLO STESSO NON DERIVA
ALCUN ONERE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE.**

Valutazione di impatto di genere

La presente deliberazione è stata sottoposta a valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 398 del 03/07/2023 e s.m.i. L'impatto di genere stimato risulta: neutro.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- di non richiedere l'attivazione della procedura di Valutazione di Incidenza Appropriata per il progetto “PFTE DEI PERCORSI CICLABILI E/O CICLOPEDONALI - MARINA DI GINOSA - CICLOVIA MAGNA GRECIA”
 - Valutazione di Incidenza Ambientale – livello I – fase di screening,
- di precisare che il presente provvedimento:
 - è riferito a quanto previsto dalla L.R. 26/2022 relativamente alla sola Valutazione di incidenza Ambientale secondo le disposizioni della D.G.R.304/2006 e ss.mm. e ii.;
 - non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
 - ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 - fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
 - è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
 - ha validità di 5 anni conformemente a quanto previsto dalle Linee guida nazionali sulla Vinca, recepite con DGR 1515/2021.
 - conclude il procedimento amministrativo di che trattasi.
- di notificare il presente provvedimento a cura del Servizio VIA e VINCA, mediante il sistema CIFRA2, al Comune di Ginosa che ha l'obbligo di comunicare la data di inizio e di fine dei lavori alle autorità di vigilanza e sorveglianza competenti;
- di trasmettere il presente provvedimento, ai fini dell'esperimento delle attività di alta vigilanza e sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all'Arma dei Carabinieri (Reparto Biodiversità Carabinieri Forestali di Martina Franca), al Comune di Ginosa (TA);
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e smi, emesso in forma di documento informatico ex D.Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Il presente provvedimento, creato unicamente con strumenti informatici e firmato digitalmente:

- sarà pubblicato:
 - in formato elettronico nelle pagine del sito web nella sotto-sezione di II livello “Provvedimenti dirigenti amministrativi”;
 - in formato elettronico all’Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito internet <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione “Albo pretorio on-line”, per dieci giorni lavorativi consecutivi;
- tramite il sistema CIFRA:
 - sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
 - sarà archiviato sui sistemi informatici.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Valutazioni di Incidenza Ambientale nel settore del patrimonio forestale
Giovanni Zaccaria

Istruttore Proposta
Orsola Dentamaro

E.Q. Responsabile coordinamento procedimenti VAS regionali e coordinamento
amministrativo VINCA
Rosa Marrone

SEZIONE SECONDA

Atti degli Enti locali e degli enti pubblici e privati

ARPAL PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE U.O. COORDINAMENTO SERVIZI PER L'IMPIEGO AMBITO TERRITORIALE DI BARI 27 gennaio 2026, n. 77

Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzata all'accreditamento degli Operatori legittimati all'erogazione dei servizi al lavoro approvato con A.D. n. 287 del 28/03/2024. Autorizzazione all'associazione MONDO NUOVO APS all'erogazione dei servizi per il lavoro nell'area "Servizi di Base" e "Servizi specialistici" (Inserimento lavorativo dei disabili, delle donne e dei migranti) nella sede ubicata in Lucera (FG) alla Via Dell'Artigianato n. 19 – Codice Pratica X3BQEC6.

Il giorno ventisette del mese di Gennaio dell'anno duemilaventisei presso la sede dell'ARPAL Puglia, il Dirigente U.O. Coordinamento Servizi per l'impiego Ambito territoriale di Bari di ARPAL PUGLIA, Dott.ssa Valentina Elia, sulla base dell'istruttoria di seguito riportata e sottoscritta dal Responsabile del procedimento Dott.ssa Isabella Legista

Visti

- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n.165/2001;
- la L.R. n. 29 del 29 giugno 2018, avente ad oggetto "*Norme in materia di politica regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro e per il contrasto al lavoro nero e al caporalato*" con la quale è stata istituita l'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del lavoro (A.R.P.A.L.);
- la D.G.R. n. 91 del 22 gennaio 2019, con la quale è stato approvato lo Statuto dell'Agenzia Regionale per le politiche Attive del Lavoro (A.R.P.A.L. PUGLIA), quale ente tecnico-operativo e strumentale che opera a supporto della Regione Puglia nell'ambito delle competenze in materia di politiche attive per lavoro;
- la D.G.R. n. 318 del 21 febbraio 2019, con la quale è stato approvato l'Atto di organizzazione dell'ARPAL Puglia, già adottato con propria determinazione del Commissario Straordinario n. 1 del 15 febbraio 2019;
- il D. Lgs. 14 settembre 2015 n. 150, recante "*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*" e ss.mm.ii;
- il D.D.G. n. 104 del 25/07/2022 con il quale è stato attribuito alla dottoressa Valentina Elia, l'incarico di dirigente a tempo pieno ed indeterminato della U.O. Coordinamento Servizi per l'impiego Ambito di Bari di ARPAL PUGLIA;
- la L.R. del 02/11/2022 n. 23, avente ad oggetto "*Modifiche alle Legge Regionale 29 giugno 2018 n. 29 (Norme in materia di politiche attive del lavoro e per il contrasto al lavoro nero)*";
- l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 coordinato con il D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 di recepimento del Regolamento (UE) 2016/679 relativo al trattamento dei dati personali.

Richiamati, altresì,

- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 "*Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30*" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 25 del 29/09/2011, recante "*Norme in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi per il lavoro*", la quale prevede che la Regione Puglia, ferma restando la centralità dei servizi pubblici per l'impiego nella gestione del governo del mercato del lavoro, al fine di garantire ai

cittadini la libertà di scelta nell'ambito di una rete di operatori qualificati, favorisce l'integrazione fra sistema pubblico e privato finalizzato alla promozione e allo sviluppo dell'occupazione disciplinando l'accreditamento per lo svolgimento dei servizi per il lavoro;

- il Regolamento Regionale n. 34 del 27/12/2012, contenete *“Modifiche al Regolamento recante Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per l'accreditamento dei servizi per il lavoro di cui alla Legge regionale 29 settembre 2011, n. 25”*;
- la determina dirigenziale della Sezione Politiche e mercato per il lavoro della Regione Puglia n. 1458 del 07.08.2015, con la quale è stato approvato il documento recante le Linee Guida per l'accreditamento degli operatori legittimati all'erogazione dei servizi al lavoro;
- l'Atto Dirigenziale della Sezione Politiche e mercato per il lavoro della Regione Puglia n. 270 del 13.07.2016, istitutivo dell'Albo regionale dei soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi al lavoro;
- la D.G.R. n. 1304 del 25/09/2023, avente ad oggetto *“Art. 8, comma 1 lett. d) della L.R. n. 29/2018. Trasferimento all'Agenzia Regionale per le Politiche attive per il lavoro delle funzioni in materia di gestione del sistema regionale di accreditamento e autorizzazione, ivi compresa la tenuta dell'albo dei soggetti accreditati e autorizzati e il monitoraggio del mantenimento degli standard e dei requisiti definiti dalla disciplina di riferimento”*;
- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Arpal Puglia n. 5 del 30/01/2024, avente ad oggetto *“Attribuzione della delega dirigenziale relativa alle funzioni delegate ad Arpal Puglia con D.G.R. n. 1304 del 25/09/2023 – temporanea delega di funzioni direttoriali”*;
- il Decreto del Dirigente delegato n. 5 del 12/02/2024, avente ad oggetto *“Attribuzione delle funzioni in materia di gestione del sistema regionale di accreditamento e autorizzazione per i servizi al lavoro, delegate ad ARPAL Puglia con D.G.R. n. 1304 del 25.09.2023”*, con il quale il relativo incarico è stato assegnato alla Dirigente dott.ssa Valentina Elia;
- l'Atto Dirigenziale n. 247 del 18/03/2024 del Registro Generale Arpal Puglia, con il quale è stato istituito il gruppo di lavoro funzionalmente adibito alla verifica dei requisiti relativi alle istanze di candidatura per l'accreditamento degli operatori legittimati all'erogazione dei servizi per il lavoro, modificato/integrato con Atto Dirigenziale n. 916 del 15/07/2025;
- l'Atto Dirigenziale n. 247 del 18/03/2024 del Registro Generale Arpal Puglia. Con il quale è stato, altresì, nominato il Responsabile del procedimento nella persona della dott.ssa Isabella Legista;
- l'Atto Dirigenziale n. 287 del 28/03/2024 del Registro Generale Arpal Puglia, con il quale è stato approvato l'Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di accreditamento degli operatori legittimanti all'erogazione dei servizi al lavoro con i relativi allegati da “A” a “G”;
- l'Atto Dirigenziale n. 343 del 17/04/2024, avente ad oggetto *“Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzata all'accreditamento degli Operatori legittimati all'erogazione dei servizi per il lavoro approvato con A.D. n. 287 del 28/03/2024. Definizione del procedimento e approvazione della modulistica per il rinnovo dell'accreditamento ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Regionale 27 dicembre 2012 n. 34”*.
- l'Atto Dirigenziale n. 639 del 02/07/2024, avente ad oggetto *“Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzata all'accreditamento degli Operatori legittimati all'erogazione dei servizi al lavoro approvato con A.D. n. 287 del 28/03/2024. Presentazione delle istanze extra-sistema”*.
- l'Atto Dirigenziale n. 389 del 21/03/2025, con il quale è stato conferito l'incarico di Elevata Qualificazione denominato “Responsabile dei Sistemi di Accreditamento ai Servizi per il Lavoro” in capo alla dottoressa Isabella Legista.

Premesso che

- l'Associazione MONDO NUOVO APS, con sede in Lucera (FG) alla via dell'Artigianato n. 19, ha inoltrato in data 20/01/2026, attraverso la procedura telematica, istanza di accreditamento ai servizi per il lavoro nell'area “Servizi di base” e “Servizi specialistici” (Inserimento lavorativo dei disabili, delle donne e dei migranti).

Visto

- il verbale n. 40/2026 del 27/01/2026, redatto dal Nucleo di valutazione, le cui risultanze istruttorie sono positive.

Tutto ciò premesso e considerato, con il presente atto si provvede ad autorizzare l'Associazione MONDO NUOVO APS ad erogare i servizi per il lavoro nell'area "Servizi di Base" e "Servizi specialistici" (Inserimento lavorativo dei disabili, delle donne e dei migranti) nella sede ubicata in Lucera (FG) alla via dell'Artigianato n. 19.

Ritenuto di dover provvedere in merito, il Dirigente

DETERMINA

1. di prendere atto di quanto in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di autorizzare l'Associazione MONDO NUOVO APS ad erogare i servizi per il lavoro nell'area "Servizi di Base" e "Servizi specialistici" (Inserimento lavorativo dei disabili, delle donne e dei migranti) nella sede ubicata in Lucera (FG) alla via dell'Artigianato n. 19 - codice pratica X3BQEC6.
3. Di disporre, per l'effetto, la relativa iscrizione nell'albo regionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, così come previsto dal Regolamento regionale n. 34/2012. Tanto fermo restando l'applicabilità di quanto prescritto dal paragrafo X dell'Avviso Pubblico in materia di *"Indicazione sui controlli, sulla permanenza dei requisiti e sulle variazioni"*;
4. di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso amministrativo entro 30 giorni dalla data di notificazione dello stesso.

Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare

- viene pubblicato in forma integrale, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà reso disponibile nel sito ufficiale di Arpal Puglia nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- sarà pubblicato sul BURP;
- sarà notificato alla Sezione Politiche e Mercato per il Lavoro di Regione Puglia;
- sarà notificato al diretto interessato a mezzo pec.

La Funzionaria
Isabella Legista
Il Responsabile del Procedimento
Isabella Legista

La Dirigente
U.O. Coordinamento Servizi per l'Impiego
- Ambito di Bari
f.to dott.ssa Valentina Elia

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 E DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto

disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 e dal D. Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo tale da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli artt. 9 e 10 del succitato Regolamento UE; qualora tali dati siano indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

La Dirigente
U.O. Coordinamento Servizi per l'Impiego
- Ambito di Bari
f.to dott.ssa Valentina Elia

COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI BARLETTA-ANDRIA-TRANI

Provvedimento 29 gennaio 2026 n. 11.

Determinazione dei Valori Agricoli Medi (VAM) annualità 2025.

LA COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI

regolarmente costituita nelle sedute n. **72** del **14.01.2026** e n. **73** del **21.01.2026**,

HA DETERMINATO

i valori agricoli medi (VAM) delle annualità 2025 relativi alle n. 3 regioni agrarie del territorio della Provincia di Barletta – Andria – Trani, così come riportato dettagliatamente nelle tabelle allegate.

Tanto in adempimento dell'attività di che trattasi.

Il Presidente delegato C.P.E.

f.to Dott. Arch. Attilio Ranieri



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI

Commissione Provinciale Espropri

VALORI AGRICOLI MEDI REGIONE AGRARIA N. 1 Comuni di: ANDRIA, CANOSA DI PUGLIA, TRINITAPOLI, SAN FERDINANDO DI PUGLIA Annualità 2025				
COLTURA	Valore Agricolo (€/Ha)	Sup > 5%	Coltura più redditizia	Informazione aggiuntive
BOSCO ALTO	€ 4.500,00			
BOSCO CEDUO	€ 4.000,00			
FICODINDIETO	€ 4.500,00			
FRUTTETO	€ 33.000,00			per frutteti certificati ai sensi della normativa vigente (comunitaria, nazionale e regionale) il valore aumenta del 20%.
INCOLTO PRODUTTIVO	€ 3.500,00			
MANDORLETO	€ 22.000,00			
ORTO	€ 40.000,00			
ORTO VIVAIO CON COLTURA FLOREALE	€ 44.000,00			in pieno campo e in zona agricola
PASCOLO	€ 2.600,00			
PASCOLO ARBORATO	€ 2.700,00			
SEMINATIVO	€ 18.000,00			
SEMINATIVO ARBORATO	€ 15.000,00			
SEMINATIVO IRRIGUO	€ 27.000,00			
OLIVETO	€ 32.000,00			
OLIVETO IRRIGUO	€ 42.000,00			
OLIVETO FRUTTETO	€ 30.000,00			il valore aumenta a € 34.000,00 per quelli irrigui.
VIGNETO ALTO INTELAIATO DA TAVOLA	€ 43.000,00			
VIGNETO DA VINO	€ 28.000,00			- Valore riferito a vigneti bassi da vino non certificati; - Per vigneti DOC e IGT certificati ai sensi della normativa vigente, il valore aumenta a € 36.000,00; - Per i vigneti intelaiati, il valore aumenta ad € 36.000,00.

Il Presidente delegato C.P.E.

f.to Dott. Arch. Attilio Ranieri



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI

Commissione Provinciale Espropri

VALORI AGRICOLI MEDI REGIONE AGRARIA N. 2 Comuni di: MINERVINO MURGE, SPINAZZOLA Annualità 2025				
COLTURA	Valore Agricolo (€/Ha)	Sup > 5%	Coltura più redditizia	Informazione aggiuntive
BOSCO ALTO	€ 5.000,00			
BOSCO CEDUO	€ 4.200,00			
FRUTTETO	€ 20.000,00			per frutteti certificati ai sensi della normativa vigente (comunitaria, nazionale regionale) il valore aumenta del 20%.
INCOLTO PRODUTTIVO	€ 3.300,00			
MANDORLETO	€ 16.500,00			
ORTO	€ 23.000,00			
PASCOLO	€ 2.500,00			
PASCOLO ARBORATO	€ 2.700,00			
SEMINATIVO	€ 18.000,00			
SEMINATIVO ARBORATO	€ 15.500,00			
SEMINATIVO IRRIGUO	€ 25.000,00			
OLIVETO	€ 22.000,00			
OLIVETO IRRIGUO	€ 26.000,00			
OLIVETO FRUTTETO	€ 20.000,00			il valore aumenta a € 24.000,00 per quelli irrigui;
VIGNETO ALTO INTELAIATO DA TAVOLA	€ 31.500,00			
VIGNETO DA VINO	€ 25.000,00			- Valore riferito a vigneti bassi da vino non certificati; - Per vigneti DOC e IGT certificati ai sensi della normativa vigente, il valore aumenta a € 32.000,00; - Per i vigneti intelaiati, il valore aumenta ad € 29.000,00.

Il Presidente delegato C.P.E.

f.to Dott. Arch. Attilio Ranieri



PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI

Commissione Provinciale Espropri

VALORI AGRICOLI MEDI REGIONE AGRARIA N. 3 Comuni di: BARLETTA, BISCEGLIE, TRANI, MARGHERITA DI SAVOIA Annualità 2025				
COLTURA	Valore Agricolo (€/Ha)	Sup > 5%	Coltura più redditizia	Informazione aggiuntive
AGRUMETO	€ 23.500,00			
FICODINDIETO	€ 4.300,00			
FRUTTETO	€ 31.000,00			per frutteti certificati ai sensi della normativa vigente (comunitaria, nazionale, regionale) il valore aumenta del 20%
INCOLTO PRODUTTIVO	€ 3.700,00			
MANDORLETO	€ 13.500,00			
ORTO	€ 38.000,00			
ORTO VIVAIO CON COLTURA FLOREALE	€ 43.000,00			in pieno campo e in zona agricola
PASCOLO	€ 2.500,00			
PASCOLO ARBORATO	€ 2.600,00			
SEMINATIVO	€ 17.000,00			
SEMINATIVO ARBORATO	€ 14.500,00			
SEMINATIVO IRRIGUO	€ 28.000,00			
OLIVETO	€ 29.000,00			
OLIVETO IRRIGUO	€ 37.000,00			
OLIVETO FRUTTETO	€ 28.000,00			il valore aumenta ad € 33.000,00 per quelli irrigui;
VIGNETO ALTO INTELAIATO DA TAVOLA	€ 50.000,00			
VIGNETO DA VINO	€ 27.000,00			- Valore riferito a vigneti bassi da vino non certificati; - Per vigneti DOC e IGT certificati ai sensi della normativa vigente, il valore aumenta a € 37.000,00; - Per i vigneti intelaiati, il valore aumenta ad € 38.000,00.

Il Presidente delegato C.P.E.

f.to Dott. Arch. Attilio Ranieri

COMUNE DI BARLETTA

Estratto Ordinanza di svincolo parziale 30 dicembre 2025, n. 025/11-12-2025.

Espropriazione del suolo compreso nel 3° PTA del PdZ ex lege 167/1962, (già) censito in catasto al fg. 86, p.lla 3159, della superficie di mq 2.932 - Pagamento dell'indennità depositata presso la Cassa depositi e prestiti (art. 28 del D.P.R. n. 327/2001), per un importo pari ad € 235.240,29=, a favore di FILANNINO Anna, a seguito di procedimento giurisdizionale.

IL DIRIGENTE UFFICIO ESPROPRI**PREMESSO:**

- **che**, con Ordinanza n. 2 del 30.04.2008, è stato disposto il deposito di € 150.734,12, a titolo di indennità di espropriazione, a favore della ditta Germani Filannino, inerente al suolo di loro comproprietà compreso nel 3° PTA del PdZ ex lege 167/1962, (già) distinto in catasto al foglio 86, particella 3159, della superficie di mq 2.932;
- **che**, con quietanza n. 307 del 07.07.2008, dell'importo di € 150.734,12 (pos. prov.le n. 160120), è avvenuto tale deposito, seguito dal decreto di espropriazione definitiva n. 64 del 06.08.2008, recante rep. n. 305 del 06.08.2008, registrato a Barletta il 25.08.2008 al n. 4039 e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Trani il 22.10.2008 ai nn. 21356/15193 a favore del Comune di Barletta, regolarmente notificato alla ditta interessata;
- **che**, avverso il decreto di espropriazione n. 64/2008, la ditta Germani Filannino ha proposto opposizione all'indennità di esproprio, così come determinata dal Comune di Barletta, dinanzi alla Corte di Appello di Bari;
- **che**, con sentenza n. 77/2014 del 29.01.2014, la Corte di Appello di Bari, Sez. I, definitivamente pronunziatasi sulla domanda proposta dalla ditta Germani Filannino, ha disposto, a carico del Comune di Barletta, il pagamento della somma di € 439.800,00 per indennità di espropriazione, decurtando da tale somma il deposito già effettuato, oltre interessi legali sulla differenza, a far data dal 19.03.2009 e sino all'effettivo soddisfo, con il pagamento delle spese processuali compensate per la metà e liquidate per l'intero in € 6.000,00, oltre spese per € 340,00 e oltre IVA e c.n.a. come per legge, ponendo le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa in € 2.109,50 con IVA e contributi se dovuti definitivamente a carico del Comune di Barletta;
- **che**, con nota del 03.02.2014, prot. n. 6818 l'Avvocatura comunale ha trasmesso al Settore Lavori Pubblici/Ufficio per le espropriazioni, per gli adempimenti di competenza, la sentenza in oggetto;
- **che**, con nota del 05.02.2014, prot. n. 7801 il Settore Lavori Pubblici/Ufficio per le espropriazioni ha evidenziato al Settore Bilancio e Programmazione economica nonché all'Avvocatura comunale la necessità del riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000, e successive modificazioni;
- **che**, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000, con nota prot. U.T. n. 116 del 17.06.2014 è stata inviata la proposta di deliberazione consiliare per il riconoscimento del debito fuori bilancio, per un importo pari ad € 340.546,76, derivante dalla sentenza n. 77/2014 del 29.01.2014 della Corte di Appello di Bari, in favore della ditta Germani Filannino, per il suolo già espropriato di loro comproprietà compreso nel 3° PTA del PdZ ex lege 167/1962, (già) censito in catasto al foglio 86, particella 3159, di mq 2.932;
- **che**, con deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 09.09.2014, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di previsione anno 2014;
- **che**, con deliberazione della Giunta comunale n. 208 del 18.09.2014, esecutiva, è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2014;
- **che**, con nota del 30.09.2014, prot. n. 49837, la Presidenza del Consiglio comunale ha rimesso la proposta di deliberazione per il riconoscimento del debito fuori bilancio, già trasmessa con nota prot. U.T. n. 116 del 17.06.2014, chiedendone l'integrazione del testo con l'indicazione delle determinazioni dirigenziali di pagamento in virtù dell'approvazione del Bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario 2014;

- **che**, onde evitare ulteriori aggravii di spesa derivanti dall'eventuale azione esecutiva, si è reso necessario liquidare e pagare quanto disposto dalla predetta sentenza, riservandosi l'adozione di un successivo provvedimento da sottoporre all'esame del Consiglio comunale per il formale riconoscimento del debito fuori bilancio, residuando, in una tale circostanza, solo una funzione meramente ricognitiva in capo al Consiglio comunale, e ciò in quanto, secondo l'orientamento della Corte dei Conti, il debito nascente da sentenze esecutive si impone all'Ente "ex se" in forza di una situazione giudiziale che contiene in sé il riconoscimento della sua legittimità;
- **che**, con determinazione dirigenziale n. 1372 del 02.10.2014, è stato disposto il deposito della somma di € 319.746,46 a saldo dell'indennità di espropriazione ed interessi a favore dei Germani Filannino, riveniente dal seguente calcolo:

Indennità di espropriazione di cui alla sentenza n. 77/2014	€ 439.800,00
a detrarre deposito di cui alla quietanza n. 307 del 07.07.2008	<u>€ 150.734,12</u>
Restano	€ 289.065,88
Interessi dal 19.03.2009 al 30.09.2014	<u>€ 30.680,58</u>
Totale a saldo per indennità di espropriazione ed interessi	€ 319.746,46
- **che**, con quietanza n. 1248617 del 28.01.2015, dell'importo di € 319.746,46 (pos. prov.le n. 163964), è avvenuto il deposito della predetta somma presso la Cassa depositi e prestiti (MEF- Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Bat), in favore della ditta Germani Filannino;
- **che**, con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 23.02.2015, esecutiva, è stato riconosciuto, tra l'altro, il debito fuori bilancio per indennità di esproprio ed interessi legali, per un importo pari ad € 319.746,46, in favore della ditta Germani Filannino, in esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Bari n. 77/2014, dando atto che la predetta somma è stata prevista nel bilancio di previsione anno 2014 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 09.09.2014;
- **che** il Comune di Barletta ha promosso impugnazione, per revocazione, della sentenza n. 77/2014, dinanzi alla stessa Corte di Appello di Bari, Sez. II, la quale ha poi rigettato tale impugnazione con propria sentenza n. 2198/2018 del 28.12.2018;
- **che** il Comune di Barletta ha promosso impugnazione in Cassazione avverso la predetta sentenza n. 2198/2018 della Corte di Appello di Bari;
- **che** la Suprema Corte, però, ha respinto il ricorso con Ordinanza n. 6536/2021;
- **che** le somme giacenti presso la Cassa depositi e prestiti, a titolo di indennità di espropriazione ed interessi, intestate ai sigg.ri Filannino Anna e Filannino Francesco, ammontano, quindi, a complessivi € (150.734,12 + 319.746,46) = € 470.480,58;
- **che** il deposito delle somme ha prodotto effetti liberatori per l'espropriante debitorio, di guisa che le predette somme devono ritenersi fuoriuscite dal patrimonio dell'Ente depositante (Comune di Barletta) ed ormai nell'astratta disponibilità del soggetto espropriato, il quale può materialmente ottenerle al verificarsi delle condizioni di legge;
- **che**, con la sentenza n. 77/2014 del 29.01.2014, più volte citata, la Corte di Appello di Bari ha disposto solo il deposito - presso la Cassa depositi e prestiti - della maggiore somma, a titolo di indennità di espropriazione ed interessi, risultante dall'accertamento giurisdizionale, con conseguente esclusione dell'ingiunzione del pagamento diretto a favore degli espropriati, essendo previsto che il pagamento delle somme loro intestate giacenti presso la Cassa depositi e prestiti intervenga all'esito del procedimento amministrativo ex art. 28 del D.P.R. n. 327/2001, qualora non siano insorte questioni nel corso della procedura di svincolo e, quindi, sostanzialmente non emergano opposizioni di terzi che vantino diritti sul bene espropriato, sicché da poter ritenere l'indennità di esproprio definitiva nei confronti di tutti, in conformità alle disposizioni a tal uopo dettate dall'art. 28, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001;
- **che**, con istanza del 19.10.2023, prot. n. 80409, così come integrata in data 16.11.2023, prot. n. 87831, la sig.ra Filannino Anna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del D.P.R. n. 327/2001, ha richiesto lo svincolo delle somme depositate presso la Cassa depositi e prestiti, relativamente alla quota di indennità di propria spettanza (1/2), pari ad € (470.480,58 × 1/2) = € 235.240,29, trattandosi di proprietà indivisa con il proprio fratello Filannino Francesco;

- **che**, in ordine all'ammissibilità della domanda di svincolo parziale avanzata da parte di alcuni dei comproprietari relativamente alla quota di indennità di loro pertinenza, come qui accade, la Cassa depositi e prestiti (MEF), con propria nota del 26.03.2024, prot. n. 28107, recante prot. com.le n. 24791 del 27.03.2024, dietro richiesta di chiarimenti a tal uopo avanzata dallo scrivente Ufficio Espropri, ha informato della possibilità di emettere un provvedimento di svincolo parziale a favore solo di uno o più aventi diritto, purché il medesimo provvedimento contenga, in osservanza dell'art. 28, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001, nonché dell'art. 356 delle Istruzioni sui Servizi dei depositi definitivi, un "piano di riparto" per la restituzione del deposito interessato che comprenda tutti i soggetti beneficiari;
- **che**, per le ragioni e con le precisazioni dianzi esposte, ricade quindi in capo a chi abbia presentato la domanda di svincolo parziale l'onere di dimostrare che sia stato concluso tra tutte le parti aventi causa l'accordo per la ripartizione dell'indennità, per cui può essere autorizzato il pagamento delle rispettive quote dovute alle parti titolate, e dunque l'onere di produrre idonea documentazione ai fini della verifica probatoria di tutti gli effettivi titolari del diritto di proprietà e di possesso del bene e di altri pesi gravanti su di esso, strumentale all'accertamento della sussistenza della condizione di effettiva definitività rispetto a tutti dell'ammontare dell'indennità depositata;
- **che**, in riscontro alla nota Ufficio Espropri del 18.12.2024, prot. n. 96659, notif. in data 18.12.2024, con nota dell'08.05.2025, prot. n. 38266, gli Avvocati Franzese e Stella, in nome, per conto e nell'interesse di Filannino Anna, hanno depositato la seguente documentazione, ex artt. 26 e 28 del D.P.R. n. 327/2001: - Certificato ipotecario ultraventennale, recante n. BA 108587 del 2025, rilasciato dall'Agenzia delle Entrate/Direzione Provinciale di Bari/Ufficio Provinciale-Territorio/Servizio di Pubblicità Immobiliare di Trani, fino all'avvenuta trascrizione del decreto di esproprio (data: 22.10.2008; Reg. Gen. n. 21356; Reg. Part. n. 15193), da cui risulta la quota di proprietà (1/2) del bene espropriato, in capo a Filannino Anna, nonché la mancanza di iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, ovvero di pesi, ipoteche, vincoli e/o gravami di sorta a carico del bene interessato al momento dell'espropriazione; - Dichiarazione, resa da Filannino Anna, in data 07.05.2025, nella forma sostitutiva dell'atto di notorietà, ex art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, con la quale ella dichiara di essere stata proprietaria del bene espropriato, unitamente al proprio fratello Filannino Francesco, ciascuno nella misura pro quota ed indivisa del 50%, con cui inoltre ella attesta l'assoluta assenza di diritti di terzi sul bene medesimo, e con cui altresì ella assume ogni responsabilità in relazione ad eventuali diritti dei terzi, ex art. 26, comma 6, del D.P.R. n. 327/2001, accompagnata da esemplare del proprio documento di riconoscimento in corso di validità;

RITENUTO pertanto che ricorrano i presupposti per l'accoglimento della domanda di svincolo parziale avanzata e, dunque, che sussistano le condizioni per autorizzare il pagamento, in favore della proprietaria richiedente, sig.ra Filannino Anna, della rispettiva quota di indennità (1/2) giacente presso la Cassa depositi e prestiti (MEF);

CONSIDERATO che l'area interessata ricade in zona omogenea C della strumentazione urbanistica comunale, ovvero è ricompresa nelle maglie del piano di zona ex lege 167/1962, di guisa che, in applicazione dell'art. 35 del D.P.R. n. 327/2001, l'indennità di espropriazione dev'essere assoggettata alla ritenuta d'imposta, e perciò va dichiarata ai fini fiscali;

VISTA la legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni;

VISTA la legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni;

VISTO l'art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. n. 327/2001, e successive modificazioni;

ORDINA

ART. 1 - È disposto lo svincolo della quietanza di deposito n. 307 del 07.07.2008 (pos. prov.le n. 160120), dell'importo di € 150.734,12, **nonché lo svincolo** - per l'importo di € (235.240,29 - 150.734,12) = € 84.506,17 - della quietanza di deposito n. 1248617 del 28.01.2015 (pos. prov.le n. 163964), avente importo complessivo pari ad € 319.746,46, entrambe rilasciate dalla Cassa depositi e prestiti (Ministero dell'Economia e delle Finanze/Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato/Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari-BAT/

Area Sud Adriatica/Servizio II-Antiriciclaggio, Contenzioso e Funzioni Amministrative) ed inerenti a due depositi amministrativi aventi quali intestatari i sigg.ri Filannino Anna e Filannino Francesco.

ART. 2 - È autorizzato il pagamento della somma di € (470.480,58 × 1/2) = € 235.240,29 (duecentotrentacinquemiladuecentoquarantaeuro/29), di cui alle precitate quietanze di deposito n. 307 del 07.07.2008 (pos. prov.le n. 160120), e n. 1248617 del 28.01.2015 (pos. prov.le n. 163964), da assoggettare alla ritenuta d'imposta nella misura del 20% da computarsi sull'intero importo della somma indennizzatoria, ex art. 35 del D.P.R. n. 327/2001, unitamente agli interessi maturati e maturandi, a favore della sig.ra FILANNINO Anna, comproprietaria della quota patrimoniale di 1/2 con Filannino Francesco, a titolo di indennità di espropriazione ed interessi legali, per il suolo espropriato da questo Comune compreso nel 3° PTA del PdZ ex lege 167/1962, (già) distinto in catasto al foglio 86, particella 3159, di mq 2.932, a seguito di sentenza della Corte di Appello di Bari n. 77/2014 del 29.01.2014.

ART. 3 - Sono esonerati la Cassa depositi e prestiti e l'Ufficio pagatore da ogni responsabilità in merito.

D À A T T O

che il pagamento delle somme depositate dovrà avvenire dopo lo spirare del termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, per la presentazione delle opposizioni ex art. 26, commi 7 e 8 del D.P.R. n. 327/2001, nonché previa attestazione, da parte del Dirigente Ufficio Espropri del Comune di Barletta, da accludersi al presente atto, e di cui ne costituisce parte integrante, circa la mancata proposizione di opposizioni di terzi sul pagamento e per l'ammontare dell'indennità e, dunque, circa la sussistenza imprescindibile della condizione di effettiva definitività rispetto a tutti dell'indennità di esproprio, *conditio sine qua non* a cui è pertanto subordinata l'efficacia del presente ordine di pagamento della somma depositata, ai sensi dell'art. 28, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001, e che, per l'appunto, si verifica dopo la decorrenza del termine di opposizione dei terzi dalla pubblicazione dell'ordinanza stessa: difatti, in caso di impugnazioni, a norma dell'art. 26, comma 4, del T.U., ed anche per gli effetti dell'art. 29 del T.U., il pagamento definitivo delle indennità agli aventi diritto sarà disposto dall'autorità giudiziaria, adita su domanda di chi ne abbia interesse.

Il Tecnico Istruttore Ufficio Espropri
-Geom. Ruggiero Dinoia-

IL DIRIGENTE UFFICIO ESPROPRI
-Ing. Ernesto Bernardini-

COMUNE DI GIOVINAZZO

Deliberazione del Consiglio Comunale 27 gennaio 2026, n. 1.**Piano Urbanistico Generale (PUG). Approvazione in via definitiva del PUG, ai sensi dell'art. 11, comma 12, della L.R. n. 20/2001.****Sessione Ordinaria****prima convocazione**

L'anno duemilaventisei, il giorno 27 (ventisette) del mese di gennaio, con inizio alle ore 18:00, con prosieguo nella solita sala delle adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria, in prima convocazione, con avviso prot. n. 1897 del 19/01/2026.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, all'esito dell'appello effettuato dal Segretario Generale Dr. Davide CUNA, risultano presenti o assenti i componenti del Consiglio Comunale, come appresso indicati:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
SOLLECITO Michele	Si		FIORENTINO Michele Giuliano	Si	
CERVONE Francesco	Si		MARZELLA Antonella Teresa	Si	
CAMPOREALE Giovanni	Si		NOVIELLO Francesco	Si	
CARLUCCI Antonella	Si		PUGLIESE Maria Rosaria	Si	
CAPURSO Girolamo	Si		SALA Daniela	Si	
CORTESE Filippo	Si		SCIANCELEPORE Angelo	Si	
DEPALO Ferdinando	Si		SOLLECITO Annamaria	Si	
DEPERGOLA Angelo	Si		TURTURRO Nicola	Si	
DIGIARO Davide	Si				

Tot. **17** Tot. **0**

Risultato legale il numero degli intervenuti, il sig. CERVONE Francesco in qualità di Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta con l'assistenza del Dr. Davide CUNA - Segretario Generale.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso il parere di regolarità tecnica e della regolarità finanziaria di cui all'art. 49 della legge 18 agosto 2000, n. 267, come di seguito:

Il Responsabile del Settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere Favorevole.

Oggetto: Piano Urbanistico Generale (PUG).**Approvazione in via definitiva del PUG, ai sensi dell'art. 11, comma 12, della L.R. n. 20/2001.**

Il Sindaco Michele Sollecito, sulla base dell'istruttoria effettuata dal Settore Gestione del Territorio, riferisce quanto segue.

Il Consiglio Comunale:

- con deliberazione n. 17 del 30 marzo 2021 ha adottato il Documento Programmatico Preliminare (DPP);
- con deliberazione n. 16 del 28 marzo 2023 ha adottato il Piano Urbanistico Generale (PUG);
- con deliberazione n. 6 del 10 aprile 2024 ha esaminato le osservazioni pervenute e si è determinato sulle stesse disponendo l'adeguamento degli elaborati del PUG.

La Giunta Regionale con deliberazione n. 1709 del 4 dicembre 2024 ha attestato la compatibilità del Piano Urbanistico Generale del Comune di Giovinazzo alla L.R. n. 20/2001 e al Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG), per le motivazioni e con le modifiche individuate nei pareri di cui agli allegati A e B, parte integrante e sostanziale della D.G.R. n. 1709/2024, necessarie al conseguimento dell'attestazione di compatibilità definitiva.

Con nota prot. n. 2452 del 28 gennaio 2025 questo Ente ha convocato la conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 11, comma 9, della L.R. n. 20/2001, per la definizione congiunta, nel rispetto del principio di copianificazione, delle modifiche necessarie ai fini del controllo positivo di compatibilità nel procedimento di formazione del Piano Urbanistico Generale.

La conferenza di servizi si è svolta nei giorni 13/02, 20/02, 05/03, 12/03, 19/03, 26/03, 02/04, 03/04, 10/04, 17/04, 29/04, 07/05, 13/05 e 14/05/2025 con le determinazioni di cui ai relativi verbali, parte integrante del parere tecnico della Sezione Urbanistica, successivamente allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n. 2000 del 22 dicembre 2025.

All'esito dei lavori della conferenza di servizi si è pervenuti al superamento dei rilievi rappresentati nella D.G.R. n. 1709/2024 sopra citata; la conferenza ha dato mandato al Comune di adeguare le NTA e gli elaborati grafici ai contenuti dei verbali delle sedute e di produrre apposita "Relazione integrativa" in cui esplicitare in maniera puntuale le modifiche e le integrazioni prodotte, in adeguamento alle determinazioni assunte dalla conferenza di servizi, sugli elaborati scritto-grafici, sulle NTA del PUG e sul dimensionamento dello stesso.

Questo Ente:

- con nota prot. n. 24791 del 5 agosto 2025, ha trasmesso gli elaborati scritto-grafici del PUG, modificati/integrati a seguito delle determinazioni della conferenza di servizi;
- con nota prot. n. 39578 del 28 novembre 2025, ha trasmesso, a seguito della richiesta di rettifiche ed integrazioni da parte delle Sezioni regionali Urbanistica e Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, nonché da parte del Ministero della Cultura, gli elaborati scritto-grafici del PUG;
- con nota prot. n. 40602 del 9 dicembre 2025, ha trasmesso gli elaborati tecnici modificati a seguito della comunicazione della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio prot. n. 690052 del 5 dicembre 2025.

Si prende atto che gli elaborati che costituiscono il PUG di Giovinazzo, adeguato alle determinazioni della Conferenza di Servizi, sono:

- gli elaborati trasmessi dal Comune con nota prot. n. 39578 del 28 novembre 2025 e acquisiti in pari data al protocollo regionale n. 673735:

SISTEMA DELLE CONOSCENZE – Area Vasta

- SC.AV Sistema territoriale di Area Vasta
 - SC.AV.1 Carta del sistema insediativo e infrastrutturale di area vasta scala 1:50.000
 - SC.AV.2 Carta della idrogeomorfologia..... scala 1:50.000
- SC.QP Vincoli e pianificazione sovraordinata
 - SC.QP.1 Piani regionali di tutela ambientale e dei rischi idrogeomorfologici... scale varie
 - SC.QP.2 Carta dei vincoli paesaggistici da PPTR..... scala 1:20.000
 - SC.QP.3 Carta ricognitiva dei Progetti strategici del PPTR..... scala 1:20.000
 - SC.QP.4 Vincoli e patrimonio storico-culturali... scala 1:10.000

SISTEMA DELLE CONOSCENZE – Territorio Comunale

- SC.TC Sistema territoriale locale scala 1:10.000
 - SC.TC.1.1 Carta uso del suolo..... scala 1:10.000
 - SC.TC.1.2 Carta risorse naturalistiche e Rete ecologica esistente scala 1:10.000
 - SC.TC.1.3 Carta delle risorse del territorio rurale..... scala 1:10.000
 - SC.TC.2.1 Carta dell'evoluzione dell'insediamento scala 1:10.000/1:5.000

- SC.TC.2.2 Carta del sistema insediativo e infrastrutturale scala 1:10.000/1:5.000
- SC.TC.3 Carta del sistema costiero scala 1:10.000/1:5.000
- SC.TC.4 Carta delle fragilità scala 1:10.000
- SC.PC Pianificazione comunale
 - SC.PC.1 Disciplina urbanistica vigente e stato di attuazione (luglio 2025) scala 1:10.000/1:5.000

QUADRI INTERPRETATIVI

- Invarianti strutturali
 - QI.Inv. Invarianti strutturali: il territorio comunale e il centro urbano scala 1:10.000/1:5.000
- Contesti territoriali
 - QI.Cont. Contesti rurali e urbani scala 1:10.000/1:5.000

DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRELIMINARE

- DPP.1 Relazione generale
- DPP.2 Schema strutturale strategico scala 1:10.000/1:5.000
- DPP.3 I Progetti Strategici scale varie
- Valutazione Ambientale Strategica – VAS.RPO Rapporto preliminare orientamento

ELABORATI COSTITUTIVI

- Elaborati comuni
 - PUG.1 Relazione generale
 - PUG.1a Relazione integrativa (riscontro esiti Conferenza dei Servizi art. 11 LR 20/2001)
 - PUG.1b Addendum alla Relazione integrativa (riscontro alle note per il Controllo di Compatibilità)
 - PUG.2 Norme Tecniche di Attuazione
- Previsioni strutturali
 - PUG/S.2 Carta dei contesti territoriali scala 1:10.000
 - PUG/S.3.1 Carta delle previsioni strutturali – Territorio comunale scala 1:10.000
 - PUG/S.3.2 Foglio 1 Carta delle previsioni strutturali – Città e fascia costiera scala 1:5.000
 - PUG/S.3.2 Foglio 2 Carta delle previsioni strutturali – Città e fascia costiera scala 1:5.000
 - PUG/S.4 Carta delle infrastrutture verdi e blu scala 1:20.000
- Previsioni programmatiche
 - PUG/P.1 Foglio 1 Carta delle previsioni programmatiche scala 1:5.000
 - PUG/P.1 Foglio 2 Carta delle previsioni programmatiche scala 1:5.000
 - PUG/P.1 Foglio 3 Carta delle previsioni programmatiche scala 1:5.000
 - PUG/P.1 Foglio 4 Carta delle previsioni programmatiche scala 1:5.000
 - PUG/P.1 Foglio 5 Carta delle previsioni programmatiche scala 1:5.000
- Elaborati Sovrapposizione aree vincolate del PAI e previsioni del PUG
 - PUG/G.1.1 Sovrapposizione aree vincolate del PAI e previsioni del PUG/S.3.1. scala 1:10.000
 - PUG/G.1.2 Foglio 1 Sovrapposizione aree vincolate del PAI e previsioni del PUG/S.3.2 scala 1:5.000
 - PUG/G.1.2 Foglio 2 Sovrapposizione aree vincolate del PAI e previsioni del PUG/S.3.2 scala 1:5.000
 - PUG/G.2 Foglio 1 Sovrapposizione aree vincolate dal PAI e previsioni del PUG.P scala 1:5.000
 - PUG/G.2 Foglio 2 Sovrapposizione aree vincolate dal PAI e previsioni del PUG.P scala 1:5.000
 - PUG/G.2 Foglio 3 Sovrapposizione aree vincolate dal PAI e previsioni del PUG.P scala 1:5.000
 - PUG/G.2 Foglio 4 Sovrapposizione aree vincolate dal PAI e previsioni del PUG.P scala 1:5.000
 - PUG/G.2 Foglio 5 Sovrapposizione aree vincolate dal PAI e previsioni del PUG.P scala 1:5.000
- Valutazione Ambientale Strategica
 - VAS.1.1 Rapporto Ambientale
 - VAS.1.2 Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale
 - Dichiarazione di Sintesi

- gli elaborati trasmessi dal Comune con nota prot. n. 40602 del 9 dicembre 2025 e acquisiti in pari data al protocollo regionale n. 694330:
 - Disciplina delle invarianti strutturali
 - PUG/S.1 Foglio 1 Invarianti idro-geomorfologiche, ambientali e storico-culturali. scala 1:5.000
 - PUG/S.1 Foglio 2 Invarianti idro-geomorfologiche, ambientali e storico-culturali scala 1:5.000
 - PUG/S.1 Foglio 3 Invarianti idro-geomorfologiche, ambientali e storico-culturali scala 1:5.000
 - PUG/S.1 Foglio 4 Invarianti idro-geomorfologiche, ambientali e storico-culturali scala 1:5.000
 - PUG/S.1 Foglio 5 Invarianti idro-geomorfologiche, ambientali e storico-culturali scala 1:5.000
 - PUG/S.1a Tav.1 Foglio 1 Perimetrazione delle aree escluse dalle disposizioni del co. 1 dell'art. 142 del D.lgs. 42/2004..... scala 1:5.000
 - PUG/S.1a Tav.1 Foglio 2 Perimetrazione delle aree escluse dalle disposizioni del co. 1 dell'art. 142 del D.lgs. 42/2000..... scala 1:5.000
 - PUG/S.1a Tav.1 Foglio 3 Perimetrazione delle aree escluse dalle disposizioni del co. 1 dell'art. 142 del D.lgs. 42/2004..... scala 1:5.000
 - PUG/S.1a Tav.1 Foglio 4 Perimetrazione delle aree escluse dalle disposizioni del co. 1 dell'art. 142 del D.lgs. 42/2004..... scala 1:5.000
 - PUG/S.1a Tav.1 Foglio 5 Perimetrazione delle aree escluse dalle disposizioni del co. 1 dell'art. 142 del D.lgs. 42/2004..... scala 1:5.000
 - PUG/S.1a Tav.2 Foglio 1 Perimetrazione degli UCP esclusi dagli accertamenti di compatibilità paesaggistica (art. 91, co. 9 delle NTA del PPTR)..... scala 1:5.000
 - PUG/S.1a Tav.2 Foglio 2 Perimetrazione degli UCP esclusi dagli accertamenti di compatibilità paesaggistica (art. 91, co. 9 delle NTA del PPTR)..... scala 1:5.000
 - PUG/S.1a Tav.2 Foglio 3 Perimetrazione degli UCP esclusi dagli accertamenti di compatibilità paesaggistica (art. 91, co. 9 delle NTA del PPTR)..... scala 1:5.000
 - PUG/S.1a Tav.2 Foglio 4 Perimetrazione degli UCP esclusi dagli accertamenti di compatibilità paesaggistica (art. 91, co. 9 delle NTA del PPTR)..... scala 1:5.000
 - PUG/S.1a Tav.2 Foglio 5 Perimetrazione degli UCP esclusi dagli accertamenti di compatibilità paesaggistica (art. 91, co. 9 delle NTA del PPTR)..... scala 1:5.000
 - Previsioni Programmatiche
 - PUG/P.2 Repertorio delle Aree e degli Ambiti attivati dal PUG/P
 - Shapefile complessivi

Si premette che il Comune di Giovinazzo ha già acquisito:

- il parere di compatibilità del PUG al Piano di Bacino Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), espresso dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale con nota prot. n. 5248 del 21 febbraio 2023;
- il parere favorevole, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/2001, espresso con nota prot. n. 3682 del 8 marzo 2023 dalla Sezione regionale Opere Pubbliche e Infrastrutture;
- il parere motivato di Valutazione Ambientale Strategica espresso con Determinazione n. 66 del 19 febbraio 2025 dal Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 44/2012 e ss.mm.ii., confermato dal parere finale con nota prot. regionale n. 512461 del 22 settembre 2025.

Infine, la Giunta Regionale con deliberazione n. 2000 del 22 dicembre 2025:

- ha attestato la compatibilità definitiva, ai sensi dell'art. 11, comma 11, della L.R. n. 20/2001, del PUG del Comune di Giovinazzo alla L.R. n. 20/2001 e al DRAG, approvato con D.G.R. n. 1328 del 3 agosto 2007;
- ha rilasciato il parere di compatibilità paesaggistica al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) del PUG di Giovinazzo, ai sensi dell'art. 96, comma 1, lett. b), delle NTA del PPTR;
- ha approvato l'aggiornamento del PPTR, ai sensi dell'art. 2, comma 8, della L.R. n. 20/2009.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ASCOLTATA la relazione del Sindaco Michele Sollecito;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 11, comma 12, della L.R. n. 20/2001, il Consiglio Comunale provvede all'approvazione in via definitiva del PUG;

DATO ATTO che l'art. 11 della L.R. n. 20/2001 stabilisce procedure e tempi per la formazione del PUG e per l'acquisizione dell'efficacia;

DATO ATTO, inoltre, che i piani territoriali ed urbanistici rientrano tra le competenze del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica dal Dirigente del Settore Gestione del Territorio, ing. Daniele Carrieri:
parere di regolarità tecnica: favorevole ;

DATO ATTO, infine, che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico dell'Ente;

con seguente votazione espressa per alzata di mano:

Favorevoli: n.10 (Carlucci, Depergola, Fiorentino, Marzella, Noviello, Sala, Sciancalepore, Turturro, Sollecito Michele, Sollecito Annamaria)

Contrari: n.0

Astenuti: n.7 (Capurso, Cervone, Camporeale, Cortese, Depalo, Digiario, Pugliese)

DELIBERA

1. **RITENERE** le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **APPROVARE** in via definitiva, ai sensi dell'art. 11, comma 12, della L.R. n. 20/2001, Il "Piano Urbanistico Generale" (PUG), comprensivo del "Rapporto Ambientale" e della "Sintesi non tecnica", costituito dai seguenti elaborati:

- gli elaborati trasmessi dal Comune con nota prot. n. 39578 del 28 novembre 2025 e acquisiti in pari data al protocollo regionale n. 673735:

SISTEMA DELLE CONOSCENZE – Area Vasta

- SC.AV Sistema territoriale di Area Vasta
 - SC.AV.1 Carta del sistema insediativo e infrastrutturale di area vasta... scala 1:50.000
 - SC.AV.2 Carta della idrogeomorfologia... scala 1:50.000
- SC.QP Vincoli e pianificazione sovraordinata
 - SC.QP.1 Piani regionali di tutela ambientale e dei rischi idrogeomorfologici..... scale varie
 - SC.QP.2 Carta dei vincoli paesaggistici da PPTR... scala 1:20.000
 - SC.QP.3 Carta ricognitiva dei Progetti strategici del PPTR... scala 1:20.000
 - SC.QP.4 Vincoli e patrimonio storico-culturali... scala 1:10.000

SISTEMA DELLE CONOSCENZE – Territorio Comunale

- SC.TC Sistema territoriale locale..... scala 1:10.000
- SC.TC.1.1 Carta uso del suolo... scala 1:10.000
- SC.TC.1.2 Carta risorse naturalistiche e Rete ecologica esistente scala 1:10.000
- SC.TC.1.3 Carta delle risorse del territorio rurale..... scala 1:10.000
- SC.TC.2.1 Carta dell'evoluzione dell'insediamento scala 1:10.000/1:5.000
- SC.TC.2.2 Carta del sistema insediativo e infrastrutturale scala 1:10.000/1:5.000

- SC.TC.3 Carta del sistema costiero scala 1:10.000/1:5.000
- SC.TC.4 Carta delle fragilità scala 1:10.000
- SC.PC Pianificazione comunale
 - SC.PC.1 Disciplina urbanistica vigente e stato di attuazione (luglio 2025)...scala 1:10.000/1:5.000

QUADRI INTERPRETATIVI

- Invarianti strutturali
 - QI.Inv. Invarianti strutturali: il territorio comunale e il centro urbano scala 1:10.000/1:5.000
- Contesti territoriali
 - QI.Cont. Contesti rurali e urbani scala 1:10.000/1:5.000

DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRELIMINARE

- DPP.1 Relazione generale
- DPP.2 Schema strutturale strategico scala 1:10.000/1:5.000
- DPP.3 I Progetti Strategici... scale varie
- Valutazione Ambientale Strategica – VAS.RPO Rapporto preliminare orientamento

ELABORATI COSTITUTIVI

- Elaborati comuni
 - PUG.1 Relazione generale
 - PUG.1a Relazione integrativa (riscontro esiti Conferenza dei Servizi art. 11 LR 20/2001)
 - PUG.1b Addendum alla Relazione integrativa (riscontro alle note per il Controllo di Compatibilità)
 - PUG.2 Norme Tecniche di Attuazione
- Previsioni strutturali
 - PUG/S.2 Carta dei contesti territoriali..... scala 1:10.000
 - PUG/S.3.1 Carta delle previsioni strutturali – Territorio comunale..... scala 1:10.000
 - PUG/S.3.2 Foglio 1 Carta delle previsioni strutturali – Città e fascia costiera scala 1:5.000
 - PUG/S.3.2 Foglio 2 Carta delle previsioni strutturali – Città e fascia costiera scala 1:5.000
 - PUG/S.4 Carta delle infrastrutture verdi e blu. scala 1:20.000
- Previsioni programmatiche
 - PUG/P.1 Foglio 1 Carta delle previsioni programmatiche scala 1:5.000
 - PUG/P.1 Foglio 2 Carta delle previsioni programmatiche scala 1:5.000
 - PUG/P.1 Foglio 3 Carta delle previsioni programmatiche scala 1:5.000
 - PUG/P.1 Foglio 4 Carta delle previsioni programmatiche scala 1:5.000
 - PUG/P.1 Foglio 5 Carta delle previsioni programmatiche scala 1:5.000
- Elaborati Sovrapposizione aree vincolate del PAI e previsioni del PUG
 - PUG/G.1.1 Sovrapposizione aree vincolate del PAI e previsioni del PUG/S.3.1... scala 1:10.000
 - PUG/G.1.2 Foglio 1 Sovrapposizione aree vincolate del PAI e previsioni del PUG/S.3.2..... scala 1:5.000
 - PUG/G.1.2 Foglio 2 Sovrapposizione aree vincolate del PAI e previsioni del PUG/S.3.2..... scala 1:5.000
 - PUG/G.2 Foglio 1 Sovrapposizione aree vincolate dal PAI e previsioni del PUG.P scala 1:5.000
 - PUG/G.2 Foglio 2 Sovrapposizione aree vincolate dal PAI e previsioni del PUG.P scala 1:5.000
 - PUG/G.2 Foglio 3 Sovrapposizione aree vincolate dal PAI e previsioni del PUG.P scala 1:5.000
 - PUG/G.2 Foglio 4 Sovrapposizione aree vincolate dal PAI e previsioni del PUG.P scala 1:5.000
 - PUG/G.2 Foglio 5 Sovrapposizione aree vincolate dal PAI e previsioni del PUG.P scala 1:5.000
- Valutazione Ambientale Strategica
 - VAS.1.1 Rapporto Ambientale
 - VAS.1.2 Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale
 - Dichiarazione di Sintesi
- gli elaborati trasmessi dal Comune con nota prot. n. 40602 del 9 dicembre 2025 e acquisiti in pari data al protocollo regionale n. 694330:
- Disciplina delle invarianti strutturali

- PUG/S.1 Foglio 1 Invarianti idro-geomorfologiche, ambientali e storico-culturali scala 1:5.000
- PUG/S.1 Foglio 2 Invarianti idro-geomorfologiche, ambientali e storico-culturali..... scala 1:5.000
- PUG/S.1 Foglio 3 Invarianti idro-geomorfologiche, ambientali e storico-culturali..... scala 1:5.000
- PUG/S.1 Foglio 4 Invarianti idro-geomorfologiche, ambientali e storico-culturali..... scala 1:5.000
- PUG/S.1 Foglio 5 Invarianti idro-geomorfologiche, ambientali e storico-culturali. scala 1:5.000
- PUG/S.1a Tav.1 Foglio 1 Perimetrazione delle aree escluse dalle disposizioni del co. 1 dell'art. 142 del D.lgs. 42/2000... scala 1:5.000
- PUG/S.1a Tav.1 Foglio 2 Perimetrazione delle aree escluse dalle disposizioni del co. 1 dell'art. 142 del D.lgs. 42/2004 scala 1:5.000
- PUG/S.1a Tav.1 Foglio 3 Perimetrazione delle aree escluse dalle disposizioni del co. 1 dell'art. 142 del D.lgs. 42/2004 scala 1:5.000
- PUG/S.1a Tav.1 Foglio 4 Perimetrazione delle aree escluse dalle disposizioni del co. 1 dell'art. 142 del D.lgs. 42/2004 scala 1:5.000
- PUG/S.1a Tav.1 Foglio 5 Perimetrazione delle aree escluse dalle disposizioni del co. 1 dell'art. 142 del D.lgs. 42/2004 scala 1:5.000
- PUG/S.1a Tav.2 Foglio 1 Perimetrazione degli UCP esclusi dagli accertamenti di compatibilità paesaggistica (art. 91, co. 9 delle NTA del PPTR)..... scala 1:5.000
- PUG/S.1a Tav.2 Foglio 2 Perimetrazione degli UCP esclusi dagli accertamenti di compatibilità paesaggistica (art. 91, co. 9 delle NTA del PPTR)..... scala 1:5.000
- PUG/S.1a Tav.2 Foglio 3 Perimetrazione degli UCP esclusi dagli accertamenti di compatibilità paesaggistica (art. 91, co. 9 delle NTA del PPTR)..... scala 1:5.000
- PUG/S.1a Tav.2 Foglio 4 Perimetrazione degli UCP esclusi dagli accertamenti di compatibilità paesaggistica (art. 91, co. 9 delle NTA del PPTR)..... scala 1:5.000
- PUG/S.1a Tav.2 Foglio 5 Perimetrazione degli UCP esclusi dagli accertamenti di compatibilità paesaggistica (art. 91, co. 9 delle NTA del PPTR)..... scala 1:5.000
- Previsioni Programmatiche
 - PUG/P.2 Repertorio delle Aree e degli Ambiti attivati dal PUG/P
- Shapefile complessivi

3. DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 11, commi 13 e 14, della L.R. n. 20/2001:

- il "Piano Urbanistico Generale" (PUG) acquisterà efficacia dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento;
- questo Ente darà avviso dell'avvenuta formazione del PUG mediante manifesti affissi nei luoghi pubblici e mediante la pubblicazione su almeno due quotidiani a diffusione nella città metropolitana di Bari;

4. PUBBLICARE il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici;

5. DARE ATTO, infine, che gli elaborati del PUG e la deliberazione della Giunta Regionale n. 2000 del 22 dicembre 2025 sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Giovinazzo, alla pagina web: <https://www.comune.giovinazzo.ba.it/ambiente-e-urbanistica/piano-urbanistico-generale-pug/approvazione-in-via-definitiva-del-pug/>.

Considerata, inoltre, l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione espressa in forma palese, con seguente votazione espressa per alzata di mano:

Favorevoli: n.10 (Carlucci, Depergola, Fiorentino, Marzella, Noviello, Sala, Sciancalepore, Turturro, Sollecito Michele, Sollecito Annamaria)

Contrari: n.0

Astenuti: n.7 (Capurso, Cervone, Camporeale, Cortese, Depalo, Digiario, Pugliese)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale che letto ed approvato viene come appresso sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
CERVONE Francesco

Il Segretario Generale
Dr. Davide CUNA

Il sottoscritto Segretario Comunale Generale, visti gli atti di ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal al , come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000)

Addì

Il Segretario Generale
Dr. Davide CUNA

COMUNE DI PESCHICI

Avviso di deposito indennità, ai sensi dell'art. 20, c. 14, ed art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001 s.m.i., ai fini dell'acquisizione ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 s.m.i., di beni immobili ubicati in Comune di Peschici.

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX MERCATO IN LOC. SCALANDRONE - REALIZZAZIONE ANFITEATRO" - CUP: J37D24000000004.

Si rende noto che con determina Il Settore n. 191 del 24/11/2025, pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Peschici, consultabile all'indirizzo web www.comune.peschici.fg.it – sezione Albo Pretorio online, è stato disposto, ai sensi dell'art. 20, c. 14, ed art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001 s.m.i., il deposito dell'indennizzo complessivo di **€ 14.651,07** (euro quattordicimilaseicentocinquantuno/07) presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Foggia - Servizio Depositi Definitivi, spettante alle ditte catastali intestatarie a seguito dell'occupazione delle aree individuate in catasto al foglio al foglio 2 part. 339-340-341-789-1671-1832-1835-1838, ai fini dell'acquisizione degli immobili ex art. 42-bis del d.p.r. n. 327/2001 s.m.i., a favore del Comune di Peschici espropriante e beneficiario dell'espropriazione. Si dispone la pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi del comma 7 dell'art. 26 del D.P.R. 327/01 s.m.i.-

Peschici, 29/01/2026

**Il Responsabile Il Settore – R.U.P.
f.to Arch. Francesco delli Muti**

COMUNE DI RUFFANO

Decreto di esproprio 9 dicembre 2025, n. 1

Lavori di "Mitigazione del rischio idraulico nel Comune di Ruffano – Primo stralcio funzionale" (CUP: J16B16000000006)

Registro Generale n. 16

**DECRETO DEL SETTORE
DECRETO DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
LL.PP.
N. 1 DEL 09-12-2025**

L'anno duemilaventicinque addì nove del mese di dicembre, il Responsabile del servizio Gnoni Roberto

DECRETA

Premesso:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 19 del 18/07/2023, ai sensi dell'art 19 del DPR 327/01 e dell'art 12 della L.R. n 3/2005, si è provveduto alla approvazione definitiva del progetto definitivo ed esecutivo dei lavori per le opere di "Mitigazione del rischio idraulico nel Comune di Ruffano – Primo stralcio funzionale", in variante al vigente strumento urbanistico, costituendo dichiarazione di pubblica utilità, da intendersi fissati in anni cinque il termine per l'emissione del decreto di esproprio decorrente dalla data di esecutività del su indicato atto di approvazione definitiva del progetto;
- che, con proprio decreto n. 02 del 26/09/2023 del Dirigente di Settore dell'Ufficio Tecnico del Comune di Ruffano è stata disposta a favore del Comune di Ruffano l'occupazione d'urgenza dei terreni occorrenti alla realizzazione del progetto di che trattasi e, contestualmente, è stata calcolata l'indennità provvisoria da offrire alle ditte proprietarie degli stessi terreni;
- che, in data 13/10/2023 e successiva data del 21/12/2023 si è provveduto ad eseguire l'occupazione d'urgenza dei terreni con la compilazione dei relativi verbali d'immissione in possesso;
- che alcuni terreni sono stati occupati nell'intera consistenza mentre per altri terreni in seguito alla redazione del tipo di frazionamento catastale, approvati dall'Agenzia delle Entrate - Territorio di Lecce, si sono individuate e accertate le superfici oggetto di occupazione, corrispondenti a quelle previste nel decreto n. 02 del 26/09/2023 su indicato.
- che a seguito di richiesta della ditta Frisullo Raffaella, accolta dal comune di Ruffano, con delibera G.C. nr. 194 del 19/12/2023 è stata concordata la cessione bonaria con l'acquisizione anche della parte residuale di terreno distinto in catasto al fg 20 p.lle 505 e 506 oggetto di esproprio, di sua proprietà;
- che con determinazione dirigenziale n.106 del 19/01/2024 è stata disposto il pagamento diretto a favore della ditta Frisullo Raffaella della corrispondente somma quale indennità di espropriazione e occupazione relativa all'acquisizione di tale parte residuale da parte del comune di Ruffano;
- che con determinazione dirigenziale n.1052 del 15/07/2024 è stato disposto il pagamento diretto delle indennità di espropriazione e di occupazione spettanti alle ditte proprietarie dei terreni che hanno concordato la cessione bonaria dei loro beni;
- che a seguito della richiesta di cessione bonaria della frazione residua dell'intera area di proprietà oggetto di esproprio, da parte della ditta proprietaria Viva Enrico, accolta dal comune di Ruffano, con deliberazione del Commissario con i poteri del Consiglio Comunale nr. 03 del 09/05/2025, è stata concordata la cessione bonaria con relativa l'acquisizione bonaria della particella 37 foglio 33 quale frazione residua dell'intera

area di proprietà a seguito dell'esproprio della particella 608, secondo le previsioni del DPR 327/01 in quanto disagiata e antieconomica utilizzazione, interclusa e senza possibilità di accesso.

- che con determinazione dirigenziale n.1497 del 29/10/2025 è stata disposto il pagamento diretto a favore della ditta Viva Enrico della corrispondente somma quale indennità di espropriazione relativa all'acquisizione bonaria di tale frazione residua dell'intera proprietà da parte del comune di Ruffano;
- che sussistono tutti i requisiti richiesti dall'art. 8 del D.P.R. 327/2001 per l'emanazione del decreto d'esproprio
- Visto i beni da espropriare nella loro intera consistenza;
- **Visto** i tipi di frazionamento catastale redatti dal tecnico incaricato ed approvati dall'Agenzia delle Entrate - Territorio di Lecce, con il quale sono stati identificati i beni da espropriare;

D E C R E T A

- E' disposta a favore del Comune di Ruffano (c.f. 81002050755) l'espropriazione dei terreni occorsi per l'esecuzione dei lavori in oggetto, di proprietà delle ditte riportate nel prospetto allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale, ove sono indicati gli estremi catastali, la superficie da espropriare e l'indennità di espropriazione e di occupazione corrisposta;
- Il presente decreto, sarà registrato volturato e trascritto presso l'Agenzia delle Entrate in totale esenzione ai sensi del DPR 642/1972 art. 22 all.B, volturato e trascritto presso l'Agenzia del Territorio ed inviato per la pubblicazione al B.U.R. della Regione Puglia, il tutto a cura e spese del Comune di Ruffano.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gnoni Roberto

Comune di RUFFANO Prot. n. 0001795 del 26-01-2026 partenza Cat. 6 Cl. 5

Lavori per le opere di "Mitigazione del rischio idraulico - Primo stralcio funzionale"													COMUNE DI RUFFANO			Prov. di LECCE		Allieg. decreto di esproprio	
Nr d'ord Data	Intestat	Luogo di nascita	Data di nascita	C.F.	Diritto	Quota poss.	Dati catastali - Comune di RUFFANO					Indennità							
							Fig.	Partita		Superficie di esproprio (mq)	Provisionaria	Aggiuntiva	Occup. Temporanea	TOTALE					
Orig.	Deriv.																		
38	VIVA ENRICO	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	prop.	prop. intero	33	608	608	14.832,00	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	€	47.741,23				
								37	37	693,00	OMISSIS								
39	VIVA LUIGI	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	prop.	prop. intero	33	609	1391	2.764,00	OMISSIS	OMISSIS	€	12.477,21					
								723	723	28,00									
								1195	1195	4,00									
								1203	1203	60,00									
								1204	1388	50,00									
40	E.C.A DI RUFFANO	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	prop.	L'edilizio prop.1/1	33	152	1389	3.275,00	OMISSIS	OMISSIS	€	15.663,91					
								VIVA LUIGI	OMISSIS	OMISSIS	prop. 12/18								
41	DE LIQUORI ANNA	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	prop.	prop. 2/18	20	316	564	1.410,00	OMISSIS	OMISSIS	€	9.861,92					
	PASSASEO LUIGIO	OMISSIS	OMISSIS	prop.	prop. 2/18														
	PASSASEO MARCO	OMISSIS	OMISSIS	prop.	prop. 2/18														
	PASSASEO MATTEO	OMISSIS	OMISSIS	prop.	prop. 2/18														
42	SOLIDORO ROCCO	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	prop.	prop. intero	20	317 AA	317 AA	3.830,00	OMISSIS	OMISSIS	€	19.001,58					
								317 AB	317 AB	2.574,00									
43	CALABRO ELENA MARIA PIZZOLI ANTELEUZZI MARIANNA	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	Usuf. indiv. prop.	usuf. intero indiv. prop. 1/1	20	132	132	7.879,00	OMISSIS	OMISSIS	€	35.258,46					
								506	506	12.834,00									
44	FRISTULLO RAFFAELA	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	prop.	prop. intero	20	505	505	690,00	OMISSIS	OMISSIS	€	33.826,75					
								501	501	180,00									
45	PASSASEO FRANCESCO	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	prop.	prop. intero	20	503	503	222,00	OMISSIS	OMISSIS	€	848,61					
															174.679,67				



Il Responsabile del Settore LL.PP.
Ing. Roberto GNONI

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.

Provvedimento 27 gennaio 2026, n. 08/22b/PAG.

Autorizzazione al pagamento dell' indennità depositata.

DIREZIONE OPERATIVA INFRASTRUTTURE TERRITORIALE BARI

Ufficio Territoriale per le Espropriazioni

Il Dirigente dell'Ufficio Territoriale per le Espropriazioni

- VISTO l'Atto di Concessione ministeriale di cui al DM n. 138-T del 31/10/2000 così come integrato dal DM n. 60-T del 28/11/2002, con il quale sono stati delegati a R.F.I. S.p.A., concessionaria dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, i poteri espropriativi ai sensi dell'art. 6 comma 8 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
- VISTA la Disposizione Organizzativa di Rete Ferroviaria Italiana n. 191/AD del 12 luglio 2021, con la quale è stato, tra l'altro, ridefinito il modello organizzativo delle Direzioni Operative Infrastrutture Territoriali, incaricate di espletare le attività e le funzioni proprie dell'Ufficio Territoriale per le Espropriazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 2 del D.P.R. 327/2001;
- VISTA la Convenzione n. 67 del 29/09/2014 sottoscritta tra RFI, Comune di Bari e Comune di Noicattaro con la quale sono stati definiti i reciproci adempimenti per l'attuazione dell'intervento per la soppressione dei Passaggi a Livello siti ai km 659+372 e 660+805 della linea ferroviaria Bologna-Lecce;
- VISTA la Delibera n. 98 del 18/11/2016, con la quale il Referente di Progetto ha approvato il progetto definitivo e dichiarata la pubblica utilità – ai sensi e per gli effetti di cui all'art.12 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. – per i “Lavori per la realizzazione di un sottovia al km 660+813, per la soppressione del passaggio a livello posto al km 660+805 (Località Torre a Mare, via Coppa di Bari) della linea Bari – Lecce, in ambito dei Comuni di Bari e Noicattaro (BA)”;
- VISTO che, con il Decreto di Occupazione d'Urgenza n. 36/22b/OCC del 12/10/2018 emesso da questa Autorità Espropriante, ai sensi dell'art. 22-bis del DPR 327/2001 e s.m.i. è stata disposta l'occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio degli immobili siti nel Comune di Bari (BA) ed è stata determinata in via provvisoria l'indennità di esproprio per gli immobili interessati dai sopracitati lavori;
- VISTO che, il provvedimento di cui sopra è stato regolarmente eseguito in data 14 novembre 2018, attraverso la redazione dei verbali di consistenza ed immissione nel possesso delle aree interessate;
- VISTA la Delibera n. 102 del 16/11/2021, con la quale è stato prorogato fino al 18/11/2023 il termine di validità della Pubblica Utilità - ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
- CONSIDERATO che, fra gli immobili interessati figura anche la p.lla 746 (ex 664) al Fg 21 del Comune di Noicattaro (BA), per la quale la Ditta ZAFARANA S.r.l. non ha presenziato alle operazioni di immissione in possesso delle stesse e pertanto il relativo verbale è stato sottoscritto da due testimoni ai sensi del art. 24 comma 3 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
- VISTO il Frazionamento Tipo n. 2022/BA0170348 approvato in data 01 luglio 2022 dal Catasto di Bari – l'immobile ex 664 del fg 21 di cui al Piano 1, di proprietà di Codesta Ditta, è stato interessato dall'attività

espropriativa, a tal fine è stato generato il nuovo mappale n. 746, (da trasferire al Comune di Noicattaro) la cui superficie è pari a mq 429;

- VISTO che, si è provveduto alla comunicazione alla Ditta ZAFARANA S.r.l. dell'indennità definitiva di esproprio tramite raccomandata A/R, con annessa dichiarazione di accettazione delle somme offerte;
- VISTO che, la Ditta ZAFARANA S.r.l., interessata dai lavori di cui all'oggetto, non ha manifestato l'accettazione dell'indennità definitiva di esproprio, come rideterminata da RFI S.p.A.;
- VISTA la propria Ordinanza di Deposito Diretto delle Indennità n. 46/22b/DEP del 30/09/2022 con la quale - ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i - è stato disposto il deposito dell'indennità definitiva di esproprio per la Ditta ZAFARANA S.r.l. non accettataria, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Barletta-Andria-Trani;
- VISTO che in data 29/09/2023 si è provveduto al deposito dell'indennità di esproprio, pari ad € 13.403,25 (Euro Tredicimilaquattrocentotre/25) per quanto concerne l'immobile censito alla p.lla 746 del Foglio 21 del Comune di Noicattaro (BA), presso il Ministero dell'Economia delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Barletta-Andria-Trani - Servizio Depositi Definitivi Bari/Barletta-Andria-Trani - con quietanza n. BA013981987A;
- VISTA la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento, a mezzo bonifico bancario, dell' indennità depositata presso il MEF - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Barletta-Andria-Trani;
- CONSIDERATO che i lavori in questione sono stati ultimati ed è stata completata l'attività dei frazionamenti per le particelle interessate dalla realizzazione delle opere;
- VISTA l'emissione del Decreto di Esproprio n. 76/22b/DE del 13/12/2022, con tempestiva pubblicazione e notifica, registrazione e trascrizione dello stesso, con il quale sono state espropriate, tra gli altri immobili, anche la p.lla 746 del Foglio 21 del Comune di Noicattaro (BA) a favore dello stesso Comune di Noicattaro;
- VISTO che tramite PEC trasmessa ad R.F.I. S.p.a. in data 28/10/2025 n. prot. RFI.DIN.PSRA.ACS\PEC\P\2025\0000240 del 28/10/2025, la Ditta ZAFARANA S.r.l. ha formulato apposita istanza di svincolo dell'indennità depositata per la p.lla 746 del Foglio 21 del Comune di Noicattaro (BA), oggetto di espropriazione per pubblica utilità;
- ACCERTATA, ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. n. 327/2001 la piena proprietà degli immobili, a favore della Ditta ZAFARANA S.r.l., nonché l'assenza, presso l'ufficio dei registri immobiliari, di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di diritti pregiudizievoli o di azioni di terzi, a seguito di apposita attestazione notarile sottoscritta dal notaio Benedetta Galli, in data 12/12/2025, fornita dalla stessa Ditta;
- VISTO il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, così come modificato e integrato con D.Leg.vo 27.12.2002 n. 302.

AUTORIZZA

il pagamento dell'indennità depositata, pari a complessivi € 13.403,25 (euro Tredicimilaquattrocentotre/25), in favore della Ditta ZAFARANA S.r.l., con sede in Piazza Massari, 6 – BARI – 70122, Cod. Fisc.: 01781420011 - Proprietà 1/1.

Andrà perciò corrisposta la seguente somma indicata:

- € 13.403,25 con riferimento alla posizione BA013981987A – n. nazionale 1381987, n. provinciale 171031 del 11/10/2022;

Si esonera infine da ogni responsabilità l'ufficio finanziario preposto al pagamento dell'indennità depositata.

Bari, lì 27 gennaio 2026

Il Dirigente dell'Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
f.to Ing. Giuseppe Nicola Paolo Macchia

AGREN S.R.L.

Pubblicazione avviso di avvenuto perfezionamento del titolo abilitativo ai sensi dell'art. 8, comma 9, del D.Lgs. n. 190/2024. Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) per lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza nominale di 9.999,99 kW in DC e 9.999,25 kW in AC e relative opere ed infrastrutture connesse, da ubicare in agro del Comune di Foggia (FG), Località San Giuseppe, al fg. 152, p.lla 144 e al fg. 155, p.lla 35.

AVVISO DI INTERVENUTO PERFEZIONAMENTO DEL TITOLO ABILITATIVO

Ai sensi dell'articolo 8, comma 9, del D. Lgs. 190/2024, si rende noto che il titolo abilitativo relativo all'intervento descritto di seguito, si è perfezionato per effetto di determina positiva del Comune di Foggia (FG).

Di seguito i dati dell'intervento:

- **Data presentazione del progetto:** 30.06.2025
- **Data di perfezionamento del titolo abilitativo:** 16.12.2025
- **Tipologia di intervento:** Procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) ai sensi del D. Lgs 25/11/2024, n. 190 per lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza nominale di 9.999,99 kW in DC e 9.999,25 kW in AC e relative opere ed infrastrutture connesse, da ubicare in agro del Comune di Foggia (FG), Località San Giuseppe, al foglio 152, particella 144 e al foglio 155, particella 35.
- **Proponente:** AGREN S.R.L., C.F. e P. IVA 04426380715, con sede legale in Foggia (FG), alla Via Lorenzo Cariglia n. 22, CAP 71122.
- **Localizzazione esatta dell'intervento:** Foggia (FG), Località San Giuseppe, al foglio 152, particella 144 e al foglio 155, particella 35.
- Il presente avviso viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP), conformemente alla normativa vigente.

Il Proponente

AGREN S.R.L.

COVERSOL 2 S.R.L.

Pubblicazione avviso di avvenuto perfezionamento del titolo abilitativo ai sensi dell'art. 8, comma 9, del D.Lgs. n. 190/2024. Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra, di potenza pari a 710,64 kWp e delle relative opere di connessione alla rete MT di E-Distribuzione SpA, da realizzarsi nel comune di Modugno (BA), in c.da Conella, individuato al Catasto Terreni fg. 17, p.lla 191. - Protocollo n. REP_PROV_BA/BA-SUPRO/0232720 del 31/07/2025.

AVVISO DI INTERVENUTO PERFEZIONAMENTO DEL TITOLO ABILITATIVO

Ai sensi dell'articolo 8, comma 9, del D. Lgs. 190/2024, si rende noto che il titolo abilitativo relativo all'intervento descritto di seguito si è perfezionato per effetto del decorso dei termini da parte del Comune di Modugno (BA).

Di seguito i dati del progetto:

- Tipologia progetto: realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra, di potenza pari a 710,64 kWp e delle relative opere di connessione alla rete MT di E-Distribuzione SpA
- Tipologia di autorizzazione: Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 190/2024
- Data presentazione dell'istanza di PAS: 31/07/2025;
- Data di perfezionamento del titolo abilitativo: 04/01/2026 (30 gg dall'integrazione del 03/12/2025);
- Proponente: COVERSOL 2 SRL; P.zza Fontana, 6, 20131, Milano (MI), P.IVA 12567230011, coversol2@legalmail.it.
- Localizzazione dell'intervento: Comune di Modugno (BA), contrada Conella, Catasto Terreni del Comune di Modugno (BA) Fg. 17, P.lle 191.

Il presente avviso viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP), conformemente alla normativa vigente.

Milano (MI), 26/01/2026

Il Proponente
COVERSOL 2 SRL

ECLIPSE S.R.L.

Pubblicazione avviso di avvenuto perfezionamento del titolo abilitativo ai sensi dell'art. 8, comma 9, del D. Lgs. n. 190/2024. Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) per lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza complessiva pari a 998.40 KW e relative opere ed infrastrutture nonchè relative opere di e-Distribuzione S.p.A., da ubicare in agro del Comune di Orta Nova (FG), Loc. La Palata

AVVISO DI INTERVENUTO PERFEZIONAMENTO DEL TITOLO ABILITATIVO

Ai sensi dell'articolo 8, comma 9, del D. Lgs. 190/2024, si rende noto che il titolo abilitativo relativo all'intervento descritto di seguito si è perfezionato con il rilascio del titolo abilitativo da parte del Comune di Foggia (FG).

Di seguito i dati dell'intervento:

- **Pratica SUAP n.:** 04555340712-30102025-1824
- **Data presentazione del progetto:** 31/10/2025
- **Data di perfezionamento del titolo abilitativo:** 23/12/2025
- **Tipologia di intervento:** Procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) ai sensi del D. Lgs 25/11/2024, n. 190 per lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza complessiva pari a **998.40 KW** e relative opere ed infrastrutture nonchè relative opere di e-Distribuzione S.p.A., da ubicare in agro del Comune di **Orta Nova (FG), Loc. La Palata**, al foglio **26** particelle **306**.
- **Proponente:** ECLIPSE S.R.L.
- **Localizzazione esatta dell'intervento:** Lat. 41.3485 – Long. 15.7114

Il presente avviso viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP), conformemente alla normativa vigente.

Il Proponente
ECLIPSE S.R.L.

ECLIPSE S.R.L.

Pubblicazione avviso di avvenuto perfezionamento del titolo abilitativo ai sensi dell'art. 8, comma 9, del D. Lgs. n. 190/2024. Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) per lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza complessiva pari a 998.40 KW e relative opere ed infrastrutture, da ubicare in agro del Comune di Orta Nova (FG), Loc. Trionfo.

AVVISO DI INTERVENUTO PERFEZIONAMENTO DEL TITOLO ABILITATIVO

Ai sensi dell'articolo 8, comma 9, del D. Lgs. 190/2024, si rende noto che il titolo abilitativo relativo all'intervento descritto di seguito si è perfezionato con il rilascio del titolo abilitativo da parte del Comune di Foggia (FG).

Di seguito i dati dell'intervento:

- **Pratica SUAP n.:** 04555340712-03112025-1211
- **Data presentazione del progetto:** 03/11/2025
- **Data di perfezionamento del titolo abilitativo:** 23/12/2025
- **Tipologia di intervento:** Procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) ai sensi del D. Lgs 25/11/2024, n. 190 per lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza complessiva pari a **998.40 KW** e relative opere ed infrastrutture, da ubicare in agro del Comune di **Orta Nova (FG), Loc. Trionfo**, al foglio **11** particelle **73 - 140** e relative opere di e-Distribuzione S.p.A. al foglio **11** particella **39**.
- **Proponente:** ECLIPSE S.R.L.
- **Localizzazione esatta dell'intervento:** Lat. 41.3554 – Long. 15.7048

Il presente avviso viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP), conformemente alla normativa vigente.

Il Proponente
ECLIPSE S.R.L.

GROW UP S.R.L.

Pubblicazione avviso di avvenuto perfezionamento del titolo abilitativo ai sensi dell'art. 8, comma 9, del D. Lgs. n. 190/2024. Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) per la realizzazione di un impianto in Comunità Energetica Rinnovabile di potenza nominale pari a 830,00 KWp da realizzare nel territorio Comunale di Conversano (BA) e delle relative infrastrutture e opere di connessione.

Il sottoscritto CIPRIANI PIERLUIGI nella sua qualità di Legale Rappresentante della **GROW UP SRL**, con sede in GIOIA DEL COLLE, Via dei Peuceti n. 11, Partita IVA: 04151130756, ai fini della pubblicazione sul B.U.R.P. dell'avviso di intervenuto perfezionamento del titolo abilitativo

DICHIARA

- Che la data di presentazione della PAS al Suap del Comune di Conversano è il **07 dicembre 2025**;
- Che la data di perfezionamento del titolo è il **01 gennaio 2026**;
- Che la tipologia di intervento è: "realizzazione di impianto fotovoltaico di 830,00 kW nominali finalizzato a una Comunità Energetica, e delle relative infrastrutture e opere di connessione, da realizzare in aree idonee ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1-bis, comma 2 e 31 del D.Lgs. 199/2021 nonché dell'art. 2, 2° comma del D.L. n. 175/2025, nonché dell'art. 15, 2° comma del D.Lgs.vo n. 190/2024 e dell'art. I lett cc) Sezione 1 dell'Allegato B del D.Lgs. 190/2024;
- Che la sua esatta localizzazione è **identificata catastalmente al foglio 26 particelle 438, 439, 440, del Comune di Conversano (BA).**

Gioia del Colle (BA), 02/02/2026

L'Amministratore Unico
Cipriani Pierluigi

LUMEN S.R.L.

Pubblicazione avviso di avvenuto perfezionamento del titolo abilitativo ai sensi dell'art. 8, comma 9, del D. Lgs. n. 190/2024. Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) per lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza complessiva pari a 998.40 KW e relative opere ed infrastrutture connesse nonché opere di e-Distribuzione, da ubicare in agro del Comune di Orta Nova (FG), Loc. Torraco.

AVVISO DI INTERVENUTO PERFEZIONAMENTO DEL TITOLO ABILITATIVO

Ai sensi dell'articolo 8, comma 9, del D. Lgs. 190/2024, si rende noto che il titolo abilitativo relativo all'intervento descritto di seguito si è perfezionato con il rilascio del titolo abilitativo da parte del Comune di Foggia (FG). Di seguito i dati dell'intervento:

- **Pratica SUAP n.:** 04555340712-31102025-1228
- **Data presentazione del progetto:** 31/10/2025
- **Data di perfezionamento del titolo abilitativo:** 23/12/2025
- **Tipologia di intervento:** Procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) ai sensi del D. Lgs 25/11/2024, n. 190 per lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza complessiva pari a **998.40 KW** e relative opere ed infrastrutture connesse nonché opere di e-Distribuzione, da ubicare in agro del Comune di **Orta Nova (FG)**, **Loc. Torraco**, al foglio **11** particelle **39**.
- **Proponente:** LUMEN S.R.L.
- **Localizzazione esatta dell'intervento:** Lat. 41.3564 – Long. 15.7057

Il presente avviso viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP), conformemente alla normativa vigente.

Il Proponente
LUMEN S.R.L.

SOLARIND GREEN S.R.L.

Pubblicazione avviso di avvenuto perfezionamento del titolo abilitativo ai sensi dell'art. 8, comma 9, del D. Lgs. n. 190/2024. Procedura abilitativa semplificata (PAS) per l'installazione di impianti alimentati da energia rinnovabile da fonte solare fotovoltaica (ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 28/2011 art. 6 LR 25/2012) - da ubicarsi in agro di San Pietro Vernotico (BR) e opere di connessione ricadenti anche nei Comuni di Cellino San Marco (BR) e Brindisi. Potenza nominale lato c.c. 10.800,40 kWp - Potenza nominale lato c.a. 9.900,00 kVA.

AVVISO DI INTERVENTO PERFEZIONAMENTO DEL TITOLO ABILITATIVO

Ai sensi dell'Art. 8, comma 9, del D. Lgs. 190/2024, si rende noto che il titolo abilitativo relativo all'intervento di seguito descritto si è perfezionato per effetto di provvedimento reso a cura del Comune di San Pietro Vernotico (BR), Determinazione Registro di Settore N. 14, Registro Generale n. 100 del 03/02/2026, trasmesso con nota Prot. N.0002962 del 04-02-2026.

Di seguito i dati dell'intervento

- Data presentazione del progetto: 07/02/2024
- Data di perfezionamento del titolo abilitativo: **03/02/2026**
- Tipologia di intervento: Procedura abilitativa semplificata (PAS) per l'installazione di impianti alimentati da energia rinnovabile da fonte solare fotovoltaica (ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 28/2011 art. 6 LR 25/2012) - da ubicarsi in agro di San Pietro Vernotico (BR) e opere di connessione ricadenti anche nei Comuni di Cellino San Marco (BR) e Brindisi. Potenza nominale lato c.c. 10.800,40 kWp - Potenza nominale lato c.a. 9.900,00 kVA.
- Proponente: **SOLARIND GREEN S.r.l.**, Codice fiscale e Partita IVA 05180210758, con sede legale in Lecce (LE) al Viale Svezia n. 7, CAP 73100.
- Localizzazione esatta dell'intervento: Comune di **San Pietro Vernotico (BR)** – Località "Nela", Foglio di mappa n. 1, particelle 51, 53, 54, 56, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 145, 193, 214, 292, 295.

Il presente Avviso viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia conformemente alla normativa vigente.

Il Proponente

SOLARIND GREEN S.r.l.

SEZIONE TERZA

Altri atti e avvisi della Regione e di altri enti pubblici che interessano la collettività regionale

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE FOGGIA

RENDE NOTO. Domanda di Autorizzazione alla ricerca delle acque sotterranee ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 7/2025. Comune: CERIGNOLA - località: BELMANTELLO.**CON IL PRESENTE AVVISO SI RENDE NOTO**Che in **data** 11/11/2025il **richiedente** GAETANA FRANZIha formulato alla **Struttura Competente al rilascio dell'autorizzazione** Provincia di Foggia (indirizzo [PEC: protocollo@cert.provincia.foggia.it](mailto:protocollo@cert.provincia.foggia.it))**ISTANZA** (prot. n. 61892 del 11/11/2025) di Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee, ai sensi del R.D. n.1775/1933 e della L.R. n. 7/2025, con i dati di seguito elencati.**località di presa:****Comune: CERIGNOLA - località: BELMANTELLO - foglio: 181 - particella: 513****Comune: CERIGNOLA - località: BELMANTELLO - foglio: 181 - particella: 516****punto di presa** individuato dalle seguenti coordinate espresse nel sistema di riferimento UTM-WGS84, Fuso 33 N: 569877.0,4570673.2
569911.0,4570557.3**previsione dei fabbisogni pari a:**

portata di prelievo [l/s]: 4

volume annuo [mc/anno]: 4400

uso della risorsa idrica: Irriguo.

Che le eventuali opposizioni ed osservazioni da parte di chi ne abbia interesse dovranno essere inviate via PEC alla Struttura Competente:

- per le piccole derivazioni entro 15 giorni dalla data di ultima pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sull'albo pretorio del Comune ove la derivazione viene esercitata e degli altri Comuni eventualmente interessati
- per le grandi derivazioni entro 30 giorni dalla data di ultima pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sull'albo pretorio del Comune ove la derivazione viene esercitata e degli altri Comuni eventualmente interessati

Istruttore

(Ing. Valeria Spadaro)

Il Delegato con Funzioni Dirigenziali
(Det. Dir. n. 1202 del 08.07.2025)
f.to Ing. Nicola Giuseppe Moretti

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE FOGGIA

RENDE NOTO. Domanda di Autorizzazione alla ricerca delle acque sotterranee ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 7/2025. Comune: CERIGNOLA - località: BOMBACE.

CON IL PRESENTE AVVISO SI RENDE NOTO

Che in **data** 17/12/2025

il **richiedente** GIOVANNI METTA

ha formulato alla **Struttura Competente al rilascio dell'autorizzazione** Provincia di Foggia (indirizzo [PEC: protocollo@cert.provincia.foggia.it](mailto:protocollo@cert.provincia.foggia.it))

ISTANZA (prot. n. 69750 del 18/12/2025) di Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee, ai sensi del R.D. n.1775/1933 e della L.R. n. 7/2025, con i dati di seguito elencati.

località di presa:

Comune: CERIGNOLA - località: BOMBACE - foglio: 396 - particella: 30

punto di presa individuato dalle seguenti coordinate espresse nel sistema di riferimento UTM-WGS84, Fuso 33 N: 575218.0,4562159.8

previsione dei fabbisogni pari a:

portata di prelievo [l/s]: 5

volume annuo [mc/anno]: 3000

uso della risorsa idrica: Irriguo.

Che le eventuali opposizioni ed osservazioni da parte di chi ne abbia interesse dovranno essere inviate via PEC alla Struttura Competente:

- per le piccole derivazioni entro 15 giorni dalla data di ultima pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sull'albo pretorio del Comune ove la derivazione viene esercitata e degli altri Comuni eventualmente interessati
- per le grandi derivazioni entro 30 giorni dalla data di ultima pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sull'albo pretorio del Comune ove la derivazione viene esercitata e degli altri Comuni eventualmente interessati

Istruttore

(Ing. Valeria Spadaro)

Il Delegato con Funzioni Dirigenziali
(Det. Dir. n. 1202 del 08.07.2025)
f.to Ing. Nicola Giuseppe Moretti

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE FOGGIA

RENDE NOTO. Domanda di Autorizzazione alla ricerca delle acque sotterranee ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 7/2025. Comune: CERIGNOLA - località: C.DA QUARTO.

CON IL PRESENTE AVVISO SI RENDE NOTO

Che in **data** 28/11/2025

il **richiedente** FRANCESCO MUSICCO in qualità di RAPPRESENTANTE LEGALE della ditta SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI MUSICCO S. S. con sede legale nel comune di CERIGNOLA in VIA ARICCIA, n. 2

ha formulato alla **Struttura Competente al rilascio dell'autorizzazione** Provincia di Foggia (indirizzo PEC: protocollo@cert.provincia.foggia.it)

ISTANZA (prot. n. 65459 del 01/12/2025) di Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee, ai sensi del R.D. n.1775/1933 e della L.R. n. 7/2025, con i dati di seguito elencati.

località di presa:

Comune: CERIGNOLA - località: CONTRADA QUARTO - foglio: 148 - particella: 9

punto di presa individuato dalle seguenti coordinate espresse nel sistema di riferimento UTM-WGS84, Fuso 33 N: 578354.0,4573521.0

previsione dei fabbisogni pari a:

portata di prelievo [l/s]: 3

volume annuo [mc/anno]: 14701

uso della risorsa idrica: Irriguo.

Che le eventuali opposizioni ed osservazioni da parte di chi ne abbia interesse dovranno essere inviate via PEC alla Struttura Competente:

- per le piccole derivazioni entro 15 giorni dalla data di ultima pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sull'albo pretorio del Comune ove la derivazione viene esercitata e degli altri Comuni eventualmente interessati
- per le grandi derivazioni entro 30 giorni dalla data di ultima pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sull'albo pretorio del Comune ove la derivazione viene esercitata e degli altri Comuni eventualmente interessati

Istruttore

(dott. Massimo Di Corato)

IL Delegato con Funzioni Dirigenziali
(Det. Dir. n. 568 del 09.04.2024)
f.to Ing. Nicola Giuseppe Moretti

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE FOGGIA

RENDE NOTO. Domanda di Autorizzazione alla ricerca delle acque sotterranee ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 7/2025. Comune: CERIGNOLA - località: PARCHI.

CON IL PRESENTE AVVISO SI RENDE NOTO

Che in **data** 09/12/2025

il **richiedente** PIETRO AUCELLO

ha formulato alla **Struttura Competente al rilascio dell'autorizzazione** Provincia di Foggia (indirizzo [PEC: protocollo@cert.provincia.foggia.it](mailto:protocollo@cert.provincia.foggia.it))

ISTANZA (prot. n. 67982 del 10/12/2025) di Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee, ai sensi del R.D. n.1775/1933 e della L.R. n. 7/2025, con i dati di seguito elencati.

località di presa:

Comune: CERIGNOLA - località: PARCHI - foglio: 144 - particella: 142

Comune: CERIGNOLA - località: PARCHI - foglio: 144 - particella: 14

punto di presa individuato dalle seguenti coordinate espresse nel sistema di riferimento UTM-WGS84, Fuso 33 N: 573815.4,4573458.6
573765.8,4573464.2

previsione dei fabbisogni pari a:

portata di prelievo [l/s]: 4

volume annuo [mc/anno]: 10000

uso della risorsa idrica: Irriguo.

Che le eventuali opposizioni ed osservazioni da parte di chi ne abbia interesse dovranno essere inviate via PEC alla Struttura Competente:

- per le piccole derivazioni entro 15 giorni dalla data di ultima pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sull'albo pretorio del Comune ove la derivazione viene esercitata e degli altri Comuni eventualmente interessati
- per le grandi derivazioni entro 30 giorni dalla data di ultima pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sull'albo pretorio del Comune ove la derivazione viene esercitata e degli altri Comuni eventualmente interessati

Istruttore

(Ing. Valeria Spadaro)

Il Delegato con Funzioni Dirigenziali
(Det. Dir. n. 1202 del 08.07.2025)
f.to Ing. Nicola Giuseppe Moretti

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE FOGGIA

RENDE NOTO. Domanda di Autorizzazione alla ricerca delle acque sotterranee ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 7/2025. Comune: CERIGNOLA - località: PIGNATELLA.

CON IL PRESENTE AVVISO SI RENDE NOTO

Che in **data** 14/11/2025

il **richiedente** MASSIMILIANO AMORUSO

ha formulato alla **Struttura Competente al rilascio dell'autorizzazione** Provincia di Foggia (indirizzo [PEC: protocollo@cert.provincia.foggia.it](mailto:protocollo@cert.provincia.foggia.it))

ISTANZA (prot. n. 62639 del 14/11/2025) di Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee, ai sensi del R.D. n.1775/1933 e della L.R. n. 7/2025, con i dati di seguito elencati.

località di presa:

Comune: CERIGNOLA - località: PIGNATELLA - foglio: 272 - particella: 67

Comune: CERIGNOLA - località: PIGNATELLA - foglio: 272 - particella: 344

Comune: CERIGNOLA - località: PIGNATELLA - foglio: 272 - particella: 345

punto di presa individuato dalle seguenti coordinate espresse nel sistema di riferimento UTM-WGS84, Fuso 33 N: 581064.0,4566126.1

581255.0,4566030.5

581164.1,4566075.6

previsione dei fabbisogni pari a:

portata di prelievo [l/s]: 4

volume annuo [mc/anno]: 1500

uso della risorsa idrica: Irriguo.

Che le eventuali opposizioni ed osservazioni da parte di chi ne abbia interesse dovranno essere inviate via PEC alla Struttura Competente:

- per le piccole derivazioni entro 15 giorni dalla data di ultima pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sull'albo pretorio del Comune ove la derivazione viene esercitata e degli altri Comuni eventualmente interessati
- per le grandi derivazioni entro 30 giorni dalla data di ultima pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sull'albo pretorio del Comune ove la derivazione viene esercitata e degli altri Comuni eventualmente interessati

Istruttore

(Ing. Valeria Spadaro)

Il Delegato con Funzioni Dirigenziali

(Det. Dir. n. 1202 del 08.07.2025)

f.to Ing. Nicola Giuseppe Moretti

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE FOGGIA

RENDE NOTO. Domanda di Autorizzazione alla ricerca delle acque sotterranee ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 7/2025. Comune: CERIGNOLA - località: SCARAFONE.

CON IL PRESENTE AVVISO SI RENDE NOTO

Che in **data** 11/11/2025

il **richiedente** MICHELE QUATELA

ha formulato alla **Struttura Competente al rilascio dell'autorizzazione** Provincia di Foggia (indirizzo [PEC: protocollo@cert.provincia.foggia.it](mailto:protocollo@cert.provincia.foggia.it))

ISTANZA (prot. n. 61746 del 11/11/2025) di Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee, ai sensi del R.D. n.1775/1933 e della L.R. n. 7/2025, con i dati di seguito elencati.

località di presa:

Comune: CERIGNOLA - località: SCARAFONE - foglio: 280 - particella: 189

Comune: CERIGNOLA - località: SCARAFONE - foglio: 280 - particella: 32

punto di presa individuato dalle seguenti coordinate espresse nel sistema di riferimento UTM-WGS84, Fuso 33 N: 577039.2,4566155.7
577021.5,4566151.1

previsione dei fabbisogni pari a:

portata di prelievo [l/s]: 4

volume annuo [mc/anno]: 7250

uso della risorsa idrica: Irriguo.

Che le eventuali opposizioni ed osservazioni da parte di chi ne abbia interesse dovranno essere inviate via PEC alla Struttura Competente:

- per le piccole derivazioni entro 15 giorni dalla data di ultima pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sull'albo pretorio del Comune ove la derivazione viene esercitata e degli altri Comuni eventualmente interessati
- per le grandi derivazioni entro 30 giorni dalla data di ultima pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sull'albo pretorio del Comune ove la derivazione viene esercitata e degli altri Comuni eventualmente interessati

Istruttore

(Ing. Valeria Spadaro)

Il Delegato con Funzioni Dirigenziali

(Det. Dir. n. 1202 del 08.07.2025)

f.to Ing. Nicola Giuseppe Moretti

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE FOGGIA

RENDE NOTO. Domanda di Autorizzazione alla ricerca delle acque sotterranee ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 7/2025. Comune: CERIGNOLA - località: TAMARICE.

CON IL PRESENTE AVVISO SI RENDE NOTO

Che in **data** 18/11/2025

il **richiedente** SABINO FIORENTINO

ha formulato alla **Struttura Competente al rilascio dell'autorizzazione** Provincia di Foggia (indirizzo [PEC: protocollo@cert.provincia.foggia.it](mailto:protocollo@cert.provincia.foggia.it))

ISTANZA (prot. n. 63106 del 18/11/2025) di Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee, ai sensi del R.D. n.1775/1933 e della L.R. n. 7/2025, con i dati di seguito elencati.

località di presa:

Comune: CERIGNOLA - località: TAMARICE - foglio: 241 - particella: 90

punto di presa individuato dalle seguenti coordinate espresse nel sistema di riferimento UTM-WGS84, Fuso 33 N: 579527.0,4568017.0

previsione dei fabbisogni pari a:

portata di prelievo [l/s]: 8

volume annuo [mc/anno]: 22351

uso della risorsa idrica: Irriguo.

Che le eventuali opposizioni ed osservazioni da parte di chi ne abbia interesse dovranno essere inviate via PEC alla Struttura Competente:

- per le piccole derivazioni entro 15 giorni dalla data di ultima pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sull'albo pretorio del Comune ove la derivazione viene esercitata e degli altri Comuni eventualmente interessati
- per le grandi derivazioni entro 30 giorni dalla data di ultima pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sull'albo pretorio del Comune ove la derivazione viene esercitata e degli altri Comuni eventualmente interessati

Istruttore

(dott. Massimo Di Corato)

IL Delegato con Funzioni Dirigenziali

(Det. Dir. n. 568 del 09.04.2024)

f.to Ing. Nicola Giuseppe Moretti

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE FOGGIA

RENDE NOTO. Domanda di Autorizzazione alla ricerca delle acque sotterranee ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 7/2025. Comune: CERIGNOLA - località: TAVOLETTA.

CON IL PRESENTE AVVISO SI RENDE NOTO

Che in **data** 11/11/2025

il **richiedente** LUCIANO CICIRETTI

ha formulato alla **Struttura Competente al rilascio dell'autorizzazione** Provincia di Foggia (indirizzo [PEC: protocollo@cert.provincia.foggia.it](mailto:protocollo@cert.provincia.foggia.it))

ISTANZA (prot. n. 61945 del 12/11/2025) di Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee, ai sensi del R.D. n.1775/1933 e della L.R. n. 7/2025, con i dati di seguito elencati.

località di presa:

Comune: CERIGNOLA - località: TAVOLETTA - foglio: 392 - particella: 145

Comune: CERIGNOLA - località: TAVOLETTA - foglio: 392 - particella: 220

punto di presa individuato dalle seguenti coordinate espresse nel sistema di riferimento UTM-WGS84, Fuso 33 N: 577926.1,4560278.0
577807.6,4560302.6

previsione dei fabbisogni pari a:

portata di prelievo [l/s]: 4

volume annuo [mc/anno]: 48000

uso della risorsa idrica: Irriguo.

Che le eventuali opposizioni ed osservazioni da parte di chi ne abbia interesse dovranno essere inviate via PEC alla Struttura Competente:

- per le piccole derivazioni entro 15 giorni dalla data di ultima pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sull'albo pretorio del Comune ove la derivazione viene esercitata e degli altri Comuni eventualmente interessati
- per le grandi derivazioni entro 30 giorni dalla data di ultima pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sull'albo pretorio del Comune ove la derivazione viene esercitata e degli altri Comuni eventualmente interessati

Istruttore

(Ing. Valeria Spadaro)

Il Delegato con Funzioni Dirigenziali

(Det. Dir. n. 1202 del 08.07.2025)

f.to Ing. Nicola Giuseppe Moretti

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE FOGGIA

RENDE NOTO. Domanda di Autorizzazione alla ricerca delle acque sotterranee ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 7/2025. Comune: SAN SEVERO- località: CAPPUCCINI.

CON IL PRESENTE AVVISO SI RENDE NOTO

Che in **data** 28/10/2025

il **richiedente** Michele La Monaca

ha formulato alla **Struttura Competente al rilascio dell'autorizzazione** Provincia di Foggia (indirizzo PEC: protocollo@cert.provincia.foggia.it)

ISTANZA (prot. n. 58991 del 28/10/2025) di Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee, ai sensi del R.D. n.1775/1933 e della L.R. n. 7/2025, con i dati di seguito elencati.

località di presa:

Comune: SAN SEVERO - località: Cappuccini - foglio: 32 - particella: 9
Comune: SAN SEVERO - località: Cappuccini - foglio: 32 - particella: 11
Comune: SAN SEVERO - località: Cappuccini - foglio: 32 - particella: 149
Comune: SAN SEVERO - località: Cappuccini - foglio: 32 - particella: 400
Comune: SAN SEVERO - località: Cappuccini - foglio: 32 - particella: 1
Comune: SAN SEVERO - località: Cappuccini - foglio: 32 - particella: 2
Comune: SAN SEVERO - località: Cappuccini - foglio: 32 - particella: 3
Comune: SAN SEVERO - località: Cappuccini - foglio: 32 - particella: 4
Comune: SAN SEVERO - località: Cappuccini - foglio: 32 - particella: 5
Comune: SAN SEVERO - località: Cappuccini - foglio: 32 - particella: 6
Comune: SAN SEVERO - località: Cappuccini - foglio: 32 - particella: 7
Comune: SAN SEVERO - località: Cappuccini - foglio: 32 - particella: 8
Comune: SAN SEVERO - località: Cappuccini - foglio: 32 - particella: 12
Comune: SAN SEVERO - località: Cappuccini - foglio: 32 - particella: 13
Comune: SAN SEVERO - località: Cappuccini - foglio: 32 - particella: 949
Comune: SAN SEVERO - località: Cappuccini - foglio: 32 - particella: 950

punto di presa individuato dalle seguenti coordinate espresse nel sistema di riferimento UTM-WGS84, Fuso 33 N: 532301.0,4616695.0

532569.0,4616486.0

532167.0,4616734.0

532341.0,4616666.0

532181.0,4616526.0

532518.0,4616596.0

532471.0,4616395.0

532541.0,4616410.0

532480.0,4616408.0

532474.0,4616404.0

532182.0,4616549.0

532420.0,4616634.0

532482.0,4616493.0

532487.0,4616487.0

previsione dei fabbisogni pari a:
portata di prelievo [l/s]: 3.2
volume annuo [mc/anno]: 30669

uso della risorsa idrica: Irriguo.

Che le eventuali opposizioni ed osservazioni da parte di chi ne abbia interesse dovranno essere inviate via PEC alla Struttura Competente:

- per le piccole derivazioni entro 15 giorni dalla data di ultima pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sull'albo pretorio del Comune ove la derivazione viene esercitata e degli altri Comuni eventualmente interessati
- per le grandi derivazioni entro 30 giorni dalla data di ultima pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sull'albo pretorio del Comune ove la derivazione viene esercitata e degli altri Comuni eventualmente interessati

Istruttore
(Ing. **Valeria Spadaro**)

Il Delegato con Funzioni Dirigenziali
(Det. Dir. n. 1202 del 08.07.2025)
f.to Ing. Nicola Giuseppe Moretti

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE FOGGIA

RENDE NOTO. Domanda di Autorizzazione alla ricerca delle acque sotterranee ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 7/2025. Comune: STORNARA - località: FEMMINA MORTA.

CON IL PRESENTE AVVISO SI RENDE NOTO

Che in **data** 17/11/2025

il **richiedente** DAVIDE LOVINO

ha formulato alla **Struttura Competente al rilascio dell'autorizzazione** Provincia di Foggia (indirizzo PEC: protocollo@cert.provincia.foggia.it)

ISTANZA (prot. n. 63072 del 18/11/2025) di Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee, ai sensi del R.D. n.1775/1933 e della L.R. n. 7/2025, con i dati di seguito elencati.

località di presa:

Comune: STORNARA - località: FEMMINA MORTA - foglio: 12 - particella: 478

Comune: STORNARA - località: FEMMINA MORTA - foglio: 12 - particella: 96

Comune: STORNARA - località: FEMMINA MORTA - foglio: 12 - particella: 98

punto di presa individuato dalle seguenti coordinate espresse nel sistema di riferimento UTM-WGS84, Fuso 33 N: 566848.9,4572441.4

566826.4,4572385.1

566841.7,4572412.6

previsione dei fabbisogni pari a:

portata di prelievo [l/s]: 4

volume annuo [mc/anno]: 16590

uso della risorsa idrica: Irriguo.

Che le eventuali opposizioni ed osservazioni da parte di chi ne abbia interesse dovranno essere inviate via PEC alla Struttura Competente:

- per le piccole derivazioni entro 15 giorni dalla data di ultima pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sull'albo pretorio del Comune ove la derivazione viene esercitata e degli altri Comuni eventualmente interessati
- per le grandi derivazioni entro 30 giorni dalla data di ultima pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sull'albo pretorio del Comune ove la derivazione viene esercitata e degli altri Comuni eventualmente interessati

Istruttore

(Ing. Valeria Spadaro)

Il Delegato con Funzioni Dirigenziali

(Det. Dir. n. 1202 del 08.07.2025)

f.to Ing. Nicola Giuseppe Moretti

Atti e avvisi relativi a procedure di affidamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture

ADISU PUGLIA - DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 5 febbraio 2026, n. 169

APPROVAZIONE E INDIZIONE DI AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO NON VINCOLANTE PER LA RICERCA DI IMMOBILE O PORZIONI DI IMMOBILE DA ACQUISIRE IN LOCAZIONE PASSIVA NEL COMUNE DI LECCE, DA DESTINARE A RESIDENZA UNIVERSITARIA (POSTI LETTO MIN. 60 MAX 110)



REGIONE PUGLIA

a.d.i.s.u.
PUGLIA

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 169 DEL 05-02-2026

DIREZIONE GENERALE

OGGETTO: APPROVAZIONE E INDIZIONE DI AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO NON VINCOLANTE PER LA RICERCA DI IMMOBILE O PORZIONI DI IMMOBILE DA ACQUISIRE IN LOCAZIONE PASSIVA NEL COMUNE DI LECCE, DA DESTINARE A RESIDENZA UNIVERSITARIA (POSTI LETTO MIN. 60 □ MAX 110)

L'Istruttore
ALESSANDRA WASSERMANN

Il Responsabile del Procedimento
DOTT. GIANCARLO SAVONA



Il Direttore Generale

Visti:

- la L.R. n. 18/2007 e s.m.i., con la quale la Regione Puglia ha istituito l'Agenzia regionale per il Diritto allo Studio Universitario (A.Di.S.U.), assegnandole il compito, in attuazione delle previsioni di cui agli artt. 3 e 34 della Costituzione italiana, di garantire a tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, la possibilità di accedere ai più alti gradi dell'istruzione erogando in favore degli stessi benefici e servizi;
- il Regolamento di organizzazione e funzionamento (DGR 317/2010) e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 543 del 24 ottobre 2025, con il quale, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 18/2007, è stato nominato il Direttore Generale dell'A.Di.S.U. Puglia
- La Deliberazione del Consiglio di Amministrazione – Atto n. 82 del 22/12/2025, avente ad oggetto la scadenza del servizio alloggio presso la residenza “Casa Pastor Bonus” e le conseguenti linee di indirizzo, con la quale, al punto 4 del deliberato, è stata autorizzata – avuto riguardo alle motivazioni in premessa – la pubblicazione di un avviso non vincolante volto alla ricerca di un immobile nella città di Lecce, in prossimità delle sedi didattiche dell'Università del Salento, dell'Accademia o degli ITS, da adibire a residenza universitaria con posti letto almeno 60 (max 110);

Premesso che

- ADISU Puglia garantisce agli studenti universitari fuori sede un servizio alloggio mediante l'assegnazione di posti letto nelle strutture in uso, a vario titolo, all'Agenzia;
- nella città di Lecce è programmato l'ampliamento dell'offerta di posti letto mediante la realizzazione di nuove strutture residenziali (tra cui interventi programmati quali il restauro ex Caserma Cimmarrusti)
- in assenza di misure idonee, si determinerebbe la riduzione dell'offerta di posti letto e, conseguentemente, il rischio di pregiudizio per gli aventi diritto individuati nelle graduatorie per l'a.a. 2025/2026, con impatto sulla continuità di un servizio pubblico essenziale connesso al diritto allo studio;

Tenuto conto che

- il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n. 82 del 22/12/2025, per le motivazioni in essa riportate, ha confermato la necessità di incrementare/assicurare i posti letto a Lecce e ha autorizzato la pubblicazione di un avviso non vincolante per la ricerca di un immobile da adibire a residenza universitaria, in prossimità delle sedi didattiche, con capienza almeno 60 (max 110);
- il medesimo atto evidenzia che la pubblicazione dell'avviso costituisce passaggio necessario per rendere disponibile una struttura idonea e garantire la continuità del servizio abitativo, nelle more dell'attivazione di soluzioni alternative;

Ritenuto necessario



- dare attuazione alle linee di indirizzo del Consiglio di Amministrazione mediante avvio di una ricerca di mercato attraverso avviso pubblico esplorativo non vincolante, finalizzato ad acquisire proposte di immobile/porzioni funzionalmente autonome idonee a ospitare studenti universitari fuori sede nel Comune di Lecce;
- che gli immobili proposti siano conformi alle disposizioni in materia di sicurezza e requisiti igienico-sanitari e risultino adeguati allo svolgimento delle attività di ospitalità/residenza universitaria;

Considerato che

- in considerazione dell'incertezza, allo stato non superabile, circa i tempi di effettiva disponibilità delle soluzioni alternative (nuove residenze e/o interventi programmati), si ritiene opportuno prevedere, per l'eventuale contratto di locazione, una durata correlata all'attuale scadenza del servizio di gestione delle Residenze, eventualmente rinnovabile, quale misura temporanea e non definitiva volta a garantire un adeguato livello di continuità del servizio abitativo in favore degli studenti universitari fuori sede, nelle more dell'attivazione delle predette soluzioni.
- nello schema contrattuale dovrà essere espressamente prevista apposita clausola di risoluzione e/o di recesso anticipato in favore dell'Amministrazione.
- il canone di locazione e le condizioni economiche complessive saranno definiti previa valutazione di congruità mediante perizia estimativa redatta da tecnico abilitato e/o altra idonea istruttoria comparativa di mercato, prima dell'adozione del provvedimento di affidamento e della stipula del contratto.

Visti l'Avviso pubblico esplorativo e la relativa documentazione, acclusi alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali.

Vista la nomina del Responsabile Unico del Progetto (RUP), assunta con Determinazione n. 88 del 22/01/2026 che si richiama integralmente, con la quale è stato individuato il dott. Giancarlo Savona, per la gestione delle attività connesse alla presente procedura.

Dato atto che

- la presente determinazione non comporta impegno di spesa;
- l'eventuale spesa derivante dal canone di locazione e dagli oneri accessori sarà quantificata e impegnata con successivo provvedimento, all'esito dell'istruttoria sulle proposte pervenute;
- l'Avviso ha natura esplorativa e non costituisce proposta contrattuale, né determina obblighi in capo all'Amministrazione.

Determina

per tutto quanto sopra premesso e che qui si intende integralmente richiamato,

- **di indire** un Avviso pubblico esplorativo non vincolante per la ricerca di immobile o porzioni funzionalmente autonome da acquisire in locazione nel Comune di Lecce, in prossimità delle sedi didattiche dell'Università del Salento, dell'Accademia o degli ITS, da destinare a residenza universitaria, con capienza



minima di n. 60 e massima di n. 110 posti letto, secondo quanto dettagliato nell'Avviso allegato alla presente determinazione;

- **di confermare** quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) della presente procedura il dott. Giancarlo Savona già nominato con determinazione richiamata nelle premesse, incaricandolo della gestione dell'intera procedura e degli adempimenti conseguenti.
- **di approvare** l'Avviso pubblico esplorativo e i relativi allegati (modello A istanza di partecipazione e autodichiarazione e modello B Scheda tecnica), contenenti i requisiti tecnici, funzionali, logistici e localizzativi, nonché le modalità e i termini di presentazione delle proposte;
- **di stabilire** che l'eventuale contratto di locazione che dovesse essere stipulato all'esito della procedura esplorativa avrà durata presunta di 28 mesi con decorrenza dal 01.05.2026 o dalla data di sottoscrizione e sino al 31.08.2028, eventualmente rinnovabile, quale misura temporanea e non definitiva volta a garantire la continuità del servizio abitativo in favore degli studenti universitari fuori sede, nelle more dell'attivazione delle soluzioni alternative programmate;
- **di prevedere** che nello schema contrattuale dovrà essere espressamente inserita apposita clausola di risoluzione e/o di recesso anticipato in favore dell'Amministrazione, da attivarsi in relazione a sopravvenute esigenze di interesse pubblico e/o alla disponibilità delle soluzioni alternative programmate;
- **di stabilire** che il canone di locazione e le condizioni economiche complessive saranno definiti previa valutazione di congruità, mediante perizia estimativa redatta da tecnico abilitato e/o altra idonea istruttoria comparativa di mercato, prima dell'adozione del provvedimento di affidamento e della stipula del contratto;
- **di dare atto che** l'Avviso pubblico esplorativo ha natura non vincolante e non costituisce proposta contrattuale, né determina obblighi in capo all'Amministrazione, che si riserva la facoltà di non selezionare alcuna proposta qualora non idonea e/o non conveniente, nonché di interrompere le interlocuzioni per sopravvenute ragioni di interesse pubblico senza che i proponenti possano vantare pretese o diritti di sorta;
- **di dare atto che** la presente determinazione non comporta impegno di spesa e che l'eventuale spesa derivante dal canone e dagli oneri accessori sarà quantificata e impegnata con successivo provvedimento, all'esito dell'istruttoria sulle proposte pervenute e delle verifiche di congruità;
- **di disporre** la pubblicazione dell'Avviso sul sito istituzionale di ADISU Puglia e negli ulteriori canali di comunicazione ritenuti idonei a garantire la massima trasparenza e partecipazione, secondo le modalità indicate nell'Avviso;
- **di trasmettere** la presente determinazione agli uffici competenti per gli adempimenti consequenziali, nonché al Responsabile del procedimento/istruttoria individuato dall'Amministrazione.

IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. PIETRO NETTI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.





REGIONE PUGLIA

AGENZIA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELLA PUGLIA

DIREZIONE GENERALE

L'Adisu Puglia in attuazione della Determinazione Direzione Generale n. 169 del 05/02/2026

RENDE NOTO

che intende avviare un'indagine di mercato, avente natura esplorativa e non vincolante, finalizzata all'acquisizione di manifestazioni di interesse per l'individuazione di un immobile o porzione di immobile (di seguito denominato "struttura") da assumere in **locazione passiva per un periodo transitorio**, da destinare in via esclusiva a **residenza universitaria**, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, parità di trattamento, economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

La struttura proposta dovrà essere idonea ad ospitare minimo 60 e massimo 110 studenti universitari e garantire, oltre ai posti letto, anche spazi comuni per attività di studio, culturali e ricreative, con **standard qualitativi e dimensionali non inferiori a quelli previsti dal D.M. MUR n. 1256/2021** recante *"Standard minimi dimensionali e qualitativi e linee guida relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari"*.

La ricerca è volta a individuare un immobile sul **territorio comunale di LECCE**, già efficiente al momento del presente avviso o comunque disponibile entro il giorno 01/05/2026, idoneo all'uso richiesto e rispondente ai "Requisiti dell'Immobile" di seguito indicati.

La presente procedura ha natura esplorativa e non vincolante e non comporta l'assunzione di obblighi in capo all'Amministrazione, che si riserva di valutare l'idoneità degli immobili offerti e di definire puntualmente le condizioni contrattuali, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia e trasparenza.

1. REQUISITI MINIMI DELL'IMMOBILE

1.1) **Requisiti generali** (ubicazione ed autonomia funzionale richieste):

- Ubicazione: territorio comunale di Lecce, in una delle aree maggiormente idonee alla localizzazione delle nuove residenze universitarie come previsto dall'Allegato c) alla deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2023, n. 1802 "Indirizzi per garantire il Diritto allo Studio universitario e dell'alta formazione e approvazione del Programma triennale 2023/2025 e Piano annuale 2023" (L. R. n.18/2007 Artt. 4 e 5).

1.2) **Tipologia di fabbricato:** Immobile indipendente già disponibile, arredato e funzionalmente efficiente al momento della pubblicazione del presente avviso o comunque entro il 01/05/2026. L'immobile che si offre in locazione dovrà essere messo nell'intera disponibilità



REGIONE PUGLIA

dell'Amministrazione. Nel caso in cui si offra in locazione una porzione di immobile, dovrà essere dotato di autonomia funzionale sia di accesso che impiantistica e la disponibilità di spazi comuni ad uso esclusivo.

1.3) Dotazioni minime:

- Disponibilità di un numero di posti letto pari ad almeno 60 e massimo 110 in camere doppie oppure singole.
- Disponibilità di spazio da adibire a portineria, collocato nella sala di accesso alla struttura;
- Disponibilità di spazi comuni da adibire a sala studio, spazio di socializzazione, già completi degli arredi necessari;
- Disponibilità di spazio da adibire a magazzino;
- Disponibilità di spazio da adibire a sala ristorazione;
- Disponibilità di area adibita o da adibire a lavanderia self-service;
- Fabbricato anche multipiano con ascensore, con accessibilità garantita anche a studenti con disabilità;
- L'immobile dovrà essere dotato in tutti gli ambienti (ad esclusione dei locali tecnici e di deposito), quale requisito minimo, dell'impianto di riscaldamento nonché di impianto di trasmissione dati, oltre ai comuni impianti per l'abitabilità degli alloggi (idrico/fognante, ACS ed elettrico).

1.4) Requisiti tecnico normativi:

- Conformità agli strumenti urbanistici vigenti
- Conformità alla normativa in materia di edilizia;
- L'Immobile deve essere agibile ai sensi degli artt. 24 e 25 del D.P.R. n. 380/2001, ovvero dotato di certificato di Agibilità o Segnalazione Certificata di Agibilità ai sensi degli artt. 24 e 25 del D.P.R. n. 380/2001;
- Destinazione ad uso compatibile con l'attività cui è destinata la locazione;
- Conformità dell'Immobile alla normativa vigente in materia di:
 - Abbattimento delle barriere architettoniche (L. n. 13/89 e ss. mm. ii., D.M. n. 236/89 - decreto ministeriale attuativo della L. n. 13/89, L. n. 104/92, D.P.R. n. 503/96);
 - Conformità alla prevenzione incendi di cui al DM 22/02/2006 o analoga certificazione di normativa antincendio (Certificato Prevenzione Incendi – CPI; Segnalazione Certificata di inizio attività ai fini della sicurezza antincendio, art. 4 del D.P.R. 01/08/2011, n. 151 – SCIA);
 - Dichiarazione di conformità (Di.Co.) dei rispettivi impianti tecnologici a servizio degli spazi locati, ai sensi del D.M. n. 37/2008 e ss. mm. ii. (ad es. impianto idrico-fognante; impianto di produzione acqua calda sanitaria; impianto di riscaldamento, raffrescamento, climatizzazione e/o condizionamento; impianto di trattamento aria; impianto di trattamento della qualità delle acque; impianto elettrici; impianti ascensori; impianto fonia e trasmissione dati; impianto antincendio e di allertamento; ecc.);
 - Attestazione di Prestazione energetica (APE) in corso di validità.



REGIONE PUGLIA

Le attestazioni sopra elencate dovranno essere possedute in ogni caso al momento della stipula del contratto.

1.5) Requisiti dimensionali e funzionali:

• I requisiti dimensionali e funzionali dell'immobile sono indicati nell'allegato "A" al DM MUR 1256/2021:

a) CARATTERISTICHE DELLE CAMERE:

- camere doppie oppure singole, in ogni caso idonee ad ospitare almeno n. 110 studenti, completamente arredate (dotazione minima per posto letto: 1 letto, 1 materasso ignifugo, 1 comodino dotato di cassettera, 1 scrivania dotata di cassettera, 1 sedia da scrivania, 2 ante di armadio) complete di bagno (dotazione minima sanitari: lavabo, bidet, wc e doccia, oltre arredo bagno), di riscaldamento, di finestre e/o balconi prospicienti su vie, piazze o spazi pubblici e/o privati, tali da consentire l'utilizzazione della luce naturale diurna;
- le camere singole (posto letto, posto studio) dovranno avere una superficie netta minima di 11,00 mq, oltre al servizio igienico (lavabo, doccia, wc, bidet) di superficie netta minima di 3,00 mq, in osservanza dell'allegato "A" del DM MUR n. 1256/2021;
- le camere doppie (due posti letto, posto studio) dovranno avere una superficie netta minima di 16,00 mq, oltre al servizio igienico (lavabo, doccia, wc, bidet) di superficie netta minima di 3,00 mq, in osservanza dell'allegato "A" del DM MUR n. 1256/2021;
- la superficie delle camere per studenti con disabilità fisiche o sensoriali dovrà essere incrementata del 10%;
- le camere dovranno essere consegnate agli studenti ospiti funzionanti in tutte le loro parti. In particolare, dovranno essere adeguatamente tinteggiate, essere dotate di impianti, essere efficienti ed a norma;
- nelle camere dovrà essere garantita l'illuminazione centrale, l'erogazione dell'acqua potabile e dell'acqua calda durante l'arco delle ventiquattro ore;
- la struttura, inoltre, dovrà essere dotata di impianto elettrico adeguato alle norme previste dal DM 37/2008, e di tutti gli accorgimenti tecnico-strutturali idonei a garantire la fruizione della stessa da parte di studenti portatori di handicap, ai sensi del D.M. 14/6/1989, n° 236 e successive modificazioni ed integrazioni. A tal proposito si chiede la disponibilità di posti letto in misura maggiore o uguale al 5% (eventualmente arrotondato per eccesso all'unità) e comunque non inferiore a 2, dei complessivi posti letto offerti da destinare eventualmente agli studenti portatori di handicap ed ove necessario ad un loro accompagnatore.

2) CARATTERISTICHE PREFERENZIALI

Ai fini della selezione dell'immobile, saranno inoltre valutati come elementi preferenziali i seguenti aspetti:



- **Spazi comuni e pertinenze**
 - maggiore superficie complessiva e migliore qualità/funzionalità degli spazi comuni;
 - presenza di spazi all'aperto (cortili, terrazze, giardini) fruibili dagli ospiti.
 - maggiore numero di posti alloggio
- **Sostenibilità e prestazioni energetiche**
 - livello di efficienza energetica e soluzioni orientate alla sostenibilità ambientale.
- **Stato manutentivo**
 - migliore stato di conservazione/manutenzione della struttura e degli arredi.
- **Servizi accessori**
 - presenza di spazi/aree dedicate ad attività sportiva;
 - disponibilità di posti auto (riservati o convenzionati).
- **Localizzazione**
 - migliore collocazione rispetto a fermate urbane/extraurbane e alle principali sedi didattiche (Università del Salento, Accademia delle Belle Arti di Lecce e Conservatorio di musica "Tito Schipa"), fermo restando quanto richiesto tra i requisiti minimi.

3) MODALITÀ DI SELEZIONE DELLE PROPOSTE

L'Adisu Puglia, successivamente al termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, nominerà una apposita commissione.

La Commissione procederà a verificare l'ammissibilità delle domande presentate e il possesso dei requisiti di cui al presente avviso ed avrà il compito di effettuare la selezione degli interessati, mediante analisi delle caratteristiche preferenziali.

Ai fini di una più precisa valutazione, ove ritenuto utile, la Commissione potrà richiedere eventuali integrazioni alla documentazione prodotta o effettuare sopralluoghi.

Si evidenzia che la presente indagine di mercato ha esclusiva finalità esplorativa e non è in alcun modo riconducibile a una procedura di gara o selettiva. Le manifestazioni di interesse che perverranno non daranno luogo alla formazione di graduatorie, elenchi di merito o punteggi comparativi, né comporteranno valutazioni vincolanti per l'Amministrazione.

L'eventuale individuazione di uno o più immobili ritenuti idonei avverrà sulla base di valutazioni discrezionali dell'Amministrazione, finalizzate esclusivamente alla successiva eventuale attivazione della procedura di acquisizione in locazione.



REGIONE PUGLIA

La presentazione della manifestazione di interesse **non comporta per l'ADISU Puglia alcun obbligo di invito, di negoziazione, né di successiva stipula del contratto di locazione**, né fa sorgere in capo ai soggetti partecipanti alcuna posizione giuridica qualificata.

L'Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di:

- non dare seguito alla presente indagine di mercato;
- invitare uno, più o nessuno dei soggetti che hanno manifestato interesse;
- modificare, sospendere o revocare la procedura in qualsiasi momento, senza che ciò comporti pretese risarcitorie o indennitarie di sorta.

All'esito dell'analisi delle domande pervenute, la commissione trasmetterà al RUP e alla Direzione Generale gli esiti della valutazione ai fini della costituzione dell'elenco delle disponibilità ordinato secondo le caratteristiche preferenziali richieste.

L'esito del procedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale, nella sezione *Amministrazione trasparente*.

L'Amministrazione procederà a selezionare l'offerta che, a proprio insindacabile giudizio, risponda meglio alle proprie esigenze, anche in presenza di una sola proposta valida. L'Adisu Puglia non corrisponderà rimborso alcuno, a qualsiasi titolo o ragione, agli offerenti per la documentazione presentata, la quale sarà acquisita agli atti e non verrà restituita.

L'eventuale locazione sarà sottoposta all'autorizzazione dei competenti organi amministrativi previa valutazione di congruità del canone richiesto.

Con la partecipazione al presente Avviso l'offerente prende espressamente atto che l'Amministrazione non ha alcun obbligo di comunicazione di esito dell'indagine e che, per l'effetto, è esclusivo onere dell'offerente richiedere informazioni sullo stato del procedimento.

4) DOCUMENTI DA PRODURRE IN FASE DI STIPULA

Il Contraente individuato s'impegna sin da ora a produrre, ai fini della stipula del Contratto di locazione, la seguente documentazione tecnica:

- dettagliata relazione tecnico-illustrativa a firma di tecnico abilitato, eventualmente anche sotto forma di perizia tecnica giurata, con i seguenti elementi minimi richiesti:
 - indicazione dell'anno di costruzione e di ultima ristrutturazione, facendo riferimento anche agli estremi dei titoli edilizi abilitativi acquisiti nel tempo;
 - descrizione dell'immobile (caratteristiche strutturali, costruttive generali, impiantistiche, finiture, funzionali, ecc.) e dell'attuale stato di manutenzione dello stesso;
 - indicazione della superficie lorda e utile dell'immobile, distinta per piani e per le diverse destinazioni d'uso, con riferimento alle aree funzionali di cui all'allegato A del D.M. MUR n. 1256/2021 (AF1, AF2, AF3, AF4);



REGIONE PUGLIA

- verifica della rispondenza agli standard ministeriali di cui all'allegato A del D.M. MUR n. 1256/2021, anche con riferimento alla superficie netta di ciascun alloggio;
- descrizione della consistenza degli arredi e delle attrezzature presenti in struttura;
- elaborati grafici dello stato di fatto dell'immobile, in numero e scala adeguati, a firma di tecnico abilitato, con i seguenti elementi minimi richiesti:
 - piante di ciascun piano di cui è composto l'immobile;
 - prospetti;
 - sezioni;
 - tabella di verifica degli standard ministeriali ex D.M. MUR n. 1256/2021);
 - documentazione fotografica, con viste interne ed esterne, opportunamente accompagnate dall'indicazione in pianta dei punti di ripresa fotografica;
- elaborato relativo all'abaco degli arredi e delle attrezzature presenti in struttura, accompagnati da breve descrizione tecnico-geometrica per ciascun articolo, fotografie e/o immagini, nonché indicazione degli ambienti in cui gli stessi sono collocati, a firma di tecnico abilitato;
- dichiarazione di conformità dello stato dei luoghi ai titoli abilitativi (edilizi, antincendio, ecc.) di cui è in possesso l'immobile, a firma di tecnico abilitato;
- dichiarazione che l'immobile è regolarmente allacciato alle reti di urbanizzazione primaria con particolare riferimento alla rete idrica, fognante ed elettrica, a firma di tecnico abilitato;
- dichiarazione di rispondenza dell'immobile alle normative in materia di abbattimento delle barriere architettoniche (L. n. 13/89 e ss. mm. ii., D.M. n. 236/89 - decreto ministeriale attuativo della L. n. 13/89, L. n. 104/92, D.P.R. n. 503/96), a firma di tecnico abilitato;
- dichiarazione di conformità alla normativa vigente, nazionale e regionale, sul risparmio energetico degli edifici (D.Lgs. 192/2005, D.M. 26/06/2015, L.R. Puglia n. 13/2008), a firma di tecnico abilitato.

5) DURATA E TIPOLOGIA DI CONTRATTO

Il contratto di locazione avrà una durata minima presunta di 28 mesi, con decorrenza dal 01.05.2026 o dalla data di sottoscrizione e sino al 31.08.2028, con possibilità di proroga o rinnovo da concordare tra le parti e subordinata all'adozione dei competenti atti amministrativi. La durata effettiva e le condizioni di eventuale proroga saranno definite dall'Amministrazione all'esito della valutazione delle proposte pervenute e nel rispetto della normativa vigente.

6) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è di n. 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURP (Bollettino Ufficiale Regione Puglia)

La manifestazione di interesse, sottoscritta dal proprietario – persone fisiche e/o giuridiche – dovrà pervenire via pec, con oggetto “*Ricerca immobile da destinare a residenza universitaria in Lecce*”, al seguente indirizzo:



REGIONE PUGLIA

direzione generale@pec.adisupuglia.it

Non saranno prese in considerazione, e per l'effetto saranno ritenute irricevibili, le offerte pervenute fuori termine. L'invio della manifestazione di interesse rimane a totale rischio e spese del mittente, restando esclusa ogni responsabilità dell'Amministrazione ove, per qualsiasi motivo, non pervenga entro i termini perentori indicati.

La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal proprietario dell'immobile (nel caso di persona giuridica deve essere firmata dal legale rappresentante) ovvero da soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza, e contenere:

ALL. A) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE CON PROPOSTA ECONOMICA che riporti:

- a) la Dichiarazione con cui l'offerente attesti l'**insussistenza dei motivi di esclusione** di cui all'art. 94 e seguenti del D. Lgs. n. 36/2023, nonché l'assenza di altre condizioni che possano invalidare il perfezionarsi della locazione o comportino il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- b) dati identificativi catastali e di proprietà dell'immobile;
- c) situazione giuridica dell'immobile con riferimento a gravami, pesi, diritti attivi o passivi, ecc.;
- d) dichiarazione di disponibilità ad eseguire a propria cura e spese i lavori di adeguamento dell'immobile, ove necessari, con esatta indicazione dei tempi di consegna e comunque per assicurare la disponibilità dei posti alloggio a partire dal 01 maggio 2026.
- e) Richiesta economica, con indicazione del canone mensile di locazione, al netto dell'IVA se dovuta e degli eventuali oneri accessori alla locazione. Il canone di locazione si intende a corpo con l'esclusione delle utenze e di eventuali oneri accessori a carico del conduttore come per legge. L'eventuale locazione sarà sottoposta all'autorizzazione dei competenti organi amministrativi previa valutazione di congruità del canone richiesto.

ALL. B) SCHEDA TECNICA dell'immobile come da modello allegato, accompagnata dalla seguente documentazione:

- copia della Segnalazione Certificata di Agibilità depositata al S.U.E. comunale, ai sensi dell'articolo 24 del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., ovvero del Certificato di Agibilità per quegli immobili che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 3 del D. Lgs. n. 222/2016, non sono stati sottoposti a interventi edili che impattano sulle condizioni di cui al comma 1 dell'art. 24 del D.P.R. n. 380/2001;
- copia del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) rilasciato dai Vigili del Fuoco, ovvero Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini antincendio ove previsto, depositato presso il Comando Provinciale dei VVF;
- copia delle Dichiarazioni di Conformità degli impianti tecnologici esistenti (ad es. impianto idrico-fognante; impianto di produzione acqua calda sanitaria; impianto di riscaldamento,



REGIONE PUGLIA

raffrescamento, climatizzazione e/o condizionamento; impianto di trattamento aria; impianto di trattamento della qualità delle acque; impianto elettrici; impianti ascensori; impianto fonia e trasmissione dati; impianto antincendio e di allertamento; ecc.);

- copia dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE);

Alla scheda tecnica, inoltre, dovrà essere **allegata** la seguente documentazione:

- elaborati grafici (piane, prospetti, sezioni, ecc.) in numero e scala adeguati a fornire una descrizione completa e permettere una comprensione il più possibile esaustiva dell'immobile;
- breve relazione descrittiva, in cui si descrivano al meglio le caratteristiche essenziali dell'immobile proposto, inclusa la presenza di spazi comuni interni ed esterni.
- documentazione fotografica;
- ogni altra documentazione ritenuta utile dall'offerente.

7) AVVERTENZE

Il presente avviso riveste solo carattere di indagine conoscitiva, svolta nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ed economicità dell'azione amministrativa, finalizzata all'individuazione sul mercato immobiliare privato di un edificio idoneo all'uso indicato nelle premesse.

È fatto salvo il diritto per l'Amministrazione di recedere dalla procedura in qualunque momento e senza obbligo di motivazione.

Nessun diritto potrà essere avanzato ad alcun titolo da parte dei soggetti che presenteranno manifestazione di interesse. Non saranno corrisposte provvigioni, neanche ad eventuali intermediari, né sarà corrisposto rimborso alcuno, a qualsiasi titolo o ragione, per la documentazione presentata, che sarà acquisita agli atti e non verrà restituita.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere ai soggetti che manifesteranno interesse la formulazione di offerta formale, con definizione delle condizioni tecniche e normative necessarie, presentazione di tutta la documentazione prevista per l'eventuale selezione dell'offerente, attestante il rispetto della disciplina delle costruzioni, tecnica, urbanistica, civilistica, ambientale, di sicurezza e nel rispetto di tutta la normativa afferente la locazione da parte di una P.A., compresa quella Antimafia e quella Anticorruzione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare uno o più **sopralluoghi** di verifica degli immobili proposti in locazione, concordati con gli offerenti, al fine di verificarne l'idoneità rispetto alle finalità della presente indagine immobiliare.

Rispondendo al presente avviso, il soggetto interessato prende espressamente atto che l'Amministrazione non ha obbligo di comunicazione dell'esito dell'indagine e che, per l'effetto, è esclusivo onere dell'offerente richiedere informazioni sullo stato del procedimento.

8) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI



REGIONE PUGLIA

Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Informativa sul trattamento dei dati personali:

I dati personali del manifestante saranno trattati dall'Amministrazione, in qualità di Titolare del trattamento, esclusivamente e limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento della presente procedura e unicamente ai fini della individuazione del miglior offerente, nonché dell'eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Il mancato rilascio dei dati personali comporta l'impossibilità per l'operatore economico di accedere alla procedura negoziale in argomento.

Il Titolare del trattamento è individuato nel Direttore Generale dell'Adisu con sede, per la fruizione, in via G. Fortunato, 4/G – 70125 Bari, direzione generale@adisupuglia.it; mentre, il responsabile della protezione dei dati (RDP o DPO) a cui gli interessati possono rivolgersi per esercitare i propri diritti previsti dall'art. 7 del Codice sulla Protezione dei dati è reperibile all'indirizzo mail: dpo@adisupuglia.it.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al RUP dott. Giancarlo Savona mail g.savona@adisupuglia.it.

Allegati:

- 1) Allegato A – istanza di partecipazione e autodichiarazione
- 2) Allegato B – Scheda tecnica dell'immobile

Il Direttore Generale

Dott. Pietro Netti

PIETRO
NETTI
05.02.2026
12:01:38
GMT+00:00



Manifestazione di interesse finalizzata alla ricerca di immobili da adibire ad uso residenza per studenti universitari idonei nelle graduatorie dell'Adisu Puglia iscritti nelle Università con sede didattica in Lecce

Modello A

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE FINALIZZATA ALLA LOCAZIONE TRANSITORIA DI UN IMMOBILE NEL COMUNE DI LECCE DA DESTINARE A RESIDENZA UNIVERSITARIA.

Il/La sottoscritto _____ nato a _____
e residente in _____ (Via) _____ n° _____
CAP _____ e-mail _____ PEC _____
Codice Fiscale _____ in qualità di _____
della Società/Ente _____ per i fini di cui all'avviso: locazione
transitoria di un immobile nel comune di Lecce da destinare a residenza universitaria,

MANIFESTA

il proprio interesse a concedere in locazione l'immobile

sito in _____ via _____
cap _____ prov. _____, disponibile all'uso a partire dal 01.05.2026 identificato con i seguenti
dati catastali: _____;

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, in piena consapevolezza delle sanzioni penali di cui agli artt. 75 e 76 del predetto D.P.R., di essere in possesso dei seguenti requisiti, ed in particolare attesta:

- di non essere incorso in cause di esclusione di cui all'art. 94 e seguenti del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. o in ogni altra situazione che possa determinare l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- di impegnarsi a produrre in qualsiasi momento, su richiesta dell'Adisu Puglia, ogni documentazione attestante la veridicità di quanto trasmesso in allegato e quanto dichiarato o documentazione integrativa sulla struttura;
- di impegnarsi a procedere alla eventuale stipula di un regolare contratto di locazione subordinatamente al completamento delle verifiche sui requisiti della struttura proposta;
- dichiara, altresì, che la struttura proposta è dotata, oltre che dei servizi igienici, di tutti quei servizi idonei alla destinazione d'uso prospettata ed è conforme alla disciplina urbanistica vigente e ai parametri di cui al D.M. MUR n. 1256/2021 del 30 novembre 2021 *"Standard minimi dimensionali e qualitativi e linee guida relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari"*;
- dichiara che i relativi impianti sono in regola con le norme vigenti in materia di sicurezza.
- dichiara, altresì, che l'immobile proposto non è gravato da gravami, pesi, diritti attivi o passivi, ecc. e che è disponibile ad eseguire a propria cura e spese i lavori di adeguamento dell'immobile,

Manifestazione di interesse finalizzata alla ricerca di immobili da adibire ad uso residenza per studenti universitari idonei nelle graduatorie dell'Adisu Puglia iscritti nelle Università con sede didattica in Lecce

Modello A

ove necessari, con esatta indicazione dei tempi di consegna e comunque per assicurare la disponibilità dei posti alloggio a partire dal 01 maggio 2026.

RICHIEDE

PER L'IMMOBILE PROPOSTO IL **CANONE MENSILE A CORPO AL NETTO DELL'IVA (SE DOVUTA)** DI

€ _____ (in lettere) _____
IVA (se dovuta) € _____

Eventuali spese accessorie a carico del conduttore:

€ _____ per _____
€ _____ per _____
€ _____ per _____

Allega alla presente:

- **All. B) Scheda tecnica**

- **documento di identità in caso di firma autografa**

Data _____

Firma _____

Il soggetto proponente è consapevole che i dati forniti sono personali e, come tali, sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali in conformità a quanto stabilito dal GDPR 679/2016.

Il Titolare del trattamento è individuato nel Direttore Generale dell'Adisu con sede, per la fruizione, in via G. Fortunato, 4/G – 70125 Bari, direzione generale@adisupuglia.it ; mentre, il responsabile della protezione dei dati (RDP o DPO) a cui gli interessati possono rivolgersi per esercitare i propri diritti previsti dall'art. 7 del Codice sulla Protezione dei dati è reperibile all'indirizzo mail: dpo@adisupuglia.it.

Firma _____

Manifestazione di interesse finalizzata alla ricerca di immobili da adibire ad uso residenza per studenti universitari idonei nelle graduatorie dell'Adisu Puglia iscritti nelle Università con sede didattica in Lecce

Modello B

SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL'IMMOBILE
DATI RELATIVI ALL'IMMOBILE

DATI RELATIVI ALL' IMMOBILE		
VIA	N. CIVICO	CATEGORIA
CATASTALE: FOGLIO MAPP.....SUB		
Numero di Piani:		

ATTUALE DESTINAZIONE D'USO.....
N camere letto doppia (con bagno ad uso esclusivo)
N camere letto singola (con bagno ad uso esclusivo)
N camere letto doppia (senza bagno ad uso esclusivo)
N camere letto singola (senza bagno ad uso esclusivo)
<i>Barrare la casella</i>
SPAZI COMUNI:
☐ Reception/portineria
☐ Sala ristorazione
☐ Sala studio
☐ Magazzino
☐ Lavanderia
☐ Deposito
☐ Spazi ed aree dedicati all'attività sportiva
☐ Garage/posto auto o moto
☐ N bagni comuni
☐ Spazi all'aperto mq:
☐ Televisori in camera
☐ Rete di trasmissione dati
☐ Altro (specificare)
☐
TOTALE MQ NETTI
TOTALE MQ COMMERCIALI

RISCALDAMENTO / CLIMATIZZAZIONE

<i>Barrare la casella</i>
☐ Autonomo
☐ Centralizzato
☐ Tele riscaldato
☐ Aria Condizionata/pompe di calore

REQUISITI DI CUI AL D.M 236/89 ART. 2 LETT G

(Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche)

<i>Barrare la casella</i>
☐ Accessibilità dell'intero complesso immobiliare
☐ Accessibilità solo parti comuni
☐ Accessibilità solo stanze

Manifestazione di interesse finalizzata alla ricerca di immobili da adibire ad uso residenza per studenti universitari idonei nelle graduatorie dell'Adisu Puglia iscritti nelle Università con sede didattica in Lecce

Modello B

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

- Segnalazione Certificata di Agibilità depositata il S.U.E. comunale, ai sensi dell'articolo 24 del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., ovvero del Certificato di Agibilità per quegli immobili che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 3 del D. Lgs. n. 222/2016, non sono stati sottoposti a interventi edili che impattano sulle condizioni di cui al comma 1 dell'art. 24 del D.P.R. n. 380/2001 (*allegare copia*);
- Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) rilasciato dai Vigili del Fuoco, ovvero Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini antincendio ove previsto, depositato presso il Comando Provinciale dei VVF (*allegare copia*);
- Dichiarazioni di Conformità degli impianti tecnologici esistenti (ad es. impianto idrico-fognante; impianto di produzione acqua calda sanitaria; impianto di riscaldamento, raffrescamento, climatizzazione e/o condizionamento; impianto di trattamento aria; impianto di trattamento della qualità delle acque; impianto elettrici; impianti ascensori; impianto fonia e trasmissione dati; impianto antincendio e di allertamento; ecc.) (*allegare copia*);
- Attestazione di Prestazione Energetica (APE). Classe energetica: (*allegare copia*).

Barrare la casella

STATO DELL'IMMOBILE: O Ottimo O Buono O Mediocre Ristrutturato nell'anno.....

STATO DELLE STANZE Ristrutturate nell'anno.....

Allega:

- 1) Pianta, prospetti e sezioni;
- 2) Relazione descrittiva dell'immobile;
- 3) Documentazione fotografica.
- 4) Eventuale ogni altra documentazione ritenuta utile dall'offerente

Data Luogo

FIRMA

Concorsi e avvisi relativi alle procedure di reclutamento del personale

ASL BA

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Fisico disciplina Fisica Sanitaria.

Graduatoria del vincitore del concorso pubblico in oggetto approvata con D.D.G. n. 2348 DEL 25/11/2026.

N.	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	TOTALE
1	MANNA	ROSANNA	31/12/1982	69,184

Il Direttore Generale
f.to Luigi Fruscio

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI

Avviso Pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di Direttore dell'Unità Operativa Complessa di Anestesia Ospedaliera – AOU Consorziale Policlinico - disciplina di Anestesia e Rianimazione.

In esecuzione della deliberazione n. 43 del 29/01/2026 è indetto **Avviso Pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di Direttore dell'Unità Operativa Complessa di Anestesia Ospedaliera – AOU Consorziale Policlinico - disciplina di Anestesia e Rianimazione.**

Il presente avviso è emanato in conformità al D.P.R. 10/12/1997 n. 484 con l'osservanza delle norme previste dal D.Lgs. 30/12/1992 n.502 e s.m.i., con particolare riferimento agli artt.15 e seguenti, come introdotti dal D.L. 13/09/2012 n.158, convertito con modificazioni in L. 08/11/2012 n.189 e come modificato dalla Legge 5 agosto 2022 n.118, dal Regolamento Regionale n. 24 del 3/12/2013 recante: *“Criteri per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa per la dirigenza medico-sanitaria nelle aziende/enti del SSR”*.

Ai sensi dell'art.7, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO della U.O.C. di Anestesia Ospedaliera – AOU Consorziale Policlinico

PROFILO OGGETTIVO AZIENDALE

Il Policlinico di Bari è un'Azienda Ospedaliera integrata con l'Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari, ai sensi dei Decreti Legislativi n. 502/92 e s.m.i. e n. 517/99, con autonomia organizzativa e gestionale dal 1° maggio 1996 ed opera nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale e Nazionale. E' sede della Scuola/Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari per gli insegnamenti dei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie.

Ad oggi le strutture costituenti l'A.O.U. Policlinico di Bari sono le seguenti:

- il presidio Policlinico in cui sono presenti tutte le principali specialità mediche e chirurgiche;
- l'ospedale “Giovanni XXIII” in cui sono presenti esclusivamente specialità mediche e chirurgiche pediatriche.

E' sede di D.E.A. di II livello per le attività di emergenza ed urgenza (Pronto Soccorso presso i due presidi ospedalieri e i punti d'accettazione di urgenza di Oculistica e di Ginecologia ed Ostetricia), effettua attività trapiantologiche ed è centro di riferimento regionale per l'assistenza alle malattie rare e per lo Screening Metabolico Esteso. L'azienda è costituita complessivamente da n. 72 Unità Operative Complesse che afferiscono all'area medica, chirurgica e dei servizi sanitari e, nella nuova organizzazione deliberata a stralcio dell'Atto Aziendale con DDG 393/2025, è articolata in otto Dipartimenti ad Attività Integrata strutturali, due Dipartimenti Funzionali (Dipartimento Funzionale dei Trapianti e Dipartimento Funzionale dei Percorsi Chirurgici) e due Dipartimenti a valenza regionale (DiOnc e DITRE).

Ai sensi del Piano di Riordino ospedaliero della Regione Puglia (DGR 1384/2024), coerentemente con il D.M. n° 70/2015, l'AOU Policlinico Consorziale – Bari con i due presidi, è classificata come Ospedale di II livello con una dotazione massima di n. 1.270 posti letto per il P.O. Policlinico e 239 posti letto per il P.O. Ospedale “Giovanni XXIII”, per l'attività assistenziale ospedaliera, oltre i letti tecnici per O.B.I., posti rene e culle per il Nido.

Nel corso dell'anno 2024, globalmente nei due presidi, sono stati effettuati 44.028 ricoveri, di cui n. 8.112 sono stati in *day hospital*. Sono state erogate complessivamente n. 2.672.743 prestazioni specialistiche ambulatoriali, 48.426 delle quali in *day service*. Per quanto riguarda l'attività trapiantologica sono stati effettuati n. 89 trapianti di rene, n. 59 trapianti di fegato e n. 80 trapianti di cuore.

PROFILO OGGETTIVO

L'Unità Operativa Complessa di Anestesia Ospedaliera in coordinamento con le UU.OO.CC. di Anestesia e

Rianimazione I e II svolge le seguenti attività:

- gestione dell'Ambulatorio centralizzato di valutazione pre-operatoria;
- conduzione dell'anestesia in sala operatoria delle varie specialità chirurgiche in elezione ed urgenza (Oftalmologia, Otorinolaringoiatria, Odontoiatria);
- supporto anestesilogico al di fuori delle sale operatorie (attività NORA – Non Operating Room Anesthesia);
- attività anestesilogica pediatrica.

La Missione dell'Unità operativa Complessa di Anestesia Ospedaliera è quella di:

- garantire la conduzione dell'anestesia a supporto delle differenti attività chirurgiche in coordinamento con le UU.OO.CC. di Anestesia e Rianimazione Universitaria I e II, in urgenza ed in elezione, nelle varie specialità chirurgiche;
- garantire in modo efficiente e pienamente integrato nel percorso del paziente con chirurgia elettiva la valutazione preoperatoria secondo le modalità concordate con la Direzione Sanitaria Aziendale;
- collaborare con la Direzione Sanitaria e con le altre componenti organizzative coinvolte nel processo di riorganizzazione del percorso chirurgico Aziendale.

PROFILO SOGGETTIVO

Il profilo soggettivo del candidato deve essere caratterizzato oltre che dal possesso delle competenze classiche proprie della materia, anche dal possesso di particolare competenza nei seguenti specifici ambiti:

Competenze professionali tecnico-scientifiche

- vasta e comprovata esperienza pluriennale maturata nell'ambito professionale nell'anestesia nelle differenti specialità chirurgiche specialistiche, compresa l'attività chirurgica in emergenza;
- consolidata esperienza nell'anestesia in pazienti con rischio operatorio elevato e nel corso di interventi chirurgici ad alta, media e bassa complessità;
- elevata competenza ed esperienza nella gestione dell'attività NORA, con particolare riferimento alla gestione dei pazienti da sottoporre ad attività endoscopica;
- documentata competenza ed esperienza nell'attività anestesilogica pediatrica;
- documentata esperienza di collaborazione in team multidisciplinari e multiprofessionali, nella realizzazione e gestione di percorsi clinico-assistenziali, in particolare per la gestione pre e perioperatoria del paziente chirurgico;
- dimostrazione, in termini quali-quantitativi, delle proprie specifiche attività cliniche-assistenziali svolte ovvero della complessità della casistica trattata, in regime di ricovero, di day surgery ed ambulatoriale negli ultimi dieci anni, nell'ambito del proprio specifico campo o settore disciplinare ovvero dell'Unità Operativa in cui presta o ha prestato servizio;
- capacità di introdurre e promuovere innovazioni sotto il profilo tecnologico ed organizzativo secondo logiche di *health technology assessment*.

Competenze manageriali ed organizzative

- Conoscenza dei concetti di Mission e Vision dell'organizzazione e attitudine alla promozione, allo sviluppo e alla realizzazione degli obiettivi dell'Azienda.
- Adeguata conoscenza delle tecniche di budgeting per la collaborazione alla definizione del programma di attività della struttura di appartenenza, anche in rapporto a quanto definito dal budget e alla realizzazione delle attività necessarie al perseguimento degli obiettivi stabiliti.
- Capacità di programmare e gestire le risorse materiali e professionali finalizzate al raggiungimento di obiettivi e risultati dell'attività propria e dei collaboratori.
- Conoscenza delle tecniche di gestione delle risorse umane, in particolare per la programmazione, inserimento,

coordinamento e valutazione del personale della struttura relativamente a competenze professionali e comportamenti organizzativi.

- Capacità nel favorire il lavoro di gruppo, lo sviluppo professionale dei professionisti anche attraverso lo strumento della formazione, della collaborazione e dello sviluppo delle capacità professionali individuali.
- Capacità di promuovere nei collaboratori comportamenti di gestione dell'autonomia tecnico-professionale.
- Capacità di gestire i conflitti interni al gruppo e costruire un buon clima in ambito organizzativo. - Capacità di promuovere e gestire le riunioni di carattere organizzativo.
- Capacità di promuovere l'identificazione e la mappatura dei rischi prevedibili e gestibili, collegati all'attività professionale.
- Capacità di direzione della struttura, con assunzione della responsabilità ai fini organizzativi e gestionali, in stretta collaborazione con il Direttore Sanitario Aziendale.
- Capacità di mantenere rapporti costruttivi con i Dipartimenti ad Attività Integrata (DAI) aziendali.
- Capacità di promuovere l'introduzione e l'implementazione di nuovi modelli organizzativi ed assistenziali, di azioni finalizzate all'introduzione e all'aggiornamento di protocolli e procedure operative assistenziali curandone la corretta applicazione.
- Conoscenza dei dettami del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

ART. 1 - REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE.

Possono partecipare all'Avviso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti generali:

A) Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.:

Cittadinanza Italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;

ovvero

cittadinanza di uno degli Stati Membri dell'Unione Europea ed i loro familiari, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ex art. 7, comma 1, lett. a) della Legge n. 97/2013;

ovvero

cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ex art. 7, comma 1, lett. b) della Legge n. 97/2013;

I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti ai sensi del D.P.C.M. 7.02.1994 n. 174:

- godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

B) Idoneità fisica all'impiego:

- l'accertamento della idoneità alla mansione specifica, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato dal Medico Competente di quest'Azienda Ospedaliera, prima dell'immissione in servizio;
- il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 20.12.1979 n.761 è dispensato dalla visita medica.

C) Essere in regola con le leggi sugli obblighi militari.

D) Godimento dei diritti politici.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo.

E) Mancata destituzione, decadenza o dispensa dall'impiego presso P.P.A.A.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

ART. 2 - REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE.

L'ammissione alla presente procedura è riservata a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti specifici, ai sensi dell'art.5 c.1 del D.P.R.n.484/97:

A) Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici. È consentita la partecipazione a coloro che risultino iscritti al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

B) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina oggetto dell'incarico o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente.

L'anzianità di servizio utile per l'accesso deve essere maturata secondo i disposti dell'art.10 del DPR n. 484/97, dell'art 1 del D.M. Sanità n.184/2000, dell'art.1 c.2 lett. d) del DPCM 08/03/2001. Le tabelle delle discipline e delle specializzazioni equipollenti sono contenute nel D.M. Sanità 30/01/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

C) Curriculum professionale redatto ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10/12/1997 n. 484, su formato europeo, in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 484/97.

D) Attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1 lett. d) del D.P.R. n. 484/97 come modificato dall'art. 16-quinquies del D.Lgs. n. 502/92.

Per i candidati sprovvisti del suddetto attestato di formazione manageriale, l'incarico è attribuito fermo restando l'obbligo di acquisire l'attestato nel primo corso utile attivato dalla Regione, entro un anno dall'inizio dell'incarico. Il mancato superamento del primo corso, attivato dalla Regione successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico stesso (art.15 – comma 8 – del D.Lgs. n.502/1992 e s.m.i.).

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione **e la omessa dichiarazione nella domanda del possesso dei predetti requisiti determina l'esclusione dalla presente procedura.**

ART. 3 - MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA D'AMMISSIONE ALL'AVVISO.

La domanda di partecipazione redatta in carta libera deve essere, pena esclusione, inoltrata a questa Amministrazione entro il termine di scadenza del presente bando a mezzo di Posta Elettronica Certificata PEC personale del candidato esclusivamente all'indirizzo:

ufficio.concorsi.policlinico.bari@ pec.rupar.puglia.it

Le domande con i relativi allegati unitamente a fotocopia del documento d'identità del candidato devono essere inviate esclusivamente in formato pdf e la capienza massima non dovrà superare i 70 MB; il messaggio dovrà avere per oggetto: "Domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico per il conferimento di un incarico

quinquennale per la U.O.C. di Anestesia Ospedaliera – AOU Consorziata Policlinico - disciplina di Anestesia e Rianimazione”.

Saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva:

- **Le domande inviate da una casella di posta elettronica certificata non personale;**
- **le domande con allegati che non soddisfino i requisiti di formato (pdf) benché trasmesse via PEC;**
- **le domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata.**

L'Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.

L'Amministrazione è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte del candidato.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso scade il **trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando sul Portale Unico del reclutamento InPA del Dipartimento della Funzione Pubblica**, di cui all'art. 35-ter del D. Lgs. N. 165/2001.

Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Il termine di presentazione della domanda e dei documenti è perentorio, l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

Farà fede la data e l'ora corrispondenti a quelle della ricevuta di consegna della stessa PEC.

ART. 4 - MODALITA' DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA D'AMMISSIONE DOCUMENTAZIONE RICHIESTA: FORME E MODALITA' DI PRESENTAZIONE

Nella domanda di ammissione datata e firmata (allegato "A"), corredata da copia fronte e retro del documento di riconoscimento in corso di validità: gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti, comprovando gli stessi in sostituzione delle normali certificazioni ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevoli delle responsabilità penali cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:

- cognome, nome, codice fiscale, data e luogo di nascita e residenza;
- il possesso della cittadinanza italiana o equiparata o di uno dei Paesi dell'Unione Europea ovvero di altra cittadinanza e del requisito utile alla Partecipazione alla Selezione tra quelli indicati dall'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono dichiarare di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza, ovvero i motivi che ne impediscono o limitano il godimento;
- di non essere escluso dall'elettorato politico attivo;
- l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate;
- i titoli di studio posseduti e in particolare il possesso dei requisiti specifici di ammissione indicati al precedente art. 2;
- iscrizione all'Albo Professionale con indicazione della relativa sede provinciale, numero e data di iscrizione;
- la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni con l'indicazione della qualifica e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, se il servizio è prestato all'estero allegare la documentazione attestante il riconoscimento in Italia, ai sensi della L. n. 735/1960;

- di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, ovvero dichiarato decaduto per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- idoneità fisica all'impiego.

I candidati beneficiari della Legge 5/02/1992, n. 104, dovranno specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile l'ausilio eventualmente necessario per l'espletamento del colloquio in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi. A tal fine gli stessi dovranno produrre apposita certificazione medica che specifichi:

- sussidi necessari in relazione al tipo di handicap;
- i tempi aggiuntivi necessari.

La mancanza della firma e la omessa dichiarazione dei requisiti richiesti nella domanda di partecipazione determinano l'esclusione dalla presente procedura.

I dati personali e le categorie particolari di dati personali, comunicati all'interno della domanda di partecipazione allegata alla presente procedura selettiva ed eventualmente comunicati in tutte le fasi successive, saranno utilizzati nei limiti e per le finalità per cui il trattamento risulti connesso e indispensabile alla partecipazione alla procedura di che trattasi. Le informazioni personali acquisite saranno pertanto trattate con modalità idonee a garantire la loro riservatezza, confidenzialità e sicurezza nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679, del D.lgs. 196/2003 modificato ed integrato dal D.lgs. n. 101/2018 e delle vigenti autorizzazioni generali del Garante per la Protezione dei Dati Personali. Per l'informativa estesa ai sensi dell'Art. 13 del GDPR 2016/679 si rimanda allo specifico allegato al presente bando.

ART. 5 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Alla domanda di partecipazione all'Avviso pubblico i candidati devono allegare:

- 1. fotocopia del documento di riconoscimento** in corso di validità;
- 2. certificazione, redatta ai sensi di legge, dalla quale risulti l'anzianità di servizio** richiesta per l'ammissione alla selezione;
- 3. curriculum formativo e professionale** regolarmente datato, firmato e autocertificato nei modi di legge, corredato di tutte le certificazioni relative ai titoli che il candidato ritenga opportuno presentare ai fini della valutazione di merito, ritenuti più rilevanti e attinenti rispetto alla disciplina e al fabbisogno che definisce la struttura oggetto del presente avviso.

Nelle autocertificazioni, rese ai sensi di legge, relative al servizio prestato devono essere indicate le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, nonché le date iniziali e terminali dei relativi periodi di attività.

I contenuti del curriculum professionale ai sensi dell'art. 8 comma 3 del D.P.R.484/97 concernono le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative con riferimento:

- a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
- b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture e alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
- c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo all'attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità;
- d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti

- strutture italiane o estere di durata non inferiore a 3 mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
- e) all'attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
 - f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 484/97, nonché alle pregresse idoneità nazionali.

Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione, altresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.

I contenuti del curriculum, esclusi quelli relativi alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato, possono essere autocertificati ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000;

4 pubblicazioni.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate anche in fotocopia ed autenticate dal candidato, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, purché il medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento di identità personale, che le copie dei lavori specificamente richiamati nell'autocertificazione sono conformi agli originali;

- 5 ricevuta di pagamento** del contributo di partecipazione alla selezione pari ad € 20,00 (non rimborsabile) da effettuarsi entro i termini di scadenza del bando. Il pagamento potrà essere effettuato con le modalità di seguito indicate:

bonifico bancario intestato a Banca Popolare Pugliese – Servizio di tesoreria Policlinico di Bari
codice IBAN IT10D0526279748T20990000520
causale Avviso Pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di Direttore dell'Unità Operativa Complessa di Anestesia Ospedaliera – AOU Consorziale Policlinico

6 Un elenco, in triplice copia, contenente l'indicazione dei documenti e dei titoli allegati alla domanda di partecipazione

Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente; tali numeri dovranno corrispondere esattamente a quelli riportati nel citato elenco.

Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico.

I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata, conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

Nella documentazione relativa ai servizi svolti anche se documentati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000 (allegato C) devono essere attestate se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20/12/1979 n. 761.

AUTOCERTIFICAZIONE

Si precisa che il candidato deve presentare in carta semplice e senza autentica di firma, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, come modificato dall'art. 15 della Legge n. 183 del 12/11/2011:

- “dichiarazione sostitutiva di certificazione” (All. B): nei casi tassativamente indicati nell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all'albo professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.);

- “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” (All. C): per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, frequenza a corsi di formazione e di aggiornamento, nonché partecipazione a convegni e seminari anche con crediti formativi, conformità agli originali di pubblicazioni, ecc). La stessa può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio o di servizio sono conformi all’originale.

La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un documento di identità personale.

In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione - deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.

In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (unica alternativa al certificato di servizio) deve contenere l’esatta denominazione dell’Azienda Sanitaria presso cui il servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensioni etc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio.

L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato, sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

ART. 6 - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

La Commissione di Valutazione, di cui all’art. 15 comma 7 bis del d.lgs. 502/1992 e s.m.i. è composta dal Direttore Sanitario dell’Azienda e da tre Direttori di Struttura Complessa appartenenti alla medesima disciplina oggetto della presente selezione sorteggiati da un elenco nazionale nominativo costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei Direttori di Struttura Complessa appartenenti ai ruoli regionali del SSN tenuto conto che:

- almeno due dei direttori di struttura complessa sorteggiati devono essere individuati tra i responsabili di strutture complesse in regioni diverse da quella in cui ha sede la AOU Policlinico di Bari; qualora fosse sorteggiato più di un direttore di struttura complessa della medesima regione ove ha sede l’Azienda interessata, è nominato componente della commissione il primo sorteggiato e si prosegue nel sorteggio fino a individuare almeno due componenti della commissione direttori di struttura complessa in regioni diverse da quella ove ha sede la AOU Policlinico di Bari;
- nella composizione della commissione va garantito il principio della parità di genere; a questo fine, se all’esito dei sorteggi dei componenti titolari previsti, la metà dei direttori della commissione non sarà di genere diverso, si proseguirà nel sorteggio fino ad assicurare, ove possibile, l’effettiva parità di genere nella composizione della commissione stessa, fermo restando il criterio territoriale di cui al punto precedente;
- assume le funzioni di presidente della commissione il componente, tra i membri sorteggiati, con maggiore anzianità di servizio; a questo fine si considera l’anzianità maturata come direttore di struttura complessa;
- il segretario della commissione è individuato dal Direttore Generale tra i dirigenti amministrativi o i collaboratori amministrativi in servizio presso l’Azienda.

Le operazioni di sorteggio, condotte da una Commissione Aziendale appositamente nominata, ex art. 6 comma 4 del Regolamento Regionale n. 24/2013, sono pubbliche ed avranno luogo presso l’Area Gestione del Personale dell’Azienda Ospedaliero-Universitario Consorziale Policlinico di Bari – P.zza Giulio Cesare, 11- Bari, con inizio alle ore 11:00 del 40° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso **sul Portale**

Unico del reclutamento InPA del Dipartimento della Funzione Pubblica o, se festivo, alle ore 11:00 del primo giorno lavorativo seguente.

Per ogni componente titolare deve essere sorteggiato un componente supplente. E' fatta eccezione per la figura del Direttore Sanitario, che non potrà essere sostituito. La medesima composizione dovrà essere garantita in caso di indisponibilità del componente effettivo e di chiamata del componente supplente.

La Commissione Aziendale procederà prioritariamente all'estrazione di n. 6 nominativi dei quali i primi tre sorteggiati nella qualifica di componente effettivo e i successivi n. 3 nella qualifica di componente supplente. Per eventuali incompatibilità o indisponibilità dei suddetti componenti sorteggiati, la Commissione Aziendale procederà all'estrazione di ulteriori n. 20 nominativi che secondo l'ordine di estrazione i primi 10 nominativi andranno a sostituire il componente effettivo e gli ulteriori 10 nominativi a sostituire il componente supplente.

La predetta Commissione di Valutazione accerta ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.P.R. n. 484/97, il possesso dei requisiti specifici di ammissione da parte dei candidati iscritti.

La stessa, prima di procedere al colloquio ed alla valutazione del curriculum, stabilirà i criteri di valutazione tenuto conto delle specificità proprie del posto da ricoprire.

ART. 7 - MODALITA' DI SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE

Ai sensi dell'art. 15, comma 7-bis, punto b) del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i. la Commissione di Valutazione riceve dall'azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare. Sulla base dell'analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avendo anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta, dell'aderenza del profilo ricercato e degli esiti di un colloquio, la Commissione attribuisce a ciascun candidato un punteggio complessivo secondo criteri fissati preventivamente e redige la graduatoria dei candidati.

Così come disposto dall'art. 7 comma 2 del Regolamento Regionale n. 24 del 3/12/2013 potranno essere applicati per analogia nell'ambito della valutazione dei curricula e del colloquio i criteri previsti dall'art. 8 del D.P.R. n. 484/1997.

La Commissione dispone per la valutazione complessivamente di 80 punti così ripartiti:

- 50 punti per il curriculum;
- 30 punti per il colloquio.

A) CURRICULUM: 50 punti

Il punteggio per la valutazione del curriculum verrà ripartito come segue:

1. ESPERIENZA PROFESSIONALE: punti 32

In relazione al profilo soggettivo definito, in tale ambito verranno prese in considerazione le esperienze professionali del candidato, con prevalente considerazione di quelle maturate negli ultimi 10 anni tenuto conto della:

- a. tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
- b. posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali ha svolto la sua attività e le sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione e/o ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente ed i particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti (massimo punti 15);
- c. tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo

all'attività /casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità. Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell'avviso sul **Portale Unico del reclutamento inPA del Dipartimento della Funzione Pubblica** e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza (massimo punti 12);

Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:

- attinenza e rilevanza del curriculum rispetto al fabbisogno definito;
- caratteristiche dell'azienda e della struttura in cui il candidato ha maturato le proprie esperienze, in relazione al fabbisogno oggettivo;
- durata, continuità e rilevanza dell'impegno professionale del candidato.

2. ATTIVITA' DI FORMAZIONE, STUDIO, RICERCA E PUBBLICAZIONI: punti 18

Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno presi in considerazione:

- d.** i soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori (massimo punti 2);
- e.** l'attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario (massimo punti 5);
- f.** la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, in qualità di docente o di relatore (massimo punti 3);
- g.** la produzione scientifica, valutata in relazione all'attinenza alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica (massimo punti 5);
- h.** la continuità e la rilevanza dell'attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi (massimo punti 3).

Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:

- attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
- durata, continuità e rilevanza delle esperienze del candidato, rispetto al fabbisogno definito;
- rilevanza delle strutture nell'ambito delle quali sono state svolte;
- pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali con impact factor.

La valutazione del curriculum dovrà essere effettuata dalla Commissione prima dell'inizio del colloquio con i candidati.

B) COLLOQUIO: punti 30

Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali nella disciplina oggetto dell'Avviso, con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell'incarico da svolgere, corrispondenti al fabbisogno determinato dall'Azienda.

Il colloquio è altresì diretto a testare la visione e l'originalità delle proposte sull'organizzazione della struttura complessa, l'attitudine all'innovazione ai fini del miglioramento dell'organizzazione e della soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa, nonché le capacità, attitudini e motivazioni individuali.

Prima dell'espletamento del colloquio, la Commissione di Valutazione, con il supporto specifico del Direttore Sanitario, illustra nel dettaglio il contenuto, oggettivo e soggettivo, della posizione da conferire, affinché i candidati stessi possano esporre interventi mirati ed innovativi volti al miglioramento della struttura, sia dal punto di vista clinico che da quello organizzativo.

In applicazione di quanto previsto dall'art.7 comma 5 del Regolamento Regionale n. 24 del 3/12/2013, al fine di integrare gli elementi di valutazione del colloquio, ai candidati potrà essere richiesto di predisporre nel giorno fissato per il colloquio, una relazione scritta su temi individuati dalla Commissione. In tal caso, la relazione scritta costituisce elemento di valutazione nell'ambito del colloquio, contribuendo alla definizione del relativo tetto massimo di punteggio previsto per il colloquio.

Il superamento della prova colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:

- chiarezza espositiva;
- correttezza delle risposte;
- uso di linguaggio scientifico appropriato, capacità di collegamento con altre patologie o discipline o specialità per la migliore risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell'efficacia e dell'economicità degli interventi.

I candidati ammessi, in possesso dei requisiti di partecipazione, saranno convocati per il colloquio non meno di quindici giorni prima del giorno fissato tramite pubblicazione sul sito web aziendale www.sanita.puglia.it – Portale Salute (seguendo il percorso: Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/Albo Pretorio/ Concorsi).

Tale comunicazione avrà valore di convocazione a tutti gli effetti. Non seguirà alcuna comunicazione individuale di invito a sostenere il colloquio.

Alla prova colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento personale di identità in corso di validità.

I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno e all'ora stabiliti, dovranno ritenersi esclusi dalla selezione, qualunque sia la causa dell'assenza.

La Commissione riceve dall'Azienda il profilo professionale del Dirigente da incaricare. La stessa sulla base dell'analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti del colloquio, presenta al Direttore Generale la graduatoria dei candidati formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti.

ART. 8 - CONFERIMENTO DELL'INCARICO

Ai sensi dell'art. 15 c. 7 –bis del D. Lgs. n. 502/92, come modificato dall'art. 20 della Legge 5 agosto 2022 n.118, il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria conferirà l'incarico al candidato che ha conseguito il miglior punteggio con riferimento alla graduatoria redatta dalla Commissione. A parità di punteggio prevale il candidato più giovane di età.

Il Dirigente Medico al quale è conferito l'incarico dovrà presentare, entro il termine di giorni 30 dalla data di comunicazione, a pena di decadenza, certificazione, resa ai sensi di legge, indicata nella relativa richiesta.

L'incarico di direttore implica il rapporto di lavoro esclusivo per tutta la durata di svolgimento dell'incarico, ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 03.12.2013, salva la intervenuta rimodulazione della disciplina

in materia di esclusività del rapporto dei dirigenti sanitari da parte della Giunta Regionale, in applicazione dell'art. 44 c. 2 della L.R. n. 52/2019.

Ai sensi dell'art. 15, comma 7-ter, del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. *“L’incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui al comma 5”* dell'art. 15 del medesimo decreto legislativo.

L'incarico avrà durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve, previo superamento delle verifiche periodiche previste dal D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. e dal vigente C.C.N.L. di riferimento.

Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali nel tempo vigenti.

Il candidato al quale sarà attribuito l'incarico stipulerà il contratto individuale di lavoro, ai sensi della vigente normativa in materia ed in conformità a quanto stabilito dal Regolamento Regionale della Regione Puglia 3 dicembre 2013, n. 24.

L'Azienda Sanitaria stabilisce che, nei due anni successivi alla data del conferimento dell'incarico, nel caso di dimissioni o decadenza del Dirigente a cui è stato conferito l'incarico, si procede alla sostituzione conferendo l'incarico mediante scorrimento della graduatoria dei candidati.

Ai sensi dell'art.15, comma 8, del D.Lgs. n.502/92, così come integrato dal D.Lgs. n.229/99, l'attestato di formazione manageriale di cui all'art.5, comma 1, lettera d) del D.P.R.10/12/1997 n. 484, deve essere conseguito dall'incaricato entro un anno dall'inizio dell'incarico. Il mancato superamento del primo corso, attivato dalla Regione, successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza dell'incarico stesso.

Le incompatibilità con le altre attività sono quelle disciplinate dalle norme generali per il pubblico impiego per il personale del S.S.N., vigenti al momento della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.

ART. 9 - PUBBLICAZIONI SUL SITO INTERNET

L'Azienda, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 c.7 bis lett. d) del D.Lgs. n.502/92 pubblicherà sul proprio sito internet, prima della nomina del candidato:

- il profilo professionale del dirigente da incaricare;
- i criteri di attribuzione del punteggio;
- i *curricula* dei candidati, la relazione della Commissione di Valutazione comprensiva delle valutazioni analitiche dei curricula e dei colloqui;
- la graduatoria dei candidati.

ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI

Con la partecipazione all'avviso è implicita, da parte del candidato, l'accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente avviso e di quelle che disciplinano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti di questa Azienda.

L'Azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospendere annullare o revocare il presente Avviso per eventuali motivate ragioni.

Il Direttore Generale, in conformità a quanto disposto dall'art. 4 c. 2 del Regolamento Regionale, si riserva di reiterare l'Avviso nel caso siano pervenute entro la data di scadenza dello stesso, un numero di candidature inferiore a quattro.

Per quanto non espressamente indicato dal presente Avviso, si rinvia alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia.

Per ulteriori informazioni gli aspiranti candidati potranno rivolgersi all'Ufficio Concorsi dell'Azienda Ospedaliera Policlinico Consorziale – Piazza Giulio Cesare, 11 – 70124. Tel. 080/5597207-7208.

Gli aspiranti, inoltre, potranno prendere visione del bando con la relativa scadenza e dell'allegato modello di domanda di partecipazione all'Avviso visitando il sito web www.sanita.puglia.it – Portale Salute (seguendo il percorso: Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/Albo Pretorio/Concorsi).

Il Direttore
Area Gestione del personale
Dr.ssa Filomena Fortunato

Il Direttore Generale
Dr. Antonio Sanguedolce

Allegato A**Schema di domanda**

Allegare copia documento di
riconoscimento in corso di validità

Al Direttore Generale
Azienda Ospedaliero-Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari
Piazza Giulio Cesare, 11
70124 – BARI
ufficio.concorsi.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it

Il/la sottoscritto/a (cognome)..... (nome)
chiede di poter partecipare all'Avviso Pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di Direttore dell'Unità Operativa Complessa di Anestesia Ospedaliera - AOU Consorziale Policlinico, disciplina: Anestesia e Rianimazione, pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. del e sul portale unico inPa del Dipartimento della Funzione Pubblica dal, dichiarando, ai sensi dell'art.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, quanto segue:

- di essere nato/a a prov. il.....;
- codice fiscale
- di possedere la cittadinanza.....;
- di risiedere a prov. c.a.p.....;
- Via n.;
- Telefono..... cell.....;

di essere di non essere

☐ ☐ iscritto nelle liste elettorali del comune di (1)

di aver e di non aver

☐ ☐ riportato condanne penali (2).....

✓ di essere in possesso del diploma di Laurea in;
conseguito il presso.....;

✓ di essere di essere iscritto all'Albo dell'Ordine dei Medici di al n.
dal

✓ di essere in possesso del Diploma di Specializzazione in
conseguito il presso

✓ di essere in possesso della seguente anzianità di servizio:

dal al in qualità di
..... presso
.....

dal al in qualità di
..... presso
.....

✓ di essere in possesso del curriculum professionale redatto ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10/12/1997 n. 484
che si allega alla presente;

di essere di non essere

☐☐

in possesso dell'Attestato di Formazione Manageriale;

✓ di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall'impiego presso una pubblica amministrazione
per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile;

✓ di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo;

✓ di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva;

✓ di essere in possesso dell'idoneità fisica all'impiego;

✓ di individuare, agli effetti di ogni comunicazione relativa all'Avviso, il seguente indirizzo di Posta
Elettronica Certificata:

P.E.C.

☐ di avere letto con attenzione e compreso i contenuti e del documento "Informazioni sul trattamento dei
dati personali dei candidati partecipanti alle selezioni" riguardante specificamente i dati personali

raccolti e trattati per la gestione del procedimento di selezione del personale e delle attività direttamente o indirettamente correlate.

Autorizza l'AOU Policlinico di Bari a trattare i dati personali e le categorie particolari di dati personali, comunicati nella presente domanda di partecipazione ed eventualmente comunicati in tutte le fasi successive, nei limiti e per le finalità per cui il trattamento risulti connesso e indispensabile alla partecipazione alla procedura di che trattasi. Le informazioni personali acquisite saranno pertanto trattate con modalità idonee a garantire la loro riservatezza, confidenzialità e sicurezza nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679, del D. Lgs. n. 196/2003 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 101/2018 e delle vigenti autorizzazioni generali del Garante per la Protezione dei Dati Personali. Per l'informativa estesa ai sensi dell'Art. 13 del GDPR 2016/679 si rimanda allo specifico allegato al presente bando.

Data, ...

Firma

.....

-
- 1) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.
 - 2) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che l'ha emesso.

Allegato "B"

Azienda Ospedaliero - Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari

Ufficio Concorsi

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 n. 445

Il/la sottoscritto/a (cognome) (nome)

nato/a a prov. il

e residente in prov. c.a.p.

via/piazza/corso n.

consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e consapevole che, ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un pubblico ufficio, possono comportare, nei casi più gravi, l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

**** Di essere in possesso dei seguenti titoli:**

Data

Il dichiarante

.....

.....

N.B.: **Identificare con precisione l'Istituto o l'Ente che ha rilasciato il titolo con l'indicazione della data di conseguimento dello stesso.

I dati personali e le categorie particolari di dati personali, comunicati all'interno della domanda di partecipazione allegata alla presente procedura selettiva ed eventualmente comunicati in tutte le fasi successive saranno utilizzati nei limiti e per le finalità per cui il trattamento risulta connesso e indispensabile alla Sua partecipazione alla procedura di che trattasi. Le informazioni personali acquisite saranno pertanto trattate con modalità idonee a garantire la loro riservatezza, confidenzialità e sicurezza nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679, del D. Lgs. n. 196/2003 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 101/2018 e delle vigenti autorizzazioni generali del Garante per la Protezione dei Dati Personali. Per l'informativa estesa ai sensi dell'Art. 13 del GDPR 2016/679 si rimanda allo specifico allegato al presente bando.

Allegato "C"



Azienda Ospedaliero - Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari

Ufficio Concorsi

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA'
ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

("per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell'elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, frequenza a corsi di formazione e di aggiornamento, partecipazione a convegni e seminari, conformità agli originali di pubblicazioni, ecc.). la stessa può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio o di servizio sono conformi all'originale").

Il/la sottoscritto/a (cognome) (nome)

nato/a a prov. il

e residente in prov. c.a.p.

via/piazza/corso n.

consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e consapevole che, ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un pubblico ufficio, possono comportare, nei casi più gravi, l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

1)
;

2) Che le copie dei titoli qui sotto elencati sono conformi agli originali:*

-
 -

Data

il dichiarante

.....

.....

I dati personali e le categorie particolari di dati personali, comunicati all'interno della domanda di partecipazione allegata alla presente procedura selettiva ed eventualmente comunicati in tutte le fasi successive saranno utilizzati nei limiti e per le finalità per cui il trattamento risulti connesso e indispensabile alla Sua partecipazione alla procedura di che trattasi. Le informazioni personali

acquisite saranno pertanto trattate con modalità idonee a garantire la loro riservatezza, confidenzialità e sicurezza nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679, del D. Lgs. n. 196/2003 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 101/2018 e delle vigenti autorizzazioni generali del Garante per la Protezione dei Dati Personali. Per l'informativa estesa ai sensi dell'Art. 13 del GDPR 2016/679 si rimanda allo specifico allegato al presente bando.

N.B.: **Specificare per ogni copia il numero dei fogli da cui è composta;
 Allegare copia di un documento di riconoscimento.*



AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
CONSORZIALE POLICLINICO GIOVANNI XXIII di BARI
Piazza Giulio Cesare, 11
70124 BARI

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Generale UE 2016/679

Candidati partecipanti a selezioni

Gentile candidato,

il Regolamento generale UE 2016/679 (di seguito Regolamento) stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati, con la finalità di proteggere i diritti, e le libertà fondamentali delle persone fisiche ed in particolare il diritto alla protezione dei dati. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del citato Regolamento l'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari, denominata Azienda, in qualità di "Titolare del trattamento" è tenuto a fornire precise informazioni, sull'utilizzo che verrà fatto dei Suoi dati personali consentendole di conoscere quali tipologie di dati personali potranno essere raccolti e trattati per la gestione del procedimento di selezione del personale e delle attività direttamente o indirettamente correlate. La invitiamo pertanto a leggere con attenzione le informazioni sul trattamento dei dati personali che la riguardano espone di seguito, ed a sottoscrivere il presente documento quale evidenza dell'avvenuto obbligo informativo che abbiamo nei Suoi confronti.

1. Chi determina le finalità ed i mezzi del trattamento dei dati personali?

L'A.O.U. Consorziale Policlinico Giovanni XXIII di Bari, con sede legale in Piazza Giulio Cesare, 11 – 70124 Bari, tel. 080-5592.656 e-mail direzione.generale@policlinico.ba.it – PEC - direzione.generale.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it in qualità di Titolare del trattamento, è responsabile nei Suoi confronti del legittimo e corretto uso dei dati personali e particolari.

2. Chi deve vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati?

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è la persona a cui Lei potrà rivolgersi per avere informazioni e segnalare eventuali problemi o disagi inerenti i Suoi dati personali. L'RPD nominato dalla nostra azienda è contattabile mediante l'invio di una lettera indirizzata a Responsabile Protezione Dati A.O.U. Consorziale Policlinico Giovanni XXIII di Bari – Piazza Giulio Cesare, 11 – 70124 BARI ovvero tramite email al seguente indirizzo di posta elettronica certificata RPD.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it o telefonicamente al 080/5595.644 – 080.5592.658

3. Per quali finalità trattiamo i Suoi dati?

I dati personali raccolti appartengono alle seguenti categorie: identificativi comuni, particolari (quali ad esempio quelli idonei a rivelare lo stato di salute della persona ai fini di fornire un idoneo supporto nell'espletamento delle prove selettive) e giudiziari. In

Tabella 1 vengono riportati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni esempi di dati trattati.

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato esclusivamente per le seguenti finalità:

- 3.1. gestione del procedimento di selezione del personale ed esecuzione di eventuali trattative precontrattuali finalizzate alla stipula del contratto;
- 3.2. adempimento degli obblighi di legge e dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità connessi al procedimento di selezione stesso ai quali è soggetto il datore di lavoro;
- 3.3. difesa di un diritto anche di un terzo in sede giudiziaria o amministrativa per il periodo strettamente necessario al perseguimento di tale finalità;
- 3.4. esercizio del diritto di accesso ai dati e documenti amministrativi, nel rispetto di quanto stabilito dalle leggi e dai regolamenti in materia;
- 3.5. trasmissione di dati riguardanti le graduatorie ai fini dell'assunzione presso altre strutture del Servizio Sanitario Nazionale.



AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
 CONSORZIALE POLICLINICO GIOVANNI XXIII di BARI
 Piazza Giulio Cesare, 11
 70124 BARI

Tabella 1

Elenco di alcune tipologie di dati oggetto del trattamento riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo

1. Dati identificativi c.d. comuni

- Anagrafiche complete, indirizzi, numeri di telefono
- Curriculum vitae
- Foto sul cv (ove presente)
- Autocertificazione dei Titoli di studio e/o professionali (iscrizioni ad albi professionali, conoscenze linguistiche, ecc.)
- Fotocopie dei documenti di identità

2. Dati particolari

- Eventuale appartenenza a categorie protette legge n. 68 del 1999

3. Dati giudiziari

- Informazioni sui carichi giudiziari pendenti

4. Chi ci autorizza a trattare i dati?

Il trattamento dei dati personali, particolari e giudiziari dei candidati partecipanti a selezioni, raccolti per la gestione del procedimento di selezione e l'esecuzione di eventuali trattative precontrattuali finalizzate alla stipula del contratto (di cui al punto 3), viene effettuato in assenza del consenso perché:

- 4.1.** è necessario per assolvere gli obblighi di legge tra i quali il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità connessi al procedimento di selezione stesso ai quali è soggetto il datore di lavoro

In ogni caso il trattamento avverrà sempre nel rispetto dei diritti e delle libertà dell'interessato, della specifica normativa assicurando:

- > che lo stesso sia proporzionato alla finalità perseguita;
- > che sia salvaguardata l'essenza del diritto alla protezione dei dati;
- > che siano previste misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato;¹

5. A chi comunichiamo i Suoi dati?

I dati personali oggetto di trattamento da parte dell'AZIENDA, è effettuato dai soggetti interni autorizzati e delegati al trattamento dei dati, possono essere trasmessi ai soggetti cui la comunicazione è prevista per legge o per ordine di autorità di vigilanza, governative o altre autorità competenti, ed ai soggetti esterni il cui intervento è necessario per la gestione del procedimento di valutazione in qualità di responsabili esterni di trattamento ai sensi del art 28 del regolamento UE 2016/679 nei limiti e per le finalità esposte al punto 3. I dati e le informazioni riguardanti il procedimento di selezione (quali ad esempio graduatorie intermedie e finali) verranno pubblicate nell'area dedicata del sito www.sanita.puglia.it, prevedendo la minimizzazione dei dati nel rispetto dei limiti imposti dalla citata normativa e dalle Linee guida, dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati.² I dati raccolti non saranno trattati tramite sistemi decisionali automatizzati e non verranno in alcun modo diffusi.

Il trattamento avverrà esclusivamente in Italia ed eventualmente nell'ambito dell'Unione Europea.

6. Per quanto tempo conserviamo i Suoi dati?

Per la determinazione del periodo di conservazione dei dati personali presenti nei documenti amministrativi riguardanti il procedimento di selezione è stato preso come riferimento il progetto della Direzione generale archivi per la buona tenuta degli archivi delle aziende sanitarie e ospedaliere italiane, (<http://www.archivi.beniculturali.it/index.php/cosa-facciamo/progetti-di-tutela/progetti-conclusi>).

¹ Art.2 septies – Misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute - Decreto legislativo n.101 del 10 agosto 2018

² Autorità Garante per la protezione dei dati personali Provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014, G.U. n. 134 del 12 giugno 2014



AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
CONSORZIALE POLICLINICO GIOVANNI XXIII di BARI
Piazza Giulio Cesare, 11
70124 BARI

Tutti i documenti amministrativi riguardanti il procedimento di selezione verranno conservati per un periodo di dieci anni a partire dalla ratifica e salvo contenzioso in atto. I verbali originali di approvazione delle graduatorie concorsuali e di incarico verranno conservati per un periodo di tempo illimitato.

7. Quali obblighi abbiamo nei Suoi confronti?

Abbiamo l'obbligo di rispondere alle Sue richieste e, specificamente di consentirLe di esercitare i Suoi diritti come di seguito esplicitato:

- a) Accesso: conoscere quali dati trattiamo, come e perché li trattiamo
- b) Rettifica: correggere i dati personali inesatti
- c) Cancellazione: ottenere, ove possibile, la cancellazione dei Suoi dati personali
- d) Limitazione del trattamento: ottenere, ove possibile, la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali
- e) Ricevere comunicazione in caso di rettifica, cancellazione, limitazione
- f) Diritto alla portabilità dei dati: ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico i dati personali che La riguardano, applicabile solo per i trattamenti che si basano sul consenso o su un contratto di cui è parte l'interessato
- g) Diritto di opposizione: l'interessato ha il diritto di opporsi in qualunque momento al trattamento.
- h) Diritto di revoca del consenso: applicabile esclusivamente ai trattamenti effettuati sulla base del rilascio del consenso rimanendo tuttavia valido per i trattamenti effettuati precedentemente alla revoca
- i) Diritto di proporre un reclamo ad un'autorità di controllo: nel caso in cui l'interessato ritenesse di non avere ricevuto risposte adeguate alle Sue richieste potrà rivolgersi all'Autorità Garante privacy dello stato in cui risiede o lavora o proporre un ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria.

8. È obbligato a fornire i Suoi dati?

Il conferimento dei dati personali, previsti dal bando di selezione, è necessario per la partecipazione al procedimento di selezione pertanto l'eventuale rifiuto a fornire tali non consentirà la partecipazione alla selezione

9. Da dove hanno origine i Suoi dati?

I dati personali sono stati raccolti in parte direttamente presso l'interessato e in parte da pubblici registri

10. Reclamo all'autorità di controllo.

Ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, Le ricordiamo che Lei ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo (Garante per la Protezione dei dati personali), nel caso in cui ritenga che il trattamento che la riguarda violi le disposizioni del Regolamento medesimo.

11. A chi rivolgersi e come esercitare i Suoi diritti?

Per far valere i suoi diritti come previsto al CAPO III DEL Regolamento 2016/679 (sinteticamente esplicitati al punto 7) può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati personali dell'AO.U. Policlinico di Bari. Piazza Giulio Cesare, 11 - 70124 Bari tel. 080/5595.644 – 080/5592.658 e-mail RPD.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it

La informiamo inoltre che L'elenco delle società esterne responsabili del trattamento sarà mantenuto aggiornato e sarà inviato all'interessato dietro specifica richiesta.

Dichiaro di aver ricevuto e letto la presente informativa

Data _____

Firma dell'interessato

POLICLINICO FOGGIA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIO**Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente Medico nella disciplina di Chirurgia Generale.**

In esecuzione della deliberazione del Commissario Straordinario n. 76 del 29/01/2026, è indetto un Avviso pubblico, **per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente Medico nella disciplina di Chirurgia Generale.**

Il presente Avviso pubblico è indetto ed espletato in conformità alle seguenti fonti normative:

- D.P.R. n. 483/1997 "Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale".
- D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- D. Lgs. n. 198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246".
- D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

ART.1 REQUISITI DI AMMISSIONE

Possono partecipare al presente Avviso pubblico coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti specifici e generali:

REQUISITI GENERALI

- a) maggiore età;
- b) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea. Possono, altresì, partecipare al presente Avviso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., le seguenti categorie di cittadini stranieri:
 - i familiari di cittadini dell'Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
 - cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
- c) idoneità fisica all'impiego e all'esercizio delle mansioni specifiche. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego, tenuto conto delle norme in materia di categorie protette, sarà effettuato, a cura dell'Azienda, prima dell'immissione in servizio, fatta salva l'osservanza di disposizioni derogatorie;
- d) godimento dei diritti politici;
- e) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
- f) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall'impiego.

REQUISITI SPECIFICI

1. Laurea in Medicina e Chirurgia;
2. specializzazione in Chirurgia Generale o in disciplina equipollente o affine, ai sensi di quanto previsto dall'art. 56, comma 1^a del D.P.R. n. 483/97;

Possono altresì partecipare coloro che sono iscritti **all'ultimo o penultimo anno** della scuola di specializzazione esclusivamente nella specifica disciplina ai sensi delle vigenti disposizioni normative:

- o art. 2 ter comma 5 del D.L. n. 18/2020 e s.m.i. concernente *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- o at. 5, comma 8, del D.L. n. 200 del 31/12/2025;
In tal caso l'incarico potrà essere conferito nei limiti posti dalla richiamata norma.

3. iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici Chirurghi. Per coloro che risultano iscritti al corrispondente Albo Professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea è consentita la partecipazione alla presente procedura, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di ammissione.

ART. 2 TERMINI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 per essere ammessi a partecipare alla procedura selettiva, gli aspiranti devono inoltrare apposita domanda redatta in carta semplice, secondo il fac-simile allegato, indirizzata al Commissario Straordinario del Policlinico Foggia ospedaliero-universitario -Viale Pinto, 1 - 71122 Foggia, **a partire dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed entro e non oltre il 15° giorno successivo.**

Eventuali domande pervenute oltre il termine sopra indicato e quelle pervenute prima della pubblicazione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza alcuna comunicazione ulteriore agli interessati, in quanto il presente bando costituisce, a tutti gli effetti, notifica nei confronti degli interessati.

Qualora il termine fissato coincida con un giorno festivo, detto termine è prorogato di diritto al primo giorno successivo non festivo.

Le domande di partecipazione potranno essere inviate:

- a) tramite ricevimento, il servizio riportando postale, a mezzo raccomandata A/R con avviso di sulla busta la **segunte dicitura: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO PER DIRIGENTE MEDICO NELLA DISCIPLINA DI CHIRURGIA GENERALE.**

Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite entro il termine fissato, comprovato dal timbro e data dell'Ufficio Postale accettante.

- b) a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.ospedaliriunitifoggia.it, indicando nell'oggetto la **segunte dicitura: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO PER DIRIGENTE MEDICO NELLA DISCIPLINA DI CHIRURGIA GENERALE.**

La stessa e i relativi allegati dovranno necessariamente essere trasmessi in un unico file, in formato PDF/A, a pena di esclusione dalla procedura.

La validità di invio mediante PEC è subordinata all'utilizzo da parte del candidato di una casella di posta elettronica certificata (PEC) della quale deve essere titolare. Non sarà pertanto valido l'invio da casella di posta elettronica ordinaria, anche se indirizzata alla PEC aziendale o l'invio da casella di posta elettronica certificata della quale il candidato non è titolare.

Inoltre, la validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica quale prova legale dell'avvenuta spedizione del messaggio, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure dalla mancata o tardiva comunicazione della variazione dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telematici o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Per la partecipazione all'avviso dovrà essere effettuato un versamento, **non rimborsabile**, della tassa di concorso di **€ 20,00**, indicando come causale del versamento: **"Tassa avviso pubblico 2026– Dirigente Medico nella disciplina di Chirurgia Generale"**.

Il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario al seguente Iban IT82R0526279748T20990000671 intestato a Policlinico Foggia ospedaliero-universitario entro e non oltre i termini di scadenza del presente bando.

L'attestazione di versamento deve essere allegata, a pena di esclusione dalla procedura, alla domanda di ammissione.

ART. 3 MODALITA' DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

Nella domanda di partecipazione all'Avviso pubblico, i candidati devono indicare e dichiarare sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. n.445/2000 e consapevoli delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci previste dall'art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione:

- a) cognome, nome e codice fiscale;
- b) luogo e data di nascita;
- c) residenza anagrafica;
- d) possesso della cittadinanza italiana o equiparata (vedi Requisiti generali art.1 lettera b);
- e) titoli di studio posseduti previsti per l'accesso alla presente procedura;
- f) iscrizione all'Albo professionale;
- g) Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- h) di non aver riportato condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso positivo devono essere dichiarate le eventuali condanne penali riportate o i provvedimenti di interdizione e le misure restrittive applicate;
- i) posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- j) servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
- k) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego;
- l) di aver preso visione del presente bando di Avviso pubblico e di accettare tutte le condizioni in esso contenute;
- m) di aver preso visione dell'informativa allegata all'avviso ai sensi del G.D.P.R. 2016/679;
- n) domicilio e l'indirizzo pec presso cui deve, ad ogni effetto, essere recapitata ogni necessaria comunicazione e l'impegno a comunicare eventuali variazioni di recapito.

In caso di invio a mezzo raccomandata A/R, la domanda deve essere sottoscritta con firma autografa del candidato. Ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. del 28/12/2000, n. 445 non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione in calce alla domanda di partecipazione.

ART. 4 DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE

Alla domanda di ammissione i candidati devono allegare, a pena di esclusione dalla presente procedura:

- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (fac-simile all. 1.a);
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (fac-simile all. 1.b), relativa ai titoli di carriera con precisa indicazione delle date di inizio e fine di ciascun periodo lavorativo nonché a tutti i titoli che si ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito;
- dichiarazione di cui all'art.19 del D.P.R. n. 445/2000 (fac-simile all. 1.c);
- curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice e sotto forma di dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, datato e firmato;
- scheda di valutazione titoli compilata nelle parti non riservate all'Ufficio e contenente dichiarazioni rese dal candidato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (all. 2);
- elenco, in carta semplice, datato e firmato, riportante i titoli e i documenti presentati;
- attestazione del versamento della tassa di partecipazione all'Avviso di euro 20,00 non rimborsabile.

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegate, inoltre, eventuali pubblicazioni; al fine della valutazione del loro contenuto, **le pubblicazioni devono essere edite a stampe ed allegate in originale o in copia autenticata** ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 e 19 bis del D.P.R. n. 445/2000, purché il candidato attesti che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell'autocertificazione sono conformi all'originale.

AUTOCERTIFICAZIONE

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 40 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., non possono essere allegate alla domanda di partecipazione le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti. In caso di presentazione di dette certificazioni, le stesse non verranno prese in considerazione.

Le attestazioni rientranti nella fattispecie sopra descritta, dovranno essere prodotte dai candidati e **allegate alla domanda** sotto forma di dichiarazione di responsabilità resa ai sensi dell'art. 46 (**all. 1/a – Dichiarazione sostitutiva di certificazione**) e dell'art. 47 (**all. 1/b – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**) del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e contenere tutti gli elementi utili sia ai fini dell'ammissione alla presente procedura, sia ai fini della valutazione dei titoli a cui attribuire i relativi punteggi.

Ai fini dell'assegnazione del punteggio previsto dall'art. 27, comma 7, del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, **è necessario che nella dichiarazione attestante il possesso del titolo di specializzazione, sia riportato il conseguimento della specializzazione ai sensi del D.Lgs. 8/8/1991, n. 257 con l'indicazione della durata legale del corso di studi.**

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni dell'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. n. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto; in caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

ATTENZIONE : Alla domanda di partecipazione all'Avviso, il candidato dovrà, **a pena di esclusione, compilare in ogni sua parte, sbarrando i campi rimasti vuoti**, con assunzione di responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, **la scheda di valutazione (allegato n. 2)** allegata al presente bando, composta di **n. 10 pagine, esclusivamente nella parte riservata al candidato** e, precisamente, in quella relativa ai soli dati anagrafici ed ai servizi prestati; nella fattispecie, il candidato trascriverà le date di inizio e termine di ogni periodo di lavoro e la Azienda e la relativa disciplina.

Il candidato, infine, provvederà a riportare, nella parte relativa ai titoli di studio ed al curriculum, la descrizione dei titoli posseduti rientranti nella casistica proposta, indicandone il luogo e la data di

conseguimento senza preoccuparsi di procedere a qualsivoglia valutazione riservata esclusivamente agli Uffici competenti.

L'Amministrazione verificherà la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati che risulteranno beneficiari della mobilità.

L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di effettuare indagini a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai restanti partecipanti e, eventualmente, di trasmettere all'Autorità competente le risultanze.

ART. 5 AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEI CANDIDATI

A conclusione degli accertamenti circa il possesso dei requisiti generici e specifici di ammissione, il Commissario Straordinario, con proprio provvedimento, determinerà l'ammissibilità o meno dei candidati.

Detto provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale aziendale al seguente link "<http://www.sanita.puglia.it/web/ospedaliriunitifoggia/amministrazione-trasparente>" alla sezione Bandi di Concorso e varrà, a tutti gli effetti di legge, quale notifica agli interessati.

Costituiscono motivo di esclusione:

- il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l'ammissione;
- la mancata sottoscrizione della domanda;
- la mancata copia del documento di identità in corso di validità;
- la presentazione di autocertificazioni relative al possesso dei requisiti, generali e specifici di ammissione all'Avviso rese in termini difformi da quanto disposto dalla vigente normativa in materia, da cui non si evince il possesso dei requisiti medesimi;
- l'inoltro della domanda di partecipazione all'Avviso nel mancato rispetto dei termini previsti dal presente avviso;
- la mancata attestazione del versamento della tassa di concorso di euro 20,00 non rimborsabile;
- l'omessa allegazione della intera o parziale "scheda di valutazione titoli" compilata nelle parti non riservate all'Ufficio, contenente dichiarazioni rese dal candidato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- la omessa dichiarazione non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/2000 del possesso di uno solo dei requisiti generali e specifici prescritti dal presente bando.

ART. 6 COMMISSIONE ESAMINATRICE

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Commissario Straordinario secondo quanto disposto dal D.P.R. n. 483/97, art.5.

ART. 7 ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI E GRADUATORIA FINALE

Il punteggio massimo a disposizione della Commissione Esaminatrice, per ciascun candidato, è di 20 punti, per soli titoli, così suddivisi, che saranno valutati con i criteri di cui al D.P.R.10/12/1997, n.483, così come di seguito indicato:

- punti 10 per i titoli di carriera;
- punti 3 per i titoli accademici e di studio;
- punti 3 per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
- punti 4 per il curriculum formativo e professionale.

COLLOQUIO

Per il colloquio è prevista una valutazione massima di punti 20 e per l'ammissione nella graduatoria finale ciascun candidato dovrà riportare una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20. Il colloquio verterà su argomenti e materie inerenti al profilo de quo.

Ai fini di una corretta valutazione dei curricula, i candidati dovranno necessariamente indicare:

- per i corsi di aggiornamento professionale: il titolo evento, la sede, la durata e se relatore;
- per gli incarichi di docenza: l'ente presso il quale è stata effettuata la docenza, la durata dell'incarico e la disciplina della docenza;
- per i corsi di perfezionamento e i master: l'esatta denominazione del corso o master (I o II livello), l'ente presso il quale è stato conseguito, la durata e la disciplina;
- per le borse di studio e il dottorato di ricerca: l'ente, la durata e la disciplina.

Per i corsi di perfezionamento, i master, i dottorati e le borse di studio il punteggio sarà attribuito solo a titolo conseguito.

La Commissione esaminatrice, secondo l'ordine dei punteggi riportati da ciascun candidato, redigerà graduatoria di merito, che sarà recepita con provvedimento del Direttore Generale.

L'assunzione a tempo determinato sarà comunque subordinata all'assenza di impedimenti legislativi e regolamentari nazionali e/o regionali.

Ai concorrenti ammessi sarà tempestivamente comunicato la data del colloquio almeno 20 (venti) giorni prima con pubblicazione sul sito aziendale, da valere come notifica a tutti gli effetti, la pubblicazione sul sito web www.sanita.puglia.it \ sito istituzionale OORR – FOGGIA/ riquadro Amministrazione Trasparente / sezione Bandi di concorso.

Per i candidati ammessi varrà, a tutti gli effetti, quale convocazione per sostenere il colloquio, la pubblicazione sul sito web www.sanita.puglia.it \ sito istituzionale OORR – FOGGIA / riquadro Amministrazione Trasparente / sezione Bandi di concorso.

ART. 8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali forniti dai candidati in sede di partecipazione al presente Avviso pubblico saranno raccolti dal Policlinico Foggia ospedaliero-universitario, in qualità di Titolare del trattamento dei dati. I dati personali dei candidati saranno trattati, anche attraverso sistemi informatizzati, per le finalità di gestione della selezione e dell'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Policlinico Foggia ospedaliero-universitario o delle società di servizi espressamente designate come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno diffusi, né saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'attività istruttoria e nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt.15 e ss. del Regolamento UE 2016/679). L'apposita istanza è presentata contattando l'Area per le Politiche del Personale (pec: protocollo@pec.ospedaliriunitifoggia.it) o il Titolare del trattamento (Policlinico Foggia ospedaliero-universitario con sede legale in Viale Luigi Pinto, 1 - 71122 – Foggia) o il Responsabile della protezione dei dati (E-mail: lsilvestris@ospedaliriunitifoggia.it).

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679, o di adire le opportune sedi giudiziarie

ai sensi dell'art. art. 79 del Regolamento citato. Per ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali si rinvia all'informativa in allegato al presente bando e resa disponibile nell'apposita sezione "Privacy" del sito internet istituzionale all'indirizzo <https://www.sanita.puglia.it/web/ospedaliriunitifoggia>.

ART. 9 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non specificatamente espresso nel bando, valgono le disposizioni di legge che disciplinano la materia concorsuale, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i., dal D. Lgs. n. 165/2001, dal D.P.R. n. 483/97, dal D.P.R. n. 445/2000, nonché dai vigenti CC.CC.NN.LL. della Dirigenza Medica.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di modificare, prorogare, sospendere o annullare il presente bando, senza l'obbligo di comunicare i motivi e senza che i concorrenti possano avanzare pretese o diritti di sorta.

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all'Area per le Politiche del Personale – S.S. Concorsi ed Assunzioni del Policlinico Foggia ospedaliero-universitario - Viale Pinto, 1 - 71122 Foggia – Responsabile del procedimento amministrativo: sig.ra Capasso Antonella – Assistente amministrativo - tel.: 0881/732332 -e-mail: acapasso@ospedaliriunitifoggia.it .

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Giuseppe Pasqualone

Policlinico Foggia



ospedaliero-universitario

All. 1

Fac simile di domanda

Al Commissario Straordinario
del Policlinico Foggia
ospedaliero - universitario
Viale Luigi Pinto, 1
71122 **FOGGIA**

_____, sottoscritt _____
C.F. _____ chiede di essere ammess _____ a partecipare all'Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico a tempo determinato di **Dirigente Medico nella disciplina di Chirurgia Generale**.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di dichiarazione mendace:

- di essere nat _____ a _____ (prov. _____) il _____ ;
 - di essere residente in _____ Via _____ ;
 - di avere la cittadinanza italiana (se diversa, specificare di quale Stato membro dell'Unione Europea): _____ o di trovarsi in una delle seguenti condizioni:
(barrare la voce che interessa)
 - familiare di cittadini dell'Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
 - cittadino di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
 - di essere in possesso della laurea in _____,
conseguita presso _____ in data _____ ;
 - di essere in possesso della specializzazione in _____,
conseguita presso _____ in data _____ ,
- ☐ equipollente ☐ affine a quella oggetto della procedura.

La durata del corso di studi della specializzazione posseduta è di anni _____ ai sensi del D. Lgs. 8/8/1991, n. 257;

Policlinico Foggia



ospedaliero-universitario

- di essere iscritto all' ☐ ultimo ☐ penultimo anno della scuola di specializzazione in _____
presso _____ in data _____
☐ equipollente ☐ affine a quella oggetto della procedura.
- di essere iscritto all'Albo _____;
- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____ (in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi);
- di non aver riportato condanne penali (in caso affermativo, indicare le condanne riportate);
- di trovarsi nella seguente posizione riguardo gli obblighi di militari di leva _____;
- di aver prestato servizio come _____
presso l'Azienda _____ dal _____ al _____ (indicando le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego);
- di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- di intrattenere/non intrattenere (depennare la opzione che non interessa) rapporti di lavoro subordinato, sia a tempo determinato che indeterminato, con pubbliche amministrazioni (se sì, specificare di seguito quali: qualifica, disciplina, Azienda/Ente e periodo);
- di essere idoneo alle funzioni relative alla posizione funzionale da rivestire ovvero che non sussistono prescrizioni limitative alle stesse;
- di aver preso visione del presente bando di Avviso pubblico e di accettare tutte le condizioni in esso contenute;
- di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa alla presente procedura, al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive:

Via _____ n. _____ CAP _____ Città _____

Tel./Cell. _____ E-mail _____

P.E.C. _____

Via Luigi Pinto, 1 - 71122 Foggia Cod. Fisc. e Part. IVA 02218910715
0881731111 - PEC: protocollo @pec.pedalirunifoggia.it

Policlinico Foggia

ospedaliero-universitario

Allega alla presente domanda:

- 1) copia del seguente documento in corso di validità: _____
rilasciato da _____ in data ____/____/____;
- 2) ricevuta del versamento della tassa di Avviso pubblico di euro 20,00 effettuato in data _____;
- 3) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000;
- 4) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- 5) curriculum formativo e professionale;
- 6) scheda di valutazione titoli compilata nelle parti non riservate all'Ufficio, contenente dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000
- 7) elenco, in carta semplice, datato e firmato riportante i titoli e i documenti presentati;
- 8) eventuali pubblicazioni;
- 9) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000.

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Data _____

La firma in calce non deve essere autenticata

Policlinico Foggia

ospedaliero-universitario

All. 1/a**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE**
(Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a a _____ (prov. _____) il _____
residente in _____ (prov. _____)
via/piazza _____ n. _____

sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false ai sensi dell'art.76 del D.P.R. n. 445/2000 e delle disposizioni del Codice Penale nonché delle leggi speciali in materia

DICHIARA

- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

_____ li _____

Il Dichiarante

(firma per esteso e leggibile)

La firma in calce non deve essere autenticata

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato e inviata unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante.

Policlinico Foggia



ospedaliero-universitario

All. 1/b

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.)

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a a _____ (prov. _____) il _____
residente in _____ (prov. _____)
via/piazza _____ n. _____

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del richiamato D.P.R., sotto la propria responsabilità

DICHIARA

_____ li _____

Il Dichiarante

(firma per esteso e leggibile)

La firma in calce non deve essere autenticata

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato e inviata unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante.

Via Luigi Pinto, 1 - 71122 Foggia Cod. Fisc. e Part. IVA 02218910715
0881731111 - PEC: protocollo @pec.policlinicofoggia.it

Policlinico Foggia



ospedaliero-universitario

All. 1/c

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(art. 19 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____
 nato/a a _____ (prov. _____) il _____
 residente in _____ (prov. _____)
 via/piazza _____ n. _____

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, e che la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione comporta la decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione medesima (art. 75 D.P.R. n. 445/2000)

DICHIARA

ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 che i seguenti documenti allegati in copia alla domanda di ammissione sono conformi all'originale

DATA _____ FIRMA _____

NB: ALLEGARE LA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA' DEL DICHIARANTE

Art. 19 D.P.R. n. 445/2000. Modalità alternative all'autenticazione di copie.

1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.

Art. 19-bis D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. Disposizioni concernenti la dichiarazione sostitutiva.

1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'articolo 19, che attesta la conformità all'originale di una copia di un atto o di un documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione, di un titolo di studio o di servizio e di un documento fiscale che deve obbligatoriamente essere conservato dai privati, può essere apposta in calce alla copia stessa.

POLICLINICO FOGGIA
ALLEGATO N. 2

AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER DIRIGENTE MEDICO

Disciplina di CHIRURGIA GENERALE

SCHEDA VALUTAZIONE TITOLI AI SENSI DEL D.P.R. 10/12/1997, N. 483. La presente scheda sarà compilata sotto forma di autocertificazione resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Cognome e nome _____ nato a _____ il _____

Residente _____ Via _____ tel. _____ EMAIL _____

SPECIALIZZAZIONE _____ ex DD. Lgss n. 257/91 e n. 368/99 ☐ SI ☐ NO

TITOLI DI CARRIERA - P. 10

A) *Servizio di ruolo prestato presso le UU.SS.LL. o Aziende Ospedaliere e servizi equipollenti, ai sensi degli artt. 22 e 23*

1.- Servizio quale dirigente medico nella disciplina oggetto della selezione - p. 1,00 x anno / p. 1,20 per a. se a tempo pieno:

_____ dal _____ al _____ = a. _____ m. _____ gg. _____

_____ dal _____ al _____ = a. _____ m. _____ gg. _____

_____ dal _____ al _____ = a. _____ m. _____ gg. _____

_____ dal _____ al _____ = a. _____ m. _____ gg. _____

PARTERISERVATA ALL'UFFICIO

valutabile x a. _____ x p. 1.00 = _____ valutabile x a. _____ x p. 1.20 = _____

m. _____ x p. 0.08 = _____ m. _____ x p. 0.10 = _____

ovvero servizio prestato ai sensi del co.7 articolo unico D.L. 23/12/1978, n. 817 convertito in L. 19/02/1979, n. 54.

2 – in disciplina affine – rid. 25% -p. 0,75 x anno, se a tempo parziale -p.0,90 per a., se a tempo pieno:

_____ dal _____ al _____ = a. _____ m. _____ gg. _____
_____ dal _____ al _____ = a. _____ m. _____ gg. _____
_____ dal _____ al _____ = a. _____ m. _____ gg. _____ = a. _____ m. _____ gg. _____

PARTERISERVATA ALL'UFFICIO

valutabile x a. _____ x p. 0.75 = _____ valutabile x a. _____ x p. 0.90 = _____
m. _____ x p. 0.06 = _____ m. _____ x p. 0.075 = _____

3 – servizio prestato in altra disciplina rid. 50% - p. 0.50 x anno, se a tempo parziale/p.0,60 per a., se a tempo pieno:

_____ dal _____ al _____ = a. _____ m. _____ gg. _____
_____ dal _____ al _____ = a. _____ m. _____ gg. _____
_____ dal _____ al _____ = a. _____ m. _____ gg. _____ = a. _____ m. _____ gg. _____

PARTERISERVATA ALL'UFFICIO

valutabile x a. _____ x p. 0.50 = _____ valutabile x a. _____ x p. 0.60 = _____
m. _____ x p. 0.0416 = _____ m. _____ x p. 0.05 = _____

4 – servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti – p. 0.50 x anno

_____ dal _____ al _____ = a. _____ m. _____ gg. _____
_____ dal _____ al _____ = a. _____ m. _____ gg. _____
_____ dal _____ al _____ = a. _____ m. _____ gg. _____ = a. _____ m. _____ gg. _____

PARTERISERVATA ALL'UFFICIO

valutabile x a. _____ x p. 0.50 = _____
m. _____ x p. 0.0416 = _____

5 – i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di raffermata prestati presso le Forze Armate e nell'Arma dei Carabinieri, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal presente decreto per i servizi presso Pubbliche Amm.ni – p. 0.50 x anno:

_____ dal _____ al _____ = a. _____ m. _____ gg. _____
_____ dal _____ al _____ = a. _____ m. _____ gg. _____

PARTERISERVATA ALL'UFFICIO

valutabile x a. _____ x p. 0.50 = _____
m. _____ x p. 0.0416 = _____

6 - attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario presso le strutture a diretta gestione dell'Azienda Sanitaria e del Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali valutata con riferimento all'orario settimanale svolto rapportato a quello dei medici dipendenti da Aziende Sanitarie con orario a tempo definito. I certificati devono contenere l'indicazione dell'orario dell'attività settimanale:

_____ dal _____ al _____ ORE SETTIMANALI _____ = a. _____ m. _____ gg. _____
_____ dal _____ al _____ ORE SETTIMANALI _____ = a. _____ m. _____ gg. _____

PARTERISERVATA ALL'UFFICIO

valutabile x a. _____ x p. _____ = _____
m. _____ x p. _____ = _____

7 – servizi e titoli acquisiti presso gli Istituti, Enti ed Istituzioni private di cui all'rt. 4 co. 12 e 13 del D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni, sono equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le Aziende sanitarie secondo quanto disposto dagli artt. 25 e 26 del DPR n. 761/79:

_____ dal _____ al _____ = a. _____ m. _____ gg. _____
_____ dal _____ al _____ = a. _____ m. _____ gg. _____

PARTERISERVATA ALL'UFFICIO

valutabile x a. _____ x p. _____ = _____
m. _____ x p. _____ = _____

8 – il servizio prestato alla data del provvedimento di equiparazione è valutato per il 25% della rispettiva durata, con i punteggi previsti per i servizi prestati presso gli Ospedali Pubblici nella posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza:

_____ dal _____ al _____ = a. _____ m. _____ gg. _____
_____ dal _____ al _____ = a. _____ m. _____ gg. _____
riduzione del 25% della durata = a. _____ m. _____ gg. _____

PARTERISERVATA ALL'UFFICIO

valutabile x a. _____ x p. _____ = _____
m. _____ x p. _____ = _____

9 – il servizio prestato presso Case di Cura convenzionate o accreditate, con rapporto continuativo, è valutato per il 25% della durata come servizio prestato presso Ospedali nella posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza:

_____ dal _____ al _____ = a. _____ m. _____ gg. _____
_____ dal _____ al _____ = a. _____ m. _____ gg. _____
valutazione del 25% della durata = a. _____ m. _____ gg. _____

PARTERISERVATA ALL'UFFICIO

valutabile x a. _____ x p. _____ = _____
m. _____ x p. _____ = _____

10 – il servizio prestato all'estero dai cittadini degli Stati membri dell'U.E. nelle Istituzioni e Fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro ivi compreso quello prestato ai sensi della L. n. 49/87, equiparabile a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della L. n. 735/60:

_____ dal _____ al _____ = a. _____ m. _____ gg. _____
_____ dal _____ al _____ = a. _____ m. _____ gg. _____

PARTERISERVATA ALL'UFFICIO

valutabile x a. _____ x p. _____ = _____
m. _____ x p. _____ = _____

11 - il servizio prestato presso organismi internazionali è riconosciuto con le procedure della L. 10.07.1960, n. 735, ai fini della valutazione come titolo con i punteggi indicati al punto 10:

_____ dal _____ al _____ = a. _____ m. _____ gg. _____
_____ dal _____ al _____ = a. _____ m. _____ gg. _____

PARTERISERVATA ALL'UFFICIO

valutabile x a. _____ x p. _____ = _____
m. _____ x p. _____ = _____

12 - la specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/91 e D. Lgs n. 368/99 è valutata, ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs n. 368/99, come titolo di carriera: p. 1,20 x anno

a. _____ x 1,20 = p. _____ PARTERISERVATA ALL'UFFICIO

PARTERISERVATA ALL'UFFICIO

TOTALE PUNTI _____

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO P.3

A. Specializzazione nella disciplina o disciplina equipollente oltre quella eventualmente fatta valere quale requisito di ammissione

- p. 1	n. _____	x p. 1,00	p. _____
• Ulteriore specializzazione in disciplina equipollente	n. _____	x p. 0,50	p. _____
B. Specializzazione in disciplina affine	n. _____	x p. 0,50	p. _____
• Ulteriore specializzazione in disciplina affine	n. _____	x p. 0,25	p. _____
C. Specializzazione in altra disciplina	n. _____	x p. 0,25	p. _____
• Ulteriore specializzazione in altra disciplina	n. _____	x p. 0,125	p. _____
D. Altra laurea del ruolo sanitario oltre quella prevista per l'ammissione	n. _____	x p. 0,50	p. _____

PARTERISERVATA ALL'UFFICIO	TOTALE PUNTI _____

PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI – P. 3**PUBBLICAZIONI P. 2****a) monografie originali attinenti**

1. Riviste a carattere nazionale
2. Riviste a carattere internazionale
3. Riviste a carattere locale

se più di tre autori

n. _____ x p. 0.12 p. _____
 Parte riservata all'Ufficio
 n. _____ x p. 0.132 p. _____
 n. _____ x p. 0.108 p. _____

n. _____ x p. 0.20 p. _____
 n. _____ x p. 0.22 p. _____
 n. _____ x p. 0.18 p. _____

b) esposizione dati e casistiche avalorate ed interpretate

4. Riviste a carattere nazionale
5. Riviste a carattere internazionale
6. Riviste a carattere locale

se più di tre autori

n. _____ x p. 0.108 p. _____
 Parte riservata all'Ufficio
 n. _____ x p. 0.1188 p. _____
 n. _____ x p. 0.0972 p. _____

n. _____ x p. 0.18 p. _____
 n. _____ x p. 0.198 p. _____
 n. _____ x p. 0.162 p. _____

c) esposizione dati e casistiche non avalorate ed interpretate

7. Riviste a carattere nazionale
8. Riviste a carattere internazionale
9. Riviste a carattere locale

se più di tre autori

n. _____ x p. 0.06 p. _____
 Parte riservata all'Ufficio
 n. _____ x p. 0.066 p. _____
 n. _____ x p. 0.054 p. _____

n. _____ x p. 0.10 p. _____
 n. _____ x p. 0.11 p. _____
 n. _____ x p. 0.09 p. _____

d) non attinenti

10. Riviste a carattere nazionale
11. Riviste a carattere internazionale
12. Riviste a carattere locale

se più di tre autori

n. _____ x p. 0.03 p. _____
 Parte riservata all'Ufficio
 n. _____ x p. 0.033 p. _____
 n. _____ x p. 0.027 p. _____

d) abstracts
 Parte riservata all'Ufficio
 n. _____ x p. 0.001 p. _____

TITOLI SCIENTIFICI P. 1

a) corsi di perfezionamento universitario /master

	Parte riservata all'Ufficio	
1. Attinenti	n. _____	x p. 0.50 p. _____
2. Non attinenti	n. _____	x p. 0.25 p. _____
PARTERISERVATA ALL'UFFICIO		TOTALE PUNTI

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE – P.4**a) idoneità nazionale**

1. Nella disciplina o disciplina equipollente prevista nella precedente normativa
2. In disciplina non equipollente dell'area funzionale
3. In disciplina di altra area funzionale

Parte riservata all'Ufficio

n. ____ x p. 0.20 p. ____

n. ____ x p. 0.10 p. ____

n. ____ x p. 0.05 p. ____

n. ____ x p. 0.75 p. ____

c. attività professionale

1. Servizio prestato nella disciplina (art.7 D.Lgs. 165/01 e successive modifiche)
2. Servizio prestato nella disciplina in qualità di borsista

Parte riservata all'Ufficio

trimestri n. ____ x p. 0.30 = p. ____

borse n. ____ x p. 0.30 = p. ____

d. Incarichi professionali art.22 CCNL 2019/2021 nella disciplina o disciplina equipollente

(
Servizio prestato con incarico di tipo a comma 1 – paragr. II (a, al, a2.)
(con esclusione di quello prestato ex art. 25)

Parte riservata all'Ufficio

punti 0,48 per anno
punti 0,04 per mese
anni ____ x 0,48 = ____
mesi ____ x 0,04 = ____

Servizio prestato con incarico di tipo b.

punti 0,24 per anno
punti 0,02 per mese
anni ____ x 0,24 = ____
mesi ____ x 0,02 = ____

Servizio prestato con incarico di tipo c.

punti 0,12 per anno
punti 0,01 per mese
anni ____ x 0,12 = ____
mesi ____ x 0,01 = ____

e. tirocinio pratico ospedaliero ex L. n. 148/75

1. Nella disciplina
2. In altra disciplina

Parte riservata all'Ufficio

n. ____ x p. 0.20 p. ____

2. In altra disciplina

n. ____ x p. 0.10 p. ____

f. insegnamenti

1. Universitari per medici
2. Universitari per personale non medico
3. Scuole regionali di formazione personale sanitario
4. Altri corsi di formazione

n. ____ x p. 0.20 p. ____

n. ____ x p. 0.10 p. ____

n. ____ x p. 0.10 p. ____

n. ____ x p. 0.05 p. ____

f) corsi di aggiornamento e convegni quale relatore

1. Attinenti

2. Non attinenti

Parte riservata all'Ufficio

n. _____ x p. 0.05 p. _____

n. _____ x p. 0.025 p. _____

g) corsi di aggiornamento e convegni quale uditore fino a 3 giorni

1. Attinenti

2. Non attinenti

n. _____ x p. 0.01 p. _____

n. _____ x p. 0.004 p. _____

h) corsi di aggiornamento e convegni quale uditore superiore a 3 giorni

1. Attinenti

2. Non attinenti

n. _____ x p. 0.02 p. _____

n. _____ x p. 0.006 p. _____

i) attestato di formazione manageriale

1. Nella disciplina o disciplina equipollente

2. In altra disciplina

n. _____ x p. 0.05 p. _____

n. _____ x p. 0.025 p. _____

l) corsi di aggiornamento di durata non inferiore a 3 mesi

1. Nella disciplina o disciplina equipollente

2. In altra disciplina

n. _____ x p. 0.05 p. _____

n. _____ x p. 0.025 p. _____

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

TOTALE PUNTI _____

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

TOTALE GENERALE

Firma del Candidato

Estremi del documento di identità personale

Policlinico Foggia

ospedaliero-universitario



INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE

La presente **informativa** viene resa ai sensi degli artt. 13-14 del **Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali** (Reg. UE n. 2016/679 o GDPR), con riferimento al trattamento dei Suoi dati personali effettuati dal Policlinico Riuniti di Foggia, nell'ambito delle attività di reclutamento del personale aziendale

Titolare del trattamento  <i>Chi determina le finalità ed i mezzi del trattamento dei Suoi dati personali?</i>	Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Riuniti di Foggia Viale Luigi Pinto, 1 - 71122 - Foggia Telefono: 0881732441 direzioneegenerale.segreteria@ospedaliriunitifoggia.it
Responsabile della Protezione dei Dati  <i>Chi vigila sulla protezione dei Suoi dati personali?</i>	Dott.ssa Laura Silvestris Telefono: 0881732127 email: lsilvestris@ospedaliriunitifoggia.it
Finalità del Trattamento  <i>A quale scopo trattiamo i Suoi dati personali?</i>	Base Giuridica del Trattamento  <i>Quali sono i presupposti di liceità del trattamento dei dati personali?</i>
I Suoi dati personali saranno utilizzati esclusivamente per le seguenti finalità: • attività amministrative connesse all'espletamento delle procedure concorsuali/selettive; • gestione della selezione e dell'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro; • accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alle prove selettive (titoli, curriculum, esperienza) e dell'assenza di cause ostative alla partecipazione (dati giudiziari, incompatibilità, inconfiribilità); • attività di pubblicazione di atti, documenti ed informazioni sull'Albo on-line e nelle sezioni dell'Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale, ai sensi del	Il trattamento di dati personali è necessario per assolvere gli obblighi di legge tra i quali il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità connessi al procedimento di selezione stesso ai quali è soggetto il datore di lavoro. In ogni caso il trattamento avverrà sempre nel rispetto dei diritti e delle libertà dell'interessato, della specifica normativa assicurando che lo stesso sia proporzionato alla finalità perseguita; che sia salvaguardata l'essenza del diritto alla protezione dei dati; che siano previste misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato. I trattamenti riguardano tutti gli adempimenti connessi alla procedura selettiva e al suo intero espletamento. Di seguito sono elencati i principali riferimenti normativi (basi giuridiche del trattamento dei dati personali): D.Lgs. 502/1992 e smi; D.Lgs. 165/2001 e smi; DPR 487/1994 e smi; DPR 483/1997 e smi; DPR 484/1997 e smi; DPR 220/2001 e smi; L. 68/1999 e smi; L. 56/1987 e smi; L. 3/1957 e smi; D.Lgs. 33/2013 e smi; normative regionali in materia; CCNL vigenti con riferimento all'area di appartenenza.

Policlinico Foggia

ospedaliero-universitario



D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., qualora previsto da disposizioni di legge; • gestione dell'accesso procedimentale, accesso civico, accesso generalizzato; • difesa in giudizio.		
Dati Personali trattati  <i>Quali tipologie di dati sono trattati?</i>	Periodo di Conservazione  <i>Per quanto tempo sono conservati i suoi dati personali?</i>	Destinatari  <i>A chi possono essere comunicati i suoi dati personali?</i>
Per le finalità sopraindicate potranno essere raccolti e trattati i seguenti dati personali: • Dati personali di cui all'art. 6 del GDPR (dati anagrafici, domicili digitali, indirizzi di posta elettronica e recapiti telefonici, luoghi di residenza e domicilio; codice fiscale, titoli di studio, esperienze lavorative) • Dati appartenenti a categorie particolari (dati sensibili) e relativi a condanne penali o reati (dati giudiziari).	I dati personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti, per adempiere ad obblighi contrattuali o precontrattuali, di legge e/o di regolamento (fatti salvi i termini prescrizionali e di legge, nel rispetto dei diritti e in ottemperanza degli obblighi conseguenti). In particolare, i criteri utilizzati per determinare il periodo di conservazione sono stabiliti da specifiche norme che regolamentano l'attività istituzionale e dal vigente Piano di conservazione aziendale cui si rinvia.	I suoi dati personali potranno essere comunicati, a soggetti pubblici in forza di obblighi normativi, a soggetti terzi (persone fisiche o giuridiche) che svolgono servizi per conto del Policlinico Riuniti di Foggia, in qualità di Responsabili del trattamento. L'elenco dettagliato dei soggetti esterni che trattano dati per conto del Policlinico è disponibile facendone richiesta al Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione dei dati personali. I dati personali non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per le pubblicazioni obbligatorie previste per legge da inserire nella sezione "Albo on line" e "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale.

Policlinico Foggia

ospedaliero-universitario

**DIRITTI ESERCITABILI ai sensi degli artt. 15-22 de GDPR***Quali sono i Suoi diritti e come può esercitarli?*

Accesso ai dati personali – art. 15 GDPR	Rettifica dei dati personali – art. 16 GDPR
Cancellazione dei dati personali – art. 17 GDPR	Limitazione del trattamento – art. 18 GDPR
Portabilità dei dati personali – art. 20 GDPR	Opposizione al trattamento – art. 21 GDPR
Diritto alla comunicazione della violazione dei dati – art. 34 GDPR	Diritto al reclamo all'Autorità Garante – art. 77 GDPR. E' possibile inoltrare reclami al Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Montecitorio n.121 - 00186 ROMA - fax: (+39) 06.696773785 - telefono: (+39) 06.696771 - Email: garante@gpdp.it - PEC: protocollo@pec.gpdp.it
Dati di contatto per l'esercizio dei diritti	A garanzia dell'esercizio dei diritti di cui sopra, Lei può rivolgersi direttamente al Responsabile della Protezione dei dati sopra indicato.
Revoca del consenso	Il trattamento dei dati personali non richiede il consenso dell'interessato in quanto previsto da norma di legge.
Previsione di processo decisionale automatizzato – Profilazione	Non è previsto alcun processo decisionale automatizzato ivi compresa alcuna forma di profilazione dei suoi dati personali.
Trasferimento dati verso Paesi Terzi extra UE	I Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento presso Paesi Terzi extra europei o Organizzazioni internazionali.
Fonte origine dei dati (ex art. 14 GDPR)	I dati personali che La riguardano possono essere raccolti anche presso terzi, per gli adempimenti di legge, richiedendoli direttamente presso altre pubbliche amministrazioni e autorità, nonché tramite banche dati pubbliche.
Conferimento dei dati	Il conferimento dei dati indicati nella domanda e nei documenti richiesti dalla procedura di reclutamento è obbligatorio. Il mancato conferimento potrebbe comportare l'impossibilità di prendere in considerazione la Sua candidatura e la partecipazione alla procedura concorsuale.

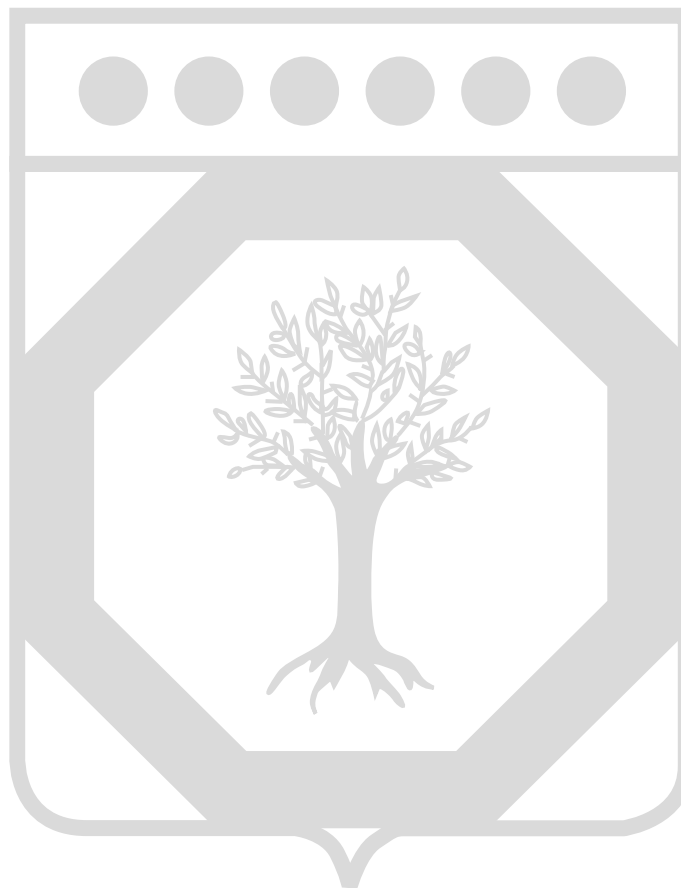
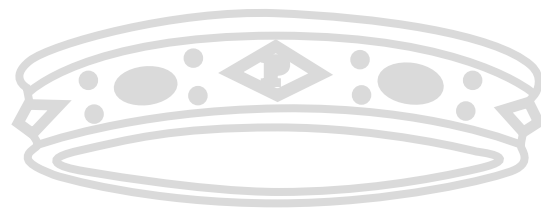
La versione sempre aggiornata di questa informativa è resa disponibile, nell'apposita sezione del sito web istituzionale all'indirizzo <https://www.sanita.puglia.it/web/ospedaliriunitifoggia/privacy1>.



[leggi il QR Code per accedere subito all'informativa privacy *on-line*]

Il Titolare del trattamento

Azienda Ospedaliero Universitaria "Policlinico Riuniti" di Foggia



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 080 540 6372

Sito internet: <https://burp.regione.puglia.it>

e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Responsabile **Dott.ssa Maddea MICCOLIS**



Maddea
Miccolis
12.02.2026
11:43:40
GMT+01:00

Edipress dei f.lli Caraglia & C. s.a.s. - 83031 Ariano Irpino (AV)